ANALISI

DEL

CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

TOMI DUE.

ANALISI
DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
PER SERVIRE DI GUIDA
ALLA
PRATICA FORENSE
CORREDATA
DI FORMOLE PER QUALUNQUE ATTO.

TOMO PRIMO.

NAPOLI 1809.

Si vende dal Sig. MAROTTA.

Con permissione.

AVVISO
DEGLI
EDITORI ITALIANI

L' abus de l institution conduisait au mépris de l institution elle meme et ce mépris multipliait les abus .
Osservaz. de' Commiss. alla Compilaz. del Codice di procedura Civile in Francia ,

Le liti sono le malattie del corpo sociale; un codice di leggi, che immutando gli umori mirasse a prevenirle, sarebbe un farmaco divino, una vera pietra filosofale. Ma la formazione di un siffatto codice è una chimera: l' uomo ama naturalmente la giustizia; ma per quel contrasto di elementi ond' è composto, non vorrebbe mai avere il torto. Quindi le liti sono un male necessario che senza perdersi dietro alla vana lusinga di estirpare, bisogna solo studiarsi di correggere ed attenuare.

Lo spirito filosofico del secolo ha portato le leggi a quel punto di perfezione di cui erano suscettibili. E' in Francia che si è operato questo portento; lo spirito del suo buon governo diffondendosi sino fra le nazioni non soggette, le costringerà coll' esempio ad abbracciarne le leggi, non come leggi di un tal popolo, ma come quelle che sole la natura teneva nel suo codice eterno registrate.

Beati i popoli che i primi le insegneranno agli altri! Beati due volte se si affretteranno di profittarne! L' uomo dabbene, che dopo di aver contemplato da lontano il pelago delle formole colle sue tempeste, co' suoi naufragj e co' suoi pirati, vede quasi per incanto trasformarsi in porto uno scoglio; e in guida e difensore lo stesso pirato, benedice il potere operatore di sì alti prodigj e colloca i codici di Napoleone fra le prime opere della sapienza, le sole degne del culto della ragione.

Il legista di buona fede che aveva pagato un tributo di ammirazione al codice civile, non potrà negare il suffragio della sua ubbedienza quello delle procedure senza essere in contraddizione con se medesimo, perciocchè l' uno e l' altro non sono che un solo corpo di leggi, e non differiscono che in quanto la mente che pensa differisce dal braccio che opera.

Il resto degli uomini, che o crede di pensare, o pensa sull' altrui parola, ha bisogno di tempo, di scosse sensibili e di reiterati esperimenti per vedere la bontà di una nuova istituzione e per convenirne.

Ma quei che son usi a giudicar le cose nella loro essenza, e per una infallibile connessione d'idee, a presagire dalle cause gli effetti, come mai non comprenderanno l'immenso utile di queste istituzioni?

Cos'è un codice di procedura? Una raccolta di armi giuridiche che non van confidate a mani inesperte od interessate; la giustizia le appresta, ma soltanto a difesa o a ricuperamento de' nostri diritti.

L'interesse privato sempre in guerra col pubblico interesse, la pigrizia nostra che ci fa amare lo stato attuale perché somiglia al passato, e soprattutto il tempo che cangia in virtù il vizio, avevan ridotto in problema, se nel processo civile le forme debbano essere il principale o l'accessorio; se un'azione semplice ne' suoi principj possa andare al suo termine senza circondarsi per via d'innumerevoli episodj; se le spese abbiano ad assorbire il valor della causa; se la lite abbia ad esser più lunga della vita ec. ec. ec.

Questo problema è sciolto oggi dal nostro codice: il processo civile è divenuto per esso quello che deve essere, vale a dire una riunione di atti strettamente necessarj ad assicurare l'esercizio dei diritti dei cittadini. L'utilità di essi è sì evidente, che non può sfuggire dalla vista di chicchessia per poco che si voglia far uso della riflessione; un atto di più o di meno guasterebbe tutta l'opera.

La controversia è ella di facile indagine? Altro non si scrive che quello che esige in presidio la memoria: tutto è dibattuto dagl'interessati o dai loro difensori all'udienza; il giudice vede e sente; e ognun sa quanto serva vie meglio a lume dell'intelletto la difesa parlata, di quella che deve passare a traverso di una nojosa lettura d'interminabili carte in incondito stile vergate.

E' ella intralciata di fatti, di calcoli, di punti che richiaman tempo, esame, discussione, confronto di persone, di scritture, di leggi? La difesa scritta è allora indispensabile: ma la soppressione delle sportule, l'economica precisione colla quale è stato calcolato il numero degli atti che dovranno formare l'istruzione, la brevità dei termini entro i quali dovrà essere rigorosamente compita, la parsimonia delle spese in comparazione alle antiche molciplici tasse, ci garantisce abbastanza contro il ritorno dei temuti inconvenienti.

Ma noi abbiamo una legislazione che è straniera affatto ai nostri studj, ai nostri costumi, una legislazione di cui conosciamo bensì la sanzione, ma ne ignoriamo in gran parte i motivi, lo spirito e sovente i vocaboli. Come compararla con leggi antiche non nostre, conservate o abolite? Come riempiere quelle preterizioni innocue in Francia, per noi vere lacune?

Questa obbiezione è giusta fino ad un certo segno, ed è appunto nella intenzione di toglierla che s'intraprende l'analisi del codice di procedura.

Cominciamo dal confessare candidamente che abbiamo bisogno d'istruirci. Ora da niun'altra fonte potremo noi attingere una più genuina istruzione, che da quella stessa onde le leggi ne son derivate.

Questo bisogno d'istruzione è stato sentito anche in Francia: il ch. Signor *Lepage*, antico avvocato al foro di Parigi, ha pubblicato un' opera che porta per titolo: *Nouveau Style de la procedure civile, etc. ou Le Code Judiciaire, mis en pratique par des formules, etc.* Questo libro, che può a buon diritto intitolarsi: *Istituzioni del processo civile*, è rispetto al codice giudiziario, quello che è l' insigne opera del signor *Locré* rispetto al CODICE NAPOLEONE. Il signore *Locré* senza perdersi in discussioni oziose, espone quanto basta a comprendere la teoria del *Diritto*. Il signor *Lepage* tratta della teoria dei *Giudizj* quanto basta alla parte scientifica delle leggi formolarie.

Sopra questo esemplare noi abbiamo modellato il nostro travaglio, che potrebbe anch' esso chiamarsi: *un corso pratico di giurisprudenza forense*. Una materiale traduzione dell' opera intera sarebbe stata inconseguente ed inutile; ridondante da una parte di disposizioni transitorie, proprio solo dell' Impero Francese, avrebbe lasciato dall' altra un voto da riempire, là precisamente, dove i nostri regolamenti richiamavano il loro posto e la loro analisi particolare. Conservando adunque il metodo, le divisioni e tutto onninamente il sistema dell' originale francese, abbiamo cercato di dare ai nostri proprj ragionamenti la connessione più naturale con quelli del sig. *Lepage*, per modo che questa nostra edizione può presentare anch' essa un certo aspetto di originalità tutta sua.

Egli è vero che coi molti materiali da noi raccolti fin dalla prima formazione de' varj progetti di legislazione quì immaginati e preparati, avevamo conosciuto, già da qualche tempo, l' idea di una simile opera interamente originale, ma distratti dalle nostre cotidiane occupazioni non avevamo potuto porvi ancora la mano, nè l' opera avrebbe così presto veduto la luce se non fosse comparso il *Nouveau Style*. Non esitiamo quindi di confessare con ingenuità, che se questa nostra fatica avrà la fortuna di essere utile al pubblico, il merito ne apparterrà principalmente al chiarissimo autore francese.

Protestiamo infine a conforto nostro e di quei fra i nostri lettori che saran discreti nel giudicarci, che rispetto allo *stile*, noi abbiamo cercato la chiarezza, essenziale attributo di ogni libro, ed in ispecial modo di questo che è unicamente dedicato all' istruzione. Taluno forse per quel piacere che ha ogni uomo di correggere i difetti altrui, troverà di quei vocaboli o modi di dire, che chiamansi comunemente *gallicismi*. Noi lo preghiamo da questo momento che ce li voglia perdonare in grazia di avere ridotto le formole in uno stile decente ed intelligibile, da intricato e triviale ch' egli era, e di avere sudato a trasportare nel linguaggio di convenzione da' nostri giureconsulti forensi adottato, il linguaggio *tecnico* del foro francese. Già si sa

quanto è difficile parlare coi termini dell'arte adoperati da una lingua straniera, e per esprimer cose di cui non si aveva dianzi la menoma idea. Del resto nostra intenzione non è già di fare un'opera di stile elevato, che incongruo sarebbe d'altronde al carattere stesso dell'opera: e quanto alla proprietà delle espressioni portiamo opinione, che le voci debbon servire alle cose e non le cose alle voci.

Ma già abbastanza di noi. Ritorniamo all'importanza dell'opera. „ Molte persone (dice il signor *Lepage* nella sua prefazione) non riflettendo quanto basta per difendersi contro un vecchio pregiudizio, „ riguardano lo studio della procedura come una cosa poco importante. „ Frattanto a che servirebbero le buone leggi bene adattate ai costumi „ ed al carattere di una nazione, se le forme da seguirsi, allorchè fa di „ bisogno invocare il loro appoggio, non fossero regolate nel modo più „ facile e più preciso? „

E' quindi superfluo il dimostrare quanto quest'opera, il di cui scopo è di facilitare la pratica del nuovo codice nelle differenti procedure giudiziarie, sia utile non solo, ma necessaria ai magistrati, ai giudici, ai procuratori del Re, agli avvocati, ai patrocinatori, ai cancellieri, ai notari stessi ed a quegli ufficiali ministeriali, che sotto il nome di *uscieri* vanno ad avere una gran parte alla legittimità degli atti della procedura civile.

Terminiamo con alquanti ricordi, che abbiamo estratti dalle osservazioni dei commissarj destinati in Francia alla compilazione del progetto di codice di procedura civile; per timore d'indebolirne l'energia noi li riporteremo nel loro originale (*).

„ Les effets du code judicaire dépendent de la fermeté et de l'exa„ ctitude des juges à en maintenir l'exécution.

„ Ce ne sont ni les frais ni les délais réglés par la loi, mais les „ droits que l'on s'attribue, et les délais qu'on proroge malgré sa de„ fense, qui sont onéreux aux parties.

„ L'observation des formes prescrites par ce code, est la premiére obli„ gation des officiers chargés immédiatement de la défense des parties.

„ Leur intérét la leur commande autant que leur devoir.

„ Qu'ils n'oublient jamais que cette institution est établie non pour „ leur avantage particulier, mais pour celui de la société; que son sujet „ est d'éclairer et non d'égarer la justice.

„ Ils rendront à leur état la consideration qui lui est due, Ils de„ truiront une prévention, que quelques abus semblaient justifier. „

(*) I membri che componevano questa commissione sono i signori *Treillard*, *Try*, *Berthereau*, *Seguier*, *Pigeau*, *Fondeur*.

ANALISI
DEL
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
CORREDATA DI FORMOLE PER QUALUNQUE ATTO.

L'Oggetto di quest'opera è di spiegare metodicamente le disposizioni della legge intitolata; Codice di procedura Civile, che comunemente appellasi; Codice giudiziario.

Noi abbiamo preso l'impegno di dare a questo Codice, per così dire, il movimento e l'azione col presentare altrettante formole quanti sono gli atti che vi son designati.

Affinchè il nostro travaglio possa agevolmente applicarsi al testo, che ci ha servito di guida, abbiamo seguito l'ordine stesso col quale il Codice fu compilato.

Tutte le procedure, qualunque sia la loro natura, dividonsi necessariamente in due classi; la prima comprende le azioni che s'intentano in giudizio, gli atti, le formalità e le operazioni susseguenti, e generalmente tutto ciò che concerne la istruzione e la decisione delle cause, i modi d'impugnare i giudicati e di farli eseguire.

Ma l'intervento della giustizia non è soltanto necessario nelle controversie che invocano la di lei autorità; desso è altresì indispensabile per talune formalità, alle quali è essenziale di sovente ricorrere senza che vi sia volontà o soggetto di litigio, come per esempio nell'apposizione dei suggelli, nella nomina dei tutori, nelle interdizioni ec.; e questa è la seconda classe di procedura designata dal Codice col titolo di procedure diverse.

Quindi il Codice giudiziario doveva dividersi naturalmente in due parti;

La prima per regolare la procedura davanti i tribunali;

L'altra per regolare le differenti procedure non necessariamente contenziose.

PARTE PRIMA

Procedura davanti i Tribunali.

Il territorio del Regno d'Italia rispetto all'amministrazione della giustizia è diviso in quattro parti, formanti ciascuna la giurisdizione di una corte di appello (1).

Ogni giurisdizione comprende varj dipartimenti, in ciascuno de' quali vi ha una corte di prima istanza civile e criminale (2).

Vi sono delle sezioni civili prese dalle corti, aventi le medesime attribuzioni, e residenti in quei luoghi dove il Re lo giudica opportuno (3). Queste sezioni si denominano altresì tribunale civile di prima istanza (4).

Vi sono de' circondarj ne' quali il Re stabilisce dei tribunali di commercio per giudicare in prima ed ultima istanza tutti gli affari commerciali di terra e di mare (5).

Tutti i tribunali ordinarj e di commercio residenti nella giurisdizione di una corte di appello sono sotto la di lei vigilanza (6). Le appellazioni da' giudicati proferiti da' detti tribunali le sono esclusivamente sottoposte.

Vi hanno delle giustizie di pace stabilite nei cantoni determinati dal Re (7). Le appellazioni da' loro giudicati non possono essere sottoposte che al tribunale ordinario, nella di cui giurisdizione risiede il giudice che ha pronunziato (8).

I tribunali di commercio non possono conoscere della esecuzione de' loro giudicati (9). Essi non giudicano alcun affare in via di appello (10).

I giudizj proferiti dalle corte di appello si denominano decisioni. Quei proferiti da' giudici di pace, dai tribunali di commercio e dalle corti di prima istanzà si denominano sentenze (11).

La prima parte del Codice giudiziario regola le maniere di procedere per introdurre, istruire

(1) Decret. di S. M. 17 giugno 1806.
(2) Art. 58 Regolam. organico,
(3) Art. 67 e 68. Regolam. org.
(4) Decret. di S. M. 17. giugno 1806.
(5) Tit. 2 Regol. organ.
(6) Art. 157. Regol. organ.
(7) Decr. di S. M. 17. giugno 1806.
(8) Art. 67. Regol. organ.
(9) Art. 442. Cod. di proced. civ.
(10) Art. 19. Regol. organ.
(11) Art. 14. e 15. Regol. organ.

e giudicare le cause nei tribunali anzidetti; non che le maniere di mettere ad esecuzione i loro giudicati.

Adunque il nostro travaglio seguirà scrupolosamente la divisione della prima parte del Codice di procedura civile; e lo comprenderemo per conseguenza in cinque libri, i quali saranno intitolati come siegue;

Lib. 1. Della maniera di procedere davanti i giudici di pace.

Lib. 2. Della maniera di procedere davanti i tribunali inferiori, compresi i tribunali di commercio.

Lib. 3. Della maniera di procedere davanti i tribunali di appello.

Lib. 4. Dei modi straordinarj d' impugnare i giudicati.

Lib. 5. Finalmente, della maniera di mandare in esecuzione i giudicati.

Ciaschedun libro conterrà altrettanti titoli quanti ne contiene il Codice stesso; ma per mettere nel nostro travaglio l'ordine ed il metodo, necessarj in un trattato di questo genere, divideremo ciaschedun titolo in articoli, capitoli, e paragrafi, secondo che la materia lo esigerà.

LIBRO PRIMO.

DELLA GIUSTIZIA DI PACE.

NElle materie civili i giudici di pace esercitano due specie di attribuzioni; la prima consiste in giudicare di certe materie, ed in fare alcuni atti di volontaria giurisdizione, come l'apposizione di sugelli, e la nomina di tutori ec.; l'altra consiste nel conciliare le parti, o nel cercare colla persuasione di conciliarle nelle cause che non sono di loro competenza (1).

In questo primo libro non si tratterà che della giurisdizione contenziosa de' giudici di pace. Si parlerà della volontaria quando saremo per trattare della seconda parte del Codice che contiene le procedure diverse. Intorno alla conciliazione, è questa il preliminare delle procedure davanti i tribunali di prima istanza, di cui tratteremo opportunamente nel 1. tit. del 2. libro.

Non ci sembra alieno dal nostro scopo l'esporre primieramente ed in succinto gli oggetti contenziosi di competenza de' giudici di pace; diremo pertanto ch'essa abbraccia tutte le cause di azioni personali o relative a cose mobili, e che i loro giudizj sono inappellabili sino al valore di lir. 100 italiane, appellabili sino al valore di lir. 6000.; ch' essi conoscono e giudicano sulle infrascritte materie inappellabilmente sino al valore di lire cento, ed appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa.

1. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti o raccolti;

2. Sulla rimozione od alterazione di termini; sulle usurpazioni di terreno, alberi, siepi e fossi, seguite entro l'anno;

3. Sulla denunzia di nuove opere, sulle innovazioni ed attentati, pure commessi entro l'anno sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice possessorio.

4. Sulle quistioni di riparazione di case o di altri fondi cadenti sotto contratto d'affitto;

5. Sulla ristorazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata e pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sulla esistenza o liquidazione del danno, non sul diritto di ristorazione;

6. Sulla denunzia di finita locazione per il puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto.

7. Sul pagamento de' salarj e delle mercedi della gente di lavoro e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni e i domestici od altra gente di lavoro;

8. Sull' azione di redibitoria o di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da vendita di animali;

9. Sulle azioni per ingiurie verbali, risse e vie di fatto, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale;

10. Sulle cause di deposito necessario e sulle controversie fra viandanti e loro osti ed albergatori.

Diremo in fine che i giudici di pace rilasciano per qualunque somma i decreti di sequestro di cose mobili, crediti o altri effetti che potessero deteriorare, perire, essere nascosti o in qualunque modo sottratti al creditore;

Ma il nostro scopo principale essendo di trattare del modo di procedere nella giustizia di pace, imprendiamo ad esporne metodicamente l'andamento ne' nove seguenti titoli, che corrispondono a quelli contenuti in questa prima parte del Codice di procedura civile; e che sono;

TIT. 1. Delle citazioni.
2. Delle udienze del giudice di pace e della comparsa delle parti.
3. Delle sentenze in contumacia e delle opposizioni alle medesime.
4. Dei giudizj sopra azioni possessorie.
5. Delle sentenze che non sono diffinitive e della loro esecuzione.
6. Della chiamata in giudizio a difesa.
7. Degli esami.

(1) Tit. 2, sez. 3, cap. 1. Regol. organ.

8. Delle viste sul luogo e delle stime.

9. Della ricusa de' giudici di pace.

Prima di entrare in questa materia stimiamo opportuno di osservare, che tutte quante le disposizioni del Codice di procedura civile hanno fra di loro una connession tale da prestarsi le une e le altre una scambievole interpretazione. Quindi è che tutto ciò che in certe materie relative alla giustizia di pace potesse sembrare non preveduto o non sancito, deve supplirsi con altre tre disposizioni che in casi simili trovansi esposte intorno ai modi di procedere davanti i tribunali o le corti, facendo però attenzione di non applicarle che nella misura proporzionata alle attribuzioni della giustizia di pace, ove bisogna aver sempre presente, che l'istruzione è tutta verbale e sommaria, e che non si ammette ministero di patrocinatori.

TITOLO PRIMO.

Delle Citazioni.

Dividiamo questo titolo in cinque articoli; il primo indica, qual'è il giudice di pace davanti a cui il reo convenuto deve comparire in forza della citazione che gli vien fatta; più, come ed in qual luogo deve farsi la citazione; il secondo ed il terzo notano la differenza della citazione che si fa dall'usciere senz' ordine di giudice, e della citazione che si fa dietro una cedola del giudice di pace; più, il contenuto della prima specie di citazione; ed il quarto come si procede per comparire volontariamente dinanzi al giudice di pace. Un quinto articolo presenterà le formole delle differenti specie di citazioni.

A R T. I.

Davanti qual giudice, come ed in qual luogo deve eseguirsi la citazione.

§. 1. La citazione è un atto col quale una persona, mediante l'opera di un usciere, chiama in giudizio un' altra persona per rispondere alle sue domande.

§. 2. La legge dà le regole per determinare il foro. In conseguenza quando trattasi di azioni personali o relative a cose mobili, si cita a comparire davanti del giudice di pace del domicilio del reo convenuto; se il reo non ha domicilio; la citazione si fa davanti il giudice della sua residenza, art. 2.

§. 3. A tenore dell'art. 3. la citazione dovrà farsi avanti il giudice del luogo della cosa litigiosa; ove si tratta

1. Di azioni per danni dati ai campi, frutti e raccolti;

2. Di rimozioni di termini, di usurpazioni di terreno, alberi, siepi, fossi ed altri recinti, commesse entro l'anno: di attentati sul corso delle acque, commessi pure entro l'anno, e di qualunque altra azione di semplice possessorio;

3. Di riparazioni di cose locate;

4. Di reintegrazione di danni pretesa dai conduttori pel mancato uso della cosa locata, quando la controversia non cada sul diritto di reintegrazione, e di quelli pretesi dai locatori per le deteriorazioni.

§. 4. Riconosciuta la competenza del giudice di pace, si cita la parte davanti al giudice del suo foro. L'atto della citazione deve consegnarsi o personalmente al convenuto in qualunque luogo esso si trovi, o eseguirsi al di lui domicilio.

§. 5. L'art. 4. non parla che della citazione a domicilio; ma non esclude che la citazione possa farsi alla persona ovunque si trovi; questo principio è costante ed è esplicitamente riconosciuto dall'art. 68., che tratta delle citazioni davanti i tribunali.

§. 6. Quando è il caso della citazione a domicilio, la legge vuole, che se questo è deserto, l'usciere lasci copia dell'atto al podestà o sindaco del comune, il quale appone all'originale la sua vidimazione senza spese.

§. 7. Rispetto alla formola della citazione, è questa da distinguersi in tre specie, cioè quella che si fa per opera e ministero dell'usciere senza ordine di giudice, quella che si fa in forza di una cedola, e la dichiarazione in caso di comparsa volontaria. Di tutte e tre queste formole daremo un esempio alla fine del presente titolo.

A R T. II.

Della citazione che si fa per opera e ministero dell' usciere senza ordine di giudice.

§. 1. Colui che vuol far citare una persona deve rivolgersi direttamente all'usciere della giustizia di pace del domicilio della medesima persona. Questo usciere e non altri è autorizzato a formarne l'atto, che si fa nel modo seguente;

L'usciere stende per iscritto la domanda dell'attore, tale scritto è l'origine della citazione; indi l'usciere ne fa una copia che porta in persona alla parte da citarsi al di lei domicilio. Se non si trova alcuno al domicilio, consegna questa copia al podestà o sindaco del comune dopo che gli avrà fatto vidimare l'originale; infine l'usciere deve far menzione tanto sull'originale quanto sulla copia della citazione, del luogo in cui l'ha eseguita, e della persona alla quale l'ha consegnata.

§. 2. L'usciere è in obbligo di portare all'uffizio del registro l'originale della citazione per

fatto registrare; indi se l'attore glielo domanda, lo consegna al medesimo; diversamente lo conserva presso di se, per poter chiamare la causa al giorno dell'udienza.

§. 3. L'art. 1. dispone, che la citazione deve contenere la data del giorno, mese ed anno; il nome, la professione ed il domicilio dell'attore; il nome, il domicilio e la matricola dell'usciere; il nome e domicilio del reo; deve enunciare sommariamente l'oggetto e le ragioni della domanda, indicare il giudice di pace che deve conoscerne, ed il giorno e l'ora della comparsa.

La matricola dell'usciere, di cui deve farsi memoria nell'atto di citazione, non è altro che una indicazione del tribunale o del giudice, ove l'usciere è stato nominato per esercitare le sue funzioni.

§. 4. Il termine a comparire può esser fissato ad arbitrio, purchè non sia più corto di quello determinato dalla legge.

L'art. 5. dispone, che quando la parte citata è domiciliata nella distanza di tre miriametri (18 miglia in circa) dalla giustizia di pace, l'intervallo che deve passare tra il giorno della seguita citazione ed il giorno indicato per la comparsa è di un giorno per lo meno; che se è domiciliata oltre tale distanza, si accresce un giorno per ogni tre miriametri.

§. 5. In questo calcolo la distanza legale incominciata si computa come completa, supponiamo per esempio, che citisi davanti un giudice di pace una persona che abita alla distanza di dieci miriametri, il termine a comparire si aumenterà di quattro giorni, perchè vi hanno tre volte tre miriametri, ed una frazione che vien computata come una quarta distanza intiera; per modo che fatta la citazione il primo giorno del mese, la comparsa non avrà luogo che il settimo giorno.

§. 6. Qualora la comparsa fosse indicata ad un giorno più prossimo di quello determinato dalla legge, il giudice, non comparendo il reo convenuto, ordinarebbe che fosse citato di nuovo in un modo più regolare, restando a carico dell'attore le spese della prima citazione. Se però il reo comparisse nel termine irregolarmente assegnatogli, il fatto proprio della sua comparsa sanerebbe il vizio della citazione. Ibid.

§. 7. L'usciere della giustizia di pace, o quegli che si destina a farne le funzioni, non può far atti dipendenti dal suo ufficio, ove sianvi interessati i suoi parenti in linea retta, o i suoi fratelli e sorelle, o affini nello stesso grado. Art. 4°

Si vedrà in seguito che questa proibizione si estende a gradi ulteriori quando trattasi di uscieri di tribunali.

A R T. III.

Della Citazione per cedola.

§. 1. L'usciere addetto alla giustizia di pace del domicilio del reo è il solo, come si è veduto, che è autorizzato a fare la citazione; siccome però quest'usciere può essere impedito o per malattia, o per assenza, o perchè è parente di alcuna delle parti, o per qualsisia altra causa, ricorrendo in questo caso al giudice di pace del domicilio del reo, si otterrà da lui la destinazione di un altro usciere per fare la citazione. Art. 4.

§. 2. L'art. 6 permette egualmente al giudice di pace di accordare nei casi urgenti una cedola per abbreviare i termini, e di far citare a comparire anche nell'istesso giorno e ad un'ora da indicarsi nella stessa cedola.

§. 3. In un tribunale ordinario il presidente apporrebbe il suo decreto abbreviatorio in calce di una istanza scritta, presentatagli dal patrocinatore. Ma siccome nelle giustizie di pace non vi ha patrocinatori, ed i litiganti che vi si presentano per lo più sono illetterati, egli è perciò che nei casi del §. precedente il giudice di pace rilascia una cedola, dietro una istanza verbale, abbreviatoria del termine della citazione.

§. 4. La cedola del giudice di pace è un originale scritto, nel quale il giudice enunciando l'istanza verbale che gli è stata fatta, dispone la citazione a tenore della medesima istanza.

§. 5. In questo caso la cedola sta in luogo dell'atto di citazione. Per conseguenza esprimer deve tutto ciò che per disposizione dell'art. 1 deve esser contenuto nell'atto della citazione.

L'originale della cedola firmato dal giudice vien rimesso alla parte che ha fatto l'istanza, e la parte lo deve consegnare all'usciere che la cedola stessa ha destinato.

L'usciere ne fa una copia e la notifica alla parte da citarsi, facendo in calce di essa copia e parimenti dell'originale annotazione di suo proprio carattere di averne già eseguita la presentazione o alla persona del reo, o al di lui domicilio, o al sindaco o podestà del comune.

A R T. IV.

Della comparsa volontaria davanti il giudice di pace.

§. 1. Accade talvolta che le parti, non avendo potuto conciliare amichevolmente i loro interessi risolvono di comune consenso di portare la controversia al giudizio del giudice di pace che sia competente rispetto al valore.

In questo caso non fa di bisogno nè di citazione per atto di usciere, nè di citazione pe

cedola; basta la sola formalità di una dichiarazione. Art. 7.

§. 2. La dichiarazione, se le parti sanno scrivere, deve essere firmata dalle medesime: se sono illetterate, la persona da loro incaricata a stendere ed a firmare per esse la dichiarazione deve farvi menzione ch' esse non sanno scrivere.

§. 3. La dichiarazione sta in vece di citazione; deve per conseguenza esprimere il nome, la professione ed il domicilio delle parti; il nome del giudice di pace, il giorno della comparsa; ed enunciare sommariamente l' oggetto della domanda.

§. 4. E' da notarsi, che per disposizione del medesimo art. 7. qualunque giudice di pace, sebbene incompetente per titolo di foro o di situazione della cosa controversa, è autorizzato a pronunziare, nel caso di comparsa volontaria; quando però la materia stia entro i limiti della sua competenza.

Quindi la dichiarazione delle parti deve esprimere, che la loro intenzione è di riportarsi alla decisione di tale giudice di pace, quantunque non sia il loro giudice naturale.

§. 5. Finalmente tanto è grande il favore che la legge accorda alla scelta volontaria delle parti, che permette alle medesime di farsi giudicare inappellabilmente, quantunque la causa sia di sua natura soggetta ad appellazione. Ibid.

L' appellazione essendo un diritto puramente facoltativo, è cosa ben naturale che sia permesso di rinunziarvi.

E' però necessario, che le parti esprimano formalmente nella loro dichiarazione, ch' esse intendono di rinunciare al rimedio dell' appellazione: se questa clausola è omessa nell' atto della dichiarazione, l' appellazione potrebbe aver luogo, se la cosa controversa eccedesse il valore di 100 lire.

Art. V.

Formole delle citazioni davanti i giudici di pace.

§. I.

Citazione per atto d' usciere lasciata al domicilio.

„ L' anno mille ottocento sei, il giorno sei aprile, sopra istanza del Sig. Luigi B...., mercante droghiere domiciliato in Milano, contrada di S. Vittore, n. 7, io Pietro S...., usciere della giustizia di pace del primo circondario di Milano, come per matricola registrata al n. 57, quivi domiciliato, contrada di S. Antonio, n. 10, ho citato al suo domicilio il Sig. R.... juniore, appaltatore delle fabbriche, domiciliato a Milano, contrada de' Ratti, n. 40, a comparire davanti il giudice di pace del primo circondario; pel giorno otto del presente mese, a dieci ore della mattina, nel locale ordinario delle sue udienze, situato nella contrada della Passione; all' oggetto di rispondere alla domanda dell' istante, diretta ad ottenere che il sig. R. sia condannato, per sentenza in ultima istanza, a pargli quarantotto lire per dodici libbre di zucchero venduto e consegnato dall' istante nel giorno primo febbrajo scorso al detto sig. R...., il quale sarà inoltre condannato negl' interessi, a datare dal giorno della domanda, e nelle spese.

„ Ho lasciato copia della presente citazione al domicilio del detto sig. R.... juniore, e l' ho consegnata ad una donna, che mi disse essere sua moglie. "

Sott. Pietro S.... Usciere.

§. II.

Citazione per atto d' usciere consegnata alla persona del reo convenuto.

" L' anno mille ottocento sei, il giorno tre agosto, ad istanza di Vincenzo C...., mercante di tela, domiciliato a Modena, dipartimento del Panaro, io Antonio P...., usciere della giustizia di pace di Pavia, dipartimento di Olona, come da matricola registrata al n. 105, ivi domiciliato, contrada delle Orsole, ho consegnato una citazione a Paolo M...., vignajuolo, dimorante a Corte-Olona, parlando a lui personalmente da me incontrato al mercato della comune di Binasco, a comparire nel giorno cinque di questo mese avanti al giudice di pace di Pavia, al mezzogiorno, nel locale ordinario delle sue udienze, situato nella casa del comune; all' oggetto di rispondere alla domanda dell' istante, tendente ad ottenere; 1. che il detto M.... sia condannato, per sentenza che sarà eseguita provvisoriamente, non ostante l' appello, a ripristinare entro tre giorni un fosso, che ha turato, sono nove mesi, e che sopra un braccio di larghezza, tre braccia di profondità ed una lunghezza di quaranta braccia separava un pezzo di terra, che possiede il detto M...., ed un prato di sette pertiche, appartenenti all' Istante; 2, che qualora il detto M.... non ripristini il fosso nel termine sopra stabilito, l' istante sia autorizzato a farlo aprire a spese del detto M...., contro il quale sarà rilasciato mandato esecutorio, per l' ammontare delle spese, sopra la semplice quietanza degli operarj; 3. che il detto M.... sia condannato a pagare all' istante dugento lire per indennizzazione dei guasti fatti dai bestiami al suo prato, dopocchè il fosso è stato turato, altrimenti a stima di periti; 4. è

pagare gl' interessi dal giorno della dimanda e le spese.

„ Fatta e lasciata copia della presente citazione, parlando alla persona, come si è detto di sopra. "

Sott. P.... Usciere.

Questa citazione è fatta per comparire avanti il giudice del luogo, ove è situato l'oggetto litigioso, perchè si tratta di usurpazione commessa entro l'anno. Malgrado che il reo convenuto abbia il suo domicilio fuori del cantone di Pavia, è nulladimeno l'usciere della giustizia di pace di Pavia che fa la citazione, perchè essa è consegnata alla persona medesima del reo convenuto, che è stato trovato al mercato di Binasco, nella giurisdizione della giustizia di pace di Pavia. Non ostante è in ragione della distanza del suo domicilio a Corte Olona che è stato calcolato il termine a comparire.

§. III.

Citazione per cedola che abbrevia il termine della comparsa.

„ Noi Isacco B....., giudice di pace del secondo circondario della comune di Bologna, dipartimento del Reno, dopo aver inteso Pietro F....., vetturale, domiciliato alla Samoggia, e presentemente a Bologna, vista l'urgenza, citiamo il nominato D....., che tiene l'albergo dei tre Mori in questa città, piazza dell' Erbe; a comparire dimani alle ore otto della mattina davanti noi, nella nostra casa, situata nella contrada de' Rotti, per rispondere alla dimanda dell' esponente, tendente ad ottenere; 1. che sia lasciato libero di disporre della sua vettura e de' suoi cavalli, sequestrati per fatto del detto D... sotto pretesto di danni occasionati alla porta di entrata ed a due finestre del suddetto albergo; quantunque siffatto danno sia stato cagionato da una vettura pubblica che andava a Forlì, e non da quella dell' esponente; 2. che il detto D.... sia condannato a pagare trenta lire per il ritardo di due giorni che ha causato all' esponente, e di più a pagare le spese. La presente cedola sarà intimata in questo giorno per mezzo del nostro usciere ordinario.

" Fatto e rilasciato a Bologna il giorno 6 luglio mille ottocento sei. "

Sott. B.... Giudice di pace.

„ La cedola suddetta è stata notificata, e ne è stata lasciata copia al sig. D..., che tiene l'albergo de' tre Mori a Bologna, consegnandola a suo figlio, da me Giovanni P....., usciere della giustizia di pace del secondo circondario del comune di Bologna, come da matricola registrata al n. 100., ivi domiciliato contrada di San Petronio, il giorno 6 luglio mille ottocento sei. "

Sott. P.... Usciere.

§. IV.

Citazione per cedola fatta da un usciere di un' altra giustizia di pace vidimata dal podestà.

„ Noi Enrico N......, giudice di pace della città di Cremona, sopra istanza del sig. Giovanni T...., fabbricator di stoffe, domiciliato in Cremona, contrada dell' Orzo, n. 6, citiamo il sig. A...., possidente, domiciliato a Guastalla, contrada de' Moroni, n. 7?, a comparire davanti noi giovedì 15 di questo mese, a mezzogiorno, nel locale ordinario delle nostre udienze, situato nella contrada dell'Orzo per rispondere all' istante. Dice egli d'aver affidata al sig. A.... una casa, posta in questa città, contrada delle Logge, e che dopo d'allora non è stata abitata che da sub affittuarj, i quali hanno occasionato molti guasti a' pavimenti, alle porte ed alle finestre. Avanti di ricevere le chiavi della detta casa, che gli sono offerte, perchè il contratto di locazione è già spirato, bisogna che siano fatte tutte le riparazioni necessarie e volute dal contratto. A quest' effetto l'istante dimanda che le riparazioni da farsi nella sua casa, a carico del conduttore, siano da noi verificate, e che il sig. A... sia tenuto di farle eseguire nel termine di otto giorni, altrimenti che il ricorrente sia autorizzato a farle eseguire a spese del sig. A.... a contro il quale in conseguenza sopra la quietanza degli operarj sarà rilasciato mandato esecutorio per la somma che importeranno le dette riparazioni: che in fine il sig. A... sia condannato nelle spese.

„ La presente cedola sarà intimata entro la giornata, per mezzo di Antonio D...., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di questa Città, attesocchè il nostro usciere ordinario è cognato dell' istante.

„ Fatto a Cremona questo giorno 13 aprile mille ottocento sei. „

Sott. N... Giudice di pace.

„ La cedola soprascritta è stata intimata da me Antonio D...., usciere delle udienze nel tribunale civile di Cremona, come per matricola registrata al n. 18, ivi domiciliato, contrada delle Campagne, e destinato a quest' effetto, all'abitazione del sig. A.... nella detta città, contrada del Zenzuino, n. 100, nella giurisdizione della giustizia di pace del primo circondario. Non avendo trovato alcuno nella casa del sig. A.... per ricevere la copia del presente atto, l'ho ri-

messa al Sig. podestà di Cremona, il quale ha vidimato l'originale;

„ Fatto nel giorno tredici aprile mille ottocento sei.

Sott. D....

„ Visto da noi, potestà della città di Cremona, l'originale del presente atto, del quale ci è stata lasciata copia.

„ Fatto a Cremona il giorno 13 aprile mille ottocento sei. „

Sott. S... Podestà.

Rilevasi da questa cedola, che il giudice di pace fissa il giorno della comparsa ed il tempo in cui deve essere fatta l'intimazione della cedola. E' una formalità, la quale non è necessaria; ma diventa un' utile precauzione; è il mezzo di assicurarsi, che non potrà essere commesso errore nel calcolo dei termini, che la legge accorda al reo convenuto.

§. V.

Dichiarazione per la comparsa volontaria delle parti.

„ Oggi quattordici febbrajo mille ottocento sei, avanti noi Silvestro R.... giudice di pace del cantone di Monza, dipartimento d'Olona, sono comparsi Matteo V..., fittabile, dimorante a Lodi, dipartimento dell' Alto-Pò, e Claudio G..., ferrajo, dimorante a Codogno, medesimo dipartimento, tutti e due presenti in questo comune. V... ha detto, che G... gli dovea cinquanta lire arretrate, a motivo d'un sequestro fattovi nelle mani di quest' ultimo; che da qualche giorno ha egli ottenuto la rimozione del sequestro, e che si proponeva di reclamare le cinquanta lire al primo viaggio che avesse fatto a Codogno; ma che oggi avendo incontrato G... al mercato di questo comune, che aveva proposto di terminare siffatta vertenza. Il nominato G... ha risposto che vi consentiva, ma che però non era in istato di conoscere, se il sequestro fosse regolarmente rimosso, e che inoltre non credeva che ciò che doveva valesse cinquanta lire. Perciò V..., e G..., hanno convenuto di riportarsi al nostro giudizio, malgrado che nè l'uno, nè l'altro siano domiciliati nella nostra giurisdizione, hanno nello stesso tempo dichiarato, che volevano che la nostra sentenza dovesse essere inappellabile.

„ Noi abbiamo dato atto alle parti della loro comparsa volontaria e delle loro dichiarazioni, che G... ha firmato con noi e col nostro cancelliere; V... non ha firmato, perchè ha esposto che un dolore alla mano dritta gl' impediva di potere scrivere. „

Sott. R... Giudice di pace.

TITOLO II.

Delle udienze del giudice di pace e della comparsa delle parti.

Divideremo il contenuto di questo titolo in sei articoli; nel primo articolo parleremo del luogo, del tempo e dell' ordine delle udienze. Nel secondo, della comparsa delle parti. Nel terzo, dell' ordine e del modo di proferir le sentenze. Nel quarto, della forma delle sentenze. Nel quinto, della intimazione delle sentenze per riguardo al termine di appellare, e della loro esecuzione provvisoria. Nel sesto si esporranno le diverse formole di sentenze.

ART. I.

Del luogo, tempo e l' ordine delle udienze del giudice di pace.

§. 1. I giudici di pace possono tenere quante udienze stimano necessarie al disbrigo degli affari, e destinarvi quei giorni, e quelle ore che credono opportune.

Tuttavia l' art. 8 esige che fissino per le udienze due giorni per lo meno in ogni settimana, e ciò affinchè l' attore possa far indicare nella citazione un giorno determinato per la comparsa del reo.

Inoltre ne' casi urgenti il giudice di pace può con una sua cedola indicare una udienza straordinaria per un determinato giorno ed ora, anche in domenica o festa, sia di mattina, sia di sera. Ibid.

§. 2. Il locale per le udienze è rimesso parimenti alla scelta del giudice di pace. Egli può in certi casi tenere le udienze in propria casa o abitualmente, o straordinariamente, semprecchè però ne sia aperto l' accesso finchè dura l' udienza. Ibid.

§. 3. Quando il giudice di pace tiene la sua seduta dev' essere in costume; egli è necessariamente assistito dal suo cancelliere che custodisce gli atti originali della giustizia di pace, e dal suo usciere incaricato di chiamare le cause, di mantener l' ordine ed il silenzio durante l' udienza, e di fare le necessarie notificazioni.

§. 4. Le parti debbono davanti al giudice contenersi ne' termini della dovuta moderazione ed osservare il rispetto ch' esige la giustizia. Ove se ne allontanassero, sono richiamate all' ordine; ed in caso di recidiva il giudice può condannarle ad una multa non maggiore di 10 lire, e fare affiggere la condanna ne' cantoni della sua giurisdizione. Art. 10.

In caso d' insulto o di grave irriverenza contro il giudice, questi ne fa stendere dal cancelliere un processo verbale, e può, secondo i casi, condan-

nare il colpevole ad una detenzione non maggiore di tre giorni. Art. 11.

§. 5. Le sentenze, che per il mantenimento dell' ordine delle udienze condannano a multa o ad arresto sono provvisionalmente eseguite. Art. 12.

Da questa disposizione però risulta che queste stesse sentenze sono suscettibili di appellazione, senza esaminare se l' oggetto della lite eccede o no le 100 lire, perciocchè qualunque condanna penale dispiace meno per il sacrifizio pecuniario che importa, che per una certa specie di disonore che imprime.

A r t. II.

Della comparsa delle parti davanti il giudice di pace.

§. 1. Al giorno indicato nella citazione, o convenuto tra le parti, esse debbono comparire personalmente o per mezzo, ciascheduna di un procuratore debitamente autorizzato. Art. 9.

§. 2. Generalmente parlando, la sola citazione dell' originale o della copia della citazione non basterebbe ad autorizzare una persona a rappresentare o l' attore, o il reo, quando altre circostanze non concorressero a provare il mandato ricevuto dalla parte.

Del rimanente la legge non dichiarando in qual forma debba esser data una tale autorizzazione dalla parte che non comparisce personalmente, apparterrà alla prudenza del giudice di pace di ammettere o di rigettare le prove della detta autorizzazione, secondo che gli sembreranno sufficienti, o no, sopratutto secondo che siano riconosciute e controverse dalla parte contraria.

A quest' oggetto nelle formole di sentenze, che daremo alla fine del presente titolo, quando in dicheremo le persone che sono comparse per le parti munite di mandato, sempanchetemo le differenti specie di prove con le quali il mandato viene verificato; dappoichè il procuratore può in questi casi costituirsi o per scrittura privata, o per atto di notaro, ed alle volte il figlio di una vedova può comparire per essa, presentando la citazione che le è stata fatta.

§. 3. Qualunque persona, senza eccezione, può prendere la difesa di quelle che litigano nella giustizia di pace. Si ricerca però di necessità che i difensore comparisca o accompagnato dalla parte, o munito di procura; gli stessi patrocinatori non sono esenti da questa formalità, perchè il loro ministero non si estende alla giustizia di pace.

§. 4. La ragione per la quale il ministero de patrocinatori non è ammesso nella giustizia di pace, è che a tenore dell' art. 9 non vi si riceve alcuna difesa scritta; al tribunale di pace le parti sono obbligate di esporre verbalmente le loro ragioni o in persona, o col mezzo di legittimi procuratori, ed in presenza le une delle altre, o, com' è detto all' art. 13, contraddittoriamente.

A r t. III.

Dell' ordine e del modo di proferire le sentenze nella giustizia di pace.

§. 1. Dopo che le parti sono state sentite contraddittoriamente, la causa è giudicata o all' istante, o al più tardi alla prima udienza successiva. Se in questo intervallo il giudice ha bisogno di esaminare i documenti o le carte giustificative, se le fa rimettere dalle parti. Art. 13.

§. 2. Se accade che una delle parti voglia intentare procedura di falso contro uno scritto prodotto dall' avversario, o neghi lo scritto medesimo, questo incidente sorte allora dalla competenza del giudice di pace, e dev' essere portato alla cognizione del tribunale di prima istanza, cui appartiene di giudicare sulle eccezioni di falso incidente o sulle verificazioni di scritture.

Adunque il giudice di pace, avanti a cui l' eccezione viene proposta, vidima lo scritto intaccato di falsità e pronunzia un decreto, col quale enunciando la propostagli eccezione dichiara, di aver eseguito la detta vidimazione, e che rimette la causa ai giudici competenti. Questo decreto è dal giudice rilasciato alla parte che ha proposto l' eccezione. Art. 14.

§. 3. Se, malgrado l' opposizione delle ragioni fatta rispettivamente dalle parti, la controversia non è abbastanza dilucidata, locchè accade sopratutto allorchè le parti non sono concordi sopra certi fatti, da' quali dipende la decisione, è in tal caso indispensabile di ricorrere ad espedienti onde scoprire la verità; quindi il giudice di pace prima di pronunziare sul merito, e secondo che giudica opportuno, pronunzia o una sentenza preparatoria o una sentenza interlocutoria.

§. 4. Le sentenze che si proferiscono al solo oggetto di regolare gli atti, o di facilitare l' istruzione della procedura, si chiamano preparatorie. Per esempio un decreto che ordina una nuova chiamata delle parti o che rimette la causa alla prossima udienza è un atto di giudice preparatorio che serve a procurarsi i materiali del processo.

§. 5. Le sentenze che si proferiscono per ottenere una prova decisiva, che serva di materiale al giudizio si chiamano interlocutorie, come per esempio una relazione di periti, un esame di testimonj ec.

Tratteremo più a lungo di tale differenza nel tit. unico del 3 libro, ove si parlerà dell' appellazione e della relativa istruzione.

§. 6. Le sentenze che decidono intieramente il

merito della contestazione si chiamano *definitive*.

§. 7. Ora nel caso in cui il giudice di pace ha pronunziato una sentenza interlocutoria, l'*art.* 15 vuole che sia eseguita immediatamente, affinchè la sentenza definitiva venisse proferita nel più breve termine possibile; l'intervallo più lungo che si concede dopo l'interlocutoria è di quattro mesi; spirato il quale, se la sentenza definitiva è ancora da pronunziarsi, l'istanza si perime *ipso jure*, cioè le cose si considerano nello stato come se mai vi fosse stata istanza formale di maniera che l'attore che volesse ottenere il suo intento, sarebbe obbligato di ricominciare, s'è ancora in tempo, la citazione introduttiva dell'istanza; e ciascuna delle parti ritiene a di lei carico le spese che ha fatte.

§. 8. La disposizione dell'*art.* 5. è sì strettamente rigorosa, che qualunque sentenza in merito che fosse pronunziata spirato il detto termine di quattro mesi, cominciando dall'interlocutoria, viene annullata dietro il ricorso che la *parte interessata* ne fa in via di appellazione davanti il tribunale di prima istanza, alla di cui giurisdizione è soggetto il giudice che ha pronunziato.

§. 9. Siccome ambedue le parti possono avere interesse a domandare questa nullità, così lo stesso *art.* 15. permette indistintamente ad entrambe questo rimedio, e vuole altresì che l'appellazione abbia luogo anche nelle materie sulle quali il giudice di pace pronunzia inappellabilmente.

E la ragione di quest'ultima disposizione, è che l'appellazione non ha per oggetto di far riformare la sentenza, ma di farla annullare.

§. 10. Quando l'esecuzione della sentenza interlocutoria dipende dalla negligenza delle parti, è giusto che esse portino la pena della loro trascuratezza. Ma se la perenzione proviene da colpa del giudice, questi è tenuto a rifare alle parti le spese, ed anche i danni e gl'interessi. *Ibid.*

§. 11. Per ottenere questa condanna pecuniaria contro il giudice, bisogna introdurne l'azione davanti il tribunale di prima istanza, nel cui circondario risiede il giudice medesimo

A R T. IV.

Della forma delle sentenze de' giudici di pace.

§. 1. La forma delle sentenze de' giudici di pace non ha niente di particolare: quindi per quello che concerne questa parte di procedura, bisognerà conformarsi a ciò ch'è prescritto nel seguente libro, in quanto però trovisi applicabile alla giustizia di pace.

§. 2. Avvertiremo quì soltanto che tutte le sentenze de' giudici di pace che condannano alle spese devono contenere la loro liquidazione. E' questa una disposizione generale per tutte le sentenze pronunziate in materie sommarie. *Art.* 343.

§. 3. L'*art.* 18. dispone, che per quel che riguarda la giustizia di pace, l'originale di qualunque sentenza, sia preparatoria, interlocutoria o definitiva, deve riportarsi dal cancelliere sul *libro delle udienze*, e sottoscriversi tanto da lui, quanto dal giudice che ha pronunziato.

Segue da ciò, che i giudici di pace non sono obbligati di tenere un registro propriamente detto per riportarvi le loro sentenze; basta che queste siano scritte, a misura che si proferiscono, nel *libro delle udienze*, come si fa presso gli altri tribunali.

§. 4. Il cancelliere in ciaschedun giorno di udienza dispone un quaderno, in testa al quale mette: *udienza del giorno* ec. Questo quaderno è riempito dalle sentenze, siano preparatorie, interlocutorie o definitive che il giudice di pace pronunzia in quel giorno. questo è quel che si chiama dall'*art.* 18. *libro delle udienze*, nel quale il cancelliere riporta tutte le sentenze di quel giorno e ne firma ciascheduna dopo il giudice di pace.

§. 5. Questi quaderni, contenenti le sentenze originali, sono custoditi per istretto obbligo di ufficio dal cancelliere. Bisogna anche notare, che quando l'udienza si tiene da un supplente del giudice di pace, le sentenze proferite dal supplente devono essere firmate da lui, perchè quello che si contiene nel libro delle udienze deve essere autenticato da quello stesso giudice che tiene l'udienza egualmente che dal cancelliere.

§. 6. Quantunque per il di più che concerne la forma di queste sentenze ci fossimo riferiti al secondo libro, nulladimeno è utile ricordare quì di passaggio le cinque parti essenziali onde si formano le sentenze: la prima parte deve enunciare il nome e le qualità dei litiganti; la seconda espone le pretenzioni dell'attore e le risposte del reo convenuto; la terza i punti di fatto e di diritto, cioè la narrativa istorica di fatti e la citazione delle leggi, alle quali le parti appoggiasero le loro ragioni; la quarta i motivi che determinano la decisione; la quinta finalmente la decisione medesima: ciò che comunemente chiamasi la *dispositiva della sentenza*.

Tale deve essere la forma, nella quale il cancelliere riporterà le sentenze de' giudici di pace nel libro delle dette udienze.

§. 7. Rispetto alle copie di sentenza che si rilasciano alle parti, è bene anche di osservare brevemente ed in prevenzione, che tali copie dovranno essere precedute e seguite da una formola che è comune alle sentenze di qualunque giudice, tribunale o corte. Questa formola sarà spiegata nel secondo libro, allorchè tratteremo *delle spedizioni dei giudicati*.

ART V.

Della notificazione delle sentenze de' giudici di pace per riguardo al termine di appellare e della loro esecuzione provvisoria.

§. 1. In tutti i casi, ne' quali le sentenze dei giudici di pace sono suscettibili di appellazione, questa dovrà portarsi al tribunale di prima istanza del circondario; questo tribunale vi pronunzia inappellabilmente, qualunque sia il valore della cosa controversa.

§. 2. L' *Art.* 16 non accorda che il termine di tre mesi per appellare da una sentenza proferita da un giudice di pace. Questo termine comincia a scorrere dal giorno in cui l' usciere del giudice di pace, o talun altro da lui destinato, ha notificato la sentenza alla parte succumbente. Ma se la notificazione fosse fatta da un usciere non autorizzato dal giudice che ha pronunziato, ne segue che non correrebbe il termine a potere appellare.

§. 3. Questa precauzione era dunque necessaria per assicurarsi se le sentenze siano esattamente notificate alle parti che v' anno interesse. La confidenza che il giudice accorda al suo usciere, di cui conosce la probità, e l'impegno che deve avere l' usciere a meritarsi la confidenza del giudice, sono i garanti che la legge esige per l' adempimento esatto e fedele delle notificazioni.

§. 4. Le sentenze de' giudici di pace potranno, in caso di appello, mandarsi provvisoriamente ad esecuzione.

Generalmente l' esecuzione anche provvisoria di un giudicato è sospesa subitochè se n'è interposta nelle vie regolari l' appellazione. Ci occuperemo lungamente di questa materia quando parleremo de' giudici de' tribunali ordinarj, ove esporremo i casi, ne' quali è anche prescritto ai giudici di ordinare l' esecuzione provvisoria dei loro giudicati, non ostante l' appello, ed anche senza cauzione; e quei casi nei quali è rimesso alla prudenza dei giudici il permettere l' esecuzinne provvisoria, sotto cauzione.

§. 5. Ma queste disposizioni non sembrano applicabili alla giustizia di pace, ove la maggior parte delle cause sono o urgenti, e subito messe in chiaro, o di poca importanza. Si è considerato da una parte che la presunzione di equità atesse in favore del giudicato, dall' altra non si è voluto estender troppo la confidenza in questa stessa equità.

§. 6. Quindi si è stabilito una regola particolare e propria della sola giustizia di pace, e si è detto: allorchè l' oggetto della lite non eccede le 300. lire di valore, che è quanto dire ne' casi, ne' quali è desiderabile, per l' interesse stesso delle parti, che le appellazioni siano rare, la sentenza si eseguisca provvisoriamente, non ostante l' appello, e senza cauzione. Ma se la causa eccede il valore delle 300 lire, si lasci al prudente arbitrio del giudice di ordinare l' esecuzione provvisoria della sua sentenza, data però cauzione dalla parte appellata. *Art.* 17.

§. 7. Questa cauzione si riceve dal giudice di pace, il quale la rigetta con un decreto se non la trova sufficiente.

§. 8. Se il giudice la trova sufficiente o se la parte ne è contenta, il giudice pronunzia il suo decreto di accettazione; la sicurtà si presenta allora in cancelleria, e fa la sua dichiarazione di voler intervenire per cauzione del giudicato.

§. 9. I decreti del giudice di pace intorno alla cauzione sono riportati dal cancelliere nel libro delle udienze.

ART. VI.

Formole delle sentenze proferite da' giudici di pace.

§. I.

Sentenza definitiva.

„ Fra David R. . . . . fruttajuolo a Milano, contrada del Blasone, n. 120, attore per citazione di F. . . . ., nostro usciere, in data di sei gennajo scorso, comparso in persona da una parte;

„ Giuliano T. . . . giardiniere, dimorante al Borgo degli Ortolani, reo convenuto, comparendo per Nicola B. . . . ., mercante di candele, domiciliato a Milano, Contrada de' Bossi, munito di procura.

„ R. . . . . ha dimandato, che lo scritto e la firma d' un biglietto di quarantanove lire sottoscritto a suo favore da B. . . . . ., nel giorno 2. dicembre scorso, e non soddisfatto nel 15 dicembre seguente, giorno della sua scadenza, fossero riconosciuti in conseguenza, che B. . . . . fosse condannato a pagargli la detta somma di quarantanove lire cogl' interessi a datare dal giorno della dimanda, e nelle spese.

„ Il Procuratore di B. . . . . ha riconosciuto il biglietto in questione; ma ha esposto che circostanze spiacevoli lo mettevano nella impossibilità di pagare attualmente, ed ha dimandato il termine e la dilazione di quattro mesi.

„ In punto di fatto il biglietto è stato sottoscritto da B. . . . a favore di R. . . . ., ed è già scaduto.

„ In punto di diritto il debitore che riconosce il debito deve essere condannato, ma può accordargli una dilazione.

„ Considerando che il biglietto in questione è

stato riconosciuto senza contratto, che la giustizia può venire in soccorso del debitore di buona fede, accordandogli tempo per pagare il proprio debito, ma che la dilazione di quattro mesi richiesta dal reo convenuto è troppo lunga per il pagamento di una così piccola somma.

„ Noi, giudice di pace, pronunziando in ultima istanza, diciamo che lo scritto e la firma del biglietto si ritengono riconosciuti; e condanniamo in conseguenza B... a pagare la somma di quarantanove lire a R... con gl'interessi, a datare da giorno della dimanda; nulladimeno accordiamo al detto B... una dilazione di due mesi per pagare, in due rate uguali di mese in mese: in caso di mancanza al primo pagamento sarà costretto per l'intiero, condanniamo il detto B... nelle spese, liquidate nella somma di .... compresa la tassa e l'intimazione della presente sentenza.

„ Giudicato a Milano il giorno otto gennajo mille ottocento sei...

Sott. T.... Giudice di pace.
D.... Cancelliere.

§. II.

Sentenza interlocutoria.

„ Tra Luigi R.... mercante di legna a Modena, dipartimento del Panaro, attore che comparisce per il di lui cognato Giovanni C.... agricoltore a Saliceto, dipartimento medesimo, e latore d'una procura speciale, fatta con scrittura privata del giorno cinque del presente mese, registrata a Saliceto nel giorno otto; riconosciuta per vera dal detto C.... ed unita all'originale della presente sentenza, da una parte:

„ E Cristoforo V...., affittuario delle miniere di carbon fossile, domiciliato a Reggio, dipartimento del Crostolo, comparente in persona, reo convenuto, dall'altra parte.

„ Per R.... si è detto, esser egli proprietario di cinque pertiche di vigne situate nel luogo detto S. Agnese, cantone di Saliceto, che V.... affittuario delle miniere di carbon fossile, ha fatto in questa proprietà un'apertura, che ha già venti braccia di circuito e due e mezzo di profondità, senza aver pagata l'indennizzazione dovuta in ragione della superficie del terreno. In conseguenza in virtù della nostra cedola del primo di questo mese, debitamente intimata il tre da T...., usciere del giudice di pace di Reggio, il quale è stato destinato a quest'effetto, ha citato il reo convenuto per farlo condannare a pagare entro tre giorni la somma di quattro mila e cinquecento lire per il valore del terreno, di cui si è impadronito il reo convenuto; altrimenti a soprassedere dai travagli intrapresi sulla proprietà dell'attore, ed a pagargli per indennizzarlo del danno recato la somma di seicento lire; in fine negl'interessi e nelle spese.

„ V.... ha risposto, che non aveva cominciato a travagliare sul terreno dell'attore che dopo d'averne riportato l'assenso; che inoltre questo terreno non valeva più di due mila lire, che si offriva di pagare.

„ Quest'offerta è stata rigettata dall'attore, che ha richiesto che il terreno fosse stimato dai periti.

„ In punto di fatto è costante, che il reo convenuto si è impadronito di un pezzo di vigna di ragione dell'attore; ma le parti non sono d'accordo sul valore di questo pezzo di vigna.

„ In punto di diritto, si tratta di sapere quanto sarà valutato il pezzo di vigna, che forma l'oggetto della contestazione.

„ Considerando che le parti non sono discordi che sul valore del terreno di ragione dell'attore, e che il reo convenuto consente che ne sia fatta la stima dai periti;

„ Noi, primo supplente, esercente durante la malattia del giudice di pace del cantone di Saliceto; prima di giudicare sul merito della causa, diciamo che il quindici del presente mese a dieci ore della mattina noi ci trasporteremo sul pezzo di vigna in questione, per farne seguire la stima in presenza delle parti, se lo credono opportuno, e dopo il parere di S.... agricoltore, dimorante a S. Martino, cantone di Saliceto, il quale sarà invitato dalla parte più sollecita, a trovarvisi, in forza della presente sentenza, salve le spese.

„ Giudicato a Saliceto il giorno nove marzo mille ottocento sei."

Sott. G.... Giudice Supplente.
L.... Cancelliere.

TITOLO III.

Delle sentenze in contumacia, e delle opposizioni alle medesime.

Questo titolo si divide in tre articoli. Il 1. tratta *delle sentenze contumaciali*; il 2. *delle opposizioni alle sentenze contumaciali*. Il terzo contiene le *formole degli atti de' quali si parlerà in questo titolo*.

ART. I.

Delle sentenze in contumacia.

§. 1. Al giorno indicato nella citazione l'usciere chiama la causa all'udienza. Siccome la contumacia può incorrersi tanto dall'attore quanto dal

reo, nel primo caso la causa è chiamata colla lettura che fa l'usciere della copia dell' atto di citazione portata dal reo; nel secondo colla lettura dell'originale portato dall' attore e rimasto presso l'usciere medesimo.

§. 2. Se non si presenta alcuna delle parti, la causa non può essere chiamata. quindi affinchè lo sia ad un' altra udienza è necessario procedersi ad una nuova citazione, che assegni il giorno di tale udienza. ed in questo caso è giusto che l'attore contumace sopporti le spese della prima citazione.

Ma se l'attore non facesse istanza per questa nuova citazione, egli è evidente che la causa non avrebbe più corso.

§. 3. Quando una delle parti non comparisce al giorno indicato nella citazione, l'*art.* 10. prescrive che la causa sia giudicata in contumacia. In questo caso bisogna distinguere gli effetti della contumacia secondo che s' incorre dall' attore o dal reo, e trattare separatamente di questi effetti.

C A P. I.

Degli effetti della contumacia incorsa dal reo.

§. 4. Chiamata dall' usciere la causa colla lettura dell' atto originale della citazione, se il reo o alcun suo procuratore non comparisce, la prima operazione del giudice è di assicurarsi se nel la citazione sono stati osservati i termini prescritti dalla legge; se riconosce qualche violazione, ordina che il reo venga citato di nuovo. Tal' è la disposizione dell' *art.* 5., il quale aggiunge che le spese della prima citazione sono a carico dell' attore. Questi non potrà in alcun conto ripeterle, quando anche in seguito vincesse la lite.

§. 5. Se il giudice riconosce che la citazione è regolare, l'attore espone verbalmente l'oggetto della sua domanda, ed allega le ragioni sulle quali intende di appoggiarla. Trovandole concludenti, il giudice pronuncia la contumacia contro il reo ed aggiudica all' attore l'oggetto domandato.

§. 6. Avvertano però in questo caso i giudici di pace, di esaminar bene a fondo la validità e la giustizia dell'istanza: sarebbe un giudicare apertamente contro la giustizia e la ragione l'accordare leggermente ad una parte tutto ciò ch'ella domanda, quantunque senza fondamento, solo perchè l'altra parte non comparisce. Questo abuso sarebbe egualmente contrario alla legge, la quale all' *art.* 150. dispone, che l'aggiudicazione della cosa domandata non ha luogo che quando è trovata giusta e ben verificata.

§. 7. Conseguentemente, siccome può anche darsi il caso che il reo contumace avesse ragione, il giudice può e deve pronunziare definitivamente contro l'attore, ed anche rigettare la sua istanza al primo ingresso della lite, quando la trovasse assolutamente inammissibile.

§. 8. Però se il giudice avesse bisogno di maggiori rischiarimenti intorno ai fatti allegati dall'attore, prima di giudicare definitivamente, pronunzierà una sentenza interlocutoria, colla quale ordinerà che le carte gli siano presentate per giudicar la causa alla prossima udienza. *Art.* 150.

§. 9. Dal principio stabilito, che alcuna istanza non può essere ricevuta anche nel caso di contumacia, se non è stata prima esaminata e trovata ammissibile, ne segue, che se il giudice di pace riconosce di essere egli incompetente, deve rimettere la causa al giudice o tribunale cui ne appartiene la cognizione, senza aver riguardo alla non comparsa del reo convenuto.

C A P. II.

Degli effetti della contumacia incorsa dall' attore.

§. 10. Se l'attore o alcun suo procuratore non si presenta al giorno dell' udienza indicato nella citazione, il giudice non ha bisogno allora di esaminare se i termini sono stati bene o male osservati dall' attore, perciocchè questi non sono accordati che per il solo interesse del reo.

§. 11. L' usciere chiama la causa leggendo la copia della citazione portata dal reo, ed il giudice senza entrare in alcun esame del merito, pronunzia la sentenza contumaciale contro l'attore (1). Abbiamo osservato nel capo precedente che non deve ammettersi alcuna domanda se prima non è riconosciuta fondata in ragione. Ora sarebbe contrario alla ragione l'esaminare una domanda abbandonata da colui che l'ha fatta. L' attore contumace si è già desistito, e se ciò non ostante si volesse aggiudicargli ciò che ha domandato nella citazione, sarebbe lo stesso che giudicare *ultra petita*: ciò ch' è vietato dalle legge e dalla ragione.

A R T. II.

Delle opposizioni alle sentenze contumaciali.

§. 1. L'opposizione di cui parliamo è un atto col quale un usciere notifica a colui che ha ottenuto, una sentenza in contumacia l'intenzione dell'avversario di difendersi in contraddittorio sull' oggetto della controversia: e che si oppone per conseguenza a che la sentenza contumaciale sia mandata ad esecuzione.

(1) In Francia questa specie di contumacia si chiama congè, congedo, perchè s' intende che l'attore abbia da se stesso congedato o abbandonato la sua domanda.

§. 2. Vedremo prima qual' è il termine accordato per formare opposizione, indi spiegheremo qual' è la forma della opposizione, e quale n' è l' effetto.

CAP. I.

Dei termini per formare opposizione.

§. 3. Secondo l' *art.* 20. la parte condannata in contumacia non ha che tre giorni a formare opposizione alla sentenza. Questo termine corre dal giorno della notificazione della sentenza fattale a persona o a domicilio dall' usciere del giudice di pace, o da un altro usciere destinato a questo effetto.

§. 4. La intimazione o notificazione di una sentenza o di un atto consiste in una copia che se ne fa fare da un usciere, per essere consegnata alla persona o al domicilio della persona da intimarsi. L' usciere in calce di questa copia stende il suo processo verbale, il quale non consiste in altro che in una annotazione che l' usciere medesimo fa, di avere effettivamente notificato la sentenza o intimato l' atto alla persona o al domicilio.

§. 5. Se l' usciere non trova alcuno al domicilio porta la copia al podestà o al sindaco del comune, il quale vidima l' originale, cioè un doppio del suo processo verbale, che l' usciere conserva per consegnarlo alla parte che gli ha fatto fare l' intimazione.

§. 6. Si comprende facilmente che per far notificare una sentenza bisogna aversene prima fatto rilasciare una *spedizione* in cancelleria.

Per farsi rilasciare questa spedizione la parte si conformerà a ciò ch' è prescritto per le forme di spedizioni de' giudicati degli altri tribunali. Vedete quello che noi spiegheremo nel seguente libro.

§. 7 Se la notificazione della sentenza fosse fatta da un usciere non autorizzato dalla legge, vale a dire da un usciere non addetto al giudice di pace che ha pronunziato o da lui non autorizzato, il termine a formare opposizione durerà fino a tanto che il vizio di questa notificazione non venga sanato da un' altra notificazione regolare.

§. 6. Bisogna notare che questo termine è di tre giorni, quando la parte alla quale la sentenza proferita in contumacia dovrà notificarsi è domiciliata alla distanza di tre miriametri, ossia 18. miglia dalla giustizia di pace; ma se lo fosse in una maggiore distanza, il termine si aumenterà in ragione di un giorno per ogni tre miriametri. Vedete il titolo *delle disposizioni generali*.

§. 9. Un art. delle stesse disposizioni generali prescrive inoltre che il giorno della notificazione della sentenza e quello della scadenza del termine non vengono in esso termine computati.

§. 10. Si è creduto sufficiente il termine di tre giorni per poter formare opposizione ad una sentenza; ciò però ha luogo nella supposizione che la facoltà di usare di questo diritto non sia impedita da una malattia, da un viaggio o da qualunque altro ostacolo. Quindi d' *art.* 21. prevedendo questo caso, ha disposto; che il giudice di pace informato della circostanza, nel pronunziare la contumacia, possa fissare per termine di opposizione quel tempo che gli sembrerà conveniente.

§. 11. Di più la legge ha talmente voluto estendere l' equità in questo tribunale di pace, che quantunque la proroga non fosse stata accordata *ex officio*, nè domandata, il reo convenuto potrebbe non ostante essere ammesso a formare opposizione, presentandosi anche spirato il termine, semprecchè però giustificasse di non aver potuto essere informato della procedura o per assenza, o per malattia, o per altro grave motivo.

§. 12. Quindi è che se le prove allegate dal contumace persuadono la coscienza del giudice, questi gli accorderà una *cedola* portante permissione di chiamare all' udienza la parte che ha ottenuto la sentenza in contumacia, per il giudizio che dovrà dichiarare essere o no il caso di ammettere l' opposizione.

§. 13. Siccome le ragioni allegate dal contumace quantunque plausibili in apparenza, possono però essere in realtà senza fondamento, così se nel contraddittorio il giudice riconosce che le prove prodotte non sono che mendicati pretesti, rigetterà l' istanza della opposizione.

§. 14. Ma se malgrado la contraddizione della parte, il giudice riconosce il contrario, allora intese le rispettive ragioni sul merito, deciderà la causa definitivamente, come se l' opposizione fosse stata proposta in tempo utile.

CAP. II.

Della forma delle opposizioni alle sentenze contumaciali de' giudici di pace.

§. 15. Dietro la definizione che abbiamo data di questa specie di opposizione, si comprende, che dessa è un atto di usciere che si fa senz' ordine di giudice, in forza di un autorizzazione della parte che ha incorso la contumacia. L' usciere adunque, del giudice che ha pronunziato, *art.* 20, o un altro da lui destinato scrive l' atto di opposizione, e lo intima nello stesso modo come un atto di citazione.

§. 16. L' atto di opposizione deve contenere l' enunciativa delle ragioni sulle quali è fondata, cioè a dire i punti di fatto o di diritto, in forza

de' quali il contumace pretende di far riformare la sentenza; dippiù intimazione all'avversario a comparire al giorno della prossima udienza. E, per conseguenza necessario di osservare le medesime forme delle citazioni; d'indicare, cioè, il nome il cognome, la professione, il domicilio dell'opponente; il nome, il cognome, il domicilio, la matricola dell'usciere; il nome e cognome del reo convenuto nel giudizio di opposizione, il giorno e l'ora della comparsa, per la quale osservansi gli stessi termini che per le citazioni.

§. 17. L'effetto dell'opposizione è di sospendere l'esecuzione di una sentenza proferita in contumacia. Intanto al giorno indicato l'usciere chiama la causa all'udienza leggendo l'atto di opposizione, che, come si è detto, è una vera domanda principale ed una citazione.

§. 18. Se la parte che aveva ottenuta la sentenza in contumacia non comparisce, l'altra che l'aveva incorsa l'ottiene contro il suo avversario, il quale può formare anch'egli opposizione contro questa sentenza.

§. 19. Per questo modo ciascuna delle parti può essere condannata una sola volta in contumacia senza inconveniente; perciocchè ha il rimedio dell'opposizione; ma quella che ha incorso una volta la contumacria, se la incorre la seconda volta, non è più ammessa a formare opposizione. *art.* 22. Contro la seconda sentenza contumaciale non resta altro rimedio che la via dell'appello, se tuttavia la causa non è decisa in ultima istanza.

ART. III.

Formole delle sentenze proferite in contumacia; e delle opposizioni alle medesime.

§. I.

Sentenza che condanna il contumace.

„ Tra Gasparo P. . . . , contadino, domiciliato a Forlimpopoli, dipartimento del Rubicone, contrada dell'Olmo, n. 5., attore comparente in persona.

„ E Ippolito N. . . , mercante di tegole a Longiano, cantone di Cesena, dipartimento pure del Rubicone, reo convenuto non comparente.

„ P. . . . ha detto, che ha fatto citare il reo convenuto a comparire oggi per atto intimato il giorno tre del mese presente, all'oggetto di farlo condannare a pagargli la somma di ventisette lire per prezzo di nove giornate, in ragione di lire tre per ciascuna, e che l'attore ha impiegate a fare un fosso di trentadue braccia di lunghezza, sopra una larghezza di due braccia ed una profondità di tre braccia. Questo fosso servendo a contornare un pezzo di prato appartenente al reo convenuto della comune di Longiano, è stato ordinato per parte di quest'ultimo. L'attore in conseguenza ha conchiuso che fosse dichiarata la contumacia contro il reo convenuto, e che questi fosse condannato a pagare la detta somma di ventisette lire, cogl'interessi, a datare dal giorno della dimanda, e nelle spese.

„ N. . . . non è comparso, nè alcun altro per esso, malgrado che sia stato citato nella maniera usata.

„ Il punto di fatto è che il fosso in questione è stato formato dall'attore, che ne reclama il pagamento.

„ Il punto di diritto consiste nel sapere, se sarà aggiudicato all'attore il prezzo di nove giornate, in ragione di lire tre per ciascuna.

„ Considerando 1. che non viene negato il lavoro dell'attore, poichè il reo convenuto non comparisce, 2. che il prezzo reclamato dall'attore sembra essere conforme a quello che ordinariamente è pagato per simili opere.

„ Noi giudice di pace di Cesena pronunziando in ultima istanza, dichiaramo la contumacia contro il reo convenuto; e lo condanniamo a pagare all'attore la somma di ventisette lire per prezzo delle giornate sovrenunciate, condanniamo inoltre il reo convenuto negl'interessi della detta somma, a datare dal giorno della dimanda, e nelle spese liquidate in . . . .

„ Giudicato a Cesena, il sei aprile mille ottocento sei. „

sott. E.... Giudice di pace.
H.... Cancelliere.

§. II.

Contumacia contro il reo convenuto, e che condanna l'attore.

„ Tra Prospero E. . . . , mercante di vino domiciliato a Monza, dipartimento d'Olona, contrada dei Merli, n. 10, attore comparente in persona.

„ E Costanzo M. . . . , orefice domiciliato esso pure a Monza, contrada del Cane, n.° 4 reo convenuto non comparente.

„ E. . . ha detto, che attesa la citazione debitamente intimata il diecinove di questo mese, reclama la somma di cento lire per l'ammontare di un biglietto, in data del giorno sei di questo mese, debitamente registrato il giorno dodici a Monza, sottoscritto dal reo convenuto a favore dell'attore, e pagabile a sua prima richiesta. In conseguenza quest'ultimo ha conchiuso, che la firma del biglietto fosse riconosciuta, e che nel medesimo tempo il reo convenuto fosse condannato a pagare la detta somma di cento lire

con gl' interessi, a contare dal giorno della dimanda, e nelle spese.

„ M.... non è comparso, nè alcun altro per esso, dopo essere stato chiamato nel modo usato.

„ Il punto di fatto è che il biglietto di cui si tratta è sottoscritto col nome di M....., che non comparisce per negare. Essendosi letto questo biglietto pare che l'ammontare del medesimo sia dovuto per una somma perduta al giuoco di bigliardo nel medesimo giorno in cui fu sottoscritto.

„ In punto di dritto trattasi di sapere, se un debito formato al giuoco e provato per iscritto, possa essere reclamato in giudizio.

„ Considerando, che le leggi proibiscono di ascoltare alcun reclamo per debito giuoco, e che la non comparsa del reo convenuto non rende più legale la ragione dell' attore.

„ Noi giudice di pace dichiariamo la contumacia contro M...., a facendo giustizia al principale, senz'aver riguardo alla domanda, noi la dichiariamo inammissibile e condanniamo l'attore nelle spese, liquidate nella somma di....

„ Giudicato a Monza, il giorno ventidue agosto mille ottocento sei. „

Sott, ec.

§. III.

Formola della contumacia incorsa dall' attore.

„ Tra Eusebio B...., mercante chincagliere, domiciliato a Mantova, contrada del campo, n. 70., come tutore di Rosalia D.... figlia minore, domiciliata a Mantova presso P..... fabbricattore di veli contrada dei Piatti, attore non comparente, da una parte.

„ Ed Elena D...., vedova G...., domiciliata a Mantova, contrada della Parta, n. 20., rea convenuta, comparente per mezzo di Cipriano S...., legale, in virtù di procura per scrittura privata, in data dei quattro di questo mese, debitamente registrata il giorno cinque a Mantova e confessata per vera dal detto S...... dall' altra parte.

„ Il procuratore della vedova G.... ha prodotto la copia di una citazione, che gli è stata notificata il giorno sei di questo mese, ad istanza del contumace per comparire oggi, all'effetto di ottenere il pagamento di una somma di settantacinque lire, per il salario di quattro mesi e mezzo, ch'egli pretende assere dovuto alla serva d... dalla vedova G....., ha dichiarato cha essa nulla doveva alla serva d...., ed a conchiuso in conseguenza, che sia rigettata la dimanda, condannando il contumace nelle spese.

„ B.., tutore della serva d..., non è comparso, nè persona alcuna per esso, dopo d'essere stato chiamato nel modo esato.

„ Il punto di fatto ed il punto di dritto qui non hanno oggetto, poichè l'attore stesso non comparisce.

„ Considerando, che la giustizia deve rigettare ogni sorta di domanda, quando quello che l'ha introdotta non si presenta.

„ Noi giudice di pace di Mantova pronunziando in ultima istanza, dichiariamo come non avvenuta la dimanda fatta contro la vedova G.., e condanniamo il contumace tutore della serva d..., e lo condanniamo in questa qualità nelle spese, liquidate nella somma di....

„ Giudicato a Mantova li nove ottobre mille ottocento sei „

Sott. V....

§. IV.

Notificazione di una sentenza in contumacia.

L'usciere trascrive questa sentenza, ed in seguito forma il suo atto in questi termini.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno dodici novembre, ad istanza del sig. Natale A..... chirurgo, domiciliato a Pavia, dipartimento d'Olona, la sentenza proferita in contumacia il giorno otto del presente mese a suo favore del giudice di pace di Pavia, e ch'è qui sopra trascritta, è stata notificata da me Gio. Battista N..... usciere della detta giustizia di pace, come da matricola registrata el n. 1., qui domiciliato contrada dei Bigi, al Sig. T...., possiede al suo domicilio a Pavia, contrada del Pesce, n. 9., parlando ad una donna, che ha detto essere sua domestica, ad alla quale ho lasciato copia tanto della detta sentenza, che del presente atto. „

Sott. N....

Allorchè l'usciere della giustizia di pace non può fare la notificazione, si presenta la spedizione della sentenza al giudice di pace, il quale vi mette appiedi il suo ordine in questi termini:

„ Sia la presente sentenza notificata da L...., usciere dalle udienze del tribunale civile residente in questa comuna, essendo legittimamente impedito il nostro usciere ordinario.

„ Fatto a Pavia, il 10. novembre mille ottocento sei. „

In seguito alla copia della sentenza che si notifica, l'usciere deve del pari consegnar copia dell'ordine che lo autorizza.

§. V.

Opposizione ad una sentenza per contumacia.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno undici marzo, ad istanza del sig. Luigi T...., impiegato alle vice prefetture di Varese, dipartimento del Lario, io Enrico D...., usciere della giustizia di pace del cantone di Varese, come con matricola registrata al n. 66, ivi domiciliato, contrada del Pomo, n. 8. ho dichiarato al sig. Pietro B. . . .; rigattiere, domiciliato a Varese, contrada dei Preti, n. 5, che l'istanza fa opposizione alla sentenza proferita in contumacia contro di esso nella giustizia di pace di Varese il giorno trenta aprile scorso, e notificata da me al detto istante il giorno otto pel presente mese.

„ In conseguenza ho citato il detto sig. B. . . . a comparire il giorno tredici del mese corrente avanti il giudice di pace di Varese, a undici ore della mattina, nel luogo ordinario delle sue udienze, situato nella casa del comune, per assistere alla prolazione della sentenza, che dichiarerà che l'istante sarà ammesso come opponente alla detta sentenza in contumacia; che pronunciando sul merito del principale, sarà esonerato dalle condanne pronunciate contro di esso ed assoluto dalla dimanda del detto sig. B...., il quale inoltre sarà condannato nelle spese.

„ Il sig. B.... non essendosi trovato nel suo domicilio di sopra enunciato, e non avendovi veduto alcuno che potesse ricevere la copia del presente atto, l'ha rimesso al sig. podestà di Varese, il quale ha vidimato l'originale. „

Sott. D.... Usciere.

„ Vidimato da noi, podestà di Varese, il presente atto, di cui ci è stata lasciata copia.

„ Fatto a Varese, il giorno undici marzo mille ottocento sei. „

Sott. L....

Se il termine dell' opposizione è spirato, si può essere restituito in intiero, per ciò si ricorre al giudice di pace, il quale accorda la sua autorizzazione per mezzo di una *cedola* che si fa notificare, il tutto come nell' esempio seguente.

„ Avanti di noi Agostino F...., giudice di pace del secondo circondario di Milano, il giorno nove settembre mille ottocento sei, è comparso Michele T...., conduttore delle diligenze, domiciliato a Milano, contrada del Morone, n. 101. C. ha presentato copia notificatagli il giorno trenta agosto scorso, della nostra sentenza proferita in contumacia contro di esso il giorno venti del detto mese d'agosto, a favore del sig. Nicola R..., negoziante a Milano, ivi domiciliato, contrada del Giardino, n. 700. Nel medesimo tempo ha esposto che per suoi affari particolari era stato obbligato di fare un viaggio a Genova, da dove non è ritornato che jeri; che più presto non ha potuto essere informato della dimanda del sig. R..., nè della sentenza in contumacia che quest' ultimo ha riportata; che bramerebbe far opposizione a questa sentenza, se piacesse d'accordargli la restituzione in intiero.

„ Aderendo a questa istanza, noi citiamo il sig. R.... a comparire davanti noi il giorno tredici del presente mese, a dieci ore della mattina, nel locale ordinario delle nostre udienze, situato contrada di S. Antonio, n. 42, per rispondere all' istante. Dimanda di essere ammesso qual opponente alla detta sentenza, attesochè, la camera che occupa, contrada del Morone nella casa del sig. R...., gli è stata subaffittata dalla persona che occupa il primo piano; conchiude che per sentenza in ultima istanza sia rigettata la dimanda del sig...., diretta ad ottenere il pagamento della somma di quarantacinque lire per due rate d'affitto della camera, ove dimora l' istante, e che il detto attore sia condannato nelle spese.

„ La presente cedola sarà intimata dal nostro usciere entro le ventiquattro ore.

„ La cedola sopraddetta è stata intimata e ne è stata lasciata copia da me Pietro N...., usciere della giustizia di pace del secondo circondario di Milano, ivi domiciliato, contrada di Montefiore, al sig. R...., consegnandola al portinajo della casa in cui ha il suo domicilio, contrada del Giardino, n. 700.

„ Fatto a Milano, il giorno dieci settembre mille ottocento sei. „

Sott. P....

§. VI.

Formola di sentenza che rigetta l'opposizione.

„ Tra Antonio O...., falegname, domiciliato a Como, dipartimento del Lario, contrada dei Tetti, n. 20, attore originario e reo convenuto in opposizione, comparente in persona, da una parte.

„ E Bernardo D...., fornajo, domiciliato a Borgosesia, dipartimento d'Agogna reo convenuto originario ed attore in opposizione, contumace, dall' altra parte.

„ O.... ha detto che il giorno ventidue decembre scorso ha riportata da questa giustizia di pace una sentenza in contumacia contro D...., al quale l'ha fatta notificare il giorno ventisei. Questi con atto del ventinove vi ha fatto opposizione, con citazione. Per far pronunziare

oggi sopra siffatta opposizione, non presentandosi l'opponente, il suo avversario conchiuse che fosse rigettata l'opposizione alla sentenza di cui si tratta, che sarà eseguita, e che sia condannato nelle spese.

„ Il punto di fatto è l'opposizione verificata col mezzo della copia che è stata intimata e che il comparente produce; essa contiene citazione a comparire oggi.

„ In punto di diritto; che cosa debbesi pronunziare sull'opposizione.

„ Considerando che l'attore per opposizione, il quale non si presenta sopra citazione, che egli stesso ha data, si ritiene che abbia abbandonata la sua opposizione.

„ Noi giudice di pace del cantone di Borgoseria dichiariamo in contumacia contro D...., e rigettiamo la sua dimanda d'opposizione alla nostra sentenza delli ventidue decembre scorso. Ordiniamo che la detta sentenza debba avere il suo pieno ed intiero effetto e condanniamo il contumace alle spese, che noi abbiamo liquidate nella somma di .... compresa la spedizione e la notificazione della presente sentenza.

Sott. R.

TITOLO IV.

Dei giudizj sopra azioni possessorie.

Tre articoli conterrà questo titolo. Il primo spiegherà cosa s'intende per azioni possessorie, Il secondo come si procede in queste azioni e come vien su di esse giudicato. Il terzo esporrà le formole delle istanze e delle sentenze in materie possessorie.

Art. I.

Cosa s'intende per azione possessoria.

§. 1. Un'azione è in generale il richiamo di un dritto che si pretende di avere sopra ad una data cosa. Un'azione possessoria è dunque il richiamo del dritto di possedere una cosa. Quest'azione differisce da quella che s'intenta in petitorio, la quale ha per oggetto di reclamare la proprietà di una cosa.

§. 2. L'azione in petitorio include necessariamente il possessorio, ossia questo segue la prima necessariamente; non così viceversa. Può in fatti domandarsi il possesso di una cosa senza entrare nel merito sul dritto di proprietà della medesima. Questa distinzione è utilissima a mantenere la tranquillità de' cittadini, e forma un soggetto di legge positiva, acciochè colui che pretende aver dritto di proprietà sopra una cosa da altri posseduta, non turbi il possessore con modi violenti, ed usi soltanto di quella forza che la legge gli appresta, e col di lei ministero.

§. 3. E' quindi teorema inconcusso in giurisprudenza, che il solo materiale possesso di una cosa importa giusto titolo nel possessore, fintanto che questi non sia costituito in mala fede.

§. 4. Da questo principio ne segue, che colui che vien turbato nel suo pacifico possesso, può intentare azione possessoria per far cessare la turbativa. Il solo estremo che è obbligato di provare, è la sua materiale possessione; il giudice non deve esaminare se il possessore sia, o no legittimo proprietario; dappoichè è principio di legge che il possessorio ed il petitorio non possono mai cumularsi. *Art.* 25.

§. 5. Siccome l'azione possessoria è fondata sul pacifico anteriore possesso, il quale può essere più o meno diuturno, così si è stabilito per massima, che il possesso per indurre giusto titolo nel possessore debba aver avuto il suo principio da un anno almeno. Nascono da ciò diversi corollarj:

1. Che l'attore in giudizio possessorio non è tenuto di provare altro estremo, che il suo possesso annuale.

2. Che se a datare dalla turbativa lascia anch'egli scorrere un anno senza intentare la sua azione, l'avversario acquista dal canto suo l'annale possesso. Per conseguenza l'azione possessoria essendo prescritta, l'istanza del primo possessore non sarà più ammissibile.

3. Che se il tempo del possesso non giunge ancora ad un anno, non può dar titolo per intentare azione possessoria; quindi colui che in questo intervallo soffre una turbativa, non ha altro rimedio che di agire in petitorio.

Questi sono i principj su de' quali è fondata la disposizione dell'*art.* 23.

§. 6. L'anzidetto articolo dispone altresì, che oltre al tempo di un anno l'attore debba aver posseduto o per se o per altri a titolo non *precario*, che è quanto dire che il possesso non abbia la sua causa in una proprietà che è nelle mani di un terzo. La presunzione di proprietà sta ordinariamente per colui che possede, ma questa presunzione cede alla verità, quante volte è manifesto che il proprietario è un altra persona. Così un contratto di affitto, un pegno, un'anticresi sono dai giureconsulti considerati come altrettanti titoli precarj, sui quali non può fondarsi azione possessoria.

Art. II.

Del modo di procedere nei giudizj possessorj:

§. 1. Abbiamo osservato che l'azione possessoria si ammette soltanto quando è intentata en-

tro l'anno della turbativa; e che cominciato il primo giorno del secondo anno, è prescitta.

Ora diciamo che questo giudizio è della competenza del giudice di pace, il quale conosce e giudica le azioni possessorie inappellabilmente fino alle lire 100, appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa (1).

§. 2. L'azione possessoria si promuove o con atto di usciere, o con *cedola* di giudice, conformemente si è detto per le citazioni, osservandone tutte le formalità.

§. 3. Se il reo convenuto nega i fatti sui quali l'attore ha fondato la prova del suo pacifico possesso, o altri che fanno il soggetto della controversia, il giudice di pace ordina che si proceda alla prova per testimonj, i quali vengono dal giudice esaminati sopra i detti fatti ed altri concludenti all'assunto. Ma questo esame non può versare sulla questione di proprietà, esso dovrà limitarsi sopra i soli fatti concernenti il possesso o la turbativa. *Art.* 24.

Questa disposizione è fondata sul principio stabilito, *art.*25., che il possessorio ed il petitorio non possono mai cumularsi.

§. 4. Per conseguenza, allorchè è stata intentata un'azione possessoria, egli è di stretta necessità che questa giunga al suo termine o con una sentenza o altrimenti; prima che si possa promovere un'istanza relativa alla proprietà dello stesso oggetto. E' ciò prescritto con tale rigore, che unito il giudizio con una sentenza, la legge vuole che il reo convenuto succumbente debba, prima d'intentare la sua azione in petitorio, adempiere pienamente tutto ciò in cui è stato condannato. Dovrà egli perciò cominciare dallo astenersi dalla turbativa, ridurre le cose allo stato di prima, e pagare all'attore quello che è stato giudicato. *Art.* 27.

§. 5. Lo stesso *art.* 27 prevede il caso che la parte vittoriosa fosse in mora di far liquidare gli articoli portati della sentenza condannatoria. Allora il reo convenuto, cui preme di promuovere la sua istanza in petitorio, ricorre al giudice competente, il quale può fissare un termine per la liquidazione, spirato il quale l'azione in petitorio è ammessa.

§. 6. Per far giudicare sul merito della proprietà bisogna ricorrere al competente tribunale, imperocchè la competenza del giudice di pace è ristretta al semplice possesso, qualunque sia il valore della lite. Ma siccome il soggetto di un giudizio possessorio può essere per lo più di un valore rilevante, egli è perciò che la congnizione sul merito della proprietà è stata attribuita ai tribunali.

§. 7. Un'altra conseguenza risulta ancora da principio che non permette di cumulare il possessorio ed il petitorio. E' questa, che colui il quale è stato turbato nel suo possesso, se ha da principio scelto la via del petitorio, non è più abilitato ad agire in possessorio, ancorchè volesse farlo entro l'anno della turbativa.

§. 8. Quindi è, che chiunque ha posseduto per un tempo non minore di un anno, venendo ad essere turbato nel suo possesso, ha la scelta di due azioni, quella cioè che risulta dal possesso medesimo, e quella che può derivare dai suoi titoli di proprietà. Se trovando più facile il provare il suo possesso di un anno, sceglierà questa via, allora il giudizio dovrà avere il suo termine intorno al possesso, prima che alcuna delle parti possa intentare l'azione in petitorio, come abbiam detto di sopra.

§. 9. Ma se il turbato possessore comincia per intentare la sua azione in petitorio, egli è chiaro che ha inteso di rinunciare all'azione possessoria; quindi non gli è permesso di recedere dall'istanza incominciata per variare la procedura; ciò che è vietato dalla disposizione dell'*art.* 26.

ART. III.

Formole degli atti nel giudizio sopra azioni possessorie.

§. I.

Citazione per l'azione possessoria.

„ L'anno 1806., il giorno 15 di Febbrajo, sopra istanza del sig. Silvestro P...., pittore domiciliante in Milano, contrada di B eta, num. 104, circondario secondo, io Giacomo D..., usciere della giustizia di pace del cantone di Lodi, dipartimento dell'Alto-Po, come da matricola registrata al num. 150 ivi domiciliante, contrada Larga, ho consegnato una citazione al signor Bonaventura M..... negoziante, domiciliante a Lodi; all'oggetto di comparire il giorno 18 di questo mese a mezzogiorno avanti il giudice di pace, nel locale ordinario della sue udienze, situato nella casa della comune di Lodi, per rispondere alla domanda dell'istante. Dichiara che egli possiede da più d'un anno un pezzo di prato di cinque biolche, situato nel territorio di Budrio presso Lodi, e confinante a Levante colla strada di Lodi, a Ponente colla Strada comunale, e dagli altri due lati con un piccolo bosco ceduo, dipendente dal territorio di Budrio. Nel mese di maggio scorso il detto sig. M... si è impossessato del prato, di cui si tratta, e pretende di esserne il possessore; in conseguenza l'istante domanda atto di questa sua querela di turbato pos-

(1) Rego l. organ., art. 27. §. 3.

sesso per l'usurpazione del prato fatta dal signor M......; conchiude inoltre che quest'ultimo sia condannato a lasciare libero nella giornata all'istante il possesso del detto prato, altrimenti che vi sia costretto; che gli sia inibito di turbare d'ora in avanti l'istante nel suo possesso, che sia condannato a pagare all'istante la somma di cento cinquanta lire per il prodotto del detto prezzo di prato dal momento dell'usurpazione fino a questo giorno; quando non volesse piuttosto pagare il prezzo della stima, che sarà fatta dai periti, la qual cosa in tal caso sarà obbligato di domandare nella stessa udienza nel giorno; ed ove non lo chiegga, sarà costretto in forza della sentenza che sarà proferita, al pagamento della detta somma di cento cinquanta lire. L'istante domanda inoltre che il sig. M. sia condannato a pagare i danni e gl'interessi sofferti, e da soffrirsi, e che saranno regolati in ragione del non godimento del detto pezzo di prato, ed alle spese.

„ La copia del presente atto è stato da me lasciata al domicilio sopra menzionato del sig. M... consegnandola ad un uomo, che mi disse essere il suo giardiniere.

Sott. D.... Usciere.

§. II.

Sentenza in seguito dell'intentata azione possessoria.

Queste sentenze sono perfettamente simili nella forma a quelle, di cui abbiamo date le formole.

Se l'azione possessoria è ammessa, la dispositiva è conforme alle conclusioni dell'attore.

Quando l'azione possessoria è rigettata, il reo convenuto ottiene la sentenza che giudica secondo le sue conclusioni, le quali tendono a far dichiarare, che la domanda contro di lui fatta, è un attentato al suo possesso, e che debba essere ingiunto all'avversario di non più turbarlo in avvenire.

Egli è per questo che la dispositiva della sentenza, in tal caso, è concepita in questi termini.

„ Noi giudice di pace del cantone di Lodi, rigettiamo la domanda fatta da B....., per intentata azione possessoria contro M....., e pronunziando sopra quella di quest'ultimo, dichiariamo di essere stato turbato nel suo possesso dalla domanda del detto B....., al quale in conseguenza noi ingiungiamo di più non turbare, nè inquietare in avvenire il detto M....., e condanniamo B..... alle spese, che noi abbiamo liquidate nella somma di .... „

„ Giudicato in ...... il giorno ...... „

TITOLO V.

Delle sentenze che non sono definitive, e della loro esecuzione.

Il primo articolo di questo titolo dichiarerà in qual modo tali sentenze si mandano ad esecuzione; il secondo parlerà dell'appellazione con la quale possono essere impugnate.

ART. I.

Della esecuzione delle sentenze preparatorie ed interlocutorie.

§. 1. Se nella prima udienza il giudice di pace non credesi abbastanza informato del merito della causa per passare alla decisione definitiva, ordina ciò che reputa opportuno a terminare o facilitare l'istituzione, o a procurarsi quelli rischiaramenti che gli sono necessari.

§. 2. L'ordinazione ch'egli pronunzia a questo effetto chiamasi sentenza *preparatoria* o *interlocutoria*.

E' preparatoria, se tende soltanto a regolare la procedura: è interlocutoria, se prescrive un'operazione preliminare, necessaria a rischiarare qualche punto decisivo in merito. Ma l'una, e l'altra sentenza non fanno che preparare la sentenza definitiva che dirime interamente la controversia. Quindi è che ogni sentenza interlocutoria è nello stesso tempo preparatoria, ma non viceversa.

§. 3. Queste due specie di sentenze possono pronunziarsi, come le definitive, tanto in contraddittorio quanto in contumacia. Effettivamente la contumacia del reo non fa ostacolo alle incumbenze del giudice: egli deve sempre cercare la verità, dappoichè la domanda dell'attore dovra essere dal giudice rigettata, qualora, prescindendo dalle deduzioni che avrebbe potuto esporre il reo contumace, non la trovasse da se stessa ben giustificata.

§. 4. La sentenza preparatoria, o interlocutoria pronunziata contro la parte contumace dovrà notificarsi alla medesima, essendo questo il solo mezzo di renderla consapevole. La parte adunque che ha ottenuto la sentenza se ne fa rilasciare una spedizione dal cancelliere e la rimette all'usciere per eseguire la notificazione.

§. 5. Ma quando la sentenza interlocutoria o preparatoria è pronunziata in contraddittorio presenti le parti, l'*art.* 2. dice che non occorre una speciale spedizione, perchè è superfluo d'intimare alle parti, avendola esse stesse intesa pronunziare.

§. 6. Nel caso però che questa medesima sentenza pronunziata in contraddittorio ordinasse una operazione da farsi in presenza delle parti, è ne

cessario che la dispositiva indichi il luogo, il giorno e l'ora dell'operazione, affinchè le parti si ritengano intimate dalla stessa sentenza.

§. 7. Ma se per l'adempimento dell'indicata operazione fosse necessario di dar comunicazione della sentenza a terze persone, come per esempio a testimonj, o a periti in qualche arte, l'*art.* 29 dispone, che il giudice di pace debba rilasciare alla parte requirente una *cedola* di citazione per chiamare le dette persone. E ciò è fatto all'oggetto di evitare le spese di una spedizione.

La cedola dovrà far menzione del luogo, del giorno, e dell'ora dell'operazione, e contenere il soggetto ed i motivi e la dispositiva della sentenza.

§. 8. Siccome per eseguire una visita locale una stima di danni recati, o altre analoghe operazioni, è necessario avere sotto gli occhi la sentenza per conformarsi esattamente alle sue disposizioni, è stabilito che qualunque operazione da farsi in virtù di sentenza interlocutoria, dovrà eseguirsi in presenza del giudice di pace, il quale si trasporterà sul luogo quando il bisogno lo esigge; ed in questo caso è sempre accompagnato dal suo cancelliere, il quale porta con se l'originale della sentenza. *Art.* 30.

Art. II.

Dell' appellazione dalle sentenze preparatorie ed interlocutorie.

§. 1. Si è veduto che le sentenze pronunziate in prima istanza dai giudici di pace possono essere impugnate colla via dall' appellazione. Ora questa appellazione può interporsi non solo contro le sentenze definitive, ma ancora contro tutte le altre che per avventura si pronunziassero nel corso della procedura.

§. 3. Rispetto però al tempo in cui è permesso appellare dalle sentenze che non sono definitive, fa d'uopo distinguere le preparatorie dalle interlocutorie. Egli è appunto in questa circostanza che bisogna por mente alla differenza che passa fra queste due specie di sentenze.

§. 3. Dalle sentenze preparatorie (cioè da quelle che regolano solamente l'istituzione e la procedura) non fassi luogo ad appellazione, che dopo la sentenza definitiva e simultaneamente all'appellazione da questa sentenza. *Art.* 31.

§. 4. Segue necessariamente da ciò, che le sentenze preparatorie si mandano sempre ad esecuzione in via provvisoria. Ben inteso però che questa esecuzione non rechi pregiudizio alle parti, e non possa essere opposta all'appellante come un'adesione al giudicato. La riserva di questo diritto è legale; l'*art.* 31 dice che le parti conservano il diritto ad appellare dalla sentenza preparatoria, malgrado che non abbiano fatte protesta o riserva contro la di lei provvisoria esecuzione.

§. 5. Rispetto però alle sentenze interlocutorie la cosa va ben altrimenti; queste sentenze, come si è detto, si pronunziano per ordinare un' operazione preliminare, affinchè il giudice si procuri delle nozioni decisive in merito; quì l'appellazione è permessa, quantunque non sia ancora pronunziata la sentenza definitiva; ed eccone la ragione; l'operazione ordinaria della sentenza interlocutoria influendo essenzialmente nel merito della causa, una delle parti può avere interesse d'impedire che si eseguisca e può quindi appellare; che se avesse lasciato consumare l'operazione prescritta nella sentenza interlocutoria, non potrebbe più impugnarla anche dopo la sentenza definitiva; potrebbe bensì appellare da quella, ma non più da quella cui s'intende che abbia già rinunziato.

Da tutto ciò si comprende facilmente quanto sia necessario di non confondere le sentenze preparatorie colle interlocutorie.

§. 6. Abbiamo già spiegato, che a tenore dell'*art.* 28. per le sentenze pronunziate in contradditorio e che non sono definitive non occorre farne alcuna notificazione alle parti, nè rilasciarne spedizione; ed abbiamo parimenti veduto, che le intimazioni che occorresse di fare sono spedite per via d'una cedola del giudice, e non di una spedizione della sentenza.

Ma dato il caso dell'appellazione, come si farà per interporla se non vi è copia, nè intimazione della sentenza?

§. 7. A questo ha provveduto la finale disposizione dell'*art.* 31. Il caso non può riguardare una sentenza preparatoria; imperciocchè, come si è detto, non può da questa appellarsi che dopo la sentenza definitiva ed unitamente alla medesima; riguarda dunque una sentenza interlocutoria, della quale la legge permette l'appellazione anche in pendenza della definitiva, ed in questo caso ha proveduto, che l'appellante abbia il diritto di farsene rilasciare spedizione dal cancelliere, e per conseguenza di farla notificare alla parte appellata.

TITOLO VI.

Della chiamata in giudizio a difesa.

Questo titolo contiene due articoli; il primo spiega come, e quando può chiamarsi in giudizio un terzo a difesa della parte; l'altro presenta le formole degli atti che concernono questo giudizio.

§. I.

Della procedura per chiamare in giudizio a difesa.

§. 1. Può accadere che il reo convenuto abbia una domanda da fare contro un terzo ch'egli crede tenere obbligato verso di se alla difesa in giudizio; se vuole che questo incidente sia giudicato in un colla domanda principale per cui è stato citato, deve dichiararlo all'udienza dal giorno stesso della sua prima comparsa *Art.* 32.

§. 2. Dietro questa dichiarazione il giudice di pace pronunzia una sentenza all' oggetto di far chiamare la persona pretesa obbligata alla difesa e di accordare per ciò un termine sufficiente in ragione della distanza del domicilio della medesima.

§. 3. Lo stesso *art.* 32 soggiunge, che la citazione, la quale in forza di tale sentenza dovrà farsi al terzo chiamato a difesa, dovrà essere *libellata*; vale a dire, che l'usciere nello stenderla indicherà soltanto l'oggetto della chiamata a difesa. Ciò è stato proveduto espressamente perchè non si credesse di dover intimare al terzo una copia della sentenza che autorizza la sua chiamata. L'intenzione della legge è d'impedire che il reo convenuto col pretesto di chiamare a difesa aumenti le spese della procedura.

§. 3. La legge vuole egualmente che con questo stesso pretesto non abbia il reo la facoltà di ritardare la pronunciazione della sentenza definitiva. *Art.* 33. Quindi, se il permesso di chiamare il terzo in causa non è stato domandato alla prima comparsa, si procede immediatamente al giudizio sulla causa principale; lo stesso ha luogo se la citazione non è stata fatta nel termine stabilito dalla sentenza che autorizza la chiamata; questa negligenza dalla parte del reo convenuto non deve differire la sentenza sul merito.

§. 5. Tuttavia, quando la chiamata a difesa non è stata domandata in tempo utile, la legge non vieta che questo oggetto sia giudicato a parte, come oggetto principale tra il reo convenuto ed il terzo, nel caso che il reo convenuto volesse proseguire la sua istanza. *Art.* 33.

§. 6. Bisogna qui fare attenzione, che qualora il terzo chiamato a difesa in tempo utile allegasse eccezioni che necessitassero qualche esame e fossero per conseguenza di natura a portare in lungo l'istruzione della causa principale, da per se stessa di breve spedizione, il giudice allora può, non ostante, pronunziare sul merito della causa principale quando essa sia già in istato di spedizione, salvo a pronunziare separatamente sull' obbligo della difesa quando questo incidente sarà compiutamente istrutto, E' questa una conseguenza necessaria della disposizione dell'*art.* 34. in fine.

A r t. II.

Formola degli atti nel giudizio di chiamata a difesa.

§. I.

Sentenza che ordina la chiamata in causa di un terzo a difesa.

„ Simone V....., macellajo, domiciliante in Piadena, contrada del Cimitero, dipartimento dell'Alto-Po, comparente in persona, attore, da una parte.

„ E Tomaso D....., curato della parrocchia di S. Carlo, cantone di Piadena, rappresentato da suo fratello Giuliano D..., mercante speziale in Piadena, avente una procura per scrittura privata, in data del tre di questo mese debitamente registrata nello stesso giorno e riconosciuta da esso per vera, reo convenuto dall'altra parte.

„ V..... ha fatto citare davanti noi il sig. D... per atto debitamente notificato nel giorno due di questo mese, per farlo condannare al pagamento di trentadue lire per ammontare dei danni opportati da quattro vacche, ed un vitello, appartenenti, a quest'ultimo, e che durante otto giorni continui hanno pascolato in un luogo detto la Bassa, ch'è di proprietà dall' attore; qualora il sig. D.... non preferisca di pagare secondo la stima che sarà fatta; il detto V.... ha inoltre conchiuso per la condanna alle spese.

„ A favore di D.... è stato detto, che le sue bestie sono confidate a Cosimo L... giornaliere, domiciliante nel detto territorio della Bassa; è stata fatta istanza in conseguenza, che questi fosse chiamato a difesa per spiegarsi sui danni pretesi, se però è vero che ne siano stati arrecati.

„ Il punto di fatto è l'allegazione dell'attore ed il punto di dritto da decidersi preliminarmente, è la difesa reclamata dal reo convenuto.

„ Considerando, che la chiamata in causa del terzo a difesa indicata dal reo convenuto non può essergli rifiutata, poichè è domandata in tempo utile.

„ Noi, giudice di pace, pronunziando inappellabilmente, avanti di giudicare in merito, abbiamo ordinato che sopra l' istanza del reo convenuto ed all' oggetto di rispondere alla domanda di chiamata in difesa, di cui si tratta; il nominato L.... sarà citato entro ventiquat-

tro ore dal nostro usciere ordinario per comparire avanti di noi, alla nostra prossima udienza, che avrà luogo il giorno nove di questo mese, a dieci ore della mattina; giorno nel quale rimettiamo le parti, salve le spese.

„ Giudicato in Piadena il giorno 6 di settembre mille ottocento e sei. „

Sott. ec.

§. II.

Citazione di chiamata in causa a difesa fatta per atto di usciere.

„ L' anno mille ottocento e sei, il giorno sette di settembre ad istanza del sig. Tommaso D... curato di S. Carlo, cantone di Piadena, io Gaspare T......., usciere della giustizia di pace di Piadena, ivi domiciliante, ho consegnato una citazione a Cosimo L......., giornaliero, domiciliante nel territorio della Bossa, comune di Piadena, per comparire il giorno nove del presente mese avanti il giudice di pace di Piadena, a dieci ore della mattina, nel luogo ordinario delle sue udienze, in sua casa, situata contrada del Coppone; all' oggetto di difendere l' istante dalla domanda del pagamento delle trentadue lire, diretta contro esso da Simone V....., macellajo, domiciliante in Piadena, contrada del Cimitero, per prezzo dei danni cagionati dalle quattro vacche e dal vitello, che l' istante ha affidati alla custodia del detto L.....

„ Copia della presente citazione è stata da me lasciata al domicilio di quest' ultimo, consegnandola ad una donna, che mi disse essere sua madre. „

Sott. ec.

§. III.

Sentenza che pronunzia sulla domanda principale e sulla chiamata a difesa.

„ Tra Simone V....., macellajo, domiciliante in Piadena, dipartimento dell' Alto-Po, contrada del Cimitero comparente in persona, attore principale, da una parte;

„ Tommaso D....., curato di S. Carlo, cantone di Piadena, rappresentato da suo fratello, Giuliano D....., mercante speziale in Piadena, munito degli opportuni poteri, reo convenuto principale, ed attore per chiamata in causa a difesa, dall' altra parte.

„ E Cosimo L......, giardiniere, domiciliante vicino a Piadena, nel territorio della Bassa, comparente in persona, per obbedire alla citazione che gli è stata debitamente notificata il giorno sette del presente mese, in virtù della nostra sentenza del giorno cinque, reo convenuto per la chiamata in causa a difesa, ancora dall' altra parte.

„ V....... ha persistito nelle sue conclusioni fatte contro D...., e consegnate nella detta nostra sentenza.

„ A favore di D.... è stato detto, che rapporto alla domanda principale diretta contro di essa da V..... si riporta alla giustizia. Sopra la sua domanda di chiamata in causa a difesa contro L..... ha conchiuso instando, che quest' ultimo sia tenuto di garantirlo ed indennizzarlo della condanna tanto per la domanda principale, quanto per gl' interessi e per le spese che l' attore principale potesse ottenere.

„ L....., senza negare il danno arrecato dal bestiame che ha in custodia, ha detto, che credeva, che il prato in cui l' aveva condotto appartenesse a D......, che ne possiede uno limitrofo.

„ Il fatto del danno, di cui si duole l' attore principale, non viene negato.

„ La questione consiste dunque in sapere se la domanda principale sarà ammessa contro D......, salvo il ricorso contro L.....

„ Considerando, che il danno arrecato alla proprietà di V..... dev' essere risarcito e che il valore da esso dato al danno non è verificato; che L..... è egli solo la cagione del danno; ma che il bestiame da cui il danno è derivato appartiene a D....., fattasi lettura della nostra sentenza del giorno sei di questo mese.

„ Noi giudici di pace del cantone di Piadena, pronunziando inappellabilmente, e definitivamente, condanniamo D......... a pagare a V....... la somma di trentadue lire per danni cagionati dal bestiame nel prato del detto V..... ed alle spese che noi abbiamo liquidate nella somma di.....

„ Indi giudicando sulla domanda di chiamata in causa a difesa, noi condanniamo L....... a pagare a D...... l' ammontare delle condanne contro di esso pronunciate, a favore di V..... tanto per la domanda principale, quanto per le spese.

„ Giudicato in Piadena il giorno nove settembre mille ottocento e sei. „

Sott. ec.

Se il chiamato in causa a difesa non fosse comparso, la sentenza medesima sarebbe stata proferita in contumacia contro di lui, benchè contraddittoriamente fra le due parti principali.

Supponendo che le eccezioni del chiamato in causa a difesa fossero state di tal natura, che avessero richiesto nuove dilazioni; per esempio, se avesse sostenuto che D..... gli aveva già indicato il prato in questione, siccome di sua pro-

prietà, e se si fosse offerto di somministrare la prova per testimonj od in un altro modo; l' attore principale non dovendo soffrire siffatte defatigazioni, avrebbe potuto domandare una decisione, lasciato libero il campo al reo convenuto di dibbattersi contro il chiamato in causa a sua difesa. Allora la sentenza, simile totalmente al precedente esempio, comprensivamente anche a quanto è stato pronunziato sopra la domanda principale, continuerebbe in questi termini.

„ Per quello che riguarda la domanda di chiamata in causa a difesa, avanti di pronunziare sulla medesima, noi ordiniamo che M... produrrà le lettere e l' atto da cui rilevasi, secondo esso, la prova che D..... gli ha indicato il prato di cui si tratta, siccome sua proprietà; proroghiamo in conseguenza la causa ai ventiquattro di questo mese, giorno al quale noi rimettiamo le parti sopra la domanda di chiamata in causa del terzo a difesa.

Giudicato in Piadena ec.

Sott. ec.

TITOLO VII.

Degli esami.

Dividiamo questo titolo in tre articoli: il primo espone come e quando si ordina un esame. Il secondo spiega in qual modo si eseguisce. Il terzo l' esemplifica colle formole.

ART. I.

Come e quando il giudice di pace ordina un esame.

§. 1. Conformemente alla disposizione dell' *art.* 34., se le parti non sono di accordo in fatti di natura da potersi verificare per via di testimonj, il giudice di pace riconoscendo che questo genere di prova sia utile, ed ammissibile, ordina che si proceda all' esame de' testimonj.

§. 2. Quest' ordinazione del giudice di pace è una sentenza interlocutoria, perchè prescrive un' operazione che dovrà influire nella decisione del merito della causa. Nella sentenza l' oggetto dell' esame deve essere precisamente fissato, e se questa è pronunziata in contraddittorio, non occorre darne intimazione nè copia; perciocchè le parti che l' hanno intesa a proferire ne conoscono già le disposizioni.

§. 3. Riguardo ai testimonj da esaminarsi, l' *art.* 29. avendo già disposto ch' essi saranno avvisati col mezzo di una *cedola* del giudice, non bisogna più ripeterlo. S' intende quì richiamata parimente la disposizione dell' *art.* 30. che permette l' accesso sul luogo del giudice di pace accompagnato dal suo cancelliere, che reca l' originale della sentenza.

§. 4. Solamente è poi ripetuta l' indicazione del luogo per inculcare al giudice di pace quanto può essere importante allo scoprimento della verità il sentire i testimonj sulla faccia del luogo, specialmente quando si tratta di rimozioni di termini, usurpazioni di terreni, alberi, siepi, fossi od altri recinti, e d' innovazioni sul corso delle acque. *Art.* 38.

§. 5. La parte cui importa che si proceda all' esame, indica al giudice il nome ed il domicilio de' testimoni, che vuol far esaminare, e ne ottiene la *cedola*, che ha le stesse forme di una citazione. In essa si fissa il termine entro il quale la cedola deve essere intimata ai testimonj; e se l' usciere ordinario è impedito, si autorizza un altro a farne l' intimazione; si fissa parimente il luogo ed il tempo in cui l' esame si seguirà.

§. 6. Se ambedue le parti volessero rispettivamente far sentire i loro testimonj, il giudice dovrà allora rilasciare due *cedole*, una all' attore, l'altra al reo convenuto; dappoichè è regola generale di diritto che permessa una specie di prova ad una delle parti, deve permettersi all' altra la prova contraria nella stessa specie, *ne al imparia judicentur*. Questo principio, che troveremo consacrato negli esami che si fanno ne' tribunali ordinarj, è applicabile alla giustizia di pace.

In questo caso le rispettive cedole sono intimate ai testimonj rispettivamente nominati dalle parti, dall usciere della giustizia di pace o da un altro autorizzato, conforme si è detto per le altre citazioni per cedola.

ART. II.

In quale forma si procede all' esame de' testimonj.

§. 1. Al giorno indicato i testimonj si recano al luogo dell' esame, e sono sentiti l' uno dopo l' altro separaramente, affinchè colui che depone non sappia ciò che è stato deposto prima di lui. *Art.* 33.

§. 2. A misura che un testimonio si presenta per essere esaminato, il giudice gli domanda il suo nome, cognome, la sua età, professione, il suo domicilio, e dopo di essersi assicurato che non è parente o affine alle parti, o di alcuna di esse ne' gradi proibiti, nè domestico, o addetto al servigio delle medesime, riceve il suo giuramento di dire la verità *Art.* 36.

§. 3. La presenza delle parti è voluta dallo stesso *art.* 35; ma è questa una disposizione in loro favore, alla quale le medesime possono r

nunciare: quindi se non compariscono, la loro assenza o di una di esse non impedisce di procedersi all' esame.

§. 3. Le parti possono avere de' motivi di sospetto verso i testimonj rispettivamente. La legge vuole che questi motivi siano allegati appena il testimonio si presenta all' esame, o al più tardi dopo che ha fatto le dichiarazioni enumerate nel §. 2., ed ha prestato il giuramento, prima però che incominci la sua deposizione. *Ibid.*

§. 5. Questi motivi di sospetto o di ricusa devono essere ridotti in iscritto all' udienza o al luogo dell' esame e firmati dalla parte che li produce; se la parte non possa o non sappia scrivere, il cancelliere ne fa menzione nel suo processo verbale. *Ibid.*

§. 6. Il giudice di pace dopo di aver ponderato nella sua coscienza il valore di questi motivi, li ammette o li rigetta secondo che l' equità gli suggerisce. *Ibid.*

§. 7 Ma se i motivi di ricusa si proponessero dopo che è cominciata la deposizione del testimonio che si vuole allegare per sospetto, allora non basterà scriverli solamente, bisognerà dimostrarli e con prove scritte. Senza di che il giudice non potrà entrare nell' esame della sussistenza o insussistenza de' medesimi. *Ibid.*

§. 8. Se i motivi di ricusa son tali che ricercano istruzione, e per conseguenza possono divenire il soggetto di qualche sentenza preparatoria, il testimonio allegato per sospetto dovrà allora ritirarsi, e si continuerà l' esame degli altri testimonj se non vi è altro impedimento.

§. 9. Nel caso dal §. precedente il giudice conoscerà nella sua prudenza se per maggiore brevità della procedura non fosse più spediente di ricevere provvisoriamente la deposizione, salvo a poterla rigettare se i motivi si trovassero mal fondati. Ma in qualunque caso il giudice non potrà proferire la sentenza sul merito principale se prima non avrà pronunziato sulla validità o invalidità de' motivi di sospetto.

§. 10 Quando i motivi di sospetto sono riconosciuti ben fondati, il giudice, se il testimonio non è stato ancora inteso, dichiara che non è ammissibile, se è stato inteso, dichiara la sua deposizione non avvenuta, e nell' uno e nell' altro caso il testimonio è definitivamente ricusato.

§. 11. Se i motivi sono rigettati, si procede all' esame del testimonio; e se la deposizione si trova già fatta, si avrà in considerazione, ma se queste operazioni hanno protratto l' esame in modo che il testimonio non si è potuto o non si potrà sentire nel medesimo giorno, si rinoverà la *cedola* di avviso, nella quale sarà fissato il giorno e l' ora della comparsa del testimonio per ricevere la sua deposizione.

§. 12. Avvertano però i giudici di pace che per potere un incidente di questa natura ritardare il corso del giudizio principale, bisognerà che la deposizione del testimonio allegato per sospetto sia essenzialmente influente allo scoprimento della verità; imperciocchè se la causa trovasi d' altronde sufficientemente istrutta, il giudice di pace dovrà, senza avere riguardo all' incidente, procedere alla decisione dell' oggetto principale.

§. 13. Le parti non potranno per qualsisia pretesto interrompere i testimonj mentre depongono; ma se hanno qualche interrogazione a fare o qualche rischiaramento a domandare, dovranno, terminata che sia la deposizione, rivolgersi al giudice per fare ai testimonj quelle interpellazioni che esse credessero utili al loro assunto. Il giudice potrà anche *ex officio*, cioè di suo proprio movimento, interpellare i testimonj sopra quelle circostanze ch' egli trovasse necessario di porre in chiaro. *Art.* 37.

§. 14. Quando la causa è della competenza inappellabile del giudice di pace, la legge vuole, che per evitare le spese non si faccia processo verbale dell' esame, non essendo necessario di ricorrervi, subitocchè la causa dovrà essere decisa in ultima istanza. Basterà enunciare nella sentenza che succede all' esame il nome, cognome, l' età, la professione, il domicilio de' testimonj, il loro giuramento, la loro dichiarazione se sono parenti, affini o domestici, o altrimenti addetti al servizio delle parti, i motivi di ricusa, ed il risultato delle deposizioni, *Art.* 40.

§. 15. Ma nelle cause soggette ad appello, siccome la decisione del tribunale deve essere fondata sopra la cognizione di tutti gli atti che si sono fatti nella prima istanza, così l' *art.* 39. vuole che il cancelliere del giudice di pace stenda un processo verbale dell' esame de' testimonj.

§. 16. Questo atto deve contenere il nome e cognome de' testimonj; la loro età, la professione ed il domicilio, la menzione che hanno prestato il giuramento di dire la verità; la loro dichiarazione se siano o no parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di sospetto o di ricusa che fossero stati allegati contro di essi; infine la loro rispettiva deposizione. *Ibid.*

§. 17. Dopo che il cancelliere ha finito di scrivere il processo verbale, ne dovrà fare lettura a testimonj per quella parte che li concerne individualmente. *Ibid.*

§. 18. Ciascun testimonio sottoscriverà in seguito la propria deposizione, e se non sappia o non possa scrivere, il cancelliere rimarcherà questa particolarità nel processo verbale.

§. 16. In fine il processo verbale viene defi-

nitivamente chiuso dalla firma del giudice di pace e dal suo cancelliere.

§. 10. Se la religione del giudice trovasi sufficientemente illuminata, si passerà immediatamente alla sentenza sul merito principale della causa; ma se il giudice reputa necessario di riflettere ancora ed istruirsi vieppiù, potrà rimettere la decisione alla prossima udienza, senza poterla differire più oltre.

ART. III.

Formole per gli esami de' testimonj.

§. I.

Formola di sentenza che ordina l' esame de testimonj.

„ Tra Leonardo I...., vignajuolo, domiciliato a San Cataldo, cantone di Modena, comparente in persona, da attore.

„ E Ambrogio N...., affittuario domiciliato alle Case Rosse, cantone di Modena, comparente in persona, reo convenuto.

„ I.... ha detto che il reo convenuto gli deve una somma di quaranta lire per due misure di vino che gli ha veduto e consegnato nello scorso mese di maggio, e di cui non può ottenere il pagamento. Lo ha fatto citare a comparire oggi per atto del giorno quattro di questo mese, debitamente intimato dall' usciere di questa giustizia, e conchiude instando che il reo convenuto sia condannato a pagargli la detta somma di quaranta lire e gli interessi che saranno di ragione, e nelle spese.

„ N.... ha risposto che aveva pagate le due misure di vino di cui si tratta, che si offre di somministrarne le prove per testimonj, essendo seguito questo pagamento alla presenza di molte persone del cantone, specialmente del Sig. B...., chirurgo, domiciliato a Scandiano, le quali si trovavano in sua casa quando l' attore vi si era recato in una domenica di mattina nei tre primi giorni di settembre; che quindi la dimanda dell' attore deve essere rigettata.

„ L' allegato pagamento è stato negato dall' attore, il quale ha persistito nelle sue conclusioni.

„ Il fatto decisivo, che è quello del pagamento non è provato.

„ Si può ordinare la prova per testimonj. Ecco la quistione di dritto da decidersi.

„ Considerando che le parti sono contraddittorie nel fatto, e che l' oggetto della contestazione, essendo di un valore al di sotto delle cento cinquanta lire, è suscettibile della prova testimoniale, secondo l' articolo 1341 del Codice Napoleone.

„ Noi giudice di pace, pronunziando inappellabilmente, prima di giudicare sul merito, diciamo che N.... somministrerà la prova per testimonj, che ha pagato la somma di quaranta lire per il prezzo delle misure di vino, di cui si tratta, salvo a I.... di somministrare la prova in contrario; in conseguenza ordiniamo, che nel giorno quindici di questo mese le parti faranno comparire avanti di noi alla nostra udienza ordinaria i testimonj che esse vorranno rispettivamente far sentire.

„ Giudicato a Modena, il giorno sei dicembre mille ottocento cinque. „

Sott. ec.

§. II.

Cedola per citare i testimonj.

„ Noi Stefano D...., giudice di pace del cantone di Modena, dipartimento del Panaro, ad istanza di Ambrogio N...., fittabile, domiciliato alle Case Rosse, nella giurisdizione di questo cantone, ed in esecuzione della nostra sentenza del giorno sei di questo mese ordiniamo al sig. B...., chirurgo, domiciliato a Scandiano; a Luigi M...., fabbro ferrajo, domiciliato a Modena; e a Paolo T.... mugnajo, domiciliato in questo cantone, alla Campagna, di trovarsi il giorno quindici del presente mese a dieci ore della mattina alla nostra udienza, che si terrà nel luogo ordinario, nella casa del comune di Modena, per deporre come testimonj sopra i fatti che loro saranno spiegati, e che riguardano le contestazioni fra l' istante, e Leonardo I...., vignajuolo, domiciliato in questo cantone, nel luogo detto S. Cataldo.

„ La presente cedola sarà notificata nel termine di quattro giorni, cioè dal nostro usciere a M.... ed a T.... e dal usciere del giudice di pace del cantone di Scandiano al sig. B.... domiciliato nel suddetto cantone.

„ Fatto a Modena il giorno sette dicembre mille ottocento cinque. „

Sott. ec.

„ La cedola sopradetta è stato notificata e ne è stata lasciata copia da me Giacomo R...., usciere del giudice di pace di Modena, a Luigi M...., fabbro ferrajo domiciliato in Modena; contrada della Posta, a lui stesso personalmente nella sua bottega; ed a Paolo T...., mugnajo alla Campagna, cantone di Modena, consegnandola ad un giovine che mi ha detto essere in guardia del suo molino.

„ Il giorno nove dicembre mille ottocento cinque . „

Sott. R....

La copia della medesima cedola deve essere notificata a Scandiano da un altro usciere in questi termini :

„ La cedola sopradetta è stata notificata, e ne è stata lasciata copia da me Carlo O...., usciere del giudice di pace del cantone di Scandiano, come da matricola registrata al n. 39, e destinato a quest' effetto dalla detta cedola, al sig. B. . . ., chirurgo, domiciliato in Scandanio, consegnandola ad una persona che mi ha detto essere sua moglie .

„ A Modena il giorno dieci dicembre mille ottocento cinque . „

Sott. O....

§. III.

Sentenza sugli esami de' testimonj, di cui non si fa processo.

„ Tra Leonardo L...., vignajuolo, domiciliato a San Cataldo, cantone di Modena, comparente in persona, attore ;

„ Ed Ambrogio M......, affittuario delle Case Rosse cantone di Modena, comparente in persona, reo convenuto.

„ N.... ha detto cge in forza della nostra sentenza del giorno sei di questo mese, e sopra una nostra cedola del giorno sette, ha fatto citare davanti noi per oggi il sig. B...., chirurgo a Scandiano, dell' età d' anni cinquanta ; Luigi M. . . ., fabbro-ferrajo a Modena, dell' età d' anni quarant' uno, e Paolo T...., mugnajo, domiciliato alla Campana, cantone di Modena, dell' età di anni trentacinque, per essere sentiti come testimonj sopra il fatto enunciato nella prima sentenza, che dimanda in conseguenza che siano sentite le loro deposizioni, e che nel rimanente persiste nelle sue conclusioni .

„ L.. ha sostenuto che uno de' testimonj, cioè Paolo T. . . . . ., non doveva essere ammesso, siccome interessato per un terzo coll' attore nell' affitto delle Case Rosse ; in conseguenza, senza produrre alcun testimonio dal canto suo, dimanda che le precedenti sue conclusioni gli siano aggiudicate .

„ A questa eccezione di ricusa N.... ha risposto producendo il contratto d' affitto delle Case Rosse, in cui non vien fatta alcuna menzione dell' interesse che può avervi Paolo L....

Si è in seguito proceduto all' esame dei testimonj, i quali dopo di aver prestato il giuramento di dire la verità, hanno dichiarato di non essere nè parenti, nè affini, nè in altro modo addetti al servizio delle parti ; risulta dalle deposizioni dei tre testimonj che la somma delle quaranta lire è stata pagata la mattina della prima domenica del mese di settembre ultimo scorso dalla moglie del reo convenuto, mentre l' attore faceva colazione coi tre testimonj.

„ Il fatto del pagamento delle misure di vino è il solo oggetto della contestazione.

„ La sola quistione è dunque di sapere se si ha la pruova di questo pagamento.

„ Considerando che i tre testimonj assicurano che le quaranta lire sono state pagate in loro presenza .

„ Noi giudice di pace, pronunziando inappellabilmente, rigettiamo la dimanda di L...., diretta contro il reo convenuto, e lo condanniamo nelle spese liquidate in...,

„ Giudicato a Modena il giorno quindici dicembre mille ottocento cinque . „

Sott. ec..

§. IV.

Processo verbale dell' esame de' testimoni.

„ Oggi diciassette giugno mille ottocento sei ; noi Antonio S. . . ., giudice di pace del cantone della Mirandola, in esecuzione della nostra sentenza del giorno otto di questo mese, siamo proceduti all' esame dei testimonj che presentano il sig. D...., attore, comparente in persona ; ed il sig. G...., reo convenuto, rappresentato dal sig. B...; legale domiciliato in Mirandola, munito di una procura rogata da un notaro di questa città, il giorno undici del corrente, e debitamente registrata.

„ Noi abbiamo cominciato dai testimonj dell' attore ; sono stati sentiti ciascuno separatamente, nell' ordine seguente :

„ Antonio A...., vignajuolo, dell' età d' anni quarantasei, domiciliato a S. Martino, nostro cantone, ha prestato il giuramento di dire la verità ed ha dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè servitore, nè domestico delle parti, Dopo di avergli comunicati i fatti, sopra i quali le parti sono contraddittorie, ha deposto che a l' ultimo giorno del mese passato, a due ora dopo mezzogiorno, ritornando dalla Mirandola a S. Martino, ha veduto due uomini, i quali in presenza di un terzo lavoravano la terra in una porzione del prato che confina colla strada pubblica e che è vicino alla vigna dell' attore. Interpellato di dire se conoscesse la persona, che guardava a lavorare gli agricoltori, ha risposto che non vi aveva fatta abbastanza attenzione. Letta al testimonio la sua deposizione, ha dimandato la sua dieta, che noi abbiamo tassa-

ta in lite . . . . ed ha dichiarato che non sapeva scrivere.

„ Giacomo F...., mercante di legna dell'età di anni trentaquattro, domiciliato nella Mirandola, ha prestato il giuramento di dire la verità ed ha dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè servitore, nè domestico delle parti. Letta al medesimo la sentenza, che contiene i fatti, su di cui le parti sono contraddittorie, ha deposto che il giorno ventinove del mese scorso, ritornando dal bosco alla Mirandola verso le quattr'ore della sera, incontrò il reo convenuto, il quale gli disse di ritornare da un prato, nel quale aveva impiegati a lavorare due contadini.

„ L'attore ha dimandato d'interpellare il deponente di dire se sapeva, dietro il discorso tenuto col reo convenuto, dove era situato il prato nel quale erano stati impiegati i due contadini. A questa interpellazione, che noi abbiamo fatta, il deponente ha risposto che di ciò non se n'era parlato; ma che credeva che fosse un prato vicino alla strada maestra, dove egli aveva veduti dei lavoratori. Letta la deposizione al testimonio, l'ha sottoscritta. „

Sott. F....

„ Pietro R...., giornaliere, dell'età d'anni ventinove, domiciliato a Cividale, in questo cantone, ha prestato il giuramento di dire la verità ed ha dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè servitore, nè domestico delle parti.

„ Dopo essergli stati comunicati i fatti, che formano l'oggetto del presente esame, ha deposto che il giorno ventotto del mese scorso, verso sei ore della mattina, il reo convenuto l'aveva condotto con un altro operajo, chiamato C...., in un prato confinante colla strada maestra, distante un miglio dalla Mirandola, vicino ad una vigna appartenente all'attore, e gli aveva descritta un opera che voleva intraprendere, nella quale hanno travagliato durante cinque giorni. Letta al testimonio la sua deposizione, ha chiesto la sua dieta, che noi abbiamo tassata in...., e si è sottoscritto. „

Sott. R....

„ Primo di lasciarci continuare il reo convenuto ha detto che faceva eccezione di ricusa alla testimonianza del sig. F...., perchè aveva contro di lui una contestazione pendente avanti la corte d'appello di Bologna, e che lo giustificava, mediante l'atto che gli era stato notificato questa mattina, sopra istanza del detto sig. F...., e che gli era stato recato al momento. Noi abbiamo ammessa l'eccezione di ricusa, per avervi quel riguardo che sarà di ragione, ed il detto reo convenuto si è sottoscritto. „

Sott. G....

„ Noi abbiamo in seguito sentito separatamente ciascuno de' testimonj presentati dal reo convenuto nell'ordine seguente.

„ Ippolito M...., albergatore, d'anni sessanta, domiciliato alla Fossa, distante circa sei miglia dalla Mirandola, ha prestato giuramento di dire la verità, ed ha dichiarato di essere parente in terzo grado coll'attore, che eccettuato questo non ha altri rapporti nè per affinità, nè come servitore o domestico con le parti. Dopo essergli stati partecipati i fatti, su cui le parti non sono d'accordo, ha deposto che il reo convenuto è arrivato a casa sua a due ore dopo mezzo giorno il giorno ventinove del mese scorso, e che vi si è fermato fino alla mattina vegnente. Fatta lettura al testimonio della sua desposizione, si è sottoscritto. „

Sott. M....

„ Davide L...., mercante droghiere, d'anni cinquanta, domiciliato a Portovecchio, distante otto miglia dalla Mirandola, ha prestato giuramento ed ha dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè servitore, nè domestico delle parti.

„ Avanti di lasciar cominciare la deposizione l'attore ha proposto per eccezione di ricusa, che il deponente è l'amico particolare del reo convenuto, col quale è in relazione continua d'affari, che lo crede inoltre suo socio.

„ Noi abbiamo ammessa l'eccezione di ricusa del testimonio proposta dall'attore; e si è sottoscritto. „

Sott. D....

„ Nulladimeno noi abbiamo ricevuto la deposizione del detto L...., salvo, allorchè pronunzieremo, di avervi quel riguardo che sarà conveniente. Così dopo aver partecipati al testimonio i fatti, che formano l'oggetto del suo esame, ha deposto che il giorno ventisette del mese scorso il reo convenuto arrivò a Portovecchio verso le otto ore della sera, che cenò e dormì nella casa del deponente, che il giorno seguente andarono insieme al mercato di Portovecchio, e che dopo aver mangiato verso le dieci ore il reo convenuto partì di nuovo, dicendo che andava a pranzo a Campo Santo. Letta al testimonio la sua deposizione, l'ha sottoscritta.

Sott. L....

„ Il nominato B...., contadino, ed N.... lavoratore, altri testimonj citati per oggi ad istanza del reo convenuto ed in forza della nostra cedola del giorno dieci di questo mese, di cui ci è stato presentato l'originale della notificazione, non essendo comparsi, benchè citati nella maniera usata, abbiamo dichiarata contro di essi la con-

tumacia ed abbiamo sottoscritto il presente processo col nostro cancelliere. „

Sott. ec.

TITOLO VIII.

Delle visite sul luogo e delle stime.

Il primo articolo di questo titolo parlerà del modo con cui si eseguiscono le visite sul luogo. Il secondo darà le formole di questa procedura.

ART. I.

Del modo di procedere per le visite e per le stime.

§. 1. Ove per ben conoscere le circostanze di una controversia il giudice di pace crede necessaria una ispezione locale per osservare un danno dato ed apprezzare una chiesta indennità, egli è autorizzato dall' *art.* 41 a pronunziare una sentenza interlocutoria, colla quale ordinerà che il locale sarà da lui visitato in presenza delle parti.

§. 2. In questa sentenza si indicherà il giorno e l' ora in cui il giudice dovrà fare la visita, e se è stata pronunziata in contraddittorio, non ne sarà fatta intimazione nè spedizione. *Art.* 28.

§. 3. Talvolta l' oggetto da visitarsi o da stimarsi esige delle cognizioni estranee al giudice. In questo caso, che succede ben di frequente, il giudice di pace nomina nella sua stessa sentenza interlocutoria quei periti o quelle persone dell' arte, le quali dovranno visitare con lui il luogo o l' oggetto litigioso, assisterlo, e comunicargli il loro parere. *Art.* 42.

§. 4. Da questa disposizione si comprende che i periti o le persone dell' arte, quando trattasi di controversie dinanzi ai giudici di pace, non eseguiscono esse da per loro stesse l' operazione, ma dicono soltanto al giudice il loro sentimento intorno all' oggetto per cui sono state consultate. Non è quindi necessario di notificar loro la sentenza interlocutoria: basterà chiamarle in virtù di una semplice cedola rilasciata dal giudice alla parte più sollecita, nella quale cedola, dopo di aver indicato il giorno e l' ora dell' operazione, enuncierà l' oggetto della medesima, i motivi che hanno resa necessaria questa operazione, e la loro nomina. *Art.* 28. *e* 29.

§. 5. Si comprende egualmente come per l' adempimento di questa interlocutoria non sia necessario di rilasciarne una spedizione; perciocchè, come abbiamo osservato all' *art.* 30, il giudice di pace dovrà trasferirsi sul luogo accompagnato dal cancelliere, il quale recherà l' originale della detta sentenza interlocutoria.

§. 6. Lo scopo della legge in questa operazione, come in tutte quelle che riguardano i giudizj in generale, essendo la pronta e sollecita spedizione della causa, il giudice di pace è autorizzato, se lo può fare senza inconveniente, a deciderla definitivamente anche sulla faccia del luogo. *Art.* 42.

§. 7. Quale traccia resterà di questo giudizio? Dovrà stendersi processo verbale dalla visita e del parere dei periti?

Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere, come si è fatto di sopra negli esami de' testimonj: se il merito della causa è della competenza inappellabile del giudice di pace, l' *art.* 43. dice positivamente che non si farà processo verbale, ma vuol solo che l' interlocutoria enunci il nome e cognome de' periti, la prestazione del loro giuramento ed il risultato del loro parere.

L' *art.* 43. non aggiugne altro, perchè trovasi già altronde disposto che la stessa sentenza dovrà indicare il giorno, l' ora, il luogo e l' oggetto dell' operazione. Conseguentemente non occorre in questo caso che i periti scrivano alcun parere, nè che firmino alcun atto.

§. 8. Ma quando la causa è suscettibile di appellazione l' *art.* 42. prescrive che il cancelliere stenda il processo verbale della visita e della relativa operazione; quest' atto dovrà contenere il nome, cognome e le qualità delle parti, far menzione delle disposizioni della sentenza che ha ordinato la visita e nominato i periti, riferire se le parti sono state presenti o no all' operazione, e generalmente per la formazione di questo processo verbale il cancelliere dovrà osservare esattamente tutto quanto è prescritto intorno alla regolarità di simili operazioni davanti i tribunali di prima istanza, in tutto quello però ch' è applicabile alla giustizia di pace.

§. 9. La formalità particolarmente richiesta dall' *art* 42. si è, che sia enunciato il giuramento prestato dai periti, e che i medesimi si sottoscrivano in fine del processo verbale dopo il giudice ed il cancelliere, ovvero che vi si faccia menzione del loro rifiuto nel caso che non sappiano o non possano scrivere.

ART. II.

Formole degli atti di visita sul luogo, e di stima dei periti.

§. I.

Sentenza che ordina la visita sul luogo, e la stima dei periti.

„ Tra Luciano V...., pescatore, domiciliato a Melegnano, dipartimento d' Olona, attore, comparente in persona, da una parte.

,, E Marcello S...., lavoratore, dimorante a S. Giuliano, cantone di Melegnano, reo convenuto, comparente in persona, dall' altra parte.

,, V .... ha detto, che da dieci mesi circa un prato di sette biolche, e che possiede nel territorio di S. Agnese vicino a Melegnano è diminuito di più di un sesto, a motivo dell' usurpazione di S...... il quale lavorando un pezzo di terra vicino a questo prato ha cambiato luogo a due confini, i quali da più anni servono di limite alle due proprietà; la qual cosa verrà attestata, se occorre, dai diversi possessori vicini. L' attore ha fatto citare il reo convenuto con atto dell' usciere di questa giustizia, in data del sei di questo mese, a comparire oggi. Conchiude che il reo convenuto sia obbligato a far rimettere i confini nei luoghi in cui essi si trovavano avanti la sua usurpazione; che gli sia dippiù proibito in avvenire di permettersi una simile violazione della proprietà. Per avere commessa tale usurpazione e per aver privato l' attore di tutto il raccolto sulla porzione usurpata dimanda, che il reo convenuto sia condannato a pagargli la somma di duecento lire o quell' altra somma che sarà valutata dai periti: ed inoltre che il reo convenuto sia condannato negli interessi per l' ammontare della somma delle indennizzazioni ed in tutte le spese.

,, S... ha risposto che i confini della separazione dei due terreni non erano mai stati cambiati, ed in conseguenza che l' ispezione sopra il luogo poteva provarlo; ha perciò conchiuso insistendo, che fosse rigettata la dimanda di V.... e condannato nelle spese.

,, Il punto di fatto è il cambiamento dei confini, di cui si tratta: ed il punto di diritto consiste nel sapere se sia ammissibile l' offerta prova.

,, Considerando che il fatto sopra cui le parti sono contrarie, e da cui dipende la decisione della causa, può esser dilucidato mediante l' ispezione sopra il luogo, e ch' è di tal natura che può esser provato per mezzo di testimonj; considerando pure, che se vi è danno, può nel medesimo tempo essere stimato:

,, Noi, giudice di pace, prima di giudicare sul merito, ordiniamo che nel giorno quindici di questo mese, a due ore dopo mezzogiorno, noi ci trasporteremo, assistiti dal nostro cancelliere sopra il prato dall' attore, dove le parti sono invitate a portarsi ed a farvi trovare quei testimonj che ciascuna di esse crederà di dover far esaminare, come pure di produrre i titoli che accertino l' esistenza dei confini dei loro poderi limitrofi. All' oggetto di sottoporci il loro sentimento tanto sul fatto del cambiamento dei confini, quanto sul valore dei danni, se n' esistono, noi nominiamo Sebastiano P...., fittabile, domiciliato nel cantone di melegnano, e Vincenzo C.... albergatore in Melegnano, i quali dalla parte la più sollecita saranno citati per trovarsi alla detta visita.

,, Giudicato a Melegnano il giorno nove di dicembre mille ottocento sei.

Sott. ec.

§. II.

Sentenza inappellabile pronunziata all' atto della visita sul luogo.

,, Tra Adelaide F....., vedova di Tommaso G....., mercante droghiere, domiciliato alle Terme, dipartimento del Panaro, rappresentata da suo figlio, avente l' originale della citazione, attrice, da una parte,

,, E Giuseppe M...., calzolajo, domiciliato esso pure alle Terme, comparente in persona, reo convenuto, dall' altra parte.

,, In esecuzione della nostra sentenza del giorno nove di questo mese, proferita in contraddittorio delle parti, noi ci siamo trasportati, oggi a mezzogiorno, col nostro cancelliere, in una bottega, situata in questa comune, e che l' attore aveva affittata al reo convenuto, mediante contratto d' affitto, che va a spirare. Oltre le parti sopramenzione, che sono comparse, noi ci abbiamo trovato Sebastiano P..., muratore, e Vincenzo C..., falegname, tutti e due periti, da noi nominati colla detta nostra sentenza. Dopo aver l' uno e l' altro prestato giuramento di dare il loro parere secondo la loro coscienza, e di aver preso cognizione dell' oggetto della nostra visita, hanno detto che le deteriorazioni cagionate al reo convenuto, e che secondo il costume sono a carico del conduttore, ammontino alla somma di trentanove lire;

,, Udite le parti nelle loro difese, ciascuna di esse ha persistito nelle sue conclusioni.

,, Il fatto delle deteriorazioni a carico del conduttore è costante.

,, Il punto di dritto consiste dunque in sapere se il reo convenuto sia tenuto a pagare l' indennizzazione che importano le seguite deteriorazioni.

,, Considerando, che nulla può esimere il reo convenuto dall' obbligo di riparare le deteriorazioni da esso fatte nel luogo che finisce di occupare, e che le dette deteriorazioni sono valutate dai periti nella somma di trentanove lire.

,, Noi, secondo supplente, esercente in assenza del giudice di pace e del primo supplente, giudicando sulla stessa faccia del luogo, condanniamo per sentenza inappellabile il reo convenuto a far eseguire, nel termine di tre giorni, alla bottega che gli era stata locata dall' attore, le riparazioni *locative*: altrimenti, e scorso il

2. Se sono parenti o affini di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente.

3. Se nell'anno precedente alla ricusa vi è stato processo criminale fra loro ed una delle parti o loro conjugi, parenti ed affini in linea retta.

4. Se sia pendente un processo civile fra loro ed una delle parti od il loro conjuge.

5. Se hanno spiegato il loro parere per iscritto nell'affare di cui si tratta.

§. 8. Le cause per ricusare i giudici dei tribunali e delle corti sono più numerose le più estese ne'loro effetti, come vedrassi in seguito; gl'interessi che sono sottoposti alla cognizione de'giudici di pace sono, come ognun vede, di una minore importanza di quelli che si sottopongono ai tribunali.

§. 9. Bisogna notare per ultimo, che quanto si è osservato in questo articolo rispetto ai doveri de' giudici di pace, deve intendersi assolutamente comune ai loro supplenti.

Art. II.

Del modo di proporre la ricusa de' giudici di pace.

§. 1. La parte che vuol ricusare un giudice di pace dev'esser sollecita a far notificare al cancelliere del medesimo giudice un atto, in cui esporrà i motivi della ricusa. *Art.*

§. 2. Qualunque usciere che abbia il diritto di esercitare il suo ufficio nel luogo ove risiede il giudice che si vuol ricusare è autorizzato in questa circostanza a fare l'anzidetta notificazione.

§. 3. La legge per un dovuto rispetto alla subordinazione, ha voluto evitare che un usciere sia costretto a fare degli atti contro il proprio superiore. Ha inoltre voluto dare all'intimazione di cui si tratta la procedura la più decente, ordinando che sia notificata non al giudice direttamente, ma al cancelliere, il quale se ne rende risposabile *Ibid.*

§. 4. Il cancelliere è obbligato di vidimare l'originale dell'atto di ricusa che rilascia all'usciere. La copia dell'atto stesso che l'usciere deve presentargli è dal cancelliere siposta in cancelleria fra i suoi atti. *Ibid.*

§. 5. Lo stesso *art.* 45. soggiunge, che tanto l'originale quanto la copia di quest'atto dovranno esser firmati dalla parte o da un suo procuratore speciale. Ben inteso però, che se la parte non sapesse o non potesse scrivere, dovrà farsene menzione dal cancelliere nell'atto stesso.

§. 6. Tutte queste formalità sono di rigore, di modo che se ne mancasse alcuna il giudice potrebbe, non ammettendo l'atto di ricusa, continuare l'istruzione della causa. Questa conseguenza quantunque non scritta nella legge, non è però men positiva, essendo principio costante, che una sentenza è valida si è pronunziata da un giudice che poteva ricusarsi, prima che la ricusa sia stata legalmente proposta.

§. 7. E' certo egualmente in massima, che chiunque ha cominciato a dedurre le sue difese davanti un giudice, contro il quale ei sapeva di avere motivi di ricusa, non verrà più ammesso a ricusarlo. Se avesse però ignorato siffatti motivi, egli potrebbe proporre la sua ricusa, non ostante che la lite fosse già contestata, e generalmente in qualunque stato di causa, al momento in cui avesse avuto cognizione di tali motivi.

§. 8. Da queste osservazioni segue di necessità, che la ricusa dovrà generalmente esser proposta avanti di entrare nelle discussioni della causa, poichè la facoltà di proporla in qualunque stato di causa, come nel caso del §. precedente, non è che una eccezione alla regola generale.

§. 9. E' poi inutile il dimostrare che dal momento della notificazione dell'atto di ricusa il giudice non può andare più avanti nella causa; qualunque istruzione dovrà sospendersi fino alla decisione dell'incidente.

§. 10. Ricevuta la copia dell'atto di ricusa, il cancelliere dovrà comunicarla al giudice di pace, il quale nel termine di due giorni, vale a dire al più tardi dopo domani dalla comunicazione, è tenuto di fare la sua dichiarazione a piè della stessa copia, portante o la sua acquiescenza alla ricusa o il suo rifiuto di astenersi, ed in questo ultimo caso motiverà le sue risposte alle ragioni allegate dalla parte. *Art.* 45. *e* 46.

§. 11. Se il giudice si arrende ai motivi di ricusa, lo dichiara egualmente a piè dell'atto, e questa dichiarazione comunicata dal Cancelliere al giudice supplente basta per autorizzarlo a pronunziare nella causa di cui si tratta; questa non deve per ciò risentire alcun ritardo, perciocchè chiamata che sarà all'udienza, sia per la prima volta, sia in seguito dell'istruzione, il supplente prende per quella causa il posto del giudice, e ne fa le funzioni.

§. 12. Per lo contrario quando il giudice dichiara che non intende di astenersi, oppure se non fa alcuna dichiarazione, locchè vale lo stesso, bisognerà procedere al giudizio dell'incidente. Questo è quello che si vedrà nell'articolo che segue.

Art. III.

Del modo di giudicare la ricusa de' giudici di pace.

§. 1. Per far giudicare la ricusa proposta contro un giudice di pace, la parte più sollecita si

precedenti conclusioni, enunciate nella detta nostra sentenza.

„ Il fatto è, che il godimento dell' intiero prato in quistione appartiene legittimamente all' attore, e che il reo convenuto vi ha fatto dei guasti verificati col nostro processo verbale sovraenunciato.

„ La quistione di diritto consiste dunque in sapere se il reo convenuto debba pagare il valore di questi guasti.

„ Considerando che nulla può avere autorizzato il reo convenuto ad impossessarsi di una parte del prato di cui si tratta, e il di cui possesso specialmente dopo più di un anno, appartiene totalmente all' attore;

„ Noi, giudice di pace del cantone di Vigevano, pronunziando sulla dimanda di azione possessoria, condanniamo il reo convenuto ad abbandonare e lasciar libero, entro tre giorni, all' attore il possesso della totalità del prato in quistione; gli proibiamo di più inquietarlo in avvenire; lo condanniamo a pagare la somma di quattrocento trenta lire per li danni da esso arrecati al detto prato, secondo la stima portata nel nostro processo verbale di visita sopra luogo, di sopra menzionato, cioè duecento e quattro lire per indennizzazione risultante dallo scavo, e cento cinquanta lire per la porzione del fieno tagliato, e portato via dal detto prato; condanniamo inoltre il reo convenuto nelle spese che abbiamo liquidate nella somma di ....

„ Giudicato a Vigevano il giorno ....

TITOLO IX.

Della ricusa de' giudici di pace.

Dei motivi pei quali i giudici di pace possono esser ricusati; del modo di proporre la ricusa; del modo di giudicarla; delle formole degli atti relative alla ricusa: sono questi i quattro articoli de' quali ci occuperemo in questo titolo.

ART. I.

Dei motivi pei quali i giudici di pace devono essere ricusati.

§. 1. La giustizia dev' essere amministrata da persone imparziali: importa altresì che tale sia in effetto l' opinione de' litiganti riguardo ai magistrati che debbono giudicarli: un giudice onesto che provasse un sentimento di predilezione verso una delle parti, non mancherebbe di astenersi volontariamente e di far giudicare la causa dal suo supplente. Lo stesso deve credersi di quest' ultimo e generalmente di chiunque eserciti le funzioni di giudice, per quando grandi siano le prerogative della carica, tutte le volte che prevede poter nascere dubbj sopra la sua integrità.

§. 2. Ma per venire al proposito del giudice di pace, quali sono le circostanze nelle quali dovrà egli astenersi? La probità sua gliele addimostrerà, senza che vi sia bisogno di regole positive. Tuttavia, prevedendo il caso possibile di giudici non abbastanza delicati per astenersi quando il dovrebbero, o volendo impedire ch' essi vengano accusati ingiustamente di non essersi sostenuti, la legge ha determinato i casi nei quali un giudice è obbligato di farlo, o possa essere ricusato dalle parti, forzate cioè colle vie giudiziarie a sospendere le sue funzioni in quella data causa.

§. 3. Qui ognun vede, che se malgrado la dichiarazione volontaria del giudice di astenersi non per li motivi espressi dalla legge, ma per pura sua delicatezza, le parti insistessero a voler essere da lui giudicate, il giudice non avrebbe più un legittimo motivo di ricusarsi dal pronunziare. Questo è un effetto della disposizione che concede alle parti la facoltà di farsi giudicare da un giudice di pace anche incompetente, fondata sulla confidenza e sull' opinione. *Art. 7.*

§. 4. Ma per lo contrario: un giudice è egli obbligato di accedere indistintamente a qualunque domanda di ricusa proposta contro di lui? non già; dappoichè egli è astretto dal suo giuramento ed obbligato dalla legge a non recedere dall' esercizio delle sue funzioni che allora soltanto quando la coscienza gli addimostra di essere stato ricusato con fondamento.

§. 5. Quindi presentandosi una parte per ottenere una cedola di citazione, il giudice, per la cognizione che ha delle persone, essendo a portata di conoscere da per se stesso se vi abbia motivo di ricusa; nel caso affermativo, rimetterà la parte al suo supplente per ispedire la cedola, prevenendo, ch' ei vuole assistersi dal giudicare.

§. 6. Se la parte però è stata citata con atto da usciere senza ordine di giudice, questi non può discoprire s' ei debbe o no astenersi che al giorno della comparsa. Giunto questo giorno, quando ei vedesse di doversi astenere, pronunzierà una sentenza preparatoria, motivata sulla necessità di astenersi, e dichiarerà in essa che rimette la causa ad un altro giorno per essere giudicata dal suo supplente. Il supplente allora terrà l' udienza per quella sola causa ed il rimanente dell' udienza s' impiegherà dal giudice di pace a spedire le sue cause di quel giorno.

§. 7. In virtù dell' *art.* 44. i giudici di pace possono essere ricusati pei seguenti motivi.

1. Se hanno interesse personale nella contestazione:

detto termine, lo condanniamo a pagare all' attore la somma di trentanove lire cogl' interessi, a datare dal giorno della dimanda, e lo condanniamo nelle spese che abbiamo liquidate nella somma di . . . .

„ Giudicato alle Terme il giorno quindici gennajo mille ottocento sei . „

Sott. ec.

§. III.

Processo verbale di una visita sopra luogo in una causa soggetta ad appellazione .

„ Oggi vent' uno maggio mille ottocento sei, a dieci ore della mattina, in esecuzione della nostra sentenza del giorno quindici di questo mese, proferita tra il sig Fiorenzo M . . ., banchiere domiciliato a Milano, contrada de' Fiori, attore, ed il sig. Gregorio T . . . ., notajo, domiciliato a Novara, contrada di S. Francesco dipartimento dell' Agogna, reo convenuto;

„ Noi Francesco S. . . . . giudice del cantone di Vigevano, dipartimento dell' Agogna, ci siamo trasportati col nostro cancelliere sopra il prato detto il Vivajo, appartenente al sig. D . . . . e si tuato nel nostro cantone e ci abbiamo trovato il sig. C . . . ., maestro di posta dei cavalli a Vigevano, ed il sig. B . . . . ., operajo, tutti e due periti, da noi nominati.

„ In luogo dell' attore si è presentato Gio. N . . . . ., suo fittabile, colla di lui procura, fatta con scrittura privata, in data dei diciotto di questo mese, debitamente registrata a Vigevano, nel giorno . . . . ., riconosciuta da esso per vera ed unita al presente processo verbale.

„ Il reo convenuto non essendo comparso nè alcun' altra persona per esso, benchè si asi atteso fino alle undici ore, noi siamo, malgrado la sua assenza, proceduti alla visita ed alla stima ordinata dalle detta nostra sentenza.

„ In conseguenza, dopo di aver fatto prestare dai due periti il giuramento prescritto dalla legge e di avergli comunicato l' oggetto della nostra visita, noi abbiamo insieme riconosciuto i luoghi della controversia, sull' indicazione del detto Giovanni N . . . .

„ 1. Noi egualmente che i due periti, abbiamo riconosciuto, che all' incirca tre pertiche di terra nella parte del prato che confina col canale sono separate dal rimanente da un fosso di cento cinquanta braccia di lunghezza, sopra quattro braccia di larghezza e due braccia di profondità.

„ 2. Noi abbiamo rimarcato che la parte di prato separata dal fosso era diggià tagliata, mentre dall' altra parte l' erba esisteva tutta intiera, il sig. B . . . . . uno dei periti, ci ha fatto osservare che in niuno de' prati circonvicini il tagliamento dei fieni era per anche incominciato.

„ 3. Nella detta parte tagliata noi abbiamo contato sessanta buchi, ciascuno di circa un braccio, nelle loro tre dimensioni e sopra due linee, locchè annunzia il progetto di una piantagione di alberi.

„ Sopra il valore dei danni occasionati, mediante la formazione del fosso e dei buchi, abbiamo consultato i periti, e dopo il loro parere abbiamo tassato l' indennizzazione nella somma di duecento ottanta lire. Quanto al valore del fieno tagliato sopra la medesima parte del prato, dopo il parere degli stessi periti, l' abbiamo tassato nella somma di cento cinquanta lire.

„ Avendo terminata la nostra operazione, dalla quale siamo stati occupati fino alle tre ore della sera, noi abbiamo chiuso il presente processo verbale, di cui abbiamo fatta lettura a Gio. N . . . . e a periti che l' hanno sottoscritto con noi e col nostro cancelliere.

Sott. ec.

§. IV.

Sentenza dopo la visita sopra luogo, di cui si fa processo verbale.

„ Tra il sig. Fiorenzo M . . . . . . banchiere, dimorante a Milano, contrada dei Fiori, rappresentato da Gio. N . . . ., suo fittabile e suo procuratore, precedentemente giustificato nell' istanza, attore.

„ E il sig. Gregorio T. . . . ., notajo, domiciliato a Novara, dipartimento dell' Agogna, rappresentato dal sig. B . . . ., patrocinatore a Vigevano, e munito di procura precedentemente giustificata nell' istanza, reo convenuto.

„ Visto il contratto d' affitto del prato, detto il Vivajo, in data del giorno undici marzo mille ottocento sei, debitamente registrato a Milano nel giorno diciotto gennajo ultimo scorso, in forza del quale il fittabile dell' attore ha posseduto l' intiero prato fino a tutto il giorno dieci gennajo scorso, giorno in cui il reo convenuto si è impossessato di una parte di questo prato, vista la ricevuta dei carichi pagati per la totalità del prato dal detto fittabile nei precedenti anni del suo contratto d' affitto; vista la nostra sentenza interlocutoria del giorno quindici di questo mese ed il nostro processo verbale di visita sopra luogo e di stima, fatto nel giorno vent' uno; sentite le parti, esse hanno persistito nelle loro

presenta dapprima in cancelleria, e si fa fare dal cancelliere una spedizione dell' atto di ricusa, di cui la copia è rimasta, come si è detto, ne' suoi atti. A piè di quest' atto dovrà trovarsi la risposta del giudice, di cui si farà anche la spedizione, l'una e l'altra non costituendone che una sola: ma se il giudice non avesse fatto dichiarazione alcuna, il cancelliere dovrà far menzione di questo silenzio nella stessa spedizione.

§. 2. Avvertasi che questa spedizione si fa bensì ad istanza della parte, ma non si rilascerà alla parte medesima; il cancelliere la rimetterà egli stesso al regio procuratore presso il tribunale di prima istanza, nella di cui giurisdizione risiede la giustizia di pace.

§. 3. Questa rimessa dovrà effettuarsi entro tre giorni. *Art. 47.* Si è veduto che il giudice ricusato dovrà entro due giorni mettere la sua risposta a piè della copia dell' atto di ricusa intimato al cancelliere, e da questo a lui comunicato. Ora, spirati i due giorni, o che il giudice abbia fatta la sua risposta o che siasi taciuto, la parte più sollecita insta presso il cancelliere per questa rimessa, ed il cancelliere è tenuto di farla entro i tre giorni successivi al più tardi. *Ibid.*

§. 4. Il regio procuratore porterà l' affare alla udienza, darà le sue conclusioni ed il tribunale pronunzierà inappellabilmente, senza che vi sia bisogno di chiamare le parti. *Art.* 7.

§. 5. E' facile concepire il perchè la legge dispensa in questo caso di chiamare le parti: esse hanno di già prodotte le loro ragioni, e davanti al tribunale di prima istanza non ha luogo alcuna istruzione per questo incidente. Ma se avessero mai nuove ragioni da produrre? la legge non proibisce che compariscano all'udienza del tribunale, ma le spese delle comparse loro o delle memorie che volessero presentare saranno a loro carico: la legge non dispone ch'esse debbano fare alcun passo per la regolarità del giudizio.

§. 6. Dopo che il tribunale ha pronunziato sull'ammissione o rejezione della ricusa, quali saranno gli effetti di questo giudicato in ordine alla procedura?

Il Codice non si spiega in questa parte ove si tratta della giustizia di pace; ma il suo silenzio resta necessariamente supplito dalle altre sue disposizioni relative ai tribunali.

§. 7. La procedura che resta a farsi è dunque la seguente: proferita la sentenza, la parte più sollecita insta presso il cancelliere del tribunale perchè ne faccia una spedizione. Il cancelliere dovrà rimetterla entro 24 ore dal giorno in cui la medesima spedizione è stata dalla parte richiesta e da lui approntata al cancelliere della giustizia di pace, unendovi gli atti che quest' ultimo aveva antecedentemente rimessi al tribunale.

§. 8. Dacchè questa spedizione è pervenuta alla cancelleria della giustizia di pace, la parte più sollecita insta per la definizione della causa ed ottiene una cedola ad oggetto di far citare la parte contraria per ripiglia e la procedura al punto in cui trovasi quando l' incidente della ricusa venne proposto.

§. 9. Questa cedola, se la ricusa è stata rigettata si rilascerà dallo stesso giudice di pace; se è stata ammessa, si rilascerà dal di lui supplente.

A R T. IV.

Formola per la ricusa del giudice di pace

§. I.

Atto di ricusa de' giudici di pace.

„ L' anno mille ottocento sei, il giorno diciassette di maggio, ad istanza di Uberto M..., falegname, domiciliato a Guastalla, dipartimento del Crostolo, io Diego L.... usciere presso il tribunale di Guastalla, come da matricola registrata al n. 30., e domiciliato in questa città, contrada della Croce, ho dichiarato al sig. G..., cancelliere della giustizia di pace di Guastalla, che l'istante ricusa la persona del sig. B..., giudice di pace, nella contestazione fra l' istante reo convenuto, contro il sig. Michele P..., mercante di ferro domiciliato a Carpineto, attore con atto di citazione, intimata il giorno undici di questo mese, e debitamente registrata a Guastalla nel giorno dodici. La detta contestazione ha per oggetto il prezzo della locazione della casa occupata dall'istante; e siccome questa casa è un fondo indiviso fra le mogli e del giudice di pace e quella dell' attore, così è evidente l' interesse personale del giudice di pace in questa contestazione.

„ Ho lasciato copia della presente dichiarazione al detto sig. G..., cancelliere, che ha vidimato l' originale. L' istante ha sottoscritto con me l' originale e la copia „.

Sott. M.... ed L... Usciere.

„ Visto il presente atto, di cui mi è stata lasciata copia a Guastalla, questo giorno diciassette maggio mille ottocento cinque...

Sott. G.... Cancelliere.

§. II.

Risposta del giudice ricusato. Acquiescenza.

„ Io sottoscritto dichiaro, che il motivo di ricusa di sopra proposto è reale, e che in con-

segueuza mi asterrò dalla contestazione; di cui si tratta.

„ Fatto a Guastalla, questo giorno diciotto maggio mille ottocento cinque „.

Sott. B. . . .

R i f i u t o.

„ Io sottoscritto dichiaro, che la casa, di cui il prezzo dell' affitto forma l'oggetto di una contestazione fra le parti sopra designate, non è altrimenti indivisa fra la moglie dell' attore e la mia; che essa non ci ha mai avuto alcun diritto: che l' istante mi confonde col mio predecessore, la di cui moglie realmente aveva qualche cosa di comune, quanto ai beni, con quella dell' attore, che in conseguenza non vi è luogo alla ricusa del giudice.

„ Fatto a Guastalla, questo giorno diciotto maggio mille ottocento sei „.

Sott. B. . . . .

Siccome in queste diciarazioni il ricusato non fa le funzioni di giudice, così non vi parla che come semplice particolare, in singolare, *Io sotto scritto ec.*, e non in plurale, *Noi giudice di pace ec.*

§. III.

Cedola della continuazione d' istanza, dopo che è stata ammessa la ricusa del giudice di pace.

„ Noi Vittorio F. . . , supplente del giudice di pace del cantone di Guastalla, dipartimento del Crostolo, ad istanza del sig. Michele P. . . , mercante di ferro, domiciliato a Carpineto, capoluogo dell' altro cantone di questo dipartimento, citiamo Uberto M. . . , falegname, domiciliato nel cantone di Guastalla, a comparire d' avanti noi il giorno cinque di questo mese, a quattr' ore pomeridiane, nel luogo ordinario delle udienze della giustizia di pace, situato in Guastalla, nella casa del comune, per procedere, in esecuzione della sentenza preparatoria, proferita in contraddittorio delle parti in questa giustizia di pace, nel giorno sedici del mese scorso. La presente cedola è rilasciata in esecuzione della sentenza, proferita il giorno ventisette del mese scorso del tribunal civile di Guastalla, che ha ammesso la ricusa proposta dal detto Uberto M. . . . contro la persona del giudice di pace; essa sarà notificata entro il termine di due giorni dall' usciere della giustizia di pace di questo cantone.

Fatto a Guastalla il primo giorno di giugno mille ottocento cinque „.

Sott. D. . . . .

„ L' anno mille ottocento cinque, il giorno tre di giugno la cedola sopradetta è stata intimata da me Paolo R. . . . usciere della giustizia di pace del cantone di Guastalla, ivi domiciliato, ad Uberto M. . . . , falegname, domiciliato nello stesso cantone, e gli ho lasciata copia della detta cedola e del presente atto, consegnandola ad un operajo, che mi disse essere suo compagno. „

Sott. R. . . .

§. IV.

Cedola di citazione dopochè è stata rigettata la ricusa del giudice di pace.

„ Noi Filippo B. . . . , giudice del cantone di Guastalla, dipartimento del Crostolo, ad istanza del sig. Michele P. . . , mercante ferrajo, dimorante a Carpineto, capo-luogo di un cantone del detto dipartimento, citiamo Uberto M. . . , falegname, domiciliato nello stesso cantone, a comparire davanti Noi il giorno cinque del presente mese a dieci ore della mattina, nel locale ordinario delle nostre udienze, situato nella casa del comune di Guastalla, per rispondere alla domanda che l' istante ha fatta contro il detto M. . . per atto di citazione in data degli undici, e debitamente registrata il giorno dodici del mese scorso.

„ La presente cedola è rilasciata in esecuzione della sentenza proferita il giorno ventisette del medesimo mese dal tribunale di Guastalla, che rigetta la ricusa del giudice di pace proposta dal detto M. . . . , essa sarà notificata nel termine di due giorni da D. . . . . . , usciere delle udienze del tribunale di Guastalla, che noi destiniamo a quest' effetto, ritenuta l' assenza per congedo del nostro usciere ordinario.

„ Fatto a Guastalla il primo giugno mille ottocento cinque „.

Sott. B. . . . .

„ L' anno mille ottocento cinque, il giorno due di giugno, la cedola sopraddetta è stata intimata da me Enrico D. . . . . , usciere delle udienze del tribunale di Guastalla, come da matricola registrata al n. 100. . , domiciliato in questa comune, contrada il Mercato, destinato a quest' effetto, ad Uberto M. . . . , falegname, domiciliato nello stesso cantone. Non avendo trovato alcuno nel suo domicilio mi sono portato alla casa del sig. Q. . . , aggiunto al podestà del comune di. . . , il quale ha vidimato l' originale del presente atto, gliene ho lasciato copia „.

Sott. D. . . .

„ Visto da noi, aggiunto al podestà del co-

mune di . . ., il presente atto, di cui ci è stata lasciata copia nelle mani.

Sott. Q....

LIBRO II.

DE' TRIBUNALI INFERIORI

Abbiamo trattato nel libro precedente di tutto ciò che ha rapporto alla procedura nella giustizia di pace. Parleremo in questo, di ciò che concerne la procedura davanti i tribunali di prima istanza e di commercio, i quali sono compresi sotto la comune denominazione di tribunali *inferiori*.

Questa materia è divisa dal Codice di procedura civile in 25. titoli. Noi ci uniformeremo alla medesima divisione, e parleremo.

Tit. 1. Della conciliazione.
2. Delle citazioni.
3. Della costituzione de' patrocinatori e delle difese.
4. Della comunicazione del processo al ministero pubblico.
5. Delle udienze, della loro pubblicità e del buon ordine delle medesime.
6. Dei giudizj sopra verbale rapporto e delle istruzioni per iscritto.
7. Delle sentenze.
8. Dei giudizj contumaciali e delle opposizioni.
9. Delle eccezioni.
10. Della verificazione delle scritture.
11. Del falso incidente civile.
12. Dell'esame de' testimonj.
13. Dell'accesso del giudice sul luogo della controversia.
14. Delle relazioni de' periti.
15. Degl'interrogatorj sopra fatti e loro circostanze.
16. Delle domande incidenti.
17. Della riassunzione d'istanza e della costituzione di nuovi patrocinatori.
18. Della dissapprovazione dell'operato dei patrocinatori.
19. Delle competenze giurisdizionali fra giudici.
20. Della remissione delle cause da un tribunale ad un altro per titolo di parentela o affinità.
21. Del giudice dato a sospetto.
22. Della perenzione d'istanza.
23. Della rinunzia alla lite.
24. Delle materie sommarie.
25. Del modo di procedere avanti i tribunali di commercio.

Prima di entrare in materia, crediamo utile di trattenerci di passaggio sulle attribuzioni de' tribunali ordinarj; riservandoci a parlare della competenza de' tribunali di commercio al suo luogo opportuno.

La competenza de' giudici ordinarj è stabilita dal tit. 3., sez. 1. del regolamento organico.

Le sezioni civili delle corti di prima istanza ed i tribunali civili ne' luoghi determinati dal Re, giudicano privativamente in prima istanza tutte le cause personali, reali e miste, eccettuate quelle che sono privativamente attribuite sia ai giudici di pace, sia ad altri tribunali (1).

Nei dipartimenti, nei quali non è stabilito alcun tribunale di commercio, il tribunale civile residente nel capo luogo ne esercita le funzioni colle regole e forme prescritte pei tribunali commerciali (2).

Le loro sentenze sono inappellabili se il valore della cosa controversa non eccede lire mille e duecento italiane, o trattandosi di un annuo reddito, non supera le lire sessanta. Eccedendo tali somme, ha luogo il ricorso alla corte di appello (3).

Queste sezioni e questi tribunali sono tribunali di appello per le sentenze proferite in prima istanza dai giudici di pace, ed in questo caso giudicano inappellabilmente (4). Questa disposizione è fondata sul principio dalla legge consacrato, che non ammette più di due giudizj perchè le sentenze s'intendano proferite in ultima istanza.

Infine una disposizione liberale ha ordinato che in tutte le cause di qualunque valore introdotte avanti le sezioni civili delle corti o dei tribunali civili, sia in facoltà delle parti di convenire, mediante uno scritto firmato dalle medesime e deposto alla cancelleria prima che emani la sentenza, ch'esse intendono di essere giudicate inappellabilmente dalla stessa sezione o tribunale civile (5).

(1) Regol. organ. art. 61. e 67. Decreto di S. M. 17. giugno 1806.
(2) Regol. organ art. 23.
(3) *Idem* art. 62.
(4) *Idem* art. 63.
(5) Regol. organ. art. 64.

TITOLO PRIMO.

Della conciliazione

Il regolamento organico ha prescritto che là dove finisce la giurisdizione contenziosa del giudice di pace, cominci in lui la competenza di conciliatore.

Quindi tutte le cause che non sono a lui attribuite o ai tribunali di commercio, o che il Codice di cui trattiamo non eccettua dallo sperimento della conciliazione, debbono essere portate necessariamente davanti a lui (1), il quale o riesce a conciliarle o consiglia alle parti di farsi giudicare dagli arbitri, o le rimette al tribunale civile (2).

E' per conseguenza necessario che il giudice di pace tenga due specie di udienze, che indicherà in giorni differenti: le une per gli affari contenziosi, le altre consacrate a dissuadere le parti dall'intraprendere una lite, e se può, a conciliarle. Questo è quello che chiamasi propriamente *ufficio di conciliazione*.

Questo titolo sarà dunque diviso in quattro articoli. il primo indicherà le cause nelle quali l'esperimento della conciliazione è necessario ed a quale ufficio di conciliazione deve essere portato. Il secondo spiegherà le forme della citazione da farsi all'ufficio di conciliazione. Il terzo tratterà della comparsa o della contumacia in quest'ufficio. Il quarto finalmente presenterà le formole degli atti occorrenti per la conciliazione.

A R T. I.

In quali cause lo sperimento della conciliazione è necessario, ed a quale ufficio deve essere portato.

Divideremo questo articolo in due capi; uno indicherà le cause soggette alla conciliazione; l'altro determinerà davanti qual giudice di pace dovrà eseguirsene lo sperimento.

C A P. I.

Delle cause soggette allo sperimento della conciliazione.

§. 1. Per conoscere se una causa è di natura da essere sottoposta alla conciliazione, bisognerà verificare tre condizioni: 1. che si tratti di domanda introduttiva d'istanza. Quindi ogni qualsiasi domanda incidente che fomasi nel corso di una lite già contestata non è più soggetta alla conciliazione.

2. Che tanto l'attore quanto il reo siano capaci di transigere; dappoichè lo scopo della conciliazione non è altro che di procurare un accomodamento, se è possibile, fra due persone che son vicine ad entrare in un litigio. Ora questo accomodamento sarebbe impraticabile se una delle parti fosse in una incapacità legale a transigere. Per esempio il tutore non può di sua sola autorità transigere per il minore o l'interdetto soggetti alla sua amministrazione (1).

3. Che la causa sia di quelle nelle quali è permesso anche ai maggiori di transigere. Per esempio il tutore non può transigere col suo minore divenuto maggiore, in controversie di rendimento di conti di tutela (1).

§. 2. Ciò premesso, la massima consacrata dall'*art.* in materia di conciliazione è, che nessuna domanda (la quale riunisse le anzidette tre condizioni) potrà essere ammessa da' tribunali di prima istanza, se precedentemente il reo convenuto non sia stato chiamato all'ufficio di conciliazione, o se le parti non vi siano comparse spontaneamente.

§. 3. L'*art.* 40. indica formalmente quali sono le cause che sono eccettuate dal preliminare della conciliazione; queste cause sono:

1. Quelle che interessano lo stato, i beni della corona, il regio demanio; i comuni, gli stabilimenti pubblici, i minori, gl' interdetti, i curatori alle successioni vacanti.

2. Le istanze che esigono celerità di spedizione che sarebbe ingiusto di ritardare collo sperimento anzidetto.

3. Le domande d'intervento in causa o di chiamata in giudizio a difesa. Queste non sono introduttive d'istanza.

4. Quelle relative ad affari di commercio, sia che si portino ai loro tribunali particolari, sia agli ordinari. Queste domande esigono quasi sempre celerità di spedizione, ed in questa celerità consiste talvolta tutta la giustizia che si rende alle medesime.

5. Le domande di sprigionamento di detenuti per debiti, quelle di rimozione di sequestro reale o di opposizione alla medesima; quelle di pagamento di affitti di case o di beni, o di arretrati di rendite o di pensioni; quelle dei patrocinatori per pagamento di spese. Cause tutte che domandano pronta spedizione.

6. Le domande che si promuovono contro tre o più persone, quantunque abbiano lo stesso interesse. Si è considerato che quando un attore ha tre o più persone obbligate, quand' anche

(1) *Idem* art. 23. e 34.
(2) Idem.

(1) Cod. Nap. art. 467.
(2) *Idem.* art. 472.

queste fossero correi egualmente interessati, la conciliazione riesce sempre difficile, e non produce che perdita di tempo e di spese.

7. Le domande di verificazione di scritture; di disapprovazione contro l' operato de' patrocinatori; quelle che riguardano competenze giurisdizionali, rimesse da un tribunale ad un altro; *presa a parte*, ossia azione civile contro i giudici. La natura di queste materie esige, per l' interesse stesso dell' ordine pubblico, che siano giudicate in rigore e non soggette a transazione.

8. Le domande contro un terzo debitore sequestrato; e generalmente le domande relative a pignoramenti, sequestri, offerte reali; quelle per restituzioni d' istrumenti o scritture, o per la loro comunicazione; quelle di separazione di beni, e quelle che riguardano le tutele o le curatele. Queste sorte di domande sono di natura da interessare molte persone o l' ordine pubblico.

9. Finalmente tutte le cause che le leggi nominatamente eccettuano dal preliminare esperimento della conciliazione.

§. 4. Conseguenza de' principj dalla legge stabiliti e della nostra analisi su i medesimi, è che tutte le cause di competenza de' giudici di pace non sono soggette alla conciliazione. F.... nello stesso modo le appellazioni, sia che dalla giustizia di pace si portino ai tribunali di prima istanza, sia che da questi si portino alle corti di appello, sono esenti dal preliminare della conciliazione, libere però restando le parti di t ansigere fra di loro privatamente dopo un primo giudizio semprechè ne siano capaci.

Cap. II.

A quale ufficio di conciliazione dovrà farsi la citazione per tale esperimento.

§. 5. E' massima stabilita che nelle materie personali il reo dovendo per il contenzioso essere convenuto davanti il giudice di pace del suo domicilio, dovrà per questo esperimento esserlo del pari all' ufficio di conciliazione del medesimo domicilio.

§. 6. Sembrerebbe per la stessa ragione che in materia reale la citazione dovesse farsi all' ufficio del luogo ov' è la cosa litigiosa, ed in materia mista aversi la facoltà della scelta tra il luogo della cosa litigiosa ed il domicilio del reo. Ma siccome nello sperimento della conciliazione la legge suppone nelle parti la buona intenzione di un accomodamento, più che la necessità dell' intervento del giudice nell' oggetto, o per meglio dire contempla più le persone che l' oggetto che le mette in contrasto, così l'art. 50. ha stabilito una diversità di competenza rispetto al foro.

§. 7. 1. In materia personale o reale il conciliatore competente è il giudice di pace del domicilio del reo; se vi sono de' correi, l' attore potrà adire il giudice di qualunque di loro a sua scelta.

§. 8. 2. In materia di società (finchè essa esiste) il conciliatore competente è il giudice di pace del luogo in cui la società è stabilita. Notisi che per le domande concernenti una società già disciolta cessa il motivo del favore e la conciliazione dovrà eseguirsi nel foro del reo.

Notisi egualmente che la legge eccettua dalla sua disposizione le società di commercio, perciocchè qualunque controversia in materia di commercio è esente, come si è detto, dallo sperimento della conciliazione.

§. 9. 3. Le differenze che insorgono fra coeredi per oggetti relativi alla successione dovranno portarsi all' ufficio di conciliazione del luogo in cui la successione è aperta. Ma siccome fatta la divisione fra coeredi la legge non considera più l' eredità come esistente, così ha disposto, che le differenze che insorgessero tra un erede ed un altro dopo la divisione, quantunque per oggetti relativi all' eredità, dovessero portarsi per la conciliazione al foro del reo.

§. 10. Per la medesima ragione le domande che s' intentassero dai creditori del defunto prima della divisione, dovranno portarsi all' ufficio di conciliazione del luogo ov' è aperta la successione; laddove, compita la divisione, si dovrà seguire sempre il foro del reo.

§. 11. Finalmente comprendesi facilmente perchè la conciliazione intorno alle domande relative all' esecuzione de' testamenti o disposizioni a causa di morte, dovrà eseguirsi al luogo della successione fino al giudizio diffinitivo sulla validità del testamento o della disposizione a causa di morte, non essendo fino a questo momento la successione interamente liquidata; mentre, pronunziata la sentenza sulle disposizioni a causa di morte, la conciliazione sulle domande relative alle medesime disposizioni dovrà portarsi al foro del reo. Ibid.

Art. II.

Delle forme della citazione in conciliazione e de' suoi effetti.

§. 1. La citazione di cui parliamo è un atto di usciere perfettamente simile a quello che si fa per chiamare una persona dinanzi la giustizia di pace. Questo atto s' intima da un usciere e contiene avviso alla parte di presentarsi all' ufficio di conciliazione, per intendersi, s' è possibile, amichevolmente intorno alla domanda che

l'avversario è nella intenzione di portare al tribunale di prima istanza.

§. 1 L'art. 52. esige che questa citazione venga intimata al reo dell'usciere del giudice di pace del suo domicilio. Per esempio: se occorre conciliare una domanda relativa ad una successione aperta in Milano e che riguarda due coeredi, domiciliati l'uno a Monza, l'altro a Pavia; finchè non è fatta la divisione; lo esperimento della conciliazione dovrà eseguirsi in Milano; ma la citazione s'intimerà al coerede domiciliato a Monza dall'usciere del giudice di pace di Monza ed a quello domiciliato a Pavia dall'usciere del giudice di pace di Pavia.

§. 3. L'attore adunque cui preme di far citare l'altra parte in conciliazione si rivolgerà all'usciere del giudice di pace del di lei domicilio e la farà citare con atto da usciere, senza che occorra munirsi di cedola ossia ordine di giudice, davanti l'ufficio di conciliazione, conformemente alla competenza indicata nell'articolo precedente.

§. 4. Il loro caso per cui in conciliazione bisognerà ottenere una cedola dal giudice di pace si è quando l'usciere ordinario del medesimo giudice fosse per una delle già esposte cause impedito ad esercitare il suo ufficio. La cedola si rilascia allora nella stessa forma che per le citazioni dinanzi la giustizia di pace.

§. 5. L'atto di citazione o la cedola dovrà esprimere sommariamente l'oggetto della domanda. Per questa sola maniera il reo convenuto potrà fare le sue riflessioni e prepararsi ai mezzi ragionevoli di conciliazione. Art. 32.

§. 6. Quantunque però le forme della citazione per conciliare le parti siano le stesse che quelle per litigare nella giustizia di pace, nulladimeno è utile avvertire le seguenti poche diversità.

1. Nella citazione per litigare dopo di avere esposto la domanda si conclude istando perchè venga aggiudicata.

Nella citazione per conciliarsi, enunciata la domanda, si conclude colla intenzione di terminarla se si può, amichevolmente.

2. Per comparire alla giustizia di pace non si accorda che il termine di un giorno aumentato da un giorno per tre miriametri di distanza per le persone domiciliate fuori del luogo.

Per comparire all'ufficio di conciliazione il termine accordato è di tre giorni almeno. Art. 51. *e disp. gen.*

§. 7. Osservisi, che la citazione in conciliazione, in quanto alla prescrizione, produce lo stesso effetto che quella che si fa in giustizia di pace; la prescrizione s'interrompe e cominciano a decorrere gl'interessi delle somme domandate. Però, perchè la citazione in conciliazione possa produrre questi due effetti, bisognerà che la susseguente domanda nel tribunale di prima istanza fosse intentata entro un mese dal giorno della contumacia incorsa dal reo all'ufficio di conciliazione o dal giorno della non seguita conciliazione. Art. 57.

A R T. III.

Della comparsa e della contumacia delle parti all' ufficio di conciliazione.

C A P. I.

Della comparsa della parti.

§. 1. Eseguita la citazione a comparire all'ufficio di conciliazione, le parti debbono presentarvisi in persona o in caso d'impedimento farvisi rappresentare da un procuratore munito di mandato, colla facoltà di transigere, è chiaro, che senza di questa clausola la comparsa di un procuratore in conciliazione sarebbe illusoria. Art. 53. Egli è vero che questo articolo non prescrive la forma del mandato, ma si sa che la legge ha rimesso alla religione del giudice di ammettere o di rigettare un mandato di procura, secondo che sia regolare o nò, approvato o contradetto dall'avversario.

§. 2. La legge non vieta che in conciliazione possano presentarsi patrocinatori, avvocati ed altre persone legali per far valere le ragioni delle parti. E' questo un ufficio liberale che può essere confidato a chicchesia; ma qualunque siasi la qualità della persona che imprende a sostenere gl' interessi di una parte in conciliazione, tale difensore sarà sempre obbligato di presentare il suo mandato di procura munito degli opportuni poteri.

§. 3. La legge egualmente non dichiara se le udienze all'ufficio di conciliazione dovranno esser pubbliche; ma la ragione e la prudenza consigliano che per riuscire a conciliare persone sovente inasprite le une contro le altre bisogna ascoltarle senza testimonio. Il giudice di pace ed il suo cancelliere dovranno dunque esser soli all'ufficio di conciliazione, ed il giudice farà introdurre successivamente le persone interessate ne' diversi affari da conciliarsi nell'udienza del giorno.

§. 4. Nel tempo della comparsa le parti sono pienamente libere di spiegarsi ed anche d'interpellarsi a vicenda. Il giudice può interrogarle *ex officio* e mettere in chiaro le rispettive deduzioni. Questa maniera franca ed aperta di procedere e talmente favorita dalla legge, che a tenore dell'art. 54. essa permette all'attore di modificare ed anche aumentare la sua domanda, ed al reo convenuto di proporre quelle eccezioni ed

istanze che giudicasse convenienti, senza che nè per l'uno, nè per l'altro vi sia bisogno di altra citazione o nuovo atto. Una delle parti può altresì deferire il giuramento al suo avversario e se questo consente prestarlo, il giudice di pace lo riceverà, ma nel caso contrario il rifiuto sarà menzionato nel processo verbale. art. 55.

§. 5. Il cancelliere formerà il processo verbale della comparsa, nel quale si scriveranno le deduzioni, confessioni o negative delle parti, e quando la conciliazione è riuscita ne enuncierà le condizioni. Art. 54.

§. 6. L'accomodamento seguito fra le parti, quantunque inerito nel processo verbale della conciliazione, non avrà però forza di pubblico istrumento esecutorio, nè produrrà ipoteca, avrà soltanto il valore di una obligazione fatta con scrittura privata. ibid. §. 2.

§. 7. Questo accomodamento non lascia ciò non ostante di esser un' obligazione scritta e riconosciuta dal debitore, perciocchè in effetto il processo verbale in una conciliazione fa prova in giudizio intorno ai fatti che vi sono enunciati: Ma la parte che volesse dare al seguito accomodamento il carattere di autenticità, onde renderlo da per se esecutorio, dovrebbe farlo rogare da un pubblico notaro, e se la parte contrarià si ricusasse, potrebbe formarne contro essa una domanda in giudizio.

§. 8. Tutto ciò è una conseguenza necessaria della disposizione della legge che prescrive dovere ogni atto pubblico, come ogni sentenza, portare l'intenzione in nome del Re e terminarsi col mandato esecutorio a tutti gli ufficiali ministeriali; in forza di che gli uscieri restano autorizzati a fare le loro citazioni senz' altra ordinazione di giudice. Ora nella conciliazione non interviene sentenza di giudice, ed il processo verbale del cancelliere che contiene le convenzioni delle parti non è un atto pubblico, perchè un cancelliere non può istrumentare come un notaro.

§. 9. Può darsi che le parti prima che sia intentata la domanda nel tribunale di prima istanza si presentino volontariamente all' ufficio di conciliazione; in questo caso si procederà come se vi fosse stata la citazione e nel processo verbale si farà menzione di questa loro volontaria comparsa.

§. 10. Se il giudice di pace non ha potuto riuscire a conciliare le parti, il cancelliere che ha già formato il processo verbale delle loro rispetti e deduzioni vi enuncia sommariamente che non è stato possibile di conciliarle. Art. 54.

§. 11. Vi saranno per conseguenza due differenti specie di processi verbali, secondo che i tentativi della conciliazione siano o no riusciti. Dessi sono conservati dal cancelliere in un quaderno a parte, destinato per le udienze della conciliazione. Se le parti sanno scrivere, firmeranno i loro processi verbali, se non sanno o non possono scrivere, il cancelliere ne farà menzione. In fine sono chiusi dalla firma del giudice di pace e da quella del cancelliere.

C A P. II.

Della contumacia delle parti incorsa in conciliazione.

§. 12. Ciò che abbiamo esposto nell'articolo precedente suppone che, intimata la citazione, le parti siano effettivamente comparse in conciliazione al giorno indicato. Il più delle volte accade però che il citato non comparisco e talvolta che manchi di comparire l'attore. In ambi i casi la conciliazione non ha potuto nemmeno avere il suo principio, quindi non formatasi alcun processo verbale, e solo, a tenore di quel che prescrive l' art. 58. il cancelliere fa menzione della non comparsa nel quaderno dell'udienza di quel giorno, che nell'originale della citazione, se è il reo che non comparisce, o nella copia se non comparisce l' attore.

§. 13. La parte contumace qualunque ella sia incorrerà una multa di 10. lire che scriverà nel libro delle udienze dell' ufficio di conciliazione; gli esattori del demanio saranno autorizzati a visitare questo libro per prendervi nota delle persone condannate alla multa e per fare inoltre le loro incumbenze per ottenere il pagamento.

§. 13. Lo stesso Codice ha preso delle precauzioni che assicurano pagamento di questa multa dacchè ha disposto che nel le cause soggette allo sperimento preliminare della conciliazione l' attore non può far citare il suo competitore davanti il tribunale di prima istanza se non presenta nello stesso tempo la copia del processo verbale di conciliazione o la copia dell' annotazione del cancelliere che attesta la contumacia incorsa dal reo convenuto nell' ufficio di conciliazione.

§. 15. Se l' attore in conciliazione avesse egli stesso incorso la contumacia, bisognerebbe che colla citazione presentasse la copia della quietanza per provare di aver già pagato la multa delle 10. lire.

§. 16. Rispetto al reo convenuto che non è comparso in conciliazione, non potrà egli deporre le sue eccezioni nel tribunale di prima istanza, se prima non giustifica egualmente di aver pagato la detta multa.

Formole per la conciliazione.

§. I.

Citazione con atto d'usciere per la conciliazione.

„ L'anno mille ottocento sei il giorno sette di marzo, ad istanza di Luigi D..., mercante di tele domiciliato a Milano, contrada della Riconoscenza, io Domenico V...., usciere della giustizia di pace, del cantone di Lodi: dipartimento dell' Alto-Pò, come da matricola registrata al n. 40. domiciliato a Lodi, contrada Grande, ho citato Enrico C...., fornajo di Lodi, a comparire il giorno nove del presente mese a dieci ore della mattina all' ufficio di conciliazione di Lodi, dipartimento stesso, nel luogo ordinario delle sue sedute, situato nella casa del comune, per conciliarsi, se vi è luogo, coll' istante, sulla dimanda che questi si propone di fare contro il detto C.....; questa dimanda ha per oggetto il rilascio di un legato di novecento lire, fatto all' istante dal fu Nicolo E...., mugnajo, domiciliato a Casale, dove è morto nello scorso mese di febbrajo, lasciando suo erede il detto C....

„ Essendomi trasportato al domicilio di questo ultimo per fargli la presente citazione; non ho trovato nè esso nè alcun altro che risponda per lui, in conseguenza ho rimesso a copia del presente atto al sig. R...., podestà del comune di Lodi, il quale ha vidimato l' originale del detto atto. „

Sott. V....

„ Visto da me, podestà del comune di Lodi, il presente originale, di cui è stata rimessa copia nelle nostre mani, il giorno 7. marzo mille ottocento sei. „

Sott. R...

§. II.

Citazione per cedola in conciliazione.

„ Noi Augusto B... giudice di pace del cantone di Pavia, dipartimento d' Olona, ad istanza di Massimiliano D...., coltivatore a Lodi, dipartimento dell' Alto-Pò, il quale ci ha esposto essere cognato del nostro usciere ordinario, abbiamo destinato Claudio P......., usciere delle udienze del tribunale residente a Pavia, all' effetto di notificare la citazione che l' istante fa a Giovanni T...., mercante droghiere, domiciliato a Pavia, per comparire il giorno sedeci del presente mese, a undici ore della mattina, avanti di Noi nell' ufficio di conciliazione, all'effetto di conciliarsi, se vi è luogo, sopra la dimanda che l' istante si propone di fare contro il detto T...., in ischiarimento dei conti della società stabilita fra essi per l' acquisto ed amministrazione di diversi fondi immobili, situati nel detto cantone di Pavia.

„ Fatto a Pavia, il giorno dieci gennajo mille ottocento sei. „

Sott. B....

„ L' anno mille ottocento sei, il giorno undici gennajo io Claudio P....., usciere delle udienze del tribunale residente a Pavia, come da matricola registrata al n. 60. ivi domiciliato; contrada della Croce Rossa, destinato a questo effetto, ho notificato la cedola soppraddetta a Giovanni T...., mercante droghiere, domiciliato a Pavia, nel suo domicilio, consegnandola ad una donna, che mi ha detto essere sua moglie ed alla quale ho lasciato copia del presente atto, e della cedola soprascritta. „

Sott. P...

§. III.

Processo verbale della successione.

„ Oggi ventisette dicembre dell' anno mille ottocento sei avanti Noi Lorenzo S....., giudice di pace del cantone di Melegnano, dipartimento d' Olona, si è presentatato Paolo G....., falegname, domiciliato a Como dipartimento del Lario. Ha esposto che in forza d' una citazione debitamente notificata, ha chiamato alla conciliazione Nicolò B....., vetturale, dimorante a S. Giuliano comune situato nel nostro cantone, sulla dimanda che intende di fare contro di esso pel pagamento di secento cinquanta lire che gli sono dovute in forza di un' obbligazione per iscrittura privata, sottoscritta il giorno undici gennajo mille ottocento due dal padre defunto del citato. La detta obbligazione prodotta dall' esponente è stata debitamente registrata a Como, il giorno sette febbrajo mille ottocento due da N.

„ Parimente Nicola B..... si è presentato per rispondere alla detta citazione. Osserva che suo padre aveva pagato a conto della detta obbligazione una somma di trecento cinquanta lire, come risulta da una ricevuta fatta dalla moglie di G..., in data delli sette ottobre mille ottocento cinque e debitamente registrata a Lodi il giorno venti dello stesso mese. Sopra la difficoltà che faceva G.... di ammettere una ricevuta emessa senza sua autorizzazione da sua moglie, è stato richiesto dall' attore di dire, se riconosceva che la ricevuta, di cui si tratta, fosse scritta e sottoscritta da sua moglie, alla qual cosa G.... h

risposto che non poteva dubitarne; è per questo che coll'ajuto della nostra mediazione ha consentito di dedurre dall'obbligazione la porzione di somma ricevuta dalla sua moglie: di modo che B..... non è più debitore che di trecento quattro lire, per il pagamento delle quali ha chiesto una dilazione di tre mesi. G . . . . ha adempito a questa dilazione a condizione, 1. che B. . . . sosterrebbe solo le spese della citazione e del presente processo verbale, liquidate a dodici lire, compresa una spedizione; 2. che gli sarebbe pagato ciascun mese un terzo della somma dovuta, e che mancando di pagare nel primo nel secondo termine, il residuo potrebbe essere esatto indilatamente. Queste condizioni essendo state accettate, le parti si sono conciliate. Noi abbiamo in conseguenza steso il presente processo verbale, ch'elleno hanno sottoscritto unitamente a Noi ed al nostro cancelliere. „

Sott. ec.

§. IV.

Processo verbale che si fa quando non ha luogo la conciliazione.

„ Oggi sei marzo mille ottocento sei, davanti Noi Andrea M. . ., giudice di pace del comune di Como, dipartimento del Lario, si è presentato il sig. Ambrogio D . ., negoziante, domiciliato a Milano, contrada de' Servi, n. 52., presentemente a Como, allogiato all'albergo del Gambaro, ed il sig. Silvestro B. . . . speziale, domiciliato a Como, contrada della Perla, in virtù d'una citazione legalmente notificata dal nostro usciere ad istanza del sig. D ....

„ Da quest'ultimo è stato detto, che si proponeva di fare contro il citato, se la conciliazione non potesse aver luogo, una domanda avente per oggetto di reclamare tre anni di arretrati di una rendita di quattrocento venticinque lire, pagabile ciascun anno ai trenta d'ottobre: essa è stata costituita a favore di suo padre dagli antichi acquirenti della casa che occupa a Como il sig. B...., il quale da sei anni a questa parte n'è divenuto proprietario.

„ Il sig. B . . . ha risposto che i quattro anni di arretrati, ammontanti alla somma di mille settecento lire, sono più che compensati con quella di due mila quattrocento lire prestate nel mese di settembre dell'anno mille ottocento due, all'epoca dell'ultimo suo viaggio a Milano; al sig. D...., delle quali omise di ritirarne l'obbligazione. In tal modo il sig. B. . . . . può egli stesso reclamare contro il sig. D. . . . la somma di settecento lire.

„ Il sig. D..... ha convenuto, che il sig. B..... essendo a Milano nel mese di settembre mille ottocento due gli aveste dato due mila quattrocento lire senza obbligazione; ma che questo non era altrimenti un prestito, ma una somma destinata per il mantenimento del figlio B. . . . . il quale faceva i suoi studj di medicina in Milano, e di cui il sig. D.... era incaricato di sorvegliare la condotta. Questa somma avendo avuto la sua destinatione, come potrebbe provarlo la corrispondenza, seguita tra le parti, il sig. D..... ha sostenuto ch'era mal fondata l'addimandata compensazione. Di più ha deferito il giuramento al sig. B..... ed ha dimandato che sia questi eccitato a giurare davanti Noi, che le due mila quattrocento lire, di cui si tratta, non erano destinate per suo figlio.

„ Il signor B.... ha ricusato di prestare il giuramento deferito, pretendendo che nei termini, in cui trovavansi le parti, non era possibile di conciliarsi.

„ La nostra mediazione non avendo potuto operare la conciliazione; Noi abbiamo steso il presente processo verbale, che le parti hanno sottoscritto unitamente a Noi, ed al nostro cancelliere, „

Sott. ec.

§. V.

Menzione della contumacia sul quaderno del cancelliere.

„ Oggi diciassette aprile mille ottocento sei, il sig. Giuliano P. . . . architetto, domiciliato a Pavia, dipartimento d'Olona, citato per la conciliazione ad istanza del sig. Martino G....., medico domiciliato a Novara, dipartimento dell'Agogna, per atto del giorno otto di questo mese, non è comparso, n'è stata fatta menzione sull'originale del detto atto, prodotto dal sig. G..... restituitogli al momento.

Sott. D.. Giud. di pace,
C.... Cancelliere.

§. VI.

Menzione sulla citazione.

„ Il sig. Giuliano P....., cui è stata notificata la presente citazione, non è comparso.

Sott. C.... Cancelliere

TITOLO II.

Delle citazioni (1).

Colui che avendo già fatto lo sperimento della

(1) In Francia i giureconsulti francesi chiamano *citation* la citazione in giustizia di pace, e *ajournement* o *assignation* quella ne' tribunali. La nostra pratica non fa differenza nelle diverse citazioni.

[illegible] non ha ottenuto l'intento, potrà introdurre la sua domanda davanti il tribunale di prima istanza.

Comincerà dal fare intimare al suo avversario una citazione col ministero di un usciere, affinchè quegli sappia l'oggetto della lite, il tribunale che dovrà conoscere, ed il giorno in cui egli dovrà comparire.

Per esporre con ordine tutto ciò che concerne le citazioni nei tribunali di prima istanza, tratteremo in altrettanti articoli separati: 1. davanti qual tribunale dovrà citarsi il reo; 2. del tempo e del luogo della citazione; 3. a chi la citazione dovrà essere consegnata; 4. del termine a comparire; 5. dell'ufficiale che fa la citazione; 6. del convenuto della medesima; 7. finalmente delle formole di citazioni da usarsi nei tribunali di prima istanza.

Art. I.

Davanti qual tribunale deve citarsi il reo.

§. 1. Riconosciuto che la causa che si vuole introdurre è della competenza dei tribunali ordinarj; bisognerà ancora riconoscere qual'è il tribunale che si dovrà adire. L'*art.* 50. si spiega a questo riguardo in modo ben chiaro.

§. 2. Ei comincia dal consacrare la massima *actor sequitur forum rei*, la quale osservasi in tutte le materie puramente personali: il reo deve essere convenuto davanti il tribunale del luogo in cui è domiciliato.

§. 3. Occorre spesso di dover citare una persona che non ha domicilio fisso, o perchè è straniera, o perchè sovente passa da un luogo ad un altro. Lo stesso *art.* 50. dispone positivamente che in materia personale colui che non ha domicilio fisso dovrà essere citato davanti il tribunale del circondario ov'ha la sua residenza od abitazione attuale.

§. 4. Se vi sono de' correi contro cui possa egualmente dirigersi l'azione, e se sono domiciliati in differenti luoghi, in vece di fare un giudizio preliminare sul foro competente, la legge decide semplicemente che l'attore potrà dirigersi a sua scelta al tribunale del domicilio di uno di essi. *Ibid.*

§. 5. In materia puramente reale, l'attore non ha, come altre volte, la facoltà di scegliere fra il tribunale della situazione della cosa litigiosa, e quello del domicilio del reo; la legge vuole, che la citazione abbia a farsi davanti il tribunale della situazione della cosa litigiosa. *Ibid.*

§. 6. E' soltanto in materia mista che è stato conservato l'antico principio; la causa allora può essere introdotta o nel tribunale della situazione della cosa litigiosa, o in quello del domicilio del reo, secondo che più [illegible]. *Ibid.*

§. 7. Fin qui l'*art.* 59. non ha prescritto che regole generali applicabili secondo la qualità della materia. Ora lo stesso articolo dà alcune disposizioni particolari applicabili alla specialità di certe cause senza distinzione di materia.

§. 8. Nelle cause di società, semprecchè questa sia ancora sussistente al momento in cui nasce la controversia, la citazione dovrà farsi nel tribunale del luogo, in cui la società è stabilita. *Ibid.*

Se la società riguarda un negozio, e se nel circondario in cui si amministrano i di lei interessi non vi è tribunale di commercio, la causa dovrà introdursi davanti il tribunale ordinario del luogo.

§. 9. Rispetto alle cause di eredità, la citazione dovrà farsi davanti il tribunale del luogo in cui è aperta la successione; ma soltanto 1. sopra istanze fra coeredi, sinchè non segua la divisione. 2. Sopra istanze di creditori del defunto, egualmente prima della divisione. 3. Sopra istanze relative a disposizioni in causa di morte, finchè non siasi pronunciata sentenza diffinitiva sulle medesime disposizioni; dappoichè prima della sentenza lo stato attivo e passivo dell'eredità, nè il successore da convenirsi non è ancora definito.

Ma se le differenze intorno all'esecuzione delle disposizioni testamentarie nascessero dopo che una sentenza definitiva ha pronunziato sopra queste medesime disposizioni; per esempio, se dichiarato valido un testamento, taluno venisse a rivendicare una cosa, di cui il testatore avesse disposto, la causa dovrebbe essere portata davanti il tribunale del domicilio del reo. *Ibid.*

§. 10. In materia di fallimenti, le cause che vi hanno rapporto s'introducono nel tribunale del domicilio del fallito. *Ibid.*

§. 11. Una chiamata in giudizio di un terzo a difesa, a qualunque classe appartenga la materia, dovrà farsi necessariamente davanti il tribunale ove pende la domanda principale.

§. 12. L'*art.* 111. del Codice Napoleone prescrive, che ove le parti avessero in un istrumento e per l'esecuzione del medesimo, eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni relative a questo istrumento si potranno fare al domicilio convenuto, e davanti il giudice del medesimo.

Conseguentemente il Codice giudiziario dispone al citato *art.* 59. che in tal caso la contestazione intorno al detto istrumento dovrà portarsi a scelta dell'attore o davanti il tribunale del domicilio eletto, o davanti a quello del domicilio reale del reo. *Ibid.*

§. 13. Finalmente, le domande di pagamento di spese dovute ad ufficiali ministeriali, come cancellieri, patrocinatori, uscieri, dovranno portarsi davanti al tribunale ove le spese sono state fatte. *Art.* 60.

A r t. II.

Del tempo e del luogo della citazione.

§. 1. L' *art.* 63. vieta che si citi alcuno in giorno di festa legale senza il permesso del presidente del tribunale. Per questo permesso bisogna osservare:

1. Se il presidente fosse assente o ammalato, indirizzarsi al giudice che ne fa le veci.

2. Presentare un' istanza scritta a quest' effetto, allegando i motivi dell' urgenza. Se il giudice li trova giusti, scriverà il suo decreto di permesso al piede della stessa istanza, che si restituisce alla parte.

3. Unire all' atto di citazione copia della detta istanza col decreto di permesso, affinchè il reo sappia il motivo per cui vien citato in giorno di festa.

4. Non accordare questo permesso che per motivi plausibili, quando vi è pericolo nel ritardo, tale che possa pregiudicare i diritti dell' attore.

§. 2. Riguardo al luogo, la legge non parla di una consuetudine, che non essendo espressamente abolita, dovrà essere mantenuta come conforme ai buoni costumi ed alla decenza, cioè di non citare ne' tempi dedicati al culto, nelle ore delle sacre funzioni, nè nelle residenze e durante le sedute dei tribunali, nè nelle *borse* de' negozianti mentre vi sono radunati.

§. 3. La giurisprudenza aveva per un uso inveterato, adottata quest' altra massima gia consecrata dalle XII. Tavole. *Sol occasus suprema tempestas esto.* Conseguentemente dopo il tramontare del sole non era permesso di fare citazione, eccettuavasi solo il caso del pericolo nel ritardo. Il Codice di procedura, nel titolo delle *disposizioni generali*, ha esplicitamente ordinato quello che non era che un semplice costume. Giova qui anticipare questa disposizione.

Dal primo giorno del mese di ottobre fino al 31. di marzo non può farsi alcuna intimazione nè esecuzione avanti le ore sei della mattina e dopo le ore sei della sera; e dal primo di aprile fino al 30. di Settembre avanti le ore quattro della mattina e dopo le ore nove della sera. *Art.* 1037.

Nel caso però di pericolo nel ritardo bisognerebbe ricorrere al presidente del tribunale per ottenere il permesso egualmente come si pratica per far citare in giorno di festa legale.

A r t. III.

A chi la citazione dovrà essere consegnata.

§. 1. Per disposizione dell' *art.* 68. la citazione dovrà essere intimata alla persona o al domicilio del reo convenuto.

L' usciere quindi intimandola alla persona, può farlo ovunque la ritrovi, purchè non sia nei luoghi vietati o dalla legge o dal decoro.

§. 2. Ordinariamente però, per non perdere il tempo in ricercar la persona, gli uscieri sogliono far le citazioni al domicilio, e in questo caso l' *art.* 69., §. 8. prescrive, che se la parte da intimarsi non ha domicilio, la citazione si lascerà alla di lei residenza.

§. 3. Non è qui il luogo di trattare teoricamente della differenza che passa tra la residenza ed il domicilio, è questa una materia del Codice civile, che ne prescrive i principj generali al *tit.* 3. *lib.* 1. *Delle persone.* Nulladimeno daremo alcuni esempj che serviranno a conoscere in pratica gli effetti di questa distinzione per quel che ha rapporto alla citazione.

§. 4. Un negoziante possiede una casa di campagna, ove passa ordinariamente la bella stagione; il suo domicilio è però stabilito nella città, ove trattansi gli affari relativi al suo negoziato. Il luogo di residenza di questo negoziante è la sua casa di campagna fin tanto ch' egli vi abita.

§. 5. Taluno, o per gusto di carattere, o per la natura de' suoi affari, non resta mai in un determinato sito; sempre in moto, da per tutto ove si ferma è solito di alloggiare negli alberghi. Costui per quanto faccia una lunga dimora in un luogo, non potrà dirvisi domiciliato; egli non vi avrà, che una residenza.

§. 6. Qualora dunque il reo da citarsi non si trova nel suo domicilio o nella sua residenza, la copia dell' atto di citazione può lasciarsi ad una persona di casa, sia parente, sia domestico del reo convenuto. Avvertano però gli uscieri che per fare il loro dovere esattamente, non dovranno consegnare la citazione a chi si sia, ma si assicureranno se la persona cui parlano, sia in istato di rimettere fedelmente la citazione a chi è da intimarsi.

§. 7. Per il caso poi che alcuno non si trovi al domicilio o alla residenza del reo convenuto, o che è lo stesso, non vi siano che de' fanciulli, l' usciere rimetterà immediatamente la copia dell' atto di citazione a qualche vicino, dal quale farà firmare l' originale. Ma se questo vicino non potesse o anche non volesse firmare, l' usciere rimetterà la detta copia al podestà o sindaco del comune, o in mancanza, a qualunque altro ufficiale municipale, il quale vidimerà l' originale senza spese. E l' usciere dovrà fare

menzione del suo operato tanto nell'originale atto di citazione, che nella copia. Questo è quel che dispone l'*art. 68.*, e notisi che l'omissione di alcuna di queste formalità importerebbe nullità della citazione.

§ 8. Lo stato, allorche si tratta di demanio o diritti demaniali, dovrà citarsi in persona o al domicilio del perfetto del dipartimento in cui risiede il tribunale che dovrà conoscere della domanda in prima istanza. *Art. 69.* §. 1.

§. 9. Il tesoro pubblico dovrà citarsi nella persona o all'ufficio del ministro. Per quest'oggetto l'ufficio è riputato come domicilio. *Ibid.* §. 2.

§. 10. Le amministrazioni e stabilimenti pubblici saranno citati ai loro ufficii, ne' luoghi ove risiede l'amministrazione; negli altri luoghi, o in persona o all'ufficio del loro proposto. *Ibid.* §. 2.

Per esempio, dovendo citarsi l'amministrazione del registramento a Milano, la citazione si farà all'ufficio generale della medesima, se occorresse citarla in qualche città o luogo del regno, la citazione si rimetterà o alla persona o all'ufficio del capo del registro, stabilito in essa città o luogo del regno.

§. 11. Il Re, per li beni della corona o suoi allodiali, dovrà citarsi in persona del regio procuratore del circondario. *Ibid.* §. 4.

§. 12. I comuni dovranno citarsi nella persona del podestà o del sindaco; il comune di milano nella persona o al domicilio del perfetto del dipartimento. *Ibid.* §. 5. (1).

§. 13. Notisi che per disposizione dello stesso *art. 69.* §. 5. *in fin.* il pubblico funzionario, cui ne' casi contemplati si rilascia la copia della citazione, dovrà vidimare l'originale dell'atto; e che in caso di assenza o di rifiuto, l'usciere dovrà indirizzarsi per la detta vidimazione e rimessa della copia al giudice di pace del cantone, o al regio procuratore presso il tribunale di prima istanza.

Ricordiamo in prevenzione che quei pubblici funzionarj che ricusassero di apporre la loro vidimazione, potranno essere, dietro la conclusioni del ministero pubblico, condannati ad una multa che non sarà minore di 5. lire. *Disposiz. gen. art.* 1039. *in fin.*

§. 14. Il citato *art. 69.* §. 6. vuole che le citazioni contro una società di commercio, fintanto che non è disciolta, siano fatte nella casa sociale, e se non vi è casa sociale, nella persona o al domicilio di uno dei socj (1).

§. 15. Per citare una unione o direzione formata fra creditori, bisognerà dirigersi alla persona o al domicilio di uno de' sindaci o direttori. *Ibid.* §. 7.

§. 16. Si è già osservato altrove che coloro i quali non hanno domicilio fisso nel regno, o coloro, il domicilio de' quali è ignoto, saranno legalmente citati nel luogo della loro attuale residenza o dimora. Frattanto esistono nella società degl'individui che per abituale maniera di vivere non hanno mai un luogo fisso di permanenza, cangiando spesso di sito, e non lasciando da un giorno all'altro alcuna traccia. Queste persone s'intenderanno adunque regolarmente citate per affissione, lasciandosi cioè dall'usciere, una copia della citazione affissa alla porta principale della sala di udienza del tribunale competente, e consegnandone una seconda copia al regio procuratore, il quale, vidimerà l'originale. *Ib.* §. 8.

§. 17. Le persone che abitano nel territorio nel regno fuori del continente e quelle che sono stabilite all'estero saranno legittimamente citate, presentata dall'usciere la copia dell'atto di citazione al regio procuratore presso il tribunale ove è per portarsi la domanda; il regio procuratore vidimerà l'originale e trasmetterà la copia, riguardo ai primi al ministro della marina, e riguardo ai secondi a quello delle relazioni estere. *Ibid.* §. 9.

§. 18. In fine l'*art. 70.* prescrive espressamente che tutte le anzidette disposizioni; le quali indicano le persone da citarsi nei differenti casi, debbonsi osservare sotto pena di nullità della citazione.

Art. IV.

Dei termini delle citazioni.

§. 1. Non è in difficoltà dell'attore l'assegnare il giorno della comparsa; la legge ne fissa esplicitamente i termini secondo i differenti casi, e questi termini non potranno nè abbreviarsi dall'attore, nè prolungarsi dal reo convenuto.

§. 2. L'*art 72.* fissa otto giorno per termine ordinario delle citazioni intimare a quelle persone che sono domiciliate nel regno.

Giova però qui ripetere in prevenzione che a questo termine dovrà aggiugersi un giorno per ogni 18. miglia in ragione della distanza del do-

(1) Il Codice di procedura civile francese aveva introdotta questa distinzione per la ragione che Parigi essendo divisa in parecchie municipalità, bisognava per citare il comune, rivolgersi al perfetto che è il capo dell'amministrazione. Questa disposizione si è conservata nel Codice di procedura italiana per il caso che crescendo i dettagli dell'amministrazione del comune di Milano si pensasse, per facilitare il travaglio, dividerlo in più circondarj municipali.

(1) Il testo dice: *gli associati ed interessati*. Per *interessati* dovranno intendersi le persone strettamente comprese nel contratto di società.

micilio del reo convenuto dalla residenza del tribunale. *Disposiz. gen. art.* 1033.

Giova parimente ripetere ciò che prescriv l' *art.* medesimo delle *Disposiz. gen.*, cioè che il giorno della intimazione e quello della scadenza non si computano mai nei termini generalmente fissati per le citazioni, per modo che l'anzidetto termine di otto giorni deve intendersi, come i giureconsulti forensi dicono, un termine di *otto giorni utili o interi*. Per esempio: quando la citazione è intimata il primo giorno del mese ad una persona domiciliata nella città della residenza del tribunale, la persona citata non sarà tenuta a comparire che il giorno 10. del mese; se la persona citata fosse domiciliata alla distanza di 27. miglia dalla residenza del tribunale, il termine si aumenterà di due giorni *interi*, di modo che il giorno della comparsa cadrà al 12. del mese.

Giova infine ripetere ciò che abbiamo osservato alla *pag.* 4., §. 5., che la distanza legale incominciata si computa come una distanza intera; una parte di un miriametro sarà dunque computata come un miriametro completo.

§. 3. Malgrado tutto ciò possono presentarsi dei casi così urgenti, che sarebbe pericoloso il concedere al reo tutta la latitudine de' termini anche ordinarj a comparire. Quindi l' *art.* 73, §. 2. dispone che una *ordinazione* del presidente può permettere di citare ad un termine più corto.

§. 4. Bisogna però fare attenzione ad un antecedente necessario, che è un *ricorso scritto* che la parte dovrà presentare a questo effetto al presidente del tribunale e motivarlo con fondate ragioni, e che il presidente non accorderà il suo decreto abbreviatorio che dopo di avere riconosciuto la ragionevolezza dei motivi del chiesto abbreviamento.

§. 5. In casi simili davanti la giustizia di pace basta esporre i motivi dell' abbreviamento del termine della citazione con un' istanza verbale, dietro l' ammissione della quale il giudice accorda la *cedola* di cui facemmo parola. Là non occorre ministero di patrocinatore, e gli atti si fanno o col ministero di usciere o dal giudice stesso, che vistane la necessità, ordina il conveniente. Nei tribunali ordinarj il ministero dei patrocinatori è dell' essenza della procedura, e gli atti tutti emanano da loro; quindi il *ricorso scritto* di cui parliamo dovrà essere vergato dal patrocinatore dell' attore, e da lui presentato al presidente del tribunale (1).

(1) Il testo Francese dice *requête*. La *requête* è un atto *scritto* dal patrocinatore, e da lui firmato in nome del suo cliente.

§. 6. Finalmente l' *ordinazione* del presidente, che abbrevia i termini ordinarj della citazione, dovrà essere scritta in fine del ricorso medesimo presentato dal patrocinatore.

§. 7. Fissati i termini delle citazioni per le persone domiciliate nel regno, il Codice all' *art.* 73. determina in quanto spazio di tempo quelle che sono domiciliate fuori del territorio del regno, dovranno presentarsi ai tribunali ove sono stati chiamati a comparire. I termini per tali persone sono i seguenti:

1. Per quei che dimorano in uno stato confinante col regno, di giorni 40.

2. In uno stato non confinante, ma situato nell' Italia, di giorni 50.

3. In uno stato fuori dell' Italia, ma in Europa, di giorni 90.

4. Per quei che dimorano fuori dell' Europa al di qua del Capo di Buona speranza, di sei mesi.

E per quelli che dimorano al di là, di un anno.

§. 8. Per ultimo l' *art.* 74. prevede il caso che un reo convenuto domiciliato fuori del regno si trovasse qui di passaggio. Allora, in forza del principio generale, se la citazione è intimata *alla persona*, si osserveranno i termini ordinarj stabiliti per quelli che sono domiciliati nel regno, salva al tribunale la facoltà di prorogarli secondo le circostanze.

A R T. V.

Dell' ufficiale che fa la citazione.

§. 1. La citazione è un atto che si fa per ministero di usciere (1). L' usciere la scrive dietro quello che gli espone l' attore. L' attore può stendere egli stesso privatamente la citazione per mettere in chiaro le sue domande, ma dovrà sempre consegnarla all' usciere, che è il risponsabile della regolarità delle di lui forme, ed il solo che deve intimarla al reo convenuto. Egli ne fa una copia da consegnarsi o alla persona o al domicilio del reo, restituendo, dopo averlo fatto registrare, l' originale all' attore, se lo domanda, o conservandolo presso di se per rimetterlo al patrocinatore costituito.

§. 2. Si è veduto a suo luogo che le citazioni davanti la giustizia di pace dovranno farsi e intimarsi dall' usciere addetto alla medesima giustizia di pace.

Si tratta ora di vedere qual' è l' usciere che è autorizzato a fare e ad intimare le citazioni per le cause di competenza de' tribunali di prima istanza.

(1) In Francia qualunque atto di usciere si dice *exploit*.

§. 3. Il Codice lascia una intera libertà sopra questo punto; si potranno adunque stabilire due principj:

1. qualunque usciere può citare nel circondario ove esercita le sue funzioni, un usciere eziandio di un giudice di pace.

Questo principio è diretto ad evitare le spese di trasporti o viaggi di uscieri o di atti non necessarj; per esempio: è il caso di far citare al tribunale di prima istanza di Milano una persona domiciliata a Monza, se la citazione dovesse farsi da un usciere addetto al tribunale di Milano, è chiaro che questo usciere dovrebbe recarsi a Monza per intimarla; oppure dovrebbesi, come era costume di qualche parte del regno, spedire lettere *citatoriali o requisitoriali* al giudice di Monza per far citare la detta persona, il che cagionerebbe atti e spese non strettamente necessarie alla regolarità del processo. Quindi l'attore o per se o per un suo procuratore ricercherà l'usciere del giudice di pace di Monza per eseguire la detta citazione.

2. Il secondo principio è, che quando si vuol fare intimare una citazione non al domicilio, ma alla persona stessa del reo convenuto, qualunque usciere che esercita il suo ufficio nel luogo in cui trovasi la persona da convenirsi, è autorizzato ad intimarle la citazione.

Questo principio ha due oggetti: 1. di evitare le spese, come si è detto: 2. di evitare le dilazioni pregiudizievoli all'attore.

Per esempio; un Milanese vuol far citare davanti il tribunale di prima istanza di Milano una persona di Monza che incontra accidentalmente alla fiera di Bergamo; egli dovrà indirizzarsi ad un usciere che esercita le sue funzioni a Bergamo, il quale citerà legittimamente la persona di Monza.

§. 4. La precisa disposizione dell'*art. 66.* proibisce all'usciere di citare a comparire in un tribunale di prima istanza, quando l'attore è suo parente o affine, parente o affine della di lui moglie in linea retta all'infinito, parente o affine in linea collaterale fino al grado di figlio di cugino germano inclusivamente, sotto pena della nullità della citazione. E' chiaro che questa disposizione è reciproca, e che resta proibito egualmente all'usciere di citare un suo parente o un parente di sua moglie negli anzidetti gradi.

§. 5. Per mettere in questo articolo tutto ciò che concerne la persona dell'usciere incaricato di fare ed intimare le citazioni davanti i tribunali ordinarj, ricordiamo la disposizione dell'*art.* 71. del Codice, la quale porta; che se un atto di citazione è dichiarato nullo per fatto dell'usciere, vale a dire se ha citato non essendone autorizzato dalla legge o dal giudice, o se citando ha omesso qualche formalità richiesta, sotto pena di nullità, potrà essere condannato alle spese del medesimo atto e della procedura annullata, senza pregiudizio dei danni ed interessi della parte secondo le circostanze.

Avvertiamo però che tali condanne contro l'usciere non avranno luogo che quando la nullità è stata dedotta in giudizio, e quando ne è intervenuta una sentenza: dappoichè vi ha delle nullità, alle quali la parte interessata non ha fatto attenzione, e che non possono opporsi dopo che sono state sanate. Egli è per ciò che la legge non dice che l'usciere *dovrà* essere condannato; ma *potrà* esserlo *secondo le circostanze*, dovendo la nullità essere prima domandata ed ammessa.

§. 6. Finalmente ricordiamo in generale agli uscieri, ch'essi sono tenuti sotto le pene portate dalle leggi amministrative di fare registrare la citazione, come tutti gli atti del loro ministero.

A r t. VI.

Del contenuto della citazione.

§. 1. L'*art. 61.* enumera le indicazioni che la citazione dovrà essenzialmente contenere. Esse sono:

1. La data del giorno, mese, ed anno in cui è intimata.

2. Il nome, cognome, la professione, ed il domicilio dell'attore.

3. La citazione del patrocinatore incaricato ad agire per l'attore.

Premettiamo opportunamente un osservazione. Non è senza un gran fondamento di ragione che nelle procedure davanti i tribunali la legge esige il ministero de' patrocinatori. Esporremo in altro luogo i motivi di questa disposizione. Per ora basterà accennare che niuno può essere ascoltato ne' detti tribunali se non per l'organo di un patrocinatore, e che nessuna istanza sarà regolare e valida, se non vi è dichiarato il nome del patrocinatore che sarà incaricato della procedura.

Conseguenza di questa necessità di costituire un patrocinatore è, che il domicilio dell'attore resta di pieno diritto eletto nel domicilio del patrocinatore designato nella citazione.

Questa elezione legale di domicilio importa che tutti gli atti di semplice procedura dovranno essere notificati al domicilio del patrocinatore, ad oggetto che l'istruzione del processo di cui è incaricato non soffra ritardo alcuno.

4. Nella citazione debbono indicarsi egualmente sotto pena di nullità il nome, cognome, e domicilio dell'usciere, e la sua matricola, vale a dire il tribunale cui è addetto, ed il num. del registro della medesima.

5. Il nome, cognome e domicilio del reo

convenuto, e menzione della persona [illegible] cui si è consegnata la copia della citazione.

6. L'oggetto della domanda, e l'esposizione sommaria delle ragioni, alle quali la domanda è appoggiata.

7. L'indicazione del tribunale che dovrà giudicare.

8. Il termine a comparire. Il tutto sotto pena di nullità.

§. 2. Notiamo bene, che in materia reale o mista, gli oggetti della controversia dovranno essere chiaramente designati a scanso di ogni equivoco.

Se trattasi di un podere, l'*art.* 64. esige che la citazione enunzj la natura del medesimo, il comune, e se si può, anche la parte del comune ov'è situato; e due almeno dei confini. Ma se trattasi di un corpo di fondi dato in affitto o mezzadria, basterà indicarne il nome e la situazione; perchè con tali designazioni non si può cadere in errore. Mancando però le dette designazioni la citazione è nulla.

§. 3. Gli uscieri sono altresì tenuti di specificare in fine tanto dell'originale che della copia della citazione le spese della medesima, cioè quello ch'essi hanno sborsato per la carta bollata e pe' diritti del registramento, nonchè il loro premio e le loro diete tassati da particolari regolamenti, e ciò sotto le pene prescritte dalle leggi amministrative.

Se però l'usciere calcolasse queste spese con esorbitanza, la parte potrebbe farle tassare al giusto dal tribunale. *Art.* 67.

§. 4. Le diete di un usciere hanno luogo quando per fare una citazione dovrà questi trasportarsi in un sito discosto dalla residenza sua ordinaria; ma in questo caso non gli è dovuta tutt'al più che la competenza di una giornata.

Questa disposizione ricorda ciò che abbiamo di sopra osservato, *art.* 5. §. 3., vale a dire che bisognerà dirigersi all'usciere del luogo ove il reo da convenirsi è domiciliato; che se in quel luogo, per avventura in campagna, non vi fosse giustizia di pace, bisognerà allora rapportare le spese del viaggio dell'usciere, che non potendo essere più lungo di un giorno, è perciò calcolata ad una sola dieta.

§. 5. Quello che abbiamo esposto fin qui deve essere contenuto nell'atto stesso della citazione. Ma oltre a questo atto dovrà unitamente notificarsi al reo convenuto: 1. una copia del processo verbale della non seguita conciliazione; una copia della menzione fatta dal cancelliere nel quaterno dell'udienza, che attesta la non comparsa del reo all'ufficio di conciliazione, sotto pena di nullità. 2. Copia dei documenti o della parte dei documenti sui quali la domanda è fondata. L'omissione di questa formalità non [illegible] la nullità della citazione [illegible] [illegible] che [illegible] de [illegible] [illegible] sempre nel corso della procedura, esse non entreranno in massa, vale a dire che in caso di ripetizione di spese l'attore non potrebbe domandare il costo di tali copie.

ART. VII.

Formole delle citazioni davanti i tribunali.

§. I.

Citazione consegnata in persona al reo convenuto.

L'usciere trascrive primieramente il processo verbale della non conciliazione, e la menzione che dimostra che il reo convenuto non è comparso all'ufficio di conciliazione; dopo di che stende il suo atto, come nell'esempio seguente:

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno undici di dicembre, ad istanza del sig. Giuseppe M... mercante di panni, domiciliato a Monza, contrada del Sale, n. ..., io Paolo D...., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n.° 7. ivi domiciliato, contrada del Pesce, n.° 16., ho citato il sig. Lorenzo P...., chirurgo domiciliato a Forlì, dipartimento del Rubicone e presentemente a Milano, dove l'ho trovato in persona, contrada di S. Radegonda, all'albergo delle due Torri, a comparire entro otto giorni, coll'aumento di ec., avanti il tribunale di prima istanza di Forlì, all'effetto di essere condannato a pagare all'istante la somma di cinquecento lire, ammontare di una fornitura di panni, che gli ha fatto negli anni 1802 e 1803, come pure negli interessi, a datar dal giorno della citazione all'ufficio di conciliazione, e nelle spese. Ho nello stesso tempo notificato che il sig. G...., patrocinatore presso il tribunale di Forlì, procederà per l'attore.

„ La copia del presente atto, in testa del quale vi è la menzione della non comparsa del reo convenuto all'ufficio di pace, è stata consegnata da me al detto sig. P.... in persona.

„ L'importo del presente atto è di quattro lire. „

Sott. D....

§. II.

Citazione consegnata al domicilio del reo convenuto.

Dopo di aver trascritto la copia del processo verbale della non conciliazione o la menzione del

la non comparsa del reo convenut , l'usciere stende il suo atto, come nell'esempio seguente:

„ L'anno mille ottocente sei, il giorno venti di giugno, ad istanza di Tommaso D..., mercante di vino, dimorante a Varese, dipartimento del Lario, io Marcello A..., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 80, domiciliato in questa città, contrada di Brisa, n. 120, ho citato Matteo B.... orologiaro, domiciliato a Milano, contrada di Rugabell, n. 11. all'oggetto di comparire, dopo otto giorni interi, avanti il tribunale di prima istanza di Milano per essere condannato a pagare all'istante la somma di cento cinquanta lire; prezzo di due misure di vino, che ha consegnate nel giorno .... di febbrajo scorso al sig. B..., il quale inoltre sarà condannato negl'interessi, a datare da questo giorno, e nelle spese.

„ Ho nello stesso tempo notificato al reo convenuto, che il sig. N.., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di Milano, procederà per l'attore.

„ La copia del presente atto, in testa del quale vi è copia del processo verbale della non conciliazione, è stata portata da me al domicilio del detto B..., e non avendovi trovato alcuno, l'ho consegnata al sig. Enrico L...., mercante di legna, domiciliato nella stessa contrada, e con la qualità di vicino se n'è incaricato; ed ha sottoscritto l'originale.

„ L'importo del presente atto è di quattro lire. „

Sott. A.... ed L....

§. III.

Citazione consegnata in giorno di festa legale.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza, residente a Lodi, dipartimento dell'alto Po.

„ Niccolò G..., orefice, domiciliato a Cremona, contrada del Crocefisso, n. 4.

„ Dimanda che vi compiacciate di permettergli di far notificare dimani, giorno di domenica, una citazione, all'oggetto di essere mantenuto nel processo di una eredità situata nel circondario di Lodi, e di cui si sono indebitamente impossessati i sigg. Bonaventura P...., proprietario, Pietro D..., mercante di ferro, e Natale F...., direttore della posta delle lettere, domiciliati tutte e tre a Lodi e tutte e tre comproprietarj dei fondi vicini alla detta eredità. Vi sarebbe pericolo per l'istante nel ritardo, perchè dimani è l'ultimo giorno che deve seguire la prescrizione dell'anno e giorno in favore degli avversarj; dimodochè per interrompere questa prescrizione, è urgente che la citazione possa essere loro notificata al più tardi dimani, e voi farete giustizia. „

Sott. N..., Patrocinatore.

„ E' permesso di notificare dimani, giorno di domenica, l'atto di citazione; questo giorno undici marzo mille ottocento cinque.

Sott. S.... Presidente.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno dodici marzo, in esecuzione dell'ordine, di cui evvi copia qui sopra, e ad istanza del sig. Niccolò G..., mercante orefice, domiciato a Cremona, contrada del Crocefisso, n. 4, o Sebastiano O...., usciere delle udienze del tribunale residente a Lodi, come da matricola registrata al n. 90, ivi domiciliato, contrada della Posta, ho citato il sig. Bonaventura P....., proprietario, domiciliato a Lodi, contrada dei Rotti, il sig. Pietro D.... mercante di ferro, domiciliato nella stessa città, contrada del Porto, ed il sig. Natale F...., direttore della posta delle lettere della medesima città, ivi domiciliato, contrada dell'Albergo, all'effetto di comparire nel termine di otto giorni davanti il tribunale di Lodi, per vedersi condannare a lasciare l'istante nel possesso, in cui è da molti anni, di godere un pezzo di prato di circa sei biolche, situato nel circondario di Lodi, sulla riva dell'Adda. Il detto prato confina da una parte col fiume, dall'altra parte colle proprietà indivise dei rei convenuti, da un lato coi particolari, e da un altro lato coi pascoli del commune di Lodi. In conseguenza l'istante dimanda che i rei convenuti siano obligati a far estirpare, nel termine di otto giorni, la siepe secca che ci hanno fatto piantare quest'anno, per incorporare il detto prato coi fondi che possedono indivisi: che siano inoltre condannati a duecento lire di danni ed interessi verso l'istante, e nelle spese.

„ Ho notificato egualmente, che il sig. N...; patrocinatore presso il tribunale di Lodi, procederà per l'attore.

„ Sono state fatte tre copie della presente citazione, come pure dell'istanza e dell'ordine qui sopra trascritti. L'una è stata portata da me al domicilio del sig. P..., e lasciata ad una donna, che mi disse essere sua domestica; l'altra l'ho consegnata alla persona medesima del sig. D....., incontrata da me sulla piazza di Lodi: infine la terza copia è stata da me portata al domicilio del sig. F...., e lasciata ad una donna, che mi ha detto essere sua moglie.

„ L'importo del presente atto è di nove lire. „

Sott. O....

§. IV.

Atto di citazione fatta ad un' amministrazione.

„ L'anno mille ottocento sei il giorno undici di maggio, ad istanza di Davide V..., agricoltore, domiciliato alla Perlasca, circondario di Como, dipartimento del Lario, io Bernardo D.., usciere matricolato presso il tribunale civile di Como, come da matricola registrata al n. 90., ivi domiciliato, ho citato il sig. prefetto del detto dipartimento, in sua casa a Como, a comparire nel termine di otto giorni, aumentati di due giorni, davanti il tribunale di prima istanza residente a Varese, capo-luogo d' uno dei circondarj dello stesso dipartimento, per sentire a pronunziare, che il demanio sarà condannato a restituire all'istante la totalità od il valore, a stima di periti, dei frutti percepiti indebitamente nello scorso mese d'ottobre dagli agenti del demanio, sopra quattro pertiche di vigna, appartenenti in tutta proprietà all'istante e situate alla Madonna del Monte, circondario di Varese: queste quattro pertiche di vigna confinano da un lato colla strada maestra selciata, dall'altro lato col lago di detto comune; da una parte col prato artifiziale di Pietro M.., e da un'altra parte colla possessione di G.., fittabile. L'istante dimanda inoltre che sia proibito agli agenti del demanio di permettersi alcun atto di possesso sulle dette quattro pertiche, e che il demanio sia condannato negl' interessi e nelle spese. Ho nel medesimo tempo dichiarato, che il sig. A.., patrocinatore presso il tribunale di Varese, procederà per l'attore.

„ La copia del presente atto, come pure quella d'un atto del giorno sei aprile mille ottocento due, che giustifica che la proprietà delle quattro pertiche, di cui si tratta, appartiene all'attore, sono state consegnate nelle mani del medesimo sig. prefetto il quale ha vidimato l'originale.

„ L'importo della presente citazione è di sei lire. „

Sott. D...

„ Vidimato da noi, prefetto del dipartimento del Lario, il presente originale, di cui la copia, unitamente a quella del titolo di proprietà qui sopra menzionate, ci sono state consegnate.

„ A Como, il giorno undici maggio mille ottocento sei. „

Sott. V... Prefetto.

§. V.

Citazione data ad una persona di cui non si conosce nè il domicilio, nè la residenza.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno cinque di luglio, ad istanza di Maria D.., vedova di Martin C.., mercante droghiere a Vigevano, dipartimento dell'Agogna, la detta vedova domiciliata a Pavia, dipartimento dell'Olona, io Clemente P.., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza, residente a Vigevano, come da matricola registrata al n. 20, ivi domiciliato, contrada dell'Orzo, ho citato Francesco C.., figlio del primo letto del detto defunto Martino C.., a comparire davanti il tribunale di Vigevano, entro il termine di otto giorni, per vedersi condannare a pagare all'istante la provvisionale di cinquecento lire, da imputarsi nell'assegnamento delle lire tre mila che gli deve l'eredità del defunto suo marito, e di cui pende il riclamo da essa fatto avanti il medesimo tribunale; l'istante conchiude inoltre per le spese. Ho pure dichiarato, che il sig. R.., patrocinatore presso il tribunale di Vigevano, è incaricato di procedere, per l'attrice, sopra questa dimande provvisionale.

„ Dopo l'età di sedici anni Francesco C..., avendo abbandonata la casa paterna, e non essendosi lasciato vedere che di tempo in tempo, alcuno non ha potuto indicarmi nè il suo domicilio, nè la sua residenza; egli è per questo che una copia del presente atto è stata da me affissa alla porta principale della sala delle udienze del tribunale di Vigevano; e ne ho consegnata un'altra copia al sig. procuratore regio, il quale ha vidimato l'originale.

„ L'importo del presente atto è di cinque lire. „

Sott. P...

„ Noi procuratore regio presso il tribunale di Vigevano abbiamo vidimato l'originale del presente atto, di cui ci è stata consegnata una copia.

„ A Vigevano, il giorno cinque luglio mille ottocento sei. „

Sott. P...

TITOLO III.

Della costituzione de' patrocinatori e delle difese.

Fin qui abbiamo veduto quali sono le incumbenze di colui che vuole introdurre un' istanza. Ora l'ordine del testo richiede che si parli della forma che la persona chiamata in giudizio deve dare alle sue difese per farle legittimamente.

Considereremo in questo titolo le semplici contestazioni, senza occuparci d'incidenti o circostanze che possano rendere complicata la procedura sul merito principale dell' istanza.

Le quistioni preliminari o *pregiudiziali*, che sotto diversi nomi ritardano la marcia del pro-

cesso principale, saranno trattati in seguito in altrettanti titoli particolari. Egli è più naturale di cominciare a vedere come si giudicano le cause di facile istruzione, e rimontando poi tratto tratto alle più difficili, comprendere fino a qual punta si possono complicare, e come dovrà essere condotta la procedura.

Divideremo questo titolo in quattro articoli, i quali tratteranno: 1. della costituzione del patrocinatore: 2. della notificazione delle difese; 3. del ritardo della notificazione delle difese entro i termini stabiliti: 4. delle formole degli atti nominati in questo titolo.

A R T. I.

Della costituzione del patrocinatore.

§. 1. Il patrocinatore, nelle di cui mani raccomanda il litigante gl' interessi della sua causa, subito ch' è costituito, è riguardato dalla legge come la parte stessa interessata. In Francia vien chiamato procuratore o *avovè*, come sarebbe a dire, mandatario, scelto, approvato, e a giudizio del cliente, fra' buoni il migliore. La legge onora di tanta confidenza i patrocinatori, che volendo abbreviare termini, atti e spese, li costituisce principali attori del giudizio e il fa autori non solo, ma arbitri per così dire di tutti gli atti della istruzione. La comunicazione di questi atti passa fra di loro quasi in un modo amichevole e liberale. Il giudice è costituito in mezzo ad essi come il padre di famiglia, e pronunzia dopo avere ascoltato le ragioni de' figliuoli prodotte a prò de' loro fratelli.

Abbiamo sempre dinanzi agli occhi questa benefica intenzione della legge, e comprenderemo facilmente la significazione degli atti da *patrocinatore* a *patrocinatore*, modo di procedere per noi affatto nuovo ne' giudizi (1)

§. 2. Ora nessuno potendo essere ascoltato in giudizio se non per organo di un patrocinatore, una delle cose essenziali da esprimersi nella citazione che contiene la domanda dell' attore, è, come abbiam veduto, il nome del patrocinatore costituito, *art.* 61; del pari la prima cosa di rigore che deve fare il reo, appena gli è stata intimata la citazione, si è di costituire il suo patrocinatore, cioè di dargli il mandato necessario per rappresentarlo nel giudizio ov' è chiamato. *Art.* 75.

§. 3. Questo mandato non ha bisogno di solennità, nè di alcun atto particolare; basta che il reo convenuto passi nelle mani del patrocinatore la copia della citazione che gli è stata rilasciata, perchè questa rimessa sola importi autorizzazione a procedere in nome del costituente, del pari che la rimessa dell' originale atto di citazione che fa l' attore nelle mani del patrocinatore, importa mandato ad agire.

§. 4. Però questo mandato tacito è necessariamente ristretto ne' limiti di quegli atti ch' esige la regolare istruzione di quella tal procedura. Quindi è che se nel corso del giudizio si trattasse di un atto che potesse obbligare il cliente al di là dei limiti anzidetti, il patrocinatore prudente non dovrebbe procedervi senza averne ottenuto una espressa autorizzazione; diversamente resterebbe esposto alla disapprovazione, come in progresso diremo.

§. 5. Dopo che il patrocinatore ha ricevuto dal reo il suo mandato, previene il patrocinatore dell' attore, il di cui nome è designato nella copia della citazione che tiene in suo potere; questo avviso si dà col mezzo di un atto col quale il patrocinatore dichiara ch' egli agirà nella causa in favore del reo convenuto.

§. 6. L' originale di quest' atto resta nelle mani del patrocinatore del reo. Egli ne fa una copia che fa notificare al patrocinatore dell' attore col ministero di uno degli uscieri delle udienze del tribunale. *Art.* 75.

§. 7. Questo è l' atto che si chiama: *costituzione del patrocinatore*. La sua notificazione deve seguirsi dalla parte del reo convenuto entro i termini per comparire che gli sono accordati nella citazione. *Ibid.*

Avverta perciò il reo convenuto che s'egli facesse spirare il termine espresso nella citazione, senza costituire il suo patrocinatore, si esporrebbe ad incorrere la contumacia, che l' attore potrebbe richiedere, come vedrassi a suo luogo.

§. 8. Nei casi di urgenza, il presidente del tribunale potrà, come si è detto, abbreviare il termine della citazione. Allora il reo non è tenuto di costituire il patrocinatore prima del termine a comparire che sovente ne' casi urgenti è brevissimo: quindi l' *art.* 76. dispone che il reo può nel giorno della comparsa far presentare all' udienza un patrocinatore. Il presidente o il giudice che ne fa le voci dichiara con suo decreto di essersi fatta la costituzione all' udienza e ne dà atto al patrocinatore così costituito. Questi però dovrà nello stesso giorno reiterare la sua costituzione con un atto che farà notificare dall' usciere al patrocinatore dell' attore; che se mancasse di fare quest' atto, il patrocinatore dell' attore potrà a spese di quello del reo levar la copia della costituzione fatta all' udienza.

§. 9. E' così necessaria la costituzione di un patrocinatore, che resta proibito di rivocare il mandato, se in vece del primo non si costituisce un nuovo patrocinatore; e nel caso che questa precauzione fosse omessa, la procedura potrà continuarsi legalmente in concorso del patrocinatore

---

(1) Ved. Regol. organ. Tit. V., Sez. II.

rivocato e si potrà anche ottenere la sentenza; come se la revoca del patrocinatore non fosse mai esistita. *Art.* 75.

ART. IV.

Della notificazione delle difese.

§. 1. Si chiamano *difese* tutte le scritture o documenti che ciascheduna delle parti fa notificare per fondamento della sua intenzione e per l'istruzione della causa. Dopo l'atto di citazione la legge non ammette che due sorte di scritture: quelle che produce il reo, che conservano particolarmente il nome di *difese*, ossiano eccezione, e quelle dell'attore che si chiamano *risposte*.

§. 2. Dacchè il reo convenuto ha costituito il suo patrocinatore, egli ha il termine di quindici giorni a contare dalla costituzione, per far notificare le sue difese: esse consistono in uno scritto che contiene la indicazione delle eccezioni, colle quali il reo intende di elidere l'azione, firmato dal suo patrocinatore. *Art.* 77.

Notate che questo termine di giorni quindici è accordato in favore del reo, e che per conseguenza egli è in sua facoltà di lasciarlo scorrere interamente, o abbreviarlo secondo che più gli torna conto.

Supponiamo dunque che il termine della citazione sia di giorni otto coll'aumento di due altri giorni, per sei miriametri di distanza, senza comprendervi quello della intimazione e l'altro della scadenza; giusta l'*art.* 1033, il reo potrà fare la costituzione anche il duodecimo giorno. e sarà regolarmente fatto; ma se avendo creduto opportuno di non impiegare tutto questo tempo egli ha costituito più presto il suo patrocinatore, i quindici giorni, allora, entro i quali dovranno notificarsi le difese, comincieranno a scorrere dal giorno della costituzione.

§. 3. Le difese dovranno essere sottoscritte dal patrocinatore, perciocchè questi diventa il rappresentante della parte, e solo comparisce per lei in giudizio. Ei solo dovrà dunque sottoscrivere gli atti che fa, in adempimento del suo mandato, della regolarità de' quali è strettamente risponsabile, ad eccezione però di quei casi nei quali la legge esige la firma personale della parte, quantunque in questi casi sia pur talvolta necessario che il patrocinatore stesso metta la sua sottoscrizione con quella della parte.

§. 4. Il medesimo *Art.* 77. aggiunge, che il reo convenuto deve nello stesso scritto contenente le sue difese offerire comunicazione de' documenti cui le appoggia. Questa disposizione è reciproca, dappoichè l'attore è obbligato di comunicare unitamente all'atto di citazione la copia de' documenti che produce in sostegno della sua azione.

§. 5. La comunicazione si può fare amichevolmente passando nelle mani del patrocinatore contrario i documenti contro una semplice ricevuta. Ma la legge prevedendo il caso di cominicazione di documenti originali importanti, che non sarebbe forse opportuno di comunicare senza precauzione, ha stabilito che la comunicazione possa anche farsi in cancelleria. *Ibid.*

Il patrocinatore li consegna in tal caso per un determinato tempo al cancelliere che giiene passa una ricevuta; quindi l'altro patrocinatore, avvisato di questo deposito, può recarsi in cancelleria per esaminare i documenti, sempre però in presenza del cancelliere o della persona risponsabile da lui incaricata; l'uno o l'altro di questi due modi di comunicazione, scelto dal patrocinatore che notifica lo scritto delle difese, è quello, che deve essere offerto nello scritto medesimo. Veggasi su questo proposito *il cap. della comunicazione dei documenti al tit. delle eccezioni.*

§. 6. Entro gli otto giorni successivi dalla notificazione delle difese l'attore può presentare la sua *risposta* alle difese medesime. *Art.* 78.

Notate reciprocamente, come al §. 2, che questo termine essendo dato in favore dell'attore, ei può abbreviarlo se gli sembra opportuno; e notate di più che le risposte dell'attore dovranno essere sottoscritte dal suo patrocinatore e notificate a quello del reo, §. 2 e 3.

§. 7. Subitochè le risposte dell'attore sono fatte e notificate, la parte più sollecita può fare un atto *di chiamata*, perchè la causa sia dibattuta e decisa all'udienza. Questa chiamata consiste in un atto *da patrocinatore a patrocinatore* (1) notificato dall'usciere, ed in cui l'istante indica il giorno che si presenterà al tribunale per la decisione della causa; e queste significano le parole dell'*art.* 80 *insistere per l'udienza con atto semplice*. Semplice, cioè, perchè si fa dal patrocinatore più diligente, e si notifica dall'usciere al patrocinatore contrario senza che occorra ordine di giudice.

§. 8 Altre volte vi eran *repliche* e *dupliche*, e per conseguenza proroga di termini che perpetuavano i giudizj; ma il nuovo Codice avendo voluto diminuire le procedure, ha tagliato per così dire molti pezzi di ciò che si chiamava *tela giudiziaria*, ed ha economizzato possibilmente gli atti, il tempo e le spese, riducendo questa *tela* al punto necessario per coprire dalle altrui insidie i diritti de' cittadini. Quindi la legge non permette in generale che le parti presentino reciprocamente più di una scrittura, perciocchè si è

---

(1) In Francia questo atto si chiama *avenir*, che noi diremo *chiamata all' udienza*.

creduto che questa sola scrittura bastasse, e che possano comunicare l'una e l'altra i titoli di opposizione onde prepararsi entrambe alle rispettive difese.

§. 9. Ciò però non esclude che le parti medesime espongano all'udienza tutte le loro ragioni di diritto e di fatto, o col mezzo delle aringhe de' loro avvocati, o col mezzo di altri scritti de' loro patrocinatori, presentati anche prima dell'udienza in aggiunta alle difese già dedotte. In questo caso però la legge vuole espressamente, che le parti sopportino le rispettive spese di queste nuove comunicazioni, prescrivendo, che non saranno ammesse in tassa altre scritture o notificazioni *Art.* 81.

§. 10. Quello che si è detto or ora rispetto alle spese delle scritture che le parti potessero aver presentate al di là di quelle permesse, deve egualmente applicarsi alle spese degli atti di *patrocinatore* a *patrocinatore* che chiamano all'udienza (1), i quali potessero eccedere il numero dalla legge prescritto; egli è perciò che l'*art.* 82 dispone, che in tutti i casi, nei quali l'udienza può essere domandata con atto da *patrocinatore* a *patrocinatore*, non entra in tassa che un solo atto per *ciascuna delle parti*, cioè che ciascuna delle parti può esser sollecita a chiamare all'udienza la parte contraria, e che quando una de esse ha prevenuto, non vi ha più luogo da altra chiamata, eccetto il caso in cui la causa non fosse stata rimessa ad un'altra udienza, previo un decreto d'istruzione per iscritto. *Vedi tit. VI.*

§. 11. Le notificazioni delle *difese*, delle *risposte*, delle *chiamate all'udienza*, e generalmente di tutti gli atti da *patrocinatore* a *patrocinatore*, si fanno col ministero degli uscieri delle udienze del tribunale; è questa una delle loro funzioni, e si eseguisce nel modo seguente. il patrocinatore ne fa un doppio che passa nelle mani dell'usciere; l'usciere dichiara appiè dell'uno e dell'altro, ch'egli ne ha rimesso uno al domicilio del patrocinatore a cui l'atto è diretto, indicando il giorno della rimessa, e firma la sua dichiarazione, indi lo porta al detto patrocinatore e restituisce l'altro simile al patrocinatore che glie l'ha dato; quest'ultimo è l'originale atto della notificazione, il primo ne è la copia.

§. 12. Dal fin quì detto risulta che tutta la istruzione di una causa consiste generalmente, oltre l'atto di citazione, nelle *difese* del reo convenuto, nelle *risposte* dell'attore, ed in una sola *chiamata all'udienza*, notificata da una parte o dall'altra.

§. 13. Queste *difese* e *risposte* altro non sono come si è detto, che scritti, nei quali si espongono le ragioni che ciascuna delle parti allega a sostegno delle sue intenzioni e contro le pretensioni contrarie. Frattanto è utile di prevenire i patrocinatori, ch'essi provvederanno opportunamente agl'interessi de' loro clienti, impiegando le suddette scritture allo sviluppamento ed alla dimostrazione soltanto dei punti di fatto, riserbando la discussione sui punti di diritto per lo dibattimento verbale che dovrà aver luogo all'udienza, ove la legge permette le aringhe od orazioni.

§. 14. Le *difese* del reo convenuto sono il primo atto che si contrappone alla citazione. Ora siccome l'attore ha esposto in questa le sue conclusioni, così il reo esporrà del pari le sue conclusioni nelle *difese*.

§. 15. Chiamansi *conclusioni* quei punti di fatto o di diritto, sui quali è invocata la decisione del giudice: per esempio, l'attore enuncia e spiega l'oggetto in che pretende di far condannare l'avversario tanto nel merito principale, quanto negli accessorj, come interessi, spese ec. Queste cose formano le sue *conclusioni*. Per egual modo il reo convenuto dopo avere nelle sue difese contrapposto le sue ragioni a quelle allegate dall'attore nella citazione, enuncierà anch'egli e spiegherà, come conseguenza delle sue eccezioni, quello in che pretende far condannare l'attore, cioè che il tribunale ne rigetti la domanda e lo condanni alle spese ec. Queste sono le *conclusioni* del reo.

§. 16. Si comprenderà quindi facilmente che le conclusioni costituiscono il vero oggetto della causa, e che nella liti la cosa più importante si è, di sapere cosa si abbia a domandare, primo per non esporsi a perdere, e poi per non trascurare quel che potrebbe guadagnarsi. Quest'ultima osservazione è tanto più importante in quanto che un tribunale non può aggiudicare ad un litigante ciò che questi non ha domandato, quand'anche fosse evidente che l'articolo trascurato non sia stato omesso che per una dimenticanza involontaria. Una sentenza che giudicasse *ultra petita* sarebbe soggetta a *ritrattazione*, come sarà parlato in seguito.

§. 17. Osserviamo però a conforto de' litiganti mal difesi, che la legge permette di rettificare, aumentare o diminuire le loro conclusioni nel corso dell'istruzione del processo. Conseguentemente l'attore può nelle sue risposte alle difese del reo convenuto, in aggiunta alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, fare quei cangiamenti che gli avrà suggerito la lettura delle difese del reo, o qualunque altro motivo, purchè però questi cangiamenti non variano il punto principale dell'istanza dedotto nelle sue conclusioni.

(1) *Avenir*,

§. 18. Inoltre, terminata l'istruzione del processo e giunto il giorno dell'udienza, i patrocinatori potranno ancora dedurre nuove conclusioni modificative delle prime. Bisogna però che per non ritardare il giudizio queste nuove conclusioni siano da essi preparate in iscritto, appoggiate a documenti come le prime e notificate alla parte contraria prima che la causa sia chiamata. Queste ultime conclusioni così esposte e notificate sono quelle che dirigeranno il tribunale nella sua decisione.

§. 19. Gli avvocati non possono fondare i loro ragionamenti e le loro discussioni che sulle conclusioni contenute negli atti già notificati; essi non sono che i consiglieri e gli oratori delle parti, non già i mandatarj, e come tali non sono risponsabili delle nullità. Quindi è che se a qualche avvocato sembrassero male esposte le conclusioni del patrocinatore, e se egli volesse modificarle o cangiarle, dovrà sempre far eseguire questa operazione dal patrocinatore del cliente comune.

§. 20. Di queste nuove conclusioni si fanno del patrocinatore due copie da lui firmate e si passano all'usciere per la notificazione nello stesso modo come si è detto al §. 11.

A R T. III.

Del ritardo della notificazione delle difese entro i termini stabiliti.

§. 1. Dopo la costituzione del patrocinatore la parte citata ha quindici giorni di tempo, come si è veduto all'*art.* 77, per notificare le sue difese. Ma se le difese non sono notificate entro il detto termine di giorni quindici, l'attore può *chiamare all'udienza* con un semplice atto da *patrocinatore patrocinatore. Art.* 79.

§. 2. Per eguai modo siccome, notificate le difese del reo l'atto e ha otto giorni di tempo per far notificare le sue risposte. *art.* 78, così se egli lascia spirare questo termine senza farla detta notificazione, qualunque de le parti può *chiamare all'udienza* con un semplice atto da *patrocinatore a patrocinatore.* Dicesi *qualunque delle parti*, perchè può anche l'attore dopo la notificazione delle difese del reo *chiamare all'udienza*, dichiarando nel suo atto di chiamata che non intende di fare alcuna risposta per iscritto *Art.* 80. *in fine.*

§. 3. Risulta de tutto quello che abbiamo esposto, che una causa di semplice istruzione non sarà rigorosamente in istato di essere discussa e giudicata all'udienza che dopo un mese dalla citazione, senza contare gli aumenti per le distanze, quando vi ha luogo; questo mese è composto;

1. Degli otto giorni intieri accordati alla parte citata per costituire il patrocinatore.

2. Dei quindici giorni accordati alla medesima per notificare le sue difese.

3. Degli otto giorni entro i quali l'attore può presentare le sue risposte.

Questo rigore di termini potendo essere abbreviato, secondo che le parti anticipano le loro notificazioni, è chiaro che la causa può essere istrutta e ridotta in istato di decisione prima della scadenza dell'intero mese.

A R T. IV.

Formole della costituzione dei patrocinatori, e delle difese.

§. I.

Costituzione di un patrocinatore.

„ Il sig. V..., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di Milano, dichiara il sig. D..., patrocinatore di Vincenzo L..., fornajo a Gallarate, che si costituisce e s'incarica di procedere per Agostino S..., muratore, domiciliato a Milano, sopra la citazione consegnata a quest'ultimo, il giorno sei del presente mese, ad istanza del detto L...

„ Fatto a Milano, il giorno undici luglio mille ottocento sei.

Sott. V...

„ Il presente atto è stato notificato da me Enrico C..., usciere delle udienze presso il tribunale di Milano, come da matricola registrata al n. 80, al sig. D..., patrocinatore, e n'è stata lasciata copia al suo domicilio, consegnandola ad un suo fratello.

„ A Milano, il giorno undici di luglio mille ottocento sei. „

Sott. G...

§. II.

Costituzione di nuovo patrocinatore, dopochè è stato rivocato il primo.

„ Il sig. P..., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di Milano, dichiara al sig. N..., patrocinatore del sig. M..., fabbricatore di pizzi, domiciliato a Milano, contrada di S. Maurilio, che si costituisce e s'incarica di procedere per il sig. F..., orefice, domiciliato a Milano, contrada degli Orefici, in luogo del sig. A..., già patrocinatore del detto sig. F..., nella causa introdotta, per atto di citazione intimatagli il giorno sedici scorso luglio.

„ Fatto a Milano, il giorno otto dicembre mille ottocento sei. „

Sott. P...

„ Il presente atto è stato notificato, e n' è stata lasciata copia al domicilio del sig. N..., patrocinatore del sig. M..., e consegnata ad un domestico da me Gaspare L....., usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, il giorno nove dicembre mille ottocento sei. „

Sott. L... Usciere.

§. III.

Difesa non giustificata da documenti;

„ Il sig. Massimiliano D...., capomaestro muratore, domiciliato a Como, dipartimento del Lario, reo convenuto nell'istanza contro di esso intentata per atto di citazione del giorno ventisette gennajo mille ottocento sei. „

„ Contro il sig. Michele C..., mercante giojelliere, domiciliato a Milano, Piazza Fontana, num. 13, attore in conformità delle conclusioni della sua citazione.

„ Dice a sua difesa, che i fatti non sono tali come gli ha allegati il sig. C... E' vero, che un anello di brillanti, il di cui prezzo è stato fissato a lire tremila, è stato acquistato al suo negozio dal sig. D...; ma siccome uno dei brillanti non teneva più nella legatura, il sig. C... promise di raggiustare l'anello e di riconsegnarlo entro tre giorni. Per assicurare il contratto il sig. D... pagò la somma di cinquecento lire a conto. Quando il sig. D... ritornò dal giojelliero, gli fu presentato un anello che non era lo stesso, perchè esso aveva un brillante di meno: da quel momento il sig. D... non era più obbligato di mantenere il contratto, poichè il giojeliero mancava alle condizioni stipulate: inutilmente dice egli che gli è stato impossibile raggiustare l'anello senza levare un diamante, e che per questo, in luogo di tre Mila lire, non dimanda che due mila settecento lire; prova con questo che non ha presentato il medesimo anello, che il sig. D... aveva acquistato.

„ In queste circostanze, il sig. D... conchiude che sia rigettata l' istanza del sig. C... e che sia condanna a rendergli le cinquecento lire pagate a conto sul detto contratto, e nelle spese.

Sott. D... Patrocinatore.

„ Le presenti difese sono state notificate, e n' è stata lasciata copia da me Giovanni L..., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza, residente a Como, al sig. B..., patrocinatore del sig. C..., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio, il giorno quindici febbrajo mille ottocento sei.

Sott. L... Usciere.

§. IV.

Difese coll' offerta di comunicare i documenti amichevolmente.

„ Luigi P..., calzolajo, domiciliato a Pavia, reo convenuto nell' istanza contro di esso intentata, per atto di citazione del giorno sedici luglio mille ottocento sei.

„ Contro Ambrogio M.., oste a Parabiago, attore in conformità delle conclusioni del suo atto di citazione;

„ Dice a sua difesa, che egli non è erede di Natale M.., che col beneficio dell' inventario; è dunque senza fondamento che M.. ec.

„ Poste queste circostanze, P... conchiude che sia dichiarata non ammissibile l' istanza del sig. M.., o, in ogni evento, che sia rigettata, e che sia condannato nelle spese.

„ Per giustificare i fatti annunziati da P.., offre di comunicare amichevolmente, entro la giornata, e contro ricevuta, i tre documenti di sopra riferiti, i quali saranno restituiti entro tre giorni.

„ Fatto, con tutte le riserve di ragione, il giorno dodici agosto mille ottocento sei. „

Sott. G.., Patrocinatore.

„ Le presenti difese sono state notificate, e n'è stata consegnata copia da me Antonio C.., usciere delle udienze del tribunale di Pavia, al sig. D.., patrocinatore di M.., nel suo domicilio, a lui medesimo, il giorno dodici aprile mille ottocento sei.

Sott. C.. Usciere.

§. V.

Difesa con offerta di comunicare i documenti col mezzo della cancelleria.

„ Il sig. Tommaso L.., mercante di tele, domiciliato a Milano, contrada dei Fiori, reo convenuto nell' istanza intentata contro di esso il giorno sette di giugno mille ottocento sei.

„ Contro il sig. Luigi T.., fabbricatore di bottoni, domiciliato a Milano, contrada della *Vetta*, attore in conformità delle conclusione della sua citazione;

„ Dice a sua difesa, che l' atto per iscrittura privata stipulato col sig. T.., il giorno otto scorso ottobre, e registrato il giorno ventisette del medesimo mese a Milano, porta in effetto che le riparazioni, nella casa occupata a titolo

di locazione, saranno fatte dal sig. L....., ma non si trova nell'atto stesso; che se le riparazioni non saranno terminate entro due mesi, come pretende la parte avversa, sarà obbligato pei danni e per gl'interessi. Per provare che questa clausola rigorosa era lontana dall'intenzione delle parti, basta osservare le tre lettere scritte dal sig. T... al sig. L...., nel mese di marzo scorso e debitamente registrate a Milano, il giorno quindici del presente mese. Rilevasi da esse ec. ec.

„ In queste circostanze il sig. L..... conchiude, che sia dichiarata non ammissibile la dimanda del sig. T....., o, in ogni evento, che sia rigettata, e condannato nel. spese.

„ Per giustificare il contenuto nelle sue difese, il sig. L..... dichiara, che ha fatto consegnare alla cancelleria del tribunale l'atto di scrittura privata, e le tre lettere sopra menzionate, acciò sieno entro tre giorni comunicate al sig. T. senza asportarle dalla cancelleria; altrimenti, e scorso il detto termine, il sig. L... protesta che farà ritirare i detti documenti, che non saranno più comunicati, e che farà istanza per l'aggiudicazione delle sue conclusioni.

„ Fatto a Milano sotto tutte le riserve di ragione, il giorno ventotto giugno mille ottocento sei.„

Sott. L..... Patrocinatore.

„ Le presenti difese sono state notificate, e ne è stata lasciata copia da me Vittore G..., usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 52, al sig. O..; patrocinato e del sig. T..., nel suo domicilio e nelle mani di un domestico, il giorno ventinove giugno mille ottocento sei.„

Sott. G... Usciere.

§. VI.

Risposta.

„ Giulio D..., vignajuolo a Loreto, circondario di Milano, dipartimento d'Olona, attore per atto di citazione del giorno diciotto ottobre mille ottocento sei.

„ Contro Baldassarre B... fittabile, domiciliato nel medesimo luogo di Loreto, reo convenuto in conformità delle conclusioni dell'atto di citazione.

„ Dice in risposta alle pretese prove di B.. che non ha ben compreso l'artico o ottavo della legge ventun'uno agosto mille settecento novantotto.

„ In effetto ec. ec.

„ In queste circostanze, D... conchiude, che senza aver riguardo alle pretese prove ed alle seduzioni di B..., gli siano aggiudicate le conclusioni da esso spiegate nel di lui atto di citazione, colle spese.

„ Fatto a Milano, sotto tutte le riserve di ragione, il giorno quattro di novembre mille ottocento sei.„

Sott. N.. Patrocinatore.

„ Le presenti risposte sono state intimate, e n'è stata lasciata copia da me Filippo T..., usciere presso il tribunale residente in Milano, come da matricola registrata al n. 07, al sig. P.., patrocinatore di B.., nel suo domicilio, a lui medesimo, il quattro di novembre mille ottocento sei.

Sott. T. Usciere.

§. VII.

Chiamata all'udienza.

„ Ad istanza del sig. D..., cittadino italiano, domiciliato a Milano, reo convenuto.

„ Sia intimato al sig. F.., patrocinatore del sig. Agostino R.., notaro a Busto, attore.

„ Di comparire all'udienza della prima sezione del tribunal civile di Milano, il giorno dodici del presente mese per il contradittorio.

„ Il sig. B.., avvocato, è incaricato della causa del sig. D..

„ Fatto a Milano, il giorno dieci gennajo mille ottocento sei.„

Sott. M.. Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato, e ne è stata consegnata copia da me Francesco M.., usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano come da matricola registrata al n. 00, al sig. T.., patrocinatore del sig. R., nel suo domicilio, a lui medesimo, il giorno dieci gennaio mille ottocento sei.

Sott. M.. Usciere.

Questa chiamata all'udienza sarebbe conceputa nei medesimi termini; se fosse intimata dall'attore al reo convenuto; Si direbbe:

„ Ad istanza del sig. Agostino R...., notaro a Busto, attore, sia intimato al sig. M.., patrocinatore del sig. Nicola D.., cittadino italiano domiciliato a Milano, reo convenuto.

„ Di comparire all'udienza del giorno dodici di questo mese per discutere la causa pendente fra le parti avanti la prima sezione del tribunale civile di Milano:

„ Il sig. S..., avvocato, è incaricato della causa del sig. R..

„ Fatto a Milano, il giorno dieci gennajo mille ottocento sei.

Sott. F.. Patrocinatore.

„ L'intimazione sarebbe conceputa nei medesimi termini, e fatta al sig. M..., patrocinatore del sig. D...

§. VIII.

Chiamata in giudizio colla dichiarazione che l'atto non vuol fare risposta.

„ Ad istanza di Vincenzo O..., falegname domiciliato a Pavia, attore.

„ Sia intimato al sig. T..., patrocinatore di Pietro C..., muratore, domiciliato nello stesso luogo, reo convenuto.

„ Di comparire all'udienza, il giorno ventidue del presente mese, per discutere la causa pendente tra le parti avanti il tribunale civile di Pavia.

„ Il detto O... dichiara che non farà risposta per iscritto alle difese che O... gli ha fatte notificare jeri.

Il sig. G..., avvocato, è incaricato di discutere per l'attore.

„ Fatto a Pavia, il giorno venti febbrajo mille ottocento sei.

Sott. C... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato, e n'è stata lasciata copia da me Martino R..., usciere delle udienze presso il tribunale di Pavia, come da matricola registrata, al n. 102, al sig. V..., patrocinatore di C..., nel suo domicilio, a lui medesimo, il giorno venti febbrajo mille ottocento sei.„

Sott. R... Usciere.

TITOLO IV.

Della comunicazione del processo al ministero publico.

Divideremo questo titolo in due articoli: parleremo nel primo di ciò che s' intende per ministero publico e delle cause nelle quali il suo intervento è necessario; nel secondo, del modo con cui le cause gli sono comunicate.

ART. I.

Del ministero publico, e delle cause nelle quali interviene.

§. 1. La sopravigilanza che esercitano nei tribunali i procuratori del Re in tutto ciò che riguarda l'amministrazione dei pubblici affari, chiamasi *ministero publico*. Chiunque avrà meditato sopra questa veramente paterna istituzione e sopra le sue attribuzioni enumerate dal Codice Napoleone e dal Regolamento organico, si sarà facilmente accorto della grande differenza che passa fra questo ministero e tutto ciò che chiamavasi altre volte *Avvocato del Re*, *Avvocato Fiscale Ufficio Fiscale*, o brevemente *Fisco* (1).

§. 2. Oltre la sopravigilanza in tutto ciò che interessa l'ordine publico nei tribunali, sia interiormente, sia esteriormente, i regj procuratori sono, per dovere del loro ministero, incaricati di prendere cognizione di alcune cause e di pronunziare in esse il loro parere, prima che i tribunale passi alla decisione. In tali cause è vietato conseguentemente al tribunale di pronunziare senza aver inteso preliminarmente le conclusioni del regio procuratore. E' così indispensabile il di lui intervento, che non avendo sostituti, o in caso di assenza o d'impedimento qualunque di lui o de' suoi sostituti, le funzioni del ministero publico dovranno nelle cause anzidette essere esercitate all'udienza di uno dei giudici o da un supplente. *Art.* 84.

§. 3. Le cause che non possono essere decise senza essere state comunicate al regio procuratore sono indicate dall' *art.* 83. nell' ordine seguente:

1. Le cause che riguardano l'ordine publico, gl'interessi dello stato, del demanio, dei comuni, de' publici stabilimenti; quelle che riguardano donazioni o legati fatti a beneficio dei poveri.

2. Le cause che riguardano lo stato delle persone, come di validità di matrimonj, di separazione, di divorzj, d'interdizione, ed tutto ciò che ha rapporto alle tutele.

3. Le cause di declinatoria di foro per titolo d'incompetenza.

4. I conflitti di giurisdizione, le ricuse dei giudici, la rimessa di una causa da un tribunale ad un altro per titolo di parentela o affinità.

5. La *presa a parte*, ossia l'azione civile intentata contro un giudice, il quale violando le sue funzioni ha cagionato del danno ed a cura de' litiganti.

6. Le dimande delle donne per essere autorizzate da' loro mariti a stare in giudizio: le cause d'una moglie non autorizzata dal marito, ed anche autorizzata, allo chè trattasi della sua dote, essendo il matrimonio stipulato sotto il regime dotale.

7. Le cause nelle quali sono parte litigante i minori, gl'interdetti, e generalmente tutte quelle persone o cause le quali sono difese da un curatore, come per esempio un' eredità vacante.

8. Le cause che interessano o che possono

(1) Ved. Regol. organ Tit. VI.

riguardare individui presunti assenti, a tenore dell' *art.* 115 del Cod. Nap.

§. 4. Si comprende facilmente, come in tutte le cause sopraenunciate, che intersecano il buon governo delle persone e delle proprietà, non è permesso a' giudici di proferire sentenze se prima il ministero pubblico, cui incumbe la difesa de' deboli e l' osservanza delle leggi tutelari dell' ordine sociale, non abbia dato le sue conclusioni..

§. 5. L' intervento del regio procuratore è di rigore nelle anzidette cause solamente. Tuttavia la sopravigilanza di questo magistrato è stata così estesa dalla legge, ch' egli è autorizzato a prendere comunicazione di qualunque altra causa nella quale possa credere interessato il suo ministero; lo stesso tribunale può anche ordinare questa comunicazione *ex officio*, cioè di suo proprio movimento, senza che gli sia stata richiesta. *Art.* 83.

Art. II.

Del modo con cui le cause si comunicano al ministero pubblico.

§. 1. La forma di questa comunicazione è semplicissima: completata l' istruzione della causa, vale a dire notificate le difese e le risposte, o spirati i termini per le dette notificazioni, ciascuno de' patrocinatori è tenuto di rimettere direttamente al regio procuratore i suoi atti e documenti, oppure di deporli in cancelleria, d' onde il regio procuratore li fa ritirare. Dopo che questo magistrato ha esaminato le scritture comunicate, e preparato il suo travaglio per l' udienza, i patrocinatori se le riprendono rispettivamente, o fra loro il più diligente fa notificare l' atto *da patrocinatore a patrocinatore*, cioè di *chiamata all' udienza*.

§. 2. Se uno de' patrocinatori trascurasse di rimettere le sue carte al regio procuratore, quello che ha adempito a questo dovere solleciterà l'altro a farlo con un atto della forma seguente:

„ Ad istanza di Andrea C.., calzolajo, domiciliato a Milano, contrada degli Armorari attore,

„ Sia intimato il sig. D..., patrocinatore di Francesco B..., caffettiere a Milano, contrada de' Mercanti d' oro, reo convenuto.

„ Di comunicare le sue scritture al sig. regio procuratore entro due giorni, giacchè quelle dell' attore sono state rimesse jeri al di lui uficio.

„ Fatto a Milano, oggi li ventisette novembre mille ottocento sei. „

Sott. T... Patrocinatore.

§. 3. Questo atto si notifica da un usciere delle udienze come tutti gli altri *da patrocinatore a patrocinatore*. Se spirati i due giorni le scritture del reo convenuto non sono state portate all' uficio del regio procuratore, il patrocinatore dell' attore chiama l' altro all' udienza con un semplice atto, ed il regio procuratore prepara le sue conclusioni dietro l'esame delle sole scritture presentate, per modo che la mancanze di comunicazione di una delle parti non dovrà arrecare ritardo alcuno alla decisione della causa.

§. 4. Qualunque sia l' opinione emessa dal regio procuratore, i giudici son liberi di pronunciare secondo il dettame della loro coscienza. I ragionamenti e le conclusioni del regio procuratore sono però sovente volte di un gran soccorso a stabilire e rischiarare il vero punto decisivo della controversia, che il talento e l' arte degli avvocati potrebbero rendere oscuro e dubbioso. Il regio procuratore è l' avvocato della verità ed il propugnatore della legge e de' principj.

§. 5. La negligenza della comunicazione al ministero pubblico nelle cause in cui è prescritta di rigore, non importa nullità del giudicato, ma dà diritto a domandare la *ritrattazione*, come vedremo in appresso. Quindi nelle cause in cui il regio procuratore o un sostituto è stato inteso, dovrà farsene menzione nella sentenza, ove si enuncieranno le sue conclusioni del pari che quelle delle parti.

TITOLO V.

Delle udienze, delle loro pubblicità, e del buon ordine delle medesime.

Questo titolo si divide in tre articoli: il primo parla delle udienze e della loro pubblicità; il secondo del loro buon ordine; il terzo presenta le formole della formalità delle udienze.

Art. I.

Delle udienze e delle loro pubblicità.

§. 1. Discutere la causa in pubblica udienza prima di passare alla decisione è nuovo in certe parti del Regno. Non è quì il luogo di dimostrare l' utilità di questa istituzione; essa si farà sentire al primo mettersi in uso: visto il sistema liberale della legislazione tanto sulla teoria che sulla pratica, le udienze dovevano essere necessariamente pubbliche. Gli astanti debbon sapere che sono in un luogo rispettabile e tremendo. L' autorità del tribunale le farà il resto: *Malheur au juge*, dice il sig. *Treilhard* nel suo discorso al corpo Legislativo di Francia, *malheur au juge, qui n' étant pas penétré de la dignité de ses fonctions, oubliant qu' il a l' honneur de ren-*

dre la justice au nom de l'Empereur, aurait la coupable faiblesse de souffrir des murmures et des mouvements irrespectueux! La loi l'arme d'un pouvoir; il rendra compte également de l'emploi qu'il en aura fait, et de l'emploi qu'il vurait du en fair(1).

§. 2. Compita l'istruzione, o come in alcuni luoghi dicevasi *istituita* la causa, o in altri al trimenti, *tessuta tutta la tela giudiziaria*, il giudice, trascurata quella parte d'istruzione che chiamasi *reale*, decideva, altre volte, ed in certi luoghi, nel suo gabinetto. Oggidì la legge rispettando i diritti individuali di ogni uomo, in quanto si accordano con quelli della giustizia, squarciando ogni velo misterioso che ne copriva il santuario, vuole che il giudizio del pubblico preceda in certo modo quello del giudice. Quindi l'accesso alle udienze è aperto a qualunque persona. *Art.* 87.

§. 3. Là dove finisce l'ufficio del difensore per dar luogo a quello del giudice, cominciano le formalità dell'udienza, alle quali si procede nel modo seguente: la parte più sollecita, spirati i termini delle notificazioni, di cui abbiamo parlato di sopra; o prima, se le comunicazioni sono state fatte più presto, con un atto semplice *da patrocinatore a patrocinatore*, chiama l'avversario all'udienza. Lo stesso patrocinatore istante, per un costume ben utile, presenta in Francia al presidente del tribunale una semplice nota contenente soltanto il nome e cognome delle parti, quello de' rispettivi patrocinatori, ed una brevissima indicazione della natura della causa.

Questa nota che non è punto ufficiale, perchè la legge non l'ordina, si chiama in Francia *placet*, e da noi si potrebbe dire *memoria*, quando se ne volesse adottar l'uso. Il vantaggio di questa nota o memoria è sensibile, quando vi è una qualche abbondanza di affari da trattarsi, all'udienza. Tutte le suddette note son poste dal presidente secondo il loro ordine di data o secondo l'urgenza che la causa può presentare, e lo stesso presidente le fa chiamare nel medesimo ordine da un usciere delle udienze. Le note presentate, che non permettendolo il tempo, non avessero potuto essere chiamate, saranno riservate per la prossima udienza, e conserveranno il primo luogo.

§. 4. Chiamata la causa dall'usciere, il primo a parlare è il patrocinatore dell'attore: stabilirà prima l'oggetto della domanda, quindi s'ingegnerà di giustificare tutti gli estremi; segue immediatamente il discorso del patrocinatore del reo e tiene lo stesso ordine. Se la causa è importante e difficile, il tribunale permette all'attore di replicare, ed accorda per la seconda volta la parola al reo.

§. 5. Finita la discussione de' patrocinatori, il procuratore del Re, quando ha luogo la comunicazione al ministero pubblico, fa il suo discorso e termina colle sue conclusioni.

§. 6. Presso molti tribunali, principalmente nelle grandi città, vi sono degli avvocati, i quali prestano in giudizio il loro ministero liberale in favore de' litiganti che invocano la loro assistenza. Questi uomini rispettabili non hanno la loro commissione dal governo come i patrocinatori, i quali son nominati in un numero determinato per ciascun tribunale, ed incaricati esclusivamente della istruzione del processo (1), ma l'hanno dalla loro fama di sapere e di probità, e dalla confidenza de' loro clienti: il patrocinatore è il difensore legale del litigante, l'avvocato n'è solamente il consigliere e l'oratore. Quindi è che i litiganti possono presentarsi bensì all'udienza senza il ministero dell'avvocato, ma non potranno essere ascoltati senza il ministero del patrocinatore.

§. 7. Ne' tribunali dell'Impero Francese d'onde riceviamo la massima della pubblicità delle udienze, è costume che il difensore che vi si presenta per aringare, avvocato o patrocinatore, debba stare all'impiedi e col capo scoperto mentre parla; quando ha conchiuso, il presidente lo invita a coprirsi. Il regio procuratore levasi in piedi quando parla, ma resta sempre col capo coperto anche allorquando pronuncia le sue conclusioni; perciocchè questo non riguarda l'interesse delle parti, ma l'inviolabilità de' principj. E' per questa ragione che questo magistrato pretermette di parlare nelle sue conclusioni di tutto ciò che ha rapporto alle spese, essendo queste di un interesse meramente privato.

Sarebbe sotto tutt' i rapporti conveniente che questo costume si adottasse ne' tribunali del regno, postochè dovranno regolarsi colle stesse teorie giudiziarie.

§. 8. In certi luoghi, anche tra quelli ne' quali le udienze erano pubbliche, non era permesso alle parti di prender la parola per difendersi da per loro stesse, a meno che non ne fossero state espressamente autorizzate dal tribunale. Il Codice di procedura ha restituito alle parti i loro diritti naturali, fra' quali uno de' più sacri è quello della propria difesa. Quindi l'*art.* 85 permette a ciascuno di esporre le sue ragioni. Ma nel tempo stesso che rende omaggio a' principj, il Codice prende delle precauzioni, perchè l'uso di questo diritto non pregiudichi agl' interessi di alcuno. Prima di tutto esige che il liti-

(1) Exposé des motifs du Cod. de proc. civ.

(1) Regol. organ. art. 124 e 125.

gante che prende la parola sia assistito dal suo patrocinatore. *Ibid.* Egli è il mediatore necessariamente costituito tra il suo cliente ed il tribunale. In secondo luogo prescrive che il tribunale possa proibire alle parti di parlare, quante volte riconosce che la passione o l'inesperienza impedisse loro di discutere la causa colla decenza conveniente, e colla chiarezza necessaria per la istruzione de' giudici.

§. 9. Risulta da ciò che generalmente parlando il solo difensore dalla legge accreditato è il patrocinatore, che la parte può difendersi da se stessa, quando ne ha il talento che essa può scegliersi una persona qualunque in difensore, purchè sia capace di parlare con chiarezza e con decenza; che finalmente o che la parte si difenda da se, o che si faccia difendere da un terzo, è sempre obbligata di farsi assistere da un patrocinatore.

§. 10. Ma tra le persone capaci di sostenere le altrui parti è espressamente vietato a' litiganti d'incaricare, sia di una difesa verbale, sia di una difesa in iscritto, sia per modo di semplice consultazione, i giudici, i procuratori generali, i regj procuratori e loro sostituti, ancorchè la causa si trattasse davanti ad altri tribunali. *Art.* 86. Considerazioni di convenienza e di riguardo all'opinione d'imparzialità che deve precedere la confidenza che i cittadini ripongono ne' magistrati, hanno fatto vietar loro questo ufficio mentre esercitano la magistratura. Ciò non ostante altre considerazioni egualmente importanti han fatto rallentare questo vigore in favore di quei magistrati che volessero difendere personalmente le loro proprie cause, quelle delle loro mogli, de' loro congiunti ed affini in linea retta e de' loro pupilli. *Ibid.* In queste circostanze non può cader sospetto che il magistrato agisca per conservarsi o per procurarsi una clientela; egli è spinto da interessi e da affezioni meritevoli di applauso e d'incoraggiamento.

§. 11. L'*art.* 87 consacra l'antico costume delle discussioni segrete in certi casi. Quindi autorizza i giudici ad ordinare che le aringhe siano fatte a porte chiuse, quante volte la discussione pubblica potesse cagionare scandalo o gravi inconvenienti. In questi casi il tribunale, dopo di aver previamente deliberato sopra un tale articolo, ordina l'udienza segreta; indi ne rende conto al procurator generale presso la corte d'appello, nella di cui giurisdizione risiede; e se una simile circostanza avviene in una corte d'appello, questa rende conto della sua deliberazione al gran giudice ministro della giustizia.

Art. II.

Del buon ordine delle udienze.

§. 1. Le disposizioni del Codice intorno al buon ordine delle udienze sono così chiare, che non hanno bisogno di commentario. Basterà leggerle per comprenderle senza difficoltà.

§. 2. Gli astanti alle udienze devono stare col capo scoperto, e conservare un rispettoso silenzio. Ciò che prescriverà il presidente per il mantenimento dell'ordine, viene eseguito puntualmente e all'istante.

La stessa disposizione ha luogo ovunque i giudici o i regj procuratori esercitano le funzioni del loro ministero. I loro ordini per il mantenimento della decenza e del rispetto al luogo delle loro sedute vengono egualmente eseguiti all'istante. *Art.* 88.

§. 3. Coll'*art.* 89 è proibito agli astanti d'interrompere il silenzio o di dare segni di approvazione o di disapprovazione, sia alla difesa delle parti, sia a' discorsi de' giudici o del ministero pubblico, sia alle interpellazioni, avvertimenti o ordini del presidente, giudice delegato o regio procuratore (1), sia alle sentenze o ordinazioni; di cagionare o eccitare del tumulto in qualunque siasi maniera.

Chiunque contravviene a queste prescrizioni, è per la prima volta avvertito dall'usciere dell'udienza a rientrare nell'ordine; se non obbedisce all'istante, l'usciere gl'ingiungerà di uscire dalla sala; resistendo, sarà arrestato e condotto in prigione per rimanervi 24 ore; il custode delle carceri è tenuto di riceverlo dietro la presentazione dell'ordine del presidente, del quale si farà menzione nel processo verbale dell'udienza.

§. 4. Se il tumulto fosse cagionato da una persona che esercita qualche funzione presso il tribunale, essa, oltre la detta detenzione di 24 ore, potrà, per la prima volta, subire la pena della sospensione dal suo ufficio per lo spazio di 3 mesi. *Art.* 90.

§. 5. Queste risoluzioni di polizia interna, che condannano i perturbatori della udienza alla prigione o alla sospensione si eseguiranno provvisionalmente. *Ibid.*

§. 6. Chi oltraggiasse o minacciasse i giudici o gli ufficiali di giustizia mentre sono in funzione, è condotto immediatamente in arresto. Questo arresto si eseguisce dietro un ordine del presidente, se l'oltraggio è commesso all'udienza o di un ordine del giudice delegato, o del regio procuratore, se ne' luoghi ove essi eserci-

(1) Del regio procuratore s'intende quando esercita le sue funzioni fuori del tribunale, perciocchè nel tribunale gli ordini si emanano dal presidente o da chi ne fa le veci.

tano le loro funzioni. Il cancelliere forma processo verbale dell' accaduto inconveniente, ed il detenuto è interrogato entro le 24 ore da un giudice destinato a questo effetto. Dietro il rapporto del giudice e l' ispezione del processo verbale, che fa prova del delitto, il tribunale può pronunciare la pena della detenzione, la quale non può eccedere un mese, ed una multa che non può essere minore di 25 lire, nè maggiore di 300. *Art.* 91.

Se il delinquente non potesse essere immediatamente arrestato, il tribunale pronuncierà le anzidette pene entro 24 ore. Il condannato non ha che dieci giorni per formare opposizione alla sentenza, ma la sua oppisizione non sarà ammessa se non si costituisce prima in istato di arresto. *Ibid.*

§. 7. Ma se i delitti commessi meritassero pena afflittiva od infamante, allora, invece di condannare il colpevole alla detenzione ed alla multa anzidetta, il tribunale lo rimetterà a' giudici competenti, per esservi processato e punito secondo le norme prescritte dal Codice penale. Se il reo è in arresto, egli vi resterà come in deposito per essere rimesso alla corte di giustizia criminale. *Art.* 92.

Art. III.

Formole per il dibattimento all' udienza.

§. I.

Memoria per far chiamare la causa all' udienza (1).

„ Per il sig. L..., negoziante a Milano, reo convenuto,

„ Contro la signora vedova T..., domiciliata a Como, attrice;

„ Patrocinatori, signori { B... G...

„ Si tratta del pagamento di un biglietto, reclamato dall' attrice, ed al quale il reo convenuto oppone una compensazione. „

§. II.

Formola delle conclusioni che fa un avvocato avanti di cominciare il suo discorso.

„ Parlo in questa causa,

„ Per Luigi M..., coltivatore a Monza, dipartimento d' Olona, attore,

(1) Placet.

„ Contro Gregorio C..., vetturale del medesimo luogo, reo convenuto.

„ Le mie conclusioni sono dirette ad ottenere che il tribunale voglia condannare C... a pagarmi la somma di seicento lire per prezzo di somministrazione d' avena, fieno e paglia, fatta nell' anno mille ottocento quattro, a termini dell' obbligazione da esso fatta il giorno venti novembre dello stesso anno, debitamente registrata e da esso riconosciuta, giusta la sentenza degli undici gennajo scorso; condannarlo negl' interessi a datare dal giorno della citazione all' officio di conciliazione, e nelle spese. „

§. III.

Formola delle conclusioni del ministero pubblico dopo il suo discorso.

„ In queste circostanze noi stimiamo, che vi è luogo a dichiarare che non è ammissibile l' opposizione di terzo fatta dalla signora G... nella sentenza proferita dal tribunale il giorno dieci agosto scorso; in conseguenza ad ordinare che questa sentenza sarà eseguita secondo la sua forma e tenore, e condannare la signora G... alla multa di cinquanta lire, applicabili allo stato. „

TITOLO VI.

De' giudizj sopra verbale rapporto, e delle istruzioni per iscritto.

Questo titolo ci darà la materia per tre articoli: l' uno per li giudizj sopra verbale rapporto; l' altro per le istruzioni per iscritto; il terzo per le formole degli atti relativi alle medesime.

Art. I.

De' giudizj sopra verbale rapporto (1).

§. 1. Terminate le aringhe e le conclusioni del ministero pubblico, se ve ne sono state, i giudici si alzano in piedi, si riuniscono attorno al presidente, e quando la causa è bastantemente posta in chiaro, passano ad ammettere i loro voti sommessamente. *Art.* 116. Ma se prima di pronunciare, riconoscono essere necessario di esaminare più maturamente gli allegati documenti, proferiscono una sentenza del genere delle preparatorie, la quale sarà del tenor seguente:

(1) In Francia in termini di pratica questa maniera di procedere si chiama *délibéré*, perchè non è che l' effetto di una semplice deliberazione presa all' udienza.

„ Nella causa tra . . . e . . . il tribunale ordina che i documenti e le scritture rispettive gli siano rimesse per deliberare dietro il rapporto che gli sarà fatto dal sig. . . . uno de' giudici, per essere indi giudicato nel giorno . . . di questo mese „ . Questo è quello che è prescritto dall' *art.* 93. Notate che questo rapporto chiamasi *verbale*, non perchè sia vietato al giudice di farlo in iscritto in ajuto della sua memoria, per leggerlo poi all' udienza; ma perchè è l' effetto di una informazione piuttosto verbale che scritta, a differenza del rapporto sopra le istruzioni scritte, di cui parlerassi nell' articolo seguente.

§. 2. In esecuzione di questa sentenza i patrocinatori rispettivi passano le loro scritture immediatamente o al cancelliere ch' è presente all'udienza, o allo stesso giudice nominato relatore nell' anzidetto giudicato. Nel rimanente i patrocinatori trovandosi sufficientemente notificati dallo stesso giudicato che hanno inteso pronunciare, non occorrerà spedizione nè notificazione di esso, nè altra intimazione alle parti. *Art.* 194.

§. 3. Ma se una delle parti non rimettesse le sue scritture prima della scadenza del termine indicato nella sentenza, il rapporto sarà ciò non ostante fatto, e la causa giudicata sopra i soli documenti presentati dall' altra parte.

Egli è quì bene osservare, che la sentenza che si pronuncia in questo caso s' intende proferita in contraddittorio, come se la parte negligente avesse presentato le sue carte al giudice relatore, e che per conseguenza non può farsi opposizione a questa sentenza. *Art.* 113. La ragione è che le parti sono già state sentite nel contraddittorio dell' ultima udienza, e non essendovi nuove comunicazioni, la causa si reputa come se fosse stata decisa in quella udienza. La proroga riguardava solamente il bisogno d' istruzione ne' giudici per un più maturo esame delle carte già somministrate dalle parti.

§. 4. Al giorno indicato nella sentenza che ordina il verbale rapporto, il giudice relatore rende conto pubblicamente all' udienza dello stato della causa, delle ragioni allegate reciprocamente dalle parti, nel caso che nell' intervallo lo stesso giudice avesse creduto conveniente di sentirne, e de' motivi che somministrano i punti decisivi della quistione. Il giudice relatore non manifesterà però la propria opinione, locchè si riserverà di fare deliberando unitamente agli altri giudici. *Art.* 111.

§. 5. Dopo che il giudice ha fatto il suo rapporto, e prima ancora che lo faccia, non è permesso a' difensori delle parti, siano patrocinatori o avvocati, di più aringare. Essi sono già stati intesi nell' ultima udienza. Ma nel caso che avessero osservazioni importanti da comunicare, concernenti una rettificazione di nomi, di fatti o di date, potranno farlo col mezzo di semplici memorie che faranno presentare al presidente dall' usciere delle udienze. *Ibid.*

§. 6. Il solo regio procuratore è inteso dopo il giudice, se la causa richiede il suo intervento. *Art.* 112. Immediatamente dopo le sue conclusioni, o se non vi ha luogo, dopo il rapporto, i giudici pronunciano la sentenza.

Giudicato l' affare, le carte sono passate dal relatore al cancelliere, dalle di cui mani le parti le ritireranno, ciascheduna le sue.

Art. II.

Della istruzione per iscritto.

Divideremo questo articolo in quattro capi. Essi s' intitoleranno: 1. Cos' è l' istruzione per iscritto. 2. Quale ne è la procedura. 3. Del caso in cui le parti non fanno le loro produzioni. 4. Come si procede alla sentenza.

Cap. I.

Cos' è l' istruzione per iscritto.

§. 1. Abbiamo detto di sopra §. 1, *art.* 1, *tit. VI*, che terminate le aringhe e le conclusioni del ministero pubblico, se ve ne fossero state, i giudici passano alla decisione, oppure pronunciano che un giudice delegato esamini più ponderatamente l' affare o ne faccia rapporto per esserne giudicato ad un determinato giorno. Ora tratteremo del caso in cui la causa essendo molto inviluppata di fatti e di punti di ragione, non bastasse il solo esame e rapporto del giudice ad illuminare la coscienza del tribunale; è in questo caso che l' *art.* 95 autorizza il tribunale ad ordinare che la causa *s' istruisca in iscritto*, cioè che si abiliteranno le parti a somministrare nuovi documenti, se ne hanno, e nuove scritture a maggior lume del tribunale, e si nominerà un giudice istruttore per esaminarle e farne rapporto.

§. 2. Il tribunale che è nel caso di ordinare l' istruzione per iscritto, deve farlo all' udienza con un giudicato simile a quello che ordina il rapporto verbale. Vedi art. 1, §. 2, tit. VI, e la sua formola ivi. La sola differenza che passa fra questi due giudicati si è, che il primo indica il giorno in cui il giudice relatore deve fare il suo rapporto; nel secondo, di cui parliamo, il giudicato nomina bensì il giudice istruttore; ma non fissa il giorno in cui questo giudice dovrà fare il suo rapporto. La ragione è che in una causa complicata non si può fissare al giusto il tempo che potrà aver bisogno il giudice per istruirsi.

§. 3. Le precauzioni che la legge ha prese, perchè questa maniera d'introduzione non degeneri negli antichi abusi di proroghe arbitrarie e senza fine, di atti e repliche senza numero e di spese senza misura, si vedranno nel capo seguente. Tutto è misurato e contato con economia, dimodochè un giudice diligente non ha che a far eseguire scrupolosamente la legge per rimettere nella giusta strada i defatigatori che se ne volessero allontanare.

C A P. II.

Come si procede dopo che è ordinata l'istruzione per iscritto.

§. 4. Pronunciata la sentenza che ordina l'istruzione per iscritto, si comincia dalla notificazione della medesima che si fa dalla parte più sollecita con atto semplice *da patrocinatore a patrocinatore*; per farsi questa notificazione la parte più sollecita si fa rilasciare in cancelleria una copia della detta sentenza. Da questa notificazione, qualunque sia la parte che l'avesse fatta, incominciano a decorrere i termini per le rispettive produzioni, e prima quelli a carico dell'attore.

§. 5. L'attore adunque, a contare dalla detta notificazione della sentenza, ha quindici giorni di tempo per far intimare al reo una *scrittura* (1) esprimente le sue ragioni e conclusioni, la quale conterrà un elenco de' documenti allegati a sostegno del suo assunto. *Art. 96.*

Notate bene: questa *scrittura* e l'altra che dovrà far intimare il reo, come appresso vedremo, sono della maggior importanza. Esse stanno in luogo delle discussioni e de' dibattimenti verbali che si sarebbero fatti intorno alle prove allegate nelle medesime, se la causa avesse potuto essere maturamente esaminata alla prima udienza. Non sarà quindi superfluo di raccomandare a' patrocinatori di mettervi tutta la diligenza, di cui sono capaci e di fare delle loro scritture altrettante allegazioni ben ragionate.

§. 6. Dopo questa intimazione il patrocinatore dell'attore è tenuto, nelle ventiquattr'ore successive, di deporre in cancelleria l'originale stesso della sua scrittura e i documenti de' quali ha comunicato l'elenco; e questo deposito in cancelleria è quello che si chiama *produzione*. E' tenuto inoltre entro le stesse 24 ore di far notificare all'avversario questa sua produzione con atto *da patrocinatore a patrocinatore* (2). *Ibid.*

(1) Requête. Atto di patrocinatore.

(2) Nel Francese questa notificazione di produzione si chiama *acte de produit*, e noi diremo notificazione della giusta produzione.

§. 7. Qui cominciano i termini accordati al reo per fare le sue incumbenze: adunque l'*art. 97* prescrive, che a contare dalla produzione fatta dall'attore o dalla simultanea notificazione il reo convenuto debba prenderne comunicazione entro quindici giorni; la qual cosa si eseguisce nella seguente maniera.

§. 8. Il patrocinatore del reo si presenta in cancelleria, e riceve dal cancelliere contro ricevuta, *art. 106*, il fascio o *ruolo* delle carte dell'attore, quando però l'attore non avesse nell'atto di notificazione dichiarato, che le dette carte non dovessero asportarsi fuori della cancelleria.

§ 9. Nel caso che l'attore avesse fatta questa dichiarazione, locchè accade quando le sue produzioni contengono documenti originali importanti, il patrocinatore del reo si presenta in cancelleria, legge ivi, esamina e trascrive anche qualche passo de' detti documenti se gli occorre, in presenza sempre del cancelliere, e non ne asporta che la sola scrittura del patrocinatore contrario, e quei documenti de' quali l'attore non avesse proibito l'asportazione. *Art 189.*

Notate bene, che in questo caso il patrocinatore del reo ha la facoltà di ritornare entro il detto termine di giorni quindici ad osservare in cancelleria la produzione dell'attore, quante volte gli occorrerà.

§. 10. I detti quindici giorni, §. 7, sono accordati al reo non solo per prendere comunicazione delle produzioni dell'attore, ma eziandio,

1. Per fare intimare entro lo stesso termine all'attore medesimo la sua *scrittura di patrocinatore* (1) esprimente in risposta le sue ragioni e conclusioni, e corredata egualmente dell'elenco de' suoi documenti. *Art. 97.*

2. Per restituire in cancelleria nelle 24 ore successive all'intimazione della detta *scrittura*, le produzioni dell'attore, nel caso che le avesse asportate ritirando indietro la sua ricevuta.

3. Per farvi la sua *produzione* entro le stesse 24 ore, e per fare notificare all'attore con atto di *patrocinatore a patrocinatore*, la detta sua produzione già seguita. *Ibid.*

§ 11. L'ultima parte dell'*art. 97* prevede il caso che nella istruzione per iscritto fossero in causa più rei convenuti, e vi provvede nel modo seguente.

Se questi correi hanno lo stesso interesse o se avendo interessi diversi, hanno tutti un medesimo patrocinatore, saranno considerati come una sola e medesima parte in causa; ed in questo caso non avranno tutti insieme che quindici soli giorni per prendere comunicazione de' documenti prodotti dall'attore, e per fare le loro produzioni. Ma se ciascuno de' correi ha il suo pa-

(1) Réquete. *Acte dedroduit.*

curocinatore particolare e degl' interessi diversi fra loro, in considerazione di queste due circostanze riunite, avrà ciascuno il suo termine particolare di giorni 15, per modo che il termine totale comprenderà allora altrettanti 15 giorni, quanti sono i correi cui la legge accorda il diritto di prendere comunicazione delle produzioni dell' attore, e di rispondervi colle rispettive loro produzioni. I patrocinatori allora si presenteranno l' uno dopo l' altro in cancelleria, ed il cancelliere comunicherà loro i documenti, preferendo il più diligente.

§. 12. Fatta e notificata la produzione del reo convenuto, l' istruzione per iscritto si reputa come completa. Quindi perchè non resti a' patrocinatori alcun pretesto di moltiplicare le scritture al di là del numero prescritto dal Codice, L' *art.* 105 dice espressamente ed in una maniera generale, che nelle istruzioni per iscritto o indiscriminatamente nelle cause soggette a rapporto, non entrano in tassa che le scritture enunciate e permesse dal tit. VI.

§. 13. Frattanto, alcuna delle parti potrebbe aver bisogno di produrre documenti nuovi; ed in questo caso non sarebbe giusto di privarla di questo presidio, e di allontanare dalla giustizia quei lumi che a scoprimento del vero potrebbero somministrare i nuovi documenti. Dall' altra banda importa di evitare che sotto pretesto di nuove produzioni non si abbia di mira di moltiplicare le spese del processo; perlocchè l'*art.* 102 prescrive, che il producente nuovi documenti abbia a deporli in cancelleria senz' altra scrittura o allegazione ragionata, ma facendo notificare semplicemente alla parte con atto *da patrocinatore a patrocinatore* questa sua nuova produzione, unendovi solo l' elenco de' documenti.

§. 14. Ciò non ostante non è vietato di terminare questo atto di notificazione con delle conclusioni nuove, qualora fossero conseguenza necessaria de' prodotti nuovi documenti; perciocchè le conclusioni, come si è detto, sono di natura loro concise, e possono restringersi in poco spazio. Ma si avverta che non è permesso di estendere queste conclusioni col pretesto di farle ragionate o motivate; qualunque eccesso o abuso di scrittura non entrerà in tassa. La parte però che volesse dare una spiegazione un poco più larga alle sue conclusioni, potrebbe fare una privata memoria a parte per presentarla al giudice relatore, restando a di lei carico la spesa della medesima.

§. 15. Il patrocinatore dell' altra parte, avvisato della nuova produzione fatta in cancelleria, avrà otto giorni di tempo per prendere comunicazione de' documenti, e per fare anch' egli in risposta la sua produzione, la quale non potrà eccedere sei fogli interi; quei che vi fossero di più non entrerebbero in tassa. *Art.* 103. Per una maggiore precauzione l' *art.* 104 esige inoltre, che i patrocinatori abbiano a specificare a piè degli originali e delle copie di tutte le loro scritture, e degli atti di notificazione delle loro produzioni, il numero de' fogli che contengono, come si vedrà dalle formole; se omettessero questa formalità, non potrebbero esiger tassa per le medesime scritture.

§. 16. Si vedrà dalla formola all' *art.* 3, che le scritture notificanti le produzioni tanto dell' attore, quanto del reo sono nella loro intestazione indirizzate al tribunale. Questa loro forma ricorda che tali scritture tengono il luogo delle discussioni e de' dibattimenti che avrebbero dovuto farsi all' udienza se la causa avesse potuto istruirsi senza la procedura per rapporto; si è veduto ancora che ciascheduna delle parti non è autorizzata a notificare più di una scrittura in forma di aringa o allegazione: ragioni di più perchè i patrocinatori si applichino ad estenderle con tutta la diligenza ed accuratezza possibile.

§. 17. Acciocchè vi sia una prova costante delle produzioni de' documenti che si fanno in cancelleria, dovrà tenervisi un registro, nel quale saranno iscritte tutte le produzioni secondo il loro numero di data. Questo registro per maggiore precisione si dividerà in cinque colonne: la prima conterrà il giorno della produzione; la seconda il nome delle parti; la terza il nome de' loro patrocinatori; la quarta il nome del giudice relatore; la quinta è lasciata in bianco per contenere la firma del giudice allorchè ritira i documenti prodotti dalla cancelleria. *Art.* 108.

§. 18. L' *art.* 107 provvede ancora alla conservazione de' documenti rispettivi delle parti, prescrivendo che qualora un patrocinatore non restituisce nel termine prefisso, le carte delle quali avea preso comunicazione asportandole dalla cancelleria, la parte contraria farà per ripeterle le seguenti operazioni: 1. esigerà dal cancelliere un certificato che attesti non essere state restituite le carte; 2. farà notificare al patrocinatore un atto di *chiamata all' udienza* più prossima. Ivi dietro l' esibizione del certificato si pronuncierà dal tribunale sentenza che condanna personalmente il patrocinatore negligente a rimettere le dette carte, ed a pagare dieci lire almeno a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo; ben inteso che le spese di questo giudicato sono a carico dello stesso patrocinatore senza che possa ripeterle dal suo cliente; ed inoltre che questo giudicato si pronuncia inappellabilmente.

§. 19. Questa sentenza si fa notificare in copia dalla parte che l' ha ottenuta all' altra parte, con atto *da patrocinatore a patrocinatore*. Se cu-

tro giorni otto a contare dalla notificazione, il patrocinatore non restituisce le produzioni, la parte contraria farà chiamarlo per la seconda volta all'udienza, ed ivi il tribunale può, secondo le circostanze, condannarlo a maggiori danni ed interessi, ed anche all'arresto ed alla interdizione dall'ufficio per quel tempo che giudicherà conveniente e senza appello. *Ibid.*

§. 20. Notisi per regolamento de' patrocinatori e de' litiganti, che queste condanne giustamente severe possono essere pronunciare dietro semplici domande delle stesse parti, senza che occorra ministero di patrocinatore. Si è preveduto che difficilmente si troverebbero de' patrocinatori che volessero prestarsi a questo ufficio contro un loro collega, e si è per conseguenza prudentemente autorizzata la parte a provvedervi da se stessa col presentare una petizione per la reintegrazione de' suoi documenti, e de' suoi danni ed interessi al presidente del tribunale o al giudice relatore, oppure procuratore. Dietro la sola osservazione di tale petizione, la quale dovrà essere firmata dal ricorrente, il tribunale pronuncia in ultima istanza, come si è detto di sopra. *Art.* 107.

C A P. III.

Del caso in cui le parti non fanno le loro produzioni.

§. 21. Abbiamo già osservato che l'attore deve fare la sua produzione entro giorni 15, che cominciano a decorrere dal giorno in cui gli è stata notificata la sentenza che ordina l'istruzione per iscritto. Ora se l'attore trascurasse di adempire entro il detto termine a questa formalità, il reo convenuto senza aspettare nè avviso nè notificazione, è autorizzato in virtù del solo lasso del termine, a presentare i suoi documenti in cancelleria, ed a notificare entro le 24 ore questa sua produzione all'attore, il quale non avrà che otto giorni per prenderne comunicazione, produrre dalla sua parte e contraddire. Ma se l'attore lasciasse spirare ancora questo termine senza far niente, si potrà procedere alla sentenza sopra la sola produzione del reo. *Art.* 98.

§. 22. L'eguale disposizione è portata dall'*art.* 99 rispetto al reo che non rispondesse ne' termini per lui stabiliti, alle produzioni dell'attore; e rispetto a' collitiganti rei convenuti che avessero patrocinatori ed interessi diversi, la sentenza si pronuncierà sulle produzioni fatte dall'attore. *Art.* 100. E reciprocamente, quando in quest'ultimo caso la negligenza proviene dall'attore, il correo più diligente depone i suoi documenti in cancelleria, e l'istruzione è continuata come sopra, vale a dire che gli altri correi ne prendono successivamente comunicazione, osservando i termini a ciascheduno di essi accordati. *Art.* 101. Quando questi termini sono tutti scaduti, l'attore negligente non avrà, come sopra, che otto giorni per prendere comunicazione de' documenti prodotti da' correi, dopo di che si procede al rapporto ed alla sentenza sulle sole produzioni che si trovano già fatte.

§. 23. Da tutte queste disposizioni relative al rigore de' termini, si può dedurre con sicurezza che i termini anzidetti decorron sempre, sia che i litiganti ne profittino, sia che li trascurino, per modo che quando si trovano tutti trascorsi, l'istruzione per iscritto si reputa già completa, ed altro non attende che la sentenza; qualunque altra istanza di produzione non sarà ammessa per giusta pena a questa specie di contumacia (1).

C A P. IV.

Del rapporto e della sentenza nelle istruzioni per iscritto.

§. 24. Vedremo in questo capitolo in qual modo, fatte le produzioni o spirati i termini accordati per farle, si proceda al rapporto della causa ed alla sentenza.

§. 25. La parte più sollecita fa istanza al cancelliere perchè rimetta tutte le carte al giudice relatore. Basterà ordinariamente una verbale istanza, ciò non ostante se fosse necessario, potrebbe anche farsi in iscritto col ministero di un usciere delle udienze. *Art.* 109.

§. 26. Il cancelliere nel passare le carte al giudice relatore, porterà con se il registro delle produzioni, affinchè il giudice faccia la sua ricevuta delle carte nella colonna lasciata in bianco a questo effetto. *Ibid.*

§. 27. Se dopo che il giudice relatore ha ritirato il processo venisse a morire, si dimettesse, o fosse da qualunque altra causa impedito, la parte più solecita presenterà al presidente una istanza scritta, in calce della quale il presidente decreterà la nomina di un altro giudice relatore. *Art.* 110.

§. 28. Questa istanza contenente la nomina del nuovo relatore, dovrà essere notificata da un usciere delle udienze a' patrocinatori degli altri litiganti tre giorni interi almeno, prima che il rapporto sia fatto all'udienza: per esempio, fatta la notificazione il primo del mese, il rapporto non si farà che il giorno cinque. *Ibid.*

---

(1) Nel foro francese questa sorta di giudizio si chiama *forclusion*, quasi *a foro exclusio*; o altrimenti *eliminatio*, che vuol dire in termine de' prammatici: denegazione di udienza.

§. 29. Il giudice relatore, dopo che ha esaminato le carte e preparato il suo rapporto, prende col presidente gli opportuni concerti per istabilire il giorno della decisione. Fissato il giorno, ne previene i patrocinatori, i quali non mancheranno certamente di presentarsi a lui per esserne informati.

§. 30. Nelle cause, delle quali è necessaria la comunicazione al ministero pubblico, le carte prodotte si passano al regio procuratore come negli altri processi ordinarj, senz' altra particolarità. Egli non dà le sue conclusioni al relatore, ma bensì al tribunale. *Art.* 112.

§. 31. Altre volte i giudici relatori facevano i loro rapporti in conferenza a porte chiuse, e non vi erano ammessi nè patrocinatori, nè avvocati. Oggidì la legge ha voluto, col mezzo della pubblicità de' rapporti, garantire l' integrità del giudice relatore e del tribunale.

Quindi all' indicato giorno il giudice relatore fa il suo rapporto pubblicamente all' udienza. *Art.* 111. Espone in esso prima i fatti e le ragioni delle parti, desunte da' rispettivi prodotti documenti, anche quelle ragioni che le parti stesse avessero obbliato di allegare in loro favore; indi passa a posare i punti cardinali della quistione, e su i quali è invocata la decisione del tribunale. Ei non manifesta il proprio voto, ma lo pronunzia unitamente a' suoi colleghi al momento della sentenza. *Art.* 112.

§. 32. Immediatamente dopo il giudice relatore, se la causa il comporta, parlerà il regio procuratore. Nessuno dopo di lui avrà più la parola, l' *art.* 111 lo vieta espressamente; se però i difensori avessero delle osservazioni importanti intorno a' fatti o alle date, potranno solamente far pervenire al presidente semplici memorie contenenti brevemente le dette loro osservazioni.

§. 33. Terminate le conclusioni del regio procuratore, i giudici si levano in piedi, e circondando il tavolino che sta avanti al presidente, passano a pronunciare la sentenza. Se han bisogno di conferire fra di loro, potranno passare nella camera del consiglio. *Art.* 116.

§. 34. Dopo che la sentenza è stata pronunciata, il giudice relatore, finita l' udienza, rimette in cancelleria le carte del processo, e ne è discaricato cancellandosi la sua firma dal registro delle produzioni. *Art.* 114.

§. 35. I patrocinatori vanno, dopo l' udienza, in cancelleria; ciascheduno ritira la propria produzione scrivendo al margine del registro la sua ricevuta, a discarico del cancelliere.

§. 36. Osserviamo in fine che ne' processi per iscritto la mancanza di produzione di alcuna delle parti è una specie di contumacia in cui non è permessa opposizione contro il giudicato. *Art.* 113. Dappoichè si considera che la parte non producente siasi riportata alla giustizia del tribunale; motivo per cui in Francia questo giudizio è chiamato *esclusione* e non *contumacia* (1), e non si fa luogo ad opposizione.

Art. III.

Formole della istruzione per iscritto.

§. I.

Scrittura di produzione per parte dell' attore.

„ A' sigg. giudici componenti il tribunale di ...

„ Il sig. Bernardo B..., medico, domiciliato a Milano, attore per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro,

„ Contro il sig. Alberto S..., architetto, domiciliato pure a Milano, reo convenuto, in conformità delle conclusioni dell' atto di citazione;

„ Dimanda che il tribunale voglia condannare il sig. S... a pagare al supplicante la somma di due mila lire, ammontare del residuo del conto che il detto sig. S... gli ha reso in qualità di tutore, il qual residuo non è stato portato nel conto della tutela dal sig. S... che alla somma di seicento lire, e di condannare il detto sig. S... negl' interessi e nelle spese.

„ Sorprende tanto più che il sig. S... non voglia riconoscere l' errore che ha commesso nel suo conto, in quanto che questo errore è della più grande evidenza.

„ In effetto ec. ec.

„ Per giustificare il contenuto nella presente scrittura, il supplicante produce i documenti seguenti:

„ Il primo è l' originale dell' atto di dimanda, del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Il secondo ec. ec.

„ Il terzo ec. ec.

„ Il quarto ed ultimo ec. ec.

„ Questa scrittura contiene venticinque fogli.

Sott. P... Patrocinatore.

„ La presente scrittura è stata intimata, e ne è stata lasciata copia da me Michele P... usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata n. 200, al sig. G... patrocinatore del sig. S..., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno otto di aprile mille ottocento quattro. „

Sott. P... Usciere.

(1) *Forclusion.* Ved. la nota al §. 23, cap. 3 qui sopra.

§. II.

Atto di produzione.

„ Ad istanza del sig. Bernardo B.., medico a Milano, attore.

„ Sia dichiarato al sig. N..., patrocinatore del sig. S..., reo convenuto,

„ Che l'attore ha prodotto in cancelleria la scrittura che ha fatto intimare jeri, ed i documenti che le sono annessi. Intima in conseguenza a detto sig. N... di prendere comunicazione, rispondere e produrre nel termine di quindici giorni, altrimenti si procederà alla sentenza.

„ Fatto a Milano il giorno nove aprile mille ottocento quattro. „

Sott. S... Patrocinatore.

La forma dell'intimazione di quest'atto di produzione è la medesima che quella dell'istanza sopradetta.

§. III.

Scrittura di produzione per parte del reo convenuto.

„ A' sigg. giudici componenti il tribunale di...

„ Il sig. Alberto S..., architetto, domiciliato a Milano, reo convenuto nell'istanza diretta contro il medesimo per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento quattro,

„ Contro il sig. B..., medico, domiciliato esso pure a Milano, attore in conformità delle conclusioni del suo atto di citazione;

„ Conchiude che il tribunale voglia, senza aver riguardo a quanto ha allegato il sig. B..., dichiarare buono e valevole il conto della tutela che gli ha reso il supplicante, e di cui il residuo ammonta a seicento lire; dopo questo dichiarare non ammissibile la dimanda del sig. B... del pagamento della somma di due mila lire, per il preteso residuo del detto conto, ed in ogni caso, rigettarla e condannarlo nelle spese.

„ Si va a dimostrare che il residuo del conto della tutela deve essere di seicento lire e non di due mila.

„ In effetto ec. ec.

„ Per giustificare il contenuto nella presente scrittura, il supplicante produce i documenti seguenti;

„ Il primo è la copia intimata dell'atto della dimanda, in data de' quindici gennajo mille ottocento quattro.

„ Il secondo è una spedizione ec.

„ Il terzo è uno stato delle spese ec.

„ Il quarto ec.

„ Questa scrittura contiene quindici fogli.

Sott. N... Patrocinatore.

La presente scrittura è stata intimata, e ne è stata lasciata copia da me Michele P... usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 205, al sig. G..., patrocinatore del sig. B.., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo alunno il giorno ventiquattro aprile mille ottocento quattro.

Sott. P... Usciere.

§. IV.

Produzione di nuovi documenti.

„ Fra il sig. Bernardo B..., medico a Milano, attore,

„ Contro il sig. Alberto S..., architetto a Milano, reo convenuto.

„ Alla precedente sua produzione l'attore aggiunge i documenti seguenti:

„ Il primo è la spedizione ec. ec.

„ Il secondo è un estratto ec.

„ Il terzo è una lettera di . . . ec.

„ Attesochè, mediante la produzione di questi tre nuovi documenti, risulta evidentemente che il residuo del conto di cui si tratta ammonta a due mila ottocento lire, invece di due mila lire, al che era ristretta l'istanza dell'attore; modificando, in questo punto solamente, le sue conclusioni, dimanda che il detto sig. S... sia condannato a pagare la detta somma di due mila ottocento lire cogl'interessi di ragione, e nelle spese.

„ Ad istanza dell'attore,

„ Sia intimato al sig. N..., patrocinatore del reo convenuto, che i documenti nuovamente prodotti, citati nell'elenco sopradetto, sono stati oggi consegnati alla cancelleria, intimandogli di prenderne comunicazione e di rispondervi entro otto giorni, altrimenti si procederà alla sentenza.

„ Fatto a Milano il giorno 26 aprile mille ottocento quattro.

Sott. G... Patrocinatore.

Quest'atto è intimato nella medesima forma che i precedenti.

§. V.

Nomina di un nuovo relatore.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. Bernardo B..., medico a Milano, attore,

„ Contro il sig. Alberto S..., architetto a Milano, reo convenuto;

„ Espone che il sig. T..., uno de' giudici del tribunale ed incaricato della relazione del processo in iscritto fra le parti, per sentenza del ..., è morto nella scorsa settimana.

„ Il supplicante dimanda in conseguenza, che vogliate nominare un altro relatore.

Sott. F... patrocinatore.

„ Aderendo all' istanza sopra spiegata, noi nominiamo il sig. D..., uno de' giudici del tribunale, per riferire nella causa fra le parti, in luogo del sig. T...

„ Fatto a Milano il giorno venti giugno mille ottocento quattro. „

Sott. F... Presidente.

„ L' istanza e l' ordine soprascritti sono stati notificati, e ne è stata lasciata copia da me Michele P... usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 205, al sig. N..., patrocinatore del sig. S..., nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno ventuno giugno mille ottocento quattro. „

Sott. P... Usciere.

TITOLO VII.

Della sentenza.

In questo titolo trattiamo della forma delle sentenze. Lo dividiamo in dodici articoli, come segue: 1. Delle diverse specie di sentenze. 2. Del modo e del tempo di pronunciarle. 3. Delle sentenze sopra domande provvisionali pronunciate unitamente a quelle sul merito principale. 4. Delle sentenze che ordinano la comparsa delle parti. 5. Delle sentenze che ordinano di giurare. 6. Delle sentenze che condannano a' danni ed agl' interessi. 7. Delle condanne a restituzione di frutti. 8. Dell' arresto personale. 9. Della condanna alle spese. 10. Dell' esecuzione delle sentenze. 11. Della forma nella quale le sentenze devono essere scritte. 12. Delle formole delle diverse sentenze.

Art. I.

Delle diverse specie di sentenze.

§. 1. Sentenza dicesi tutto ciò che un tribunale pronuncia sopra una controversia.

§. 2. Le sentenze sono o *preparatorie*, o *interlocutorie*, o *diffinitive*. Del carattere di queste diverse sorti di sentenze abbiamo parlato al tit. II, art. 3.

§. 3. Tra le sentenze diffinitive bisogna distinguere quelle che si pronunciano sopra una domanda *provvisionale*, da quelle colle quali si giudica il *merito principale* della causa. Un esempio farà comprendere facilmente questa differenza.

Una vedova reclama il suo *dotario*, o contradote, che pretende nella somma di dieci mila lire; all' opposto gli eredi del marito pretendono non esserle dovuto per questo titolo che lire seimila. La vedova, spinta dal bisogno, domanda che prima del giudizio sul merito, le venga provvisionalmente assegnata una somma di mille cinquecento lire, allegando che non può esservi difficoltà ad accordarla, postochè gli eredi stessi del marito convengono che l' eredità le deve molto di più.

Queste due cause essendo fra loro distinte nell' oggetto, debbono essere introdotte con diversi modi; ognuna avrà la sua citazione e la sua istruzione particolare: quella che ha per iscopo di far dichiarare la contradote nella somma di dieci mila lire, può essere suscettibile di termini che portino a lungo la decisione: l' altra per lo contrario è una di quelle istanze che diconsi *provvisionali*, ed è di sua natura evidentemente suscettibile di essere giudicata in breve termine. L' una e l' altra sono talmente distinte, che ciascheduna può essere terminata con una sentenza particolare, ed alle volte accade che la parte vittoriosa nella domanda provvisionale vada in esito di lite a succumbere nella domanda principale.

Si comprende quindi facilmente come l' una e l' altra sentenza sia diffinitiva, ma per distinguerle si chiameranno, la prima semplicemente *sentenza provvisionale*, l' altra semplicemente *diffinitiva* (1).

§. 4. Ma a qualunque specie appartenga una sentenza, dovrà sempre pronunciarsi in presenza delle parti, oppure esse debitamente chiamate. Se intervengono entrambe, la sentenza si dice pronunciata in *contraddittorio*; se una delle due non comparisce, la sentenza che si pronuncia si chiama *contumaciale*. Vi ha dunque delle sentenze *preparatorie*, *interlocutorie*, *provvisionali* e *diffinitive* che si pronunciano *in contraddittorio*, e ve n' ha nelle stesse specie che si pronunciano *in contumacia*.

§. 5. In questo titolo, unicamente destinato a dimostrare le disposizioni del Codice che si riferiscono alle sentenze, noi parleremo delle loro forme, nè ci resta alcun' altra cosa a dire sopra le loro differenti specie, perciocchè le sentenze,

(1) In Francia chiamansi *Jugement définitif provisoire*, o semplicemente *provisoire*, e *Jugement définitif sur le fond* in merito, o semplicemente *définitif*.

di qualunque specie esse siano, dovranno tutte pronunciarsi nella medesima forma.

Art. II.

Quando e come si pronunciano le sentenze.

§. 1. Terminate le aringhe, quando trattasi di procedura semplice, o terminato il rapporto quando vi è un giudice relatore, sia dietro produzioni o senza, i giudici si avvicinano, come si è detto, al presidente, e ciascuno emette la propria opinione in maniera che possa solamente essere inteso da' suoi colleghi. L'opinione che riunisce la maggiorità assoluta de' voti forma la sentenza. Il presidente la pronuncia ad alta voce immediatamente all' udienza. *Art.* 116.

§. 2. Quante volte però nascessero delle difficoltà intorno al modo di estendere la dispositiva della sentenza, o se la discussione richiedesse tempo e raccoglimento, il tribunale potrà ritirarsi nella camera del consiglio, ma dovrà prima ordinarlo con una sentenza della specie delle preparatorie; tanto esige il rigore della pubblicità de' giudicati. Indi uscirà dalla sala delle udienze, e vi rientrerà per pronunciarvi la sentenza. Al momento che il presidente la proclama, tutt' i giudici dovranno essere presenti. *Ibid.*

§. 3. Se l'ora avanzata impedisce di progredire nello stesso giorno alla discussione segreta fra' giudici, ed alla prolazione della sentenza il tribunale ordinerà con una sentenza egualmente preparatoria (1), che l'udienza sarà continuata ad un altro giorno prossimamente fissato, e indicato nella stessa sentenza, affine di giudicare definitivamente. *Ibid.*

§. 4 Queste *sentenze transitorie*, o secondo la comune nostra accezione, questi *decreti* del tribunale non si spediscono, nè si notificano: le parti che li hanno intesi a pronunciare già sanno il giorno in cui si riprenderà l'udienza. In questa udienza nessuna formalità precede la prolazione della sentenza, senonchè l'usciere, per avvertire gli astanti di ciò che si tratta, chiama solamente la causa. La non comparsa delle parti non ritarderà il giudizio. Pubblicata dal presidente la sentenza, essa è irrevocabile, nè i giudici possono più riformare una parola. Il cancelliere la registra all' istante in un quaderno destinato a contenere tutte le sentenze del tribunale di qualunque specie o carattere esse sieno.

§. 5. Abbiamo osservato che l'opinione, la quale riunisce la maggiorità assoluta de' voti, forma la sentenza. Ma se un disparere fra' giudici formasse più di due opinioni differenti, egli è chiaro che non sarebbe allora possibile ottenere la maggiorità assoluta. In questo caso l'*art.* 117 vuole, che i voti siano raccolti per una seconda volta; se la medesima disparità sussiste dopo questo secondo esperimento, il minor numero è tenuto di accedere ad una delle due opinioni che ha riunito un maggior numero di voti. Così le opinioni riducendosi a due sole, si otterrà la maggiorità assoluta in favore dell' una o dell' altra.

§. 6. Può altresì accadere, che i giudici ritrovandosi in numero pari, i voti dividansi egualmente per ciascuna di due opinioni differenti. Questo caso è preveduto dall' *art.* 118, e si è prescritto di doversi chiamare un altro giudice per togliere la parità; in mancanza del giudice, un supplente; in mancanza di questo, un avvocato *matricolato* (1). Finalmente, in mancanza di un avvocato, un patrocinatore pure matricolato. Ciascuno di quest' individui sarà chiamato secondo il rispettivo ordine di anzianità, cioè secondo la data della sua ammissione al corpo dell' ordine cui appartiene.

Quantunque la legge nol dica, si comprende però che, secondo i principj generali di ragione nè l'avvocato, nè il patrocinatore potrà essere preso fra quelli che difendono le parti nella causa che trattasi di decidere.

Questo nuovo giudice pertanto non essendo informato dell'oggetto della contestazione, lo stesso *art.* 118, comincia per ordinare che la causa sarà nuovamente discussa all' udienza.

§. 7. Questo *decreto* o *ordinazione* che in caso di parità di voti chiama un nuovo giudice, e prescrive che si ricomincino le aringhe ad una nuova udienza, o nella medesima udienza, se il tempo il permette, è una sentenza preparatoria, che non occorre, per le ragioni anzidette, di spedire, nè di far notificare.

§. 8. Dopo che le parti hanno esposte per la seconda volta le loro ragioni, o dopo che il relatore ha ripetuto il suo rapporto, i giudici nel pronunciare sono liberi di recedere dal voto da loro emesso la prima volta: le posteriori aringhe, la ripetuta discussione fra loro avrà potuto illuminare maggiormente la loro religione. Per altro l'opinione d'un giudice, finchè la sentenza non è proferita, non è ancora confusa con quella de' suoi colleghi per formare l'opinione del tribunale; essa gli appartiene individualmente, ed il giudicato non prende il suo carattere d'irrevocabilità che al momento in cui il presidente, dopo di avere raccolto i voti, lo proclama al pubblico, presente all' udienza.

(1) Queste specie di *sentenze transitorie* potrebbero da noi chiamarsi *decreti* o *ordinazioni*.

(1) Cioè addetto a quel tale tribunale.

Art. III.

Delle sentenze sopra domande provvisionali pronunciate unitamente a quelle sul merito principale.

§. 1. Sovente l'attore, osservando che la domanda principale potrebbe per il di lei carattere andare per le lunghe, si determina di formare un'altra della specie delle *provvisionali*. In questo caso bisognerà distinguere le procedure prima di passare alle relative sentenze; noi ne abbiamo già dato un esempio nell'*art.* 1 di questo titolo. Ivi non occorreva alcuna istruzione. Quì daremo un esempio di domanda *provvisionale*, che ha bisogno anch'ella di esame.

§. 2. Poniamo che un usufruttuario non faccia nel fondo quelle riparazioni che gl'incumbono, ed alle quali, essendo costretto con una istanza del proprietario, risponda che una parte delle medesime riparazioni sono a carico della nuda proprietà. L'oggetto della contestazione è dunque di sapere, se la parte di riparazioni di cui si tratta, debba essere a carico dell'usufruttuario oppure del proprietario.

§. 3. Una controversia di questa natura potrà importare visite di periti, stime e diversi altri incidenti; ma siccome è urgente di fare quelle riparazioni che per diritto sono a carico del solo usufruttuario, ed alle quali egli non fa opposizione, così il proprietario potrà domandare che sia pronunciata una sentenza *provvisionale*, affinchè in pendenza del merito principale l'usufruttuario sia costretto all'adempimento delle riparazioni a lui incumbenti, o da lui non contrastate.

§. 4. Vi hanno adunque nel caso presente due specie d'istruzioni, quella della domanda *provvisionale*, e quella della domanda principale; l'una e l'altra dovranno farsi separatamente, ma in un modo che quest'ultima non soffra ritardo dalla prima, la quale ha il vantaggio di essere meno lunga, perchè è di sua natura sommaria, come vedremo in appresso.

§. 5. Nulladimeno può anche darsi che l'istruzione sul merito principale, non provando alcuna delle lungherie temute dall'attore, sia portata al suo termine simultaneamente con quella della domanda provvisionale. Egli è evidente, che in tal caso niente impedisce che le due cause, ridotte così in istato di decisione, siano portate contemporaneamente all'udienza.

§. 6. Questo è il caso che l'*art.* 134 ha preveduto. Esso impone perciò a' giudici di pronunciare con una sola e medesima sentenza tanto sulla domanda provvisionale, quanto sulla domanda principale, qualora siano entrambe in stato di essere decise.

La parte cui preme la decisione della causa fa intimare all'avversario un atto di *chiamata all'udienza* (1), nel quale esprime che l'oggetto è di far giudicare sull'uno e sull'altro articolo.

Il motivo di questa disposizione è giustissimo: le due cause non differivano che nel modo d'istruzione. Le istruzioni una volta ultimate, l'interesse sul merito dell'una s'identifica con quello dell'altra, e sarebbe abusivo il pronunciare due separate sentenze.

Art. IV.

Delle sentenze che ordinano la comparsa delle parti.

§. 1. Se, non ostante i rischiaramenti ottenuti dalle discussioni fatte all'udienza, i giudici credono che col sentire i litiganti stessi potranno ricavare maggiori lumi sulla causa, ordineranno o *ex officio* o ad istanza delle parti, che tutte e due o una sola, secondo che il bisogno l'esige, compajano all'udienza. Questo mezzo di scoprire la verità riesce quasi sempre allorchè trattasi di persone semplici e rozze; le persone civili sanno meglio mascherarsi allorchè sono animate da una passione.

§. 2. In questo caso i giudici pronunciano una sentenza, che ordina la comparsa personale delle parti. E' questa una sentenza interlocutoria, perciocchè tende a procurare de' lumi in merito, ed ordina un'operazione che non può essere eseguita da' patrocinatori, i quali sono incaricati di dirigere quegli atti della istruzione che dipendono dal loro ministero.

§. 3. Le parti non potranno adunque dispensarsi dal comparire personalmente, col pretesto che esse sono rappresentate da patrocinatori, dappoichè nell'oggetto di cui si tratta il tribunale ha giudicato che esse non lo siano.

§. 4. Ora per l'esecuzione di questa specie di sentenza interlocutoria rimane ad osservare la disposizione precisa dell'*art.* 119. Esso dice, che quando una sentenza ordina *la comparsa delle parti*, deve indicare il giorno in cui la comparsa avrà luogo. Senza di che occorrerebbero, per fissar questo giorno, degli atti che la legge ha voluto evitare.

Art. V.

Delle sentenze che ordinano di prestare giuramento.

§. 1. Accade frequentemente che un litigante

(1) *Avenir*, atto di *patrocinatore a patrocinatore*, intimato da un usciere delle udienze.

non avendo la prova completa del suo assunto, voglia riportarsi alla dichiarazione dell' avversario sotto la fede del giuramento. Se in questo caso i giudici credono utile questa tale dichiarazione giurata, possono ordinare la prestazione del giuramento. *Art.* 120.

§. 2. Lo stesso *art.* 120 esige che la medesima sentenza abbia ad enunciare i fatti su i quali il giuramento dovrà essere prestato. Ciò è stato considerato come l' unico mezzo di evitare le contestazioni che potessero insorgere intorno ai fatti che sono il soggetto del giuramento, sul punto di prestarlo. Effettivamente può darsi che il giudice ordini la prestazione del giuramento sopra altre circostanze che a lui sembrasse più utile di rilevare, e diverse da quelle sulle quali la parte ha deferito il giuramento.

§. 3. Può darsi egualmente che prima di pronunciare la contumacia contro un reo convenuto il tribunale creda opportuno d' ingiungere all' attore di giurare, giacchè, come abbiamo osservato a suo luogo, le conclusioni dell' attore non potranno essere ammesse se non dopo di essere state trovate giuste e ben verificate, quando anche il reo convenuto non comparisse. Ora in siffatte congiunture ognun vede quale imbarazzo nascerebbe, se la sentenza che ingiunge il giuramento non indicasse nominatamente i fatti intorno a' quali dovrà essere prestato.

§. 4. Generalmente il giuramento si dovrà prestare all' udienza dalla persona stessa alla quale è stato deferito. *Art.* 121. Se essa vorrà sollecitarsi a prestarlo, farà intimare la parte contraria con atto *da patrocinatore a patrocinatore* a trovarsi all' udienza per assistere al giuramento nel giorno indicato dalla sentenza. *Ibid.* Lo stesso dovrà fare la parte che ha deferito il giuramento nel caso che volesse essere più diligente, aggiungendo la notificazione della sentenza alla sua intimazione, la quale notificazione ed intimazione non dovrà essere che un solo atto, come si vedrà nella formola.

§. 5. Se la parte che dovrà giurare non avrà costituito patrocinatore, egli è evidente che la notificazione della sentenza e l' intimazione a venire a giurare non potrà farsi altrimenti che con atto di usciere fatto a persona o a domicilio; e questo è quello che stabilisce il §. 2 dell' *art.* 121.

§. 6. Chiamata la causa al giorno indicato, colui che deve giurare si presenta all' udienza accompagnato dal suo patrocinatore per garantire l' identità della persona. Se la parte contraria, la quale è stata debitamente chiamata non è presente, il giuramento si presterà, non ostante, dietro l' ordine del presidente ch' è l' organo del tribunale. *Ibid.*

Ma se chiamata la causa, colui che deve giurare non comparisce, allora la parte, che ha deferito il giuramento domanda verbalmente che gli si dia atto della non comparsa dell' avversario; inoltre che i fatti su i quali quest' ultimo doveva giurare si ritengano per veri, e che in conseguenza le sue conclusioni gli vengano aggiudicate.

§. 7. Finalmente l' *art.* 121 prevede il caso che la parte che deve giurare abiti troppo lontano; l' *art.* dice che la sentenza può delegare il tribunale del domicilio della detta parte a ricevere il giuramento.

In questa circostanza la parte più sollecita, servendosi del ministero di un patrocinatore addetto al tribunale delegato, presenterà al presidente di questo tribunale la copia della sentenza che ingiunge la prestazione del giuramento, con una istanza scritta, a piè della quale il presidente decreta, che si procederà alla prestazione del giuramento in un determinato giorno all' udienza. Notisi però che nel determinare il giorno il presidente dovrà avere riguardo alla distanza del domicilio di ambe le parti che dovranno essere citate a quest' udienza.

Se quest' istanza è stata fatta dalla parte che deve giurare, essa è tenuta di farla notificare in un col decreto del presidente del tribunale delegato alla parte contraria, con intimazione inserita nella stessa notificazione a trovarsi presente il giorno dell' udienza.

Ma se è stata fatta dalla parte che ha deferito il giuramento, essa è tenuta di far notificare all' avversario, 1. la sentenza che ingiunge la prestazione del giuramento e delega un altro tribunale per riceverlo; 2. la sua istanza scritta presentata al presidente di questo tribunale e contenente decreto che fissa il giorno dell' udienza e la intimazione di comparirvi per prestare il giuramento.

Gli atti summenzionati s' intimano dall' usciere del tribunale delegato alla persona o al domicilio di colui che deve giurare.

§. 8. Giunto il giorno dell' udienza la causa è chiamata da un usciere, e la parte alla quale il giuramento è stato deferito dovrà comparire assistita da un patrocinatore addetto al tribunale delegato. Questa formalità è di rigore in questa circostanza e in ogni altra simile. Indi il giuramento è ricevuto tanto in presenza, che in assenza dell' avversario debitamente chiamato.

Avvertasi che la parte che ha deferito il giuramento non è obbligata di comparire in persona, basterà che sia rappresentata da un patrocinatore addetto al tribunale delegato; anzi quando voglia anche comparire personalmente, dovrà sempre farsi accompagnare da un patrocinatore presso il detto tribunale.

§. 9. Se la parte che deve giurare non si pre-

senta, l'avversario comanda verbalmente che sia dichiarata la contumacia per tutti gli effetti di ragione davanti il tribunale che dovrà conoscere del merito della causa. Non può domandarsi di più al tribunale ch'è stato unicamente delegato a ricevere il giuramento.

§. 10. Il cancelliere del tribunale delegato forma il processo verbale, che dovrà contenere o la prestazione del giuramento o la contumacia incorsa dalla parte che doveva prestarlo; l'istante se ne fa rilasciare una spedizione, e ritornato davanti al tribunale del merito, la farà notificare all'avversario con atto *da patrocinatore a patrocinatore*; la stessa notificazione porterà intimazione a comparire alla prossima udienza o ad un'altra udienza determinata per procedersi al giudizio diffinitivo sul merito.

§. 11. La causa dovrà conseguentemente chiamarsi di nuovo all'udienza. I difensori espongono allora l'un dopo l'altro le cose occorse in seguito alla sentenza che aveva ingiunto la prestazione del giuramento. Ciascuno ne tira le induzioni che gli sembrano più utili al suo cliente. Finalmente il tribunale è in istato di pronunciare la sentenza diffinitiva sul principale merito della causa.

§. 12. Per ultimo lo stesso *art.* 121 dice, che in caso di legittimo impedimento debitamente provato, per parte di colui al quale il giuramento è stato deferito, il tribunale delegherà un giudice il quale andrà per riceverlo, accompagnato dal cancelliere, alla casa della parte medesima.

§. 13. Appartiene al tribunale che riceverà il giuramento, di decidere se l'allegato impedimento è legittimo, e debitamente provato. Supponiamo il caso, che per ragione della distanza, di sopra preveduta, il giuramento dovesse ricevers da un tribunale a ciò delegato, egli è certo che la cognizione della legittimità de' motivi di scusa apparterrà allora a questo tribunale delegato, e questo tribunale sarà quello che deputerà uno de' suoi membri a ricevere il giuramento in casa della parte, quando trovasse la scusa ammissibile.

Art. VI.

Della condanna a' danni ed interessi.

§. 1. Le regole che stabiliscono quando vi ha luogo a condannare un litigante nel pagamento de' danni e degl' interessi, e ciò che s'intenda per danno ed interessi, appartengono a' principj di dritto contenuti nel Codice civile, per conseguenza non possono entrare nel piano di questa opera, in cui parlasi soltanto delle procedure. Non si tratterà quindi in questo articolo che di vedere qual'è la forma con la quale dovrà pronunciar una sentenza che condanna alla rifazione de' danni e degl' interessi.

§. 2. L'*art.* 128 porta che le sentenze le quali condannano a danni ed interessi dovranno contenerne la liquidazione, ed ordinare che ne siano presentate le specifiche, ossia un conto giustificato.

§. 3. Ordinariamente la parte che reclama il risarcimento de' danni e degl' interessi suole valutarli in una somma determinata, ed addurre tutte le ragioni che crede capaci a dimostrare che quel che domanda è eguale al danno che le è tornato per la lite e per fatto della parte contraria. Se i giudici credono poter arbitrare il valore del danno, dovranno nominatamente fissarlo nella stessa sentenza; questo è quello che intende l'*art.* 128 quando dice che la sentenza conterrà la liquidazione de' danni e degl' interessi. Una tale forma di sentenza tende ad evitare qualunque inviluppo di procedura che necessariamente doveva succedere alla sentenza per calcolare al giusto il valore della condanna.

§. 4. Ma per apprezzar talvolta secondo l'equità il valore di questi danni ed interessi, bisogna entrare in calcoli ed in dettagli, pe' quali non è punto adattato il tempo delle udienze. Allora il tribunale può ordinare nella sentenza, che i danni ed interessi da lui aggiudicati in massa siano determinati prima da una specifica che presenterà la parte vittoriosa, portante le partite distinte di lucri *cessati* e de' danni *emersi* a cagion della lite. *Ibid.*

§. 5. Si vede bene che quest' espediente di liquidare i danni o gl' interessi non è così pronto che il precedente; esso dovrà necessariamente produrre delle discussioni intorno alla somma ed alla legittimità de' differenti articoli della specifica; ma vi è in questo mezzo un gran vantaggio sopra gli antichi modi di liquidare i danni e gl' interessi, e si è che le forme di questa liquidazione sono nominatamente fissate dalla legge, e delle quali parleremo da qui a poco all'*art.* della esecuzione delle sentenze. Basterà solo qui rimarcare in forza dell'*art.* 128 che nessuna sentenza può contenere condanna in danni ed interessi, senza che o ne fissi nel tempo stesso la quantità, o ne ordini la liquidazione dietro una distinta specifica che dovrà presentare la parte vittoriosa.

Art. VII.

Della condanna a restituzione di frutti.

§. 1. Nostra intenzione è solo di spiegare in questo articolo ciò che il Codice di procedura prescrive intorno alla forma colla quale i giudici debbono pronunciare questa condanna. *Art.* 129.

§. 2. In una causa di azione rivendicatoria o di

qualunque altra azione reale, può darsi il caso di dover condannare alla restituzione di un fondo in un co' frutti in esso percetti per il tempo dell'illegittimo possesso. Le sentenze adunque che condannano alla restituzione de' frutti, dovranno simultaneamente ordinare il modo di eseguire questa restituzione. La legge ha prescritto questa necessità nella intenzione di evitare qualunque contestazione che potesse nascere circa alla forma della esecuzione di questa condanna.

§. 3. Il tribunale distinguerà due casi: o i frutti possono essere restituiti in natura, locchè è facile quando non sono stati ancora venduti; o i frutti più non esistono in natura, ciò che i giudici avranno rilevato nel corso della causa. Quello che dovranno pronunciare in questi due casi si trova distintamente prescritto dall'*art.* 129. Esso dice: 1. Che qualunque sentenza condannatoria a restituzione di frutti dovrà ordinare che sia fatta in natura per quel che riguarda i frutti percetti nell'ultimo anno.

Questa disposizione è fondata sulla presunzione (finchè però non siavi prova contraria) ch'essi stano dietro l'ultima raccolta abbastanza di tai frutti in potere del possessore per obbligarlo a restituirli in natura.

§. 4. L'anzidetto *art.* 129 prescrive in secondo luogo, che rispetto a' frutti percetti negli anni precedenti a quello dell'ultima raccolta, il valore de' medesimi che dovrà essere espresso nella sentenza prenderà per base i prezzi correnti nei mercati de' luoghi più vicini, avuto però riguardo alle stagioni ed a' prezzi comuni dell'anno; e che se i prezzi de' mercati non potessero constare evidentemente, si abbia a ricorrere alla stima de' periti (1).

Questa disposizione è egualmente fondata (salva la prova contraria) sulla presunzione che i frutti percetti negli anni precedenti siano già stati consunti. Quindi il tribunale senza esaminare se lo sono stati realmente o no, finchè le parti non muovono questo incidente, procederà a valutarli *ex officio* nel modo anzidetto.

§. 5. Si vede adunque che, non essendo possibile la restituzione de' frutti in natura, la legge ha stabilito che questi dovessero valutarsi sopra dati certi e comunemente conosciuti; ma questi dati variando secondo le circostanze de' tempi e de' luoghi, le disposizioni della legge han dovuto necessariamente essere diverse: fermiamci un poco sopra la ragione di questa diversità.

§. 6. La polizia amministrativa ben regolata ne' luoghi ove si tengono mercati di qualche importanza, ha ordinariamente somma cura di registrare in ogni settimana o per lo meno in ogni mese i prezzi, co' quali si sono vendute comunemente le diverse qualità di grani ed altre specie di derrate, che fanno l'oggetto principale del commercio secondo i differenti paesi; dalla raccolta di questi lumi l'amministrazione cava il fondamento di fissare le *mete* o *tasse* adequatamente co' prezzi delle stagioni. Questi registri di prezzi settimanali o mensili sono altrettanti *processi verbali*, i quali fanno fede in giudizio; laonde un litigante che volesse produrli se ne farà rilasciare un estratto per quel che lo concerne dal segretario o cancelliere della municipalità, o del podestà o sindaco (1).

§. 7. Ora siccome il prezzo delle derrate varia in un anno secondo il corso delle stagioni, così per pervenire a stabilire un prezzo comune per ciaschedun anno, bisognerà stabilire un calcolo fondato sopra il prezzo comune di ciaschedun mese di ogni stagione, e dal risultato de' calcoli delle stagioni formare co' loro quattro prezzi comuni un prezzo comune per l'intero anno. Egli è facile a' giudici di ottenere questi dati, sia nel corso della causa, sia al momento stesso di pronunciare all udienza, essendo cose comunemente conosciute, onde fissare con equità il prezzo de' frutti, alla restituzione de' quali dovranno condannare un litigante.

§. 8. Passa avanti l'*art.* 129 e prevede in terzo luogo il caso che non esistessero questi *calmieri* o processi verbali de' prezzi correnti in alcuno de' mercati vicini, oppure che non fosse possibile di conoscere questi prezzi, trattandosi di frutti de' quali vi sia pochissima concorrenza o per lo contrario un'abbondanza tale che abbia dispensato di registrarne i prezzi ne' *calmieri*; allora l'*art.* 129 dispone che si abbia a ricorrere all'unico spediente che resta, vale a dire alla stima de' periti. La condotta da tenersi in questa circostanza è indicata nel seguente libro al tit. *delle relazioni de' periti*.

§. 9. Finalmente lo stesso articolo prevede il caso che anche i frutti dell'ultima raccolta fos-

---

(1) Il testo si serve della voce *calmieri* usitata nel foro dalla maggior parte de' paesi del regno, che sono quelle note che mandano le municipalità de' prezzi correnti, onde su questi dati fissare per adequato la *meta* o *tassa* comune delle derrate. In Francia si dicono *mercuriales*. Ved. not. seg. I giudici adunque desumeranno da questi *calmieri* la base de' prezzi correnti, onde valutare i frutti da restituirsi.

(1) In Francia questi processi verbali si dicono *mercuriali*, *mercuriales*; l'etimologia di questa voce si ripete da che i mercati principali si tenevano in giorno di *mercordì*. Per lo stesso motivo che i discorsi che i presidenti facevano a' tribunali contro gli abusi nell'amministrazione della giustizia ne' *mercoledì* dopo la festa di S. Martino chiamavansi *mercuriali*.

sero consunti. La presunzione è che non lo siano, e perciò la legge ha cominciato per istabilire che dovessero restituirsi in natura; ma una presunzione non ha forza che in mancanza di prove: se dunque la restituzione in natura anche di tai frutti fosse dimostrata impraticabile, essi dovrebbero restituirsi come quelli raccolti negli anni precedenti e consunti; quindi il tribunale li calcolerà o sopra i *calmieri* dei mercati più vicini, o dietro la stima dei periti.

In qualunque caso però la sentenza che condanna alla restituzione de' frutti dovrà spiegare nominatamente una delle anzidette maniere, nella quale avrà fondato il calcolo del prezzo de' medesimi.

§. 10. Bisogna per ultimo essenzialmente avvertire, che l'*art.* 129. non concerne che il modo della restituzione de' frutti, senza avere riguardo nè alla natura, nè alla quantità de' medesimi: per potersi determinare questa natura e questa quantità, la parte succumbente dovrà render conto del tempo e del titolo coi quali ha posseduto: ciò che da noi si esporrà al *tit. del rendimento dei conti*. Conseguentemente per procedere a stabilire il modo di restituzione voluto dall'*art.* 129. bisognerà prima che il tribunale abbia giuridicamente conosciuto il risultato del rendimento de' conti.

A R T. VIII.

Della condanna all' arresto personale.

§. 1. Quando una persona obligata in forma valida alla prestazione di qualche cosa o all' adempimento di qualche fatto si trovi renitente, vi è il mezzo di ricorrere all' *arresto personale* (1) onde costringerla all' eseguimento della propria obligazione. Generalmente questo rigore non ha luogo nelle materie civili. L'arresto adunque di un debitore non può accordarsi da' tribunali ordinarj che ne' soli casi espressamente previsti dalle leggi civili; il Codice di procedura ne offre parecchi esempj, uno de' quali trovasi nell' *art.* 107, in cui è detto che il patrocinatore che si ostinasse a non restituire i documenti prodotti dall' avversario e da lui asportati dalla cancelleria, potrà essetvi costretto anche coll' arresto personale. Quindi non vi ha dubbio che la condanna all' arresto personale possa anche trovar luogo in materia civile ne' casi preveduti dalla legge. *Art.* 126.

§. 2. Nulladimeno l'*art.* 126 lascia alla prudenza de' tribunale di pronunziare questa pena ne' seguenti casi:

1. Per danni ed interessi in materia civile; allorchè però eccedono la somma di lire 300.

2. Per residuo di debito dipendente da rendimento di conti di tutele, cure, amministrazioni di corporazioni e comunità, o di stabilimenti pubblici.

3. Per residuo di debito di conti dipendenti le amministrazioni destinate per ordine di giudice.

4. Per qualunque restituzione che dovesse farsi dipendentemente da' conti negli anzidetti casi.

Da quest'ultima disposizione segue che quando anche l'oggetto di una condanna non potesse dirsi rigorosamente un residuo di conto, qualora l' ordinata restituzione avesse avuto per causa uno degli enunciati conti, sarebbe ciò un motivo bastante a far ordinare dal tribunale, secondo il suo regolato arbitrio, l' arresto personale.

§. 3. Non è quì il luogo di parlare delle formalità colle quali dovrà eseguirsi questo arresto. Ci riserviamo di trattare di ciò opportunamente al *titolo* 15. del *IV.* libro. Quello che ci resta a dire si è, che l'*art.* 127 permette ai giudici che han pronunziato la condanna all' arresto personale di ordinare che non si eseguisca sino ad un dato termine che indicheranno nella sentenza; motivando però questa sospensione di esecuzione. Spirato questo termine il creditore ha diritto di far eseguire la condanna senza che abbia bisogno di ottenere alcun decreto dal tribunale; ciò che è stato prescritto a fine di evitare le inutili procedure.

A R T. IX.

Della condanna alle spese.

§. 1. Le liti cagionano necessariamente delle spese per lo adempimento delle formalità dalla legge introdotte a tutela dei diritti che ne sono l'oggetto. Le somme dei danari sborsati da una parte e dall'altra nell' istruzione della causa per gli atti che la legge permette si chiamano *spese*. È giusto che colui che vince la lite non sopporti una perdita che il suo avversario gli ha male a proposito cagionata. Quindi l'*art.* 130. prescrive che la parte succumbente sia condannata alle spese.

§. 2. Due cose sono essenzialmente da notarsi in questa disposizione: 1. Che qualunque sentenza definitiva dovrà contenere una disposizione relativa alle spese. 2. Che le spese dovranno essere a carico della sola parte succumbente.

§. 3. Il metodo antico di procedura lasciava all' arbitrio del giudice il condannare la parte succumbente nelle spese, o il compensarle reci-

(1) In Francia *contrainte par corps*.

Procamente, eccettuati alcuni casi. Stabiliva alcune differenze tra i giudizj in prima istanza e quelli in appello ed in revisione, e non determinava nominatamente quali fossero i *giusti motivi* che dovessero guidare la coscienza del giudice in un affare di tanto interesse, quale si è l'articolo delle spese giudiziarie, mentre gli atti e le procedure erano dall'altro canto voluminose e moltiplicate.

§. 4. Il nuovo Codice non lascia niente all'arbitrio del giudice in materia di condanne alle spese. Le sue disposizioni sono precise, e dettate dalla più ragionevole equità. Generalmente chi ha avuto il torto in giustizia non aveva ragione di muover lite. La *temerità* di un litigante è, quanto umanamente si può, provata, allorchè un consesso di giurisprudenti ha giudicato contro di lui; il legislatore ha avuto in mira con questa disposizione di diminuire, per quanto è possibile, la massa delle lite, avvertendo i cittadini, che se non vogliono giuocare a pura perdita, abbiano a ponderare ben maturamente le apparenze delle loro ragioni prima di decidersi a muover lite, o ad ostinarsi a ritenere quello che è ad altri dovuto.

§. 5. Dietro queste considerazioni liberali, il nuovo Codice ha permesso soltanto la compensazione delle spese dei litiganti legati in parentela. In affari dipendenti da liquidazioni di un patrimonio di famiglia, la legge ha supposto che potessero esservi dall'una parte e dall'altra motivi plausibili di credersi assistite dalla ragione. Ciò non ostante, perchè questa disposizione non si estenda oltre al dovere, l'*art.* 131. ha avuto l'attenzione di specificare quali siano i parenti che potranno costituire l'eccezione alla regola generale; essi sono adunque il marito e la moglie, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, e gli affini negli stessi gradi.

Qui solo può aver luogo l'arbitrio del giudice per conoscere se tra gli stessi parenti fosse anche da punirsi colla condanna alle spese l'animosità di un temerario litigante.

§. 6. Ma vi possono essere de' casi, ne' quali i litiganti abbiano rispettivamente in parte il torto, in parte la ragione dal canto loro, e quindi può darsi che per una medesima sentenza vincano e succumbano rispettivamente in separati articoli di lite. Quale delle due parti sopporterà allora le spese del processo? Il lume naturale decide questa quistione, e questo lume ha diretto la finale disposizione dell'*art.* 131, ove dice, che ciascuna dovrà sopportare una rata di spese proporzionata a quell'interesse di causa, nel quale è rimasta succumbente. Quindi è che i giudici sono autorizzati a compensare le spese in tutto o in parte, qualora l'attore ed il reo succumbano vicendevolmente intorno ad alcuni capi del processo, e proporzionatamente al numero di essi ed al loro valore.

§. 7. Ei può spesse volte accadere che un patrocinatore, convinto della bontà della causa del suo cliente, che non ha mezzi di provvedere alle spese necessarie del processo, si determini ad anticiparle co' proprj suoi danari. Ora per assicurarsi del rimborso, il patrocinatore, nelle scritture che fa notificare alla parte avversaria, può domandare, che la condanna nelle spese venga pronunziata personalmente a suo favore. Questa particolarità nelle conclusioni del patrocinatore chiamasi in Francia *distraction de dépenses*, *distrazione o separazione di spese*, che noi, per accomodarci all'uso del nostro foro, diremo *prelevamento di spese*. Effettivamente se la parte contraria, succumbe, la condanna nelle spese, che sarà necessariamente pronunziata contro di lei, potrà, senza inconveniente, essere aggiudicata nominatamente al patrocinatore. Però l'*art.* 133 esige per condizione, che prima della prolazione della sentenza il patrocinatore dovrà dichiarare all'udienza di avere anticipato effettivamente la maggior parte delle spese. Lo stesso articolo vuole altresì che il prelevamento delle spese non possa essere ordinato che nella medesima sentenza che ne pronunzia la condanna.

§. 8. Pronunziato il prelevamento a favore del patrocinatore, la domanda della tassa di dette spese ed il relativo ordine esecutivo si fanno in nome suo proprio. Ma se in forza di tale ordine il patrocinatore non potrà ottenere il suo rimborso dalla parte contraria, gli resterà sempre intatta l'azione contro il suo cliente in forza delle anticipazioni da lui fatte. *Ibid.*

§. 9. Una disposizione importantissima è quella contenuta nell'*art.* 132. Ivi è detto, che i patrocinatori e gli uscieri, i quali eccedessero i limiti delle loro funzioni, vale a dire, che o per ignoranza, o per negligenza, o per dolo apportassero nella istruzione della causa un qualche pregiudizio alle parti, saranno condannati personalmente alle spese senza che possano ripeterle contro la persona che si era affidata nelle loro mani.

§. 10. La stessa pena si estende ai tutori, curatori, eredi beneficiali ed altri amministratori che avessero compromesso gl'interessi della loro amministrazione. Egli è egualmente giusto che queste persone sopportino a loro nome e carico le spese che sono state l'effetto delle loro mancanze. *Ibid.*

§. 11. Questa medesima condanna alle spese non toglie che l'usciere, o il patrocinatore condannato, non sia anche tenuto al risarcimento de' danni e degl'interessi, se vi ha luogo, verso coloro che ha danneggiati; e non toglie del pari che queste condanne non siano seguite dall'in-

terdizione dei detti officiali municipali, o dalla destinzione de' tutori, curatori o altri amministratori, secondo la gravità delle circostanze. *Art.* 132.

ART. X.

Dell' esecuzione delle sentenze.

Una sentenza che non è impugnata nè per la via del opposizione, se è stata proferita in contumacia, nè per la via dell' appellazione, se è stata proferita da un tribunale inferiore, dev' essere necessariamente eseguita; e se chi succumbe non obedisce di sua propria volontà, bisognerà ricorrere a' mezzi coattivi che la legge appresta al vincitore.

Ci occuperemo in questo articolo dell' epoca, alla quale cominceranno questi mezzi coattivi, le formalità de' quali saranno in seguito sviluppate. Parleremo quindi in tre capitoli separati: 1. Dell' intimazione delle sentenze. 2. Del termine che può accordarsi per eseguire le sentenze. 3. Dell' esecuzione provvisoria delle sentenze.

CAP. I.

Dell' intimazione delle sentenze.

§. 1. Tutte le volte che le parti hanno ciascuna il loro patrocinatore in causa, non può farsi alcun atto relativo all' esecuzione, sotto pena di nullità del medesimo, prima che la sentenza non sia notificata alla parte succumbente con atto *da patrocinatore a patrocinatore*. *Art.* 14. Si è voluto con questa disposizione insinuare, che colui che ha perduta la lite abbia il campo di consultare la persona, che l' ha difeso, intorno ai mezzi che gli restano ad adoperare a propria indennità. E il patrocinatore, che secondo i suoi lumi e la sua probità dovrà derigerlo, sia per uniformarsi ragionevolmente al giudicato, sia per invocare il presidio della legge contro del medesimo. Fa dunque di mestieri che il patrocinatore sia il primo ad essere officialmente prevenuto dell' epoca, in cui l' avversario si propone di fare eseguire la sentenza.

§. 2. Se il patrocinatore della parte succumbente fosse morto, o avesse cessato dall' esercizio delle sue funzioni, non vi è altro mezzo che di fare intimare la sentenza alla parte stessa o in persona o al domicilio, e questo è quello che prescrive l' *art.* 145, soggiungendo che nella intimazione suddetta dovrà farsi menzione, che la morte del patrocinatore, o la sua cessazione dalle funzioni non ha permesso d' intimare a lui medesimo la sentenza.

§. 3. Per l' esecuzione di sentenze interlocutorie, come quelle che ordinano una visita di periti; un esame di testimonj ec., basterà che la notificazione si faccia al patrocinatore. Ma le sentenze diffinitive, siano provvisionali, sia su sul merito principale, quante volte contengono una condanna qualunque, dovranno prima essere necessariamente notificate al patrocinatore, indi alla persona o al domicilio della parte condannata, e non sarà che dopo questa doppia notificazione che i mezzi coattivi potranno incominciare. Nella notificazione che si farà alla parte dovrà inoltre farsi menzione dell' adempimento della prima notificazione. *Ibid.*

Ma se il succumbente è contumace e non ha costituito patrocinatore, egli è forza di contentarsi di una sola notificazione, la quale si farà a persona o a domicilio, tanto se la sentenza sia interlocutoria; quanto se sia diffinitiva.

CAP. II.

Del termine che può accordarsi per eseguire la sentenza.

§. 4. Vi possono essere de' casi, ne' quali sarebbe inumano di fare eseguire una sentenza immediatamente dopo le notificazioni. Per esempio un debitore di una somma già scaduta, che è per un sofferte infortunio nella impossibilità di pagare, se prova lo stato suo in un modo convincente, può muovere l' animo del tribunale, che non ha potuto fare a meno di condannarlo al pagamento, ad accordargli per l' adempimento del medesimo un termine più o meno lungo secondo le circostanze. *Art.* 122.

§. 5. Bisognerà però fare attenzione alle seguente cose: 1. Che la stessa sentenza che condanna al pagamento, ed accorda un termine, dovrà esprimerne dispositivamente la durata. 2. Che la stessa sentenza dovrà enunziare i motivi che hanno portato il tribunale a una tale indulgenza. 3. Che se la sentenza è stata pronunziata in contraddittorio, il termine correrà dal giorno della medesima; ma se è stata pronunziata in contumacia, il termine correrà dal giorno della di lei intimazione. *Art.* 123.

§. 6. Quindi, allorchè un debitore condannato a pagare, ottiene dalla medesima sentenza una dilazione, il creditore può bensì fare intimare immediatamente la sentenza tanto al patrocinatore che al debitore condannato; ma se la dilazione non è spirata, non potrà procedere nè a precetto di pagamento, nè ad alcun mezzo coattivo di esecuzione.

§. 7. Una tale indulgenza però in favore del debitore sarebbe ingiusta ove potesse rivolgersi in detrimento dei dritti acquistati dalla parte vittoriosa. Egli è perciò che l' *art.* 124. decide,

che il debitore non potrà ottenere alcuna dilazione, nè godere di quella che avesse già ottenuta:

1. Se i di lei beni si vendono ad istanza di altri suoi creditori.

2. Se il debitore è in istato di fallimento.

3. Se è in istato di arresto.

4. Se è in istato di contumacia.

5. Finalmente tutte le volte che per fatto proprio avrà diminuito le cauzioni che aveva date al suo creditore nel contratto che è il fondamento della causa.

In così gravi circostanze cesseranno i motivi d'indulgenza a riguardo del debitore, ed il creditore servendosi de' suoi diritti, non ostante i termini accordati, procederà ai mezzi coattivi d'esecuzione.

§. 8. Del rimanente, qualunque sia il motivo che abbia determinato il tribunale ad accordare una dilazione, il creditore potrà fare, anche in pendenza del termine, tutti quegli atti che tendono alla conservazione del patrimonio del suo debitore, perciocchè il termine non sospende che gli atti di pura esecuzione, *Art.* 125.

CAP. III.

Dell'esecuzione provvisoria delle sentenze.

§. 9. Vi ha delle cause, nelle quali il tribunale può ordinare l'esecuzione delle sentenze non ostante l'opposizione o l'appello. Ma quando le circostanze esigono l'esecuzione provvisionale di una sentenza, dovrà quella essere ordinata nella medesima sentenza. Se il tribunale avesse omesso questa particolarità, non potrebbe ordinarla posteriormente con un altro giudicato: le parti, se la causa è stata giudicata in prima istanza, non avrebbero altro rimedio che di far pronunziare questa esecuzione provvisionale dalla corte di appello. Tale è la disposizione dell'*art.* 136.

§. 10. L'*articolo* 13. stabilisce per regola generale: che l'esecuzione provvisionale non può mai essere ordinata per le spese del processo, quando anche queste fossero aggiudicate per compensazione di danni e d'interessi. Per la qual cosa quando una sentenza porti che sarà eseguita provvisionalmente non ostante opposizione o appello, una tale disposizione, per quanto sembri generale, non comprenderà mai l'esecuzione in ordine alle spese.

§. 11. Ma acciocchè l'esecuzione provvisionale possa effettuarsi senza compromettere gl'interessi della parte che ha impugnato la sentenza colla opposizione o coll'appello, si richiede, che colui che insta per l'esecuzione provvisionale presti idonea cauzione, talchè s'egli venisse a succumbere nell'opposizione o nell'appello, allora la parte che ha pagato sarà assicurata della restituzione che l'è dovuta.

Nulladimeno l'*art.* 135. vuole che l'esecuzione provvisionale sia ordinata anche senza cauzione quante volte la causa è fondata sopra istrumenti autentici, o promesse per iscrittura privata riconosciute in giudizio o sopra sentenze condannatorie precedenti passate in giudicato.

§. 12. Lo stesso articolo lascia però al prudente arbitrio del tribunale di esigere o no una cauzione per l'esecuzione provvisionale che potrà ordinare, quando si tratti:

1. Di apposizione o di rimozione di sigilli, o di confezione d'inventario.

2. Di riparazioni urgenti.

3. Di espellere un conduttore o un affittuario dalle case o da' poderi affittati, quando non vi sia contratto, o che ne sia spirato il termine.

4. Di azioni contro sequestratarj, depositarj o custodi.

5. Di ammissione di fidejussori o di collaudatori.

6. Di nomina di tutori, curatori ed altri amministratori, e di rendimento di conti.

7. Di pensioni o di assegnamenti provvisionali di alimenti.

§. 13. La forma nella quale la cauzione dovrà essere ricevuta non è l'oggetto di questo articolo; ne parleremo in seguito in un capitolo a parte.

ART. XI.

Della forma con cui si scrivono le sentenze.

Subitochè una sentenza è proferita, il cancelliere la scrive; egli è incaricato di conservarla tra gli atti originali de' quali è, per ufficio, il depositario, e de' quali ei solo rilascia le spedizioni.

Vedremo in questo articolo: 1. Cos'è l'*originale* di una sentenza. 2. Cosa s'intenda per *spedizione* di una sentenza.

CAP. I.

Degli originali *delle sentenze.*

§. 1. Tutte le operazioni del tribunale all'udienza dovranno essere scritte dal cancelliere in un processo verbale, che chiamasi *libro delle udienze*. Questo libro o quaderno comincia con una intestazione che designa il tribunale che tiene l'udienza e la data del giorno in cui la medesima è tenuta; al margine del libro il cancelliere scrive per ordine l'uno sotto l'altro i nomi

dei giudici e del regio procuratore presenti; indi scrive tutte le sentenze che il tribunale ha pronunziate ed il presidente proclamate ad alta voce. Queste sentenze di qualunque natura siano, ancorchè semplici deliberazioni, ordinazioni, o decreti, si scrivono secondo l' ordine col quale sono rese pubbliche dal presidente. Il presidente ed il cancelliere dovranno firmare tutte le sentenze individuali o ordinazioni; essi dovranno egualmente firmare le indicazioni marginali contenenti il nome de' giudici e del regio procuratore presenti all' udienza, *Art.* 138. Il tutto vedrassi nella formola all' articolo seguente.

§. 2. La disposizione dell' *art.* 138. coll' ordinare che le sentenze debbano essere avvalorate dalla firma del presidente e del cancelliere a misura che si pronunziano, ha voluto togliere o prevenire un abuso secondo di altri più conseguenti, quello cioè di lasciare per giorni ed anchè per mesi le sentenze senza le debite firme, e col pretesto della moltiplicità degli affari defatigare le parti.

§. 3. Quando trattasi delle fortune de' cittadini, nulla deve farsi immaturamente e fuor di ordine. Può accadere che il cancelliere fidandosi alla facilità di far firmare gli originali rilasciasse spedizioni di sentenze non ancora corredate delle debite firme sull' originale. Per andare in contro a' gravi inconvenienti che potrebbero risultare da una così colpevole negligenza, l' *art.* 138. decide che il cancelliere che rilasciasse la spedizione della sentenza prima che fosse stata sottoscritta sarà processato come falsario.

§. 4. Non si arrestano qui le sollecitudini della legge a tutela de' litiganti: affinchè i cancellieri non possano trascurare impunemente di mettere la regolarità prescritta nelle forme de' loro originali, i regj procuratori ed i regj procuratori generali si faranno presentare ogni mese gli originali di tutte le sentenze per verificare se le formalità sopradette siano state osservate, e trovando che siasi contravvenuto alle disposizioni della legge, ne faranno processo verbale, onde procedere in seguito come è conveniente. *Art.* 150. In questo caso, siccome tanto il presidente, quanto il cancelliere sono risponsabili delle firme degli originali, il regio procuratore procederà alle misure di redarguzione contro l' uno e contro l' altro. Il presidente adunque sarà il primo ad invigilare che il cancelliere adempisca esattamente al proprio dovere, presentando a tempo opportuno alla sua firma l' originale ogni volta che questa è necessaria.

§. 5. Tutto quello che si scrive sul libro delle udienze è dunque l' originale di qualunque giudicato del tribunale. In questo libro però non si scrive altro che un sommario, una minuta della sentenza tale quale è stata recitata dal presidente; per conseguenza l' originale delle sentenze non conterrà altro che i motivi e la dispositiva delle medesime (1), e ciò è quanto basta per fissare con autenticità l' esito della causa e la sorte dei litiganti. Tale qual' è dunque quest' originale, non è ancora in istato da essere spedito. Per metterlo in questo stato bisogna estenderlo completamente: i patrocinatori rispettivi hanno tutta la parte in questa *redazione*. Ciò essendo nuovo per noi, è d' uopo spiegarlo con tutto il dettaglio possibile.

§. 6. Il patrocinatore che dovrà farsi rilasciare la spedizione di una senteza, comincerà dal far notificare al patrocinatore contrario una scrittura contenente tutto ciò che chiamasi le *narrative* della sentenza (2). Si vedrà meglio della formola n. 2. l' ordine col quale queste narrative devono esser messe. Altre volte era questo un carico del cancelliere, dal quale si è voluto esonerarlo; e si è prescritto più opportunamente, che i patrocinatori convenissero fra di loro sopra i caratteri delle persone e delle ragioni de' loro clienti, i quali inseriti una volta nella spedizione sono per conservare una prova indelebile di autenticità. *Art.* 141., 152.

§. 7. L' usciere delle udienze che fa questa notificazione non rimette al patrocinatore che la copia della scrittura contenente le narrative, ei ne conserva presso di se l' originale per ventiquattr' ore. *Art.* 143. Se entro questo termine il patrocinatore vi riscontrasse qualche errore o qualche inesattezza, e che volesse opporsi sia all' esposto su i punti di fatto e di diritto, sia al resto delle narrative, dovrà dichiararlo all' usciere, il quale farà annotazione della opposizione e dei motivi di essa tanto sull' originale, quanto sulla copia. *Art.* 144. Indi nelle stesse ventiquattr' ore l' usciere rimette all' uno l' originale, all' altro la copia colle dette sue annotazioni.

§. 8. Ciò eseguito, il patrocinatore che vorrà farsi rilasciare spedizione della sentenza, non potrà ottenerla, se prima non si sarà deliberato intorno all' errore o alla inesattezza rilevata nelle narrative. Per far questo ei fa intimare all' avversario una *chiamata all' udienza*, in cui esprimerà l' oggetto che è per far rettificare le narrative. *Art.* 145.

§. 9. Questa rettificazione si pronunzia all' udienza dal presidente solo, o dal giudice che presedeva al tribunale all' epoca in cui la sentenza fu proferita. In caso d' impedimento del presidente o del giudice i patrocinatori si presenteranno

---

(1) Questo è quello che in Francia chiamasi *plumitif*.

(2) Nel foro di Francia queste *narrative* si chiamano *qualites*: cioè tutto ciò che precede la *dispositiva*, che sono i nomi delle parti, le loro conclusioni ed i *considerando* ossiano i motivi della sentenza.

di giudice più antico, cioè il primo secondo l'ordine della nomina dei membri del tribunale. Dopo di aver pronunziato diffinitivamente sulla rettificazione, il giudice sottoscrive la sua decisione col cancelliere, che la inserisce nel libro delle udienze. *Art.* 145. La redazione rettificata dal giudice è la sola dietro la quale il cancelliere dovrà rilasciare le spedizioni della sentenza, riponendo la scrittura delle narrative fra gli originali de' suoi atti.

§. 10. Queste formalità hanno luogo quando vi è opposizione alle narrative comunicate. Ma se dopo le ventiquattr'ore, dacchè l'originale scrittura contenente le narrative è rimasta nelle mani dell'usciere delle udienze, il patrocinatore a cui essa scrittura è stata notificata non fa opposizione alcuna, l'originale si restituisce al patrocinatore cui appartiene. Questi lo reca in cancelleria per servire alla *redazione* della sentenza in ciò solo che riguarda le narrative; i motivi e la *dispositiva* essendo già registrati nell' originale, e le spedizioni si rilasciano conformi alle narrative comunicate.

§. 11. Dal fin qui detto risulta che dall'unione di ciò ch'è stato scritto dal cancelliere nel libro delle udienze e dalle narrative comunicate dal patrocinatore, approvate dall' avversario o rettificate dal giudice, si compone la redazione totale di un' originale sentenza, atta già ad esser spedita. Questa intera redazione come prescrive *l'art.* 141. conterrà dunque:

1. Il nome, cognome, la professione, i domicilio delle parti, egualmente che dei loro patrocinatori.

2. Le conclusioni loro rispettive.

3. L'esposizione sommaria dei punti di fatto e di dritto.

4. I motivi che anno determinato il tribunale.

5. La *dispositiva*, cioè la decisione pronunziata dal tribunale, la quale può dividersi in altrettante disposizioni quanti sono i punti da decidersi.

6. Il nome e cognome de' giudici che han pronunziato.

7. Il nome e cognome del regio procuratore quando ha date le sue conclusioni.

L'uso in Francia, ed utile sarebbe introdurlo anche qui, di indicare nelle sentenze le conclusioni che il regio procuratore ha date nella causa.

§. 12. Tali disposizioni che noi avevamo già adottate dopo la Francia, e consecrate nel nostro metodo di procedura or ora cessato, fanno onore allo spirito delle leggi del nostro secolo. Anticamente le sentenze parevano piuttosto atti di volontà assoluta e dispotica, che conclusioni conseguenti della ragione, e dell' equità. Oggi quella publicità e quei ragionamenti che il Codice inculca ne' giudicati servono a far conoscere sempreppiù che i giudici non sono altro che gli organi della legge.

§. 13. Termineremo questo capitolo con una osservazione sulla differenza che passa tra un *registro* secondo la nostra comune accezione su questa voce, e un *libro di udienza* secondo il suo significato in Francia (1) ed ora presso di noi. Questa differenza che potrebbe credersi di puro nome è stata introdotta per assicurare la stretta osservanza dell' obbligo che ha il presidente di firmare col cancelliere ciascheduna sentenza individualmente. L'uso di firmare i *registri* o i *protocolli* che contenevano le sentenze era di porre il nome a ciaschedun foglio di essi registri o protocolli; ora, siccome un solo foglio potrebbe contenere più di una sentenza, è chiaro che con questo metodo non tutte le sentenze si sarebbero individualmente autenticate colle firme che la legge ordina dover privativamente seguire ciascuna sentenza.

D'altronde il Codice ha considerato ciascheduna causa come faciente la materia di un processo verbale, ed è questo il motivo per cui ha voluto che ciascheduna sentenza, la quale chiude il suo rispettivo processo verbale, sia munita della sua firma particolare del presidente e del cancelliere.

Si è detto, quando si è parlato delle udienze de' giudici di pace, che questi *libri di udienza* non sono che altrettanti *quaderni*, de' quali ciascuna udienza reclama il suo all' opportuno bisogno; stanti i nuovi metodi adunque l'uso de' *registri* non solo sarebbe inutile, ma ancora imbarazzante nei casi ov' è necessario che il cancelliere rechi con se l'originale della sentenza.

CAP. II.

Della spedizione delle sentenze.

§. 14. Nel capitolo antecedente si è veduto come si formi l'originale di una sentenza ed anche consista. Ora per far eseguire questa sentenza è necessario che la parte che l'ha ottenuta, se ne faccia rilasciare una copia autentica dal cancelliere, ch'è il depositario degli originali. Il diritto acquistato che ha cotesta parte di esercitare tutt' i mezzi coattivi contro la parte soccumbente, sarebbe inefficace se la copia della sentenza non fosse rivestita da una forma particolare, che a questo effetto vien chiamata *forma esecutoria*. E' adunque allorquando la copia di una

---

(1) *Feuille d'audience* è quello che noi abbiamo detto *libro di udienza*.

sentenza è rivestita della forma esecutoria che chiamasi *spedizione*.

§. 15. Per rendere regolare la spedizione di una sentenza tre cose si ricercano necessariamente:

1. Che porti una intestazione eguale a quella delle leggi, per far conoscere che la giustizia è amministrata a nome e per delegazione ricevuta dalla potestà suprema.

2. Che termini con un comando a tutti gli ufficiali della giustizia perchè la facciano eseguire, ed ai depositarj della forza armata perchè vi prestino man forte in caso di bisogno. *Vedi la Formola al n.* 11.

3. Che sia sottoscritta dal cancelliere per certificare che la spedizione è interamente conforme all' originale che ritiene ne' suoi atti.

§. 16. Da qualunque autorità giudiziaria si emani la sentenza, egli è di un' assoluta necessità che la spedizione sia fatta nella forma anzidetta; senza di che la sentenza non potrebbe mai mandarsi ad esecuzione.

§. 17. Abbiam veduto nel §. 9. del capitolo antecedente che la redazione delle narrative consentita fra le parti o rettificata dal giudice è la sola su di cui il cancelliere è autorizzato a rilasciare le spedizioni delle sentenze. Or quando una sentenza è pronunziata in contumacia contro una parte che non ha costituito patrocinatore, la comunicazione delle narrative fra' patrocinatori rendendosi impraticabile, la legge dispensa in questo caso da questa formalità. Allorchè l' *art.* 142 ha prescritto una comunicazione di tali narrative tra patrocinatore e patrocinatore, ha supposto che fossero già stati costituiti da una parte e dall' altra. Conseguentemente se una delle parti ne mancasse; il patrocinatore della parte che ha ottenuto la sentenza in contumacia rimetterà le sue narrative in cancelleria senza contraddizione, acciocchè tali quali si trovano servissero al cancelliere per la redazione completa della sentenza contumaciale, di cui rilascerà senza contrasto, nè inconveniente la spedizione.

Il contumace però non resta senza difesa: subitochè la sentenza gli sarà notificata, potrà, opponendosi alla medesima, domandare insieme la rettificazione delle narrative.

§. 18. Avvertiamo del pari rispetto alle spedizioni delle sentenze de' giudici di pace e dei tribunali di commercio, che in essi non essendovi ministero di patrocinatori, la comunicazione delle narrative non potrà aver luogo. Queste adunque saranno redatte all' udienza e scritte nel libro delle udienze. Il cancelliere delle giustizie di pace e de' tribunali di commercio è autorizzato a rilasciare alle parti le spedizioni delle sentenze subito che sono state pronunziate.

§. 19. In fine vi sono anche nei tribunali ordinari delle cause di brevissima istruzione; come sono quelle nelle materie sommarie: Parleremo in seguito di questa sorta di cause. Basterà avvertire qui solamente, che le sentenze proferite in materie sommarie e per conseguenza nelle giustizie di pace e nei tribunali di commercio dovranno contenere la liquidazione delle spese; e quindi le narrative recate all' udienza dovranno anch' esse esprimere la somma totale delle spese, affinchè nulla possa ritardare la redazione completa e pronta delle dette sentenze, e conseguentemente la spedizione delle medesime.

§. 20. Rispetto poi alle sentenze che si pronunziano in materie non sommarie, basterà, come si è detto, che contengano la condanna delle spese in massa; la liquidazione si eseguirà di poi in una forma particolare. Questa liquidazione non era nella redazione delle sentenze in tali materie; perlocchè quando il cancelliere ha avuto in mano le narrative, potrà rilasciarne delle spedizioni, senza che in esse faccia menzione della somma delle spese.

A R T. XII.

Formole per le sentenze.

§. I.

Libro delle udienze.

„ Udienza tenuta dal tribunale . . . . oggi ventotto gennajo mille ottocento cinque.

Presenti

I sigg.
G...., Presidente.
Q...., Giudice.
L...., Giudice.
N...., Giudice.
M...., Regio Procuratore.
Sorr. G...., Presidente.
S...., Cancelliere.

„ Tra il sig. Giuseppe B. . . . . ., capo-maestro di fabbriche a Milano, attore, rappresentato da D....., patrocinatore,

„ Ed il sig. Paolo M...., proprietario, domiciliato alla Cassina dei Pomi; vicino a Milano, reo convenuto, rappresentato da C...., patrocinatore;

„ Udite le parti, insieme al sig. regio procuratore, il quale ha conchiuso che fosse rigettata l' istanza dell' attore;

„ Considerando che, ec.

„ Il tribunale rigetta la dimanda della parte

di D...., e la condanna nelle spese. „

Sott. G....., Presidente.

S....., Cancelliere.

Presenti
I medesimi
Sott. G....., Presidente.
S....., Cancelliere.

„ Tra Natale G....., sartore, domiciliato a Rò, attore, rappresentato da T....., patrocinatore,

„ Contro Luigi B.... mercante di tela a Monza, reo convenuto, non comparente;

„ Essendo stato inteso l'attore;

„ Considerando che giustifica, ec.

„ Il tribunale accorda la contumacia alla parte di T....., contro Luigi B...., ed in conseguenza condannà il detto B..... a pagare ec. ec., e nelle spese.

Sott. G...... Presid.

S...... Cancel.

Presenti
I medesimi
Sott. G...... Presidente.
S....., Cancelliere.

„ Tra il sig. Giacomo L.... chirurgo, domiciliato a Pioltello, attore, rappresentato da C....., patrocinatore.

„ Ed il sig. Pietro C....., distillatore, domiciliato a Milano, contrada di Brera, rappresentato da E...., patrocinatore.

„ Udite le parti,

Il tribunale, avanti di pronunziare in merito, ordina che verrà giudicato dietro il rapporto del sig. giudice L...., nominato relatore a quest'effetto, all'udienza del giorno venticinque di questo mese.

Sott. G......, Presidente.

S...., Cancelliere.

§. II.

Narrative notificate.

„ Tra il sig. Giovanni D...., negoziante, domiciliato a Milano, contrada del Morone, attore, per atto di citazione del giorno due gentore, per atto di citazione del giorno due gennajo scorso, rappresentato da S...., patrocinatore.

„ Ed il sig. Stefano A...., mercante di vino, domiciliato a Milano, contrada della Sala, reo convenuto, in conformità delle conclusioni dell' atto di citazione, rappresentato da B..., patrocinatore.

„ L.... ha detto, a suo favore, che la casa occupata dall'attore non appartiene al sig. A.... di cui non n'era che l'agente, allorchè se ne fece il contratto d'affitto: in conseguenza conchiude, che senza aver riguardo alla pretesa compensazione opposta dal Sig. A...., sia condannato a pagargli la somma di due mila lire per quattr'anni d'arretrati d'una rendita che ha costituito a favore dell'attore, in virtù d'un atto rogato d'avanti A..., ed il suo collega, notari a Milano, il giorno otto gennajo mille ottocento sei, e nelle spese.

„ B... dalla sua parte conchiude, che senza aver riguardo alla dimanda fatta contro di esso dal sig. D...., attesochè da due anni occupa una casa, che gli ha affittata il reo convenuto, e che l'affitto di questa casa sorpassa di duecento lire i quattr'anni d'arretrati, di cui si tratta, sia rigettata la dimanda del sig. D...., e condannato nelle spese.

„ In punto di fatto è constante e confermato dalla parte, che il sig. A.... è debitore di una rendita costituita a favore del sig. D...., e che quattr'anni d'arretrati montanti a due mila lire, e scaduti agli otto gennajo scorso, gli sono dovuti; è certo del pari e confermato dalla parte, che il sig. D.... occupa una casa, a cui da due anni non ha pagato la pigione, le quale ammonta a due mila lire. Questa casa non appartiene al sig. A...., ma egli era stato incaricato di affittarla in forza di un mandato speciale, citato nel contratto d'affitto e rimasto annesso all' originale. Dopo d'allora il sig. D... non ha voluto pagare la pigione al sig. A...., perchè non lo crede bastantemente autorizzato a ritirarla; per compensazione il sig. A...... ha creduto di non dover pagare gli arretrati della rendita che deve al sig. D....

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se la compensazione opposta dal sig. A..... sia ammissibile.

„ Ad istanza del sig. D.... si notifichino al sig. B....., patrocinatore del sig. A...., le anzidette narrative della sentenza proferita fra le par-

il giorno sei di questo mese, dalla prima sezione del tribunale di prima istanza di Milano;

„ Intimandogli di farvi opposizione, se lo vuole, entro ventiquattr' ore, altrimenti le dette narrative saranno rimesse in cancelleria, per essere rilasciata la spedizione della detta sentenza.

„ Fatto a Milano il giorno undici aprile mille ottocento cinque. „

Sott. L. . Patrocinatore.

„ Le narrative sopradette sono state notificate, e n' è stata consegnata copia da me, Enrico N., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 195, al sig. B. ., patrocinatore, nel suo domicilio, rimettendola ad un domestico, il giorno undici aprile mille ottocento e cinque. „

Sott: N... Usciere.

„ Il sig. B. . ha dichiarato, che faceva opposizione alle narrative sopradette, sul motivo che il punto di fatto non è esattamente stabilito; sostiene, che non solamente il sig. A. . era munito di mandato per affittare la casa, di cui si tratta, ma di più che il mandato stesso sussiste tuttavia, e lo autorizza a ritirare la pigione, durante il contratto di locazione.

„ A Milano, il giorno dodici aprile mille ottocento e cinque. „

Sott. N., Usciere.

§. III.

Chiamata in giudizio per far giudicare sulle narrative.

„ Ad istanza del sig. D., domiciliato in Milano, contrada del Monte di Pietà, attore,

„ Sia intimato al sig. B. ., patrocinatore del sig. A. . ., appaldatore de' carriaggi, contrada della Cerva in Milano, reo convenuto,

„ Di comparire alla camera del consiglio della prima sezione, davanti il sig. presidente, il giorno quindici di questo mese, a mezzogiorno, per ivi far giudicare sull' opposizione fatta da detto sig. B., alle narrative della sentenza proferita nella causa fra le parti, il giorno sei del presente mese.

„ A Milano, il giorno tredici aprile mille ottocento e cinque. „

Sott. L. ., Patrocinatore.

„ Intimato, e lasciata copia dell' atto sopradetto, da me Vincenzo P. ., usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 120., al sig. R. . consegnandola nel suo domicilio ad un suo giovane di studio.

„ A Milano, il giorno tredici aprile mille ottocento e cinque. „

Sott. P. ., Usciere.

§. IV.

Deliberazione sulle opposizioni alle narrative.

Al giorno indicato, il patrocinatore che sostiene le narrative, si presenta avanti il presidente, alla camera del consiglio. Se il patrocinatore contrario non si presenta, viene deliberato in sua assenza sull' opposizione dopo l'esposizione che se ne fa al giudice.

Quando il patrocinatore opponente si presenta, le parti si spiegano in contraddittorio ed il giudice pronunzia subito.

In qualunque caso le narrative sono approvate, o riformate.

Se il presidente trova che nulla havvi a cambiare alle narrative che sono state intimate, il cancelliere, a tenore dell' originale dell' intimazione che gli viene presentata, trascrive la decisione in questi termini:

„ *Narrative conservate.*

„ Fatto alla camera del consiglio il primo giorno di maggio mille ottocento e sei. „

Sott. R. . . Presidente.

N. Cancelliere.

Quando il motivo dell' opposizione alle narrative viene preso in considerazione, il presidente ne ordina la rettificazione. Il cancelliere l' eseguisce sull' originale dell' intimazione che gli viene presentato dall' istante. Cancella adunque quello che deve essere tolto, ed inserisce al margine quello che è prescritto dalla pronunziata deliberazione.

Queste rettificazioni fatte al margine sono datate e sottoscritte tanto dal presidente, che dal cancelliere.

L' originale dell' intimazione delle narrative, sul quale è stato scritto ciò che il presidente ha ordinato, resta negli atti originali della cancelleria, per completare l' originale della sentenza, di cui prima della rimessa delle narrative non esisteva che un sommario della dispositiva, se entro le 24. ore non viene fatta opposizione alle narrative intimate, l' originale dell' intimazione è consegnato al cancelliere senza che vi sia bisogno di metterlo sotto gli occhi del presidente, e questo documento diviene parte integrante dell' originale della sentenza.

§ V.

Origine di sentenza interlocutoria che ordina la comparsa personale delle parti.

S' intende per originale d' una sentenza non solamente il sommario della dispositiva, che è stato scritto dal cancelliere nel libro delle udienze, ma ancora le narrative, quando esse sono state comunicate senza opposizione, o, se vi è stata opposizione, dopochè esse sono state rettificate dal giudice. Lo stato in cui si trova allora la sentenza in cancelleria costituisce ciò che si chiama l'originale.

La forma della redazione per le sentenze interlocutorie e provisionali, è la medesima che quella delle sentenze difinitive, come si vedrà da differenti esempj che noi siamo per dare; cominciando da una sentenza interlocutoria.

„ Tra Marcella B..., coltivatore, domiciliato in S. Francesca, circondario di Milano, attore, per atto di citazione delli quattordici febbrajo mille ottocento e cinque, rappresentato da D... patrocinatore, da una parte

„ E Claudio S..., oste al Molo, circondario medesimo, reo convenuto in conformità alle conclusioni contenute nell'atto di citazione, rappresentato da G..., patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di D... ha conchiuso, che senza aver riguardo alle offerte della parte di G..., sia questa condannata a restituirle non solamente le sei cavalle, che essa confessa di aver ritira e presso di se, ma ancora lo stallione, e la cavalla che la parte medesima non vuole esibire, e di pagare il prezzo ammontante a seicento lire per la cavalla, ed a mille ottocento lire per lo stallone, qualora la parte contraria non voglia pagare questi oggetti a stima di periti. Essa ha conchiuso inoltre, che fosse proibito alla detta parte di G.., d'impossessarsi in avvenire di alcuna delle bestie appartenenti all'attore, in qualunque luogo le trovi, per qualsisia pretesto, sotto quelle pene che saranno di ragione; e per aver o fatto, che *fosse* condannato in quei danni ed interessi che piacerà al tribunale di ordinare, e che saranno applicabili, come formalmente acconsente l'attore, ai poveri del comune di Milano; in fine il detto attore *ha* conchiuso che il suo avversario fosse condannato *alle spese*.

„ Dal canto suo la parte di G.. ha conchiuso che le si dia atto di quanto essa dichiara: 1. di aver trovato a più di tre quarti di miglio da S. Francesca sei cavalle, che sembravano smarrite: 2. di non sapere cosa sia addivenuto della settima cavalla, e dello stallone reclamati; 3. di aver ritirato nella sua scuderia le dette sei cavalle, e di averle nutrite e governate; ha pur conchiuso che le fosse dato atto dell'offerta che essa ha fatto per atto di citazione del sedici febbrajo mille ottocento e cinque, di consegnare all' attore le sei cavalle, che essa ha ritirate presso di se; ritenuto l'attore in obbligo di rimborsare il prezzo del nutrimento, e della custodia delle dette bestie in ragione di soldi trenta al giorno per ciascuna bestia, quando l'avversario non proferisse che ciò venga stabilito a stima di periti. La stessa parte di G..., ha conchiuso in conseguenza, che l'istanza della parte di D... fosse rigettata in tutti i suoi capi, o che fosse in ogni evento dichiarata inammissibile, e che inoltre fosse condannato nelle spese.

„ Il punto di fatto non è abbastanza rischiarato, perchè possa fissarsi il punto di diritto.

„ Considerando dunque, che per accertare le rispettive loro asserzioni, le parti non propongono nè scritture, nè testimonj, e che il solo mezzo di rintracciare la verità è di sentirle personalmente.

„ Il tribunale avanti di pronunziare difinitivamente, ordina che le parti saranno tenute di comparire in persona all'udienza del giorno ventinove di questo mese, per rispondere alle interpellazioni che ad esse verranno fatte dal presidente, e per essere in seguito ordinato dal tribunale ciò che sarà di ragione, salve le spese.

„ Giudicato in Milano dai sigg.... il giorno diciannove marzo mille ottocento e cinque, „

Sott. R... Presidente.
G... Cancelliere.

§. VI.

Originale di sentenza provvisionale.

„ Tra Nicola D..., droghiere, domiciliato in Modena, dipartimento del Panaro, e Teresa P..., sua moglie, e per essa, attori nell'istanza provisionale, per atto di citazione del giorno venti luglio mille ottocento e cinque, rappresentati dal sig. N...., patrocinatore, da una parte

„ Contro Sebastiano F..., chirurgo, domiciliato in Rubbiera, circondario di Reggio, dipartimento del Crostolo,

„ Giacomo T..., coltivatore, domiciliato in Melegnano, dipartimento d'Olona.

„ E Maria T..., vedova di Paolo A....; domiciliata in Roverbella, dipartimento del Mincio.

„ Tutti e tre rei convenuti, in conformità delle conclusioni del detto atto di citazione, e rappresentati da G.., patrocinatore, dall'altra parte.

„ N... per le sue parti conchiude nella sua dimanda provisionale, facendo istanza che le due case situate in Milano e dipendenti dall'eredità di Benedetto Q... siano amministrate provisional-

mente da un depositario, che sarà o scelto dalle parti, o nominato *ex officio*, e che nel medesimo tempo sia autorizzato a riscuotere le rendite dovute alla detta eredità; ed inoltre che i suoi avversarj siano condannati alle spese della dimanda provisionale.

„ Le parti di C.., dal loro canto, hanno conchiuso, che fossero rigettate le dimande provisionali delle parti contrarie: le medesime parti di C... hanno in conseguenza conchiuso, che l' amministrazione dei beni dell' eredità, di cui si tratta, fosse loro affidata, atteso che il titolo di erede non è controverso nelle loro persone, mentre non consta del titolo dei loro avversarj; ed in fine che le dette parti di N.. fossero condannate nelle spese.

„ In punto di fatto, Benedetto Q.., maestro intagliatore, morto celibe nel suo domicilio in Milano, contrada di Borgonuovo, ha lasciato dei beni, la di cui proprietà forma il soggetto della controversia fra le parti. Quella di N.. pretende di essere sola erede, e provisionalmente domanda un amministratore: le parti di C.. sostengono, che l' eredità di cui si tratta non appartiene che a loro, e vogliono amministrarla provisionalmente.

„ In punto di dritto si tratta di sapere, se l' amministrazione provisionale di questa eredità debba essere confidata alle parti di C.. ad esclusione di quelle di N.., ovvero se meglio convenga di affidarla alle cure di un amministratore.

„ Considerando che niente può essere giudicato provisionalmente in favore dell' una o dell' altra parte, finchè non siano conosciuti i loro titoli rispettivi, e che la destinazione di un amministratore va incontro a tutti gl' inconvenienti, che potrebbero derivare da un altro metodo d' amministrazione;

„ Il tribunale, pronunciando definitivamente sulla domanda provisionale, ordina che tutti i beni, senza eccezione, dipendenti dall' eredità di Benedetto Q.. saranno amministrati provisionalmente, a titolo di deposito, da B.., notaro in Milano; condanna inoltre le parti di C.. alle spese dell' istanza provisionale, riservate tutte le altre ragioni delle parti sulla domanda principale.

„ Giudicato in Milano dai sigg.., alla seconda sezione, il giorno dodici agosto mille ottocento e cinque. „

Sott. G. Presidente.
L.. Cancelliere.

§. VII.

Originale di sentenza diffinitiva.

„ Tra Stefano G.., mercante di legna, domiciliato in Mortara, dipartimento dell' Agogna attore per atto di citazione del giorno dieci ottobre mille ottocento e cinque, e rappresentato da L. patrocinatore; da una parte.

„ Contro Maddalena D.., nubile, maggiore mercantessa di tele, domiciliata essa pure in Mortara, rea convenuta in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione, rappresentata da P.., patrocinatore dall' altra parte.

„ La parte di L. conchiude che sia dichiarata valida la licenza o congedo notificato alla parte di P.. per atto di citazione del giorno trenta marzo mille ottocento e cinque; che in conseguenza, essendo scorso da più giorni il termine di detto congedo, la parte di P.. sia condannata a rilasciar libera la bottega e l' appartamento che essa occupa nella casa dell' attore; a consegnarne le chiavi, e far eseguire tutte le riparazioni *locative*; il tutto nel termine di ventiquattr' ore: altrimenti, non eseguendo ciò, la detta parte di L. domanda di essere autorizzata a far espellere la detta parte di P..., ed a far mettere i suoi mobili fuori di casa, con tutti i mezzi coattivi usati in simili circostanze, sotto la riserva di tutte le sue ragioni per le riparazioni *locative*; conchiude infine che la sentenza che sarà pronunziata sia eseguita provvisionalmente, malgrado l' opposizione o appellazione qualunque, e che la parte di P.. sia condannata alle spese. Dall' altra parte P. conchiude, che il congedo sia dichiarato nullo, che conseguentemente l' istanza di L.., sia rigettata, o che in tutti i casi sia dichiarata non ammissibile, ed inoltre che sia condannato alle spese.

„ Nel fatto è costante che un contratto d' affitto è stato stipulato avanti un Notaro in Mortara, per tre o sei anni a favore della rea convenuta. Il terzo anno di questo contratto di affitto è spirato il primo giorno di questo mese; l' intimazione di congedo è stata fatta la vigilia soltanto del detto primo giorno del corrente e questo atto di congedo non è stato registrato che il giorno due, cioè quando erano cominciati gli ultimi tre anni del contratto d' affitto, ed in conseguenza allorchè secondo una condizione del contratto, non era più tempo d' intimare il congedo.

„ La questione di dritto consiste in sapere, se la data di un atto portante congedo comincia dal giorno in cui è intimato, ovvero dal giorno in cui è registrato. Nel primo caso l' atto di cui si tratta sarebbe stato intimato in tempo utile; mentre nel secondo caso sarebbe stato intimato troppo tardi.

„ Considerando 1. che quando un atto è stato registrato nel termine prescritto per queste

formalità ha il suo effetto dal giorno in cui è stato intimato; 2. che il concedo, di cui si tratta, è stato registrato nel termine prefisso, poichè questa formalità è stata adempita due giorni dopo l'intimazione.

„ Il tribunale senza aver riguardo, alla nullità proposta contro l'atto di congedo intimato ad istanza della parte di L.... il giorno trenta di marzo dell'anno presente, e registrato il giorno due aprile seguente, dichiara buono e valido il detto congedo, condanna la parte di P.....a lasciare la bottega e l'appartamento che essa occupa nella casa dell'attore, e farvi le riparazioni *locative* ed a consegnargli le chiavi entro ventiquattr'ore, locchè non eseguendo, autorizza la parte di L... ad espellere quella di P... ed a far mettere i suoi mobili in istrada, con tutti i mezzi coattivi, sotto la riserva delle sue ragioni, relativamente alle riparazioni *locative*, ordina che la presente sentenza sia eseguita provvisionalmente, non ostante opposizione o appellazione, e senza che vi sia bisogno di cauzione per parte dell'attore; condanna la parte di P. alle spese liquidate in...

„ Giudicato in Novara dai signori.... il giorno ventotto aprile mille ottocento e sei. „

Sott. ec.

§ VIII.

Originale di sentenza, con cui si pronuunzia unitamente sul merito e sull'istanza provisionale.

Se dopo di essersi introdotta un'istanza provisionale il merito principale della contestazione si trovi in istato di essere giudicato contemporaneamente colla detta istanza, la parte più sollecita fa chiamare l'avversario per il dibattimento all'udienza tanto sul merito che sul provisionale come segue:

Ad istanza di Giuseppe N... cittadino italiano, domiciliato in Milano.

„ Sia intimato al sig. D.... patrocinatore di Bernardo C...., oste al Monte Tabore in Milano.

„ Di comparire il giorno diciassette del mese corrente all'udienza della seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano, per discutervi la causa fra le parti non solamente nel provisionale ma contemporaneamente sul merito che è egualmente in istato di decisione.

„ Fatto il giorno undeci febbrajo mille ottocento e cinque.

Sott. B.... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato notificato da me sottoscritto usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Milano, al sig. ...... nel suo domicilio, consegnandolo ad un suo giovane di studio.

„ Fatto in Milano il giorno dodici febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. A....

Arrivato il giorno, le parti discutono. Se una di esse pretende che il merito non è in istato di decisione, il tribunale decide; e se trova che l'istruzione è completa, ordina immediatamente alle parti di discutere sul tutto, e pronunzia con una sola sentenza come segue:

„ Fra Bernardo C... oste al Monte Tabore in Milano, attore nel merito, come per atto di citazione del giorno venti decembre mille ottocento e quattro, e reo convenuto nella domanda provisionale, rappresentato da D... patrocinatore, da una parte.

„ Contro Giuseppe N..., cittadino italiano, domiciliato in Milano, reo convenuto nel merito ed attore nella domanda provisionale, come per atto di citazione del giorno quindici gennajo mille ottocento e cinque, rappresentato da B. patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di D.... conchiude nel merito, che il reo convenuto sia condannato: 1. a metterlo in possesso della casa situata in Milano, contrada del Baggio, e che gli è stata lasciata per legato nel testamento di Giulia A... morta in Milano il giorno sette marzo mille ottocento e quattro, vedova di Antonio M..; 2. a pagargli una somma di lire mille trecento, dovuta dalla testatrice, come da sua obbligazione stipulata per atto di notaro in Milano, il giorno otto ottobre mille ottocento ed uno, e la di cui scadenza era fissata agli otto d'ottobre mille ottocento e tre; 3. a rendergli conto della rendita di detta casa e degl'interessi di detta somma, a datare dal giorno della citazione all'ufficio di conciliazione e nelle spese.

„ Sul provisionale la detta parte di D... ha conchiuso che sia rigettata la domanda dell'avversario, e in ogni caso che fosse dichiarata, non ammissibile colle spese.

„ Dal canto suo la parte di B... conchiude nel merito, che il legato, di cui si tratta sia ridotto alla metà; che in conseguenza la casa che ne forma l'oggetto, non essendo suscettibile di esser divisa, domanda che ne sia ordinata la licitazione, affinchè la metà del prezzo sia aggiudicata al legatario, al quale essa offre di pagare la metà degli affitti, dal giorno della citazione all'ufficio di conciliazione.

„ Per ciò che riguarda l'obbligazione delle mille trecento lire essa sostiene, che è stata pagata alla sua scadenza, e conchiude che sia rigettata la domanda dell'avversario, ed in ogni caso che

sia dichiarata non ammissibile, colle spese.

„ Sul provisionale la medesima parte di B.. ha domandato che le riparazioni da farsi alla casa di cui si tratta, e già verificate dai periti fossero fatte sotto la sua ispezione e pagate colle somme ricavate dagli affitti, salvo nel definitivo giudizio di farle ricadere a carico di chi sarà di ragione; essa ha pure conchiuso, che la parte di D. . . fosse condannata alle spese del provisionale.

„ Nel fatto la vedova M. . . ha legato alla parte di D . . suo nipote, una casa situata conformemente alla stima che n'è stata fatta legalmente che forma i due terzi del patrimonio attivo dell' eredità.

„ In secondo luogo è costante ch' è stata sottoscritta dalla testatrice un obbligazione di mille trecento lire a favore della parte di B. . . altro suo nipote; ma è costante del pari che una quietanza debitamente registrata in Milano il giorno undeci febbrajo mille ottocento e cinque, è stata fatta il giorno nove novembre mille ottocento e tre, per scrittura privata, dal procuratore della detta parte di B., a saldo di questa obbligazione.

„ In fine le parti convengono che la casa di cui si tratta ha bisogno di riparazioni urgenti domandate dai conduttori.

„ In punto di dritto si tratta di sapere, sul provvisionale, se vi è luogo di ordinare che le riparazioni, già verificate dai periti saranno fatte immediatamente a spese di chi sarà di ragione e sotto l'ispezione della parte di B. .

„ Nel merito si tratta di decidere. 1. se il legato della casa in questione deve essere ridotto alla metà, affinchè il valore di esso non ecceda il terzo dell' eredità. 2. se la quietanza fatta da un procuratore in pagamento di una obbligazione rogata per atto di notaro è valida, benchè questa quietanza sia un atto fatto per scrittura privata.

„ Considerando rispetto alla domanda provisionale, ch'è urgente di fare delle riparazioni, che hanno per oggetto di mantenere i conduttori nell' uso della loro abitazione.

„ Considerando nel merito, sulla prima questione, che un testatore, quale lascia suoi eredi presuntivi due figli o discendenti, non può disporre, a titolo gratuito, che di un terzo dei suoi beni, in forza della disposizione degli *art.* 913, e 914 del Codice Napoleone; che la causa lasciata pr legato, dietro la stima eseguita ed il valore convenuto fra le parti, ammonta a due terzi del patrimonio attivo dell' eredità; e che questa casa, come ne sono convenute le parti nelle loro rispettive difese, non può essere divisa;

„ Sopra la seconda questione considerando che nessuna legge prescrive che il pagamento di una obbligazione stipulata per atto autentico sia verificato piuttosto con un eguale atto autentico, che con un atto per iscrittura privata; che al contrario l' *art.* 1322. del Codice Nap. dice che una scrittura privata, riconosciuta dalla parte cui viene opposta, ha, fra le parti che riguarda, la medesima fede che con un atto autentico; che la sottoscrizione del procuratore della parte di B. non viene contrastata dalla detta parte.

„ Considerando in fine che il provisionale, ed il merito della contestazione trovandosi in istato di decisione, è necessario di pronunziare sopra tutti e due gli oggetti con una sola sentenza.

„ Il tribunale, udite le parti, pronunziando definitivamente sulle domande tanto principali, che provisionali, per ciò che riguarda il legato fatto di una casa alla parte di D. ., ordina che sarà ridotta alla metà, che dietro istanza della parte più sollecita si procederà alla licitazione della detta casa; autorizza in conseguenza la parte di D. . ad esiggere direttamente dagli acquirenti la metà del prezzo dell' aggiudicazione, in pagamento del suo legato; l'autorizza egualmente a ricevere dalla parte di B. . secondo la sua offerta, la metà delle pigioni dovute dopo la citazione all' ufficio di conciliazione.

„ Per ciò che riguarda il pagamento delle mille seicento lire, a motivo dell' obbligazione sottoscritta dalla testatrice, la domanda della parte di B. . è rigettata.

„ Per ciò che riguarda la riparazione da farsi alla casa, il tribunale ordina che quelle che sono state verificate dai periti saranno provvisionalmente fatte sotto l'ispezione di una delle parti, e pagate colle pigioni scadute e da scadere come debito dell'eredità; la qual cosa sarà eseguita provvisionalmente, non ostante qualunque opposizione od appellazione, e senza che vi sia bisogno di dare cauzione.

„ Condanna la parte di D. . nei due terzi delle spese delle cause principali e provisionali, e la parte di B. . nell' altro terzo;

„ Giudicato in Milano dai sigg.... il giorno ventisette marzo mille ottocento e cinque. „

Sott. ec. . .

§. IX.

Spedizioni di sentenze.

La spedizione di una sentenza è la copia della redazione che si trova in cancelleria, e di cui abbiamo dato gli esempi nei paragrafi precedenti; ma questa copia è preceduta e terminata

da una formola, ch' è assolutamente la stessa per tutte le sentenze di qualunque siasi natura e qualunque siasi l' autorità da cui emanano, come si vede dagli esempj seguenti.

Spedizione d' una sentenza del giudice di pace.

„ Napoleone, per la grazia di Dio e per le Costituzioni dello stato, Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri salute;

„ Il giudice di pace del cantone di Monza, dipartimento d' Olona, ha proferito la seguente sentenza,

„ Tra Natale M... calzolajo, domiciliato in Milano, attore, comparente in persona,

„ E Giovanni P.., mercante di frutti, domiciliato in Monza, reo convenuto, comparente in persona.

„ M.. ha detto, che per atto di citazione nel giorno venti di questo mese, debitamente intimato, ha fatto citare ec.

„ P.. ha risposto che l'attore non può pretendere che gli sia dovuto ec..

„ In punto di fatto ec..

„ In punto di diritto ec..

„ Considerando che ec..

„ Noi giudice di pace, pronunciando inappellabilmente, abbiamo rigettata l' istanza di M...., intentata contro P...., e condanniamo il detto attore alle spese, liquidate nella somma di...

„ Giudicato in Monza il giorno venticinque gennajo mille ottocento e quattro. „

Sott. B... Giudice di pace.
O... Cancelliere.

„ Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri, che ne saranno richiesti, di porre ad esecuzione la detta sentenza; ai nostri procuratori generali, ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza di darvi mano; a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

„ In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal giudice di pace e dal cancelliere.

Per spedizione.
Sott. O.. Cancelliere.

§. X.

Spedizione di una sentenza proferita da un tribunale di prima istanza o da un tribunale di Commercio.

„ Napoleone, per la grazia di Dio e per le Costituzioni dello stato Imperatore dei Francesi, e Re d'Italia, a tutti i presenti e futuri salute.

„ Il tribunale di prima istanza (o di commercio) residente a Novara, dipartimento dell' Agogna, ha proferito la seguente sentenza.

„ Tra il sig. Giacomo D....., mercante di panni, domiciliato in Novara, attore, in opposizione formata con intimazione del giorno ec.

„ Ed il sig. Claudio F..., mercante di lana, domiciliato nell' istessa città, reo convenuto a tenore delle conclusioni della detta opposizione ec.

L' opponente ha conchiuso che piaccia al tribunale di ricevere la sua opposizione contro la sentenza proferita in contumacia contro di lui il giorno dodici di questo mese e notificata il ventidue; in conseguenza, giudicando il merito principale, rigettare la domanda del sig. F..., assolvere l' opponente dalle condanne contro di lui pronunziate nella detta sentenza, e condannare il detto sig. F.. alle spese.

„ Il reo convenuto in opposizione ha conchiuso, che senza aver riguardo alla detta opposizione formata dal sig. D.., la quale sarà rigettata o dichiarata non ammissibile, venga deciso che la sentenza del dodici di questo mese sarà eseguita nella sua forma e tenore, e che l'opponente sia condannato nelle spese.

„ E' costante in fatto che il sig. F.. ha ottenuto contro il sig. D.. una sentenza in contumacia che condanna quest' ultimo a ec.

„ La questione di diritto consiste nel sapere, se il sig. D.. può essere riguardato, come obbligato per contratto a ec.

„ Considerando che la promessa sulla quale F.. fonda la sua domanda non è provata con una scrittura e che la somma di cui si tratta non permette la prova per testimonj;

„ Il tribunale dopo di avere ammessa l' opposizione di F.. contro la sentenza in contumacia, pronunziata contro di lui il giorno dodici di questo mese, giudicando sul merito principale, rigetta la domanda di D.., assolve l' opponente dalle condanne proferite contro di lui in merito, e condanna D.. alle spese liquidate nella somma di..

„ Giudicato in Novara dai sigg.. li trenta decembre mille ottocento e cinque.

Sott. C.. Presidente.
M.. Cancelliere.

„ Comandiamo ed ordiniamo ec.

„ In fede di che la presente sentenza è stata sottoscritta dal presidente e dal cancelliere del tribunale.

Per spedizione
Sott. M.. Cancelliere.

§. XI

Spedizione di una decisione.

„ Napoleone ec.

La corte di appello; residente in Brescia, dipartimento della Mella; ha pronunziato la seguente decisione:

„ Tra il sig. Silvestro D.. banchiere, domiciliato in Brescia appellante, contumace.

„ Ed il sig. Benedetto A.., cittadino italiano domiciliato in Venezia, dipartimento dell'Adriatico, intimato, comparente per mezzo di L... patrocinatore.

„ L'appellante non ha costituito patrocinatore davanti la corte.

„ In conseguenza L..., parlando per la sua parte, ha conchiuso e domandato che piaccia alla corte di dichiarare in contumacia contro il sig. D... senza aver riguardo all'appellazione interposta da quest'ultimo di una sentenza pronunziata in contumacia contro di lui dal tribunale civile di Bergamo a favore del sig. A...., dichiarare l'appellazione non avvenuta, ordinare che la sentenza impugnata colla via dell'appellazione, abbia il suo pieno ed intero effetto e condannare l'appellante alla multa ed alle spese.

„ Il fatto è, che la sentenza contumaciale da cui è stato appellato ha dichiarato la contumacia dell'attore D.. contro A..

„ La questione è dunque di sapere, se la sentenza deve esser confermata.

„ Considerando che l'attore che era incorso nella contumacia, dichiarata con sentenza del tribunale di prima istanza, non è comparso all'appello da lui interposto.

„ La corte dichiara la contumacia contro D.. a favore di A..., dichiara l'appellazione non avvenuta, ordina che la sentenza impugnata colla via dell'appellazione, sortisca il suo pieno ed intero effetto, e condanna l'appellante nella multa e nelle spese.

„ Giudicato a Brescia li cinque di settembre mille ottocento sei „

Sott. C.. Presidente.
F. Cancell.

„ Comandiamo ed ordiniamo ec.

„ In fede di che la presente decisione è stata sottoscritta dal presidente e dal cancelliere della corte. „

Per spedizione
Sott. P.. Cancell.

TITOLO VIII.

De' giudizj contumaciali e delle opposizioni.

Questo titolo si divide in tre articoli, i quali trattano: 1. Delle sentenze in contumacia. 2. Delle opposizioni alle medesime. 3. Delle formole relative.

Cap. I.

Delle sentenze in contumacia (1).

Generalmente sentenza contumaciale appellasi quella che una delle parti ottiene contro il suo avversario, che non comparisce dopo di essere stato debitamente citato.

Questo articolo contiene tre capitoli separati. 1. Della contumacia del reo convenuto. 2. Della contumacia dell'attore. 3. Dell'esecuzione delle sentenze contumaciali.

Cap. II.

Della contumacia del reo convenuto.

§. 1. Quando il reo convenuto, dopo ch'è stato citato, non costituisce patrocinatore, la contumacia può essere contro di lui dichiarata nel giorno della comparsa fissato nella citazione.

Egualmente se dopo di avere costituito patrocinatore, questi non si presenta al dibattimento dell'udienza nel giorno indicato per la istruzione della causa, il reo convenuto incorre nella contumacia. *Art.* 149.

§. 2. Notisi, che per la buona intelligenza del codice e per l'esatta sua applicazione nella pratica dobbiamo guardarci di confondere queste due sorte di contumacia. Quindi per evitare qualunque oscurità nomineremo *contumacia incorsa dalla parte*, la sentenza che si pronunzia contro il reo convenuto che non ha costituito patrocinatore, e *contumacia incorsa dal patrocinatore*, la sentenza che si pronunzia dietro la non comparsa del patrocinatore costituito all'udienza indicata. Questa distinzione ci servirà a comprendere la diversità delle disposizioni degli *art.* 157. e 158. relative ai termini per formare opposizioni alle differenti sentenze contumaciali.

§. 3. Siccome tutte le sentenze di qualunque specie, in qualsisia materia e da qualunque tribunale emanino, debbono essere proferite alla

(1) Nel foro francese diconsi sentenze par défaut. Défaut in genere, contumacia, défaillant, contumace. Défaut in ispecie contumacia del reo convenuto. Congé in ispecie contumacia dell'attore.

udienza, così anche quella che dichiara la contumacia si pronuncierà all'udienza dopo che, chiamata la causa dall'usciere, si riconosce che il reo convenuto non è comparso. *Art.* 150.

§. 4. L'effetto della contumacia del reo è l'aggiudicazione della domanda in favore dell'attore, semprechè fossero trovate giuste e ben verificate. Si è detto, che la giustizia, e la ragione comandano di rigettare una domanda evidentemente mal fondata, quantunque il reo convenuto non comparisce. Egli è perciò che se il tribunale crede, anche in questo caso, non essere abbastanza illuminato dalle ragioni esposte dall'attore, potrà far deporre sul di lui uffcio le carte, per esaminarle più maturamente e per deliberare alla prossima udienza. *Ibi.*

§. 5. Se sono state citate più persone per la stessa causa, ma con termini a comparire differenti, non si potrà dichiarare contumacia contro alcuna di esse prima della scadenza del termine accordato a quella che aveva il domicilio più lontano. *art.* 151.

§. 6. Nello stesso caso se molte delle persone citate nella medesima causa non comparissero, una sola sentenza dichiarerà contro esse le contumacia. Ma se contro questa disposizione espressa dall' *art.*152. intervenissero tante sentenze separate quante sono le parti contumaci, non solo non entreranno in tassa le spese di queste sentenze, ma resteranno a carico del patrocinatore, che le avesse ottenute, senza che potesse ripeterle contro il suo cliente.

§. 7. Ma se fra due o più parti citate ve n'ha di quelle, che hanno costituito patrocinatore e delle altre che non ne hanno costituito, le conclusioni dell'attore saranno al medesimo aggiudicate senza distinzione fra' contumaci e non contumaci. Questo è il caso dell' *art.* 153., il quale risolve in modo preciso la questione.

Se si aggiudicasse la domanda dell'attore indistintamente, potrebbe darsi il caso che, per la forza delle ragioni allegate dalle parti comparenti, perdesse la causa in merito, ed allora si sarebbero pronunziate nella stessa causa due sentenze contraddittorie. Ecco dunque come l' *art.* 153. vuole che si proceda in questo caso.

Ricordiamoci che in forza degli *art.*151. e 152 una sola sentenza dichiara la contumacia contro le parti delle quali nessun patrocinatore comparisse all'udienza quando è scaduto il termine più lungo. Ora la stessa sentenza ordinerà che l'effetto della contumacia si *riunisca*, vale a dire che si sospenda di pronunziare sopra l'effetto che dovrà produrre la contumacia, sin che non siasi giudicato su di questo effetto unitamente col merito della causa fra le persone comparenti. Se l'attore vince la lite contro dette persone comparenti, si dichiarerà nel medesimo tempo vincitore contro le contumaci; se l'attore succumbe verso le prime, succumberà egualmente verso le seconde.

§. 8. Questa sentenza di *riunione*, cioè quella che dopo di avere accusata la contumacia ordina che l'effetto ne sia sospeso, è sempre una prima sentenza contumaciale pronunziata contro le parti non comparenti. Per conseguenza dovrà essa venire notificata personalmente o al domicilio delle medesime da un usciere che dal tribunale si destina a questo effetto. La notificazione dovrà inoltre contenere nuova intimazione a comparire all'udienza nel giorno in cui la causa sarà chiamata per essere definitivamente decisa.

§. 9. Eseguita questa nuova intimazione; se le parti già contumaci costituiscono patrocinatore e presentano le loro difese (quando sieno in tempo di farlo e che la causa il comporti), la sentenza che si pronunzia in seguito è un giudicato in contraddittorio. Rispetto a quelle che continuano nella contumacia, subiranno esse, come si è veduto, la stessa sorte delle parti comparenti, di maniera che se queste succumbono, l'effetto della contumacia avrà egualmente il suo corso.

§. 10. Abbiamo ammesso in principio, *art.* 22, che non si può formare opposizione contro una seconda sentenza contumaciale. Conseguentemente la sentenza che pronunziando contraddittoriamente contro le parti comparenti, dichiara la contumacia contro le non comparenti, non potrà da queste essere impugnata colla via dell'opposizione. *Art.* 153. Dappoichè rispetto ad esse la detta sentenza ha una seconda contumacia e dietro la nuova intimazione, la seconda sentenza avrà l'effetto di una sentenza pronunziata in contraddittorio.

Cap. II.

Della contumacia dell'attore

§. 11. L'attore, avendo già costituito il suo patrocinatore nell'atto stesso della citazione, si reputa legalmente rappresentato in giudizio. Ma se questo suo patrocinatore non si presentasse all'udienza nel giorno della comparsa, il reo convenuto otterrebbe la dichiarazione di contumacia contro di lui, onde eliminare l'istanza intentata. Questa specie di contumacia è dunque necessariamente una *contumacia di patrocinatore*.

§. 12. Nel *tit. III.* di questo libro abbiamo osservato, che avendo il reo convenuto costituito il suo patrocinatore, aveva quindici giorni di tempo onde preparare e notificare le sue *difese*; ma che potendo rinunziare al vantaggio di questo termine, ha di più la facoltà di non presentare difesa alcuna; quindi, fatta la costituzione

del suo patrocinatore, può immediatamente chiamare la parte contraria all' udienza con un semplice atto. Da queste disposizioni ripetute qui dall' *art.* 154 segue necessariamente che se l' attore non comparisce dietro questa chiamata, il reo convenuto otterrà la contumacia contro di lui. *Ibid.*

§. 13. Passa una differenza essenziale tra la contumacia incorsa dal reo convenuto e quella incorsa dall' attore riguardo ai loro rispettivi effetti: nel primo caso le conclusioni dell' attore non sono ammesse che dopo di essere state trovate fondate; nel secondo sono rigettate senza esame. *Vedi tit. III., cap. 2. del primo libro.*

CAP. III.

Della esecuzione delle sentenze contumaciali.

§. 14. Prima di mandare ad esecuzione una sentenza bisognerà farla intimare alla parte soccumbente. Distinguiamo però rispetto a questa intimazione, le sentenze proferite *contro la parte*, cioè quando la parte non ha costituito patrocinatore, da quelle proferite *contro il patrocinatore*, cioè quando il patrocinatore costituito non comparisce all' udienza. Ora l' *art.* 55. vuole che nel primo caso l' intimazione si eseguisca alla persona o al domicilio della parte stessa; nel secondo, alla persona, o al domicilio del patrocinatore.

§. 15. In tutti e due i casi però l' esecuzione della sentenza contumaciale non può incominciare che spirato il termine di otto giorni, partendo dal giorno dell' una, o dell' altra intimazione: *Ibid.* Dovendo il contumace avere il tempo di formarvi, se lo crede, opposizione, come vedremo nell' *art.* seguente.

§. 16. Nulladimeno nei casi urgenti lo stesso *art.* 155. permette ai giudici di ordinare nella medesima sentenza, che la di lei esecuzione avrà luogo immediatamente dopo di essere stata intimata, senza aspettare la scadenza del termine a formare opposizione. Questi casi urgenti sono enumerati, come l'abbiamo veduto nel *art.* 155. Di più, nei casi ove siavi pericolo nel ritardo, i giudici potranno ordinare l' esecuzione della sentenza non ostante l' opposizione, previa cauzione o senza, secondo le circostanze. Simili disposizioni però dovranno essere formalmente espresse nella dispositiva della sentenza e non potranno essere supplite, nè formare oggetto di un giudicato posteriore. *Art.* 155. §. 2.

§. 17. Coll' *art.* 156. la legge ha voluto prevenire per quanto è possibile la negligenza o la fraude di qualche ufficiale ministeriale che tardasse di notificare la sentenza contumaciale, per modo che il soccumbente si vedesse incalzato co' mezzi coattivi di esecuzione senza prima avere conosciuto qual destino abbia avuto la lite. Quindi per ovviare a un così grave inconveniente il Codice prescrive, che qualunque sentenza contumaciale contro una parte che abbia mancato di costituirsi un patrocinatore, dovrà intimarsi alla medesima col mezzo di un usciere a ciò *destinato* dal tribunale nella stessa sua sentenza. E' questa una garanzia sufficiente, dapoichè la scelta del tribunale nel tempo stesso che da una prova della fedeltà dell' usciere, lo rende nominatamente risponsabile.

§. 18. Che se la intimazione dovesse farsi a qualche distanza, allora la stessa sentenza dovrà ordinare, che l' usciere verrà destinato da tribunale, o dal giudice del domicilio del contumace.

La destinazione dell' usciere può essere rimessa alla scelta o del presidente del tribunale di prima istanza, o del giudice di pace del domicilio del contumace: ma fa di mestieri che il presidente o il giudice a ciò delegato si nomini precisamente nella sentenza.

§. 16. In virtù di questa disposizione la parte che vuol far intimare la sentenza contumaciale presenterà al presidente del tribunale designato una istanza firmata da un patrocinatore addetto al medesimo tribunale; il presidente nominerà in calce dell' istanza l' usciere che dovrà fare l' intimazione, e con questa destinazione che si restituisce alla parte, essa si dirige all' usciere che si riterrà dalla medesima autorizzato ad eseguire questa operazione. L' usciere infine nel far l' intimazione al contumace consegnandoli la copia della sentenza, dovrà consegnargli egualmente la copia dell' istanza della parte, che contiene in calce l' ordine che lo destina, per giustificare così la sua autorizzazione.

§. 20. Se la sentenza commette questa destinazione di usciere ad un giudice di pace, si presenterà al giudice la copia della medesima sentenza e gli si farà istanza verbale per l' opportuna providenza. Il giudice rilascerà allora una cedola, colla quale destinerà l' usciere, e questi per eseguire la commissione, intimerà colla copia della sentenza la copia della cedola anzidetta.

§. 21. L' *art.* 156. aggiunge al §. 2., che se tale sentenza non è eseguita nello spazio di sei mesi a contare dal giorno della sua prolazione, non potrà più mancarsi ad esecuzione. Spirato questo termine la sentenza si considerà come non avvenuta, quand' anche fosse stata legalmente intimata in tempo utile.

§. 22. Notiamo però che simili precauzioni non si estendono alle sentenze pronunziate in contumacia per la non comparsa de' patrocinatori, perocchè allora non può temersi che avvenga negligenza o fraude degli uscieri.

§. 23. Per terminare le nostre osservazioni sopra tutto ciò che concerne il termine entro il quale una sentenza proferita in contumacia può mandarsi in esecuzione, diremo che l' *art.* 164. proibisce di essere de' mezzi coattivi di esecuzione contro un terzo, se nello stesso tempo non gli si communichi un certificato del cancelliere, il quale esprima ché sul registro, di cui parleremo, non è stata annotata alcuna opposizione alla sentenza.

Per esempio: *Tizio* è stato condannato in contumacia a sgombrare una casa, di cui era possessore e che avea locato a *Cajo*, il quale non era in causa. Quest'ultimo è dunque un terzo contro il quale non potrà eseguirsi la sentenza contumaciale senza avergli fatto conoscere col mezzo del certificato del cancelliere, che il contumace non aveva fatto opposizione alla detta sentenza. Una tale formalità è anch' essa una precauzione contro la sorpresa che potrebbe farglisi coll'eseguire una sentenza, di cui non avesse avuto alcuna contezza, ed è anche utile al contumace, che in ogni caso potrebbe esserne informato dal terzo.

ART. II.

Dell' opposizioni alle sentenze contumaciali.

La materia di questo articolo sarà diviso in tre capi: il primo spiegherà ciò che intendesi per opposizione; il secondo le formalità dell'opposizione contro una sentenza proferita dietro la contumacia del patrocinatore; il terzo le formalità necessarie per opporsi ad una sentenza proferita dietro la contumacia della parte.

CAP. I.

Come s' intende per opposizione ad una sentenza contumaciale.

§. 1. Alle volte *purgavasi* la contumacia; ma i termini erano piuttosto arbitrarj, ora dipendenti dal consenso dei litiganti, ora dalla prudenza del giudice. D'altronde, essendovi più di un grado di appello, la prima sentenza poteva passare più facilmente in giudicato senz'arrecare pregiudizio irreparabile al soccumbente. Oggidì la legge stessa autorizza un rimedio contro la sentenza contumaciale, che chiamasi opposizione, ne fissa i termini, ed in considerazione di avere ristretto l' appello ad un solo grado, favorisce la parte contumace, per quanto lo può, senza lesione del dritto acquistato dalla parte vittoriosa.

§. 2. L' *opposizione* è una dichiarazione che fa la parte condannata in contumacia, per avvertire l'avversario ch'ella intende di presentarsi il tribunale per difendersi in giudizio, ed ottenere una sentenza in contraddittorio in luogo di quella in contumacia stata intimata.

§. 4. Questa dichiarazione sospende l' esecuzione della sentenza contumaciale (quando l'esecuzione non fosse, per i motivi già esposti, stata ordinata non ostante opposizione). Inoltre in virtù dell' opposizione la legge accorda al contumace il diritto di riprendere la causa a quel grado d' istruzione, in cui trovavasi quando incorse la contumacia, e di continuare la procedura fino a che una sentenza in contraddittorio o confermi, o modifichi, o annulli la sentenza contumaciale. *Art.* 159., §. 2.

§. 4. Una indulgenza così estesa in favore dei contumaci non potrà però essere trascurato impunemente; dapoichè, se dopo di aver formata opposizione non si avesse cura di evitare una seconda contumacia, non vi sarebbe rimedio di una seconda opposizione, *art.* 165., e non resterebbe che la via dell'appello. Del rimanente per essere legalmente dichiarata un' opposizione bisognerà osservare differenti formalità, a misura che la contumacia è incorsa dal patrocinatore, o dalla parte: ciocchè sarà il soggetto de' due seguenti capitoli.

§. 5. Una formalità generale in ogni specie di contumacia e di opposizione alla medesima, e che altre volte non era ordinata, è il registro delle opposizioni. L' *art.* 163. prescrive che vi debba essere in cancelleria un registro, in cui il patrocinatore dell' opponente è in obbligo di notare sommariamente la sua opposizione, e di enunciare il nome e cognome delle parti e dei patrocinatori rispettivi, non che le date della sentenza contumaciale e della fatta opposizione alla medesima.

§. 6. Quest' annotazione è firmata solamente dal patrocinatore che l'ha scritta, per modo che il cancelliere non è incaricato di alcuna redazione in questi casi, egli non è che il depositario del registro delle opposizioni; nel quale le differenti annotazioni sono scritte successivamente le une dopo le altre, secondo il loro ordine di data; non si pagherà alcun diritto di registro che nel solo caso, in cui si rilasciasse una formale spedizione o estratto del medesimo.

§. 7. Ma se una contumacia è incorsa da una parte che non ha costituito patrocinatore, come si procederà per fare ragionare l'opposizione? Si risponderà a questo caso nel capitolo 3. ove parleremo delle forme dell'opposizione alla contumacia incorsa dalla parte.

§. 8. Osserviamo per ultimo, terminando questo capitolo, che su questa istituzione del registro delle opposizioni è fondata la disposizione dell' *art.* 163., il quale, come noi l'abbiamo già

rimarcato, non permette di eseguire una sentenza contumaciale contro un terzo non ostante in causa, ammenochè non si abbia ottenuto dal cancelliere un certificato contenente assicurazione di non essere stata fatta annotazione alcuna sul detto registro contro la sentenza proferita in contumacia.

C A P. II.

Della opposizione ad una sentenza proferita dietro la contumacia di patrocinatore.

§. 9. La validità di una opposizione dipende e dal tempo in cui l'opposizione è formata, e dal modo con cui è prodotta.

Quando la contumacia è incorsa dal patrocinatore, l'*art.* 157. concede otto giorni per farvi opposizione, a contare da quello in cui la sentenza è stata notificata al patrocinatore; spirato questo termine, non si ammette più opposizione, e la sentenza contumaciale sortisce la sua piena esecuzione. Questo è quanto al tempo.

§. 10. Quanto al modo, l'*art.* 168. esige che l'opposizione di cui si tratta, sia formata con atto di *patrocinatore a patrocinatore*, notificato dall'usciere delle udienze. Quest'atto dovrà contenere i motivi dell'opposizione, ossia le *difese* dell'opponente, dapoichè l'opposizione non è in ultima analisi che un'eccezione contro l'azione principale. Però se queste difese fossero già state dedotte nel corso dell'istruzione, basterà il dichiarare, che s'intende dedurle non tanto come eccezioni all'azione principale, quanto come mezzi di opposizione alla contumacia. *Art.* 161.

§. 11. Un tal modo di propporre l'opposizione alla contumacia del patrocinatore è strettamente rigoroso: secondo lo stesso *art.* 161. §. 2. un'opposizione che non fosse notificata in questa forma non impedirebbe l'esecuzione della sentenza, ed il patrocinatore che l'ha ottenuta sarebbe dichiarata la nullità dell'opposizione come una semplice *chiamata all'udienza*, senza che occorra alcun'altra istituzione (1).

§. 12. Quando l'opposizione è proposta in modo regolare; l'istruzione della causa si riassumerà nello stato in cui trovasi, conseguentemente prima di chiamare all'udienza, bisognerà che ciascuna delle parti abbia notificato; o prodotto (secondo la natura del processo) il numero delle scritture che la legge le permette, o che abbia lasciato scorrere i termini accordati per queste notificazioni o produzioni.

(1) il testo francese diceva: *sur un simple acte*; l'italiano: *semplice atto di protesta*. La protesta però include necessariamete chiamata all'udienza, ove dovrà decidersi a nullità della opposizione.

C A P. III.

Della opposizione ad una sentenza proferita dietro la contumacia della parte.

§. 13. Il tempo accordato per formare questa opposizione si estende fino a tanto che la sentenza contumaciale non sia eseguita. E' questa la disposizione generale dell'*art.* 158. Ma a quale epoca dovrà questa sentenza considerarsi come eseguita?

§. 14. L'*art.* 159. dice positivamente, che una sentenza si avrà per eseguita, allora quando, in virtù della medesima, i mobili che erano stati pignorati, sono stati venduti, o che la parte condannata è stata incarcerata, o se già lo era, che sia stato messo impedimento alla di lei escarcerazione, o che in esecuzione della medesima sentenza, le sia stato notificato il pignoramento di uno o più de' suoi stabili, o che la parte stessa abbia pagate già le spese del processo su di cui la sentenza è stata proferita. In fine qualunque atto dal quale può risultare che il contumace ha dovuto avere necessariamente cognizione della esecuzione della sentenza contro di lui proferita, indicherà l'epoca, nella quale non sarà più possibile di formarvi opposizione.

§. 15. Questa disposizione, che è un beneficio del nuovo Codice, è il complemento della precauzione presa contro gli abusi che potrebbero commettersi nelle procedure contumaciali. In questa procedura, ove necessariamente una delle parti non ha proveduto ai suoi interessi, la legge ha voluto metterla al coperto da ogni prevaricazione facile a commettersi. Dietro tali precauzioni inutile sarebbe la sottrazione di una notificazione qualunque; la parte cui ferisce, dovrà in qualche modo essere informata de' passi della giustizia; ora egli è impossibile, come vedrassi in seguito, che una deliberazione importante s'incominci ad eseguire o contro la persona o contro i beni un cittadino, senza che questi ne sia previamente informato: qualunque sia il primo atto coattivo che se gli notifichi, ci prenderà le sue misure per essere a tempo onde formare la sua legittima opposizione, e non è soltanto che quando l'esecuzione è giunta a quei gradi che abbiamo esposti nel § antecedente, che non sarà più in caso di opporre alcun mezzo all'esecuzione della sentenza. Dall'altra parte, questi favori accordati al contumace niente pregiudicano a colui che ha ottenuto la sentenza, dapoichè sta a lui di sollecitarne l'esecuzione colle necessarie notificazioni; e quindi tutti gl'interessi restano conciliati.

§. 16. La providenza della legge non necessaria nella contumacia incorsa dal patrocinatore, che ne è sempre avvertito dal suo collega, era

qui adunque indispensabile; ove non avendo la parte costituito patrocinatore, non poteva essere informata degli atti fatti contro di lei che col ministero degli usciere.

§. 17 Ciò che abbiam detto concerne il tempo in cui la parte può far opposizione alla sua contumacia dichiarata, vediamo ora in qual modo dovrà fare quest' opposizione.

§. 18. Rispetto al modo non vi è bisogno di dimostrare, che dovrà essere differente da quello con cui formasi opposizione alla contumacia del patrocinatore: quindi l' *art* 162 se n' è occupato di proposito.

§. 19. Dacchè una persona riceve o un *precetto* di usciere (1) o un processo verbale di pignoramento o di arresto personale contro di lui ordinato, o qualunque altra notificazione di atti esecutivi, può dichiarare all' usciere, che vuole opporsi alla sentenza, in virtù della quale l'usciere agisce, e dal medesimo offiziale far inserire la sua dichiarazione nell' atto stesso di notificazione. Può egualmente con atto separato, che appellasi atto *estragiudiziale* (2), far notificare dello stesso usciere alla persona, o al domicilio dell' istante, ch' egli contumace intende opporsi alla sentenza. Qualunque siasi di questi due mezzi de' quali può il contumace servirsi per far constare della sua opposizione alla sentenza, essa ne sospende necessariamente l' esecuzione.

§. 20. A questa formalità dovrà però succedere un' altra: bisognerà che la detta opposizione venga reiterata contro giorni otto mediante un atto *da patrocinatore a patrocinatore*; ed in conseguenza questo atto dovrà contenere, e la costituzione del patrocinatore ed i motivi dell' opposizione, ossiano le difese. Senza di questa seconda formalità di tribunale dichiarerà come non avvenuta la prima opposizione, la quale non potrà essere ricominciata, e quindi l' esecuzione della sentenza avrà il suo effetto senza che vi sia bisogno di nuovo ordine.

§. 21. Siccome però l' atto di patrocinatore di cui si tratta non potrebbe essere notificato, se il patrocinatore della parte che ha ottenuto la contumacia fosse morto o non esercitasse più le sue funzioni, così l' opponente dovrà aspettare che l' avversario informato della prima opposizione gli abbia tutto notificare una nuova costituzione di patrocinatore. La notificazione di tale nuova costituzione è parimenti un atto *estragiudiziale* che sica col ministero dell' usciere alla persona o al domicilio dell' opponente, perciocchè costui non ha peranco patrocinatore in causa. E' dunque nel termine di giorni otto, a contare dal giorno in cui la nuova costituzione gli è stata notificata, che l' opponente farà la sua e reiterà l' opposizione, come si è detto, con atto *da patrocinatore a patrocinatore* Articolo 162, §. 2.

§. 22. Non è inutile di avvertire che in questo caso il termine di giorni otto accordato all' opponente per reiterare la sua opposizione dovrà essere accresciuto di un giorno per ogni tre miriametri in ragione della distanza del suo domicilio alla residenza del tribunale.

Dall' altro canto, se l' opponente volesse sollecitare la procedura, potrebbe far citare l' avversario affinchè costituisca il nuovo patrocinatore; ciocchè si farà nella forma che sarà in seguito spiegata.

ART. III.

Formole di sentenze contumaciali, e delle opposizioni alle medesime.

Le formole di quest' articolo non presentano che i soli originali dette sentenze; la formola delle copie esecutorie di queste sentenze, non immuta la loro redazione, e questa formola è stata sufficientemente spiegata quando si è parlato della spedizione delle sentenze.

§. I.

Contumacia contro il patrocinatore.

„ Tra Antonio D...., incisore, domiciliante in Bologna, dipartimento del Reno, attore per atto di citazione del giorno venti gennajo mille ottocento e cinque e rappresentato da M... patrocinatore, da una parte.

„ Contro Simone P....., orefice, domiciliante in Bologna, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione, rappresentato dal sig. D.... patrocinatore, non comparente, dall' altra parte;

„ Chiamata la causa per essere discussa, M..., dalla sua parte, ha conchiuso, che fosse dichiarata la contumacia contro il reo convenuto; e che questi fosse condannato a pagargli la somma di mille cento lire, per l' ammontare di due anni d' arretrati di una rendita costituita dal padre del reo convenuto, a favore dell' attore, come risulta da un contratto stipulato per mano di Notari di Bologna, in data del giorno sei maggio mille ed ottocento; domanda inoltre che il contumace sia condannato a pagargli gl' interessi della detta somma di mille cento lire, a datare dal giorno della citazione all' uffizio di conciliazione, e nelle spese. Essendo stato intimato D...., patrocinatore constituito dal reo convenuto, di por-

(1) Si parlerà di questo *precetto* al tit. del *pignoramento*.

(2) Così detto perchè non è parte integrante del processo.

tarſi a diſcutere la cauſa oggi, con atto intimato il primo giorno di queſto meſe, non è comparſo, benchè chiamato nei modi uſati.

„ In punto di fatto un contratto di rendita di cinquecento lire è ſtato coſtituito dal padre del reo convenuto, di cui queſti è l'erede, a favore dell'attore, il quale reclama due anni d'arretrati e gl'intereſſi.

„ In punto di diritto trattaſi di ſapere, ſe l'iſtanza è fondata per le mille e cento lire e per gl'intereſſi;

„ Conſiderando: 1. che il contratto della rendita, di cui ſi tratta, giuſtifica ſufficientemente il reclamo dei due anni d'arretrati, per i quali non è ſtata prodotta la relativa quietanza; 2. che la giuſtizia non accorda giammai intereſſi d'intereſſi di un capitale coſtituito in danaro,

„ Il tribunale dichiara la contumacia a favore della parte di M... contro quella di D....

„ Per ciò che riguarda la ſomma di mille cento lire per due anni di arretrati della rendita, coſtituita con contratto delli ſei maggio mille ottocento, condanna la parte di D.... a pagare la detta ſomma a quella di M....

„ Per ciò che riguarda gl'intereſſi dei detti arretrati dichiara non ammiſſibile l'iſtanza di M....

„ Condanna il contumace nelle ſpeſe, liquidate nella ſomma di ..., deſtino N. ... uſciere delle udienze preſſo il tribunale, per intimare la preſente ſentenza.

„ Giudicato in Bologna ec. ... „

§. II.

Contumacia contro la parte.

„ Tra Carlo M..., fittabile in S. Agneſe, cantone di Modena, dipartimento del Panaro, attore per atto di citazione del giorno vent'otto maggio mille ottocento e cinque, e rappreſentato da D..., patrocinatore, da una parte.

Contro Enrico F..., oſte, domiciliante in Modena, reo convenuto in conformità delle concluſioni ſpiegate nell'atto di citazione, contumace, dall'altra parte.

„ Le concluſioni di M.... ſono dirette ad ottenere, che ſia dichiarata la contumacia contro F....; ed a ſuo favore, che il tribunale voglia ordinare, che la ſcrittura e la firma di un biglietto di mille ottocento lire, ſottoſcritto dal detto F...., il giorno quindici novembre mille ottocento e quattro, all'ordine T...., il quale l'ha girato a favore dell'attore, ſaranno ritenuti per riconoſciuti dal detto F....; in conſeguenza condannarlo a pagare all'attore l'ammontare del detto biglietto all'ordine, pagabile il giorno ventiſei del meſe di febbrajo ſcorſo, il qual biglietto è ſtato debitamente regiſtrato in Modena e proteſtato per mancanza di pagamento il giorno ventidue del medeſimo meſe: condannare inoltre il contumace agl'intereſſi della detta ſomma di mille ottocento lire, a tenore delle leggi, ed alle ſpeſe.

„ F.... non ha coſtituito alcun patrocinatore.

„ Nel fatto un biglietto all'ordine di mille ottocento lire è ſtato ſottoſcritto dal contumace, che non l'ha pagato alla ſcadenza, come lo prova il proteſto.

„ In punto di diritto, l'ammontare di queſto biglietto è egli dovuto all'attore?

„ Conſiderando che il biglietto di cui ſi tratta è fatto nelle forme preſcritte dalle leggi, che la girata è ſtata paſſata legalmente in favore dell'attore, il quale alla ſcadenza ne ha fatto verificare il non pagamento, mediante un proteſto; che la domanda è ſtata fatta nel meſe dalla non comparſa del reo convenuto all'uffizio di conciliazione;

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro F...., ed a favore dell'attore dichiara che ſono ritenute per riconoſciute da F...., la ſcrittura e la firma del biglietto all'ordine di cui ſi tratta; in conſeguenza condanna il detto F.... a pagare alla parte di D...., la ſomma di mille ottocento lire, ammontare del detto biglietto, inſieme cogl'intereſſi di queſta ſomma, a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione; condanna il contumace alle ſpeſe liquidate nella ſomma di ...

„ Deſtina B. ..., uſciere delle udienze preſſo il tribunale, per intimare la preſente ſentenza.

„ Giudicato in Modena ec.... „

§. III.

Contumacia che produce il ſuo effetto dopo la ſentenza definitiva.

„ Tra il ſig. Gabriele S..., mercante di panni, domiciliante in Milano, contrada del Pantano, attore per atto di citazione del giorno vent'otto decembre mille ottocento e cinque e rappreſentato da A...., patrocinatore, da una parte.

„ Il ſig. Giuſeppe B...., agente di cambio in Milano, rappreſentato da N...., patrocinatore.

„ Ed il ſig. Claudio R...., fabbricatore di bottoni, domiciliante in Vareſe, contrada del Pero, come tutore del ſig. Ignazio R...., impiegato alla vice-prefettura di Vareſe, dipartimento del Lario, contumace;

„ Queſti due ultimi, rei convenuti in conformità delle concluſioni ſpiegate nell'atto di citazione, dall'altra parte;

L'attore ha inſtato primieramente che foſſe dichiarata la contumacia contro il reo convenuto

non comparente e che a suo favore fosse riunito l'effetto della contumacia; in conseguenza, nel merito, ha conchiuso che tutto il comparente, quanto il contumace fossero condannate a pagargli una somma di due mila quattrocento lire per indennizzarlo del danno che il loro padre, la di cui eredità è aperta a Milano e del qual sono eredi, gli ha cagionato, facendo fare alla casa che occupa come conduttore delle riparazioni che sono durate cinque mesi, e l'hanno privato dell' uso del magazzino necessario al suo commercio; l'attore ha inoltre conchiuso che i rei convenuti fossero condannati alle spese.

„ Il sig. B..., ha conchiuso, dal canto suo, che fosse rigettata la domanda del sig. S....., o in ogni caso che fosse dichiarata non ammissibile e che fosse condannato alle spese.

„ Per ciò che riguarda il sig. P....., tutore del sig. Ignazio B...., non ho costituito alcun patrocinatore.

„ Il regio procuratore è stato sentito nelle sue conclusioni tendenti ad ottenere, che fosse dichiarata la contumacia contro il tutore e che fosse riunito l'effetto della medesima a favore del minore.

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro P....., tutore d'Ignazio B...., e riunisce l'effetto della contumacia, per pronunziare in seguito con una sola e medesima sentenza, salve le spese.

„ Per intimare la presente sentenza di unione il tribunale delega il presidente del tribunale residente in Varese di destinare un usciere.

„ Giudicato in Milano il giorno diecinnove febbrajo mille ottocento e cinque dai sigg. A....., Q...., T...., giudici, ed in seguito delle conclusioni del sig. S...., regio procuratore. „

Sott. ec.

§. IV.

Intimazione di una sentenza in contumacia.

Per sapere quale sarà l'usciere che deve intimare la sentenza, allorchè un giudice è stato designato per nominarlo, si presenta a questo giudice per mezzo di un patrocinatore del suo tribunale un'istanza in questi termini:

„ Al sig. presidente del tribunale residente in Varese.

„ Il sig. Gabriele S..., mercante di panni domiciliante in Milano,

„ Espone, che ha riportato dal tribunale di prima istanza di Milano, il giorno diecinnove di questo mese, contro il sig. Claudio P..., tutore del sig. Ignazio B...., impiegato presso la vice prefettura di Varese, una sentenza contumaciale, di cui è quì annessa la spedizione, e che dell'una per fare l'intimazione l'usciere che voi vi compiacerete di designare.

„ Per queste ragioni il sig. G....., domanda che compiacciate, signore, di procedere a tale destinazione.

„ A Varese il giorno venticinque febbrajo mille ottocento e cinqne. „

Sott. D.... Patrocinatore.

In calce di questa istanza il presidente, o in sua assenza il giudice che ne fa le voci, scrive il suo decreto come segue:

„ Vista la sentenza summenzionata nominiamo per farne la intimazione Luigi G....., uno degli uscieri delle udienze di questo tribunale.

„ A Varese il venticinque febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. D... Presidente.

La parte munita della sua istanza così decretata s'indirizza all'usciere ch'è nominato e che intima la sentenza alla persona, o al domicilio del contumace; quest'intimazione si fa come tutte le altre citazioni. L'esempio che andiamo a dare basterà per tutti i casi.

Si fa primieramente una copia esatta dell'atto che si vuole intimare: siccome qui trattasi di una sentenza, se ne copierà la spedizione; si copierà egualmente l'istanza presentata al presidente del tribunale di Varese, come pure il decreto in calce alla medesima; indi nello stesso corpo dell'atto l'usciere estenderà la sua citazione in questa maniera:

„ L'anno mille ottocento e cinque; il giorno ventisei febbrajo, ad istanza del sig. Gabriele S...., mercante di panni, domiciliante in Milano, contrada del cappello, io Luigi G......, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza residente in Varese, come da matricola registrata al n. 21, ivi domiciliante, contrada del Monte, e specialmente destinato a quest'effetto, ho intimato al sig. Claudio P...., fabbricatore di bottoni, domiciliante in Varese, contrada del Pero, in qualità di tutore del sig. Ignazio B...., impiegato presso la vice-prefettura di Varese, 1. una sentenza contumaciale riportata contro di esso dall'istante al tribunale di prima istanza di Milano il giorno diecinnove febbrajo mille ottocento e cinque, in virtù di un'istanza presentata il giorno venticinque del medesimo mese dall'istante, in esecuzione della detta sentenza, al sig. presidente del tribunale residente in Varese, e 3. il decreto apposto appiedi della detta sentenza, in data del medesimo giorno, e che mi nomina per fare la presente intimazione.

„ Nel medesimo tempo, e ad istanza dello stesso sig. Gabriele S...., ho citato il detto sig. Claudio P...., in qualità di tutore del sig. Ignazio B...., a compatire il giorno quattro aprile pros-

simo all'udienza della terza sezione del tribunale di prima istanza di Milano, per rispondere alla domanda dell'istante, altrimenti gli sarà aggiudicato l'effetto della contumacia riunita, mediante la detta sentenza.

„ L'intera copia della sentenza, dell'istanza e del decreto sovraenunciato, come pure del presente atto di citazione, è stata lasciata da me al domicilio del detto sig. P...., consegnandola ad una donna, che mi ha detto essere una domestica,

„ L'importo della presente intimazione è di sei lire. „

Sott. G....

§. V.

Sentenza definitiva in merito che aggiudica l'effetto della contumacia riunita.

„ Tra il sig. Gabriele S...., mercante di panni domiciliante in Milano, contrada del Cappello, attore per atto di citazione delli vent'otto decembre mille ottocento e cinque, e rappresentato da A...., patrocinatore, da una parte,

„ Il sig. Marcello B...., agente di cambio in Milano, rappresentato da R...., patrocinatore,

„ Ed il sig. Claudio P...., fabbricatore di bottoni, domiciliante in Varese, contrada del Pero, in qualità di tutore del sig. Ignazio B......., impiegato presso la vice-prefettura di Varese, dipartimento del Lario, contumace,

„ Questi due ultimi, rei convenuti in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, dell'altra parte.

„ A.... ha conchiuso a suo favore che gli fosse aggiudicato l'effetto della contumacia riunita mediante sentenza del giorno diecianove febbrajo scorso; in conseguenza ha persistito nelle conclusioni da esso precedentemente spiegate e rammentate nella detta sentenza.

„ N...., per il sig. Marcello B...., ha egualmente persistito nelle conclusioni precedentemente spiegate ed inserite del pari nella medesima sentenza.

„ Per ciò che riguarda il sig. P...., tutore del minore B...., egli non ha constituito alcun patrocinatore, malgrado che la detta sentenza, che pronuncia contro di lui contumacia e riunione, gli sia stata debitamente intimata per atto di citazione da G...., usciere destinato a questo effetto, in data del giorno ventisei di questo mese, a comparire oggi.

„ Si sono sentite le conclusioni del regio procuratore, tendenti ad ottenere che l'effetto della contumacia fosse aggiudicato contro il contumace; ed in conseguenza che pronunziando sul merito fra tutte le parti, i rei convenuti fossero condannati, in forza della riclamata intennizzazione, ad assoggettarsi, sul prezzo del contratto d'affitto, dell'attore, a quella diminuzione che sembrerà al tribunale di stabilire, per il non uso che ha durato tre mesi e mezzo al di là dei quaranta giorni dalla legge permessi.

„ Nel fatto l'attore occupa a Milano una casa, di cui il tetto era in sì cattivo stato, che la polizia ha costretto il padre del reo convenuto a ricostruirlo. Prima di intraprendere siffatto travaglio il precetto della polizia è stato denunziato dall'attore per atto di citazione del giorno sette febbrajo mille ottocento e quattro, coll'alternativa o di resilire dal contratto d'affitto, o di sopportare le riparazioni: l'attore si è appigliato all'ultimo partito, e per cinque mesi è rimasto privo del suo magazzino. Il proprietario, padre dei rei convenuti è morto il giorno quattro di novembre mille ottocento e cinque, più di quattro mesi dopo che erano terminate le riparazioni, senzacchè l'attore gli abbia parlato dell'indennizzazione che in oggi reclama.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, 1.° se un conduttore abbia ragione di domandare un'indennizzazione pel non uso per lo spazio di cinque mesi d'una porzione della casa che egli occupa, allorchè entrandovi ha potuto prevedere, mediante la ispezione del tetto, che avrebbe avuto bisogno ben presto di riparazioni, allorchè inoltre queste riparazioni, non sono state fatte, durante il tempo del contratto, che in forza di un precetto della polizia; ed in fine dopochè si è lasciato alla sua scelta, o di sgombrare la casa o di sopportare le riparazioni. 2.° si tratta di sapere; se avendo ragione in merito, la domanda del conduttore non fosse da rigettarsi per eccezione perentoria; quando è provato ch'egli non ha giammai reclamato intennizzazione contro questo medesimo proprietario per lo spazio di più di quattro mesi che ha vissuto dopo che erano terminate le riparazioni.

„ Considerando che ogni proprietario deve garantire al conduttore l'intero uso della cosa locata: che un conduttore può fidarsi di questa garanzia, e non obbligato di esaminare se la cosa locata sia in istato o no di durare per tutto il tempo del contratto: che il precetto della polizia, di cui l'effetto è di prevenire gli accidenti che minacciano la sicurezza pubblica, non discarica il proprietario dalla sua garanzia; che la scelta accordata al conduttore di sgombrare la casa o di assoggettarsi alle riparazione non ha potuto distruggere l'obbligazione pel proprietario: che non ostante un conduttore è obbligato di sostenere le riparazioni urgenti e necessarie per lo spazio di sei settimane, e che, per il dippiù, ha diritto alla diminuzione del prezzo del suo contratto d'affitto, in proporzione del

tempo in cui non ha potuto godere della cosa locata;

„ Considerando inoltre che l' azione del conduttore all' indennizzazione pel non uso della cosa locata non è prescritta dal semplice lasso di qualche mese, e che quest' azione può essere intentata contro gli eredi dal proprietario;

„ Considerando dall' altra parte che il sig. P....., tutore del minore B....., non si è costituito alcun patrocinatore dietro la fattagli citazione di comparire oggi, mediante il medesimo atto di citazione, contenente la notificazione della sentenza contumaciale del giorno diecianove febbrajo scorso, che questa sentenza riunisce l' effetto della contumacia al merito della contestazione:

„ Il tribunale, fatto riflesso alla domanda di Gabriele S....., per ciò che riguarda la riunione della contumacia al merito della contestazione, glie ne aggiudica l' effetto.

„ In conseguenza pronunziando sul merito fra tutte le parti, condanna Marcello B. . . . e Claudio P......, quest' ultimo in qualità di tutore di Ignazio B.... a diminuire la pigione del contratto d' affitto della casa locata a Gabriele S... per una somma di mille e cento lire, nella quale è valutato il non uso del magazzino per i tre mesi e mezzo che hanno durate le riparazioni fatte alla detta casa al di là dei quaranta giorni permessi dalla legge; autorizza il detto S.... a ritenere nelle sue mani la detta somma sopra quello di cui può essere debitore per conto di affitti scaduti o da scadere; e condanna il detto B.... e P...., quest' ultimo nella suddetta sua qualità nelle spese.

„ Giudicato in Milano dai sigg.... il giorno quattro aprile mille ottocento e sei. „

Sott. ec.

§. VI.

Contumacia contro l' attore (1).

Per *congedo* s' intende una sentenza proferita in contumacia contro l' attore, e siccome questi non può far citare senza che prima si costituisca un patrocinatore; un *congedo* è sempre una contumacia proferita quando il patrocinatore dell' attore non si presenta all' udienza indicata, e non vi fa trovare un avvocato per discutere: eccone un esempio.

„ Tra Stefano D...., mercante di merci, domiciliante in Vigevano, dipartimento dell' Agogna, attore per atto di citazione del giorno quindici aprile mille ottocento e cinque, non comparente per mezzo di R....., suo patrocinatore, da una parte,

„ Contro Giuseppe C......, maestro muratore domiciliante nella stessa comune, reo convenuto, in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione; rappresentato da S...., patrocinatore; dall' altra parte.

„ Il patrocinatore di D..., non essendosi presentato per discuotere, quelle del reo convenuto ha instato che sia rigettata in contumacia la domanda intentata contro di lui, e che l' attore sia condannato alle spese.

„ Il fatto è, che D.... ha citato C... per cinquecento lire, e non comparisce.

„ Di diritto può egli essere dichiarato contumace?

„ Considerando la non comparsa del patrocinatore dell' attore, che è stato citato nel modo consueto:

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro di D...., ed a favore di S...., rigetta in contumacia la domanda intentata contro di esso, e condanna la detta parte di D.... alle spese liquidate in.... .

„ Giudicato in Vigevano da ec. „

Sott. ec.

§. VII.

Opposizione alla contumacia incorsa dal patrocinatore.

„ Ai sigg. giudici del tribunale di prima istanza di...

„ Il sig. Vincenzo O.... opponente, espone,

„ Che dietro l' istanza, in data del giorno venti novembre mille ottocento e cinque, il sig. C.... ha riportato dalla seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano, il giorno dieci gennajo seguente, una sentenza contumaciale, intimata il giorno nove del presente mese di febbrajo al patrocinatore dell' istante, che dichiara di voler fare opposizione alla detta sentenza. Le sue difese si deducono facilmente.

„ Il nominato C...., falegname reclama una somma di seicento cinquanta lire per opere eseguite nell' anno mille ottocento e quattro da suo padre, in una casa appartenente all' istante. Ma l' importo di queste opere è stato pagato, poichè esiste una ricevuta del giorno nove decembre scorso che il padre dell' avversario ha sottoscritta, *a saldo di tutti i conti fino a questo giorno*, e di cui è unita copia alla presente istanza.

„ Per queste ragioni l' istante conchiude, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla sentenza di cui si tratta; e pronunziando sulla sua opposizione voglia rigettare la domanda

(1) In Francia detta *congé*, Concedo, abbandono distanza.

di C. . e condannarlo nelle spese.

Sott. M. . Patrocinatore.

„ L'istanza sopradetta, unitamente all'enunciata ricevuta, sono state intimate e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, al sig. B. . nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno venticinque febbrajo mille ottocento cinque.

Sott. Q. . „

§. VIII.

Reiterata opposizione, quando i motivi di essa sono già stati intimati.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di . . .

Il sig. D. . . architetto, opponente, espone,

„ Che con dimanda fatta contro l'istante per atto di citazione del giorno due luglio mille ottocento cinque, il sig. B. . ha riportato dal tribunale di prima istanza di Pavia, il giorno ventitre agosto seguente, una sentenza contumaciale, intimata il giorno otto settembre seguente al patrocinatore dell'istante, il quale dichiara di voler fare opposizione.

„ Adduce per motivi d'opposizione le ragioni stesse che ha fatto intimare nel corso dell' istruzione, per atto *di patrocinatore a patrocinatore*, il giorno trenta luglio scorso.

„ In conseguenza dimanda, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla detta sentenza contumaciale; e pronunziando sulla sua opposizione, rigettare la dimanda del sig. B.., in ogni caso dichiararla non ammisibile, e condannarlo nelle spese. „

Sott. T. . Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza residente a Pavia, al sig. G. . ., patrocinatore, nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio il giorno dodici settembre mille ottocento cinque.

Sott. N. . Usciere.

§. IX.

Opposizione alla contumacia incorsa dall' attore.

„ Ai signori giudici componenti il tribunale di . . .

„ Il sig. V. . . , opponente, espone, che per atto di citazione del giorno diciannove maggio mille ottocento cinque, l'istante ha intentato contro il sig. L. . una dimanda, la quale è stata rigettata in contumacia ad istanza di quest' ultimo con sentenza del giorno sei luglio del presente mese, ed intimata il giorno quattordici al patrocinatore dell' istante, il quale dichiara di farvi opposizione.

„ Adduce a sua difesa ciò che sommariamente ha enunciato nel suo atto di citazione; e che si trova sviluppato nelle sue difese intimate, durante l'istruzione, con atto di patrocinatore a patrocinatore, il giorno trenta maggio scorso.

„ In conseguenza l'istante supplica, che il tribunale voglia ammetterlo come opponente alla detta sentenza contumaciale; e pronunziando sulla sua opposizione, voglia aggiudicargli le conclusioni spiegate nel suo atto di citazione, e nelle sue scritture sopra menzionate, ec.

Sott. T. . . Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata, e ne è stata lasciata copia al sig. C. ., nel suo domicilio, consegnandola a lui stesso, da me sottoscritto, usciere presso il tribunale di prima istanza di . . , questo giorno ventun luglio mille ottocento cinque. „

Sott. B. . Usciere.

§ X.

Opposizione alla contumacia incorsa dalla parte fatta per atto estragiudiziale nel notificarsi i mezzi coattivi di esecuzione.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno ventidue dicembre, a undici ore della mattina, in virtù di una sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Pavia, in data del giorno cinque del presente mese, debitamente intimata, e ad istanza del sig. Martino S. ., agrimensore, domiciliato alla Cattabrega, presso Milano, il quale ha eletto il suo domicilio nel comune di Binasco, nella casa del sig. Giovanni M. ., speziale; io Pietro B. . . , usciere presso il tribunale di Pavia, come da matricola registrata a n. 65., ho reiterato il precetto, in nome del Re e della Giustizia, al sig. D. ., mercante di cavalli, domiciliato nel detto comune di Binasco, consegnandolo nel suo domicilio ad una donna, che non volle dire il suo nome, ad effetto che si ritenga intimato, di pagare immantinente al detto S. ., o a me usciere, latore dei documenti, la somma di novecento trentasei lire, per li motivi espressi nella sentenza sopra riportata, nella qual somma, mediante la detta sentenza, è stato condannato a favore dell' istante, senza pregiudizio degl' interessi, spese e tutt' altro che fosse dovuto, ragioni ed azioni, spese ed esecuzione,

„ Il detto D.. avendo ricusato di pagare la detta somma, gli ho dichiarato che andavo immediatamente a procedere al pignoramento de' suoi mobili, ed effetti alla presenza Nicola C., e di Paolo A. . . , tutti e due italiani, e giornaliari, domiciliati a Binasco.

„ Dietro di chè, essendo comparso il detto D. . , ha dichiarato che la sentenza, di cui si tratta, essendo stata proferita in contumacia, e e nza ch' egli abbia costituito patrocinatore, intendeva di farvi opposizione, promettendo di reiterarla con atto di patrocinatore nel termine stabilito dalla legge, in conseguenza mi ha richiesto di sospendere ogni mezzo coattivo d'esecuzione, protestando di nullità di tutto ciò che si sarebbe fatto in pregiudizio della detta opposizione, e di reclamare inoltre per lo risarcimento dei danni, ed interessi contro chi di ragione.

„ Il detto sig. D. . avendomi detto di dargli atto della sua istanza, l' ho inserito nel presente processo verbale, che ha sottoscritto, unitamente a' due testimonj con me, dichiarando io la riserva, in nome del detto sig. S. , di tutte le sue ragioni ed azioni. Ho lasciato copia del presente atto al sig. D, , consegnandola a lui medesimo (o al suo domicilio). „

Sott. D. . . Opponente.
C. . , ed A. . Testimonj.
B. . . Usciere.

§. XI.

Opposizione alla contumacia incorsa dalla parte fatta con atto di usciere estragiudiziale.

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno ventitre ottobre, ad istanza del sig. Bonaventura Q. . , mercante orefice, domiciliato a Milano, contrada della Dogana, io Enrico D. . , usciere presso il tribunale di Como, dipartimento del Lario, domiciliato a Lenno, circondario di Como, ho dichiarato al sig. R. . , coltivatore nel detto comune di Lenno, che l' istante è opponente alla sentenza contumaciale riportata contro il medesimo dal tribunale di prima istanza di Milano, il giorno dodici del presente mese, ed intimata il giorno diciannove. L' istante protesta di nullità di tutto ciò che potrebbe essere fatto in esecuzione della detta sentenza, in pregiudizio della presente opposizione, che si propone di reiterare con atto di patrocinatore, secondo la legge.

„ Non avendo trovato alcuno nel domiciiio del sig. B. . . , mi sono ritirato presso il sig. podestà del comune di Lenno, il quale ha vidimato l'originale della presente notificazione, di cui ho lasciata copia. „

Sott. D. . .

„ Visto da Noi podestà del comune di Lenno, circondario di Como, l' originale dell'atto sopraddetto, di cui ci è stata consegnata copia.

„ Fatto a Lenno, il giorno ventitre ottobre mille ottocento cinque.

Sott. A. . . Podestà.

§. XII.

Scrittura che contiene reiterata opposizione già stata fatta per via di atto estragiudiziale.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di . .

„ Il sigg. B. . , archidetto a . . , e che costituisce il sig. D. . , per suo patrocinatore;

„ Espone che essendo stata proferita contro di lui una sentenza in contumacia il giorno trenta aprile mille ottocento cinque, ed intimata il giorno dodici maggio presente mese, l' istante ha fatta la sua opposizione per atto estragiudiziale del giorno quindici; che per adempire alla legge rinnova questa stessa opposizione mediante la presente istanza, colla quale non gli sarà difficile di far conoscere il fondamento delle sue ragioni.

„ Il sig. C. . reclama gli affitti di una casa occupata dall' istante, e per la quale questi deve cinquecento lire per sei mesi. Tale somma sarebbe stata soddisfatta, se, nel giorno sette febbraio scorso, il sig. Carlo P. . non l' avesse sequestrata nelle mani dell' istante, all' effetto d' impedirgli di pagare ciò che per causa di affitti poteva essere dovuto al sig. C. . Quest' opposizione è stata denunziata il giorno ventidue dello stesso mese di feborajo a quest' ultimo, il quale in conseguenza non può costringere l' istante ad alcun pagamento, finchè non sia rimosso il sequestro.

„ Per siffatte ragioni l' istante conchiude, che il tribunale voglia ammetterlo opponente alla sentenza; di cui si tratta; e pronunziando sulle opposizioni, rilasciargli atto dell' offerta, che ha fatta al sig. G. . , denunziandogli l' opposizione di Carlo P.., e che rinnova in quanto occorre, di pagargli la somma di cinquecento lire per sei mesi di affitti scaduti il giorno trenta febbrajo scorso, a condizione però che il detto sig. C. . abbia a far rimovere preventivamente il sequestro del sig. Carlo P. . , ed in conseguenza per ora voglia rigettare la dimanda del sig. C. . , e, in ogni caso, dichiararla non ammissibile; e condannarlo nelle spese. „

Sott. D. . Patrocinatore.

„ L' istanza sopradetta è stata intimata, e ne stata lasciata copia da me; usciere delle udienza

presso il tribunale di ..., al sig. S.. nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio, il giorno venti maggio mille ottocento cinque. „

Sott: S... Usciere.

§ XIII.

Costituzione di un nuovo patrocinatore.

Quando viene a morire o altrimenti a cessare dalle sue funzioni un patrocinatore, col ministero del quale è stata riportata una sentenza contumaciale, i termini accordati al contumace per fare opposizione, rimangono sospesi, finchè non venga costituito dall' avversario un nuovo patrocinatore.

Se la contumacia è stata dichiarata contro il patrocinatore, la parte che l' ha ottenuta e che non ha piu patrocinatore, ne costituisce un altro, il quale fa intimare la sua costituzione all' altro patrocinatore, in questi termini:

„ Il sig. S.., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di milano.

„ Dichiara al sig. P..., patrocinatore del sig. S.., possidente, domiciliato a Melegnano, dipartimento d' Olona,

„ Che è incaricato di agire per il sig. Luigi G.., mercante chincagliere, domiciliato a Milano, contrada di Brera, sopra istanza pendente avanti questo tribunale fra i detti sigg. S.. e G.., in luogo del sig. T... defunto, e che era costituito patrocinatore per il sig. G..

„ Fatto a Milano, il giorno ec. „

Sott. L.. Patrocinatore.

Quest' atto si notifica, come tutti gli atti di patrocinatore, a patrocinatore col mezzo di un usciere delle udienze del tribunale.

Se la contumacia è stata dichiarata contro la parte, la costituzione del nuovo patrocinatore non può essere intimata al contumace che per atto di usciere, come nell' esempio seguente.

„ L' anno mille ottocento sei, il giorno undici settembre, ad istanza del sig. Elia M.. capo-maestro falegname domiciliato a Milano, contrada dei Visconti, io Giovanni G.., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Milano, ivi domiciliato, contrada del Pesce, ho dichiarato al sig. Natale B.. mercante di grano, domiciliato a Milano, contrada dell' Ortò, che il sig. F.., patrocinatore, agirà per l' istante nella causa pendente avanti il detto tribunale, tra i detti sigg. M.. e B.., in luogo del sig. V.., già patrocinatore del detto sig. M.. Copia del presente atto è stata lasciata da me al domicilio del sig. B.., consegnandola ad una donna, che mi disse essere sua moglie. „

Sott. G.. Usciere.

TITOLO IX.

Delle eccezioni.

Abbiamo osservato, come una persoona, dacchè è stata debitamente citata, deve, entro i termini che la legge le appresta, a pena d' incorrere contumacia, costituire il suo patrocinatore e presentare le sue *difese*, cioè a dire le prove della sua intenzione per escludere quella dell' attore.

Queste *difese* dividonsi in due classi: le difese della prima classe tendono a provare che la domanda dell' attore è in se stessa ingiusta: per esempio, un tale citato a prestare un legato, se fonda le sue *difese* in sostenere che il testamento, in cui è scritto il legato, è nullo, questa sua *difesa* è di quelle della prima classe, e può chiamarsi da noi *eccezione in merito*, o come dicone i prammatici *exceptio facti* (1), eccezione di fatto.

Le *difese* della seconda classe tendono a dimostrare, che senza che siavi bisogno di esaminare se la seconda sia giusta o no in merito, ella dovrà essere rigettata come non ammissibile per lo meno in quel momento: per esempio, un reo convenuto pretende di essere stato citato davanti un tribunale competente, oppure sostiene che la forma della sua citazione ha un vizio di nullità, o prova che il tempo utile ad intentare l'azione è spirato, questa sua *difesa* è di quelle della seconda classe; egli è evidente che l' esame del merito non entra affatto nella discussione di questa sorte di difese, le quali sono le sole che propriamente possono chiamarsi *eccezioni*. Questo nome viene dalla voce latina *exceptio*, che vuol dihe *limitazione*, dovendo l' esame *limitarsi* necessariamente a queste difese prima di passare alla cognizione del merito (2).

Ciò premesso, egli è chiaro, che l' eccezione deve considerarsi come una domanda di una natura diversa da quella che forma l' oggetto principale della causa; essa è in realtà un vero incidente: motivo per cui potrà da noi stabilirsi in generale, che l' istruzione di una eccezione debba farsi come quella delle domande incidenti, di cui si parlerà in seguito.

Ma siccome il carattere individuale di ciascheduna eccezione esige delle formalità a se proprie e particolari, diremo, che le regole generali prescritte per l' istruzione degl' incidenti sono bensì applicabili all' eccezioni, ma soltanto in

---

(1) In Francia dette: *defenses au fond*.

(2) Questo è quello che propriamente si chiama eccezione, *exception*, e ciò è conforme al diritto romano. La pratica designa queste eccezioni col nome di *eccezioni pregiudiziali*, perciocchè precedono il giudizio, o come i prammatici s' esprimono: *impedientes litis ingressum*.

ciò ch'è compatibile con ciascheduna di queste forme particolari, delle quali parleremo in questo titolo.

E' regola però comune alle eccezioni ed alle domande incidenti che sì le une, che le altre dovranno proporsi necessariamente con atto da patrocinatore a patrocinatore e non già con atto da usciere.

Un'altra regola egualmente generale risulta dalla natura medesima dell'eccezioni, lo scopo delle quali è di elidere o temporariamente, o per sempre la domanda principale. Questa regola è, che il tribunale debba pronunziare sopra l'incidente avanti di nulla decidere sul merito. Egli è vero, che qualche volta l'incidente si riunisce al merito principale, ma la riunione facendosi in virtù di una sentenza interlocutoria, questa sentenza è anch'essa una decisione preliminare occasionata dall'eccezione, e precedente di necessità la decisione sul merito.

Ora, entrando in materia, distingueremo coi giureconsulti tre specie di eccezioni: eccezioni *declinatorie*, eccezioni *perentorie*, eccezioni *dilatorie*. Di tutte e tre le specie parleremo nei seguenti tre articoli, e tre altri articoli saranno destinati alle formole della procedura concernente ciascheduna specie di eccezioni.

A r t. I.

Delle eccezioni declinatorie.

§. 1. L'eccezione declinatoria è una domanda che si propone nel tribunale designato nella citazione, ad oggetto di far rimettere la causa ad un altro tribunale. Questa domanda chiamasi eccezione perchè si propone dal reo convenuto, e tende a sospendere qualunque istruzione sul merito prima che si giudichi l'incidente; dicesi *declinatoria* dalla voce latina *declinare*, che significa *scansare*, *evitare*.

§. 2. Considerato il carattere di questa eccezione, si comprende ch'essa non ha per iscopo di elidere interamente l'azione, ma solo di far dichiarare che il reo è stato male a proposito convenuto davanti il tribunale che non è il suo giudice naturale.

§. 3. Due circostanze possono dar luogo alle eccezioni declinatorie: 1. allorchè vi ha *incompetenza*; 2. allorchè vi ha *pendenza di lite*. Ciò sarà la materia de' due seguenti capitoli. Diciamo però preliminarmente, che è un principio applicabile a qualunque specie di declinatorie, che debbono essere giudicate separatamente, senza che la decisione possa esserne riservata o unita al merito principale. *Art.* 172. Dunque una domanda di rimessa da un tribunale ad un altro è una causa separata che dovrà terminarsi con una sentenza diffinitiva particolare di questo incidente, ed inoltre in forma sommaria e speditiva, come aggiugne il citato *art.* 172.

C a p. I.

Della declinatoria per incompetenza.

§. 1. Vi ha *incompetenza* allorchè una persona è chiamata in un tribunale che non deve giudicare quella tal causa per la quale è chiamata. Vi sono due specie d'incompetenze: l'una a motivo della materia, *ratione materiae*, o altrimenti, incompetenza *assoluta*: l'altra a motivo della persona, *ratione personae*, ossia incompetenza *relativa*.

§. 2. Queste distinzioni sono abbastanza conosciute perchè vi sia bisogno di spiegarle ulteriormente con gli esempj. Quello che importa di esporre si è, che l'incompetenza *assoluta* è fondata nell'interesse della legge e l'incompetenza *relativa* in quello dei litiganti. La prima, supponendo mancanza di potere nei giudici o un potere da essi distratto, non può essere sanata dal consenso susseguente tacito o espresso delle parti, perciochè la distribuzione dei poteri appartiene all'ordine pubblico, cui non è permesso ai privati di derogare: *jus pubblicum privatorum pactis mutari non potest* (1).

La seconda è assolutamente fondata sul diritto

---

(1) *Le leggi che interessano l'ordine pubblico .... non possono essere derogate da particolari convenzioni*. Cod. Nap. art. 6.

La disposizione dell' *art.* 64. del Regol. organ., che permette alle parti di farsi giudicare inappellabilmente da un tribunale di prima istanza anche in materie che sono appellabili; e la disposizione dell' *art.* 81 dello stesso Regol. organ., che permette alle medesime di adire immediatamente la corte di appello in un dato caso per esservi giudicate in prima ed in ultima istanza, non fanno obbietto. Queste disposizioni suppongono necessariamente, che tanto il tribunale civile quanto la corte di appello siano competenti *ratione materiae*. Lo stesso dicasi della disposizione dell'*art.* 7 del presente Codice di procedura, la quale permette alle parti di presentarsi volontariamente ad un giudice di pace quantunque incompetente o per ragione del domicilio del reo, o per ragione della situazione della cosa litigiosa. Questo giudice di pace dovrà essere necessariamente competente *ratione materiae*.

Gli anzidetti articoli del Regol. organ. non si riferiscono che alle differenti istanze o gradi di giurisdizione. I gradi di giurisdizione sono evidentemente introdotti a vantaggio dei litiganti: lo spirito della legge che ha ristretti questi gradi a due soli è di far durare le liti il meno che sia possibile. Ora quando i litigandi amassero di ristringerli ancora, la legge li ha lasciati liberi di poterlo fare. Essi non rinunziano che ad un loro beneficio senza che nè l'ordine pubblico, nè la distribuzione dei poteri se ne risentano.

che ha ogni cittadino di non essere trasportato suo malgrado in un tribunale, che la legge non gli assegna; questa incompetenza è dunque personale, alla quale, come a qualunque beneficio di legge, può ogni privato rinunziare.

§. 3. Da questi principj derivano le disposizioni degli *art.* 168. e 169. L' una permette alla parte ch' è stata chiamata davanti il tribunale incompetente di domandare di essere rimessa al tribunale competente; l'altra esige che l'incompetenza a motivo della *persona*, ossia l'incompetenza *relativa* debba proporsi *a limine litis*, cioè nei primi passi della procedura e preventivamente a qualunque altra eccezione ed a qualunque altra *difesa* in merito. Omettendo di produrre l' eccezione d'incompetenza relativa prima di qualunque altra istruzione, si presume che siasi consentito nella giurisdizione del tribunale; l'*art.* 169. servendosi delle espressioni: *preventivamente a qualunque risposta*, ha preveduto il caso più forte, cioè che l'attore avesse già prodotte le sue *risposte* alle *difese* del reo, il quale avrebbe allora contro di lui due presunzioni del suo tacito consenso nel tribunale.

§. 4. Rispetto poi alla eccezione d'incompetenza a motivo della *materia*, ossia d' incompetenza assoluta, ella potrà conformemente agli esposti principj essere proposta in qualunque stato di causa: i giudici in questo caso mancano di giurisdizione, ed i loro giudizj sarebbero nulli e senza effetto. Questo è il motivo per cui l'*art.* 170, dopo di avere prescritto l' anzidetta disposizione, soggiunge, che se la rimessa della causa non fosse stata chiesta dalla parte, il tribunale è in obbligo di rimetterla *ex officio* al tribunale competente; mancando di farlo, la sentenza che avesse indi pronunziata sarebbe, ad istanza della parte, dichiarata nulle dall' autorità immediatamente superiore, come vedrassi al *tit. delle competenze giurisdizionali*.

§. 5. E' pertanto utile di osservare che quando un tribunale si dichiara incompetente *ratione materiae*, non è tenuto d' indicare i giudici avanti i quali la causa dovrà essere portata; basterà che a termini della legge rimetta la causa *a chi di ragione*. Ma quando l' incompetenza è *relativa*, la discussione avendo allora per oggetto il sapere quale sarà il tribunale competente, è cosa frequentemente praticata d' indicarlo nella stessa sentenza che pronunzia la rimessa della causa; ciò però non è di assoluta necessità, poichè non è espressamente ordinato dalla legge.

§. 6. Finalmente è quì il luogo di ricordare che nelle materie d'incompetenza sia assoluta, sia relativa, il regio procuratore dovrà essere inteso: la distribuzione de' poteri fra' tribunali interessa l'ordine sociale; quindi il presente Codice lo ha prescritto all'*art.* 83, §. 3. esso dice in termini generali, che l'eccezioni declinatorie per incompetenza debbano essere comunicate al ministero pubblico (1).

C a p. II.

Della declinatoria per pendenza di lite.

§. 7. Quante volte essendo incoata una procedura in un tribunale e non per anche decisa con sentenza diffinitiva, una delle parti in causa viene ad essere citata in un' altro tribunale sia per la stessa controversia, sia per un oggetto che vi abbia connessione, può esservi allora eccezione di *pendenza di lite* (2), la quale può essere proposta dalla parte citata a fine di essere rimessa al tribunale ove pende la causa primitiva. *Art.* 171.

§. 8 Intorno al tempo in cui questa eccezione dovrà essere proposta si applicheranno le medesime disposizioni di sopra esposte: se il tribunale, avanti a cui è citato il litigante ch' è già in causa davanti un altro tribunale è incompetente *ratione materiae*, l' eccezione può proporsi in qualunque stato di causa, e la rimessa della medesima deve dal tribunale ordinarsi *ex officio*; ma s' è incompetente *ratione personae*, l' eccezione dovrà proporsi preventivamente ad ogni altra ed a qualunque difesa.

E generalmente per le declinatorie motivate sopra eccezioni di pendenza di lite seguonsi assolutamente gli stessi principj che abbiamo esposti per l' incompetenza.

A r t. II.

Delle eccezioni perentorie.

Le eccezioni *perentorie*, così dette dalla voce latina *peremptus* che significa *annientato*, sono quelle che tendono ad escludere totalmente la domanda, senza che occorra di esaminare se sia o no giusta in merito.

Tra quest' eccezioni altre escludono per sempre l' azione stessa, altre n' escludono soltanto la procedura. Le prime sono realmente *perentorie*; *quae semper agentibus obstant, et perpetuo actionem periment*(3), e sono inerenti alla cosa stessa ed al diritto, non alle forme: le seconde sono solamente inerenti alle forme, come le *nullità* e non attaccano l' essenza dell' azione.

Dividendo adunque questo articolo in due capi, parleremo prima delle eccezioni di *nullità*, come quelle delle quali parla il Codice di pro-

(1) Regol. organ. art. §. 4.
(2) *Exceptio litis pendentis*. Dai dottori veniva enumerata fralle eccezioni dilatorie e temporarie,
(3) In Francia: *fins de non recevoir*.

cedura, indi delle altre che intitoleremo specialmente: *eccezioni perentorie*.

CAP. I.

Delle eccezioni di nullità.

§. 1. Le nullità sono eccezioni, perchè sono altrettante domande tendenti ad elidere l'azione. Esse sono perentorie, perchè il loro effetto è di escludere talmente l'azione che l'avversario non possa far valere il suo diritto se non ricominciando la lite, e perchè in esse non si esamina il merito dell'affare.

§. 2. Ma la forza di queste eccezioni non colpisce, come ognun vede, che la forma sola dell'istanza: il diritto della parte che ha commesso la nullità resta essenzialmente intatto; la parte, pagando le spese del processo nullo, potrà intentare di nuovo l'azione con forme più regolari.

§. 3. Per conoscere come e fino a quando queste nullità viziano la procedura, e conoscere conseguentemente come e sino a quando possono opporsi in via di eccezione, bisogna distinguere coi dottori due sorte di nullità.

§. 4. Le nullità sono dunque o *assolute* o *relative*. Le nullità *assolute* sono quelle inerenti alla sostanza dell'istruzione ed alle sue condizioni essenziali dalla legge prescritte. Le nullità *relative* sono quelle inerenti a certe formalità introdotte a tutela e beneficio delle parti immediatamente. Così una domanda fatta dinanzi un tribunale di commercio in una causa, che non è nelle ispezioni di questo tribunale è nulla intrinsecamente, produce eccezione *declinatoria e perentoria* fondata sulla nullità *ratione materiæ*. Ma una citazione nella quale fosse ommesso soltanto l'enunciazione della matricola dell'usciere non conterrebbe che una nullità *relativa*.

§. 5. Risulta da questa distinzione, che nulla può convalidare una nullità della prima specie, e che una eccezione risultante da tale nullità è perpetua e può opporsi da qualunque parte litigante in qualunque stato di causa. Al contrario le nullità relative possono essere sanate da atti susseguenti, e quindi non opposte a tempo, non producono più eccezione (1).

§. 6. Ciò premesso, essendo massima generale che le nullità dell'atto di citazione o degli atti di mera procedura sono del genere delle *relative*, l'*art.* 173. ha espressamente deciso che debbano essere opposte *a limine litis*, cioè prima di qualunque difesa sul merito, o di tutt'altra eccezione fuori che quella d'*incompetenza*, attesochè questa eccezione è fondata, come abbiam veduto, sopra una nullità *assoluta*.

§. 7. Conseguenza di questa disposizione è pure che l'eccezione di nullità relativa non può essere opposta che da quella sola parte in favor della quale è stata introdotta. Quindi la nullità della citazione, per esempio fondata sulla mancanza della matricola dell'usciere, non potrà essere opposta che dal solo reo convenuto.

§. 8. Un'altra conseguenza è, che le citazioni e gli atti di procedura non possono dare alle parti occasione di opporvi eccezione di nullità, se questa nullità non è stata espressamente determinata dalla legge. *Art.* 1030 (1).

§. 9. Ma quale sarà l'effetto di quelle omissioni di forme prescritte bensì nella procedura, ma di cui la legge non ha pronunziata la nullità? Noi lo vedremo al titolo delle *disp. gen.* Conchiudiamo intanto questo capitolo con dire, che il carattere delle nullità è quello di un incidente bensì, ma di un incidente *perentorio*, e che per conseguenza costituisce una causa a parte da istruirsi separatamente dal merito principale la di cui giustizia o ingiustizia non entra in calcolo nell'esame di questo incidente.

CAP. II.

Delle eccezioni perentorie *propriamente dette*.

§. 10. Qualunque eccezione che tende ad elidere non solo la procedura, ma l'azione stessa che ne è l'oggetto, chiamasi dai dottori *eccezione perentoria*, perchè il suo effetto è di far dichiarare l'azione inammissibile senza esaminarne la legittimità, ed i motivi di ragione sono assolutamente estranei all'oggetto della domanda; con questa eccezione si vuol sostenere soltanto che l'attore o non ha azione, o ha perduto il dritto.

---

(1) Servendoci di un aforismo legale possiam dire: che le nullità relative, *oppositae prosunt*; le assolute, *etiam non oppositae nocent*.

(1) Ei sarebbe desiderabile che la legge determinasse in modo positivo quali sono nominatamente le forme, che omesse cagionano nullità di procedura e perenzione di azione insieme, e quelle che non producono questo effetto. Vi ha di quelle forme poco importanti in se stesse, ma che per le circostanze possono produrre un effetto perpetuamente perentorio dell'azione, quando siano state omesse irreparabilmente, per esempio, s'intima una citazione l'ultimo giorno della prescrizione, omettendo di nominare nella citazione stessa la persona a cui se n'è rilasciata la copia; questa nullità si oppone dal reo convenuto all'epoca della comparsa, vale a dire otto giorni dopo; l'eccezione è ammessa; e l'istanza è considerata come non avvenuta. Ora si comprende facilmente di qual conseguenza sia l'effetto di questa nullità, perciocchè l'attore non potrà più ricominciare l'istanza, ostandogli l'eccezione perentoria della prescrizione, che intanto ha consumato il suo tempo.

d' intentarla. Ciò ha luogo, per esempio, allorchè la prescrizione è consumata, o che siasi transatto, o giudicato in ultima istanza sulle cosa che forma oggetto di lite, o allorchè l'attore è l'erede di colui che era obbligato all'evizione verso il reo convenuto. Ciò ha luogo egualmente quando l'attore è di quelle persone incapaci di stare in giudizio, come un minore, una moglie non autorizzata, un interdetto, o quando una persona agisce come erede, mentre l'eredità è passata in altre mani ec.

§. 22. La pratica, cominciando dai primi tempi del diritto romano sin oggi, è stata varia intorno al tempo di opporre utilmente in giudizio le eccezioni perentorie (1). La legge sul metodo giudiziario civile assegnava un termine per opporre questa sorta di eccezioni, spirato il quale non erano più ammesse. In Francia a tenore dell'*ordinanza* del 1667. qualunque eccezione perentoria del genere di cui parliamo doveva essere proposta prima di qualunque altra difesa o eccezione in merito. Effettivamente sembrerebbe inutile l'occuparsi dell'esame di una dimanda se l'attore può essere rigettato dall'ingresso medesimo del giudizio. Quindi, allorchè una tale eccezione veniva proposta dopo la presentazione delle difese in merito, era consuetudine nel foro francese di far subire all'eccipiente le spese occasionate dal suo ritardo, le quali si sarebbero evitate se l'avesse proposta *a limine litis*.

§. 12. Il nostro Codice di procedura non ha niente prescritto su questo proposito, avendo creduto assai più convenevole di lasciare alla prudenza dei giudici una decisione, che interamente dipende dalle circostanze, e ove per conseguenza la legge non avrebbe potuto pronunziare che regole troppo generali.

§. 13. Abbiamo detto che questa eccezione è della classe degl'incidenti; ora i giudici possono talvolta cumularne ragionevolmente l'esame col merito principale: per esempio, il reo pretende che l'azione è prescritta; l'attore pretende al contrario che no, perciocchè vorrebbe escludervi molti anni, che pajono doversi computare. Una tale controversia potendo cagionare una lunga discussione, il tribunale potrà prudentemente ordinare che l'istruzione dell'eccezione sia riunita a quella del merito principale per procedersi all'una e all'altra ne' medesimi termini.

In questa esposta circostanza resta semprepiù dimostrata la differenza che passa tralle eccezioni *perentorie*, e le *declinatorie*, le quali, siccome l'abbiamo di sopra osservato, non potranno mai essere riunite al merito principale.

(1) Ved. L. 8. C. *de except.* L. 6. C. *de praescript. long. temp.* L. 11. ff. *ad S. C. Maced. Ger. Noud. de Jurisd. l.* 1. *cap.* 13. Ved. parimente *Metod. giud. cir.* dall'art. 93. sino al 97. inclusivi.

A r t. III.

Delle eccezioni dilatorie

Per *eccezioni dilatorie* s' intendono quelle che si propongono all' oggetto soltanto di ritardare la decisione della causa: il loro nome viene dalla voce latina *dilator*, che vuol dire *indugiatore*.

Tutte le eccezioni dilatorie debbono essere opposte *a limine litis*. Che se si fossero già presentate le difese in merito, vi sarebbe fondata presunzione di rinunzia a tali eccezioni. Del pari se ve ne han parecchie per la medesima causa, dovranno opporsi simultaneamente e non le une dopo le altre; diversamente non sarebbe ammessa che la prima: colla quale si presumerebbe avere il reo rinunziato alle altre *Art.* 186.

Le eccezioni dilatorie si propongono con atto di patrocinatore, non formando le medesime che una quistione incidente, come vedrassi a suo luogo.

Le principali eccezioni dilatorie sono al numero di quattro: 1. la cauzione da prestarsi dallo straniero; 2. il termine per deliberare; 3. il termine per chiamare un terzo a difesa; 4. la comunicazione dei documenti. Quattro capitoli saranno dunque impiegati in questa materia.

C a p. I.

Della cauzione da prestarsi dallo straniero.

§. 1. Ogni straniero, attore principale o interveniente in causa è tenuto, se il reo prima di ogni altra eccezione lo esige, di prestar cauzione per le spese, danni ed interessi ai quali potesse essere condannato. *Art.* 166.

§. 2. Questa disposizione conforme all'*articolo* 16. del Codice Napoleone consacra un uso antichissimo: non vuolsi permettere che colui che non ha alcuna proprietà nel regno, nè l' esercizio dei diritti civili, possa abusare della facilità d'intentare una lite senza essere prima assicurato dell' evento della medesima. Si esige adunque da costui la cauzione che i giureconsulti chiamano *judicatum solvi*, vale a dire una cauzione che assicura che le condanne che potrebbero essere pronunziare, saranno pagate o soddisfatte. Or dunque esigendo il reo questa cauzione, non fa che proporre un' eccezione dilatoria, perciocchè non si potrà procedere al giu-

dizio sul merito, se prima non vien giudicato sull' eccezione.

§. 3. Siccome la cauzione che si esige dallo straniero ha soltanto per base l'assicuramento della piena esecuzione di ciò che sarà giudicato, segue di necessità, ch' essa sarà inutilmente ricevuta contra una persona che provasse di possedere nel regno beni stabili sufficienti a garantire l'adempimento del giudicato; lo stesso avverrà per quello straniero che depositasse una somma di danaro corrispondente, a norma di quello che fosse prescritto dal tribunale. Quindi è che l' *art.* 167. dice espressamente che la sentenza che ordina la cauzione dovrà fissare nello stesso tempo la somma alla quale la medesima dovrà giungere; allora l'attore straniero può dispensarsi dal prestare cauzione depositando tale somma, o giustificando, come si è detto pocanzi, un possesso sufficiente.

§. 4. Facciasi però attenzione che la legge non obbliga lo straniero a prestar cauzione che allorquando egli è o attore principale o interveniente in causa, e ciò per impedire a coloro che non hanno alcun legame nel regno, d' introdurvi pretensioni e liti temerarie contro i cittadini; che se uno straniero, reo convenuto, fosse nel caso di formare in via di difesa una domanda incidente, non sarebbe tenuto alla cauzione per questa domanda.

§. 5. Non è inutile di presentare quì una quistione: l'eccezione *judicatum solvi* potrà esigersi quando i litiganti sono entrambi stranieri? in Francia e anche in varie parti d'Italia l'uso stava già per l'affermativa. Oggidì pare che non vi fosse più difficoltà a confermare vie meglio quest' uso, stantechè la legge non distingue se il reo convenuto sia italiano o non lo sia; essa vuole soltanto che qualunque straniero che forma una domanda principale o che interviene in una causa già incorsa, sia tenuto di prestar cauzione.

Però, fra gli autori che sono per l'affermativa, vi ha chi sostiene che in questo caso un'eguale cauzione abbia ad offrire il reo convenuto; ma noi non portiamo questa opinione: 1. perchè la formalità della cauzione non è introdotta che contro l'abuso di liti temerarie, locchè non può applicarsi al reo convenuto; 2. perchè il testo della legge vi è letteralmente contrario, non obbligando alla cauzione che il solo straniero attore.

§. 6. Siccome la cauzione di cui parliamo non è voluta che in favore del reo convenuto, così sarà questi libero di esigerla o di non esigerla. Egli è perciò che l'*art.* 166. dice che sarà prestata, qualora il reo la domanda; quando però la domanda, dovrà farlo prima di eccepire qualunque altra cosa. Il suo silenzio sarebbe considerato come un tacito consenso a continuare il processo senza badare ad una tale precauzione; la quale non è permessa che a suo solo vantaggio. *Art.* 167.

§. 7. La pena dell'attore che fosse renitente o nell'impossibilità di prestar cauzione sarà d'impedirgli l'ingresso della lite. Però questa specie di modo perentorio di escludere la domanda non è fatale. Adempiendo alla condizione dell'assicuramento del giudicato; lo straniero potrà in seguito intentare nuovamente la sua azione.

Osserviamo quì di passaggio che lo straniero attore può non aspettare che la cauzione gli sia richiesta: egli è libero di offrirla spontaneamente o nell'atto medesimo della citazione, o con un semplice atto di patrocinatore; così facendo eviterà le lungherie e non sarà esposto a pagare le spese dell'incidente che potrebbe essere opposto dal reo convenuto.

§. 8. Finalmente, domandata o offerta la cauzione, dovere del tribunale sarà; come l'abbiam veduto, di pronunziare la sentenza che decida sull'eccezione dilatoria, ed ammettendola, di stabilire la qualità della cauzione; affinchè lo straniero possa eseguire il giudicato con una delle tre maniere che sono lasciate alla sua scelta, cioè o depositando la somma, o giustificando di essere proprietario di tanti beni stabili nel regno quanti bastino all'adempimento del giudicato, o infine prestando cauzione.

Cap. II.

Del termine per deliberare.

§. 9. Per massima generale l'erede è tenuto a pagare i debiti del defunto in quanto gli torna dall'eredità. Egualmente una vedova, una donna divorziata o separata di beni, se agisce come essendo stata in comunione col marito, è tenuta per la sua parte ai debiti della comunione.

§. 10. Siccome quest' obbligo può rendere la situazione dell'erede o della donna in comunione onerosissima a motivo di queste loro qualità, la legge accorda prima di tutto, per fare inventario, il termine di tre mesi, contando dal giorno dell'apertura della successione o dello scioglimento della comunione, affinchè possano l'uno o l'altra conoscere lo stato attivo e passivo dell'eredità o della comunione. Indi la legge concede un altro termine di quaranta giorni, che incomincia dal giorno in cui l'inventario è stato ultimato, se lo è stato entro i tre mesi, o dal giorno della scadenza di questi tre mesi, se non è stato ultimato prima. Questi quaranta giorni sono bastanti per esaminare gli affari dell' eredità o della comunione, e per prendere i

partito di accettare o di ripudiare la rispettiva qualità (1).

§. 11. Poste tali disposizioni di legge, quando una persona è citata a comparire davanti un tribunale nella qualità o di erede, o di comune in beni, mentre ancor dura il termine a fare inventario e a deliberare, ella può domandare in via di eccezione dilatoria con atto di patrocinatore, che la procedura si sospenda fino alla scadenza del termine, entro il quale non è obbligata di qualificarsi o erede, o comune in beni. *Art.* 174. Non consentendo l'attore, la controversia si porta all'udienza, ove il tribunale pronunzia una sentenza, colla quale ammetterà o rigetterà l'eccezione.

§. 12. Tre circostanze possono far rigettare l'eccezione. 1. Se i termini a fare inventario ed a deliberare sono spirati. Allora si presume che l'erede o la donna abbiano accettato la rispettiva loro qualità. Nulladimeno, se giustificassero con ragionevoli motivi, che l'inventario non ha potuto compirsi entro tre mesi, sarebbe accordata una proroga sufficiente per terminarlo, ed inoltre quaranta giorni per deliberare. Ciò che è lasciato al prudente arbitrio del tribunale, che dovrà però pronunziarvi sommariamente *Art.* 174, §. 2.

2. Se l'erede e la donna avessero già preso le rispettive loro qualita, l'uno di erede, l'altra di comune in beni, non espressamente, ma per via d'induzione, locchè accade quando avessero fatto qualche atto propio del successore del defunto, e della donna in comunione; per questo modo hanno già manifestato la loro intenzione, e l'eccezione dilatoria non sarà accettata, non potendo più rinunziare alle loro assunte qualità. *Art.* 174. §. 3. (2).

3. Se l'erede o la donna avessero dedotto tutt'altra difesa o eccezione prima di chiedere il tempo a deliberare; colui, che risponde; senza riserva alcuna, intorno alla qualità che gli viene attribuita, la riconosce necessariamente. Laonde resta dimostrato, che le eccezione dilatoria, di cui parliamo, dovrà proporsi anch'ella *a limine litis*, e prima di qualunque altra, diversamente s'intenderà che il reo convenuto vi abbia rinunziato, e come tale non sarà più ammessa dal tribunale. Poniamo un esempio di questa tacita rinunzia.

Un figlio, citato per pagare un debito di suo padre defunto, domanda di esser rimesso ad un altro tribunale proponendo l'eccezione *di pendenza di lite*. Per questo solo egli avrà riconosciuto la sua qualità di erede, e non sarà più in caso di eccepire la mancanza dell'inventario; allora bisognerà ch'ei produca le sue difese contro l'istanza principale, altrimenti sarà condannato in contumacia come erede.

§. 13. Si è detto parlando in generale delle eccezioni dilatorie, che dovranno presentarsi tutte insieme con un solo atto di patrocinatore, altrimenti la prima proposta escluderà le altre per effetto di tacita rinunzia. Ciò non ostante l'*art.* 189. permette al reo convenuto in qualità di erede, o di vedova ec., di richiamare da prima ed isolatamente il termine per fare inventario e per deliberare, e poi scaduto questo termine di proporre tutte insieme le sue eccezioni dilatorie se ne ha molte, prima però di presentare le difese sul merito. Infatti il reo convenuto non potrà essere informato dello stato della controversia, se prima non avrà fatto inventario, onde acquistare i necessarj lumi intorno all'asse ereditario o la comunione.

§. 14. Frattanto, se opposta l'eccezione dilatoria dell'inventario l'attore giustificasse esservi pericolo nel ritardo, il tribunale potrebbe colla sua prudenza ordinare che l'erede, non in qualità di erede, ma come *successibile*, abbia a presentare indilatamente le sue difese a favore dell'eredità, senza che perciò s'intenda esservi recato pregiudizio al diritto di deliberare dopo la confezione dell'inventario. Conseguentemente qualunque sentenza che venisse pronunziata in tale occasione sarebbe a carico o a profitto dell'eredità, e non concernerebbe personalmente il successibile che dopo che avesse preso la qualità di erede.

§. 15. Egli è vero che il Codice di procedura non ha deliberato su questo caso particolare, ma dall'altra parte nulla ha detto che si opponesse alla conclusione del precedente paragrafo. Il Codice Napoleone permette d'altronde alla persona *successibile* di farsi autorizzare a esercitare alcuni atti conservatorj dell'eredità *art.* 706. Ora egli è un atto conservatorio quello di difendere le ragioni dell'eredita contro una domanda in giudizio, e che può essere ingiustamente intentata. Che se il successibile non volesse immischiarsi a prendere le difese per conto della successione, incorrerebbe come tale la contumacia, e la sentenza sarebbe eseguita sopra i beni ereditarj.

§. 16. Vediamo ora come si procede dopo che è stata ammessa l'eccezione dilatoria. L'erede, fatte le sue riflessioni, accetterà o ripudierà la successione. L'accettazione può essere o espressa per via di una dichiarazione, o tacita per effetto del solo lasso del termine senza dichiararsi. Nel primo caso i termini accordati all'erede reo convenuto per presentare le *difese* corrono dal giorno della sua accettazione espressa.

(1) Cod. Nap. art. 707, 1456. e seg.
(2) Cod. N p. art. 800 e 1454.

nel secondo caso questi stessi termini corrono dall'ultimo giorno di quello per deliberare. Non presentando alcuna difesa, il patrocinatore dell'attore lo farà chiamare all'udienza con un semplice atto per la decisione della causa.

§. 17. Nel caso che il reo convenuto avesse ripudiato l'eredità, dovrà far notificare questa sua rinunzia all'attore affinchè questi possa prendere le sue misure per agire contro la successione vacante, procedente nel modo che avremo occasione di vedere in appresso.

§. 18. Abbiamo osservato, che lasciando passare i termini senza dichiararsi, l'erede è considerato averne tacitamente accettata la qualità. Nulladimeno l'*art.* 174, §. 3. gli lascia ancora la facoltà di qualificarsi erede beneficiato. La causa progredirà sempre contro di lui, ma solamente in questa qualità, come tale farà l'inventario; poichè ogni erede beneficiato non può dispensarsene. Però questa facoltà di qualificarsi erede beneficiato nel caso previsto, non potrebbe più competergli, se avesse esercitato alcun atto proprio di erede (1), o se una sentenza passata in giudicato l'avesse condannato nella qualità di erede puro e semplice. Questi fatti permanenti tolgono allora il bisogno d'interpetrare un semplice silenzio.

CAP. III.

Del termine per chiamare un terzo a difesa.

§. 19. Chiameremo *garanzia*, a termini del Cod. Nap., l'obbligo che ha la persona di assumere la difesa di un'altra persona chiamata in giudizio; e *garante* colui che deve prestare la difesa.

§. 20. Colui che è obbligato alla difesa può avere un garante verso di se medesimo, e così successivamente possono esservi altri garanti ulteriori.

§. 21. La garanzia è *formale* o *semplice*. La garanzia formale è inerente alla cosa, e deve prestarsi per operazione di legge, quantunque non stipulata; tale è la garanzia che il venditore deve al compratore in caso di evizione (2). La garanzia *semplice* nasce da una obbligazione o da un fatto; ella si applica alle azioni personali. Nell'una e nell'altra possono esservi dei garanti in molti gradi (3).

§. 22. Ciò premesso, passiamo alle disposizioni della procedura intorno alla garanzia. E', questa come ognun comprende, una eccezione dilatoria, e quindi soggetta alla massima generale stabilità dell'*art.* 185. e deve esser proposta simultaneamente alle altre eccezioni della medesima natura, se ve ne sono, e prima di ogni altra difesa in merito. Se il reo convenuto si comportasse diversamente, farebbe presumere ch'ei volesse addossarsi l'evento della lite, e non potrebbe indi riclamare una dilazione per far comparire il suo garante.

§. 23. Non è però che il reo convenuto, il quale ha trascurato di chiamare il suo garante a difesa, perda l'azione contro il medesimo. Egli potrà sempre intentarla quando gli torni conto, ma non essendo eccepita nell'ingresso della lite, non potrà più formare una sola e medesima causa colla principale, e per conseguenza diventerà il soggetto di una controversia particolare. Questa circostanza addimostra quanto sia importante di chiamare opportunamente il terzo in causa, affinchè non abbiasi a sostenere che un solo processo.

§. 24. Dunque colui che consultando bene i proprj interessi, volesse chiamare in causa il terzo obbligato alla garanzia, dovrà farlo citare entro otto giorni, a datare dal giorno in cui egli stesso è stato citato; a questi otto giorni la legge aggiunge un giorno per 18 miglia a motivo della distanza che avrebbe dal domicilio del garante al luogo in cui è chiamato a comparire. *Art.* 175.

§. 25. Se in vece di un solo vi fossero parecchi garanti domiciliati a diverse distanze, il reo convenuto avrà per metterli in giudizio oltre i detti otto giorni, un giorno per altrettante 18. miglia, calcolando sopra la distanza del domicilio del garante più lontano. *Ibid.* Supponiamo che vi siano tre garanti: uno domiciliato a 36. miglia di distanza, un altro a 72. miglia, il terzo a 108. miglia, il termine sarebbe di otto giorni, più di altri sei giorni per citarli tutti e tre, poichè si calcolerà la maggiore distanza. *Ibid.*

§. 26. Fin qui i garanti sono considerati nel solo primo grado, obbligati tutti a difesa verso il reo convenuto. Ora l'*art.* 176. passa avanti, e pone il caso di molti garanti, ma di gradi ulteriori, gli uni verso gli altri isolatamente obbligati; questa posizione aumenta il calcolo della legge rispetto ai termini delle rispettive chiamate. L'*art.* dice che il termine incomincia dal giorno in cui è stata chiamata in giudizio la persona che, obbligata a difesa, pretende di tenerne anch'essa un'altra obbligata verso di lei, e quindi la fa citare dal canto suo e così successivamente. Ciò posto, l'attore originario non potrà chiamare all'udienza il reo convenuto principale, nè questi il suo garante, nè quest'ultimo il suo se lo avesse, finchè non sia spirato il termine

(1) Ciò che si chiama dai dottori: *pro erede gerere*.
(2) Cod. Nap. art. 1626.
(3) In termine di Foro questa specie di difesa o garanzia si chiama rilievo.

della chiamata in garanzia fatta in ultimo grado.

§. 27. Secondo l'*art.* 177. aumentano ancora i termini in proporzione che il reo convenuto ha diverse eccezioni dilatorie da proporre; quindi un erede citato entro il termine dell' inventario o del dritto di deliberare, che volesse chiamare garanti in sua difesa, potrà differire finchè non sia spirato il termine per accettare o ripudiare l' eredità. Questa disposizione è una conseguenza dei principj stabiliti nel capitolo antecedente riguardo all' erede; lo stesso dicasi della vedova o della donna che ha fatto divorzio o ch'è separata di beni.

Così per esempio: se sono stato citato in qualità di erede il primo di settembre, mentre ho ancora due mesi per fare inventario e per deliberare, il termine che mi si accorda per chiamare in giudizio il mio garante non comincerà che il primo di novembre.

§. 28. Le conclusioni dell' *art.* 176. che abbiamo esposte, al §. 26, sono applicabili ai garanti ulteriori che si trovassero nel caso di deliberare per prendere qualità di erede; perocchè qualunque istruzione, compresa quella del processo principale, resterebbe in questo caso sospesa fintantochè non fossero spirati i termini rispettivamente assegnati.

§. 29. Del rimanente la legge non accorda, dopo i già esposti, altri termini per chiamare in giudizio terze persone in garanzia, qualunque sia la natura della causa ed il carattere de' litiganti, ancorchè siano minori o altre persone privilegiate; e quelli i quali non avessero profittato del tempo utile, come sopra, a tutti assegnato, potranno citare i loro garanti separatamente, senza che per questo la procedura sulla causa principale abbia a soffrir il menomo ritardo. *Art.* 168.

§. 30. Quando il termine che bisogna impiegare per mettere in causa garanti di primo e di ulteriori gradi è più lungo di quello della citazione principale, il reo convenuto originario dovrà per precauzione comunicare all' attore, con atto di patrocinatore, copia della citazione che dal canto suo ha fatto intimare al suo garante onde denunziargli la lite, e lo stesso dovrà fare il garante qualora avesse chiamato altri a sua difesa. Con tale precauzione si comprende facilmente come si dovrà eseguire la disposizione dell' *art.* 179., il quale prescrive che non potrà dichiararsi contumacia alcuna prima della scadenza di tutt' i termini delle diverse chiamate a difesa, giustificando però il reo convenuto e gli altri; ove occorre di aver denunziato la lite ai garanti rispettivamente.

§. 31. Se all' epoca in cui il garante più lontano dovrà comparire, uno di quelli che ha dichiarato di aver fatto citare un garante non presenta l' originale della citazione, il tribunale aggiudicherà all' attore la domanda principale senza alcun' altra proroga. Di più, se l' impossibilità di presentare l' originale proviene dacchè non è mai stata fatta citazione ai garanti, la parte che sarà convinta di aver fatta una falsa dichiarazione sarà condannata nei danni ed interessi *art.* 179, §. 2.

§. 32. Le disposizioni fin qui enunciate suppongono che l' eccezione della garanzia non sia contraddetta dalla parte, alla quale è opposta. Se però questa pretende che tale eccezione dilatoria non sia ammissibile, allora l' incidente è portato all' udienza con un semplice atto di chiamata da' patrocinatore a patrocinatore, ove è giudicato sommariamente, vale a dire senz'altra istruzione, come vedrassi in seguito nel trattato delle materie sommarie. *Art.* 180.

§. 33. Chiunque è chiamato a difesa o in primo grado, o ulteriormente, non potrà eccepire l' incompetenza del foro; ei dovrà comparire al tribunale davanti a cui pende la causa principale, quantunque volesse anche sostenere di non essere obbligato alla garanzia. Il tribunale deciderà se vi ha luogo o no alla garanzia, e potrà farlo riunendo l' incidente alla causa principale, giudicando separatamente. *Art.* 181.

§. 34. Lo stesso *art.* 181. soggiunge per altro, che se apparisce o da prove scritte, o dall' evidenza del fatto che l'istanza principale sia stata proposta all' oggetto di trasportare il terzo chiamato a difesa fuori dal suo foro naturale, il tribunale dovrà rimetterlo ai suoi giudici. La condotta che si terrà in questo caso è la seguente:

§. 35. Prima di tutto, il garante, come si è detto, dovrà indispensabilmente presentarsi al tribunale ov' è stato chiamato. Là, o dimostrerà che vi è stata connivenza per trasportarlo lungi dal suo foro, o si difenderà nel merito della garanzia, cui pretendesse di non essere obbligato: nel primo caso, comparirà all'udienza dietro un semplice atto di patrocinatore, e se la fraude è provata o con prove scritte, o dall' evidenza dei fatti, la sentenza che si pronunzierà immediatamente, rimetterà il garante al suo giudice naturale. nel secondo caso, cioè quando non si è potuto dimostrare evidentemente l' intenzione di distrarre il garante dal proprio foro, egli dovrà sottomettersi al giudicato del tribunale ov'è compparso, qualunque sia la sua difesa in merito; anche se sostenesse colle prove più chiare di non essere obbligato in verun modo alla difesa. Effettivamente non trattasi allora che del merito della garanzia, la quale essendo essenzialmente un accessorio, non può separarsi dalla causa principale.

§. 36. Quello che abbiam detto fino a qui si riferisce al termine entro il quale debbonsi chiamare

i garanti. Passaremo ora a parlare de' termini accordati ai garanti stessi a comparire.

Colui che chiama in causa un garante è, rispetto a quest' ultimo un attore vero reale, e per conseguenza il garante, rispetto alla persona che lo chiama in causa, è realmente un reo convenuto; egli è per questo che la citazione dei garanti si eseguisce colle forme comuni alle citazioni. Segue necessariamente da ciò che chiunque è chiamato a difesa dovrà godere de' termini che la legge accorda alle comparse de suoi convenuti per rispondere all' intimata citazione.

Conseguenza di questa conclusione si è, che bisognerà aspettare la scadenza di questi termini a comparire, avanti di provare (come si è detto) che le chiamate a difesa, notificate fra' rispettivi patrocinatori sono state in effetto eseguite in tempo utile, ed allora soltanto si potrà continuare l'istruzione della causa principale fra le parti che sono state introdotte regolarmente in giudizio; salvo (come si è detto del pari) a condannare nei danni ed interessi quelle che avessero cagionato lungherie col pretesto di far chiamare terzi a difesa mentre trascurarono di farli citare.

§. 37. Spiegato così tutto quello che appartiene ai termini che riguardano la proposizione della eccezione dilatoria, di cui parliamo, ed al tribunale che dovrà conoscere, e dopo di aver qui indicato di passaggio, che le cose esposte relativamente ai detti termini ed al tribunale, sono applicabili ad ambe le specie di garanzia, cioè alla *formale* ed alla *semplice*: parleremo ora delle differenze che induce in questa procedura il carattere diverso di ciascuna di queste due garanzie.

§. 38. Il terzo, riconosciuto obbligato alla garanzia *formale*, come sarebbe in materia reale o ipotecaria, potrà assumere personalmente l'intera lite del reo principale; e questi sarà posto fuori di causa, quando lo domandi prima che intervenga alcuna sentenza dopo la chiamata del garante. Domandandolo dopo una sentenza qualunque, il reo principale non potrebbe più abbandonare il giudizio, nel quale, stante la sua acquiescenza, ha già avuto luogo il quasi contratto tra lui e tutte le parti presenti in causa. *Art.* 182.

§. 39. Ciò non ostante è in facoltà del reo principale garantito, sebbene posto fuori di causa, di assistervi a tutela de' suoi diritti: ed anzi se l'attore principale, e conservazione de' suoi credesse necessaria la presenza del garantito, potrà chiedere che resti in causa; ma quest' ultimo non interverrà allora come parte principale. *Ibid.* §. 2.

§. 40. Nei giudizj però di *semplice* garanzia to rilievo, il garante non può mai assumere interamente la lite, ei resta in giudizio come assistente puro e semplice, nè quindi il garantito può chiedere di essere posto fuori di causa. *Art.* 183.

§. 41. Qualunque sia il carattere della garanzia, la procedura che la concerne, anche quella di sapere se vi è luogo alla medesima quando la garanzia è contraddetta dall' attore o dal garante, dovrà in tutti i casi istruirsi simultaneamente alla causa principale. Sovente ancora, quando circostanze particolari non vi si oppongano, il tribunale potrà ordinare con una sentenza preparatoria, che le due istruzioni si riuniscano, per modo che le due cause non ne formino che una sola, da decidersi con una sola e medesima sentenza diffinitiva.

Tuttavia non essendo state peranco riunite le due cause in una, ma le due istruzioni ritrovandosi complete, niente osterebbe che l'una e l'altra fossero, come sopra, definite con una sola e medesima sentenza.

§. 42. La legge vuol rendere senza effetto qualunque connivenza che potrebbe aver luogo tra il reo principale ed il garante per ritardare la decisione della causa. Quindi lo stesso *art.* 184. vuole, che nel caso in cui l'accessorio non si trovasse così prontamente istrutto che il principale, l'attore principale possa domandare che il suo processo sia separatamente definito, tanto se le due cause siano state per sentenza preparatoria riunite, quanto se non lo siano state; nel primo caso la stessa sentenza diffinitiva che pronuncierà sul merito principale ordinerà la separazione delle due cause.

§. 43. Giudicata separatamente la causa principale, se l'attore riesce vittorioso, il reo principale continuerà l'istruzione della sua causa contro il garante, fino alla decisione. In questa causa l'attore principale non ha più interesse d'intervenire. Se poi l'attore succumbe nella sua causa, allora è chiaro che quella di garanzia diventa senza oggetto e quindi la relativa istruzione cesserà al punto ov' era giunta; solamente rimane a vedere quale de' litiganti dovrà supportarne le spese.

§. 44. La legge vuole che la parte succumbente paghi le spese della lite, e che la condanna alle medesime sia contenuta nella sentenza. Quindi l'attore principale avendo perduta la causa sarà dalla stessa sentenza condannato alle spese tanto della causa principale, quanto della causa in garanzia, alle quali aveva dato luogo la sua ingiusta provocazione.

§. 45. Abbiam veduto or ora qual' è l'effetto che produce la sentenza pronunziata contro l'attore principale: tutto allora è finito, e non vi è più processo di alcuna sorte. Ma quando il medesimo attore guadagna la causa, contro chi di-

rigerà gli atti esecutivi della sentenza?

Per rispondere adequatamente a questa domanda, bisognerà distinguere i casi nei quali il tribunale ha pronunziato separatamente sulle due cause, da quelli nei quali le ha decise con una sola sentenza, e distinguere altresì gli effetti delle diverse specie delle garanzie relativamente all' esecuzione delle sentenze che le riguardano.

1. Se la causa principale è stata decisa separatamente, egli è manifesto, che l'attore non conoscendo altro avversario che il reo principale, contro di cui soltanto è diretta la sentenza, la farà eseguire unicamente contro il medesimo reo principale, salvo a questi il regresso contro il suo garante, proseguendo gli atti della causa accessoria.

2. Se la causa principale è stata decisa simultaneamente colla causa di garanzia, allora bisognerà distinguere le specie di questa garanzia: se trattasi di garanzia *semplice*, non vi ha la menoma difficoltà; il garante non avendo assunto la lite, la sentenza rispetto all'attore sarà eseguita contro il solo reo principale: questi succumbente da una parte, se riesce vittorioso dall' altra (locchè, come si è veduto, sarà determinato dalla medesima sentenza) farà eseguire dal canto suo contro il garante quegli articoli della sentenza, che lo condanna ad indennizzarlo degli effetti della lite perduta. Quindi l'attore non avrà che fare in questa seconda parte di esecuzione, che non lo riguarda.

3. Ma se la causa principale è stata decisa simultaneamente colla causa di garanzia *formale*, allora l'effetto della sentenza che condanna il reo principale verso l'attore, e il garante verso il reo principale, non differisce rispetto all' attore che nell' esecuzione che riguarda il pagamento delle spese; l'esecuzione di ciò che riguarda l'oggetto principale della lite è, come sopra diretta contro il solo reo principale, tanto se fosse stato posto fuori di causa, quanto se vi fosse restato come interveniente: nè per autorizzare questa eccezione vi sarà bisogno di altra domanda o procedura particolare, procedendosi contro di lui come se fosse rimasto parte sola contraddicente in causa. *Art.* 185.

§. 46. L'esecuzione poi di ciò che riguarda le spese, è regolata dall' *art.* 183, §. 2. nella seguente maniera: la liquidazione di esse, nonche dei danni ed interessi, si fa contro i garanti *formali* che hanno assunto la lite, e che sono stati condannati nella stessa sentenza verso il reo principale; quindi per sua necessaria conseguenza gli atti esecutivi della sentenza relativi alle spese, ai danni ed interessi, non si diriggono che contro i garanti stessi assuntori di lite.

§. 47. L'attore principale, che ha vinto la lite, dovrà in tutti i casi essere indennizzato delle spese, e dei danni ed interessi, se ve ne ha. Questo indennizzamento non è però lo stesso nelle spese che nei danni ed interessi. L'esservi stato un garante in causa non può mai tornare a detrimento del attore: perlocchè, se il garante fosse insolvibile, le *spese* del processo dovrebbero essere sopportate dal garantito, semprecchè però il tribunale, riconoscendo la forza delle eccezioni di quest'ultimo, non lo avesse posto fuori di causa; in questo caso il garantito non potrebbe essere obbligato a pagare quelle *spese* ch'egli non ha cagionate, e l'esecuzione si dirigerebbe tutta contro il garante rimasto solo in causa, come reo principale. Tale è la conclusione dell' *art.* 185. §. 3. riguardo alle *spese* del processo. Non così riguardo ai *danni ed interessi*. Se il garante è insolvibile da una parte, l'attore principale non dovrà dall' altra perdere il diritto alle sue indennità. Pare adunque che in questo caso la circostanza di essere il garantito stato posto fuori di lite non dovesse influire sui *danni ed interessi*, che sovente non dipendono dalla lite stessa, ma da circostanze ad essa anteriori, e di cui il garantito può essere personalmente risponsabile. Egli è per questa ragione che la fine del citato *art.* 185. rimette alla prudenza de' giudici il decidere, se essendo insolvibile il garante *formale*, i danni ed interessi dovranno essere sopportati dal garantito, quantunque posto fuori di causa. I motivi che determinano la condanna dovranno sufficientemente indicarne la giustizia.

Cap. IV.

Della comunicazione de' documenti.

§. 48. Domandare la comunicazione dei documenti, de' quali una delle parti non ha comunicato che le copie, o i quali ha semplicemente indicati come mezzi di *difesa*, è produrre una eccezione dilatoria; perciocchè con essa la decisione della causa vien ritardata. La legge determina perciò la forma di tale comunicazione.

§. 49. Le parti hanno rispettivamente il diritto di domandarsi questa comunicazione; ma la domanda dovrà farsi con atto di patrocinatore entro tre giorni, a datare da quello in cui ne hanno ricevute le copie, o cui i documenti sono stati prodotti contro di esso. *Art.* 188.

§. 50. Richiesta in questa forma la comunicazione, essa non potrà essere ricusata: se i patrocinatori s'intendono su di ciò amichevolmente, colui che è stato richiesto rilascerà i documenti contro ricevuta, ed il requirente li ritirerà, facendo questa ricevuta, nella quale indicherà i giorni, in cui dovrà farne la restituzione. Se però la comunicazione soffrisse ritar-

do, il requirente potrà chiamare l'avversario all'udienza, ove l'incidente sarà sommariamente definito. Allora la sentenza che ordina la comunicazione, fisserà il termine entro il quale i documenti dovranno essere restituiti. *Art.* 189. 190.

§. 51. La sentenza non determinerà dapprima se la comunicazione abbia a farsi o amichevolmente, o depositando i documenti in cancelleria: ciò è lasciato alla scelta de' patrocinatori. Ora quando non avesse luogo la comunicazione amichevole, il patrocinatore richiesto depositerà in cancelleria i documenti con un atto di deposito fatto nelle mani del cancelliere; quest'atto determinerà il tempo in cui essi dovranno restarvi, ed il patrocinatore farà notificare al suo avversario il deposito da lui fatto con intimazione di prenderne comunicazione, e dichiarando che spirato il termine ritirerà i documenti, nè consentirà ad una proroga.

§. 52. Avvisato da questa notificazione il requirente si porterà alla cancelleria, ove esaminerà i documenti, senza asportarli, a meno che il patrocinatore richiesto non vi consenta; ed in questo caso il requirente farà ricevuta con promessa di restituirli nel termine stabilito.

Del resto, allorchè l'*art.* 189. vieta di asportare gli *originali*, fa vedere che questa forma di comunicazione non può essere negata senza buone ragioni. Quindi, nascendo controversia su di ciò, il tribunale potrebbe anche ordinare l'asportazione de' documenti fuori della cancelleria, quando credesse ciò necessario, e con fondamento contraddetto.

§. 53. Di qualunque maniera si faccia la comunicazione de' documenti, una tale dilatoria non potrà durare più del tempo che è stato stabilito o nella ricevuta del patrocinatore requirente; o nella sentenza, o nell'atto di deposito fatto in cancelleria. Questo termine non potrà essere minore di tre giorni, ma potrà essere più lungo quando fosse sembrato conveniente al tribunale di così ordinare nella sentenza, o quando così fosse anche sembrato alle parti rispettivamente. Non essendo fissato alcun termine nella sentenza, o nella ricevuta, o nell'atto di deposito esso sarà assolutamente di tre giorni. *Art.* 190. Ben inteso però che per effetto delle disposizioni generali riguardo alle intimazioni, il giorno della notificazione, e quello della scadenza, non entreranno nei tre giorni, quali dovranno essere interi.

§. 54. Subitocchè il termine della comunicazione è spirato, il patrocinatore che ha avuto affidati i documenti, dovrà restituirli al suo collega personalmente o al cancelliere, secondo che li abbia ricevuti da questo o da quello. Se la comunicazione si è fatta senza asportare i documenti, il patrocinatore, cui appartengono, li ritirerà dal cancelliere, il quale non potrà ricusarli, quand'anche l'avversario non si fosse presentato per esaminarli. Tuttavia se questi giustificasse gravi motivi d'impedimento, potrebbe ottenere una breve proroga, sia dal suo collega stesso sia dal tribunale dietro un semplice atto di chiamata all'udienza.

§. 55. Se per ottenere questa restituzione fosse necessario di ricorrere a mezzi coattivi, il patrocinatore cui appartengono i documenti, il giorno dopo scaduto il termine, presenterà un'istanza al presidente, il quale ne decreterà la restituzione immediata sulla medesima istanza, sotto pena anche dell'arresto personale contro del patrocinatore renitente. Lo stesso decreto potrà inoltre condannarlo al pagamento de' danni ed interessi in ragione di lire tre per ciascun giorno di ritardo, contando da quello della notificazione del decreto. Indipendentemente da questo pagamento, potrà in fine condannarlo nelle spese occasionate da tale incidente, le quali il patrocinatore non potrà ripetere contro il suo cliente, *Art.* 101.

§. 56. La legge prevedendo che difficilmente si determinerebbe un patrocinatore a presentare una simile istanza contro un suo collega, ha permesso che la parte stessa potesse, senza il ministero del suo difensore, presentare una semplice memoria al presidente del tribunale; e questo è il senso delle parole dell'*art.* 191. *sopra semplice ricorso o memoria* (1).

§. 57. Il patrocinatore che volesse opporsi a questo decreto del presidente, potrebbe far notificare l'atto di sua opposizione al patrocinatore contrario, a [illegible] semplice chiamata all' [illegible] sarà giudicato in forma sommaria *art.* 192. E se il patrocinatore succumbe nella sua opposizione, sarà condannato personalmente alle spese del giudizio incidente, ed anche a quei danni ed interessi ed a quelle pene, che il tribunale crederà convenienti a tenore delle circostanze.

Definita per tal modo questa breve eccezione dilatoria, la causa progredirà colle sue forme regolari ed ordinarie.

---

(1) Il testo francese dice: *sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie*. Requête è il ricorso del patrocinatore, mémoire è il ricorso della parte.

ART. IV.

Formole per le eccezioni declinatorie.

§. I.

Istanza per ottenere la rimessa da un tribunale all' altro.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di..

„ Il sig. Giovanni A., cittadino italiano, domiciliato a Pavia,

„ Espone che ad istanza del sig. B.., e per essere pagato di settecento cinquanta lire, per due anni d' arretrati, il sig. A.. è stato citato a comparire avanti il tribunale di Milano per atto di citazione del giorno quindici febbrajo mille ottocento cinque. La copia di quest' atto è stata consegnata al domicilio di suo cognato, a Milano, contrada della Poppa, come se fosse ivi domiciliato. La verità, è che il sig. A. abita nella città di Pavia, dove ha il suo domicilio di diritto e di fatto. La prova risulta da questo, che ei vi tiene un appartamento, nel quale si trovano i suoi mobili, e che vi paga le imposte corrispondenti.

„ Al contrario, il detto sig. A.. non ha casa in Milano; quantunque siano frequenti i viaggi che vi fa, alloggia sempre o all' albergo, o presso suo cognato. La camera che occupa presso quest' ultimo è dipendente dalla di lui casa, ed il sig. A.. non vi ha alcun diritto fuori di quello dell' ospitalità, che il suo parente gli vuole usare.

„ Risulta da ciò, che il sig. A., si trova citato in un tribunale, che non è quello del suo domicilio, benchè l' oggetto della dimanda sia puramente personale; in secondo luogo, quando anche il tribunale di Milano fosse competente, la citazione sarebbe nulla, per non essere stata intimata al domicilio del reo convenuto.

„ Del rimanente questa seconda eccezione non è proposta che in via d' osservazione, perchè il sig. A.. non vuole attenersi, per ora, che alla declinatoria, riservandosi di spiegare in seguito altre conclusioni se vi è luogo.

„ I fatti, su di cui il sig. A., fonda che il suo domicilio è a Pavia, sono giustificati dal contratto d' affitto della casa, che occupa, contrada dell' Università, e che è stato stipulato per sei anni, per atto di notaro a Pavia, il giorno undici decembre mille ottocento cinque; lo prova egualmente colla esibizione delle ricevute delle imposizioni che ha pagate a Pavia, per gli anni mille ottocento quattro, e mille ottocento cinque; e si offre di comunicare questi tre documenti, a fronte di ricevuta del sig. R.. alla prima sua inchiesta.

„ Per siffatte ragioni il sig. A.., domanda, che il tribunale voglia, senz' attenersi, nè aver riguardo alla domanda del sig. R.., pronunziando sull' eccezione proposta dall' istante, rimettere le parti al tribunale di Pavia, e condannare il sig. B.. nelle spese; salve tutte le altre ragioni, ed azioni dell' istante, e specialmente la facoltà di spiegare altre conclusioni in seguito, se vi ha luogo.„

Sott. D.. Patrocinatore.

„ L' istanza soprascritta è stata intimata, e ne è stata lasciata copia al sig. R.., patrocinatore nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio, da me sottoscritto, usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di milano, come da matricola registrata al n. 33., il giorno ventotto febrajo mille ottocento sei.„

Sott. P., Usciere.

§. II.

Sentenza che pronunzia la rimessa di una causa da un tribunale all' altro.

„ Tra il sig. Enrico B.., negoziante, domiciliato a Bergamo, attore per atto di citazione del giorno quindici febbrajo mille ottocento sei, rappresentato da R.., patrocinatore, da una parte.

„ Ed il sig. A.., cittadino italiano, domiciliato a Pavia, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione, rappresentato da D.., patrocinatore, dall' altra parte.

„ Il sig. B.. ha conchiuso, che senza attenersi alla declinatoria impetrata dal sig. A.., la di cui domanda sarà dichiarata non ammissibile, ed in ogni caso rigettata, piaccia al tribunale di condannare il detto sig. A.., a pagare la somma di settecento cinquanta lire, per gli arretrati dei due anni scaduti il giorno trenta settembre scorso, di una rendita costituita, per atto stipulato per mano di notaro a Milano, il giorno ventidue agosto mille ottocento uno, e condannarlo ne le spese.

„ Prima di rispondere sul merito, il sig. A.. domanda che pronunziando sulla declinatoria da esso proposta nella sua istanza intimata il giorno ventotto del mese scorso, piaccia al tribunale di rimettere la causa avanti il giudice di Pavia, ov' è il suo vero domicilio, e condannare l' attore nelle spese.

„ In punto di fatto è costante che per un' atto autentico il sig. A.. ha costituito una rendita annuale di trecento sessantacinque lire, a favore del sig R....., che ne reclama gli arretrati, per gli anni mille ottocento tre e mille

ottocento quattro, il sig. A.., domanda di esser rimesso al tribunale di Pavia per rispondere a questa domanda. A quest'effetto produce il contratto d'affitto della casa che occupa in quella città come pure le ricevute delle imposizioni personali che vi paga.

„ In punto di dritto, si tratta di sapere, se il sig. A.., è domiciliato a Pavia, e se in conseguenza ha diritto di reclamare di essere rimesso al tribunale di quella città.

„ Considerando che la domanda di pagamenti di arretrati di rendite costituite è puramente personale; che in materia puramente personale, il reo convenuto dev'essere citato avanti i giudici del suo domicilio; che il sig. A.., ha stabilito, da più anni il suo domicilio principale a Pavia, e non è punto domiciliato a Milano, e che quando vi si porta, alloggia in casa di suo cognato.

„ Il tribunale, pronunziando sulla declinatoria proposta dal sig. A.., rimette la causa, e le parti avanti i giudici di Pavia, e condanna R.., nelle spese, liquidate in lire...

„ Giudicato a Milano dai sigg....; il giorno otto marzo mille ottocento sei. „

Sott. ec.

§ III.

Sentenza colla quale il tribunale pronunzia ex officio la rimessa della causa.

La rimessa della causa *ex officio* si pronunzia, allorchè vi è incompetenza a motivo della materia, e che niuna delle parti la reclama, come si rileva dal seguente esempio:

„ Tra martino P.., mercante di aceto a Modena, dipartimento del Panaro, attore per atto di citazione del giorno diciotto maggio mille ottocento cinque, rappresentato da R.., patrocinatore, da una parte.

„ E Uberto D..; Giacomo F.., Nicola G.., tutti e tre lavoranti in lane, domiciliati a Modena, rei convenuti in conformità de le conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentati da B..., patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di P.., ha conchiuso, che i rei convenuti, i quali occupano in comune quattro camere della sua casa, fossero condannati solidalmente a pagarli la somma di ottanta lire, per un'annata scaduta il giorno trenta scorso febbrajo, dell'affitto delle dette camere. La detta parte di P..; ha inoltre dimandato che i suoi avversarj fossero condannati negl'interessi della detta somma, a datare dal giorno della dimanda, e nelle spese.

„ Per quello che riguarda le parti di B..., ritenuto che esse sostengono di aver pagato l'affitto, che viene loro dimandato, offrendone la prova per testimonj, è stato conchiuso che fosse rigettata la domanda di R.., ed esso condannato nelle spese.

„ Il procuratore regio, avendo ottenuto, la parola, ha osservato che il tribunale era incompetente per pronunziare su questa causa in prima istanza, ed ha conchiuso che le parti fossero rimesse alla giustizia di pace.

„ Nel fatto, una somma di ottanta lire, per un annata d'affitto, è reclamata dall'attore in un tribunale di prima istanza. I rei convenuti sostengono di aver pagato, e si offrono di provarlo per testimonj.

„ La quistione di dritto da esaminarsi preliminarmente, consiste nel sapere, se il tribunale è competente.

„ Considerando, che in virtù del regolamento organico, tutte le dimande puramente personali e mobiliari, sono attribuite ai giudici di pace, senza appello fino alle lire cento, e salvo l'appello fino alle lire seicento.

„ Il tribunale pronunziando in conformità alle conclusioni del procuratore regio, rimette le parti avanti il giudice di pace del domicilio del reo convenuto, salve le spese.

„ Giudicato a Modena ec.. „

§. IV.

Sentenza di rimessa da un tribunale all'altro per causa di pendenza di lite.

Si suppone che la rimessa da un tribunale all'altro sia stato dimandata mediante un'istanza, simile nella forma, a quella, la di cui formola si trova al paragrafo primo, ed in cui siasi stabilita la prova della pendenza della lite. Sopra questa domanda dietro le discussioni all'udienza, si pronunzia la sentenza in questi tesmini:

„ Tra Bernardo P.., mercante chincagliere, domiciliato a Ravenna, dipartimento del Rubicone, attore per atto di citazione del giorno sette agosto mille ottocento cinque, rappresentato da O.., patrocinatore, da una parte.

„ E Sebastiano T.., tessitore, domiciliato nella detta città di Ravenna, reo convenuto, in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da S.., patrocinatore, dall'altra parte.

„ Le conclusioni di P.., sono dirette ad ottenere, che senza aver riguardo alla declinatoria proposta da T.., la quale sarà dichiarata inammissibile, o, in ogni caso, rigettata, il tribunale voglia dichiarare valida l'opposizione fatta dall'attore, nella persona del sig. G.., domiciliato a S. Arcangelo, circondario di Rimini.

per atto di citazione del giorno venti settembre scorso, sopra la somma, di cui questi può essere debitore verso Sebastiano T.., in conseguenza ordinare che l'attore sarà autorizzato a ritirare dal detto sig. G.. la somma di quattrocento sessantasette lira, che ha dichiarato dovere al detto T.., in risposta all'opposizione di sopra menzionata; locchè eseguendo, il detto sig. G.. sarà legalmente liberato dalla detta somma da imputarsi sopra quelle delle novecento lire, che il detto T.., deve all'attore, in virtù di una obbligazione stipulata per mano di notaro a Ravenna, il giorno otto febbrajo mille ottocento uno, e pagabile nello stesso giorno dell'anno mille ottocento quattro. In fine il detto P.. ha conchiuso che il detto T.. fosse condannato nelle spese.

„ Per parte sua, T.., ritenuto che sopra la domanda di pagamento dell'obbligazione di sopra menzionata, le parti sono in giudizio avanti il tribunale di Ravenna, ha conchiuso, in conformità della sua domanda del giorno ventidue agosto, che senza aver riguardo alla domanda di validità dell'opposizione, il tribunale volesse rimettere la causa e le parti a procedere avanti il detto tribunale di Ravennà, e condannare l'attore nelle spese.

„ In punto di fatto, sussiste la pendenza della lite tra le parti avanti il tribunale di Ravenna, riguardante l'obbligazione di sopra riferita; per assicurare il pagamento, P.. ha fatto opposizione in persona del sig. G.., debitore di T..

„ In punto di diritto si tratta di sapere preliminarmente, se vi è connessione tra la domanda di validità dell'opposizione sottoposta presentemente al tribunale, e la domanda di pagamento dell'obbligazione, di cui si tratta, la quale pende avanti il tribunale di Ravenna.

„ Considerando che la validità dell'opposizione dipende dalla validità del credito, di cui la detta obbligazione forma il titolo; che quindi è evidente la connessione tra l'attuale domanda, e quella di già intentata avanti il tribunale di Ravenna;

„ Il tribunale, senz'aver riguardo alla domanda della parte di O.., pronunziando sulla declinatoria proposta da quella di S.. rimette la causa, e le parti avanti il tribunale di ravenna, e condanna la parte di P.. nelle *spese*, liquidate nella somma di . .

„ Giudicato a Rimini, ec. „

§. V.

Sentenza che rigetta la dimanda di rimessa da un tribunale all'altro.

Proposta la declinatoria con istanza nella forma esposta nel primo esempio, la sentenza è proferita in questi termini:

„ Tra il sig. Giuliano D.., ufficiale di cavalleria riformato, domiciliato a Cremona, dipartimento dell'Alto-Po, attore per atto di citazione del giorno sette gennajo mille ottocento cinque, rappresentato da B.. patrocinatore, da una parte;

„ Contro il sig. Ilarico C.., agente di cambio, domiciliato a Milano, reo convenuto, in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da L.., patrocinatore dall'altra parte;

„ Le conclusioni della parte di B.. sono dirette ad ottenere, che senza aver riguardo alla declinatoria domandata dalla parte di L.., la quale sarà dichiarata non ammissibile, o, in ogni caso, rigettata, il tribunale voglia 1. condannare il reo convenuto a lasciar libero il possesso di una casa situata a Mantova, contrada di S. Giorgio, in esecuzione d'un patto di *ricupera*, contenuto in un contratto di vendita della detta casa fatta alla parte di L..; con atto stipulato per mano di notaro, a Milano, il giorno ventotto settembre mille ottocento quattro, per il prezzo di venticinque mila lire, pagabili entro tre anni, cogl'interessi del detto capitale, sino alla fine del pagamento, qualora pendente il detto termine di tre anni non si sia fatto uso del patto di *ricupera*; 2. condannare inoltre il reo convenuto a render conto degli affitti di questa casa, dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, fino al giorno, in cui il reo convenuto cesserà di avere il possesso della detta casa; 3. condannare il reo convenuto nelle spese.

„ Per la parte di L.., avanti di rispondere sul merito, è stato domandato, con istanza intimata il giorno due di questo mese, che piacesse al tribunale di rimettere la causa al tribunale di Milano, in cui il reo convenuto ha il suo domicilio, e condannare l'attore nelle spese.

„ Il sig. procuratore regio ha conchiuso che, senz'aver riguardo alla declinatoria, le parti fossero obbligate a procedere avanti il tribunale.

„ Il punto di fatto, che preliminarmente è d'uopo di prendere in considerazione è, che la casa, di cui si domanda la *ricupera* si trova situata in questa città di Mantova, e che il reo convenuto e domiciliato a Milano.

„ La questione di diritto sopra la proposta declinatoria, consiste in sapere, se un'azione di *ricupera* può essere intentata avanti il tribunale ov'è situato l'immobile, o se essa dev'essere portata esclusivamente avanti il tribunale del domicilio del reo convenuto.

„ Considerando che una dimanda in esecuzione di un patto di *ricupera* è di natura mista;

che secondo le disposizioni del Codice di procedura civile in materia mista la citazione può farsi davanti il giudice ov'è situata la cosa litigiosa, o davanti quello del domicilio del reo convenuto, a scelta dell'attore;

„ Il tribunale, senz'aver riguardo alla declinatoria proposta dalla parte di L . . , la quale è rigettata, ordina che le parti procederanno in questa sede, e condanna la detta parte di L . . nelle spese dell'incidente, liquidate nella somma di . .

„ Giudicato a Mantova, ec.

Sott. ec.

A r t. V.

Formole delle eccezioni perentorie.

§. I.

Sentenza che pronuncia sulla nullità di un atto di citazione.

„ Tra Giuseppe B. . , tessitore, domiciliato a Loreto, circondario di Milano, dipartimento di Olona, attore per atto di citazione del giorno ventinove febbrajo mille ottocento cinque, rappresentato da M. . , patrocinatore, da una parte,

„ Contro Enrico P. . , fabbro-ferrajo alla Certosa, circondario di Pavia, dipartimento medesimo, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da D. . , patrocinatore, dall'altra parte.

„ La parte di M. . conchiude che, senz'attenersi, nè avere riguardo alla pretesa nullità, proposta in via d'eccezione dalla parte di D. . , che sarà dichiarata non ammissibile, o, in ogni caso rigettata, piaccia al tribunale di condannare la detta parte di D. . a pagare la somma di seicento lire, risultante da un'obbligazione sottoscritta da quest'ultimo, il giorno cinque febbrajo mille ottocento cinque, avanti notaro a Milano, e di cui è scaduto il termine il giorno otto aprile scorso; e di condannare inoltre la detta parte di D. . , cogl'interessi legali della detta somma, a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, e nelle spese.

„ La parte di D. . , con sua istanza intimata il giorno quattro del presente mese, allega per eccezione che l'atto di citazione, che gli è stato intimato il giorno venti giugno mille ottocento cinque, non fa menzione della persona alla quale ne è stata lasciata la copia. In conseguenza essa domanda che il detto atto di citazione sia dichiarato nullo, e che la parte di M . . sia condannata nelle spese.

„ In punto di fatto è verificato, che la menzione della persona, cui è stata lasciata la copia dell'atto di citazione, non esiste nella detta copia, e che essa si trova nell'originale del medesimo atto di citazione.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se un atto di citazione è nullo, allorchè la menzione della persona, cui ne è stata lasciata la copia, non si trova sulla copia stessa malgrado che simile menzione sia fatta sull'originale del medesimo atto.

„ Considerando che il Codice di procedura civile esige sotto pena di nullità, che l'atto di citazione faccia menzione della persona, a cui ne è lasciata la copia nel domicilio del reo convenuto; che questa formalità è una precauzione introdotta in favore di quest'ultimo; che è solamente sulla copia dell'atto, ch'egli può regolare la sua condotta, e la sua difesa; che in conseguenza la regolarità della citazione, a riguardo del reo convenuto, sta nella copia che ne è a lui rilasciata; che di più un atto di citazione non è perfetto, se non se quando lo sono egualmente l'originale e la copia.

„ Il tribunale, pronunziando inappellabilmente e definitivamente sull'eccezione, dichiara nullo l'atto di citazione, intimato ad istanza della parte di M. . , il giorno venti giugno mille ottocento cinque, a quella di D . . , e condanna la detta parte di M. . nelle spese liquidate in . . .

„ Giudicato a Pavia, ec. „

Sott. ec.

Se la nullità fosse stata rigettata, la sentenza dovrebbe essere concepita in diversa maniera. Supponiamo che il reo convenuto pretenda che vi sia nullità, perchè la menzione della persona, cui la copia è stata lasciata, non si trovi su questa copia, che mediante una *chiamata*, la quale preceda la sottoscrizione, e che non sia approvata con firma particolare, allora la sentenza, per ciò che riguarda la narrativa e le conclusioni, sarà redatta nella medesima forma di quella dell'esempio precedente; poi continuerà in questi termini:

„ In punto di fatto, la copia dell'atto di citazione, di cui si tratta, contiene la menzione della persona, cui è stata lasciata; questa menzione è scritta in forma di *chiamata* appiedi dell'atto di citazione, e avanti la sottoscrizione dell'usciere.

„ In punto di diritto si tratta di sapere se simile *chiamata* sia valida.

„ Considerando che una *chiamata* inserita in un atto, ne fa parte; che quando una *chiamata* precede la sottoscrizione, essa ne è necessariamente approvata.

„ Il tribunale pronunziando inappellabilmente, senz'aver riguardo alla nullità proposta contro l'atto di citazione, intimato il giorno venti

giugno mille ottocento cinque, ad istanza della parte di M... contro quella di D.... la quale istanza è rigettata, ordina che le parti si difenderanno nel merito, condanna la detta parte di D... nelle spese dell' incidente, liquidate in...

„ Giudicato a Pavia, ec. „

§. II.

Sentenza che ammette l' eccezione perentoria.

Le eccezioni perentorie, come tutte le altre eccezioni, si propongono con istanza di patrocinatore, Per la forma di quest' istanza, si può vedere quella data per esempio nell' articolo precedente, paragrafo primo. Le parti intervenute all' udienza dietro tale istanza, vi espongono le loro difese intorno all' eccezione, la quale se è ammessa, viene giudicata nella forma seguente:

„ Tra Guglielmo V.., coltivatore, domiciliato a Ganaceto, circondario di Modena, dipartimento del Panaro, attore per atto di citazione del giorno dieci settembre mille ottocento cinque, rapprensentato da S.., patrocinatore, da una parte.

„ E Vittorio P.., droghiere domiciliato nel medesimo luogo, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione, rappresentato da P.., patrocinatore, dall' altra parte.

„ Per parte di S..., è stato conchiuso, che senza attenersi, nè avere riguardo alla pretesa prescrizione deposta dalla parte di P..., che sarà dichiarata inammissibile, o, in ogni caso, rigettata, il tribunale voglia condannar la detta parte di P..., a lasciar libero il possesso delle venti pertiche di terra, situate nella detta comune di Ganaceto. e confinanti da un lato colla strada, fondi del sig. D..., e da un' altra parte colla cassina della vedova C..., le dette venti pertiche di terra appartenendo all' attore, come unico erede di suo zio materno Giovanni G...; condannare inoltre il reo convenuto nelle spese.

„ La parte di P..., senza rispondere sul merito, con sua istanza del giorno venti settembre scorso, ha invocata la prescrizione, e ritenuto che da più di dieci anni essa ha acquistato dal nominato Nicola N..., agricoltore, domiciliato alle due Torri, circondario pure di Modena, le venti pertiche di terra, di cui si tratta, per atto stipulato avanti notaro, a Modena, il giorno tre marzo mille ottocento; essa conchiude che la domanda della parte di S.., sia puramente e semplicemente dichiarata non ammissibile, e sia condannata nelle spese.

„ Nel fatto, il reo convenuto oppone da una parte un atto d' acquisto, che è regolare nelle sue forme, e che è stato stipulato da più di dieci anni. Dall' altra parte l' atto, mediante il quale si pretende che sia stata interrotta la prescrizione, che non può essere prodotto.

„ La questione di diritto consiste nel sapere, se sussista la prescrizione a favore del reo convenuto.

„ Considerando, che il Codice Napoleone, *art.* 2265, stabilisce una prescrizione per l' acquirente in buona fede, ed a titolo giusto, malgrado che il venditore non abbia avuto alcun diritto sopra l' immobile da esso venduto: che il termine di questa prescrizione è di dieci anni; allorchè il vero proprietario è domiciliato nella medesima giurisdizione del tribunale d' appello in cui è situato l' immobile; che queste condizioni si verificano nella causa, di cui si tratta; che l' atto di vendita, che forma la base dell' opposta prescrizione, non ha alcun vizio nella sua forma; che in fine l' atto allegato come mezzo di prova dell' interrotta prescrizione, non può essere prodotto, come ne conviene la stessa parte di S...

„ Il tribunale, pronunziando sull' eccezione proposta dalla parte di P.., dichiara semplicemente e puramente non ammissibile la domanda della parte di S.., e la condanna nelle spese.

„ Giudicato a Modena, ec. „

Spesse volte quando l' eccezione perentoria ha relazione al merito principale, l' istruzione delle due cause si riunisce. Per rilevare come questa riunione viene ordinata, ci serviamo dello stesso esempio. La sentenza sarà redatta, come si è veduto, fino all' esposizione de' motivi, che saranno espressi in questi termini.

„ Considerando che è necessario, che le parti provino diverse circostanze di fatto, dalle quali può dipendere la sorte della prescrizione;

„ Il tribunale riunisce l' istruzione delle due cause, ed ordina che le parti procederanno sull' azione perentoria, e sul merito nel medesimo tempo, salve le spese.

„ Giudicato a Modena, ec. „

Per dimostrare come sarebbe concepita la sentenza, e se non fosse ammessa l' azione perentoria, poniamo l' istesso caso di sopra. Supponiamo che la prescrizione sia stata interrotta da un atto intimato in tempo utile.

La sentenza sarà redatta come quella dell' esempio precedente, fino all' enunciazione del punto di fatto; indi continuerà nel modo seguente:

„ Nel fatto, l' atto d' acquisto, su cui è fondata la prescrizione, rimonta a più di dieci anni, ed è regolare nella sua forma. Dall' altra parte l' attore produce un atto stipulato per mano di notaro a Modena, in data del giorno quindici maggio mille ottocento uno, nel quale il reo

convenuto comparisce come sicurtà di Giovanni G.., e riconosce che quest'ultimo è proprietario delle venti pertiche, di cui si tratta.

„ La questione di diritto consiste dunque in sapere, se la prescrizione è stata interrotta, mediante tale ricognizione del reo convenuto.

„ Considerando che l'articolo 2248. del Codice Napoleone vuole che il termine della prescrizione s'intende interrotto, mediante una ricognizione fatta dal possessore del dritto del vero proprietario; che stante l'atto di fidejussione prodotto dalla parte di S.., il reo ha riconosciuto, fin da circa cinque anni, che la proprietà delle venti pertiche di terra in quistione, apparteneva a Giovanni G.., di cui la detta parte di S.. è erede;

„ Il tribunale, senz'aver riguardo all'eccezione perentoria proposta dalla parte di P.., la quale è rigettata, ordina che le parti procederanno all'istruzione sul merito; e condanna la detta parte di P.. nelle spese dell'incidente, liquidate nella somma di . . .

„ Giudicato a . . . ec.

Art. VI.

Formole delle eccezioni dilatorie.

§. I.

Cauzione judicatum solvi *offerta dall' attore.*

„ L'anno mille ottocento cinque, il giorno undici luglio, ad istanza di Guglielmo P... inglese, presentemente in Italia, dimorante a Venezia, all'albergo dell'aquila, contrada di S.., dipartimento dell'Adriatico, io Alberto D... usciere presso il tribunale di prima istanza di Venezia, come da matricola registrata al n. 3, ivi domiciliato, ho citato il sig. Dionigi C.., negoziante, domiciliato a Venezia, piazza di S. Marco, a comparire nel termine di otto giorni, a datare da questo giorno, avanti il tribunale di prima istanza residente in Venezia, per vedersi condannare inappellabilmente a pagare all'istante la somma di seicento lire, per prezzo di un cavallo da esso venduto e consegnato al sig. C.., nel mese scorso; a pagare inoltre, come di ragione, gl'interessi della detta somma, a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, e nelle spese.

„ Dichiara l'istante che il sig. A.., patrocinatore, agirà per esso; ed inoltre che presenterà per sicurtà *judicatum solvi*, fino alla concorrente somma di cinquecento lire, la persona del sig. Natale M.., architetto domiciliato a Venezia; intimando al detto sig. C... di dichiarare nel termine della presente citazione, se intende d'impugnare la detta cauzione, di cui oggi sono stati depositati alla cancelleria i titoli di solvibilità, come da atto di deposito che ne è stato rilasciato, altrimenti, e passato il detto termine, l'istante protesta, che la detta sicurtà farà la sua offerta in cancelleria, e che il detto sig. C.. non sarà più ammesso a contraddire.

„ Del presente atto, il di cui importo è di quattro lire, come pure dell'atto di deposito che vi è menzionato, e del processo verbale della non conciliazione sono state lasciate le copie da me al domicilio del sig. C.., consegnandole ad una donna, che mi disse essere sua moglie „.

Sott. D. Usciere.

Quando la cauzione non è stata offerta nell'atto stesso della citazione, essa può esserlo in seguito per mezzo di un semplice atto di patrocinatore in questi termini:

„ Ad istanza del sig. Guglielmo P.., inglese, attore.

„ Sia intimato e dichiarato al sig. B.., patrocinatore del sig. Dionigi C.., reo convenuto, che presenta per sicurtà *judicatum solvi*, fino alla concorrenza della somma di cinquecento lire, la persona del sig. Natale M.., architetto, domiciliato a Venezia;

„ Sia ingiunto al detto sig. B.. di dichiarare nel termine di tre giorni, se intende o no contraddire alla detta sicurtà, i di cui titoli di solvibilità sono stati depositati in cancelleria, come da atto di deposito in data di questo giorno; altrimenti, e passato il detto termine, l'istante protesta che la detta sicurtà farà la sua offerta in cancelleria, e che il detto sig. B.. non sarà più ammesso a contraddire.

„ Fatto ec. „

„ Il presente atto come pure il confesso del deposito, di cui si fa menzione, sono stati intimati, e ne è stata lasciata copia dell'uno, e dell'altro da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Venezia, al domicilio del sig. B.., patrocinatore consegnandoli ad un suo giovine di studio.

„ Fatto a venezia, il giorno ventiquattro luglio mille ottocento cinque. „

Sott. V.. Usciere.

Se la parte citata accetta la cauzione, essa è ricevuta nella forma prescritta al titolo: *Del modo di ricevere le cauzioni*, di cui si parlerà in seguito. Se questa sicurtà è contraddetta, l'incidente è giudicato sommariamente all'udienza, dietro un semplice atto di chiamata come si dirà nel medesimo luogo.

Quando l'attore straniere deposita la somma che offre in cauzione, dà copia dell'atto di deposito, unitamente al suo atto di citazione.

Finalmente se la somma depositata, o per la quale viene presentata cauzione, non sembrasse sufficiente al reo convenuto, il tribunale lo deciderebbe all'udienza dietro una semplice chiamata. Ivi, se la cauzione offerta fosse dichiarata sufficiente, il reo convenuto sosterrebbe le spese dell'incidente; al contrario sarebbero a carico dell'attore se questa cauzione fosse fissata ad una somma maggiore di quella offerta, o se la sicurtà presentata non fosse giudicata ammissibile.

§. II.

Sentenza che ordina di prestar cauzione.

„ Tra il sig. Gugliemo P..., inglese, dimorante a Venezia; dipartimento dell'Adriatico, attore per atto di citazione del giorno undeci luglio mille ottocento cinque, rappresentato da A... patrocinatore da una parte.

„ Contro il sig. Dionigi C.., negoziante italiano, domiciliato nella detta città di Venezia, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da B.., patrocinatore da un'altra parte.

„ Le conclusioni della parte di A... sono dirette ad ottenere, che senz'aver riguardo alla pretesa eccezione della parte di B.., che sarà dichiarata inammissibile, o che sarà rigettata, piaccia al tribunale di condannare la detta parte di B.., a pagare la somma di seicento lire, per prezzo di un cavallo venduto e consegnato nello scorso mese alla detta parte di B..; condannarla inoltre negl'interessi della detta somma, a contare dal giorno della citazione all'uficio di conciliazione, e nelle spese.

„ Dal canto suo la parte di B.., con istanza del giorno diciotto luglio scorso, conchiude, che piaccia al tribunale di ordinare, che il sig. P.., il quale è forestiere ed attore, sarà obbligato preventivamente a prestare, nel termine di tre giorni, una cauzione di ottocento lire, per assicurazione delle spese, o dei danni ed interessi, ne' quali potrebbe esser condannato; altrimenti, e scorso il detto termine, dichiara puramente e semplicemente inammissibile la domanda del sig. P.., e condannare nelle spese.

„ In punto di fatto, il sig. P... inglese, dimorante in italia da più di dodici anni senza essesvisi naturalizzato, è attore.

„ In punto di diritto si tratta di sapere; se la cauzione *judicatum solvi* deve prestarsi da un forestiere, che dimora in Italia da più di dodici anni, e non vi è naturalizzato.

„ Considerando che l'articolo 16 del Codice Napoleone costringe qualunque forestiere attore senza eccezione alcuna a prestare la cauzione *judicatum solvi*, che il forestiere non può divenire italiano per una, per quanto lunga sia abitazione nel regno, se non è accompagnata dalla formalità della naturalizzazione, prescritta dall'articolo 13 del Codice Napoleone; che il sig. P.. benchè abitante in Italia da più di dodici anni, non ha ottenuta dal Governo siffatta naturalizzazione.

„ Il tribunale, pronunziando inappellabilmente sull'eccezione proposta dalla parte di C.., ordina che quella di A... sarà obbligata entro tre giorni di prestare, fino alla concorrenza della somma di cinquecento lire, una cauzione; che nell'egual termine di tre giorni sarà accettata, e contraddetta, che altrimenti il tribunale giudicherà come crederà essere di ragione; condanna la parte di A... nelle spese dell'incidente, liquidate in..

§. III.

Presentazione della cauzione.

„ Ad istanza del sig. Guglielmo P..., inglese, dimorante a Venezia.

„ Sia intimato e dichiarato al sig. B.., patrocinatore del sig. Dionigi C.., negoziante, domiciliato nella medesima città;

„ Che in esecuzione della sentenza proferita il giorno ventuno del presente mese, presenta per sicurtà, *judicatum solvi* la persona del sig. Natale M.., architetto, domiciliato a Venezia; intimando al detto sig. B.. di dichiarare, nel termine de' tre giorni fissati dalla detta sentenza, s'intende di contraddire alla detta sicurtà, i di cui titoli di solvibilità sono stati depositati nella cancelleria, come da atto di deposito in data di questo giorno; altrimenti, e scorso il detto termine, protesta l'istante, che la detta sicurtà farà la sua offerta in cancelleria, e non potrà più essergli impugnata.

„ Fatto ec.

Sott. A... Patrocinatore.

L'istanza sopradetta, l'atto di deposito ivi menzionato, sono stati intimati, e n'è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Venezia al domicilio del sig. B.. consegnandoli ad un suo giovine di studio.

„ Fatto il giorno venticinque luglio mille ottocento cinque. „

Sott. N..., Usciere.

§. IV.

Sentenza che dichiara inammissibile l' istanza del forestiere, per non aver prestata la cauzione ordinata.

„ Tra Guglielmo P..., inglese, dimorante a Venezia. dipartimento dell'Adriatico, attore principale, come per citazione del giorno undici luglio mille ottocento cinque, rappresentato da A... patrocinatore; da una parte.

„ Contro il sig. Dion gi C..., cittadino italiano, negoziante, domiciliato nella stessa città di Venezia, reo convenuto principale, in conformità delle conclusioni spiegate nello stesso atto di citazione, rappresentato da B... patrocinatore, dall' altra parte.

„ Le conclusioni incidenti della parte di A... sono dirette a far sì, che il tribunale voglia accordargli il termine di quindici giorni, per eseguire la sentenza profferita in contraddittorio, il giorno ventuno del mese di luglio scorso, e nel merito, che gli siano aggiudicate le conclusioni, da esso prima spiegate, ed enunciate nella detta sentenza.

„ Per la parte di B., è stato conchiuso, che non avendo quella di A... prestata la cauzione ordinata dalla detta sentenza, nel termine che ivi è fissato, piaccia al tribunale di dichiarare puramente e semplicemente inammissibile la domanda della parte di A... e condannarla nelle spese.

„ Nel fatto una sentenza del giorno ventun luglio mille ottocento cinque, ha ordinato che il sig. P. darebbe preventivamente una cauzione di cinquecento lire, per essere approvata o contraddetta entro tre giorni, altrimenti che si sarebbe giudicato come di ragione: sono scorsi più di quindici giorni senzachè l' attore abbia eseguito la detta sentenza.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se si deve accordare un nuovo termine per esecuzione della sentenza.

„ Considerando che lo spazio di quindici giorni era più che sufficiente per eseguire la sentenza del giorno ventuno luglio scorso; che niun motivo ragionevole à allegato dalla parte di A..., per ottenere un nuovo termine; che la parte di B..., ha un vero interesse a non essere continuamente inquietata dalla domanda di un forestiere, che non adempie a quanto la legge preliminaramente esige da lui.

„ Il tribunale, pronunziando inappellabilmente: senz' aver riguardo alla domanda incidente della parte di A..., tendente ad ottenere un nuovo termine, che è rigettata per non aver prestata la cauzione ordinata dalla sentenza del giorno ventuno luglio scorso, pronunziando sul merito, dichiara puramente e semplicemente inammissibile la domanda della parte di A..., fatta con atto di citazione del giorno undeci luglio scorso, e la condanna nelle spese liquidate nella somma di . . .

„ Giudicato a Venezia, dai sigg... il giorno nove agosto mille ottocento, „

Sott. ec.

§. V.

Sentenza che rigetta la dimanda tendente a far prestar cauzione.

Allorchè il reo convenuto riporta sentenza contratta sull' incidente, la sua eccezione dilatoria può essere dichiarata inammissibile, e rigettata anche in merito: vediamo l' uno e l'altro caso.

1. Se il reo convenuto avesse rinunziato al diritto di domandare la previa cauzione; per esempio, se avesse già presentate le sue difese sul merito, non potrebbe più opporre la detta eccezione dilatoria. La sentenza allora sarebbe conforme alla precedente, in ciò che riguarda le narrative delle parti, e le loro conclusioni: Giunti al punto di fatto, si continuerebbe la redazione come segue:

„ In punto di fatto il sig. P... è forestiere; ed è attore; quegli che l' ha citato, ha presentato le sue difese sul merito, avanti di proporre l' eccezione.

„ La questione di diritto è dunque di sapere, se può ammettersi o no il reo convenuto a domandare la cauzione.

„ Considerando che la cauzione *judicatum solvi* è stabilita pel solo interesse del reo convenuto il quale può rinunciarvi; che quello che comincia con presentare le sue difese sul merito della contestazione, si ritiene che abbia consentito di litigare, rinunziando la sua eccezione preliminare

„ Il tribunale, senz'attenersi, nè aver riguardo all'eccezione, dichiara inammissibile la domanda della parte di C..., diretta a far prestare previamente cauzione dalla parte di A..., e condanna la detta parte di C... nelle spese dell' incidente liquidate nella somma di . . .

„ Giudicato a Venezia ec.

2. Se l' attore fosse già stato naturalizzato, il reo convenuto non avrebbe nè anche in merito ragione di domandare la cauzione *judicatum solvi*; l' eccezione da opporsi dall'attore non sarebbe allora la perentoria, ma quella risultante dal merito dell' incidente per far escludere di diritto l' eccezione dilatoria.

Adunque, enunciate le narrative delle parti e le loro conclusioni nella forma che già si è veduta, si stenderebbe la sentenza in questi termini:

„ In punto di fatto, il sig. P..., il quale nato in Inghilterra, produce i titoli della sua naturalizzazione in Italia.

„ In punto di diritto si tratta di sapere, se uno straniero naturalizzato è tenuto a prestar cauzione.

„ Considerando che l'articolo 23. del Codice Napoleone accorda il godimento di tutti i diritti civili ai forestieri domiciliati in Italia, in virtù di un decreto di naturalizzazione; che la parte di A.., essendo stata naturalizzata, deve godere dei diritti civili, fintantochè essa sarà domiciliata in Italia; che infine uno dei diritti civili annessi alla qualità d'italiano, è di non essere obbligato a prestare la cauzione *judicatum solvi*;

„ Il tribunale, senz' aver riguardo all' eccezione, rigetta la domanda incidente della parte di C.., tendente ad esigere una previa cauziona dalla parte di A.., e condanna la detta parte di C.. nelle spese dell' incidente, liquidate nella somma di . .

„ Giudicato a Venezia, il giorno, ec. „

ART. VII.

Formole relative ai termini per fare inventario e per deliberare.

§. I.

Istanza per ottenere un nuovo termine per fare inventario e per deliberare.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di Novara.

„ Il sig. Guglielmo B..; capo d' uffizio presso la prefettura, domiciliato a Novara, reo convenuto.

„ Contro il sig. Gabriele C.., medico, domiciliato nella medesima città, attore,

„ Espone, che è stato citato come erede del sig. Luigi F., suo zio materno, morto a Cadice il giorno quattordeci novembre scorso: la nuova di questa morte è giunta a Novara solamente verso la fine di maggio; e perciò stato impossibile di fare l'inventario entro i tre mesi dopo la morte del testatore.

„ Per queste ragioni il sig. B.: dimanda che il tribunale voglia accordargli un nuovo termine di tre mesi per terminare il detto inventario, e quaranta giorni inoltre per deliberare, ed ordinare altresì che in pendenza di questo termine, saranno sospese le procedure intentate dall' attore contro di lui.

Sott. Q.. Patrocinatore

„ L' istanza sopradetta è stata intimata, e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze del tribunale di prima istanza di Novara, al sig. D... nel suo domicilio, consegnandola ad un suo giovine di studio, il giorno venti giugno mille ottocenso cinque. „

Sott. F..

§. II.

Sentenza che accorda la proroga del termine.

Il patrocinatore della parte contraria può rispondere all' istanza intimatagli per ottenere una proroga del termine per fare inventario e per deliberare, con un semplice atto, col quale aderisce all' eccezione. Allora la causa è sospesa, finchè l'erede avrà rinunciato od accettato l'eredità, o finchè avrà lasciato scadere il termine prorogato senza spiegare la sua intenzione. In questo caso, le parti convenendo fra di loro, non vi ha bisogno di una sentenza.

Ma quando l'eccezione è contradetta, e che la parte contraria non acconsente al termine domandato, l'eccezione si porta alla prima udienza, che viene dietro all' intimazione dell' istanza: ed in seguito alle rispettive discussioni, se l'eccezioni è ammessa, si pronunzia una sentenza in questi termini.

„ Tra il sig. Gabriele C.., medico, domiciliato a Novara, attore per atto di citazione del giorno otto giugno mille ottocento cinque, e rappresentato da D.., patrocinatore, da una parte.

„ Contro il sig. Guglielmo B.., capo d' uffizio presso la prefettura, domiciliato nella medesima città di Novara, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell' atto di citazione, e rappresentato da A.., patrocinatore, dall' altra parte.

„ La parte di D.. conchiude, che senz' aversi riguardo alla pretesa eccezione dilatoria della parte di Q.., che sarà dichiarata inammissibile, o che in ogni caso, sarà rigettata; piaccia al tribunale di condannare la detta parte di Q..., a pagarli la somma di mille e cento lire, per l'ammontare di un'obbligazione sottoscritta avanti notaro di Novara, il giorno quattro decembre mille settecento ottantotto, e pagabile nello stesso giorno dell' anno mille ottocento cinque, dal sig. Luigi F.., di cui la detta parte di Q.. è l' unico erede; e condannare inoltre la detta parte di Q.. negl' interessi della detta somma, secondo le leggi, e nelle spese.

„ Avanti di rispondere a questa domanda la parte di Q.. ritenuto che la notizia della morte di suo zio, accaduta a Cadice il giorno quattordici novembre scorso, non è pervenuta a Novara che alla fine di maggio, domanda al tribunale; che le accordi la proroga di quattro mesi e mezzo, tanto per fare l'inventario, che per

deliberare ; pendente il quale termine saranno sospesi tutti gli atti contro la medesima, e di condannare l'attore nelle spese dell'incidente.

„ In punto di fitto il zio della parte di Q.. è morto a Cadice nel mese di settembre scorso; il nipote non ha ancora fatto inventario; ma dice di non aver avuta notizia di questa morte che alla fine di maggio, e dimanda che gli sia accordato un nuovo termine. La parte di D... sostiene che non vi è luogo ad accordare questa proroga, perchè l'ignoranza che allega a suo favore il reo convenuto non è legalmente provata.

„ La questione di diritto si adduce dunque a sapere, se per ottenere una proroga all'effetto di fare l'inventario e deliberare il reo convenuto sia obbligato di provare legalmente che ha ignorato sino alla fine di maggio la morte che lo abilita a succedere.

„ Considerando che gli atti, con cui è stato annunziata questa morte al reo convenuto, non sono arrivati a Novara che il giorno ventisette maggio scorso; ch'è verosimile, giudicando da tutte le corrispondenze commerciali, che siffatta nuova ha potuto ritardare altrettanto tempo a giungere a Cadice;

„ Il tribunale, avendo riguardo all'eccezione proposta dalla parte di Q..., ordina che si sospenderà di procedere sulla dimanda fatta contro di essa dalla parte di D.. fino ai quindici di settembre prossimo, pendente il qual termine la detta parte di Q.. sarà obbligata di dichiarare s'ella accetta o no la successione del defunto Luigi P.., altrimenti, e scorso il detto termine, sarà pronunziato, riservate le spese.

„ Giudicato a Novara ec. „

„ Se l'eccezione fosse fondata sul motivo che dalla mente del testatore fino al tempo della citazione non è scorso il termine prescritto dalla legge, allora la sentenza sarebbe motivata conformemente alle sue conclusioni e la dispositiva porterebbe che la sospensione della procedura durerà tutto il tempo, che rimane a decorrere per far l'inventario e per deliberare.

Si comprenderà di leggieri che, quando è una donna vedova, o divorziata, o separata di beni, che dimanda di poter valersi dei termini o che chiede una proroga, nulla evvi a cambiare nella forma della sentenza, se l'eccezione è ammessa.

§. III.

Sentenza che rigetta l'eccezione della proroga per far l'inventario e per deliberare.

Nel caso del precedente esempio supponiamo, che il reo convenuto abbia fatto degli atti proprj di un erede, esigendo in suo nome gli affitti di una casa che apparteneva al defunto: per tal modo egli avrebbe accettata l'eredità e non potrebbe ottenere la proroga; non vi è più luogo a deliberare, intorno alla sua eccezione, ritenendosi avervi egli stesso rinunziato. In conseguenza la sentenza redatta, come nell'esempio precedente, fino all'esposizione del punto di fatto, continuerà come segue:

„ Nel fatto il reo convenuto non ha per anche terminato l'inventario; mentre però lo stava perfezionando ha ricevuto in suo nome gli affitti di una casa dipendente dall'eredità, come lo provano diverse ricevute da lui firmate e rilasciate ai conduttori.

„ La questione di diritto è dunque di sapere se le dette ricevute rilasciate in nome del reo convenuto possano essere riguardate come atti di erede, i quale confermino la fatta accettazione dell'eredità.

„ Considerando che si può accettare tacitamente un'eredità con fare degli atti che suppongono la qualità di erede, giusta quando viene prescritto dall'*art.* 778. del Codice Napoleone, che le ricevute rilasciate dal reo convenuto in suo nome, per gli affitti di una casa dell'eredità di suo zio, sono un'accettazione di questa eredità, che quando un'erede ha accettato non vi è più luogo a proroga per deliberare;

„ Il tribunale senz'attenersi, nè aver riguardo all'eccezione proposta, dichiara inammissibile la dimanda di Q.. per ottenere una proroga all'oggetto di far l'inventario e di deliberare, e condanna la detta parte nelle spese dell'incidente, liquidate nella somma di ..

„ Giudicato a Novara ec. „

La forma della sentenza sarebbe la medesima, se l'eccezione del reo fosse rigettata per aver da principio prodotte le sue difese in merito e per avere in tal modo riconosciuta in se stesso la qualità di erede, cui non potrà più rinunziare.

Se, essendo chieste nuove proroghe, il tribunale le rigettasse, la sentenza, invece di dichiarare inammissibile la dimanda dal reo convenuto diretta ad ottenere la proroga, ne pronunzierebbe la rejezione definitiva.

§. IV.

Sentenza che ordina all'erede di produrre le sue difese in merito, senza pregiudizio del suo diritto di debitore.

„ Tra Guglielmo C.., proprietario, domiciliato nel cantone di Gorla, circondario di Milano, dipartimento d'Olona, attore per atto di citazione del giorno sedici marzo mille ottocento

sei, rappresentato da C...., patrocinatore, da una parte.

„ Contro il sig. Enrico B.... mercante, domiciliaro in Milano, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione, rappresentato da R...., patrocinatore, da un altra parte.

„ La parte di T.... conchiude, che senz'attenersi all'eccezione proposta dalla parte di R...., che sarà dichiarata inammissibile, od in ogni caso rigettata, il tribunale voglia dichiarar nullo il pignoramento dei mobili, ed effetti dell'attore come da processo verbale del giorno otto del presente mese; e condannare la detta parte di R.... in duecento lire di danni ed interessi ed alle spese.

„ Per la parte di R.... ritenuto che il pignoramento dei mobili, di cui si tratta, è stato fatto ad istanza del fu sig. Dionigi O...., essa domanda che sia sospesa qualunque procedura, lasciando le cose nello stato in cui sono, finchè sarà spirato il termine che la legge le accorda per fare inventario e per deliberare.

„ In punto di fatto è costante che i mobili ed effetti del sig. C... sono stati oppignorati ad istanza del fu sig. Dionigi O..., l'oppignorante è morto ed ha lasciato suo unico erede il sig. B...; dalla parte del sig. C.... si sostiene che il pignoramento è nullo, e ch'è urgente di farlo rimovere, acciò non ne soffrano i suoi lavori di campagna. Dal canto suo il sig. B... reclama il benefizio che gli accorda la legge, non essendo ancora intieramente scaduto il termine necessario per far l'inventario e per deliberare.

„ La questione di diritto consiste dunque in sapere, se per giudicare sul merito del pignoramento bisognerà aspettare la scadenza del termine, che sia in favore del reo per fare inventario e per deliberare.

„ Considerando che nulla è più urgente che di essere liberato dall'oppignorazione, specialmente per un fittabile, il quale si trova perciò imbarazzato nelle sue operazioni di campagna; che la morte dell'oppignorante non deve aggravare la sorte della parte oppignorata; ch'è massima ricevuta, che l'erede nei casi urgenti è tenuto di produrre le sue difese in merito contro l'intentata azione, anche prima che sia spirato il termine per far inventario e per deliberare; che allora l'erede è autorizzato a fare tutte le riserve necessarie, perchè la facoltà che ha di deliberare non sia pregiudicata, e perchè le conseguenze della sentenza sul pignoramento non risguardino, che l'eredità nel caso che vi rinunciasse in tempo utile.

„ Il tribunale, non avuto riguardo all'eccezione dilatoria, ordina che la parte di R...., come successibile di Dionigi O...., e senza pregiudicare al diritto che ha di far inventario e di deliberare nel tempo prescritto dalla legge, produrrà le sue difese in merito nel termine stabilito, altrimenti il tribunale provvederà; autorizza in conseguenza la detta parte di R.... a fare tutte le riserve, affinchè le conseguenze della sentenza da pronunziarsi sull'attuale contestazione non ricadano che sull'eredità, se la detta parte venisse a rinunciarvi, riservate le spese.

„ Giudicato in Milano ec.

Art. VIII.

Formole risguardanti la garanzia.

§. I.

Domanda di garanzia; denuncia di questa domanda.

„ L'anno mille ottocento e cinque, il giorno undici di febbrajo, ad istanza del sig. Ignazio G...., proprietario, domiciliaro in Milano, contrada dei Servi, io Nicola B...., usciere presso il tribunale di prima istanza di Como, come da matricola registrata al num. 7. ivi domiciliato, contrada del Pozzo, ho citato il sig. Paolo D..., negoziante, domiciliato in Como, contrada del Gesù, a comparire entro dieci giorni avanti la seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano per rispondere ad una domanda fatta ad istanza del sig. Natale A...., medico militare domiciliato in Novara, dipartimento dell'Agogna, per atto di citazione del giorno sei del presente mese. Questa domanda è diretta a far lasciar libero il possesso di una casa di campagna situata nella Comune di Crescenzago, e che l'istante ha egualmente acquistato dal detto sig. D... per atto stipulato, il giorno diecissette luglio scorso, davanti L...., notaro in Milano.

„ Ritenuto, che il detto sig. D.... è garante *formale* dell'istante, questi domanda che gli sia dato atto della denuncia, che ha fatto colla presente, al sig. D..., della domanda principale di cui si tratta, ingiungendo al detto sig. D.... di far cessare la detta domanda, e di assumere intieramente la lite; in conseguenza l'istante conchiude che il sig. D..., sia condannato ai danni ed interessi, di cui sarà presentata la specifica, e risultanti dall'inadempimento del detto atto di vendita, se per avventura fosse annullato; l'istante conchiude inoltre, che il detto signor D.... sia condannato a compensarlo, garantirlo, ed indennizzarlo di tutte e qualsiansi condanne, che potessero essere pronunciate contro di esso tanto sul merito, che per interessi od altro, a favore del detto signor A..., e alle spese, fatte non solo in qualità di attore, come anche in qualità di reo

convenuto, non che in quelle della denunzia, e della intimazione, sotto tutte le riserve delle altre ragioni ed azioni. L'istante dichiara che il sig. V...., patrocinatore, procederà per esso.

„ Del presente atto, come pure dell'atto di domanda principale, dei documenti ivi uniti asserti *giustificativi*, e del contratto di vendita di sopra riferito, è stata lasciata copia da me al domicilio del detto sig. D...., consegnandola ad un portinajo, che richiesto non ha voluto dire il suo nome.

„ L'importo del presente atto ammonta alla somma di nove lire. „

Sott. B.... Usciere

Non è quì luogo di dimostrare che questa citazione contiene tutte le condizioni richieste per gli atti di questo genere; l'esempio che abbiamo dato servirà solamente a far conoscere la maniera di conchiudere in materia di garanzia *formale*. Pel medesimo oggetto noi citeremo un esempio in garanzia *semplice*.

„ L'anno mille ottocento e cinque, il giorno undici febbrajo, ad istanza del sig. Ignazio G.... proprietario, domiciliante in Milano, contrada dei Servi, io Nicola B...., usciere presso il tribunale di prima istanza di Como, come da matricola registrata al n. 7, ivi domiciliante, contrada del Pozzo, ho citato il sig. Paolo D.... negoziante domiciliante in Como, contrada del Gesù a comparire entro dieci giorni avanti la seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano per rispondere ad una domanda del sig. Natale A...., medico militare in Novara, dipartimento dell'Agogna, fatta contro l'istante per atto di citazione del giorno sei del presente mese. Questa domanda è diretta ad ottenere il pagamento di una somma di mille e ottocento lire, che l'istante ha realmente promesso di pagare, mediante un'obbligazione stipolata, il giorno diecissette luglio scorso, avanti L...., notajo in Milano. Ma che il detto sig. D.... si è obbligato nel medesimo atto di pagarla coi suoi proprj denari, ed ha promesso che l'istante non sarebbe stato molestato per quest'oggetto.

„ In conseguenza l'istante conchiude che gli sia dato atto della denuncia che fa, colla presente, della domanda del sig. A...., affinchè il sig. D.i..; come garante *semplice*, sia obbligato d'intervenire in causa sopra questa domanda, e di far cessare gli atti fatti contro l'istante e che il detto sig. D..... sia condannato a compensare, garantire, ed indennizzare l'istante di tutte le condanne qualsiansi che potessero essere pronunciate contro di esso sul merito, interessi e spese, a favore del sig. A...., come pure che sia condannato alle spese, tanto in quelle fatte nella qualità di attore, quanto alle altre fatte come reo convenuto, non che in quelle della denuncia e dell'intimazione. L'istante dichiara che il sig. V.... patrocinatore procederà per esso.

„ Copia del presente atto, come pure dell'atto di domanda principale, e dell'obbligazione sopraenunciata, è stata lasciata da me al domicilio del detto sig. D...., consegnandola ad un portinajo, che richiesto non volle dire il suo nome.

„ L'importo del presente atto è della somma di sei lire.

Sott. B.... Usciere.

La differenza fra queste due formole consiste, come si vede, nelle conclusioni. Esse nella prima risguardano un'azione reale, nella seconda un'azion personale. Vediamo ora come l'uno e l'altro genere di atto si denuncia all'attore principale; tale denuncia si fa necessariamente con atto di patrocinatore, poichè tanto il reo convenuto che denunzia, quanto l'attore principale; cui vien fatta la denuncia, hanno ciascuno il loro patrocinatore.

Si fa primieramente una copia dell'atto, che si vuole denunciare ed in seguito si stende l'atto di denuncia in questi termini:

„ Ad istanza del sig. Ignazio G...., proprietario, domiciliato in Milano.

„ Sia intimato al sig. P...., patrocinatore del sig. A..

„ Copia dell'atto di domanda di garanzia fatta dall'istante contro il sig. D...., dietro l'istanza del detto sig. A...., in data del giorno sei del presente mese, affinchè non lo ignori e non faccia alcun atto in seguito della sua domanda, prima chè sia spirato il termine di quella di garanzia.

Sott. V.... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato, e copia tanto del detto atto, che dell'atto di domanda di garanzia in data del giorno undici del presente mese, e quì sopra enunciato, è stata lasciata da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza in Milano, come da matricola registrata al numero 49, al domicilio del sig. P...., patrocinatore, consegnandola ad un giovine di studio il giorno dodici febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. L.... Usciere.

Prescindiamo dall'avvertire, che questi atti dovranno farsi nella stessa maniera, se fosse un garante il quale volesse chiamare un altro garante ulteriore e così successivamente: ciascuno citerebbe nella medesima forma quegli che avesse intenzione di mettere in causa, e farebbe la denuncia del suo atto al suo attore immediato; questi ne farebbe dal canto suo la denuncia alla

parte da cui fosse citato; e di grado in grado il tutto anderebbe ad essere denunciato all' attore principale.

§. II.

Difesa contro l' eccezione di garanzia, e sentenza che ne segue.

Se l' attore pretende, che la garanzia che si oppone non deve punto ritardare la sua causa, risponde, con atto di patrocinatore alla denuncia che gli è fatta della domanda di garanzia, in questi termini:

„ Il sig. Natale A....., attore,

„ Contro il sig. Ignazio G...., reo convenuto, dice, per risposta all' eccezione, che la domanda di garanzia fatta dal sig. G..... non può ritardare l' istruzione e la sentenza sulla domanda diretta contro di essi; in effetti è evidente che egli non ha alcun garante, come lo prova il documento medesimo, su cui fonda la pretesa sua garanzia. E' adunque per guadagnar tempo e solo per ischivare una giusta condanna, che ha immaginato di chiamare come garante, una persona, contro la quale non può promovere alcun reclamo.

„ Per queste ragioni, il sig. A..... conchiude, che senza aver riguardo all' eccezione dilatoria proposta dal sig. G....., che sarà rigettata, gli siano aggiudicate senza ulteriore ritardo le conclusioni spiegate nella domanda dell' istante e che il detto sig. G...... sia condannato alle spese dell' incidente.

„ Fatto in Milano il giorno tredici febbrajo „ mille ottocento e cinque. „

Sott. P..... Patrocinatore.

Questa risposta viene intimata, come tutti gli atti di patrocinatore, mediante un usciere delle udienze, e come si è veduto nell'esempio precedente.

Arrivato il giorno dell' udienza le parti discutono senz' altra istruzione e viene pronunciata la sentenza. Qualunque essa sia; dovrà contenere le narrative delle parti; fissare i punti di fatto e di diritto, ed enunciare in fine i motivi della decisione. Abbiamo dato tante formole di questa forma di redazione, ch' è inutile di replicarla qui: quello ch' è d' uopo di far conoscere, si è la dispositiva: se l' eccezione è ammessa, la dispositiva sarà concepita nel seguente modo:

„ Il tribunale attenendosi all' eccezione proposta dalla parte di V....., e senza aver riguardo all' istanza nella parte di P....., ordina che non sarà fatto alcun atto contro la detta parte di V.... da quella di P....., prima che scadino i termini della domanda di garanzia di cui si tratta,

e condanna la detta parte di P..... alle spese dell' incidente liquidate nella somma di.....

„ Giudicato in Milano ec.

Se l' eccezione fosse rigettata, la dispositiva della sentenza porterebbe:

„ Il tribunale senza aver riguardo all' eccezione dilatoria proposta dalla parte di V....., che è rigettata, pronunciando sull' istanza incidente della parte di P....., ordina che la parte di V..... abbia a difendersi sopra la domanda principale fatta contro di essa, senza attendere il terzo chiamato a garanzia; e condanna la detta parte di V..... alle spese dell' incidente, liquidate nella somma di.....

„ Giudicato in Milano ec. „

Il motivo che ha fatto rigettare l' eccezione partendo dal merito stesso della garanzia, la quale si è preteso che non esista, il tribunale ha detto.

„ Senza avere riguardo all' eccezione proposta dalla parte di V....., *ch' è rigettata ec.* „

Ma se il motivo della rejezione fosse, per esempio, che la domanda di garanzia non è stata fatta nel termine prescritto, senza entrare ad esaminare la realtà della garanzia, conoscendo ch' essa non è più ammissibile, il tribunale direbbe:

„ Senza aver riguardo all' eccezione proposta dalla parte di V....., *la quale è dichiarata inammissibile.* „

§. III.

Istanza del garante che domanda di essere rimesso avanti il tribunale competente.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di Milano nella seconda sezione.

„ Il sig. D...., chiamato in garanzia.

„ Contro il sig. G....., attore in garanzia.

„ Espone che non è stato chiamato in garanzia dal sig. H....., che per trasportarlo lungi dai suoi giudici naturali. In effetti, mediante un atto, stipulato il giorno venti gennajo scorso, tra il detto sig. G....., ed il sig. A..... avanti N..... notajo in Milano, sembra che il sig. G..... non ha alcun interesse, nè alcuna cosa di reclamare dal sig. A....., la domanda che ha fatta contro di esso non ha adunque più alcun oggetto; e non può essere che l' effetto di una riprovevole collusione, per procurare al sig. G..... il vantaggio di trasportare l' istante avanti un tribunale lontano dal suo domicilio. Una simile connivenza non può essere autorizzata dalla giustizia. Se il sig. G..... crede di poter promovere qualche reclamo contro l' istante, può provocarlo avanti il tribunale di Como, ma non tradurlo avanti quello di Milano.

„ Per queste ragioni, l'istante conchiude, che senza aver riguardo alla pretesa domanda di garanzia fatta contro di esso dal sig. G...., che sarà dichiarata inammissibile, il tribunale voglia rimettere le parti a produrre le loro ragioni avanti il tribunale di prima istanza di Como, e condannare il detto sig. G.... alle spese.

„ Fatto in Milano il giorno venti febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. T.... Patrocinatore.

Quest'istanza è intimata nella forma ordinaria da un usciere delle udienze al patrocinatore di quello che ha chiamato l'istante per garanzia.

Allorchè le parti si sono presentate all'udienza, dietro le loro discussioni, viene pronunciata una sentenza, che riguarda solamente la rimessa avanti il tribunale competente, perchè questa sorta di eccezione non può mai essere riunita al merito. E' inutile di tracciarne qui la forma; essa è simile a tutte quelle di cui abbiamo già vedute le formole. Se è riconosciuta la connivenza tra l'attore ed il reo convenuto, il garante è rimesso davanti i giudici competenti. Se la sua pretesa non è ammessa, la sentenza gli ordina di difendersi davanti il tribunale in cui è chiamato. La parte soccombente è condannata alle spese dell'incidente.

§. IV.

Difese del garante chiamato, che pretende di non esserlo. Sentenza che ordina le riunione delle due cause, e la disgiunzione.

„ Il sig. D...., negoziante in Como, reo convenuto nella domanda di garanzia fatta contro di lui con atto di citazione del giorno undici del presente mese.

„ Contro il sig. G...., domiciliato in Milano, attore in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione.

„ Dice, per impugnare la detta domanda, che non è punto garante verso il sig. G.... perchè questa garanzia risulta da un istrumento stipulato dal zio del reo convenuto in garanzia, e che questi non è punto erede di suo zio, all'eredità del quale ha rinunciato. Lo prova un atto del giorno sette novembre, stipulato avanti L..., notaro in Como, il di cui estratto è annesso alle presenti difese. Il sig. D.... offre di comunicarne la spedizione al sig. G...., contro ricevuta.

„ In queste circostanze il sig. D.... conchiude, che la domanda di garanzia fatta contro di esso dal sig. G.... sia rigettata, e che sia condannato alle spese.

„ Fatto in Milano il giorno venti febbrajo mille ottocento e cinque.

Sott. P.... Patrocinatore.

„ Queste difese sono intimate nella forma ordinaria da un usciere delle udienze presso il tribunale al patrocinatore dell'attore in garanzia. Arrivato il giorno dell'udienza i giudici esaminano se convenga che la causa di garanzia sia istrutta unitamente a quella del merito principale. In questo caso pronunciano l'unione delle due cause con una sentenza preparatoria, di cui ecco la dispositiva;

„ Il tribunale unisce la domanda di garanzia alla domanda principale, perchè sia pronunciato sulle medesime congiuntamente.

„ Giudicato ec. „

Allorchè nell'istruzione sia sopraggiunto qualche ritardo riguardante la garanzia, talchè la domanda principale si trovi in istato di decisione, mentre non lo è la domanda secondaria; il tribunale pronuncia separatamente sulla prima. Nella sua sentenza ordina la disgiunzione delle due cause che prima aveva riunite. Locchè si fa nel tenore seguente:

„ Il tribunale disgiunge la domanda principale dalla domanda di garanzia, la quale sarà giudicata separatamente; in conseguenza pronunciando sul merito della causa principale, ed avendo riguardo alla domanda di A.... condanna G.... a pagargli la somma di mille ottocento lire, cogli interessi dal giorno della citazione, ed alle spese liquidate in....

„ Giudicato ec. „

Con questo mezzo la causa sul merito principale è decisa, e la causa di garanzia continuerà ad essere istrutta, per essere giudicata dal medesimo tribunale, quando ne sarà in istato.

Se presentate le due cause per la prima volta il tribunale credesse che non potessero istruirsi contemporaneamente, allora non le riunirebbe, e ciascuna sarebbe istrutta e giudicata a parte, senza che occorra l'intervento dell'attore principale in quella di garanzia, e senza che il chiamato in garanzia, che sostiene di non essere garante, abbia ad intervenire nella causa principale.

§. V.

Istanza per ottenere l'intervento in causa del garante.

Il chiamato per garanzia, il quale non si lagna di essere mal a proposito tradotto fuori dal suo competente tribunale, e che non può non riconoscere la sua obbligazione, non ha altro partito da prendere, che di venire in soccorso di quello che l'ha citato. Deve dunque primieramente costituire un patrocinatore, il quale in seguito interviene in causa, mediante un'istanza in questi termini.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di

prima istanza di Milano nella seconda sezione:

„ Il sig. D...., chiamato in garanzia, ed interveniente.

„ Contro il sig. G.... attore per garanzia,

„ Ed il sig. A...., attore principale,

„ Espone che ha venduto al sig. G...... una casa situata in Crescenzago, per atto stipulato avanti L.... In Milano il giorno diecissette luglio scorso per il prezzo di ventisette mila lire. Questa casa gli apparteneva legittimamente, avendola ricevuta per eredità di suo padre, il quale da cento sessanta e più anni la teneva da suoi antenati. La prova di questo fatto risulta dall'atto di divisione dei beni dell'eredità del padre dell'esponente; atto che offre di comunicare alli sigg. A...... e G...., contro ricevuta. In conseguenza la domanda fatta dal detto sig. A..... di sgombrare la detta casa è mal fondata. L'esponente ha interesse che il sig. G......, di cui è il garante *formale*, non sia punto turbato nel possesso del fondo che gli ha legittimamente venduto.

„ Conchiude che il tribunale voglia ammetterlo come parte interveniente nella contestazione pendente tra il sig. G...... ed A.... ; ciò effettuando, dargli atto di assunzione della causa del detto sig. G..... il quale, se così voglia, sarà messo fuori di lite, ed in conseguenza dichiarare inammissibile la domanda del sig. A..... e in ogni caso rigettarla e condannarlo alle spese.

„ Fatto in Milano il giorno venti febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. T.... Patrocinatore.

Si fa intimare quest'istanza al patrocinatore di ciascuna delle parti, volendo intervenire in una causa che loro è comune; nè v'è più bisogno di indicare la somma di simile intimazione.

La domanda d'intervento del garante *semplice* sarebbe nella medesima forma, eccetto che non potrebbe assumere la lite del garantito. Dopo di avere esposto che ha interesse di non permettere, che il reo convenuto sia molestato per la somma che da lui si pretende e di aver enunciate sommariamente le difese che oppone alla domanda principale, conchiude:

„ Che il tribunale voglia ammetterlo come parte interveniente nella causa; in conseguenza, pronunciando sul merito principale, dichiarare inammissibile la domanda del sig. A...., o in ogni caso rigettarla e condannarlo alle spese. „

§. VI.

Sentenza sull'intervento in causa.

Al giorno indicato per l'udienza si discute l'istanza d'intervento in causa e si pronuncia una sentenza preparatoria; che ammette il garante come parte interveniente. Se il garantito avesse domandato con atto di patrocinatore o verbalmente all'udienza di esser messo fuori di causa la medesima sentenza lo pronuncierebbe. Nulladimeno se l'attore principale crede di dover ritenere il garante in causa, lo dichiara con fare una risposta all'istanza, con cui il garantito domanda di sortire dalla causa, ovvero lo chiede verbalmente all'udienza; si discute allora su questo particolare che vien deciso preliminarmente dal tribunale.

La dispositiva di questo genere di sentenze non presenta alcuna difficoltà. Ma se il garantito non domandasse di sortire dalla causa, allora la sentenza dopo tutto quello che deve precedere la dispositiva, porterà:

„ Il tribunale ammette l'intervento in causa della parte di T...., le dà atto dell'assunzione della lite della parte di V....., da parimenti atto alla detta parte di V....., poichè intende di restare in causa, di formarvi parte interveniente, ed ordina che gli intervenienti istruiranno congiuntamente colle altre parti, salve le spese.

„ Giudicato ec. „

Nelle sentenze preparatorie di pura istruzione, in cui, come qui, non vi è contradizione, non vi è parte soccumbente, quindi non deve ordinariamente esservi condanna alle spese, le quali fanno parte di quelle, che saranno calcolate nella sentenza definitiva. Qualche volta anche in queste specie di sentenze dico, che le spese *sono riservate*, locchè significa che saranno aggiudicate nella sentenza definitiva: E' la stessa cosa come se non se ne facesse alcuna menzione.

Notate che l'esempio precedente si applica a qualunque garante *semplice* che riconosce la sua obbligazione in garanzia, con questa differenza che non assume la lite, perchè questa facoltà non gli è accordata. Quindi è, che dopo di aver ammesso la parte interveniente, la sentenza preparatoria ordina che procederà con tutte le altre parti.

Se il garantito ha domandato di essere messo fuori di causa, la sentenza dirà.

„ Il tribunale ammette l'intervento della parte di T...., le dà atto dell'assunzione della lite della parte di V...., e pronunciando sulla domanda della detta parte di V..... la mette fuori di causa, ordina che il suo garante *formale* procederà in suo luogo.

„ Giudicato ec. „

Se vi è contradizione dalla parte dell'attore principale, che vuole che il garantito rimanga in causa, egli ne fa la domanda mediante un'istanza di patrocinatore o verbalmente all'udienza. Se la sua pretenzione è rigettata, la sentenza si pronuncierà in questi termini.

Il tribunale ammette l'intervento in causa della parte di T...., le dà atto dell'assunzione della lite della parte di V...., pronunziando sulla domanda della detta parte di V...., senz'aver riguardo alle difese che le oppone la parte di P.... ordina che la detta parte di V.... sarà messa fuori di causa, che il suo garante procederà in suo luogo, e condanna la parte di P.... alle spese dell'incidente liquidate in.....

„ Giudicato ec. „

Nel caso in cui l'attore principale ottiene che il garantito rimanga in causa, malgrado che questi abbia voluto ritirarsene, la dispositiva è concepita in questi termini:

„ Il tribunale ammette l'intervento in causa della parte di T...., le dà atto dell'assunzione della lite della parte di V.... senz'aver riguardo alla domanda di quest'ultima, e pronunziando su quella della parte di P.... ordina che la parte di V.... rimarrà in causa e procederà con giuramento col suo garante; e condanna la detta parte di V...., alle spese dell'incidente liquidate in....

„ Giudicato ec. „

In questi due ultimi casi essendo stata contraddetta l'esclusione della causa, una delle parti è rimasta succombente; e secondo la legge, qualunque parte che succombe deve essere condannata alle spese all'oggetto da lei controverso.

§. II.

Sentenza con cui si pronuncia contemporaneamente sulla garanzia e sulla domanda principale.

Prima di parlare di questa sentenza, osserveremo ch'è facile il concepire in quale forma dovranno essere estesi gli atti che avessero a fare altri garanti di ulteriori gradi; essendo chiamati dove vi è un attore ed un reo convenuto in grado a difesa, basta ci ritener bene, che in ogni garanzia, ogni garante ulteriore che si presenta, in qualunque grado si sia, interviene quindi, come si è rimarcato in generale, per quella parte che riguarda la domanda in garazia. In effetto o il garante ulteriore pretende di essere stato chiamato per connivenza all'oggetto di distrarlo dai suoi giudici naturali, ed allora produce la sua istanza per essere rimesso avanti il tribunale competente; o pretende di non essere garante, ed allora produce le sue difese contro la domanda di garanzia. In fine se riconosce il suo obbligo di garantire, produce la sua istanza per l'intervento in causa. Allorchè ha anche egli un altro garante ulteriore, impiega prima nella sua istanza d'intervento in causa quelle difese che crede convenienti contro la domanda principale, ed aggiunge dippiù, che quegli ch'ei chiama a difesa deve incaricarsi della lite. In conseguenza spiega contro questo le conclusioni convenienti. Quest'ultimo garante dal canto suo, può difendersi con uno dei tre mezzi già esposti.

Essendo finalmente spirati tutt'i termini per chiamare i garanti di tutt'i gradi, i diversi incidenti sono giudicati nell'ordine con cui si presentano, e l'istruzione è regolata da sentenze preparatorie, di modo che o non esiste più che una sola contestazione, dietro alle pronunciate riunioni di cause, o ne rimangono diverse separate, secondo ch'è sembrato opportuno ai giudici di ordinare. Quando la domanda di garanzia non forma che una sola causa colla domanda principale, può aver luogo una sentenza definitiva, in favore dell'attore principale, come segue.

„ Tra il sig. Natale A...., medico militare domiciliato in Novara, dipartimento dell'Agogna, attore per atto di citazione del giorno sei febbrajo del presente mese rappresentato da P.... patrocinatore.

„ Ed il sig. Ignazio G...., patrocinatore, domiciliato a Milano, contrada di Briso, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione del giorno undici corrente, rappresentato da V.... patrocinatore.

„ Ed ancora il sig. Paolo D.... negoziante, domiciliato in Como, contrada del Pozzo, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione in garanzia, rappresentato da T.... patrocinatore.

„ Le conclusioni della parte di P.... sono dirette ad ottenere che la parte di V.... sia obbligata di sgombrare la casa situata in Crescenzago, la quale appartiene all'attore e di cui il reo convenuto ha illegalmente preso il possesso; altrimenti che vi sia costretto con tutt'i mezzi di ragione, e che la detta parte di V.... sia condannata alle spese.

„ Per la parte di V.... si è conchiuso che sia dichiarata inammissibile la domanda di P...., o che in ogni caso sia rigettata e che sia condannato alle spese. Non ostante ciò sussidiariamente essa domanda atto di aver chiamato in causa la parte di T...., come suo garante *formale*; in conseguenza, se contro ogni aspettazione la parte di P.... ottiene ciò che domanda, quella di V.... conchiude che la parte di T.... suo garante *formale* sia condannata ai danni, ed interessi risultanti dall'inesecuzione dell'atto di vendita che le ha fatto della detta casa, secondo una legale specifica che ne verrebbe somministrata; come pure ad indennizzarlo di tutte le condanne qualsiansi che potessero essere pronunciate contro di essa a favore della parte di B...., tanto nel merito principale che nei danni, ed interessi, od altro; in fine condannarla alle

spese tanto nella qualità d'attore, che di reo convenuto, non che in quella della denuncia e della intimazione.

„ Le conclusioni della parte di T.... sono, che il tribunale voglia ammettere il suo intervento nella causa tra i signori A.... e G.... , dargli atto dell'assunzione della lite di quest'ultimo, come suo garante *formale*, consentendo che sia messo fuori di causa, se lo trova conveniente, in conseguenza che senza aver riguardo alla domanda del sig. A.... sia essa dichiarata inammissibile, o che in ogni caso sia rigettata, e che venga condannato alle spese.

„ Nel fatto il sig. D.... ha venduto al sig. G... una casa situata in Crescenzago, per il prezzo di ventisette mila lire, per atto stipulato avanti L... notajo in Milano, il giorno diciassette luglio scorso. Il sig. A...., che reclama il possesso della detta casa, prova con titoli autentici, che egli è derivato dall'eredità de' suoi antenati, ed in ultimo stato di suo padre. Non si presenta alcun atto legale che attesti che il detto sig. A.... abbia alienata la detta casa, risulta solamente che da molti anni essa è stata posseduta a titolo di affitto della famiglia del Sig. D.... ed in seguito nei due ultimi anni per tacita locazione, essendo spirato il termine del contratto.

„ Il punto di diritto consiste dunque nel sapere, se la vendita fatta dal sig. D.... al sig. G.... della casa di cui si tratta ha potuto toglierne la Proprietà ed il possesso al sig. A...

„ Considerando che la qualità di affittuario era la sola che aveva il sig. D.... sulla casa che ha venduto al Sig. G....; che quindi non ha potuto conferire un diritto di proprietà, di cui egli non era rivestito, che la proprietà della detta casa non ha cessato di appartenere al sig. A...., malgrado l'atto di vendita del giorno diciassette luglio scorso: che il sig. G... nulla ha per anche pagato sul prezzo della detta casa, ma che non può conservare il godimento, che ha per garante *formale* il signor D...., suo autore che deve tenerlo indennizzato.

„ Il tribunale senz'aver riguardo all'atto di vendita del giorno diciassette scorso luglio, pronunciando sulla domanda del sig. A.... condanna il sig. G... a rilasciare in favore del sig. A.... il possesso della casa in questione: altrimenti sarà costretto a farlo con tutt'i mezzi di ragione.

„ Perciò che riguarda la garanzia, pronunziando sulla domanda di G...., condanna D.... ai danni e interessi, risultanti dall'inesecuzione dell'atto di vendita sopra enunciato, e di cui G... presenterà un conto dimostrativo.

„ Condanna il detto D... a tutte le spese tanto fatte in qualità d'attore, che di reo convenuto, come pure alle altre di denuncia di intimazione.

„ Giudicato in Milano ec.

Bisogna osservare che la condanna alle spese non ha luogo, che contro del garante *formale*, giusta quanto prescrive la legge. Questo esempio non può servire pel caso di garanzia *semplice*, poichè il garante che non contraddice non può essere che interveniente. Allora il reo convenuto principale deve essere condannato alle spese verso l'attore, salvo il suo regresso contro il garante. Ecco dunque come sarebbe concepita la dispositiva.

„ Il tribunale ammette D.... come parte interveniente in causa: pronunziando sul merito principale condanna G.... verso A.... a pagare la somma di ottocento lire ammontare dell'obbligazione contenuta dell'atto di cui si tratta, degl'interessi della detta somma secondo la legge, ed alle spese.

Per ciò che riguarda la domanda di garanzia; pronunciando sull'intervento in causa, condanna D.... a garantire ed indennizzare G.... delle condanne pronunciate contro di esso, a favore di A.... sul merito, interessi, e spese, e condanna il detto D.... a tutte le spese fatte, tanto in qualità d'attore, come di reo convenuto, come pure in quella di denuncia, intimazione ed intervento in causa, liquidate, cioè, per l'attore principale in... e per il garantito a...

„ Giudicato in ec. „

Nelle cause di garanzia semplice è bene, allorchè la sentenza deve esprimere la liquidazione delle spese, di distinguere quelle che l'attore principale può reclamare dal suo reo convenuto, dalle altre che questi ha solo il diritto di ripetere dal suo garante.

Se il garantito è stato messo fuori di causa, la sentenza non è pronunciata che fra l'attore principale, ed il garante formale assunore di lite.

Le indicazioni seguenti basteranno.

„ Tra il sig. Natale A.... ec.

Contro il sig. Paolo D.... ec., reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione, come avendo assunto la causa del signor G... ec., di cui è il garante formale, e ch'è stato messo fuori di causa con sentenza del ... comparente ec.

„ Le conclusioni del sig. A.... sono dirette ad ottenere che si voglia ec.

Il sig. D.... conchiude che piaccia al tribunale di ammettere il suo intervento in causa, di dargli atto dell'assunzione della lite del sig. G.... In conseguenza pronunciando sul merito, senza aver riguardo sulla domanda del sig. A.... ec. „

I punti di fatto e di diritto sono i medesimi dell'esempio precedente, come pure i motivi. Anche nella dispositiva non vi è alcuna differenza.

„ Il tribunale senz'aver riguardo all'atto di

vendita del giorno dieciffette luglio fcorfo, pronunciando fulla domanda di A.... ; condanna D.... a rimetterlo in poffeffo della cafa di cui fi tratta, altrimenti vi farà coftretto con tutt' i mezzi di ragione, condanna il detto D... a tutte le fpefe, tanto come attore e reo convenuto, quanto in quelle di denuncia, intimazione ed intervento in caufa.

„ Giudicato in Milano ec. „

Supponendo che il chiamato in garanzia, fenza voler intervenire in caufa, abbia prodotto le fue difefe in merito per provare che non è obbligato alla garanzia, allora: fe la queftione di garanzia e ftata riunita alla domanda principale e che fia in pronto l'iftruzione fopra l'una e l'altra, fi pronuncierà con una fteffa fentenza, redatta nella medefima forma delle precedenti. La difpofitiva, fe pronuncia in favore dell' attore principale, farà egualmente fimile agli efempj che fi fono veduti, rapporto alla domanda ful merito. Quanto alla garanzia fi dirà come fegue.

„ Riguardo alla garanzia rigetta la domanda di G... contro D... e condanna il detto G.., a tutte le fpefe, tanto verfo A... che verfo D.

„ Giudicato in ec. „

Se la sentenza condannaffe l' attore principale, non vi farebbe più queftione di garanzia. Tale sentenza potrà dunque confiderarfi come definitiva di tutto lo ftato della controverfia. In effetto fia che la garanzia venga riconofciuta, fia che venga denegata quando l'iftruzione della domanda ful merito è in iftato di decifione, e quando i giudici fono di avvifo di rigettare quefta domanda, non v'è bifogno di efaminare fe l'iftruzione ful reclamo del garante e pel garantito è in iftato di decifione, non potendo effo incidente avere più luogo.

Per la redazione delle narrative e delle conclufioni e per l'efpofizione dei punti di fatto e di diritto fi poffono vedere gli efempj precedenti. La edizione dei motivi fi fa in confeguenza di ciò che fi precede. In fine la difpofitiva fi concepisce in quefti termini.

„ Il tribunale pronunciando ful merito rigetta la domanda di A... contro G... , in confeguenza mantiene queft' ultimo nel poffeffo della cafa di cui fi tratta: rapporto al ricorfo in garanzia del detto G.... contro D.... mette le parti fuori di caufa e condanna il detto A. a tutte le fpefe verfo le altre due parti.

„ Giudicato in Milano ec. „

Se la garanzia non foffe stata per anche riunita al merito, la fentenza, dovendo condannare l'attore principale, comincerebbe la fua difpofitiva coll'ordinare la riunione delle due caufe in quefti termini.

„ Il tribunale, pronunziando fra tutte le parti riunifce alla domanda ful merito, di cui fi tratta quella di garanzia fatta con atto di citazione del .... ad iftanza di G.... contro D...., e giudicando ful merito rigetta la domanda di A... ec. „

§. VIII.

Sentenza con cui fi pronuncia feparatamente fulla domanda principale.

Abbiamo già offervato che quando la caufa di garanzia è ftata riunita alla caufa principale; e che l'iftruzione di quefta è ftata ultimata prima dall'altra, l'attore principale con un atto di patrocinatore, avea già chiefto l'udienza per effere giudicato feparatamente.

In quefto cafo le narrative, e le conclufioni di tutte le parti, l'oppofizioni di fatto e di diritto vengano redatte come negli efempj precedenti. L'efpofizione dei motivi fi fa ugualmente nella medefima forma, aggiungendo che la caufa fulla garanzia non è ancora in iftato di effere giudicato. Indi la difpofitiva fi annuncia in quefto modo.

„ Il tribunale ordina che la domanda rifguardante la garanzia, farà difgiunta, per effere in feguito giudicata feparatamente, fe vi ha luogo. Pronunciando ful merito, avendo riguardo alla domanda della parte di P..., fenza ottenerfi all' atto di vendite dalli diecifette luglio fcorfo, condanna la parte di V.... a rilafciare a quella di P.... il poffeffo della cafa, di cui fi tratta, altrimenti vi farà coftretta con tutt'i mezzi di ragione; condanna la detta parte di V... alle fpefe.

„ Giudicato in Milano ec. „

§. IX.

Sentenza con cui fi pronuncia feparatamente fulla garanzia.

Dopo che la queftione della garanzia è ftata difgiunta colla fentenza, che ha pronunciato ful merito, fi continua l'iftruzione fulla garanzia, che forma una conteftazione femplice e feparata come fe non foffe mai ftata unita ad alcun altra.

Effendo compita l'iftruzione fi giudica tra l' attore in garanzia ed il chiamato a difefa, fenza che vi abbia parte l'attore principale.

Le narrative e le conclufioni dell'attore in garanzia fi enunciano come nel fuo atto di citazione. Le narrative e conclufioni del garante fi prendono dalle fue difefe; per efempio, da quelle in cui foftiene di non effere garante.

L'efpofizione dei punti di fatto e di diritto, come pure l'indicazione dei motivi fi trovano facilmente in feguito di quefte prime redazioni, e fecondo che farà giudicato a favore dell'una o dell'altra parte.

Niuna difficoltà evvi per la redazione della dispositiva, sia che l'attore per garanzia guadagni, sia ch'egli perda la causa. Se guadagna, la sentenza dice:

„ Il tribunale, pronunciando sulla domanda della parte di V..... condanna quella di D.... a.... ec. „

Se il garante è assoluto dalla domanda fatta contro di esso, si pronuncia:

„ Il tribunale rigetta la domanda della parte di V.... fatta contro quella di D.... ec. „

Art. IX.

Formole per la comunicazione de' documenti.

§. I.

Comunicazione richiesta.

„ Il sig. G....., reo convenuto, come per atto di citazione del giorno dieci del presente mese.

„ Contro il sig. A...... attore in conformità delle conclusioni spiegate nel medesimo atto di citazione.

„ Dice, per eccezione, che prima di tutto domanda che il sig. A.... sia obbligato a comunicargli, sia contro ricevuta, sia col mezzo della cancelleria, l'obbligo delle mille ottocento lire, in data del giorno diecissette luglio scorso, e sul quale l'attore fonda la sua domanda. Il sig G...., senz'ammettere il detto documento, si riserva, dopo la detta comunicazione di dire, e domandare ciò che troverà conveniente, protestando contro ciò che potrebbe venir fatto in pregiudizio della presente ec.

„ Fatto in Milano ec.

Sott. V.... Patrocinatore.

Quest'atto è intimato al patrocinatore contrario, come lo sono tutti gli atti di patrocinatore, da un usciere delle udienze del medesimo tribunale.

§. II.

Comunicazione volontaria o ordinata dal tribunale.

La comunicazione richiesta non può essere ricusata; essa si fa o amichevolmente tra i patrocinatori e contro ricevuta di quello che ne ha fatto la domanda, o officialmente col mezzo della cancelleria. In quest'ultimo caso si portano i documenti alla cancelleria del tribunale, ed il cancelliere rilascia un atto per attestare, che si è effettuato il deposito. Se ne dà tosto avviso all'avversario in questa forma:

„ Il sig. A...., attore per atto di citazione del giorno sei ec. presente mese.

„ Contro il sig. G...., reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione:

„ Dice, in risposta alla eccezione proposta dal sig. G...., che si è affrettato di rimettere alla cancelleria del tribunale l'obbligo del giorno diecissette luglio scorso, ammontante alla somma di mille ottocento lire. Viene intimato al sig. G.... di prenderne comunicazione contro sua ricevuta nel termine di tre giorni; altrimenti, scorso il detto termine, il detto documento sarà ritirato, ed il sig. A.... procederà per l'aggiudicazione delle sue conclusioni, nelle quali persiste domandando le spese.

„ Fatto in Milano il giorno.... ec. „

Sott. I.... Patrocinatore.

L'intimazione di questo atto si fa come all'ordinario da un usciere delle udienze.

Se la parte, cui si domanda comunicazione si rifiutasse, si anderebbe all'udienza, dietro una semplice chiamata fatta dalla parte più sollecita. Ivi, dopo aver intese le ragioni dell'una e dell'altra parte, il tribunale ordinerebbe con sentenza preparatoria o che la comunicazione fosse effettuata, o veramente che senz'attenersi all'eccezione si procedesse innanzi nella causa, la quale se anche fosse in istato di essere giudicata, il tribunale potrebbe pronunciare definitivamente con una sola sentenza.

Egli è raro che la comunicazione de' documenti venga ricusata; ma quando si dia il caso, per esempio allorchè il documento sia già stato comunicato in un'istanza fra le parti medesime, o se si dubita che la comunicazione non sia stata richiesta che per ritardare la sentenza, nella circostanza in cui preme molto all'attore di farla pronunciare senza dilazione, il tribunale deciderà il conveniente.

§. III.

Istanza per ottenere che un patrocinatore sia costretto alla restituzione dei documenti che gli sono stati comunicati, e che ritiene presso di se.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. Natale A...., proprietario, domiciliato in Milano, attore per atto di citazione del giorno due dello scorso mese.

„ Espone, che col mezzo del sig. P...., suo patrocinatore, sia confidato al sig. V...., patrocinatore del sig. G...., negoziante, domiciliato in Milano, reo convenuto, dei documenti che aveva chiesto gli fossero comunicati per tre giorni.

„ La ricevuta rilasciata dal sig. V..... in data del giorno nove di questo mese e ch' è unita alla presente istanza, prova che il termine è spirato sono già quindici giorni, inutilmente si è reclamata presso il sig. V..... la restituzione dei documenti, egli non ha punto curate le continue istanze che a tal uopo gli sono state fatte.

„ Per queste ragioni l' esponente vi prega, signore, di ordinare che il sig. V......... sia immantinente costretto, e coll' arresto personale, e restituire i documenti enunciati nella sua ricevuta, la quale gli sarà resa per suo discarico; di condannare il detto sig. V...... personalmente a pagare all' esponente tre lire di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ed alle spese della presente istanza e della chiamata all' udienza, e farete giustizia.

„ A Milano il giorno ventuno febbrajo mille ottocento e cinque. „

Sott. P..... Patrocinatore.

Se un patrocinatore avesse difficoltà di intimare una simile istanza ad uno dei suoi colleghi, la parte medesima, senza l' assistenza di alcun patrocinatore, può firmarla, ed anche stenderla in via di semplice memoria, nel modo che le piacerà; basta che il presidente possa comprendere che la parte si lagna perchè il patrocinatore, di cui è prodotta la ricevuta, non ha restituiti i documenti che gli sono stati comunicati.

§. IV.

Decreto che autorizza i mezzi coattivi contro il patrocinatore renitente, ed opposizione a questo decreto.

In vista dell' istanza o della memoria, di cui si è parlato al precedente paragrafo, il presidente proferisce un decreto nei seguenti termini:

„ Vista l' istanza presentata oggi da Natale A....., proprietario, domiciliato in Milano, diretta a far costringere V..... patrocinatore di Ilario G....., a restituire i documenti che gli sono stati comunicati nella causa pendente tra il detto A... attore per atto di citazione del giorno due del mese scorso, ed il detto G.... reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione.

„ Vista la ricevuta rilasciata da V.... in data del giorno nove di questo mese, e che promette di restituire, entro tre giorni, i documenti che gli sono stati comunicati;

„ Noi, presidente del tribunale di prima istanza di Milano ordiniamo che V...... sarà costretto immediatamente, e con arresto personale a restituire i documenti enunciati nella sua ricevuta a P....., patrocinatore dell' istante, il quale ne lo discaricherà; condanniamo il detto V...... personalmente a pagare all' istante tre lire a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, a datare dall' intimazione del presente nostro decreto; lo condanniamo inoltre alle spese che ha occasionare per il suo ritardo, e che noi liquidiamo nella somma di......., compresa l' intimazione che sarà fatta, le quali spese il detto V.... non potrà ripetere dal suo cliente.

„ Pronunciato in Milano il giorno ventotto feborajo mille ottocento e cinque. „

Sott. ec.

Questo decreto, di cui il cancelliere dovrà conservare la minuta, viene intimato con atto di patrocinatore a quegli che ritiene i documenti, e che al momento dell' intimazione può essere costretto con precetto, pignoramento, ed anche arresto personale a restituire i documenti. Per far sospendere l' esecuzione l' intimato può fare approvazione al decreto in questa forma:

„ Ai sig. giudici componenti il tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. V.... patrocinatore del sig. G...., negoziante, domiciliato in Milano, reo convenuto,

„ Contro il sig. A...., proprietario, domiciliato in Milano, attore:

„ Espone, che fa opposizione al decreto riportato contro di esso il giorno ventotto del mese scorso ed intimatogli il giorno tre di questo mese, protestando contro ogni procedura ulteriore alla presente dichiarazione.

„ Non sarà difficile di dimostrare, che il decreto, di cui si tratta è stato sorpreso alla religione del sig. presidente; in effetti i documenti che reclama il sig. A..... sono stati restituiti da più di otto giorni, al giovane di studio del sig. P........, siccome questi asseriva di avere dimenticato la ricevuta, che promise di riportare il giorno vegnente, pregò che gli si confidassero, perchè essi erano in quel momento necessarj al suo principale che trovavasi in conferenza col suo cliente. Il giovane di studio del sig. V....., cui era indirizzata la preghiera, credette di potervi condiscendere senza pregiudizio del suo principale. In questo stato di cose egli è evidente, che il giovine di studio del sig. P.... scordandosi dei documenti che aveva presso di se, siasi portato da' suoi parenti, per approfittare di un congedo di qualche giorno che gli è stato accordato dal sig. P....., omettendo di far previamente parola al suo principale dei documenti che aveva ritirati.

„ Il sig. A..... dunque ha ricorso inopportunamente al sig. presidente, producendo una ricevuta del sig. V...., a cui a quest' ora doveva già essere stata ristituita.

„ Per queste ragioni il sig. V..... conchiude,

che pronunziando sul'a sua opposizione; il tribunale voglia dargli atto di queste sue conclusioni, cioè che i documenti, di cui si tratta, sono stati restituiti da più di otto giorni ad uno dei giovani di studio del sig. P...., in conseguenza, assolvere il detto sig. V... dalle condanne pronunciate contro di esso personalmente col decreto del giorno ventuno feborajo scorso, ordinare, che la ricevuta del giorno nove del detto mese, e citata dal detto decreto, gli sia restituita in giornata dal signor A...., altrimenti la sentenza che sarà per pronunciarsi gli servirà di discarico, ed infine condannare il detto signor A.... alle spese dell' incidente. „

Sott. V.... Patrocinatore.

„ La presente opposizione è stata intimata e n' è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, al sig. P...., nel suo domicilio; consegnandola ad un giovane di studio.

„ A Milano il giorno quattro marzo mille ottocento e cinque. „

Sott. S... Usciere.

TITOLO X.

Della verificazione delle scritture.

Una scrittura privata, quantunque munita della formalità del registro, se non è autenticamente riconosciuta dallo scribente, non ha diritto di esercitare mezzi di coazione contro di lui.

La ricognizione autentica può farsi volontariamente con atto rogato da un notaro che riferirà formalmente la scrittura suddetta. una persona ha preso a prestito una somma di cui ha fatto un obbligo privato: riconoscendo quest' obbligo con atto autentico davanti un notaro, il creditore può costringerlo al pagamento cogli stessi mezzi, come se l' obbligo fosse stato originariamente autentico. Ma se il debitore non volesse riconoscere il suo obbligo nell' anzidetto modo, bisognerà costringervelo coi mezzi giudiziarj. Il presente titolo è destinato ad esporre le procedure che hanno luogo in tale circostanza. Noi lo divideremo in quattro articoli: il primo dirà come si forma la domanda per far riconoscere una scrittura privata. Il secondo in qual maniera il tribunale ordina la ricognizione. Il terzo tratterà delle carte di confronto. Il quarto esporrà il modo di procedere per la verificazione delle scritture. Il quinto finalmente conterrà le module.

A r t. I.

Della domanda per far riconoscere una scrittura privata.

§. 1. Tutte le volte che si tratti di far riconoscere e verificare in giudizio una scrittura privata, l' attore può senza permesso di giudice far citare la parte a compatire entro tre giorni davanti il tribunale. Si vede che per far abbreviare il termine ordinario di otto giorni l' attore non ha bisogno di ricorrere al presidente. Questo termine è espressamente abbreviato dall' *art.* 193.

§. 2. Questa domanda è esente, come si è detto, dall' esperimento della conciliazione. Essa si fa nel rimanente, come tutte le altre citazioni, e deve contenere una copia della scrittura da riconoscersi. Se il reo convenuto non comparisce entro il detto termine di giorni tre, il tribunale lo dichiara incorso nella contumacia, e colla stessa sentenza decide, che la scrittura si ha per riconosciuta. *Art.* 194.

§. 3. Quando il reo comparisce e riconosce la scrittura, non v' ha più difficoltà; questa ricognizione si esprimerà nella sentenza. In questo caso l' *art.* 193. §. 2. dice che le spese relative alla ricognizione e quelle pure del registramento della scrittura saranno a carico dell' attore se il reo non aveva contratto quest' obbligo, e non ha fatto opposizione. Ma la cosa andrebbe altrimenti, s' egli ricusasse di riconoscere la scrittura; la sua opposizione farebbe nascere un processo, di cui, succumbendo, dovrebbe pagare le spese. Ora nelle sentenze che condannano alle spese si comprendono sempre quelle della citazione che contiene la domanda, e quelle cagionate in seguito dalla stessa domanda, quindi il reo convenuto, nel sopradetto caso, dovrà sopportare le spese di tutto il processo della ricognizione di verificazione, ed anche quello del registramento della scrittura. *Art.* 193.

§. 4. Per far riconoscere un obbligo privato non è necessario aspettare che il termine fissato per il pagamento sia scaduto. La ricognizione che precede l' epoca del pagamento non cangia niente alle stipulazioni dell' atto, ma serve unicamente a dare all' obbligazione un carattere di autorità, come se fosse stata stipulata davanti un notaro. Conseguentemente non sarebbe una buona ragione per il debitore di opporsi alla ricognizione per il motivo che il debito non è ancora scaduto.

Art. II.

In qual maniera il tribunale ordina la verificazione.

§. 1. Si è veduto, che quando il reo convenuto non comparisce, o quando comparisce e riconosce il suo obbligo, la procedura è semplice e breve; essa diventa lunga e complicata, allorchè il reo nega che la firma a lui attribuita sia quella attribuita ad un terzo. Dietro il rifiuto del reo, la sentenza del tribunale ordinerà che la scrittura sia verificata o col mezzo di documenti, o col giudizio de' periti, o coll' esame di testimonj. *Art.* 195.

§. 2. Per procedersi a questa verificazione, il tribunale stabilirà nella medesima sentenza la nomina di tre periti, che le parti gli' indicheranno nella stessa udienza. Ciascuno presenta il suo, e propone un terzo eletto concordemente. Se le parti non potranno concertarsi, il tribunale ne farà la nomina *ex officio*, senza che possa rimetterla ad un' altra udienza. *Art.* 196.

Colla stessa sentenza il tribunale delegherà uno dei suoi membri, davanti a cui dovrà farsi la verificazione, ed ordinerà che la scrittura da verificarsi sia deposta in cancelleria dopo che si sarà riconosciuto lo stato della medesima, e che sarà firmata, e *segnata* (1) dall' attore o dal di lui patrocinatore, e dal cancelliere, il quale farà processo verbale di ogni cosa. *Ibid.*

§. 3. Altre volte ad *iniziare* la prova col mezzo de' periti, le parti doveano, dopo la sentenza, presentare un libello delle nomine, vi erano nuovi termini e nuove comparse, e ciascuna delle parti aveva il suo termine; indi se ne nominavan due; ed aspettavasi che i periti fossero discordi di opinione, per nominare il terzo, e per procedersi ad una nuova perizia: queste lungherie son tolte vie dal nuovo Codice: in primo luogo ha ordinato che tre periti siano nominati in una volta, affinchè in caso di dispareri non si abbia a ricominciare la medesima operazione; secondariamente ha ordinato che questa nomina si faccia all' udienza senz' altra istruzione, supplendo a tutto il processo verbale di cancelliere; finalmente ha voluto che per iniziare questa prova non s' impieghi che una sola udienza, ed un solo giudizio.

§. 4. In caso di ricusa del giudice destinato, l' *art.* 167. vuole che si proceda nel modo prescritto al tit. *Delle ricuse de giudici* (1). Lo stesso *art.* rimette pure la procedura al titolo: *Delle relazioni de periti*, nel caso che i periti nominati *ex officio* venissero ricusati.

§. 5. In seguito della detta sentenza interlocutoria, l' attore presenta in cancelleria la scrittura da verificarsi. Il cancelliere ne testifica il deposito con un processo verbale, in cui si fa menzione dello stato della medesima, e che essa è stata firmata e segnata dall' attore, o dal suo patrocinatore, e dallo stesso cancelliere.

§. 6. Nei tre giorni successivi al deposito della scrittura, il reo convenuto può esaminarla nella stessa cancelleria senza poterla asportare. *Art.* 198. A quest' effetto l' attore dovrà con atto di patrocinatore prevenire l' avversario del già seguito deposito; il termine di tre giorni per prendere comunicazione della scrittura non correrà che a datare di questa notificazione.

§. 7. Allorchè il reo convenuto prenderà in comunicazione la scrittura, dovrà sottoscriverla anch' egli, o farla sottoscrivere dal suo patrocinatore, o da un suo procuratore speciale. La legge permette alla parte di fare personalmente l' esame della scrittura, o d' incaricarne una terza persona qualunque; perciocchè è possibile che per tale esame abbia bisogno di un qualche calligrafo esperto. Nel caso in cui il suo patrocinatore esamina la scrittura, ei *segna* la scrittura, ed assiste alla confezione del processo verbale. Nel caso poi che si presenta il reo convenuto per esaminare egli stesso la scrittura, o fa presentare un suo procuratore speciale, sarà egli o il suo procuratore che dovrà *segnarla*, ed in questo secondo caso il patrocinatore non fa altro che accompagnare in cancelleria il suo cliente, o il procuratore, ed assistere al processo verbale che fa il cancelliere per attestare che la comunicazione si è effettuata.

Art. II.

Delle scritture di confronto.

Abbiamo osservato nell' articolo antecedente in qual maniera la scrittura da verificarsi si conserva, dopo di esserne riconosciuto lo *stato* (2).

Vedremo ora come si procede quando occorrerà di confrontarla con altre scritture. A questo effetto si fanno due operazioni: la prima è quella

(1) Paraphée: Ordinariamente ciascuno aggiunge scrivendo il suo cognome qualche tratto di penna, o segno di cui costantemente si serve come fanno i negozianti. Ciò in Francia si chiama paraphe, ed è questo il segno voluto dall' *art.* 196.

(1) Questo titolo è stato indicato: Del giudice dato a sospetto.

(2) Lo stato di una scrittura da verificarsi, si riconosce esprimendo, nell' atto di deposito che se ne fa in cancelleria, la qualità della carta, la grandezza del bollo, la quantità delle linee scritte, le prime e le ultime parole delle medesime, la firma il segno, e le cancellature aggiunte e chiamate se ve ne ha. Ved. le Istr. form. art. 5. §. 3.

di scegliere le scritture di confronto, fra quelle presentate dalle parti; la seconda è di farle apportare quando sono in mano di terze persone.

Di tali operazioni parleremo in due capitoli separati, nei quali divideremo il presente articolo.

Cap.

Della scelta delle scritture di confronto.

§. 1 Dopo che, depositata la scrittura in cancelleria, il termine per esaminarla è spirato, la parte più sollecita si reca dal giudice destinato per la verificazione, e presentandogli la spedizione della sentenza che l'ha ordinata, fa istanza verbale per procedersi alla scelta delle scritture di confronto. Il giudice comincia il suo processo verbale, nel quale riferisce la detta sentenza, esprime l'istanza della parte, e scrive un decreto che fissa il giorno della comparsa di ambe le parti per convenire davanti a lui intorno alle scritture di confronto. La parte, cioè il patrocinatore, firma il processo verbale al luogo, in cui finisce di riferire la sua istanza, ed il giudice, ed il cancelliere lo chiudono colle loro firme rispettive.

§ 2. Questo decreto, se le parti hanno entrambe costituito patrocinatore, si notifica con atto di patrocinatore; se alcuna non ne avesse costituito, si notifica con atto dell'usciere che sarebbe destinato nella stessa sentenza. *Art.* 199.

§. 3. Fatta la citazione, e giunto il giorno della comparsa fissato dal decreto (1), può accadere o che entrambe le parti compariscano, o che una delle due sia contumace.

In quest'ultimo caso; il giudice si fa recare dal cancelliere il primo suo processo verbale, vi scrive in seguito nello stesso quaderno l'oggetto del medesimo, fa firmare al luogo opportuno il patrocinatore comparente, dichiara la contumacia contro l'assente, e firma col cancelliere. (2).

§. 4. Dichiara così la contumacia di una delle parti il giudice destinato ne fa rapporto al tribunale alla più prossima udienza, alla quale non ci è obbligo di chiamare le parti; la legge stessa che le avvisa colla sua sanzione, proibisce espressamente di citarle. *Art.* 199. Il tribunale, udito il rapporto, e visto il processo verbale del giudice destinato, rigetta colla sua sentenza la scrittura quando la contumacia è stata incorsa dall'attore: quando però è stata incorsa dal reo, può ritenere la scrittura per riconosciuta, ammenochè ragionevoli motivi non la determinino a decidere altrimenti.

§. 5. Tanto nell'uno, quanto nell'altro caso la sentenza è necessariamente proferita in contumacia; sarà quindi soggetta ad opposizione; *Ibid. in fin.*

§. 6. Esaminiamo ora come si procede quando tutte e due le parti compariscono davanti il giudice destinato, sia col mezzo de' loro patrocinatori, sia esse stesse personalmente, assistite però sempre dai rispettivi patrocinatori.

Il giudice fattosi recare il suo primo processo verbale, se le parti sono d'accordo intorno alle scritture di confronto, vi fa trascrivere dal cancelliere questa loro convenzione, fissa il giorno e l'ora della verificazione, e dopo avere esatto le loro rispettive firme, chiude il processo verbale colla sua e con quella del cancelliere. *Modul. art.* 5. §. 7. *infr.*

§. 7. Se le parti non sono d'accordo intorno alle scritture di confronto, il giudice destinato, dopo di avere intese le parti, le sceglie egli *ex officio*. Il giudice però non può ammettere indifferentemente qualunque sorta di scritture. Secondo le disposizioni dell' *art.* 200., perchè una scrittura possa essere ammessa a servire di confronto, bisognerà:

1. O che la firma della medesima sia stata apposta avanti notaro, o in presenza d'un giudice e del suo cancelliere, come accade negli atti giudiziari.

2. O che quegli, la di cui firma deesi confrontare, abbia scritto e firmato la scrittura in qualità di pubblico funzionario, come di giudice, notaro, cancelliere, patrocinatore, usciere, prefetto, podestà, direttore del registro, conservatore delle ipoteche ec. ec.

3. O finalmente che la firma di una scrittura di confronto, anche privata, sia stata per lo addietro volontariamente riconosciuta dalla stessa persona, di cui vuolsi verificare la scrittura, Diciamo *volontariamente*, perciocchè se fosse stata negata, non potrebbe servire quand'anche una sentenza l'avesse per lo addietro dichiarata riconosciuta, perciocchè è possibile che una sentenza di verificazione di scritture sia erratea. *Art.* 200., §. 3. Potrà però servire quella sola parte che non fosse stata precedentemente negata, quantunque faccia un corpo solo di scrittura colla parte negativa. *Ibid.* §.

§. 8. Ciò che decide il giudice destinato, intorno alla scelta delle scritture di confronto, si tra-

(1) Abbiamo detto, decreto, ciò che in Francia si chiama *ordonnance*, per indicare quella specie di ordinazioni transitorie che prendono i giudici per servire alla istruzione del processo. Questa voce è fra noi accettata dall'uso e da' pubblici regolamenti, nè fa contrasto coi decreti della suprema autorità, dappoichè sovente volte una stessa voce si vede impiegata in giurisprudenza a spiegare il genere e la specie.

(2) Confrontate le formole art. 5., § 6. a. 7.

scrive nel suo processo verbale, che sarà firmato dalle parti, dal giudice, e dal cancelliere (1).

§. 9. Se le carte di confronto prodotte dalle parti non siano bastanti, o se non ne sia stata prodotta alcuna, bisognerà ricorrere a qualche altro espediente, onde effettuare la verificazione. Questo espediente è prescritto dall' *art.* 200, il quale dice che in caso di mancanza, o d' insufficienza delle scritture di confronto, il giudice destinato può ordinare che il reo scriva sotto la dettatura dei periti una qualche frase, o corpo di scrittura, presente o chiamato l' attore. Conseguentemente il giudice del medesimo suo decreto ordinerà l' operazione sudetta, ed indicherà il giorno e l' ora, in cui dovrà eseguirsi davanti a lui. Si citeranno i periti con atto di usciere contenente la copia del decreto; si citerà egualmente la parte. Se la citazione è fatta dall' attore si darà copia del decreto; se è fatta dal reo, basterà indicare l' operazione da farsi.

Lo stesso espediente avrà luogo quando le scritture di confronto trasportate dal potere di terze persone, come nell' *art.* segu., non sembrassero sufficienti a procurare la prova rischiesta.

CAP. II.

Del modo di fare apportare in giudizio le scritture di confronto.

§. 10. Quando le scritture di confronto, convenute tralle parti o scelte dal giudice, sono in potere delle parti medesime, la verificazione non soffrirà alcun ritardo. Esse resteranno in cancelleria per farsene la perizia. Sovente però le scritture, delle quali importa fare l' ispezione, trovansi in pubblici depositi, come per esempio fra gli originali d' una cancelleria o fra gli atti d' un notaio, od anche in potere di particolari, come sarebbe quietanze, *confessi* o ricevute fatte con scrittura privata. In questo caso l' *art.* 221. ordina il modo con cui si deve procedere, e che è il seguente:

§. 11. Il giudice destinato indicherà con un decreto il giorno e l' ora, in cui i depositarj o possessori delle dette scritture dovranno apportarle al luogo designato per il confronto. Questo decreto si trascrive, come si è detto degli altri, nel processo verbale, e se ne dà spedizione alla parte requirente, affinchè lo faccia intimare da un usciere ai depositarj suddetti. La pena contro i renitenti è, pei pubblici depositarj, l' arresto personale, e per le altre persone, le vie coattive ordinarie, salvo a pronunciare anche contro queste ultime l' arresto personale e secondo le circostanze; cioè quando fosse manifestato che esse ricusassero di ubbidire per solo genio di nuocere o per connivenza col reo convenuto.

§. 12. Può frattanto accadere o che le scritture necessarie al confronto non potessero essere trasportate, o che i depositarj di esse abitassero in luoghi molto distanti. L' *art.* 202. provvedendo a questo dice, che il giudice destinato ne vorrà fare rapporto al tribunale, e che il tribunale, dopo avere richiesto il regio procuratore, sentite le di lui conclusioni, ordinerà con sentenza, secondo che il suo prudente arbitrio gli suggerisce, che la verificazione abbia a farsi o ne' luoghi di abitazione dei detti depositarj, o in un luogo terzo più vicino; oppure, se l' ispezione è indispensabilmente da farsi nel luogo del giudizio, che le carte medesime siano ordinariamente trasportate in cancelleria, entro il termine, e nel modo che saranno indicati nella stessa sentenza.

§. 13. Quando la verificazione dovesse effettuarsi in un altro luogo, il tribunale delegherebbe il presidente del tribunale del circondario ove le scritture trovansi depositate; questa delegazione sarà scritta nella medesima sentenza. Il presidente delegato procederebbe egli stesso, o destinerebbe un giudice per procedere a quest' operazione, conformemente è stato disposto per l esame de' testimonj lontani. Ved. il tit. *Degli esami*. Questa decisione è applicabile a tutti i casi simili: *ubi eadem ratio, idem jus dicendum*.

§. 14. Nel frattempo che si effettua l' ispezione, ed il confronto di scritture rimesse da un pubblico depositario, gli atti originali di costui dovranno rimanere incompleti? A ciò risponde l' *art.* 103., prescrivendo, che prima di consegnare gli originali il depositario pubblico abbia a farne una spedizione o copia collazionata, che il presidente del tribunale del circondario dovrà verificare, facendo processo verbale della detta collazione, e tassando in esso le spese della medesima e tutte le altre avvenute per tale circostanza. Questa spedizione o copia terrà il luogo dell' originale fino alla di lui restituzione. Occorrendo intanto di rilasciare spedizioni di questa copia, il depositario potrà farlo, coll' obbligo però di far menzione in ogni spedizione, del processo verbale che attesta la verificazione dell' indennità di questa copia coll' originale apportato.

Le spese di quest' operazione, tassate, come sopra, nel processo verbale, come di carta bollata per la copia, pel processo medesimo, e per le diete, saranno rimborsate al depositario dall' attore in giudizio di verificazione, e per questo

(1) Ved. ciò che si spiegherà in seguito alla forma coll' art. 5. del presente titolo.

rimborso si rilascia dal giudice un decreto *esecutorio* (1).

§. 5. Il modo di esecuzione della sentenza che ordina il trasporto della scrittura è facilissimo: l' attore ne ritira una spedizione, e la trasmette ad un patrocinatore addetto al tribunale del circondario, ove trovasi la scrittura; il patrocinatore presenta al presidente del detto tribunale un' istanza motivata sulla sentenza, in calce della quale istanza il presidente decreta, che a tal giorno, ed a tal ora egli procederà a verificare l' identità della collazione della scrittura copiata dal depositario sull' originale che dovrà estrarre da' suoi atti. Ciò fatto, la sentenza che ordina il trasporto, e l'istanza del patrocinatore che contiene il decreto del presidente si notificano da un usciere al depositario, e questi si presenterà il giorno indicato coll'originale e colla copia da lui fatta e collazionata per farne verificare l' identità.

Il cancelliere in presenza del presidente formerà il processo verbale che attesta la verificata identità, conserverà l' originale, e consegnerà al depositario la copia, nella quale sarà fatta menzione, sottoscritta da esso cancelliere e dal presidente, del medesimo processo verbale.

Il cancelliere rimetterà immediatamente al tribunale delegante l' originale richiesto, e la copia del suddetto processo verbale, col mezzo della posta ordinaria o con qualunque altro mezzo, che il tribunale delegante avrà indicato nella sua sentenza, a misura dell' urgenza dei casi.

A r t. IV.

Del modo con cui si eseguisce la verificazione delle scritture.

Bisogna in quest' operazione distinguere: 1. Quello che precede l' esame delle scritture, che dovranno fare i periti. 2. Come i periti daranno il loro giudizio. 3. Il caso in cui occorra di sentire de' testimonj. 4. Finalmente la sentenza definitiva, che si pronunzia sulla verificazione.

Parleremo di questi oggetti in quattro capitoli differenti.

C a p. I.

Di ciò che precede l' esame delle scritture di confronto.

§. 1. Dopo che il giudice destinato ha fatto il suo decreto, o secondo i casi dopo che il tribunale, dietro il rapporto del detto giudice ha pronunziato la sua sentenza, l' uno e l'altro per regolare il tempo ed il modo della verificazione, allora tutto è pronto; e non restando che l' esame dei periti, questo s'inizia nella seguente maniera.

§. 2. Si citano i periti per ritrovarsi al luogo, giorno ed ora indicati dal processo verbale del giudice destinato, e se si tratta di terzi depositarj, si citano anch' essi per presentare le scritture originali che hanno in loro potere, allo stesso luogo, giorno, ed ora indicati o dal decreto del giudice destinato, se la verificazione dovrà farsi alla cancelleria del tribunale, o dalla sentenza del tribunale medesimo, se dovrà farsi nell' abitazione de' depositarj, o in altro luogo vicino. Vedi sopra *art.* ., *cap.* 2., §. 12.

§. 3. La citazione si fa intimare dalla parte più sollecita per mezzo di usciere alla persona o al domicilio, tanto de' periti, che de' terzi depositari, e s'indica il motivo, che è pei primi *per prestare il giuramento, e per procedere alla verificazione*, e pei secondi, *per approntare o recare le scritture che tengono in deposito*, ed affinchè i depositarj possano conformarsi a ciò che è stato prescritto per le loro operazioni, si notifica insieme ai medesimi un estratto del precedente processo verbale, o della sentenza per quella parte che li concerne 1.

§. 4. *L' art.* 204. vuole egualmente che la parte contraria sia citata con atto di patrocinatore a patrocinatore per essere presente alla verificazione.

§. 5. Al giorno indicato per la verificazione, un' altra operazione precede ancora il giudizio de' periti. Questa riguarda i depositarj, ed è regolata come segue:

Dopo ch' essi hanno presentato le scritture, il giudice destinato può ordinare, secondo che gli sembri conveniente, che i medesimi assistino alla

" (1) La formola di tale esecutorio è la seguente: Vista la sentenza pronunciata dal tribunale ec. che ordina ec.

" Visto il processo verbale fatto in esecuzione della sentenza per verificare l' identità ec.

" Vista la nota di spese e diete fatte da . . . notaro pubblico a . . . ., tassate da noi . . . . nella somma di . . . .

Il tribunale ordina che in virtù del presente suo mandato esecutorio la sudetta somma sia pagata a . . . da . . . . il quale per detto pagamento sarà, occorrendo, costretto colle vie ordinarie esecutive.

" Fatto in . . . . "

Sott. N., Presid. " N. Cancell.

Di questo mandato si rilascia spedizione al depositario, e così si spiegano le parole dell' art. 203., §. 2. Si rilascia la spedizione esecutoria.

(1) Le parole del testo, art. 204. si stende di tutto processo verbale, si riferiscono al processo verbale che avrà luogo quando le anzidette persone citate compariranno.

verificazione e che ritirino i loro originali alla fine d'ogni seduta, per presentarli poi alla susseguente, oppure che i detti originali restino in potere del cancelliere. Qualunque sia su di ciò la determinazione del giudice, ella dovrà menzionarsi nel processo verbale medesimo di verificazione, del quale sarà lasciato estratto ai depositarj in ciò che li concerne, per loro discarico. *Art.* 105.

§. 6. Nel caso che il depositario, il quale ha lasciato l'originale scrittura in cancelleria è funzionario pubblico, ei ne può far copia collazionata, per poterne su di essa rilasciare spedizioni all'occorrenza, eseguendo perciò le formalità prescritte all'*art.* 203. Ved. *sopr. art.* 3., *cap.* 2., §. 14. Quello che ivi è detto del presidente delegato, si farà qui dal giudice destinato per la verificazione.

Cap. II.

Del modo con cui i periti procedono all'esame delle scritture.

§. 7. La prima cosa che dovranno fare i periti nel comparire davanti il giudice destinato, è di prestare nelle di lui mani giuramento di procedere esattamente e fedelmente alla verificazione della scrittura. Immediatamente vengono loro comunicate le carte da esaminarsi, oppure secondo il caso dell'*art.* 206. fanno scrivere qualche cosa al reo convenuto sotto la loro dettatura, se prima il giudice lo avesse ordinato. A misura che queste operazioni hanno luogo il cancelliere le iscrive nel processo verbale: le parti se hanno osservazioni a fare intorno al medesimo, o altre istanze relative all'operazione, le faranno verbalmente al giudice, il quale, se le crede importanti le fa inserire nel medesimo processo verbale, facendovi apporre la loro firma, indi le invita a ritirarsi. *Art.* 207.

§. 8. I periti restati soli in cancelleria esaminano le scritture in presenza del cancelliere, e del giudice stesso, s'egli lo ha ordinato. *Art.* 208.

§. 9. Se l'operazione non può terminarsi in una sola seduta, la rimettono ad un'altra successiva che sarà determinata *dal giudice o dal cancelliere*, secondo che l'uno o l'altro siavi stato presente (1). Queste diverse circostanze sono menzionate nel processo verbale, e nell'intervallo di una seduta all'altra, le scritture rimangono in cancelleria. *Ibid.*

§. 10 L'ufficio de' periti in questa verificazione consiste nel fare tutti e tre una sola relazione, che conterrà il giudizio da essi portato intorno alla scrittura negata o non riconosciuta, e che dichiarerà se essa sia della persona, alla quale si attribuisce. Altre volte quando i periti, erano di diverso parere, ciascuno faceva la sua relazione a parte. In oggi dovranno farne una sola; la maggiorità de' voti determinerà il loro giudizio da presentarsi al tribunale coll'esposizione dei motivi sui quali è fondato. *Art.* 210.

§. 11. Oltre ai motivi che determinano il giudizio della maggiorità, le ragioni dei dispareri, se ve ne sono stati, dovranno essere esposte nella relazione, senza però che mai sia permesso di designare l'individuo che avrà emesso la tale o la tal'altra opinione. *Ibid.* §. 2. Con questa disposizione, di cui non si può abbastanza encomiare la saggezza, togliendosi qualunque pretesto d'animosità tra le parti, ed i periti, il tribunale è libero di determinarsi per il parere che gli sembri meritare la preferenza.

§. 12. Compita la relazione, e sottoscritta dai tre periti, viene annessa all'originale del processo verbale. *Art.* 209. L'uso di certi luoghi non accordava, per lo passato, un'intera credenza alla relazione de' periti, se questi non l'avessero ratificato con un nuovo giuramento, per assicurare al tribunale che avevano opinato secondo la loro coscienza. Il nuovo Codice li dispensa da questa formalità, che avrà forse potuto esser utile negli andati secoli superstiziosi. Oggidì, se si è creduto conveniente di esigere dai periti un giuramento, a che può servire un secondo su lo stesso oggetto? Chi rispetta la fede giurata è legato da un solo giuramento come da mille, e la sola domanda, se egli giurando ha detto la verità, sarebbe ingiuriosa.

§. 13. Dichiaratosi nel processo verbale, che i periti hanno già fatto e presentato la loro relazione, il giudice ordina che gli originali siano restituiti ai depositarj, che li riceveranno o all'istante, o quando loro sembrerà, dalle mani del cancelliere; questi nel consegnarli, ne esigerà la ricevuta per suo discarico, che sarà scritta nel fine del processo verbale. *Art.* 209.

§. 14. Finalmente il giudice delegato tasserà nel medesimo processo verbale le diete, ed onorarj tanto de' periti, quanto de' depositarj delle scritture o pubblici, o particolari, e ne rilascerà ai medesimi mandato esecutorio contro la parte che ha domandato la verificazione. *Art.* 209.

§. 2. Essa dovrà sostenere, non in via di deposito anticipato, ma a misura che occorreranno, tutte le spese di questo giudizio, salva la ripetizione se riuscirà.

(1) Il testo dice: dal giudice e dal cancelliere. E' questo un errore d'impressione: deve dire, o, invece di, e ec.

CAP. III.

Del caſo in cui occorre ſentire de' teſtimonj.

§. 14. Abbiamo detto che la ſentenza del tribunale, la quale ordina la verificazione della ſcrittura, diſpone inſieme, che la prova ne ſarà fatta o colla eſibizione di documenti, o coll'eſame di periti, o col mezzo di teſtimonj. Ora ſe il giudice deſtinato a condurre queſta iſtruzione trova utile di ſentire nei teſtimonj intorno alle ſcritture ſottopoſte all'iſpezione dei periti, può a richieſta dei periti ſteſſi, delle parti, o *ex officio* ordinare l'eſame. Per ottenerlo la parte fa una iſtanza, ſulla quale il giudice ſcrive il relativo decreto, che ſarà pure inſerito nel proceſſo verbale, e ſiſſerà il giorno, l'ora, ed il luogo, in cui i teſtimonj ſaranno ſentiti.

§. 16. L'*art.* 211 dice che poſſono ſentirſi come teſtimonj coloro che aveſſero veduto ſcrivere e firmare la ſcrittura controverſa. Il giudice però è autorizzato dallo ſteſſo *art.* ad eſaminare altre perſone, che altrimenti poteſſero avere cognizione de' fatti influenti allo ſcoprimento della verità.

§. 17. La parte più ſollecita, fattaſi rilaſciare copia di queſto decreto, fa citare in ſeguito i teſtimonj, ed il ſuo avverſario, quelli per deporre, queſto per eſſer preſente al loro giuramento.

§. 18. Quando ſi procede all'eſame le carte negate o non riconoſciute dovranno eſſere preſentate ai teſtimonj per *ſegnale*. Della loro *ſegnatura*, o del loro rifiuto, dovrà farſi menzione nel proceſſo verbale. Nel rimanente l'*art.* 212. ci rimette al titolo. *Dell'eſame de' teſtimonj*.

CAP. IV.

Della ſentenza definitiva che ſi pronunzia ſulla verificazione.

§. 19. Premettiamo un'oſſervazione importante. Tutta l'iſtruzione della procedura di verificazione è contenuta nel proceſſo verbale che fa il giudice a ciò deſtinato. Queſto proceſſo verbale, come l'abbiamo veduto, è un'unione di altrettanti proceſſi verbali o ſeſſioni, che il giudice ha fatte, ogni volta che ha proceduto ad una particolare operazione; eſſo è un ſolo corpo di ſcrittura diſtinto in altrettanti capitoli quante ſono le date, od anche le coſe fatte ſotto una ſteſſa data (1). Il ſuo compimento è la relazione de' periti che vi reſta anneſſa, e la depoſizione de' teſtimonj, quando occorrono, allora l'iſtruzione è terminata, ed altro non attende che la deciſione, alla quale ſi procede come legge.

§. 20. La parte più ſollecita ſi fa ſpedire dal cancelliere una copia del proceſſo verbale; cioè di quella parte ultima che contiene l'operazione eſſenziale, e che chiamaſi da noi: *Proceſſo verbale di verificazione*, (come appreſſo §. 9. nelle formole) ed una copia della relazione de' periti, che vi è anneſſa. Indi le fa notificare all'avverſario con atto di patrocinatore, che contiene inſieme la chiamata all'udienza per il contraddittorio, e per la deciſione.

§. 21. D'ordinario il tribunale giudica conformemente al voto de' periti: ma la legge, laſcia liberi i giudici ſu di ciò: la relazione de' periti è nel genere delle prove; il giudizio adunque intorno al grado d'evidenza della medeſima deve appartenere interamente al tribunale; egli è per queſto che invece delle ſcritture che una volta ſi preſentavano dalle parti per impugnare la relazione de' periti, la legge vuole che ſi apra ſu di eſſa un pubblico dibattimento all'udienza. La legge per queſto modo ha voluto garantire i periti, ed il giudice relatore da qualunque ſoſpetto di connivenza, o di parzialità: la preſenza del pubblico è un gran freno.

§. 22. Del rimanente, qualunque partito prende il tribunale, biſognerà ch'egli abbia avuti agli occhi la diſpoſizione dell'*art.* 213. Se reſta dimoſtrato che la ſcrittura verificata è ſtata ſcritta o firmata da quello ſteſſo, che l'ha negata, o non l'ha riconoſciuta, il tribunale, che ha così giudicato, dovrà condannarlo nella medeſima ſentenza ad una multa di 50 lire, a profitto dello ſtato; queſta multa è indipendente dalla condanna delle ſpeſe, che dovranno eſſere a ſuo carico; ed a quella de' danni ed intereſſi, a quali la ſua mala fede avrà dato luogo. Ella però non ſarà pronunziata contro colui che non ha voluto riconoſcere la ſcrittura o la firma di un terzo, come per eſempio di un parente di cui il reo convenuto foſſe l'erede. Vuolſi punire ſoltanto la mala fede della parte, che nega la propria ſcrittura.

§. 23. Inoltre lo ſteſſo *art.* 213. vuole che, dopo di eſſere ſtato convinto dalla falſità della ſua aſſerzione, il ſuccumbente poſſa eſſere condannato anche all'arreſto perſonale per l'eſecuzione del giudicato ſul merito; notiſi però, che per eſeguirſi l'arreſto dovrà eſſere pronunziato nella ſentenza medeſima.

(1) Ved. le infr. formole §. 5. e ſeg.

ART. V.

Formole degli atti per la verificazione delle scritture.

§. I.

Istanza di ricognizione di scritture.

„ L'anno mille ottocento e sei, il giorno ventisette luglio, ad istanza del sig. Giacomo L..... , negoziante, domiciliato in Milano, contrada dei Monforti, n. 89., io Gabriele D...., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Como, dipartimento del Lario, ivi domiciliato, contrada del Lago n. 8, ho citato il sig. Pietro B...., impiegato nell'uffizio del ricevitore dipartimentale, e domiciliato in Como, contrada del Pozzo, n. 17, a comparire fra tre giorni all'udienza del tribunale di prima istanza residente in Como, per sentire a pronunziare che sarà obbligato di riconoscere il carattere e la firma di uno scritto in data del giorno nove aprile, e portante ricevuta di una somma di novecento lire imprestategli dall'istante per un mese: il detto obbligo, di cui si trova la copia in testa del presente atto, è stato registrato oggi debitamente in Como da N.... Non comparendo il sig. B... dietro la presente citazione, lo scritto, di cui si tratta, sarà ritenuto come riconosciuto. „

Se si chiedesse la ricognizione di uno scritto avanti la scadenza dell'obbligo, che contiene, l'istanza si restringerebbe a conchiudere, come si è veduto, e si terminerebbe l'atto di citazione nella forma ordinaria. Ma se l'obbligo per scrittura privata è scaduto, allora, dopo di aver citato e conchiuso su quello che riguarda la ricognizione della scrittura, si cita contemporaneamente pe il merito.

Prima di terminare l'atto di citazione tal quale se n'è data la formola si continua come segue:

„ Nel merito ho citato il detto sig. B..... a comparire, fra otto giorni, al medesimo tribunale, per esser condannato a pagare all'istante la somma di novecento lire, risultante dallo scritto sopra enunciato; gl'interessi della detta somma, a datare dalla citazione all'ufficio di conciliazione, al quale il detto sig. B.... non è comparso, come lo prova la copia inserita in testa del presente atto della menzione fatta sul registro dell'officio di pace, e nelle spese. Ho dichiarato che il sig. S...., patrocinatore, procederà per l'attore.

„ La copia del presente atto di citazione, come pure dello scritto, che ne forma l'oggetto e della menzione della non comparsa all'ufficio di conciliazione, è stata fatta e lasciata da me al domicilio del detto sig. P...., consegnandola a sua moglie.

„ L'importo del presente atto è di cinque lire. „

Sott. D.... Usciere.

§. II.

Sentenza sulla domanda di ricognizione di scrittura.

Se il reo convenuto non comparisce, la dispositiva della sentenza porta.

„ Il tribunale pronunziando inappellabilmente dichiara la contumacia contro B...., e pronunziando sulla dimanda di P...., per la ricognizione della scrittura, ordina che lo scritto, di cui si tratta, sarà ritenuto per riconosciuto, e condanna il detto B..... alle spese liquidate in ....

„ Giudicato ec. „

Questo esempio vale per il caso in cui la domanda di ricognizione di scrittura fosse stata fatta isolatamente od anche per il caso in cui, quantunque formata da principio unitamente alla domanda principale contenuta nella citazione, il creditore istasse per far pronunciare senza ritardo, spirati i detti tre giorni, sul solo punto della ricognizione.

Ma allorchè spirati i termini sul merito, si voglia far pronunciare sulle due domande contemporaneamente, la sentenza, dopo di aver dichiarato che lo scritto sarà ritenuto per riconosciuto, aggiunge.

„ In conseguenza pronunciando sul merito, avendo riguardo alla domanda di L...., condanna il contumace a pagargli la somma di novecento lire, enunciata nello scritto sopradetto, negli interessi della detta somma, a datare dal giorno della citazione all'ufficio di conciliazione ed alle spese liquidate in . . .

„ Giudicato ec. „

Quando il reo convenuto comparisce solamente dopo il termine dei tre giorni sulla domanda di ricognizione, e conviene che l'obbligo è suo, se ne dà atto all'attore (1) in questi termini.

„ Il tribunale dà atto a L..... che B..... riconosce di aver firmato lo scritto di cui si tratta, condanna il detto L..... alle spese, comprese quelle del registro del detto scritto.

„ Giudicato ec.

Se si tratta di pronunziare contemporaneamente sulla ricognizione della scrittura, e sul me-

(1) Dare atto vuol dire menzionare una sentenza, o in un processo verbale, un' operazione di una delle parti, come: comparse, contumacia, allegazione, o deduzione qualunque affermativa o negativa.

rito, dopo aver dato atto all'attore, come si è detto, la sentenza passando al merito, pronuncierebbe o la condanna del debitore, o la di lui liberazione, secondo le prove che si sarebbero somministrate nell'istanza di pagamento.

Infine, se il debitore nega la scrittura, o se essendo attribuita ad un'altra persona dichiara di non conoscerla, la sentenza ne ordina la verificazione in questi termini.

„ Il tribunale, prima di pronunziare, ordina che lo scritto, di cui si tratta, sarà verificato col mezzo di documenti, di periti o di testimonj avanti il sig. F...., che il tribunale destina a quest'effetto; in conseguenza ordina che il detto scritto sarà firmato, e controsegnato dall'attore o dal suo patrocinatore ed in seguito depositato presso la cancelleria, dopochè ne sarà stato verificato lo stato, e che di tutto si sarà steso processo verbale; le parti, non essendo state d'accordo nella scelta de' periti, si nomineranno *ex officio* per procedere alla verificazione dello scritto N... juniore, Q.... seniore e R...., tutti e tre maestri calligrafi in Como, i quali faranno contemporaneamente il loro rapporto che verrà annesso al processo verbale della verificazione, se ciò in seguito possa essere ordinato ciò che converrà, salve le spese.

„ Giudicato ec. „

Quando le parti sono d'accordo sulla scelta dei periti, la sentenza porta.

„ Dà atto ad L.... della nomina per suo perito di N.... juniore, dà parimenti atto a B.... della nomina della parte sua di Q...., seniore; e dà atto alle due parti di essere d'accordo nella nomina di R.... per terzo perito: tutti e tre maestri calligrafi in Como ec.

§. III.

Deposito dello scritto in cancelleria.

„ Oggi primo giorno di agosto mille ottocento e sei si è presentato alla cancelleria del tribunale di prima istanza, residente in Como, il sig. S... patrocinatore del sig. Giacomo L...., negoziante, domiciliato in Milano;

„ Ha detto, che una sentenza proferita alla seconda sezione il giorno ventinove del mese scorso, tra esso ed il sig. Pietro B...., impiegato nell'ufficio del ricevitore dipartimentale, e domiciliato in Como, ha ordinato la verificazione della scrittura, di cui in essa si fa menzione. Per conformarsi a questa sentenza il sig. S.... ha prodotto uno scritto, che ha dichiarate essere quello di cui è stata ordinata la verificazione. Questo scritto sopra un foglio di carta col bollo di cinque soldi contiene quindici linee e mezza di scrittura; comincia con queste parole, *io sottoscritto*, e termina con questo, *mille ottocento e sei*, ed è firmato col nome di B.... contrassegnato. Vi si trovano due parole cassate; una di queste è la terza della prima linea, e l'altra l'ultima dell'ottava. Questo documento è stato firmato e contrassegnato dal detto sig. S.... il quale l'ha depositato in cancelleria, acciocchè il detto sig. B.... possa prenderne comunicazione senza asportarlo, nel termine di tre giorni.

„ Di tutte le cose sopradette è stato steso processo verbale, il quale dopo di essere stato letto, è stato sottoscritto dal detto sig. S.... e dal cancelliere. „

Sott. S.... Patrocinatore.
M.... Cancelliere.

§. IV.

Intimazione e processo verbale della comunicazione.

„ Ad istanza del sig. L.... negoziante in Milano, attore.

„ Sia intimato al sig. V...., patrocinatore de sig. B...., impiegato in Como, reo convenuto.

„ Che in eccezione della sentenza proferita fra le parti il giorno ventinove del mese scorso ha depositato jeri presso la cancelleria, lo scritto di cui è stata ordinata la verificazione, e ch'è stato fatto processo verbale di questo deposito. E' intimato al detto sig. V.... di prenderne comunicazione entro tre giorni, altrimenti si procederà alla verificazione.

„ In Como il giorno dieci agosto mille ottocento e sei.

Sott. S.... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato e n'è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Como, come da matricola registrata al n. 150.

Sott. R.... Usciere.

Entro tre giorni, computato quello in cui è stata fatta l'intimazione, di cui si è dato l'esempio, il reo convenuto prenderà comunicazione del documento, e del processo verbale di deposito, lo che si attesterà dal cancelliere come ne segue:

„ Oggi, giorno quattro agosto mille ottocento e sei, si è presentato presso la cancelleria del tribunale di prima istanza di Como il sig. V...., patrocinatore del sig. R...., impiegato, domiciliato in Como.

„ Ha dichiarato che, per obbedire all'intimazione che gli è stata fatta il giorno due di questo mese per parte del sig. L...., negoziante domiciliato in Milano, viene a prendere comunicazione di uno scritto depositato il giorno primo di questo mese, e di cui è stata ordinata la ve-

rificazione con sentenza proferita in contraddittorio il giorno ventinove luglio scorso.

„ Lo scritto di cui si tratta, ed il processo verbale che n'è stato fatto sono stati immediatamente presentati al detto sig. V....., il quale ha *segnato* il documento da verificarsi; l'ha esaminato in presenza del sottoscritto cancelliere, e glielo ha rimesso nel medesimo stato in cui questi l'aveva presentato, riservandosi il sig. V.... dalla sua parte di fare nel processo verbale di verificazione, in presenza de' periti, tutte le osservazioni, e ricerche convenienti relativamente al documento, di cui deve essere verificato il carattere.

„ Di tutto ciò che si è detto di sopra è stato steso il presente processo verbale, che il sig. V.... ha sottoscritto unitamente con me cancelliere. „

Sott. V...., Patrocinatore.
M.... Cancelliere.

§. V.

Decreto del giudice delegato relativamente alla scelta delle scritture di confronto.

„ Oggi sei agosto mille ottocento e sei, ad undici ore della mattina; avanti noi Antonio F.... giudice del tribunale di prima istanza di Como, è comparso il Sig. S...., patrocinatore del sig. L.... negoziante in Milano.

„ Ha presentato la spedizione di una sentenza proferita della seconda sezione il giorno ventinove luglio tra il detto sig. L...., attore, ed il sig. C...., impiegato nell'uffizio di ricevitore dipartimentale in Como, reo convenuto. Questa sentenza ci destina per procedere alla verificazione di uno scritto, che il sig. L..... sostiene esser fatto e sottoscritto dalla mano del sig. B...., il quale l'ha pagato. Questa medesima sentenza nomina per periti i sigg. N..... joniore, Q..... seniore ed R....., tutti e tre maestri calligrafi in Como. Il sig. S.... dichiara che per eseguire la stessa sentenza ha depositato presso la cancelleria lo scritto di cui si tratta, il giorno primo di questo mese; che con atto, di cui ha presentato l'originale, datato dal giorno due di questo mese, ha intimato al sig. V...., patrocinatore del sig. B...., di prendere comunicazione entro tre giorni del documento depositato. Essendo spirato questo termine stabilito dalla legge, ci ha chiesto d'indicare il giorno in cui le parti saranno obbligate di presentarsi per la scelta delle scritture di confronto, e si è sottoscritto. „

Sott. S... Patrocinatore.

„ Noi, giudice delegato, abbiamo dato atto al sig. S.... di queste conclusioni, e domande; e pronunciando sopra di esse ordiniamo, che le parti compariranno avanti noi il giorno dieci del presente mese, a nove ore della mattina; e che la parte più sollecita farà le intimazioni a tal uopo necessarie.

„ Di tutte le cose enunciate di sopra, noi abbiamo steso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da noi e dal cancelliere. „

Sott. F.... Giudice.
M.... Cancelliere.

Se la sentenza che ordina la verificazione della scrittura fosse stata proferita in contumacia, il reo convenuto non avendo costituito patrocinatore l'ordine con cui ha terminato questo processo verbale destinerebbe un usciere, per intimare al contumace, con atto di citazione alla persona o al domicilio di comparire nel giorno indicato dall'ordine medesimo.

Quando le due parti hanno patrocinatore in causa, l'intimazione dell'ordine di cui si tratta è fatta con un semplice atto di patrocinatore nella medesima forma dell'atto di sopra riportato per formola dell'intimazione all'oggetto di prender comunicazione del documento depositato.

§. VI.

Processo verbale dichiara la contumacia contro una delle parti.

Dietro il decreto, che fissa il giorno della comparsa delle parti, il giudice delegato apre una nuova seduta per continuare il suo processo verbale. Allorchè il reo convenuto non comparisce, la contumacia si dichiara come segue.

„ Oggi, giorno dieci agosto mille ottocento e sei, alle ore nove della mattina, e davanti noi giudice delegato, è comparso il sig. S...., patrocinatore del sig. L....., per ubbidire al nostro decreto del giorno sei di questo mese, contenuto nel processo verbale sopra riportato. Avendo presentato l'originale dell'intimazione che ha fatta al sig. V..... patrocinatore del sig. B...., in data del giorno sette di questo mese, all'effetto di comparire oggi in virtù del detto nostro decreto, ha richiesto che fosse dichiarata la contumacia contro quest'ultimo; ed in conseguenza che il documento deposto fosse ritenuto per riconosciuto, e si è sottoscritto.

Sott. S.... Patrocinatore.

„ Noi giudice delegato, dopo d'aver atteso il patrocinatore del sig. B...., fino alle ore dieci, senza che sia comparso, abbiamo dichiarato la contumacia contro di esso, e per giudicare nel

merito, ne faremo rapporto do mani all' udienza.

„ In fede di che abbiamo steso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da noi dal cancelliere. „

Sott. F.... Giudice.
M.... Cancell.

Se la contumacia è incorsa dall' attore, il processo verbale è redatta nella medesima forma, cos cangiamenti, come appresso.

„ Oggi, dieci agosto mille ottocento e sei, a nove ore della mattina, e davanti il giudice delegato, è comparso il sig. V...., patrocinatore del sig. R...., per obbedire al nostro decreto del giorno sei di questo mese, contenuto nel processo verbale sopra riportato, avendo presentata la copia dell' intimazione che gli è stata fatta ad istanza dal sig. L...., in data del giorno sette di questo mese, per comparire oggi, ha richiesto che sia dichiarata la contumacia contro quell' ultimo, che ha domandato, che il documento depositato, per essere verificato, fosse rigettato, e si è sottoscritto.

Sott. V.... Patrocinatore.

„ Noi, giudice delegato, dopo d' aver aspettato il patrocinatore del sig. L.... fino alle ore dieci, senza che sia comparso, abbiamo dichiarato la contumacia contro di esso; e per giudicare nel merito, ne faremo rapporto oggi all' udienza.

„ Delle cose sopradette abbiamo steso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da noi, e dal cancelliere.

Sott. P.... Giudice.
M.... Cancelliere.

Il rapporto del giudice delegato si fa all' udienza, senza che il contumace vi sia chiamato con alcuno atto. Allora si proferisce la sentenza in contumacia nella forma ordinaria.

§. VII.

Processo verbale della comparsa delle due parti.

„ Oggi dieci agosto mille ottocento e sei, a nove ore della mattina, ed avanti di noi giudice delegato è comparso il sig. S...., patrocinatore del sig. L...., in esecuzione del nostro decreto del giorno sei di questo mese, contenuto nel processo verbale sopra riportato.

Ha presentato per primo documento di confronto, una lettera che ha dichiarato essere stata indirizzata in Como, dal sig. B...., al detto sig. L...., il giorno undici di giugno scorso. Questa lettera debitamente registrato in Como da N...., il giorno undici di questo mese, posto sulla mansione l' impronto dell' uffizio della posta di Como e pare essere stata sigillata con una ostia rossa ed una cifra composta delle lettere P. - B.... Essa porta l' indirizzo al sig. L.... e per segno la cifra 3. Contiene entro diecissette linee, che cominciano con queste parole: *Noi abbiamo ben compreso, signore*, e finiscono con queste: *obbligatissimo servitore*, ed è sottoscritta col nome di B...., con *segno*, la quale lettera è stata all' istante sottoscritta, e *segnata* dal detto sig. S....

„ Per secondo documento di confronto, il detto sig. S... produce una ricevuta, che dice essere stata scritta e sottoscritta dal sig. B...., il giorno nove di luglio scorso, per una somma dugento lire, che ha ricevute dal sig. Natale P...., in pagamento di una rata d' affitto, scaduto il primo luglio scorso, e che questi gli doveva per la pigione di un appartamento ad esso subaffittato dal detto sig. B.... Questa ricevuta, scritta sopra un foglio di carta bollata di cinque soldi, racchiude otto linee, che cominciano con queste parole: *Io sottoscritto, conduttore principale*, e finisce con queste: *Nove luglio mille ottocento e sei*. Essa è sottoscritta col nome di B...., con un *segno*.

„ Il sig. B... ha chiesto atto di questa comparsa e della presentazione de' documenti di confronto, e che si piacesse d' indicare il giorno e l' ora, in cui i periti potranno prestare il giuramento in procedere alla verificazione de' documenti, affinchè possa farli citare. Il detto sig. S.... si è sottoscritto in seguito come appare.

Sott. S.... Patrocinato.

„ E pure comparso il sig. V...., patrocinatore del sig. B...., gli sono state presentate la lettera, e la ricevuta di cui sopra si è fatta menzione, interpellandolo di dichiarare, se consentiva che esse servissero di documenti di confronto a tenore dell' istanza del sig. S.... Dopo di avere esaminato questi due scritti, il signor V.... li ha contrassegnati, ed ha risposto che non si opponeva a che servissero di documenti di confronto: riservandosi di esporre, alla presenza de' periti, ciò che crederà conveniente relativamente alla verificazione della scrittura di cui si tratta, e si è sottoscritto qui come segue. „

Sott. V.... Patrocinatore.

„ Noi abbiamo dato atto alle parti delle loro comparse, allegazioni e domande; in conseguenza abbiamo ordinato che la lettera, e la ricevuta di sopra menzionate, restino nella mani del cancelliere, come documenti di confronto, scelti di accordo fra le parti. Le dette carte sono state rimesse, in nostra presenza, al cancelliere il quale ne sarà depositario, per presentarle ai periti. Ordiniamo inoltre che i periti nominati

con sentenza proferita in contraddittorio il giorno ventinove dello scorso luglio, saran o citati ad istanza della parte la più sollecita, per comparire avanti di noi in cancellaria, il giorno quindici di questo mese, a mezzogiorno, all' effetto di prestare il giuramento in presenza delle parti, ed esse chiamare debitamente, e di procedere alla verificazione.

„ Di tutte le sopradette cose è stato steso il presente processo verbale, e sottoscritto, da noi e dal cancelliere.

Sott. P.... Giudice.
M.... Cancelliere.

Si è supposto in questo esempio, che le parti fossero d'accordo sui documenti di confronto, ma ne fossero discordi, le rispettive loro deduzioni sarebbero inserite nel processo verbale; e col decreto che chiude il medesimo processo verbale, il giudice delegato pronuncierebbe sulla discussione, designando *ex officio* questi fra i documenti presentati, o indicati, che dovrebbero servire per documenti di confronto.

Si è inoltre supposto che i documenti fossero già presentati; ma se quelli scelti dal giudice delegato fossero fra le mani di terze persone, il decreto con cui si chiude il processo verbale, dopo di aver designati i detti documenti ammessi, aggiugnerebbe.

„ Ordiniamo, che ad istanza della parte più sollecita sarà intimata ai depositarj dei detti documenti di portarli alla cancelleria il giorno quindici del presente mese a mezzo giorno; alla qual cosa saranno costretti anche con arresto personale, come pure ordiniamo, che ad istanza della parte più sollecita saranno citati i sigg. N...., seniore, Q.... juniore, ed R...., periti nominati, a trovarsi nel medesimo giorno e nella medesima ora alla cancelleria per prestar giuramento in presenza delle parti, ed esse debitamente chiamate, procedere in seguito alla verificazione.

„ In fede di che abbiamo steso il presente processo verbale, che è stato sottoscritto da noi e dal cancelliere. „

Sott. P.... Giudice.
M.... Cancelliere.

Nel caso in cui i documenti non potessero essere trasportati, o dovessero essere esaminati nel luogo medesimo del deposito, allora il tribunale, dietro il rapporto del giudice delegato, e dopo le conclusioni del ministero pubblico, pronuncierebbe la seguente sentenza.

„ Il tribunale, dopo aver inteso il rapporto del sig. giudice delegato..., sentito il regio procuratore nelle sue conclusioni...

„ Considerando che per li motivi spiegati nel detto rapporto, i documenti designati per servire di confronto non possono essere trasportati dal luogo in cui essi sono depositati, ordine che il giorno quindici di questo mese, all' ora che il medesimo fisserà, il sig.... giudice delegato si porterà col cancelliere del tribunale allo studio del sig. S...., notaro pubblico, all' oggetto di procedere congiuntamente coi sigg. N...., seniore, Q.... juniore ed R...., periti precedentemente nominati, all' esame dei detti documenti di confronto, alla produzione dei quali il detto sig...., notaro, sarà constretto anche con arresto personale; come pure che ad istanza della parte più sollecita saranno citati i detti periti di trovarsi nel giorno e nell' ora giudicata allo studio del detto sig. S...., notaro, all' effetto di prestare il giuramento avanti il giudice delegato, in presenza delle parti, od esse debitamente chiamati, e di procedere in seguito alle verificazioni e confronti ordinati.

„ Giudicato ec.

Sott. ec....

§. VIII.

Citazione data ai depositarj dei documenti di confronto, ed ai periti.

Per citare un depositario designato si copia prima la sentenza che ordina la verificazione, e la parte del processo verbale che riguarda il depositario che si vuol citare; dopo di che si stende l'atto come segue:

„ L'anno mille ottocento e sei, il giorno dodici di agosto, ad istanza del sig. S...., negoziante, domiciliato in Milano, contrada dei Fustagnari, n. 120, in virtù del decreto inserito nel processo verbale, di cui si trova copia di sopra per estratto, io Gabriele D...., usciere matricolato presso il tribunale di prima istanza di Como, ripartimento del Lario, ivi domiciliato, contrada della Palla, n. 8, ho dato citazione al sig. T.... notaro, domiciliato in Como, contrada del lago, consegnandola ad un giovine di studio, per comparire, il giorno quindici di questo mese alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Como, all'effetto di presentare la minuta dell' atto enunziato nel detto ordine, per servire alla verificazione di cui si tratta; dichiarandogli che, non obbedendo alla presente istanza, vi sarà costretto anche con arresto personale. „

L'atto per ogni sorta di citazione si termina nel modo che si è veduto.

Rapporto alla citazione dei periti, relativa redazione non è punto difficile. Si copia la disposizione del decreto che li riguarda in seguito si stende l'atto come il precedente; dopo l'in-

dicazione del domicilio dell' usciere si continuerà come segue:

„ Ho dato citazione al sig. N..... , seniore, domiciliato in Como, contrada del Pesce n. 9, consegnandola a lui medesimo; al sig. Q..... juniore, domiciliato in Como, contrada del Pozzo, n. 11, consegnandola a sua moglie; e al sig. R..... domiciliato in Como, contrada dei Ratti, n. 5, consegnandola a suo figlio tutti tre maestri calligrafi, per comparire il giorno quindici del presente mese a mezzogiorno, alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Como, per prestarvi il giuramento nelle mani del giudice delegato, adempire bene e fedelmente alle funzioni di periti, e di procedere in seguito all' ordinata verificazione.

„ Copia del presente atto e dell' ordine di sopra trascritto è stata lasciata da me ai detti tre periti, consegnandola come si è detto di sopra ec... „

§. IX.

Processo verbale della verificazione dei documenti.

Nel giorno ed ora indicata il giudice delegato sempre in seguito dei precedenti processi verbali, e sul medesimo quinterno, stende un processo verbale, redatto nella forma dei precedenti esempj. Basterà di dire che questo processo verbale deve dichiarare, 1. la comparsa o non comparsa delle parti; 2. l' istanza dell' attore, perchè sia proseguita la procedura della verificazione e le osservazioni che egli può aver fatte sui documenti; 3. le risposte, le osservazioni, e le domande dell' altra, o delle altre parti; 4. la comparsa dei depositarj, la presentazione che fanno dei documenti che loro sono stati richiesti, ciò che è ordinato e fatto a loro riguardo, sia che rimangano presenti alla verificazione, sia che lascino i loro documenti in cancelleria; 5. la prestazione del giuramento dei periti e la indicazione che le parti si sono dopo questa formalità ritirate; 6. la consegna dei documenti ai periti; 7. il decreto col quale il giudice delegato ordina se i periti dovranno effettuare la verificazione in sua presenza, o in presenza del cancelliere; 8. la consegna della relazione dei periti in cancelleria; 9. l' ordine contenente che questa relazione resterà unita alla minuta del processo verbale, e che i documenti di confronto saranno restituiti ai depositarj; 10. finalmente la ricevuta dei depositarj, questi stessi documenti sono restituiti.

Se la verificazione dei documenti di confronto non può essere compita in una sola e medesima seduta, e se per qualsiasi motivo il giudice delegato crede di dover ordinare il deposito di questi documenti nelle mani del cancelliere, o dei periti per la continuazione delle loro operazioni, aggiunge alle altre disposizioni del processo verbale l' ordine seguente.

„ Ordiniamo che i detti documenti di confronto a noi presenti, e dopo essere stati preventivamente firmati e contrassegnati per ordine numerico da noi e da tutte le parti presenti, rimarranno depositati nelle mani del cancelliere del tribunale, o in quelle di..... , depositarj dei detti documenti, per essere presentati nella prossima seduta, e fin a tanto che sia compita la loro verificazione. Per loro discarico gli sarà rilasciato l' estratto del presente processo verbale e del presente nostro decreto.

„ Fatto ec. „

Sott. ec.

Ognuno di quelli che sono presenti a questo processo verbale sottoscrive l' articolo che lo riguarda, ovvero si fa menzione che non può scrivere. Il tutto finisce colla firma del giudice delegato e con quella del cancelliere.

Qualora tutte queste diverse operazioni avessero dovuto farsi in diverse sedute, ciascuna dovrà finire colla firma del giudice, e del cancelliere. Allorchè i periti protraggono la continuazione del loro travaglio a diversi giorni, il giudice non firma i processi verbali delle sedute, che per disposizione di legge si fanno davanti il solo cancelliere. Alla fine di ciascuna seduta il processo verbale fisserà il giorno e l' ora della seduta vegnente.

§. X.

Relazione de' periti.

La legge vuole che i periti facciano una sola relazione; che questa contenga il sentimento della maggiorità, e che non ostante, in caso di disparità di opinione, siano indicati i motivi di ciascuna senza che sia nominato quegli che l' ha messa; infine questa relazione deve essere unita il processo verbale. Queste sono le formalità che si esiggono per la regolarità della relazione de' periti.

Conseguentemente la redazione di una relazione è regolare allorchè contiene il nome de' periti, e cita la sentenza in virtù della quale agiscono, allorchè contiene il sentimento motivato emesso a maggiorità di voti o i motivi dei dispareri, senza accennare gli autori delle singole opinioni; ed allorchè questa relazione è firmata dai tre periti. Eccone una formola che può servire di esempio.

„ Oggi ventinove decembre mille ottocento e

sei, a nove ore della mattina, N..., seniore, Q..., juniore, ed E..., tutti tre maestri calligrafi, domiciliati in Como, nominati periti con sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Como il giorno.... mille ottocento e sei, nella causa tra il signor D.... ed F..... all' effetto di procedere alla verificazione dello scritto ivi menzionato, ci siamo portati alla cancelleria, dove, dopo di aver prestato il giuramento, ci sono stati consegnati unitamente alla sopraenunciata sentenza i documenti da verificare, e tre altri documenti per servire di confronto.

„ conformemente a questa sentenza il punto di fatto, su cui noi dobbiamo emettere il nostro sentimento consiste nel sapere, se lo scritto controverso è fatto e sottoscritto della medesima mano che ha fatti i tre documenti di confronto.

„ Avendo bene esaminato il tutto, il nostro sentimento, risultante dalla maggiorità de' voti, è, che la mano, la quale ha scritto e sottoscritto i documenti di confronto, ha egualmente scritto e sottoscritto il documento controverso: quattro ragioni ci determinano a questa opinione:

„ 1. E' evidente che il corpo di scrittura di questi diversi documenti ec.

„ 2. La maniera con cui le lettere lunghe e la lettera finale ec.

„ 3. Per ciò che riguarda lo spazio tra ciascuna parola, ed il metodo impiegato ec.

„ 4. Quest' ultima osservazione riguarda la sottoscrizione che in ciascuna delle scritture ec.

„ Non ostante, uno di noi ha rilevare, che la rassomiglianza fra i tre documenti di confronto era assai più marcata, che quella che si rileva fra questi tre documenti e lo scritto controverso. Trova che questo scritto la maniera con cui sono formate le lettere a tratti eguali, come li M, N e li D, è sensibilmente diversa dalla maniera impiegata per le medesime lettere nei documenti di confronto.

„ Per ciò che riguarda la sottoscrizione trova che se ad occhio nudo essa sembra nello scritto controverso rassomigliante a quella apposta appiè degli altri documenti, nulladimeno guardandoli colla lente vi si rimarcano delle differenze sensibili. Per esempio si vede che la seconda lettera e le due ultime sono state fatte con mane tremante, e che vi si trovano marcate tre legature di più ec.

„ A queste osservazioni si è risposto che esse potrebbero essere prese in considerazione, se le differenze rimarcate ec.

„ In conseguenza il nostro sentimento a maggiorità di voti, si è unito a dichiarare che lo scritto controverso è fatto e sottoscritto dalla medesima mano che ha scritto e sottoscritto in tre documenti di confronto.

„ In fede di che noi abbiamo firmato la presente relazione che ci ha tenuti occupati dalle nove ore della mattina fino a tre ore dopo mezzogiorno. „

Sott. N... Seniore,
Q... Juniore
R...

La menzione che il rapporto è stato annesso al processo verbale si fa in questi termini:

„ Questo stesso giorno, tre ore dopo mezzo giorno, noi giudice delegato abbiamo dato atto ai periti per certificare che hanno restituito in cancelleria i documenti che loro erano stati consegnati per eseguire la verificazione di cui si tratta, insieme colla loro relazione sottoscritta da tutti e tre, e contenuta in sei pagine, ed un quarto. In conseguenza noi abbiamo tassato le diete, per ciascuno dei periti, in venticinque lire, formanti nel totale settantacinque lire, delle quali loro sarà rilasciato mandato esecutorio contro il sig. D...., attore nella causa di verificazione. Abbiamo inoltre ordinato che questa relazione rimarrà unita al presente processo verbale, che abbiamo ordinato insieme col cancelliere

Sott. C... Giudice.
M. Cancelliere.

T I T O L O XI.

Del falso incidente civile.

Questo titolo si dividerà in sei articoli. Nel primo si esporranno alcune nozioni generali intorno a questa importante materia. Nel secondo si parlerà del modo d' introdurre l' istanza sull' incidente. Nel terzo dei titoli sui quali ne è fondata la prova. Nel quarto dell' istruzione e verificazione delle prove. Nel quinto della sentenza definitiva. Nel sesto delle formole.

A R T. I.

Nozioni generali.

Il falso è uno di quei delitti che offendono l' ordine sociale (1). La distinzione ricevuta di *falso principale*, e *falso incidente* civile, non immuta niente la natura del delitto, ma designa soltanto il genere particolare di procedura con cui l' azione è intentata. Adunque l' *azione di*

(1) Il diritto romano ne annoverava la procedura fra i giudizj pubblici. Id crimen in veritatis imitatione, vel suppressionis, in alterius fraudem dolore facto, consistit, L. 16. §. 2. L. 28. ff. L. 16. Cod. ad Leg. Cornel. de fals.

falso principale è quell' *accusa* che s' intenta direttamente contro un individuo, con cui non si ha lite, ma nelle mani del quale si sa che esiste un documento falso, o da lui stesso falsificato. L' *azione di falso incidente* è una *querela* intentata accidentalmente, e nel corso di un processo qualunque, sia criminale, sia civile. La prima ha *immediatamente* per iscopo la pubblica vendetta; la seconda l' interesse privato. Nostro istituto è di parlare soltanto di questa ultima, intentata nel corso di un processo civile.

§. 1. Chiunque dei litiganti pretende che un atto prodotto del suo avversario è falso. cioè a dire, interamente inventato, o che essendo vero in sostanza è stato falsificato od alterato in qualche parte, può scegliere due strade, o denunziarlo direttamente alla giustizia criminale, od introdurre d' avanti il tribunale civile, ov' è pendente lo affare, *querela* di falso incidente (1). In questo secondo caso, il giudizio del tribunale civile cade unicamente sulla ammissione o rejezione dal processo dell' atto intaccato di falso o di falsificazione. Osserviamo, che questa domanda incidente può proporsi in qualunque stato di causa, cioè fino al momento della sentenza definitiva sul merito principale, e che può anche abbandonarsi in qualunque stato l' azione civile, per rivolgersi alla accusa di falso principale; quando però l' attore nella causa incidente adotta questa ultima via, l' istruzione della causa civile si sospenderà finchè la corte di giustizia criminale non abbia giudicato sul falso, eccetto però che il tribunale civile non creda poter decidere il merito, indipendentemente dall' atto intaccato di falso. *Art.* 250.

§. 2. Ciò premesso, per potere introdurre la querela di falso incidente, bisognerà, secondo l' *art.* 214. che l' atto che ne è l' origine, sia stato prima intimato, o prodotto, o comunicato; nè potrebbe prendersi per fondamento di querela, la semplice enunciazione che lo avversario ne avesse fatta nelle sue difese, dappoichè finchè l' avversario non avesse esibito l' atto stesso, la di lui semplice enunciazione non farebbe alcuna prova a di lui favore. Ma dopo che lo atto è stato esibito, fosse un pubblico istrumento, o una scrittura privata, potrà essere querelato di falso, tanto coll' azione civile, quanto colla criminale.

§. 3. Vi ha una differenza essenziale, utilissima a rimarcarsi, tra la procedura di verificazione di scrittura, e quella di falso incidente, quando una scrittura privata è stata intimata, o prodotta, o comunicata, la parte contro di cui si è esibita potrebbe impugnarla colla azione o falso principale, o di falso incidente, ma non obbligato di farlo: essa si limita ordinariamente negare, o a non riconoscere la scrittura o firma, e per questa sua negativa, lascia l' obbligo della prova allo avversario che l' ha esibito, e ciò in forza della massima riconosciuta: *onus probandi incumbit ei qui asserit*.

§. 4. Per lo opposto, intimato, o prodotto, o comunicato un atto autentico, ei porta la prova della sua verità nel proprio suo carattere legale, la verità di ciò che contiene è attestata dal pubblico funzionario d' onde emana; circostanza che non può allegarsi in favore di una privata scrittura. Segue necessariamente da ciò, che colui, il quale esibisce un atto autentico, colla sola esibizione ha adempito all' obbligo di provarne la verità, e quindi la prova del contrario incumbe a colui che vuole impugnarlo: per produrre questa prova non è punto sufficiente il restringersi alla pura e semplice negativa; egli adunque non avrà altro mezzo che di farsi attore, o in falso principale, o in falso incidente civile.

§. 5. Dalle cose premesse risulta, come conclusione generale, che la procedura stabilita nel titolo precedente per la verificazione delle scritture non è applicabile che alle sole scritture private, laddove la querela di falso è l' unica via di impugnare gli atti che emanano i pubblici funzionarj.

§. 6. Per facilitare la intelligenza del citato *art.* 214 faremo una domanda: una scrittura privata dichiarata vera con una sentenza, in un giudizio di verificazione di scritture, potrà indi essere querelata di falso? L' affermativa è stabilita dalla legge, ed eccone la ragione: in genere di provo che si impiega nel giudizio di verificazione differisce in rigore da quello che si impiega nel giudizio di falso. Inoltre in questo giudizio allorchè il tribunale ha dichiarato vero l' atto impugnato, la sua sentenza ha aggiunto un altra pubblica testimonianza di autenticità a quella che l' atto aveva dapprima in se stesso. Laddove una sentenza di verificazione può essere più verosimilmente soggetta ad errore, non avendo per base che una opinione di persone private, quali sono i periti o i testimonj.

§. 7. La cosa però anderebbe ben altrimenti, su la verificazione della scrittura fosse antecedentemente stata fatta in un giudizio di falso principale od incidente. Se l' atto di cui si tratta fosse stato dichiarato falso in questo giudizio non potrebbe mai più esser prodotto come vero; e per lo contrario, se fosse stato dichiarato vero, non potrebbesi mai più querelarlo di falso In tal caso, *obstaret exceptio rei judicatae*.

§. 8. Premettiamo per ultimo tre osservazioni generali relative alla materia di cui trattiamo:

(1) In Francia ciò si chiama *s' inscrire en faux* noi diremo *l' inscription en faux*, *querela di falso incidente* per distinguerla dalla *accusa* criminale di falso.

la prima è, che nei giudizj di falso incidente civile il tribunale non può prendere alcuna deliberazione, sia preparatoria, sia in merito, se prima non ha inteso le conclusioni del ministero pubblico. L'oggetto che si dissente in un giudizio di falso, quantunque incidente, e civile, interessa essenzialmente l'ordine sociale. *Art.* 251

§. 9. La seconda osservazione, fondata sullo stesso motivo, trovasi nell'*art.* 249. Cominciata la procedura di falso, nessuna transazione, che per avventura le parti potessero avere stipulata fra loro, potrà mandarsi alla esecuzione, se non è omologata in giudizio, vale a dire se non è approvata da una sentenza del tribunale ove pende la causa pronunciata dietro le conclusioni del regio procuratore.

§. 10. Finalmente la terza osservazione è, che non può opporsi l'incidente di falso, se le parti non abbiano vicendevolmente costituito patrocinatore in causa; perciocchè qualunque sentenza pronunciata in contumacia sul merito d'una causa, non può soffrire ritardo nella sua esecuzione da alcuno incidente; questo modo di difesa non può essere opposto che da un patrocinatore. Bisognerà prima fare opposizioni alla contumacia coi mezzi apprestati dalla legge e dopo d'averla fatta rivocare, proporre l'incidente. Questa è la ragione per la quale in tutta l'istruzione del falso incidente, di cui tratteremo in questo titolo la legge non parla che d'intimazioni, e notificazioni fatte con atti di patrocinatore.

Ma se fossero molti correi in causa, dei quali uno solo avesse costituito patrocinatore, o non comparisse che il solo patrocinatore d'una delle parti, l'intimazione degli atti che occorreranno nell'incidente di falso, non potrebbe farsi alla persona od al domicilio dei contumaci? Non mai. Ricordiamoci che in questo caso interviene una sentenza che *riunisce la contumacia al merito*. *Art.* 153. Ora intimata questa riunione, se i contumaci compariscono per mezzo de' loro patrocinatori, all'ora la procedura del falso s'istruisce col loro concorso. Se non compariscono, sarà la contumacia contro di essi dichiarata, e la procedura del falso non s'istruirà in loro concorso; il loro prolungato silenzio farà presumere ch'eglino vogliano riportarsene a quella fralle parti che si difende in contraddittorio, e l'effetto è, che se questa succumbe nel giudizio di falso, i contumaci subiranno la stessa sorte; se vince, parteciperanno all'aggiudicazione pronunciata a favore del loro correo.

A R T. II.

Del modo d'iniziare la prova del falso incidente.

Allorchè una delle parti prende il partito d'impugnare un atto con querela di falso incidente civile, dovrà prima di tutto presentarsi alla cancelleria del tribunale, e farvi una dichiarazione scritta di tale sua intenzione (1). Dall'altra parte si esigerà che l'atto sia depositato in cancelleria, anche l'originale, se bisogna; indi si dovrà fare processo verbale intorno allo stato degli atti che vi si apportano. Di queste operazioni parleremo in quattro differenti capitoli.

C A P. I.

Della dichiarazione dell'attore in causa di falso incidente.

§. 1. Il patrocinatore dell'attore in causa di falso inizia la procedura, interpellando l'avversario con atto di patrocinatore a patrocinatore, a dichiarare, se voglia o no servirsi di quel tale documento, e protestando, che qualora lo voglia introdurrà querela di falso. *Art.* 215.

§. 2. Entro giorni otto da questa interpellazione, la parte citata dovrà fare notificare con atto di patrocinatore la sua dichiarazione contenente l'affermativa o la negativa. Questa dichiarazione, quantunque si faccia con atto di patrocinatore, dovrà essere sottoscritta dalla parte stessa, o da un suo procuratore munito di speciale mandato ed in forma autentica; e in questo ultimo caso, una copia della procura dovrà essere unita alla dichiarazione. *Art.* 216.

§. 3. Se la parte citata dichiara che non intende servirsi di tale documento, o se non fa alcuna dichiarazione, spirati gli otto giorni, l'attore chiama l'avversario con un semplice atto all'udienza (2). Ivi il tribunale pronuncia una sentenza che rigetta dal processo il documento senza alcuno esame. L'effetto di questa sentenza è, che il documento rigettato non sarà operativo in favore del reo; l'attore però potrà trarne quelle induzioni che credesse utili alla sua causa, ed anche potrà fondare su tal documento quelle domande di danni ed interessi che credesse di fare *Art.* 217.

§. 4 Se la parte citata risponde nella sua dichiarazione, ch'essa intende servirsi del documento, è allora che l'attore si presenta in cancelleria, e vi fa la dichiarazione di voler intentare querela di falso. L'atto di dichiarazione dovrà necessariamente essere sottoscritto dalla parte stessa o da un suo procuratore speciale sostituito per atto di notaro, e la procura resterà ammessa alla dichiarazione. Questa procura può farsi in persona dello stesso patrocinatore, ma

(1) Questa dichiarazione è quella che nel foro di Francia si chiama: *s'inscrire en faux.*

(2) *Avenir.* Atto di patrocinatore per chiamare all'udienza Vid. sopr. tit. 2. art. 2.

senza un tale mandato speciale non sarebbe autorizzato a firmare per il suo cliente. *Art* 216.

§. 5. Una tale dichiarazione è la base della procedura nel giudizio di falso, per questo motivo si chiama in Francia *inscription en faux*, come per dire, il frontispizio dell' istruzione. Eseguita la dichiarazione in cancelleria l' attore chiama l' avversario all' udienza per far ammettere dal tribunale, e far delegare il giudice per regolare l' istruzione del processo. *Art.* 218.

§. 6. La discussione all' udienza verterà sul punto se la detta dichiarazione di falso, sia, o no, ammissibile; se il reo non comparisce, l' udienza non sarà per questo prorogata. Se il tribunale trova la domanda ben motivata, pronuncia, dopo avere udito il regio procuratore, una sentenza che ammette l' istanza, per essere indi istrutta, ed a quest' effetto delega un giudice istruttore. Se una delle parti avesse motivi di ricusa contro il giudice delegato, l' *art.* 237. dice che si procederà com' è prescritto al titolo: *Del giudice dato a sospetto*, al quale noi pure ci riferiamo. *Ibid.*

§. 7. Notate che questa prima sentenza non entra nel merito delle pruove del falso, essa ha soltanto per oggetto d' iniziare la prova dell' incidente per rapporto alla causa principale, e di stabilire, se il documento prodotto per servire di prova alla causa principale, è suscettibile di essere querelato di falso.

C A P. II.

Del deposito del documento querelato di falso.

§. 8. Ammessa la dichiarazione della querela di falso, si notifica la relativa sentenza al patrocinatore contrario, il quale entro tre giorni successivi alla ricevuta notificazione è tenuto di deporre in cancelleria il documento in quistione, e di notificare il seguito deposito entro tre altri giorni all' altro patrocinatore. *Art.* 219.

§. 9. Mancando il reo, dice la *Art.* 220. di eseguire entro il detto termine quando resta prescritto nello articolo precedente, lo attore potrà chiamarlo alla udienza con un semplice atto, perchè venga pronunciata la rejezione del documento; la sentenza che interverrà in questo caso avrà, tanto riguardo allo attore, quanto riguardo al reo, gli stessi effetti enunciati dallo *art.* 217.

§. 10. Però, se lo attore preferisse di domandare, invece della rejezione del documento, che il tribunale lo autorizzi a farlo pervenire egli stesso alla cancelleria, il tribunale ordinerà nella sentenza, che lo attore farà pervenire il documento a sue spese, ma che egli dovrà essere rimborzato dal reo, come di spese *pregiudiziali*, e se gli rilascerà per ciò un mandato esecutivo contro questo ultimo.

Per spese *pregiudiziali* si intendono quelle che una delle parti è obbligata di fare, e che sono anticipate dalla altra. Questa può esigerle in virtù del sopradetto mandato, usando di tutti i mezzi coattivi, senza aspettare lo esito della causa. Altre volte nelle cause incidenti il giudice poteva riserbare la decisione intorno alle spese al momento in cui veniva giudicata la causa principale (1).

C A P. III.

Del deposito del documento originale.

§. 11. Se esiste l' originale del documento che si querela di falso, l' attore può chiedere che sia rimesso in cancelleria. Sulla di lui istanza il giudice delegato ordina con un decreto, che il reo apporti l' originale entro un termine che gli si stabilisce, o che i depositarj di esso l' apportino, e rifiutando; vi siano costretti, se sono pubblici funzionarj, anche coll' arresto, se sono persone private, col pignoramento, con multa, ed occorrendo, anche coll' arresto. *Art.* 221.

§. 12. Qui incominciano gli atti del giudice delegato: egli apre un processo verbale come nel giudizio di verificazione di scritture, trascrive la sentenza che ammette la querela di falso e lo' del ... onde istruirne la prova; indi riferisce la suddetta istanza dell' attore, ed il decreto successivo, e ne rilascia spedizione, dopo di aver essa ... di lui firma al processo verbale in seguito alla sua istanza.

§. 13. Siccome però questa circostanza potrebbe ritardare l' istruzione, il giudice delegato ne farà rapporto al tribunale, esprimendo la domanda che gli è stata fatta per la rimessa dell' originale, e le difficoltà che per avventura vi si frappongono; il tribunale, sentito il regio procuratore, potrà secondo la sua prudenza, ordinare che la procedura sia continuata, senza aspettare la presentazione dell' originale. Nel caso poi che fosse impossibile di ottenere la presentazione dell' originale, o che risultasse di essere stato sottratto, o di essere smarrito, il tribunale è autorizzato a determinare ciò che crederà conveniente. *Art.* 222.

§. 14. Il termine per apportare l' originale, la di cui durata, come si è veduto, è lasciata alla prudenza del giudice, occorrerà dal giorno in cui è stato notificato al depositario il decreto del giudice, o la sentenza del tribunale che gl' ingiunge la detta prestazione. Questa notificazione si fa alla persona, o al domicilio del

(1) Vid. il cessato metodo giud. civ. *art.* 701

depositario. *Art.* 223. Ben inteso che il termine suddetto sarà aumentato in proporzione delle distanze.

§. 15. L'obbligo di far notificare al depositario gli ordini in proposito è del reo convenuto: il termine a lui prescritto per questo, decorre dalla notificazione che se ne fa al suo patrocinatore. Per soddisfare a questo suo obbligo basterà ch'egli faccia intimare al depositario una copia della notificazione che ha ricevuta egli medesimo, senza che occorra di farsi spedire una copia del decreto o della sentenza; locchè dovrà fare soltanto l'attore per eseguire la sua notificazione al reo. *Art.* 224. (1).

§. 16. Conseguenza di quest' obbligo del reo convenuto è ch'egli dovrà avvisare con atto di patrocinatore il suo avversario di aver eseguito l'intimazione che il decreto o la sentenza gl'ingiungeva di fare al depositario. Che se l'attore non ricevesse questo avviso entro il termine stabilito, egli potrebbe chiamarlo con un semplice atto all'udienza per far decidere la rejezione del documento come inammissibile rispetto al reo che l'ha prodotto, o per farsi autorizzare ad eseguire egli stesso le debite intimazioni a' depositarj, ed in questo caso la sentenza ordinerà che sarà rimborsato dal reo delle spese a ciò occorrenti, rilasciandogli il menzionato mandato esecutivo. *Ibid. art.* 217. e 220.

C A P. IV.

Del processo verbale dello rimessa dei documenti in cancelleria.

§. 17. Nell'atto che il reo convenuto rimette il documento querelato in cancelleria, ne esige un atto di deposito, che fa notificare al patrocinatore dell'attore, con intimazione di trovarsi presente al processo verbale che si formerà per descrivere lo *stato* del documento, tre giorni dopo la detta intimazione. *Art.* 225.

§. 18. Se poi il deposito del documento è stato eseguito per opera dell'attore, sarà suo obbligo di farne notificar l'atto del reo, intimandolo ad assistere al processo verbale dello *stato*, che avrà luogo come sopra ne' tre giorni successivi. *Ibid.* §. 2.

§. 19. Se è stato ordinato il trasporto degli originali, il processo verbale, nel termine anzidetto, si formerà unitamente tanto dello *stato* degli originali, quanto di quello delle copie querelate di falso. *Art.* 226.

§. 20. Tali operazioni si fanno coll'autorizzazione del giudice istruttore, presente il regio procuratore; ma se il giudice credesse, che per sollecitare la procedura si abbia a fare separato processo verbale intorno al solo *stato* de' documenti che trovansi depositati in attenzione degli originali che non fossero ancora trasmessi, ne farà rapporto al tribunale, il quale potrà, secondo i casi, ordinare questa separazione, rimettendo il processo verbale intorno allo *stato* degli originali all'epoca in cui saranno presentati. In questa circostanza si dovranno sempre sentire dal tribunale le conclusioni del regio procuratore. *Ibid.*

§. 21. Gli anzidetti processi verbali si fanno in cancelleria, in presenza, come si è detto, del giudice istruttore, e del regio procuratore. L'attore, ed il reo dovranno comparirvi personalmente, o col mezzo di procurator. speciali muniti dimandato in forma autentica, le di cui procure saranno menzionate nel processo verbale, e vi resteranno annesse. *Art.* 227. Oltre di ciò, le parti dovranno venirvi accompagnate dal loro rispettivo patrocinatore, come quello che risponde in giudizio dell'identità della persona del suo cliente. Del resto costumasi in Francia di far menzione nel processo verbale anche della assistenza dei patrocinatori, locchè potrà d'altronde servire a far prova della quantità degli onorarj che son dovuti.

§. 22. Se qualcheduna delle parti non comparisce, il giudice ne dichiara la contumacia nel medesimo processo verbale, il quale ciò non ostante è continuato; la presenza dei patrocinatore non farebbe la contumacia della parte, e ammenocchè non fosse egli stesso munito di procura speciale ed autentica. *Ibid.*

§. 23. Il processo verbale di cui parliamo, è il primo che si fa per aprire la strada alla serie delle istruzioni occorrenti nel processo di falso incidente. Esso è destinato a verificare lo *stato* dei documenti querelati, quindi dovrà contenere in descrizione esatta del corpo intero del documento, e l'indicazione delle cancellature, aggiunte e chiamate, se ve ne ha, e l'altre circostanze di simil natura (1). I documenti così descritti, dovranno essere inoltre firmati dal giudice, dal regio procuratore, dalle parti o da loro procuratori speciali. Ricusando le parti di firmare per volontà, o per impotenza, dovrà di ciò farsi menzione nel processo verbale. *Ibid.*

* (1) Il testo dice *che il reo farà le debite diligenze per la presentazione dell'originale*. Fare e diligenze non vuol dir altro che far prevenire le ingiuntegli notificazioni al depositario, senza che il reo abbia a darsi altra briga, e fare delle ricerche. Il §. 2. dell'*art.* 124. lo spiega sufficientemente, *Faire ses diligences*, in termini in prati al francese, significa eseguire gli atti che sono ingiunti da una legge o da un decreto o sentenza

(1) Ved. la nota all'*art.* 8. del *tit.* antecedente in princ.

A R T. III.

Delle prove del falſo incidente.

Aſſoluto tutto ciò che ha rapporto all'ammiſſione dell'iſtanza, trattaſi ora da vedere ſe ella è ben fondata. Egli è perciò che la legge vuole che le parti facciano le loro difeſe, e che ſian queſte ſottopoſte al tribunale. I giudici non ſi ſono ſinora occupati che dei mezzi d'iniziare la prova, e non han fatto che deliberare, ſe il documento prodotto foſſe ſuſcettibile di eſſere querelato di falſo, ſenza entrare in eſame intorno al carattere delle prove. Queſto eſame non incomincerà a richiamare l'attenzione del tribunale, che dopo il depoſito de' documenti in cancelleria, e dopo la verificazione dello *ſtato* dei medeſimi. I giudici conoſceranno dunque prima le difeſe delle parti, indi pronunzieranno ſentenza interlocutoria tanto ſull'ammiſſibilità dei titoli delle prove, che ſugli atti, e ſulle conſecutive iſtruzioni che ſaranno neceſſarie per compietare il proceſſo.

Parleremo adunque in due capitoli diſtinti: 1. Dell'eſpoſizione de' titoli onde provare il falſo incidente, e della riſpoſta ai medeſimi: 2. Della ſentenza interlocutoria ſull'ammiſſibilità dei detti titoli.

C A P. I.

Dell'eſpoſizione de' titoli per fondare la prova del falſo incidente, e della riſpoſta ai medeſimi.

§. 1. Per metterſi in iſtato di ſomminiſtrare le prove del falſo, l'attore, od il di lui patrocinatore potrà, in qualunque ſtato di cauſa, prendere comunicazione de' documenti querelati, ſenza però aſportarli, ed in preſenza del cancelliere, e ſenza che per queſto poſſa domandare alcuna proroga di termini. *Art.* 224.

§. 2. Dopo che il proceſſo verbale dello *ſtato* dei documenti è ultimato, l'attore dovrà entro giorni otto a far notificare al reo con atto di patrocinatore una ſcrittura contenente i motivi in appoggio della ſua querela. *Art.* 229. Non è per queſto obbligato di farſi rilaſciare ſpedizione del detto proceſſo verbale, nè di notificarne il tenore; le parti eſſendo ſtate debitamente chiamate alla confezione del medeſimo, ſono riputate baſtantemente avviſate del giorno in cui eſſa avrà avuto luogo, e per conſeguenza di quello in cui comincia il termine alle difeſe.

§. 3. Tali motivi ſono i fatti, le circoſtanze tutte ed i titoli delle prove ſulle quali è fondata la querela. Tutto ciò dovrà eſſere eſpoſto col maggiore dettaglio e colla maggiore preciſione, onde il reo poſſa aver campo di farvi le ſue riſpoſte. La ſcrittura dovrà terminarſi, come quelle che ſi fanno in ogni genere di *difeſe*, cioè colle *concluſioni*, le quali, nel caſo di cui ſi tratta, tenderanno a domandare l'ammiſſione dei detti motivi, e ad ottenere l'autorizzazione di ſomminiſtrarne le prove. *Art.* 229.

§. 4. Mancando l'attore d'aver fatto notificare al reo entro il detto termine la ſua ſcrittura, ſarà lecito a queſt'ultimo di provocar l'udienza con ſemplice atto, per far decidere, ſe il tribunale lo giudicherà conveniente, che l'attore è decaduto dall'intentata querela. *Ibid.*

§. 5. Alla ſcrittura dell'attore il reo convenuto dal canto ſuo farà nel termine di altri otto giorni ſuſſeguenti alla ricevuta notificazione, la ſua ſcrittura di riſpoſta con atto di patrocinatore; ſe traſcuraſſe di farlo, l'attore potrebbe chiamarlo all'udienza per far rigettare il documento querelato, all'effetto però che non faccia alcuna operazione a favore del reo nel proceſſo principale, riſervando a ſe il dritto di ſervirſene all'uopo ſuo anche in fondamento delle pretenſioni che potrebbe far valere ſul riſarcimento de' danni ed intereſſi. *Art.* 230.

§. 6. La riſpoſta del reo ſi fa come le riſpoſte ordinarie e contiene le concluſioni, le quali nel caſo preſente tenderanno a far dichiarare inammiſſibili i titoli di falſo o di falſificazione, e decaduto l'attore dall'intentata querela, non che a farli condannare alle ſpeſe dell'incidente ed alla multa, la quale, come vedremo, ſarà incorſa dall'attore qualora ſuccomberà.

C A P. II.

Della ſentenza interlocutoria ſull'ammiſſibilità dei titoli delle prove di falſo.

§. 7. Paſſati tre giorni dacchè il reo convenuto ha fatto notificare le ſue riſpoſte, la parte più ſollecita fa intimare all'altra parte una chiamata alla proſſima udienza. Si aprono i dibattimenti ſulle concluſioni delle riſpettive ſcritture, ed il tribunale, dopo di avere inteſo il regio procuratore, pronuncia ſulla ſorte dei titoli delle prove di falſo. *Art.* 231.

Nel pronunciare, i giudici diſtingueranno i titoli direttamente applicabili alla prova dell'incidente da quelli che mirano al merito principale: conſeguentemente dichiareranno nella diſpoſitiva, che i primi reſtino anneſſi al proceſſo del falſo incidente, che gli altri ſi riuniſcano al proceſſo principale. *Ibid.*

§. 8. Se neſſuno dei titoli allegati ſi foſſe trovato capace di provare il falſo, o la falſificazione, il tribunale dichiarerebbe decaduto l'attore dall'intentata querela, reſtando per tal modo terminato l'incidente con una ſentenza che

condannerebbe l'attore medesimo alle spese, ed alla multa, ed anche ai danni ed interessi che il reo convenuto potrebbe domandare.

§. 9. Ma per lo contrario, se gli allegati titoli, od anche un solo di essi fosse stato riconosciuto ammissibile, il tribunale ordinerà nella sentenza, che si proceda alla prova o per documenti, o per testimonj davanti al giudice istruttore, salvo al reo il diritto di opporre la prova contraria; nella stessa sentenza dovranno inoltre essere nominati *ex officio* tre periti di scrittura per procedere alla verificazione dei documenti querelati di falso.

§. 10. Tale nomina fatta *ex officio* è una innovazione ben vantaggiosa introdotta dal Codice ad evitare la moltiplicità degli atti, e dei decreti, ed è insinuata dalla natura stessa della causa. Quì i litiganti non debbono aver parte nella scelta de' periti: subitochè è intentata una querela di falso, trattasi di un processo, che importa immediatamente alla pubblica vigilanza di mettere in chiaro, e l'interesse de' particolari diventa di un ordine secondario agli occhi della giustizia.

Si nominano dal bel principio tre periti e non due, come per lo passato, per prevenire la divisione de' pareri, e risparmiare il tempo che si sarebbe perduto per la nomina del terzo.

§. 11. In una materia così grave tutto deve essere maturamente preveduto: quindi l' *art.* 233. conforme in questo alle disposizioni del nostro cessato metodo, prescrive, che nella dispositiva della sentenza debbono enunciarsi chiaramente e nominatamente i titoli di falso, de' quali si è ammessa la prova, e proibisce espressamente di introdurre prove di altri titoli non ammessi. Nulladimeno, lo stesso *art.* permette ai periti di fare quelle osservazioni dipendenti dalla loro arte, che giudicassero conducenti allo scoprimento della verità sui documenti commessi al loro esame, salvo ai giudici d'avervi quel riguardo che potrà essere conforme al dritto, ed alla ragione.

ART. I.

Della istruzione del falso incidente.

Nella sentenza che ammette i titoli allegati, e ne ordina la prova, è nominatamente commesso al giudice delegato di compiere l'istruzione. Questa può essere ordinata, come si è detto, o per via di testimonj, o per via di documenti rimessi al giudizio di periti. Questo articolo parlerà dunque in due capitoli di queste due specie di prove.

CAP. I.

Della prova per testimonj.

§. 1. Del modo con cui si procede all'esame de' testimonj, parleremo nel titolo seguente, ove pur ci rimette l'*art.* 234. Rimarcheremo qui una particolarità voluta dal medesimo *art.*, ed è che i documenti pretesi falsi dovranno essere presentati ai testimonj, perchè vi appongono il loro *segno* (1), se sanno o vogliono farlo, altrimenti dovrà farsi menzione del loro rifiuto nel processo verbale, in cui si trascrivono tutte le operazioni, che vengono eseguite davanti il giudice istruttore.

§. 2. Se vi siano scritture di confronto, ed altre carte che occorresse presentare ai periti, potranno le medesime essere presentate egualmente in tutto od in parte ai testimonj. Se di ciò l'*art.* stesso. §. 2. lascia però alla prudenza del giudice di ordinare quel che reputerà conveniente: ben inteso che le carte di confronto che si presentassero ai testimonj dovrebbero essere da loro, come sopra, *segnate*, oppure dovrà farsi menzione del loro rifiuto.

§. 3. L'*art.* 235. prevede il caso che qualche testimonio apportasse de' documenti, questi dovranno rimanere, a tenore dello stesso *art.*, uniti alla disposizione del testimonio, dopo d'essere stati *segnati* tanto dal giudice, che dal testimonio medesimo: e se quest'ultimo ricusasse, dovrà farsene menzione nel processo verbale.

§. 4. I documenti recati da' testimonj possono tendere a provare o la falsità, o la verità del documento querelato. Nell'uno o nell'altro caso i detti documenti dovranno essere presentati a quei fra gli altri testimonj, che potessero averne contezza, e questi li *segneranno* nel modo di sopra stabilito.

CAP. II.

Della prova per documenti rimessi al giudizio dei periti.

§. 4. L'officio dei periti in questa prova consiste nella comparazione ch'essi faranno de' documenti querelati di falso con altri documenti. Quindi è, che l' *art.* 236. comincia col dire che le parti si concerteranno fra di loro intorno alle scritture di confronto, od in caso di discordia, che il giudice le sceglierà egli *ex officio*. Siccome quest'operazione è affatto simile a quella che

(1) *Paranhe*, quella cifra con cui si abbrevia la firma. Quest'uso di così *segnare* non essendo fra noi generale, si potrebbe senza inconveniente esigere la firma dell'intero cognome.

ha luogo nel processo *della verificazione delle scritture*, così noi obbedendo anche al citato *art.* 235. §. 2. ci riporteremo a quanto abbiamo già esposto su quest' argomento.

§. 7. Perchè nulla abbia a mancare ai periti, onde stabilire fondatamente il loro giudizio, lo stesso *art.* §. 2. e 4. vuole che si passino ai medesimi.

1. La sentenza che ha ammesso la querela di falso;

2. I documenti pretesi falsi;

3. Il processo verbale che descrive lo stato in cui erano i detti documenti, allorchè furono depositati in cancelleria;

4. La sentenza che ha ammesso i titoli della querela, e ne ha ordinato la prova per mezzo di periti;

5. Le scritture di confronto, se non sono state presentate;

6. Il processo verbale della loro presentazione e la sentenza, in virtù della quale sono state ricevute;

7. Finalmente i documenti che i testimonj avessero aggiunti, nel caso che una delle parti chiedesse; ed il giudice ordinasse che siano comunicati ai periti.

Delle sopradette comunicazioni non è necessario che i periti facciano processo verbale, dappoichè essi dovranno darsene carico nella loro relazione. *Semeraro* però i documenti pretesi falsi. *Art.* 236. §. 3. *in fin.*

§. 7. Nel rimanente, per tutto ciò che concerne i periti, lo stesso *art.* §. 5 dice, che dovranno osservarsi le regole prescritte al titolo: *Della verificazione delle scritture* ciò che si restringe in breve, al modo di formare una sola opinione a maggioranza di voti, all' obbligo di motivare al caso i loro discordi pareri, all' obbligo di fare una sola relazione, ec. Vedi il tit. preced.

§. 8. Per ultimo l' *art.* 237. prevedendo il caso che una delle parti avesse a proporre motivi di ricusa contro i periti, o contro il giudice istruttore, si rimette a' tit. XIV. e XXI., ove noi pure spiegheremo quanto in proposito eccorrerà.

A R T. V.

Della sentenza definitiva nel giudizio di falso incidente.

Tutto quello che abbiamo esposto finora tendeva a portare l' istruzione sul falso incidente a punto di essere sottoposta alla decisione definitiva del tribunale. Giunta a questo punto, dobbiamo ora occuparci della sentenza, e diremo in quest' articolo; 1. Come vi si proceda. 2. Cosa dovrà contenere la sentenza definitiva sul falso incidente.

C A P. I.

Come si procede alla sentenza definitiva sul falso incidente.

§. 1. Completa l' istruzione colla relazione dei periti, la parte più sollecita cita l' avversario all' udienza con un semplice atto. *Art.* 238. Per far questo ella dovrà farsi lasciare spedizione della relazione dei periti, dappoichè la decisione dell' incidente non dipende che dalla discussione che si aprirà sul giudizio dei periti. Quindi ciascuna delle parti agirà su tale proposito, e spiegherà le conclusioni più opportune al proprio intento, o sostenendo od impugnando il detto giudizio.

§. 2. Terminate le rispettive arringhe, intesa la lettura di tutta l' istituzione, soprattutto della relazione dei periti, il tribunale sente le conclusioni del regio procuratore, e pronuncia definitivamente. Ma se la causa non gli sembrasse sufficientemente istrutta, potrebbe ordinarne un nuovo esame, non più lungo però di quelli che hanno luogo ne' *giudizj sopra verbale rapporto*, *tit. VI.*

§. 3. Conoscendo il tribunale, che i titoli di falso o di falsificazione non risultino in verun modo provati, e che per conseguenza il documento querelato è vero, pronuncierà la sentenza per condannare l' attore; e non si occuperà che della causa principale, la di cui procedura era stata sospesa dall' incidente.

§. 4. Ma se il tribunale è convinto dall' evidenza delle prove, che il falso o la falsificazione è esistente, pronuncierà la sentenza nel modo che si esporrà nel capitolo seguente; e quando gli autori o complici sian viventi, e l' azione criminale non sia prescritta, il presidente rilascerà contro di essi un *mandato d' accompagnamento* (1) per essere tradotti davanti la corte di giustizia criminale, cui rimetterà il processo relativo al falso incidente, disimpegnando in ciò le funzioni d' officiale di polizia giudiziaria. *Art.* 239. In questo caso la procedura civile rimane necessariamente sospesa fino alla sentenza della corte di giustizia criminale.

§. 5. Se l' azione criminale fosse prescritta, o se gli autori o complici del falso avessero cessato di vivere, il tribunale civile senza più occuparsi nè del delitto, nè delle persone, giudicherà secondo il risultato delle prove, e con-

(1) In Francia; *mandat d' amener*. E' un decreto con cui un giudice ordina ad un individuo di comparire in giustizia attesocchè vi ha contro di lui prove o presunzioni di delitto. Questo mandato si consegnerà alla persona da un gendarme, che dovrà accompagnarla al luogo del tribunale.

tinuerà l'istruzione sul merito principale.

§. 6. Allorchè gl'imputati del falso sono stati denunziati alla giustizia criminale, tutta la procedura civile, come abbiam detto, è sospesa fino alla sentenza della corte di giustizia criminale. Ora, quando la corte ha pronunziato, il processo dell'incidente dovrà restituirsi alla cancelleria del tribunale civile. Questa restituzione si farà ad istanza della parte più sollecita, che nel tempo stesso si fa rilasciare una spedizione della sentenza pronunziata dalla corte di giustizia criminale; e per riprendere la causa civile, la stessa parte chiamerà l'avversario all'udienza con un semplice atto. In questo stato, tanto la procedura civile già istrutta sull'incidente, quanto la detta sentenza criminale, saran messe sotto gli occhi de' giudici civili, i quali dopo le arringhe e le conclusioni del regio procuratore pronuncieranno secondo la legge e la loro coscienza.

CAP. II.

Del contenuto della sentenza definitiva sul falso incidente.

§. 7. Il fondo principale della dispositiva consiste in dichiarare, che il documento querelato resti nel processo, o che ne sia rigettato conformemente ai risultati dell'istruzione.

Primieramente, se il documento è rigettato, sarà nella stessa sentenza ordinato, non solamente che quello sarà tolto dal processo, ma che dovrà sopprimersi, o lacerarsi in tut o od in parte, oppure che sarà rinnovato, o riformato o finalmente che verrà deposto nel luogo in cui dovrà essere conservato. Le circostanze risultate dall'esame e dalla discussione determineranno il tribunale ad ordinare una delle esposte cose piuttosto che un'altra; quello che essenzialmente si ricerca si è, che la sentenza rimette la verità al posto che il falso le aveva usurpato ne' documenti adulterati. *Art.* 241.

§. 8. Secondariamente sarà nella medesima sentenza determinato come il tribunale giudicherà intorno alla restituzione delle scritture e documenti somministrati dalle parti o dai testimonii a motivo dell'incidente, e intorno alla restituzione dei documenti querelati quando siano stati dichiarati veri. Ma rispetto a' documenti estratti da pubblici depositi per servire di confronta, la legge vuole espressamente, che siano ristituiti ai depositi, o rimessi per mezzo del cancelliere nel modo che prescriverà il tribunale. *Ibid.*

Tutto ciò dovrà essere contenuto nella sentenza che si pronuncia sul falso, senza che per tali restituzioni sia permesso al tribunale di pronunciare altra sentenza o decreto. *Ibid.*

§. 9. In terzo luogo finalmente la sentenza che rigettasse per lo contrario l'azione di falso mentre dovrà condannare l'attore soccumbente alle spese, ai danni ed agl'interessi, dovrà dichiararlo incorso in una multa, che non potrà essere minore di 300. lire. *Art.* 246.

§. 10. Questo è riguardo al contenuto della sentenza tanto se ammetta, quanto se rigetti il documento querelato. Riguardo agli effetti della medesima bisognerà osservare, che:

1. Quando la sentenza ha ordinato la soppressione, lacerazione, od il cancellamento in tutto o in parte, od anche la riforma o rinnovazione dei documenti dichiarati falsi, l'esecuzione di questo capo di sentenza dovrà restare sospesa fino a tanto che durerà il termine ad appellare, a ricorrere per ritrattazione, od in cassazione, ammenocchè prima che scada questo termine, la parte soccumbente non abbia formalmente e validamente acconsentito al giudicato. Si comprende agevolmente che la riforma d'atto che deve determinarne essenzialmente e per sempre o stato, non deve essere eseguita con fretta o leggerezza; questo è il motivo per cui l'*art.* 241. *in fin.* non permette che si faccia alcun cambiamento, se non quando non sarà più possibile d'impugnare la sentenza che l'ha ordinato.

2. Quando la sentenza ha ordinato la restituzione de' documenti sia alle parti, sia ai testimonj che l'avessero esibiti, l'esecuzione di questo capo non avrà luogo che spirati i termini come sopra, o prima, se costi dall'acquiescenza valida e formale della parte soccumbente. *Art.* 242. *in fin.*

3. Per quel che riguarda i documenti di confronto od altre scritture non comprese nel numero della precedenti, il cancelliere non dovrà restituirle che dopo il detto termine, ammenochè il tribunale non avesse diversamente ordinato ad istanza de' depositarj di essi documenti, o di quelle persone che avessero interesse di domandarli. *Art.* 243.

Siccome i cancellieri sono, per il loro ufficio, depositarj e custodi di qualunque specie di scritture che han servito all'istruzione dell'incidente, così l'*art.* 244. ingiunge loro di conformarsi scrupulosamente alle precedenti disposizioni in ciò che li riguarda, sotto la pena d'interdizione dall'esercizio delle loro funzioni, di una multa non minore di 100. lire, e de' danni ed interessi delle parti, colla riserva di procedere, straordinariamente contro di essi, cioè a dire, nelle vie criminali, quando il caso lo esigesse.

4. Finalmente rispetto alla multa alla quale l'*art.* 246. vuole che sia condannato l'attore in causa di falso, quando risulti soccumbente, bisogna notare, che la multa non s'incorre in se

guito di una sentenza qualunque che nel corso dell' incidente avesse potuto pronunciarsi contro l'attore prima che gli abbia fatto la sua dichiarazione in cancelleria, nè quando, dopo averla fatta, fosse stata rigettata dalla sentenza interlocutoria che segue la detta sua dichiarazione; nè finalmente quando uno dei documenti querelati fosse stato dichiarato falso in parte, o solamente rigettato dal processo, quali si siano i termini impiegati dai giudici per rigettarlo, o per indicare che non si avrà riguardo alcuno al medesimo.

S' incorre però la multa quando, una volta ammessa a querela di falso, l' attore sia risultato soccumbente, o che prima della sentenza definitiva, egli medesimo desista dalle procedure sull' incidente, o che le parti siano state messe fuori di casa, tanto per mancanza di titolo o di prove quanto per non aver l' attore soddisfatto a talune delle prescritte formalità. *Art.* 247.

In questi casi la multa è dovuto essenzialmente, in qualunque maniera sia concepita la sentenza, ancorchè i giudici abbiano ommesso di esprimervi la condanna, od ancorchè l' attore protestasse di volere agire in via straordinaria, accusando cioè il reo di falso principale.

§. 11. Prima di terminare questo titolo parleremo della disposizione dell' *art.* 245. che abbiamo lasciato indietro, e che contiene una essenziale istruzione ai cancellieri.

Fino a tanto che i documenti o le scritture querelate di falso restano depositate in cancelleria, è regola generale, che i cancellieri non possano rilasciarne delle copie senza un ordine espresso del tribunale. Bisogna però eccettuare da questa regola generale gli atti originali o minute e particolarmente i registri che contenessero altri atti non querelati. Di questi i cancellieri potranno rilasciar copia alle persone che avranno diritto di domandarle, senza esigere però una retribuzione maggiore di quella che sarebbe spettata a' depositarj de' menzionati originali, registri, o minute. L' infrazione a queste disposizioni darebbe luogo alle pene prescritte nell' *art.* 224. contro i cancellieri.

Bisognerà tuttavia ritornare alla regola generale qualora i depositarj degli originali prima di rimetterli in cancelleria non ne avessero tirate delle copie nella forma prescritta nell' *art.* 203. al titolo: *Della verificazione delle scritture* per servir loro di minute, dappoicchè in questo caso le copie non potranno essere rilasciate che dai depositarj suddetti, ad esclusione dei cancellieri.

ART. IV.

Formole per il falso incidente civile.

§. I.

Intimazione relativa al documento prodotto, e risposta corrispondente.

„ Ad istanza del sig. B..., mercante di panni in Milano, attore.

„ Sia intimato al sig. C..., pittore, al domicilio del sig. D..., suo patrocinatore, reo convenuto, di dichiarare se nella causa pendente tra le parti avanti il tribunale intende di servirsi dell' atto del giorno venti maggio mille ottocento tre, di cui ha dato copia unitamente alle sue difese, intimate il giorno undici di questo mese in caso affermativo l' attore dichiara che intenderà querela di falso contro il detto atto; protestando di agire per le rejezione del medesimo, se entro otto giorni il detto sig. C... non risponde alla presente intimazione. „

Sott. C... Patrocinatore.

„ Io sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 102., ho fatto l' intimazione sottoscritta; e ne ho lasciata copia al sig. C..., al domicilio del sig. D... suo patrocinatore consegnandola ad un giovine di studio il giorno otto aprile mille ottocento e sei. „

Sott. F... Usciere.

Fra gli otto giorni da questa intimazione, quegli cui è stata notificata deve rispondervi con una dichiarazione sottoscritta da lui stesso, e che viene comunicata con atto di patrocinatore come segue.

„ Io sottoscritto Pietro C..., pittore in miniatura, domiciliato in Milano, contrada della Dogana, n. 9., dichiaro che per opporsi alla domanda fatta contro di me dal sig. B..., mercante di panni, con atto di citazione nel giorno primo di questo mese, ho determinato di servirmi dell' atto del giorno venti maggio mille ottocento tre, che gli è stato intimato unitamente alle mie difese il giorno undici di questo mese.

„ A Milano, il giorno ventitre aprile mille ottocento sei. „

Sott. C...

„ Ad istanza del sig. C..., pittore, reo convenuto.

„ Sia intimata al sig. C..., patrocinatore del sig. B..., attore.

„ La dichiarazione sopra riportata, la quale

è sottoscritto di proprio pugno dello stesso sig. C...., tanto nell'originale, che nella presente copia. „

Sott. D... Patrocinatore.

„ Il presente atto e la dichiarazione che l'accompagna sono stati intimati e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere della udienza presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al num. 125., al sig. C....; patrocinatore del sig. B...., nel suo domicilio, consegnandola ad un giovine di studio.

„ A Milano, il giorno ventiquattro aprile mille ottocento e sei. „

Sott. G... Usciere.

§. II.

Dichiarazione che si fa in cancelleria per la querela da intentarsi.

„ Oggi, giorno ventisette aprile mille ottocento e sei è comparso alla cancelleria del tribunale, di prima istanza di Milano, il sig. Ambrogio B.... mercante di panni, domiciliato in Milano, contrada dei Fiori n. 13. assistito dal sig. E.... suo patrocinatore.

„ Il detto sig. B...., ha dichiarato che il sig. C...., pittore di miniatura, domiciliato in Milano, contrada della D gana, contra il quale ha fatto istanza con atto di citazione del giorno primo di questo mese, gli ha fatto intimare, colle relative difese, il giorno undici di questo mese un atto stipulato avanti il sig. G...., notaro in Vigevano, dipartimento di Agogna, il giorno venti maggio mille ottocento e tre, dal quale parrebbe che la somma di lire mille e cinquecento reclamata dal comparente fosse stata saldata, in vece che l' originale del detto documento non deve contenere che la quietanza di quattrocento lire; dal che è forzata conchiudere che la spedizione esistente presso il sig. C.... è falsificata.

„ In conseguenza il comparente ha intimato al detto sig. C...., con atto di patrocinatore del giorno decisotto di questo mese, di dichiarare se intendeva o no di servirsi del detto atto. Con altro atto intimato al giorno ventiquattro di questo mese il sig. C.... ha emessa la sua dichiarazione, sottoscritta da lui medesimo e portante che era determinato di valersi del detto atto in appoggio delle sue difese.

„ Egli è perciò che il comparente si presenta, e dichiara d' intentare querela di falso contro il detto atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, sul motivo che il medesimo atto in vece di contenere la quietanza di sole quattrocento lire, ne presenta una di mille e cinquecento: a quest' effetto il comparente dichiara, che farà chiamare l' avversario all' udienza, onde far ammettere la presente querela di falso, che egli stesso ha sottoscritto.

Sott. B...

„ Avendo il sig. E.. richiesto atto della comparsa e della dichiarazione sopra esposta, sottoscritta dal suo cliente, io cancelliere ho redatto il presente, ch' è stato sottoscritto dal detto sig. E...., e da me.

Sott. F.... Patrocinatore.
Q... Cancelliere.

La spedizione di quest' atto viene rilasciata a quello che intenta l' azione di falso, il quale ne fa intimare una copia al patrocinatore del suo avversario, appiedi della quale vi è la chiamata all' udienza in questi termini.

„ Ad istanza di B...., attore.

„ Sia intimato al sig. D...., patrocinatore del sig. C...., reo convenuto.

„ Di comparire all' udienza di domani, per veder pronunziare l' ammissione della querela di falso, fatta dall' istante in cancelleria, in data del giorno ventisei di questo mese, dalla quale si trova copia in testa della presente intimazione, e per la nomina del giudice delegato, avanti il quale si procederà per la detta querela di falso.

Sott. E.... L.... Patrocinatore.

„ Copia del presente atto, come pure della querela di falso, che in testa vi è scritta, è stata intimata e lasciata da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale civile di Milano al domicilio del sig. D.... patrocinatore, consegnandola ad un suo giovane di studio.

„ A Milano il giorno ventotto aprile mille ottocento e sei. „

Sott. F.... Usciere.

„ Allorchè la querela di falso è ammessa, la dispositiva della sentenza, che è un interlocutorio, porta.

„ Il tribunale di prima di pronunziare sul merito, ammette la querela di falso, abilita le parte di C.... a procedere avanti il sig. S.... che delega a quest' effetto; ordina che la parte di D... depositerà presso la cancelleria il documento controverso entro tre giorni dell' intimazione della presente sentenza, acciò in seguito mediante processo verbale, possa essere verificato lo stato del detto documento, presenti le parti, o debitamente chiamate, nel termine prescritto dalla legge.

„ Giudicato in Milano, dai sigg..., il giorno ventuno aprile mille ottocento e sei. „

Sott. ec.

È d' uopo osservare che questa sentenza contenente le narrative delle parti, le loro conclusioni, e quella del ministero pubblico, l'enunciazione de' punti di fatto e di diritto, come pure i motivi, diventa più semplice nella sua dispositiva. In fatti non si rende più necessario di spiegare in essa gli oggetti sui quali si pronunzia, poichè sono precedentemente abbastanza accennati.

§. III.

Deposito in cancelleria del documento querelato di falso.

Entro i tre giorni dell' intimazione, al domicilio del patrocinatore, della sentenza che ammettere la querela di falso, il documento controverso si consegna alla cancelleria, ove si stende atto del deposito in questi termini;

„ Oggi giorno sette maggio mille ottocento e sei, si è presentato in cancelleria il sig. D..., patrocinatore del sig. C..., pittore in miniatura, domiciliato in Milano, contrada della Dogana. Per obbedire alla sentenza del giorno trenta aprile scorso intimata il giorno cinque di questo mese, ad istanza del sig. B..., il comparente ha depositato la spedizione di un atto stipulato avanti il sig. G..., notaro in Vigevano, dipartimento dell' Agogna, il giorno venti maggio mille ottocento e tre, contro il quale il detto sig. B... ha intentato querela di falso. In aspettazione che il detto documento sia verificato, mediante processo verbale, in presenza, od in assenza del detto sig. B..., nel giorno in cui sarà debitamente chiamato, il detto sig. D... ha contrassegnato il documento da esso depositato per assicurarne l' identità, quando se ne farà il relativo processo verbale.

„ In fede di che il presente atto è stato steso e sottoscritto tanto dal detto sig. D... che da me cancelliere. „

Sott. D... Patrocinatore.
Q.... Cancell.

Una spedizione di quest' atto si dà a quegli che ha depositato il documento, questi ne fa una copia, appiedi della quale stende l' intimazione seguente.

„ Ad istanza del sig. C.... reo convenuto.

„ Sia intimato al sig. E..., patrocinatore del sig. B..., attore.

„ Che la spedizione dell' atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre querelato di falso è stata consegnata in cancelleria, come lo prova l' atto di deposito datato d' jeri, e di cui si trova copia qui sopra.

„ In conseguenza sia intimato al sig. E.... di trovarsi alla cancelleria il giorno undici di questo mese a mezzo giorno, colla sua parte, che deve comparirvi in persona, o mediante un procuratore speciale, e legalmente autorizzato, per essere presente al processo verbale, che verrà steso, per verificare lo stato del detto documento, dal sig. L...., giudice delegato, in presenza del sig. regio procuratore, dichiarando al detto sig. E..., che vi si procederà tanto in sua presenza, che in sua assenza.

„ Fatto in Milano, il giorno otto maggio mille ottocento e sei. „

Sott. D.... Procuratore.

„ Il presente atto è stato intimato, e ne è stata lasciata copia, egualmente che dell' atto di deposito che vi è annesso, da me sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale civile di Milano, al domicilio del sig. E..., consegnandola ad un suo giovane di studio;

„ A Milano, il giorno otto maggio mille ottocento e sei. „

Sott. F... Usciere.

§. IV.

Sentenza che si proferisce quando il documento non è stato depositato in cancelleria.

Scorso il termine de' tre giorni dall' intimazione della sentenza, che ordina il deposito del documento querelato di falso, senza che questo deposito sia stato effettuato, l' attore fa una citazione concepita in questi termini:

„ Ad istanza del sig. B...., attore.

„ Sia intimato al sig. D..., patrocinatore del sig. C..., reo convenuto.

„ Di venire all' udienza del giorno undici di questo mese, per sentire pronunziare, che non avendo il sig. C.... obbedito alla sentenza del giorno trenta scorso aprile, intimato con atto di patrocinatore, il giorno cinque di questo mese, e che ordina che il documento querelato di falso sia depositato presso la cancelleria nel termine di tre giorni; il detto documento sarà escluso dalla causa vertente fra le parti, come falso rapporto al detto sig. C..., salvo al sig. B... di servirsene per la induzione che crederà opportune; ed anche per i danni ed interessi, riservate tutte le altre ragioni ed azioni.

„ Fatto in Milano il giorno nove maggio mille ottocento e sei. „

Sott. E.... Patrocinatore.

In seguito di questo semplice atto, il quale ordinariamente viene intimato da un usciere delle udienze, si proferisce una sentenza di cui non occorre indicare che la dispositiva, perchè le al-

tre parti che la precedono sono facili a redigersi; dopo le diverse formole date nel titolo delle sentenze.

„ Il tribunale, pronunciando sulla domanda incidente, ordina che l' atto del giorno venti maggio mille ottecento e tre, di cui si tratta, sarà escluso dalla causa come documento falso rapportato alla parte di B..., che non potrà più servirsene; e rapporto alla parte di D.... le sarà lecito di trarne le induzioni che crederà opportune; condanna la detta parte di B.... alle spese dell' incidente.

„ Giudicato in Milano dai sigg. .... ec.

Allorchè interessa l' attore non solo di escludere dalla causa all' atto che pretende essere falso, ma inoltre di far rettificare l' originale dell' atto stesso o il registro ov' è inscritto, egli non si restringe a conchiudere come si è veduto; siccome la rettificazione non può essere ordinata se l' atto non è verificato, così domanda che gli sia permesso di far rimettere egli stesso alla cancelleria l' originale dell' atto o il registro controverso. La sua intimazione è quindi concepita nella seguente maniera.

„ Ad istanza del sig. B..., attore,

„ Sia intimato al sig. D... patrocinatore del sig. C..., reo convenuto,

„ Di venire all' udienza del giorno undici di questo mese, per vedere pronunciare, che non avendo il detto sig. C..., entro i tre giorni dall' intimazione della sentenza, proferita il giorno trenta aprile scorso, ed intimata il giorno cinque di questo mese depositato in cancelleria la spedizione dell' atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, ivi menzionata, il detto sig. B.. sarà autorizzato a far rimettere alla cancelleria l' originale del detto atto, a sue spese, delle quali sarà rimborsato dal sig. C..., come di spese pregiudiziali.

„ Fatto in Milano il giorno nove maggio mille ottocento e sei. „

Sott. C... Patrocinatore.

Dietro quest' atto intimato nella forma ordinaria da un usciere delle udienze, viene proferita una sentenza, la di cui dispositiva porta:

„ Il tribunale dà atto dell' offerta che fa la parte di E... di far rimettere in cancelleria, ed a sue spese l' originale dell' atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, di cui si tratta, in conseguenza ordina al depositario di quest' originale di portarlo alla cancelleria entro gli otto giorni dell' intimazione che gli verrà fatta in virtù della presente sentenza; alla qual cosa sarà costretto, anche coll' arresto personale; ordina che le spese occorrenti per la detta rimessa saranno anticipate dalla detta parte di E..., secondo l' offerta che ne ha fatta; condanna la parte di C... a rimborsarle come spese pregiudiziali, e che a quest' effetto sarà rilasciato mandato esecutorio alla detta parte di B...., dell' ammontare, cui saranno tassate le dette spese dal giudice delegato, o nelle quali sarà compreso l' importo, e l' intimazione della presente sentenza.

„ Giudicato in Milano dal...., ec. „

§. V.

Processo verbale, allorchè si verifica lo stato del documento querelato di falso.

Allorchè il reo convenuto nell' incidente di falso ha effettuata egli stesso la rimessa del documento alla cancelleria, egli farà notificare all' attore un atto di deposito, simile all' esempio dato al §. II., con intimazione di trovarsi alla cancelleria, per esser presente al processo verbale che il giudice delegato vi stenderà, entro tre giorni, dello *stato* del documento, in presenza del regio procuratore.

Nel giorno destinato, il processo verbale si fa tanto se le parti sono presenti, quanto se sono assenti, dopo avere però dichiarato la contumacia contro quella che non comparisce, come nell' esempio.

„ Oggi, giorno undici maggio mille ottocento e sei, a mezzo giorno, alla cancelleria del tribunale civile, avanti noi, Augusto L.., giudice delegato nominato, con sentenza profferita il giorno ventinove aprile scorso nella causa tra il sig. B.., mercante di panni, ed il sig. C.. pittore in miniatura, per assistere alla procedura d' intentata querela di falso ammessa dalla detta sentenza, ed in presenza del sig. Gabriele A.... regio procuratore.

„ È comparso il sig. Pietro C... pittore in miniatura, domiciliato in Milano, contrada della Dogana, assistito dal sig. D... suo patrocinatore, all' effetto di esser presente al processo verbale dello *stato* del documento da esso deposto presso la cancelleria il giorno sette di questo mese, Ha prodotto l' originale della notificazione da lui fatta nel giorno appresso al domicilio del sig. E..., patrocinatore del sig. B..., dell' atto di questo, con intimazione di trovarsi oggi, a mezzogiorno, alla cancelleria, per assistere personalmente, o mediante procuratore speciale, al detto processo verbale. Il detto sig. B... non essendosi presentato, dopo d' averlo atteso per un' ora, il sig. D... dalla sua parte, ha insistito perchè sia dichiarata la contumacia, e perchè si proceda a verificare lo *stato* del documento, di cui si tratta:

„ Il sig. R..., procuratore, avendo spiegato di conformità le sue conclusioni.

„ Noi abbiamo dichiarata la contumacia con,

tro il sig. D...., il quale non è comparso nè personalmente, nè con mezzo d' alcun procuratore speciale, e siamo proceduti a verificare lo *stato* del documento in questione, come segue:

„ Il cancelliere vi ha presentato un foglio di carta marcato col bollo richiesto per *le* spedizioni, e contenente la spedizione rilasciata dal sig. G...., notaro in Vigevano, dipartimento d' Agogna, d' un atto stipulato avanti il detto sig. G...., il giorno venti maggio mille ottocento e sei. Quest'atto è una quietanza di una somma di mille cinquecento lire, che il sig. C..... sembra aver pagato al sig. P...., rappresentato, all' epoca del detto atto, dal sig. M... , suo procuratore, la di cui procura per scrittura privata, debitamente registrata in Vigevano, nel medesimo giorno, venti maggio, mille ottocento e sei, da N...., e riconosciuta per vera dal detto sig. M..... , ed ove è detto d' essere annessa all' originale. Questa spedizione riempie una pagina, e tre quarti di pagina. Nel margine della prima pagina vi sono due chiamate; l' una che si riporta alla quarta parola della stessa linea, comprende le due parole *questa somma*, colla controsegnatura del notaro; l'altra che si riporta alla penultima parola della decima linea, racchiude le parole *in vista di queste*. Nella terza linea, la seconda sillaba parola *meramente* è soprapposta.

„ Sulla seconda pagina, che non è riempita che per tre quarti, vi sono cinque parole cancellate nella prima linea ed otto nella settima linea. Queste tredici parole sono dichiarate come nulle, prima della sottoscrizione del notaro. Le due sottoscrizioni sono quelle del sig. G...., controsegnate, a lato del suo nome e quella del sig. D.... controsegnata sotto il suo nome. Appiedi di questa stessa spedizione e dopo le sottoscrizioni sopra enunciate, si trova il contrasegno, cui il sig. D...., patrocinatore del sig. C...., ha apposto sotto le parole *ne varietur*. Questo stesso contrasegno essendo stato esibito al detto sig. D...., ha dichiarato di riconoscerlo.

„ Lo *stato* della spedizione, di cui si tratta, essendo stato bastevolmente verificato, essa è stata controsegnata appiedi della seconda pagina dal sig. C...., personalmente, ad istanza del sig. regio procuratore, il quale, egualmente che noi, vi ha apposto il suo contrasegno.

„ In fede, di tutto ciò che si è detto di sopra, noi abbiamo steso il presente processo verbale, ch' è stato sottoscritto dal sig. C..... e dal sig. D..... suo patrocinatore. Si sono pure sottoscritti con noi il sig. regio procuratore, ed il nostro cancelliere.

Sott. ec.

Allorchè vi è una sentenza del tribunale od un ordine del giudice delegato per far presentare l' originale, esso dev' essere esibito nel termine fissato dalla sentenza, ovvero dall'ordine.

Si può vedere nel titolo della *verificazione delle scritture* come viene ordinata dal giudice delegato la presentazione di un originale, come viene intimato ai depositarj di uniformarsi alla sentenza od all' ordine relativo al trasporto dell' originale.

§. VI.

Sentenza con cui si rigettano o si ammettano i titoli del falso.

Negli otto giorni seguenti dopo la reduzione del processo verbale che verifica lo stato del documento, quegli che lo pretende falso ne somministra il titolo, e negli otto giorni successivi, il reo convenuto nell' incidente, vi risponde. Queste scritture si fanno nella medesima forma che quelle di cui si sono date le formole al titolo della *costituzione dei patrocinatori*, *e delle difese*. E' in queste scritture che le parti fondano le loro conclusioni.

Quando i titoli di falso e le risposte sono state notificate con atto di patrocinatore o quando è spirato il termine per somministrarle, la parte più sollecita precede con una chiamata all' udienza, dopo le rispettive discussioni si pronuncia, dietro le conclusioni del ministero pubblico, una sentenza; la quale, se rigetta tutt' i titoli di falso, mette fine definitivamente all' incidente in questa maniera.

„ Il tribunale senz' avere riguardo ai titoli di falso proposti dalla parte di E...., pronunciando sulle conclusioni della parte di D....., rigetta la domanda d' intentata querela di falso, dichiarata dalla detta parte di E..... contro l'atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, di cui si tratta, la condanna nella multa di trecento lire; ordina che le scritture intimate dalla detta parte di E.... il giorno venti maggio scorso, unitamente alla memoria ch' essa ha fatto stampare e che contiene i pretesi titoli di falso resteranno soppresse, siccome ingiuriose; condanna le detta parte di E.... verso quella di D.... in centocinquanta lire, a titolo di danni ed interessi, ed alle spese dell' incidente.

„ Giudicato in Milano ec. „

Questa redazione basta per dimostrare come sarebbe concepita la dispositiva, se fosse dichiarata inammissibile la querela di falso o se le parti fossero poste fuori di causa sul falso incidente.

Se i titoli di falso fossero ammessi, od anche un solo di essi, la sentenza ordinarebbe che ne dovesse essere fatta la prova, e la dispositiva lo accennerebbe come segue;

„ il tribunale prima di pronunziare ; avendo riguardo ai due primi titoli, sui quali la parte di E.... fonda la sua querela di falso, l'uno desunto dalla contraddizione ch' esiste fra l' atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, querelato di falso, e l' atto del giorno sette lug io seguente ; l'altro dell'alterazione dei colore della stessa e settima linea del detto atto querelato di falso, li riunisce tutti e due all'incidente di falso in conseguenza ordina che ne sarà fatta la prova avanti il giudice delegato tanto per documenti, che col mezzo di testimonj dalla parte di E.... salvo alla parte di D.... la prova contraria; nomina Pietro Q.... , Giacomo R.... e Claudio V.... tutte e tre maestri calligrafi, domiciliati in Milano, i quali dopo prestato il giuramento faranno la loro relazione sui due titoli di falso ammessi dalla presente sentenza dietro l' esame che faranno dall'atto querelato di falso, e dei documenti di confronto che loro saranno rimasti ; e riunisce al processo sul merito gli altri titoli di falso proposti dalla parte di F.... , per avervi quel riguardo, che sarà di ragione ; salve le spese.

„ Giudicato in Milano ec. „

Si è veduto nel titolo della *verificazione delle scritture*, come sono citati i periti, in virtù di un decreto del giudice delegato : come adempirà nelle loro funzioni ; in qual maniera facciano la loro relazione, e come questa relazione sia unita all' originale del processo verbale.

§. XII.

Sentenza che segue l' istruzione sui titoli di falso.

Dopo i rispettivi esami e la relazione dei tre periti, e dopo tutta l' istruzione ordinata per avere la prova dei titoli di falso, la parte più sollecita provoca l'udienza con un semplice atto, sia per far dichiarar falso il documento, sia per farlo sostenere. Nel primo caso la dispositiva della sentenza, se le è favorevole, porta :

„ Il tribunale, pronunziando sulla domanda della parte di F.... , approva la relazione dei periti sopramenzionati ; in conseguenza, dichiara falsificata la spedizione dell'atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, di cui si tratta, in quella parte che enuncia la somma di mille cinquecento lire, invece di quella di quattrocento lire ; ordina che la detta spedizione sarà soppressa, che a quest' effetto essa rimarrà presso la cancelleria, facendosi menzione della presente sentenza al margine della detta spedizione ; proibisce alla parte di D.... di servirsi del detto documento ; autorizza, al contrario, la parte di E.... di ritirarne quelle induzioni che crederà opportune al di lei assunto ; ordina che la minuta del detto atto del giorno venti maggio mille ottocento e tre, sarà restituita a G.... , notaro in Vigevano, che ne farà ricevuta nel processo verbale del giudice delegato ; condanna la detta parte di D.... in duecento lire a titolo di danni ed interessi verso quella di E.... , e alle spese nell' incidente.

„ Giudicato ec. „

Quell' esempio basta per far vedere come, in simili occasioni, si fa la redazione della dispositiva di una sentenza, che pronunzia definitivamente sulla querela di falso, quando se ne ha la prova. Nel rimanente, basterà fare attenzione alle diverse circostanze, le quali cambiano a seconda de' casi.

Se alcuno dei titoli di falso, che sono stati ammessi per farne la prova, non fosse verificato nè col mezzo di testimonj, nè coll' esame dei periti, la sentenza condannerebbe l' attore nella causa incidente nella stessa forma, che è stata esposta pel caso in cui sono rigettati i suoi titoli. Vedi l' esempio §. VI.

TITOLO XII.

Dell' esame de' testimonj (1).

Vi sono delle cause, il retto giudizio delle quali dipende dal mettere in chiaro alcuni fatti dalle parti vicendevolmente contradetti : Mancano atti autentici ed altre prove scritte concludenti ; le parti allora possono quando è permesso, richiedere ed anche i giudici *ex officio* ordinare la prova per testimonj. Al modo di condurre regolarmente questa pruova è diretto il presente titolo.

Noi lo divideremo in sette articoli: ricorderemo nel primo alcune nozioni legislative intorno alla prova testimoniale ; nel secondo diremo ch'essa debba essere necessariamente ordinata dai giudici su fatti certi articolati ; nel quarto come si eseguisce ; nel quinto di ciò che può renderla viziosa ; nel sesto de' suoi risultati influenti nella istruzione della causa e nella convenzione dei giudici ; nel settimo finalmente delle formole degli atti relativi all' esame de' testimonj.

(1) In Francia il mezzo di ottenere la prova testimoniale si chiama *enquete*, dal latino *inquirere*, informarsi. L'esame de' testimonj si chiama *audition* audition temoins, dal latino *audientia testium*.

CAP. I.

Nozioni generali intorno alla prova per testimonj.

§. 1. Alcune regole di procedura sono talmente connesse colle teorie del diritto, che sarebbe colpevole negligenza il presentarle isolate massime mente in un'opera consecrata all'istruzione. Dopo che il Codice Napoleone aveva indicato i casi ne' quali è permessa la prova testimoniale, il Codice delle procedure non doveva ripetere quelle stesse deposizioni legislative, le sue massime si sono dunque limitate, come conveniva, al modo di eseguire rettamente e regolarmente una tale prova. Mai però, cui incumbe il dovere di riservare questa connessione, senz'allontanarci gran fatto dal nostro scopo, accenneremo que'principj generali, ed entreremo immediatamente dopo la materia.

§. 2. Tali principj trovansi raccolti negl *art.* 1341 sino al 1748 del Codice Napoleone. La base di esse è la necessità di stabilire una prova delle convenzioni, e di conservarne fedelmente la sostanza. Quindi è ordinato.

1. Che qualunque convenzione eccedente la somma di 150 lire, dovrà essere stipulato per atto di notaro, e che per conseguenza non si ammetterà prova testimoniale per addimostrarne la esistenza. Ognun vede l'utilità generale di questa massima: importava da una parte di non abbandonare la sorte delle convenzioni all'incertezza dei giudizj degli uomini, ed alla debolezza della loro memoria; se dall'altra parte casi speciali esigeano il contrario, la legge stessa ha stabilito delle eccezioni; fuori di queste, la prova testimoniale dovrà essere dal giudice riprovata.

2. Che in conseguenza del principio stabilito non sarà ammessa veruna prova per mezzo dei testimonj tanto contro, quanto in aggiunta al contenuto di un istrumento, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, nel tempo o dopo la confessione dell'istrumento.

Altri ordinamenti son contenuti ne'citati articoli, i quali avendo per base li due da noi accennati non riporteremo, e passeremo alla eccezione della regola; esse hanno luogo:

1. Nelle materie di commercio, nelle quali si è conservato l'uso ricevuto ne' paesi fra negozianti.

2. Quando esiste un principio di prova in iscritto; che renda verosimile l'esistenza dell'offerta convenzione.

3. Nei depositi necessarj ed in quelli fatti da' viaggiatori negli alberghi (1).

4. Nelle obbligazioni nascenti da quasi contratti, da delitti o quasi delitti.

5. Nelle obbligazioni contratte in caso di accidenti impreveduti, e delle quali non si avesse potuto passare scrittura.

6. Nel caso che il creditore per effetto di una forza irresistibile avesse perduto il documento.

§. 3. Premesse queste nozioni generali, diciamo, che nascendo contrasto fra le parti intorno alla verità de'fatti allegati, l'officio de' giudici è di esaminare dapprima se la prova testimoniale è utile allo scoprimento della verità; quindi se è di quelle permesse dal Codice Napoleone.

Per far questo esame bisognerà che le parti deducano questi fatti, e che domandino di farne la prova. Locchè è il soggetto del seguente.

CAP. II.

Come la prova per testimonj è dimandata ed ordinata.

Vedremo in due capitoli distinti 1. ciò che debbon far le parti per chiedere regolarmente la prova di cui si tratta; 2. chiedere regolarmente la prova di cui si tratta; 3. chiesta la prova in qual modo si dovrà ordinare dal tribunale.

CAP. I.

Come la prova per testimonj è dimandata.

§. 1. La parte che vuol far esaminare de'testimonj, dovrà articolare succintamente i fatti che saranno il soggetto dell'esame. Questo è quello che chiamavasi da noi *proporre gli articoli probatorj* (1). Ella fa in conseguenza un atto di patrocinatore che fa notificare all'avversario. In quest'atto, che è del genere delle *difese*, non è permesso alla parte di lungarsi: la legge prescrive il suo contenuto che deve considerare nei fatti articolati, e nella semplice *conclusione*, a che i medesimi sian provati per mezzo di testimonj, nè occorrerà per questo altra scrittura ragionata di istanza da presentarsi al tribunale (2). *Art.* 252.

---

(1) Questa disposizione potrà estendersi ai vetturali giusta il disposto dell'art. 1782. del Cod. Nap., che li assomiglia agli albergatori in quanto al loro carattere di depositarj.

(1) Altre volte la scrittura degli articoli probatorj conteneva insieme l'indicazione ed i nomi de' testimonj da interrogarsi. Il nuovo Codice distingue due operazioni: la prima per far dichiarare la massima, cioè, se la prova per testimonj dovrà, o no aver luogo. L'altro ammesso la massima, per far iniziare la prova come appresso diremo. Nell'atto di cui si tratta non si indicano ancora i testimonj.

(2) Il testo francese dice requête, l'italiano dice comparsa, e probabilmente ha voluto dire, che per notificare un tale atto al patrocinatore non vi è bisogno di comparire per ottenere un ordine del giudice.

§. 2. Entro tre giorni dalla sopradetta notificazione il patrocinatore contrario farà anch'egli notificare la sua risposta, cioè quell'atto che altre volte conteneva gli *articoli reprobatorj*. Esso dovrà essere concepito colla medesima leu precità o brevità, e dovrà conchiudere o ammettendo o negando i fatti articolati *Ibid.*

§. 3. Se spirati i tre giorni la parte cui sono stati notificati gli articoli non dà alcuna risposta, i fatti possono ritenersi per accertati o confessati, e l'istante potrà citare l'avversario all'udienza con un semplice atto, per farlo dichiarare con sentenza del tribunale s

C A P. II.

Come la prova per testimonj è ordinata.

§. 4. Comprende facilmente, che se li fatti non son contraddetti, o se non confessati, non vi ha più bisogno della prova testimoniale; essi sono già provati. Ma se la parte li contraddice; se la decisione della causa ne dipende, e se la legge ne permette la prova, il tribunale pronuncierà una sentenza interlocutoria per ordinarla col mezzo de' testimonj a seconda delle conclusioni dell'istante, salva la prova contraria. Art. 255. Ved. le formole.

§. 5. Talvolta nelle discussioni dell'udienza si allegano nuovi fatti, dei quali le parti non avevano parlato nelle loro difese già prodotte sul merito: s'esse instano perchè ne sia permessa la prova con testimonj, il tribunale giudicherà il conveniente, e se vi è contestazione sui fatti, ordinerà che le parti presentino i loro articoli probatorj come sopra, per esservi pronunziato alla prossima udienza. Ma se le parti non insistano sulla prova de' fatti da esse nuovamente dedotti, il tribunale conoscendo che i medesimi sembrano concludenti a rischiarare la procedura sul merito, nè opponendosi la legge a questo genere di prova, potrà anche ordinarla *ex officio*. *Articolo* 254.

§. 6. Ora, che i fatti siano articolati verbalmente all'udienza, o che le parti abbiano precedentemente prodotto le loro difese e risposte intorno ai medesimi, o che i giudici di proprio movimento credano questi fatti concludenti rispetto al merito della causa principale, la prova testimoniale intorno ad essi dovrà essere ordinata con una sentenza, e questa dovrà contenere.

1. L'enunciazione dei fatti da provarsi con testimonj.

2. La nomina di un giudice commissario, davanti a cui dovrà farsi l'esame de' testimonj.

§. 7. Ordinariamente quando i testimonj da esaminarsi sono nel luogo stesso ove risiede il tribunale, la sentenza non dà preventivamente alcuna disposizione di dettaglio riguardo al loro esame, essa si limita ad ordinare la prova in massima; ma se i testimonj sono troppo distanti, la stessa sentenza può delegare il tribunale del domicilio dei testimonj o un altro vicino a far eseguire l'esame da un giudice che il tribunale stesso delegato destinerà.

§. 8. La riserva della prova contraria ossia riprova è ordinariamente apposta nella sentenza; ma quando anche i giudici l'avessero omessa, essa s'intenderà di diritto, e la parte che ha negato i fatti non perdere la facoltà di far sentire dal canto suo altri testimonj, onde dimostrare che la sua negativa è fondata nella verità.

§. 9. Nel caso che vi siano da una parte o dall'altra motivi di ricusare il giudice delegato per l'esame, si procederà com'è prescritto al tit. *Del giudice dato a sospetto*.

§. 10. Pronunciata la sentenza, essa viene intimata dalla parte più sollecita o con atto di patrocinatore, o con atto di usciere alla persona od al domicilio dell'avversario, se questi non ha costituito patrocinatore. Dopo la detta notificazione l'esame deve cominciare entro otto giorni se si fa in un luogo lontano non più di tre miriametri; ma se i giudici han dovuto ordinare che si faccia in un luogo più lontano, fisseranno nella stessa sentenza il termine entro il quale dovrà incominciare. *Art.* 257, 258.

Notate che questo termine correrà anche rispetto a colui che ha fatto intimare la sentenza, senza che occorra altra intimazione; e notate che l'esame sarebbe nullo, se non incominciasse entro i termini stabiliti. *Art.* 257.

§. 11. Questi termini così rigorosi suppongono che la sentenza che ordina l'esame dei testimonj sia stato pronunciata in contraddittorio; che se fosse stata pronunciata in contumacia di una delle parti, i termini suddetti non decorrerebbero che dalla scadenza di quello accordato al contumace per formare opposizione. *Ibid.* §. 2.

Notificata l'opposizione, l'esecuzione della sentenza è sospesa finchè un altra sentenza non decida il merito della medesima opposizione; in questo caso i termini ad incominciare l'esame de' testimonj non correranno che dal dì dell'intimazione di quest'ultima sentenza, semprecchè ella non abbia rivocato la prima.

§. 12. La sentenza che ordina l'esame è del genere di quelle interlocutorie che influendo nel merito sono suscettibili di appello anche isolatamente e prima della sentenza definitiva. Adunque se venga interposto l'appello: l'esame resta parimenti sospeso fino alla decisione, e non sarà che dalla intimazione di questa che i sopradetti termini comincieremo a decorrere.

Art. III.

Del modo d' iniziare la prova per testimonj.

Per giungere all' esame de' testimonj, quattro cose sono da premettersi, 1. l' apertura del processo verbale davanti del giudice delegato; 2. la intimazione rispettiva delle parti dopo questa apertura; 3. la capacità ed il numero de' testimonj da esaminarsi, 4. la citazione de' medesimi. Parleremo di questi oggetti in quattro capi differenti.

Cap. I.

Dell' apertura del processo verbale.

§. 1. Entro gli otto giorni dalla intimazione della sentenza che ordina l' esame, o dentro i termini fissati dalla medesima sentenza, la parte più sollecita si presenta al giudice delegato, perchè indichi il giorno e l' ora per la comparsa de' testimonj. Allora il giudice assistito dal cancelliere apre il processo verbale cominciando col menzionare la sentenza che lo ha delegato, indi trascrivere la comparsa e l' istanza della parte; infine conchiude con un suo decreto porta te indicazione del giorno, dell' ora e del luogo in cui i testimonj saranno esaminati, ed autorizzazione alla parte istante di farli citare. *Art.* 259.

§. 2. Se dopo questa prima seduta sopravviene qualche circostanza, per cui fosse necessario ricorrere al delegato relativamente all' operazione ordinata, le parti potranno presentarsi al medesimo, purchè lo facciano entro i termini fissati. Qualunque sia la nuova osservazione o l' istanza della parte e l' ordine dato dal giudice in conseguenza, il giorno, l' ora, ed il luogo dell' esame sarà sempre indicato, ed il tutto dovrà inserirsi nel processo verbale; ogni seduta dovrà esprimersi in esso, cominciando colla data e terminando colle firme del giudice, e del cancelliere.

Cap. II.

Delle intimazioni rispettive delle parti.

§. 3. La parte che ha ottenuto il decreto che fissa l' epoca della comparsa dei testimonj, se ne fa rilasciare una spedizione, e la farà intimare alla parte contraria, affinchè intervenga all' esame. Nella intimazione dovrà indicarsi il nome, cognome, la professione, ed il domicilio di ciaschedun testimonio. Se tutte e due le parti hanno costituito patrocinatore, l' intimazione si fa con atto di patrocinatore, diversamente si fa alla persona od al domicilio della parte che non ne ha costituito. Finalmente è rigorosamente prescritto che questa intimazione sia ricevuta dalla parte cui è diretta tre giorni interi per lo meno prima del giorno destinato per l' esame. Tutte queste formalità sono ordinate dall' *Art.* 261. sotto pena di nullità.

Bisogna notare, che quando l' intimazione si fa alla persona od al domicilio, i tre giorni interi dovranno essere aumentati di un giorno per 18. miglia, giusta la disposizione generale dell' *Art.* 1038.

§. 4. Abbiam veduto, che il diritto di produrre la prova contraria, ossia la riprova, è riservato *ipso jure* a colui che impugna i fatti articolati. Ora, volendo questi iniziare la sua riprova, dovrà ricorrere al giudice commissario per farsi stabilire un giorno, ed un' ora a tale operazione. Il giudice commissario menzionerà allora nel suo processo verbale, tutto ciò che l' istanza di *riprueva* avrà occasionato (1), e decreterà a tenore delle conclusioni dell' istante. Presa indi una spedizione del decreto, la parte lo farà intimare colla indicazione del nome, cognome, professione, e domicilio de' suoi testimonj, affinchè l' avversario intervenga al loro esame. Tale intimazione dovrà precedere egualmente di tre giorni interi il giorno dell' indicata comparsa de' testimonj, e per dir tutto in breve: le formalità che si esigono per la prova dovranno generalmente osservarsi per la riprova, sotto la medesima pena di nullità.

Cap. III.

Della capacità, e del numero de' testimonj.

§. 5. Quello, ch' esporremo in questo capitolo e nei seguenti rispetto ai testimonj, è applicabile a' testimonj, che si producono da tutte e due le parti. La prova testimoniale non è composta che dalla riunione di tutte le disposizioni provocate da una parte, e dall' altra. Se in pratica si distingue la prova dalla riprova, è soltanto per designare le due parti di una medesima operazione e per poterne parlare senza confonderle.

§. 6. Quanto alla capacità de' testimonj l' *Art.* 268. dispone, che niuno può essere citato come testimonio se è parente od affine in linea retta di una delle parti o conjuge, ancorchè fosse divorziato. Gli altri gradi di parentela possono essere motivi di eccezione contro i testimonj prodotti; ma per quei primi gradi non è neanche permesso di produrre tali persone, nè di farli citare come testimonj. I parenti ulteriori, come

(1) Questo ha indicato l' *art.* 259. §. 2. colle parole *il giudice deve aprire i rispettivi processi verbali*, facendo allusione alla riprova; perciocchè in tal giudizio non si forma che un solo quaderno per tutti gli esami.

si vedrà in seguito, potranno anche essere sentiti, salvo ad avere alle loro deposizioni quel riguardo che sarà di ragione.

§. 7. Le donne non possono essere testimonj negli atti pubblici, ma sono intese negli esami, perciocchè non trattasi di esercitare una funzion civile; ma di scoprire la verità intorno ad avvenimenti o fatti, ove non era in arbitrio delle parti di sceglersi i testimonj.

Per lo stesso bisogno di conoscere la verità, l'*art.* 285. permette di ricevere il testimonio di un impubere, salvo ad avervi quel riguardo che sarà di ragione.

§. 8. Quanto al numero de' testimonj la legge ha voluto impedire l' abuso della troppo grande moltiplicità di essi, che potrebbesi accumulare ad oggetto di aumentare le spese. L' *art.* 281. non permette a ciascuna delle parti di far sentire più di cinque testimonj sopra lo stesso fatto. Non è però che sia vietato alle parti di produrne un maggior numero, ma allora le spese che ne risultano non entrano in tassa, e restano a carico della parte che le ha occasionate.

Cap. IV.

Della citazione de' testimonj.

§. 9. Dopo che si sono indicate le persone da esaminarsi come testimonj sopra di un fatto, resta a sapere in qual maniera saranno avvisate per presentarsi al giudice delegato, onde fare le loro deposizioni.

1. I testimonj dovranno citarsi con atto di usciere alla persona od al domicilio. Vedi la formula.

2. Dalla citazione alla comparsa ciascun testimonio dovrà avere il termine di un giorno almeno se è domiciliato nella estensione di diciotto miglia dal luogo in cui dovrà essere esaminato, coll' aggiunta in un altro giorno per ogni 18. miglia se è domiciliato ad una maggiore distanza. *Art.* 260. Notate, che in questi calcoli non dovranno comprendersi il giorno della citazione, e quello della scadenza; questa maniera di calcolare i termini è generale, a norma dell' *art.* 1033., per tutt' i casi ne' quali l' intimazione a comparire si fa alla persona od al domicilio.

3. Unitamente alla citazione si dovrà dare ad ogni testimonio la copia del decreto del giudice delegato che ha fissato il giorno della comparsa per l' esame.

Notate infine, che l' *art.* 260., che contiene le anzidette disposizioni, pronuncia la pena di nullità della deposizione del testimonio verso il quale siasi omessa l' osservanza di una sola delle ingiunte formalità.

§. 10. Se alcun testimonio regolarmente citato non comparisce, sarà nuovamente citato, ed a sue spese, e nello stesso tempo sarà condannato a titolo d' indennizzazione verso la parte al pagamento di una somma non minore di dieci lire, e di più potrà essere condannato ad una multa non maggiore di cento lire. Tali condanne si pronunciano dal giudice delegato e si scrivono nel suo processo verbale di esame. I decreti del giudice per questi oggetti sono esecutorj non ostante opposizione o appello. *Art.* 263.

§. 11. La multa però di cento lire colla comminatoria dell' arresto personale pel pagamento, dovrà pronunciarsi immediatamente contro quei testimonj che sono stati per la seconda volta contumaci dietro la regolare loro chiamata. Il giudice è anche autorizzato a rilasciare un mandato di accompagnamento (1) contro tale testimonio per farlo comparire davanti a lui. Questi rigori sono giusti: un cittadino chiamato dalla pubblica autorità ha un obbligo perfetto di obbedire; la sua renitenza continuata è un delitto. I decreti che si pronunciano sono, come sopra, inscritti nel processo verbale dal giudice delegato, e sono esecutorj non ostante opposizione o appello. *Art.* 264.

§. 12. Frattanto l' *art.* 265. prevede il caso, che un testimonio contumace presentandosi posteriormente, venga a provare di essere stato legittimamente impedito nel giorno indicato per la comparsa, e recedendo dagli enunciati rigori dispone, che il giudice procederà prima di tutto a ricevere la deposizione del testimonio, indi, riconosciuta la legittimità della scusa, lo assolverà dalla multa, e dalle spese della seconda chiamata, registrando il tutto nel suo processo verbale.

§. 13. Ma se un testimonio dopo di essere stato citato giustifica di essere nella impossibilità di presentarsi al giorno indicato, il giudice pronunziando un decreto, che farà inserire nel processo verbale, gli accorderà una congrua dilazione, la quale non potrà però eccedere il termine fissato per l'esame. *Art.* 266. Si è veduto di sopra, l' epoca in cui l' esame dovrà incominciare; vedrassi in seguito quale è il termine accordato per compirlo. Del resto, se la natura dell' impedimento esigesse una dilazione troppo lunga, il giudice delegato con suo decreto, che inserirà parimenti nel processo verbale, indicherà il giorno, e l' ora in cui sarà per portarsi egli stesso col cancelliere all' abitazione del testimonio per riceverne la deposizione. *ibid.*

Se però l' abitazione del testimonio fosse situata a molta distanza dalla residenza del tribunale, lo stesso giudice delegato pronuncierà un decreto che s' inserisce egualmente nel processo

(1) *Mandat d' amener.*

verbale, e col quale richiederà il presidente del tribunale del luogo ove dimora il testimonio a riceverne la deposizione od a destinarvi un giudice. *Ibid.*

In quest' ultimo caso la parte più sollecita si farà rilasciare una spedizione del decreto, e con essa presenterà una istanza firmata da un patrocinatore presso il tribunale delegato al presidente di esso tribunale. Il presidente decreterà in calce della medesima il giorno, e l'ora dell' esame, e se vi commette un giudice, la parte si presenterà a lui col decreto del presidente, ed il giudice vi fisserà in calce il giorno, e l'ora dell' esame.

Il decreto indicante il giorno, e l'ora dell' esame, è intimato al testimonio da un usciere, osservandosi per la comparsa i termini sopra indicati. *Ibid.*

Fatto l'esame davanti il presidente od il giudice delegato, il cancelliere rimetterà il processo verbale al tribunale committente senza che ne sia richiesto, e potrà farsi rilasciare mandato esecutorio contro l'istante per le spese occasionate dall' esame. *Ibid.*

Art. IV.

Del modo con cui si eseguisce l'esame de' testimonj.

Prese tutte le misure necessarie per far citare i testimonj e per procedere al loro esame, si apre il processo verbale che deve contenere le deposizioni. Abbiamo veduto quali siano i preparativi di questo giudizio, che si eseguisce per mezzo di processi verbali; esamineremo ora in due separati capitoli: 1. come incomincia l'operazione che n'è l'oggetto; 2. come finisce.

Cap. I.

Del processo verbale dell' esame, e di ciò, che contiene.

§. 1. I materiali di questo giudizio sono raccolti dal giudice delegato, come quelli del giudizio di verificazione di scritture in altrettanti processi verbali, che scritti sopra un medesimo quaderno tutti formano un sol corpo di processo, ogni seduta del giudice delegato è inserita in questo quaderno, e ne costituisce una parte integrante, perlocchè sarà terminata e chiusa colle rispettive firme del giudice, e del cancelliere; e la seduta che segue sarà aperta colla indicazione della data, e della operazione, ch'è per farsi.

§. 2. Ciò premesso; quando il giorno designato dal decreto del giudice per la compars. de' testimonj è arrivato, il giudice accompagnato dal cancelliere nel luogo di residenza del tribunale continua il suo processo verbale in seguito della precedente seduta; quest' ultima parte è destinata a ricevere le deposizioni de' testimonj.

§. 3. L'operazione si descrive come segue: il cancelliere fa l'intestazione del processo verbale nel detto quaderno, enunciando il giorno, l'ora ed il luogo ove segue l'esame; indi attesta la comparsa delle parti; esprime le loro deduzioni e domande; menziona la contumacia de' non comparenti; verifica nello stesso tempo se sono stati debitamente chiamati, ed enuncia le citazioni che gli sono esibite. *Art.* 269.

§. 4. Se vi hanno testimonj contumaci si scrive la loro non comparsa, e si fa egualmente menzione della citazione che si esibisce, e si verifica essere stata fatta nelle regole; si scrive infine la condanna alla multa che il giudice avesse creduto giusto di pronunciare contro i medesimi. *Ibid.*

§. 5. Il citato *Art.* 269. dice che potranno accordarsi delle proroghe. Qualora ciò è necessario nel caso che tutti i testimonj non potessero essere sentiti nel medesimo giorno, se ne farà espressa menzione nel chiudere la seduta, e si indicherà il giorno, e l'ora in cui il processo verbale dovrà continuarsi. Per questo modo non occorrerà fare altre chiamate nè alle parti nè ai testimonj, che si ritengono per avvisati a comparire alla seduta indicata. Locchè parimenti avrà luogo ogni qualvolta si proroghi una seduta qualunque ad un' altra giornata, *Art.* 267.

§. 6. Notisi, che l'obbligo di iscrivere nel processo verbale la comparsa o la contumacia delle parti, e de' testimonj, l'esibizione delle citazioni, e la proroga ad un' altra seduta, è ingiunta sotto pena di nullità o della deposizione o di tal'altra parte di esame, che si troverebbe per l'omissione di una di quelle formalità, viziosa. *Art.* 269.

§. 7. Le scuse allegate da quei testimonj, che si presentano tardi all' esame, e delle quali abbiamo parlato nel cap. 4. dell' art. antecedente, sono riportate in questo processo verbale nella seduta ove sono allegate; ed è parimenti in esso che il decreto che li assolve dalla multa è inserito, quante volte il giudice trova le scuse ben fondate, dopo però che ne avrà ricevuto le deposizioni.

§. 8. Parimenti le rimostranze di quei testimonj che allegano essere nella impossibilità di presentarsi, e delle quali abbiamo fatto parola nel cap. antecedente, sono menzionate in questo medesimo processo verbale, nonchè il decreto del giudice che accorda una proroga con-

venimente, o che dichiara che si recherà egli stesso all'abitazione del testimonio legittimamente impedito, o che essendo questa troppo distante, commette il presidente di un altro tribunale a riceverne la deposizione.

§. 9. Eseguite nel processo verbale di questa seduta le operazioni ingiunte dall' *art.* 269. incomincia l'esame de' testimonj: essi saranno chiamati l'uno dopo l'altro, ed interrogati e sentiti separatamente, in presenza, però delle parti se sono comparse. La contumacia di queste, come si è già rimarcato, non sospende l'esame, *art.* 262.

§. 10. A misura che un testimonio si presenta, esibisce la copia della citazione con cui è stato chiamato, dichiara in seguito il suo nome, cognome, la sua professione, l'età, ed il suo domicilio; se è parente od affine delle parti, ed in qual grado; se è domestico o *famigliare* di alcuna di esse (1); in fine presta il giuramento di dire la verità. Tutto questo è prescritto sotto pena di nullità. *art.* 262.

Bisognerà qui por mente alla proibizione altrove accennata di citare come testimonio un parente od un affine in linea retta, od un conjuge: se per conseguenza fra i testimonj, che si presentano ve ne fossero di questa classe, il giudice delegato li farebbe ritirare senza sentirli. Rispetto però agli altri, qualunque sia il legame che dichiarassero di avere con una delle parti, la loro deposizione sarà sempre ricevuta, salvo ad avervi quel riguardo che sarà di ragione. *art.* 268. e 284.

§. 11. Dopo che il testimonio ha prestato il suo giuramento, il giudice gli spiega l'oggetto sopra il quale deve deporre, e ch'è desunto dai fatti articolati; a tale effetto il cancelliere legge quella parte di sentenza ove il fatto è designato. Il testimonio deve rispondere da se stesso senza che niente gli sia da altri suggerito col pretesto di ajutare la sua memoria, ei deve deporre verbalmente, nè gli è permesso di leggere alcuna risposta preparata in iscritto. *art.* 271.

§. 12. Il cancelliere scrive nel processo verbale l'intera deposizione del testimonio, e quando è finita, il cancelliere medesimo ne legge la redazione, ed il giudice domanda al testimonio se vi persiste. Tutto sotto pena di nullità. Se gli domanda ancora se pretende esigere indennizzazione per le sue giornate impiegate in tale esame, e la sua risposta è inserita nel processo verbale. *Ibid.*

§. 13. Quando il testimonio ha ricercato indennizzazione, questa viene tassata dal giudice delegato secondo la professione, ed il tempo impiegato dal testimonio. Questa tassa è riportata in forma di decreto sulla copia della citazione ch'è in mano del testimonio stesso, e vale per lui al pari di un ordine esecutorio contro la parte che ha richiesta la sua deposizione; si fa menzione di questa tassa sul processo verbale. *art.* 277.

§. 14. Mentre il cancelliere legge la deposizione al testimonio, che l'ha fatta, può questi secondo l'*art.* 272. farvi quelle aggiunte o quei cangiamenti che crede opportuni, i quali dovranno scriversi in fine od al margine della deposizione, ed anche di questi si fa dopo letta al testimonio. Di tali aggiunte o di tai cangiamenti dovrà farsi menzione nel corpo del processo verbale, sotto pena di nullità.

§. 15. Di più: la deposizione del testimonio, i cangiamenti, o le aggiunte devono essere dal medesimo sottoscritte egualmente che dal giudice e dal cancelliere: se il testimonio non volesse o non potesse scrivere, se ne dovrà fare menzione nel processo verbale; il tutto a pena di nullità della deposizione. *art.* 274.

§. 16. L'*art.* 267. proibisce alle parti d'interrompere il testimonio mentre depone di fargli alcuna interrogazione direttamente sotto pena di dieci lire di multa, che si pronuncia con decreto del giudice commissario, e s'inserisce nel processo verbale. La parte che fosse colpevole di recidiva potrebbe incorrere in una multa maggiore ed essere anche allontanata dal luogo dell'esame.

§. 17. Non è però, che sia assolutamente vietato di fare delle interrogazioni al testimonio; il testimonio può essere interpellato sopra qualche circostanza, ma col ministero del giudice, al quale le parti dovranno dirigere a questo effetto la parola. Questa disposizione è parimenti compresa nell'*art.* 273., ove si dice, che il giudice delegato può sia *ex officio*, sia ad istanza delle parti, o di una di esse, fare al testimonio quelle interrogazioni che crederà conducenti al rischiaramento della deposizione. Queste interrogazioni e le risposte del testimonio si scrivono nel processo verbale, e sono lette al medesimo, il quale o che vi persista, o che vi faccia de' cangiamenti o delle aggiunte, dovrà sottoscriversi col giudice, e col cancelliere. Senza tali formalità la deposizione sarebbe nulla. Se il testimonio non sa o non può scrivere, se ne farà menzione.

(1) Per *domestici* o *servitori* s'intendono comunemente le persone di servizio che ricevon salario. Per *familiari* le persone che sono alimentate nella famiglia a tutt'altro titolo che quello di domestici o di servitori. Il testo francese dice; *serviteurs ou domestiques*: locchè fa una differenza secondo la comune accezione di questi due vocaboli in Francia. Il primo serve la persona del padrone, o è destinato a qualche opera servile, il secondo è quello che noi diremo *familiare*, prendendo quella voce nella intelligenza dei Latini.

C A P. I.

Del termine e della chiusura del processo verbale e dell' esame.

§. 18. L' *art.* 278. esige che l' esame de' testimonj debba terminarsi fra otto giorni, a contare dall' epoca in cui si saranno intese le deposizioni de' primi testimonj, sotto pena di nullità dell' esame.

Notate qui opportunamente che tutto quanto è prescritto intorno alle formalità dell' esame deve egualmente applicarsi alla prova contraria ossia alla riprova che l' altra parte avesse richiesta. Quindi, affinchè il processo relativo all' esame possa dirsi completo, bisognerà accordare altrettanto di tempo alla riprova, contando dal giorno in cui il primo testimonio *reprobatorio* è stato inteso. Questo è quello che il citato *art.* 278. ha voluto prescrivere colla parola *rispettivamente*, dicendo, *l' esame dovrà RISPETTIVAMENTE terminarsi entro otto giorni ec.*

§. 19. Il rigore però di questo termine di giorni otto fissato generalmente per il complemento dell' esame non è senza eccezione. Egli è spesse volte insufficiente onde esaurire tutte le operazioni necessarie all' esame, per l' adempimento del quale il termine è accordato. A questa difficoltà è andato incontro lo stesso *art.* 278. allorchè ha eccettuato il caso in cui la sentenza che ha ammesso la prova testimoniale avesse fissato un termine più lungo. In fatti, considerata la natura di una causa; il tribunale può agevolmente prevedere che i termini ordinarj non saranno bastanti al compimento della operazione, ed in conseguenza può proporzionalmente regolarsi nell' assegnare un termine più o men lungo, prorogando a misura delle circostanze quello dalla legge accordato.

§. 20. Ma se, non avendo la sentenza accordato alcuna proroga in prevenzione, accadesse che nel corso dell' esame un avvenimento non preveduto impedisse di compire l' operazione nel termine ordinario? E l' *art.* 279., e l' *art.* 280. hanno anche preveduto questo caso: la parte esporrà la circostanza al giudice delegato, il quale sospenderà l' esame e ne farà rapporto al tribunale che solo è autorizzato a valutare i motivi esposti e ad accordare la proroga del termine.

La domanda della proroga si scrive nel processo verbale ed il giudice delegato vi ammette immediatamente il suo decreto, col quale indica il giorno in cui ne farà rapporto all' udienza, locchè sarà o nella stessa giornata, o al più tardi l' indomani. Per tal modo ogni altro atto o procedura è superflua: le parti presenti alla confezione del processo verbale sono sufficientemente avvertite di trovarsi alla detta udienza; a riguardo poi di quelle non presenti si provvederà con una semplice chiamata da patrocinatore a patrocinatore.

Fatto il rapporto dal giudice delegato ed intese le allegazioni rispettive delle parti, il tribunale pronunzierà ammettendo o rigettando la proroga. Nel caso che l' accordi, sarà quella la sola proroga; l' *art.* 280 dice espressamente, che non ne sarà data che una sola sotto pena di nullità, di tutto ciò che sarebbe fatto contravvenendo a tale disposizione.

§. 21. Finalmente terminata l' operazione dell' esame, l' *art.* 275 vuole che il processo verbale sia sottoscritto dal giudice delegato, dal cancelliere e *dalle parti* (i testimonj avendo già sottoscritto ciascuno a suo luogo la propria deposizione). L' articolo si serve della espressione collettiva: *processi verbali*, per denotare che l' esame può essersi fatto in molte sessioni consecutive, ma questi processi verbali, come abbiamo da principio rimarcato, dovranno bensì ad ogni seduta terminarsi colla firma del giudice, del cancelliere e delle parti, tutt' insieme però non costituiscono che un solo corpo di processo e restano riuniti in un solo quaderno. Ciò non ostante, se in qualcheduno di essi si fosse obbliata la firma prescritta, la nullità non colpirebbe tutto intero il corpo del processo, ma quella sola parte affetta di tale omissione.

§. 22. Lo stesso *art.* 275 prescrive che il processo verbale dovrà fare menzione dell' adempimento di tutte le formalità che la legge ha ordinate sotto pena di nullità. Questa prescrizione era indispensabile: senza di una tale menzione non si potrebbe avere una prova della osservanza delle dette formalità. Notisi però che non debbe ciò prendersi alla lettera, insinuando cioè, che dovrà farsi una ricapitolazione delle anzidette formalità nell' ultima parte del processo verbale che chiude l' esame; basterà che ogni qualvolta se ne siano osservate alcune nelle precedenti sedute, il cancelliere le abbia menzionate nei processi verbali parziali che le concernono.

A R T. V.

Delle eccezioni contro i testimonj.

Le eccezioni che le parti potessero avere contro i testimonj rispettivamente si allegano davanti il giudice delegato: si è detto al cap. 2 dell' *art.* 3, che colui che ha ottenuto la sentenza che ammette la prova testimoniale, la fa intimare al suo avversario colla indicazione del nome e cognome, della professione e del domicilio delle persone che intende produrre in te-

stimonio dei fatti da esso articolati, e si è veduto che l'egual diritto ha l'avversario che volesse fare la prova. Ora ciò è prescritto all'oggetto che ciascuna delle parti possa conoscere se ha qualche eccezione rispetto alle persone indicate. Quando ne avesse, la dedurrà, ed il giudice decreterà il conveniente. Vedremo adunque in due capitoli, 1. quando dovranno proporsi le eccezioni contro i testimonj; 2. quali sono i motivi legittimi di sospetto per fondare eccezione contro un testimonio.

C a p. I.

Quando le eccezioni contro i testimonj dovranno proporsi.

§. 1. A termini dell'*art.* 270. la parte dovrà proporre le eccezioni prima della deposizione dei testimonio, e questi dovrà dal canto suo dagli opportuni schiarimenti alle eccezioni. E'chiaro adunque che esse dovranno prodursi davanti il giudice delegato ed in presenza del testimonio stesso che si vorrà ricusare. Il citato *art.* aggiunge, che le eccezioni dovranno essere circostanziate e specificate; bisogna dunque che sieno fatte non in termini vaghi e generali, ma in termini *pertinenti*, cioè a dire, dovranno consistere in fatti ragionevolmente capaci di render sospetta la deposizione del testimonio. Il giudice farà riportare nel suo processo verbale tanto le eccezioni della parte, quanto le repliche del testimonio.

§. 2. Qualunque sia l'eccezione proposta e la replica del testimonio, la di lui deposizione sarà nondimeno ricevuta. *Art.* 284. La ragione è, che il giudice delegato non ha facoltà di pronunziare egli solo sul merito delle eccezioni, questo diritto è riserv to al tribunale quando gli sarà riferito il risultato dell'esame.

§. 3. L'*art.* 270. dice che le eccezioni dovranno proporsi prima della deposizione, quindi si sarà sempre a tempo di farlo quantunque il testimonio abbia già detto il suo nome, cognome, la sua età, professione ed il suo domicilio, e quantunque abbia prestato il giuramento, sempreché però non abbia ancora cominciato a spiegarsi intorno ai fatti che fanno il soggetto della sua deposizione.

§. 4. E' ciò non ostante permesso di ricusare un testimonio dopo che ha incominciato, o anche dopo che ha terminato la sua deposizione; ma bisognerà allora che l'eccezione sia giustificata con prove scritte. *art* 282. Per conseguenza quando le eccezioni sono proposte prima della deposizione il giudice le farà riportare nel processo verbale, di qualunque natura esse sieno, ma fatta la deposizione, il giudice non potrà farvi riportare che le sole eccezioni, delle quali vi sarà prova scritta che resterà annessa al processo verbale. Nel rimanente quest'ultima specie di eccezioni potrà proporsi anche dopo la chiusura del processo verbale dell'esame, ed all'udienza stessa del tribunale che deve conoscere e giudicare il valore delle prove riunite nel processo verbale.

C a p. II.

Dei motivi legittimi di sospetto contro i testimoni.

§. 5. I motivi legittimi onde ricusare un testimonio sono enumerati nell'*art.* 283. Noi non faremo che enunciarli.

1. La parentela o l'affinità del testimonio coll'una o coll'altra delle parti fino al grado di cugino, figlio di cugino germano inclusivamente.

2. La parentela o l'affinità del conjuge del testimonio coll'una o coll'altra delle parti fino allo stesso grado.

Notate però, che per avere il suo effetto questo motivo di ricusa bisognerà che il conjuge, da cui proviene la parentela o l'affinità, sia vivente o che abbia lasciato prole superstite, laddove nel caso che il conjuge sia morto senza prole, non si potrebbe ricusare come testimonio che il parente o l'affine in linea retta, il fratello od il cognato, la sorella o la cognata.

3. Il testimonio erede presuntivo o donatario di una delle parti può essere ricusato. Lo stesso dovrà dirsi quando una delle parti è erede presuntiva o donataria del testimonio. *Ubi eadem ratio, idem jus dicendum.*

4. Si ha motivo di sospetto contro un testimonio che ha bevuto e mangiato con una delle parti, ed a di lei spese, dopo pronunziata la sentenza che ammette la prova testimoniale.

Notate che il tribunale che dovrà giudicare dell'ammissione o della rejezione delle eccezioni proposte contro i testimonj, peserà nella sua prudenza e secondo le circostanze e la condizione delle persone, il valore di siffatta eccezione.

5. Colui che ha emesso certificati intorno ai fatti relativi alla causa è un testimonio che può essere allegato per sospetto.

6. Dovrassi parimenti ricusare il testimonio di una persona posta in istato di accusa, o che sia già stata condannata ad una pena afflittiva, infamante od anche correzionale, perciocchè la legge qui non distingue.

La pena correzionale dovrà però essere del genere di quelle che imprimono una certa infamia, come per causa di furto quantunque leggiero.

7. La testimonianza di un domestico o famigliare di una delle parti è ricusabile.

Osservisi ancora quì generalmente, che la de-

posizione del testimonio allegato per sospetto sarà sempre ricevuta, salva la facoltà al tribunale di rigettarla, se giudicasse ammissibile la proposta eccezione.

Osservisi finalmente, che non basterà esservi motivo di sospetto contro un testimonio per rigettare la sua deposizione, ma bisognerà che questo motivo sia espressamente allegato da una delle parti; diversamente, il loro silenzio sarà preso per un consentimento tacito a che la deposizione del testimonio ricusabile venga presa in considerazione.

§. 6. Nell'indicare i motivi legittimi per ricusare un testimonio, la legge non ha detto che questi siano i soli ammissibili. In mezzo a tante circostanze che possono render sospetta la fede di un uomo, la legge ha voluto specificar quelle sulle quali non cade alcun dubbio. Ma la giurisprudenza ha fin qui adottato per principio, che la parte può allegare qualunque motivo su cui le sembri poter fondare la sua eccezione; starà poi all'equità del tribunale di avervi riguardo. Per esempio: se vi è processo criminale tra il testimonio ed una delle parti; se il testimonio ha un interesse diretto o indiretto nella causa; se avesse ricevuto del danaro tanto per deporre, quanto per essere ricusato ec. E' regola generale, consacrata dall'art. 4. del Cod. Nap., che al silenzio della legge dovrà supplire la prudenza del giudice: la norma del giudice sarà il buon senso e l'equità naturale.

Art. VI.

Della procedura che segue l'esame de' testimonj.

Compiuto l'esame, la parte più sollecita si fa rilasciare dal cancelliere una spedizione del processo verbale che contiene le deposizioni, e ne fa notificare una copia al patrocinatore contrario: dopo di che senz'altra procedura, e con un semplice atto lo chiama all'udienza. *Art.* 286.

All'udienza si aprono due sorta di discussioni. Si parla dapprima intorno alle nullità che avessero potuto viziare l'esame in tutto o in parte tanto sulle prove, quanto sulle riprove. In secondo luogo si discute intorno alle eccezioni di ricusa allegate contro i testimonj. In fine si esamina il merito delle prove che sono risultate dall'esame de' testimonj prodotti tanto dall'una quanto dall'altra parte. Parleremo adunque di ciò in tre capitoli.

Cap. I.

Della decisione intorno alle nullità dell'esame.

§. 1. Non vi è nullità di atto o di procedura, se non è espressamente pronunciata dalla legge *Art.* 1030. Si è già osservato che molte formalità degli esami sono ordinate sotto pena di nullità. Ora queste nullità possono essere generali o particolari.

§. 2. Chiamansi generali quelle che colpiscono l'intera forma della procedura, e per le quali tutto l'esame è come un avvenuto. Per esempio: se si è contravvenuto alla necessità d'incominciare e finire l'esame nei termini prescritti; all'obbligo di citare la parte ad esservi presente tre giorni intieri avanti la comparsa del primo testimonio; al dovere di comunicare alla parte il nome, cognome, professione ed il domicilio dei testimonj.

§. 3. Chiamansi nullità particolari quelle che cadono sopra qualche circostanza o formalità isolata, la quale, omessa, non vizia che quella sola parte di processo che concerne e la rende nulla, restando tutto il rimanente nella sua validità. Per esempio, se nel citare un testimonio non gli si fosse comunicata la copia del decreto del giudice delegato che fissa il giorno della comparsa; se non si è fatta menzione nel processo verbale del rifiuto del testimonio a sottoscrivere la sua deposizione; se non si è certificato che il testimonio ha prestato il suo giuramento. Qui la nullità è parziale, e non colpisce che la deposizione sola di quel tale testimonio. *Art.* 294.

§. 4. Il primo esame che dovrà fare adunque il tribunale subitochè il processo verbale è portato alla sua decisione, è di sapere, se vi hanno nullità generali. E' questa una specie di esame perentorio, dapoichè, trovandovisi una nullità generale, ogni altra discussione diventa inutile.

§. 5. Dopo che il tribunale ha riconosciuto che non vi ha nullità generali, se ne trova delle particolari, rigetta dal processo senza discussione quella parte affetta dalla nullità, e procede all'esame del rimanente. Rapporto però alle nullità la discussione si porterà sulla distinzione seguente.

§. 6. Se il processo o la parte di esso è dichiarata nulla per colpa del giudice delegato, il tribunale pronuncia che sarà ricominciata a spese dello stesso giudice, *art.* 292; ed i termini per il nuovo esame de' testimonj o la nuova deposizione decorreranno dal giorno in cui sarà notificata la sentenza che lo ha ordinato.

La legge non dice, se in questo caso il tribunale dovrà destinare un altro giudice; questa particolarità è lasciata alla prudenza del tribunale.

§. 7. In questo secondo esame potranno essere sentiti li medesimi testimonj che hanno deposto nel primo, e se alcuno di essi avesse ces-

gato di vivere, o non potesse per qualsisia legittimo impedimento presentarsi, i giudici avranno per le deposizioni da esso già fatte quel riguardo che crederanno di ragione. *Ibid.*

§. 8. Per ciò che riguarda le formalità del nuovo esame, esse dovranno scrupolosamente osservarsi come nel primo, il quale si considera come se non vi fosse mai stato. Lo stesso dicasi, se per una nullità particolare dovrà riceversi di nuovo la deposizione di qualche testimonio.

Per ciò che riguarda la procedura da sostituirsi alla procedura nulla, le disposizioni del Codice che parlano delle nullità generali sono applicabili alle particolari; quindi il tribunale potrà far incominciare a spese del giudice una sola parte siccome il tutto dell'esame annullato, per la ragione che chi può il più può il meno.

§. 9. Ma se il processo o la parte di esso è dichiarata nulla per colpa del patrocinatore, dell'usciere o di una delle parti, l'operazione non sarà rinnovata. L'*art.* 293. vuole, che in questo caso la parte lesa possa ripetere le spese della procedura nulla contro l'autore della nullità, ed anche farlo condannare al risarcimento de' danni e degl'interessi, qualora l'omissione fosse provenuta da una manifesta negligenza. Locchè è rimesso alla prudenza del tribunale, ed in questo caso i giudici non facendo alcun conto di quel tale esame, cercheranno la loro convizione in altri elementi del processo.

§. 10. Si domanderà forse la ragione della differenza di queste disposizioni relative alle nullità provenienti o per colpa del giudice, o per colpa dell'usciere, patrocinatore o parte. La ragione è che nel primo caso non può nascer sospetto di collusione, e nel secondo si avrebbe potuto favorire un concerto tra il patrocinatore ed il suo cliente per far rinnovare l'esame, onde aver tempo di corrompere i testimonj (1).

CAP. II.

Della decisione intorno alle eccezioni proposte contro i testimonj.

§. 11. Dopo di aver conosciuto delle nullità tanto generali che particolari dell'esame o della riprova, il tribunale rivolgerà la sua attenzione alle eccezioni che avessero potuto essere prodotte contro i testimonj. Questa discussione servirà a portare la prova testimoniale al suo giusto valore.

§. 12. La deliberazione intorno alle eccezioni è sommaria. Un tale oggetto non deve dar luogo a procedure. *Art.* 287. Anzi, se la causa sul merito è in istato di essere decisa, si può pronunziare una sola sentenza sul tutto. *Art.* 288.

§. 13. Il più delle volte però accade che non possa deliberarsi unitamente sulle eccezioni e sul merito; allora tutto ciò che concerne le eccezioni forma un'incidente che bisogna giudicare separatamente.

O le eccezioni sono fondate sopra prove scritte, o sono enunciate senza documenti giustificativi. Queste ultime, come si è veduto, non possono proporsi che avanti le deposizioni dei testimonj.

§. 14. Per pronunciare sulle prove scritte non vi ha difficoltà; ma quando le eccezioni non sono giustificate in questo modo, la parte nel proporle è tenuta di offrirne la sua prova per testimonj, e di designare nel medesimo tempo le persone che vuol produrre per essere esaminate. Omettendo questa offerta e questa designazione, l'eccezione non sarebbe più ammessa. Frattanto il testimonio ricusato potrebbe reclamare riparazione d'ingiuria, ed anche danni ed interessi contro la parte che lo avesse allegato per sospetto senza alcun fondamento di ragione *Art.* 289.

§. 15. Allorchè la prova testimoniale per giustificare l'eccezione è offerta nelle forme regolari, il tribunale ammettendola, ordinerà che vi si proceda, salva all'avversario la riprova; gli esami in tal caso dovranno essere regolati colle forme prescritte per gli esami sommarj, di cui parleremo in appresso; ben inteso che in questo genere di esame alcuna eccezione non potrà essere dedotta, se non è giustificata da prove scritte. *Art.* 290.

§. 16. Di qualunque maniera venga provata una eccezione di sospetto già ammessa, la deposizione del testimonio ricusato, sarà rigettata come non avvenuta: il tribunale non la farà nemmen leggere. *Art.* 291.

CAP. III.

Del risultato dalla prova testimoniale relativamente al merito della causa principale.

§. 17. Allorchè si è esaurito tutto ciò che concerne la nullità delle forme e le eccezioni di sospetto, la prova testimoniale trovasi ridotta al suo vero valore. Non è del nostro istituto l'analizzare in che consista il valore di siffatta prova. D'altronde determinare il grado di confidenza che meriti un uomo che depone di un fatto, dipende più dal buon senso del giudice e dalle circostanze degli affari e delle persone, che da massime legislative scritte. Avvertiremo

(1) Rapporto al Corp. Legisl. di Franc. fatto dal Sig. Perrin orat. del tribunal. sopra il II. Lib. del Cod. di pr. civ.

nondimeno, che la maniera più sicura per istabilire che un esame di testimonj non fa prova dei fatti articolati sembraci potersi desumere dai vizj delle medesime deposizioni.

§. 18. Diversi sono i mezzi che possono impiegarsi per illuminare i giudici a che non abbiano a fidarsi alla deposizione di un testimonio. Per esempio:

1. *Se è vacillante*, vale a dire, se nelle sue espressioni non trovasi quell'asseveranza che è l'effetto della convizione e della verità. A questa si conosce quanto sia liberale ed opportuna la nuova disposizione del Codice che permette alle parti interessate di trovarsi presenti all'esame, contro l'antico uso d'interrogare i testimonj in segreto ed in un modo inquisitorio. Chi conosce il cuore umano applaudirà ad una legge che mette il testimonio in confronto colla parte, e lo sforza, per così dire, a non mentire sfacciatamente ed a lasciar traspirare indizio delle sue menzogne.

2. *Se cade in contraddizioni*; per conoscere una contraddizione, alle volte in apparenza impercettibile, vuolsi ricorrere a certe interrogazioni, che se non son fatte incontinenti perdono tutto il loro effetto. Da questo si conosce qual superiorità abbia per iscoprire la verità la prova parlante sopra la prova scritta.

3. *Se il solo che depone del fatto di cui si tratta*; il diritto romano considerava come nullo il testimonio d'un solo: *unus testis, nullus testis*. La giurisprudenza è stata varia intorno al numero de' testimonj concordi per istabilire la certezza morale di un avvenimento. In certi casi si è ricercato il testimonio di tre persone, in certi altri, e più comunemente, quello di due del pari concludenti sul medesimo punto; il Codice ha guardato il silenzio su questa parte di legislazione, dacchè il buon senso ci dice, che qualche volta la testimonianza di una moltitudine di persone può meritare di essere rigettata, laddove sarà da abbracciarsi la testimonianza d'un sol uomo maggiore d'ogni eccezione. L'equità naturale supplisce a quello che sembra un vuoto, ma che è il risultato della più squisita prudenza del legislatore.

4. Si può concepire contro la deposizione di un testimonio, che *egli non dà conto del modo preciso con cui è venuto in cognizione del fatto che attesta*; che è strano ch'egli avesse potuto saperlo, e che per conseguenza egli non depone di sua propria scienza, ma sulla parola altrui, o per averlo inteso dire.

5. Parimente se la deposizione d'un testimonio è in *contrasto* con quella d'un altro, dapoichè bisogna che l'una o l'altra sia necessariamente falsa.

§. 19. Questi esempj fanno vedere in quanti modi si può obbiettare contro la veracità d'un testimonio. Possono vedersi in proposito gli autori più accreditati che hanno scritto intorno alla prova testimoniale.

Noi ci ristremo di trattare di questa materia con dire, che intese all'udienza le aringhe e le conclusioni dell'una parte e dell'altra sul valore delle deposizioni, il tribunale, se trova la causa principale sufficientemente istrutta, cioè che il di lei merito dipendeva unicamente dal risultato della prova testimoniale, pronunzierà sull'una e sull'altra simultaneamente con una sola sentenza; ma che, se la causa principale dipenderà da altre prove, pronunzierà soltanto sull'incidente, sia ammettendo la prova testimoniale in tutto od in parte, sia rigettandola, riservando la decisione del merito ad un'altra udienza, dopo più ampia istruzione.

A R T. VII.

Formola per la procedura dell'esame da' testimonj.

In queste formole si suppone un conduttore, cui si domandano secento lire per una rata d'affitto. Egli pretende d'averla pagata. Nell'impossibilità d'esibirne la ricevuta produce una lettera del proprietario, come un principio di prova per iscritto, ed in conseguenza domanda di terminare la prova col mezzo di testimonj.

§. I.

Difese nelle quali sono articolati i fatti.

Il conduttore, dopo d'aversi costituito un patrocinatore dietro la citazione ricevuta, pone succintamente il fatto nelle sue difese, come appresso.

„ Il sig. Gabriele C..., reo convenuto in forza d'atto di citazione del giorno sette febbrajo del presente mese.

„ Contro il sig. Martino D..., attore in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione.

„ Dice a sua difesa, che ha pagato le secento lire della rata d'affitto, reclamata e scaduta il giorno primo scorso ottobre. In effetto, il giorno sette del detto mese, il sig. B..., agente del reo convenuto, portò, verso le quattro pomeridiane, alla casa dell'attore, la detta somma di secento lire; la consegnò alla moglie dell'attore, la quale promise d'inviargli la ricevuta, allorchè suo marito sarebbe di ritorno. Nel tempo che l'agente faceva questo pagamento, la moglie dell'attore era in compagnia di diverse persone; cosicchè è facile di provare col mezzo

di testimonj il pagamento, di cui si tratta.

„ Invano si opporrebbe che la somma eccede le cento cinquanta lire; il reo convenuto produce una lettera del sig. D...., in data del giorno undici novembre scorso, posteriore, in conseguenza, al pagamento, di cui si tratta. Da questa lettera si scorge che il sig. D.... acconsente, che il reo convenuto faccia nel suo appartamento i cambiamenti che vuole; acconsente d'assumerne la spesa per metà, e che questa metà sia dedotta tanto dalla rata di affitto d'aprile, che da quella di luglio, in porzioni uguali. Nella medesima lettera il sig. D.... assicura, che coglie con trasporto le occasioni di obbligare un affittuario sì esatto nel pagamento della pigione. Se questa lettera non è la prova del pagamento di cui si tratta, ne è almeno una presunzione; in conseguenza essa forma un principio di prova der iscritto, che può compirsi col mezzo di testimonj.

„ Per queste ragioni il reo convenuto sostiene, che dev'essere rigettata la domanda del sig. D... colle spese. Se si trovasse difficoltà di aggiudicarhli le sue conclusioni, l'istante domanda che voglia darglisi atto delle circostanze che egli articola ed espone in fatto, cioè che le secento lire sono state pagate nel modo di sopra spiegato; e che il tribunale voglia perciò ordinare che il sig. D... sarà obbligato di confessare, o di negare i fatti articolati; in difetto di confessione, o di negativa nel termine prescritto, permettere al reo convenuto di provare il pagamento, di cui si tratta, col mezzo di testimonj, affinchè dopo l'esame de' medesimi, il tribunale decida, con e verà di ragione.

„ Fatto in Milano il giorno dodici febbrajo le ottocento sei, „

Sott. ec.

§. II.

Risposta, colla quale si negano i fatti articolati.

„ Il Sig. Martino D...., attore, in forza dell' atto di citazione del giorno sette febbrajo corrente, e reo convenuto nelle difese notificate il giorno dodici del detto mese.

„ Contro il sig. Gabriele C..., reo convenuto in conformità delle conclusioni del detto atto di citazione, ed attore giusta le sovraenunciate difese:

„ Dice per risposta alle scritture, che gli sono state notificate il giorno dodici di questo mese, che sua moglie non ha punto ricevute le secento lire dal sig. B....., nè che in alcun modo è stata pagata la rata d'affitto reclamata; che di altronde si tratta d'una somma che sorpassa le cento cinquanta lire, e che quindi la prova testimoniale è inammissibile: che la lettera che gli si oppone non è punto un principio di prova scritta sufficiente perchè possa accordarsi di compirla col mezzo di testimonj.

„ Egli è perciò che il sig. D...... sostiene, che senz'attenersi alle difese del sig. C......, nè all'offerta di provare col mezzo di testimonj i fatti ch'egli allega, la quale offerta sarà dichiarata inammissibile; le conclusioni spiegate nella domanda del sig. D...... devono essergli aggiudicate colle spese. In ogni caso l'istante domanda, che gli sia dato atto, di ciò ch'egli nega formalmente il fatto del pagamento allegato dall' avversario.

„ Fatto a Milano il giorno quindici febbrajo mille ottocento sei ec. „

Ecco come possono essere affermati o negati i fatti col mezzo delle scritture che la legge permette alle parti di notificarsi vicendevolmente sul merito della contestazione. Ma se dopo che queste scritture sono state intimate, accadesse nel corso della causa, che fosse necessario di provare de' fatti, bisognerebbe articolarli in un semplice atto di patrocinatore con semplici conclusioni, senza procedere allo sviluppo dei titoli. L'avversario sarebbe obbligato o di confessarli, o di negargli, entro tre giorni, con un eguale atto.

§. III.

Sentenza con cui si ammette o si rigetta la prova dei testimonj.

Dietro la domanda della prova testimoniale, tanto se sia stata proposta nelle *difese*, quanto se sia stata proposta dopo con un semplice atto, le parti si presentano all'udienza. Dopo le discussioni i giudici si determinano rigettare, o ad ammettere la prova testimoniale.

Nell'uno e nell'altro caso la forma della sentenza è la stessa, cioè si enunciano le narrative delle parti, le loro conclusioni, come pure i punti di fatto e di diritto. Rapporto ai motivi, essi diversificano, secondo che i giudici ammettono o rigettano l'offerta.

Viene in fine la dispositiva, la quale se rigetta la prova, è simile alle conclusioni della parte che sostiene che la prova è inammissibile così:

„ Il tribunale, senz'attenersi all'offerta fatta da C.... di provare col mezzo di testimonj i fatti da esso allegati, lo condanna a pagare a D.... la somma di secento lire, dovute per la rata d'affitto scaduta il primo d'ottobre scorso, d'un appartamento che il detto C.... occupa in una casa situata a Milano, contrada dei Clerici, ap-

partenente al detto D..... ; lo condanna inoltre negl' interessi della detta somma, a datare dal giorno della domanda, e nelle spese liquidate in....

" Giudicato a Milano ec. „

Se la prova è ammessa, la dispositiva è simile alle conclusioni di quello che l' ha offerta, come appresso:

" Il tribunale dà atto a C.... di ciò che pone in fatto, cioè che offre di provare col mezzo di testimonj, che le secento lire, oggetto della domanda, sono state portate da B....., e lasciate alla moglie di D..... il giorno sette ottobre scorso, verso le ore quattro pomeridiane, in presenza di più persone, e che la detta moglie di D..... ha promesso di far avere la ricevuta, tostochè suo marito fosse di ritorno.

" Dà egualmente atto a D.... di ciò ch' egli nega formalmente i detti fatti.

" In conseguenza ordina che C..... proverà col mezzo di testimonj, avanti il sig. A...., che il tribunale delega a quest' effetto, i fatti allegati salva la prova contraria, il tutto nel termine prescritto dalla legge, salve le spese.

" Giudicato a Milano, dai sig...., il giorno venti febbrajo mille ottocento sei ec. „

La parte istante fa intimare al suo avversario questa sentenza; egli è da questa intimazione che cominciano a decorrere i termini per intraprendere tanto la prova testimoniale, quanto la riprova.

§. IV.

Aprimento del processo verbale.

„ Oggi, giorno ventitre febbrajo mille ottocento sei, nella camera del consiglio avanti noi Claudio A....., giudice delegato con sentenza proferita il giorno venti di questo mese nella causa tra il sig. C..... ed il sig. D...., dalla seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano, per procedere all' esame de' testimonj ordinato dalla sentenza medesima.

„ E' comparso il sig. T...., patrocinatore del sig. C..., e ci ha presentato l' originale dell' intimazione fatta al sig. D.... della sentenza sopramenzionata, e per l' osservanza della medesima ci ha richiesto di decretare e determinare il giorno e l' ora, in cui i testimonj saranno obligati di comparire; affinchè il provocante possa farli citare, ed intimare alla parte contraria d' intervenirvi.

" Il detto sig. T...., si è sottoscritto in questo luogo „.

Sott. T.... Patrocinatore.

„ Noi abbiamo dato atto al sig. T.... della sua comparsa e della sua istanza, alla quale aderendo, ordiniamo che i testimonj saranno citati per comparire davanti noi, nella residenza del tribunale, il giorno ventotto di questo mese, a dieci ore della mattina, e che il sig. D.... vi sarà debitamente chiamato.

„ In fede di che abbiamo steso il presente processo verbale, sottoscritto da noi e dal nostro cancelliere „.

Sott. ec.

Se l' avversario volesse fare dal canto suo una riprova di testimonj, dovrà pure presentarsi al giudice delegato; questi scriverà in seguito del suo processo verbale un eguale decreto, col quale fisserà il giorno, l' ora, ed il luogo, in cui saranno intesi i testimonj.

§. V.

Intimazione alla parte di trovarsi all' esame de' testimonj.

Fatto una copia del decreto del giudice delegato, il patrocinatore vi stende in seguito il suo atto d' intimazione in questi termini.

" Ad istanza del sig. C.....

" Sia intimato al sig. L...., patrocinatore de sig. D....

" In virtù del decreto del giorno di jeri, di cui gli viene rilasciata copia unita alla presente intimazione, a comparire il giorno ventotto del presente mese, a dieci ore della mattina; nella residenza del tribunale, avanti il sig. A..., giudice delegato, per essere presente all' esame dei testimonj, che il sig. C... farà chiamare all' oggetto di prestare il giuramento e di deporre intorno a' fatti, di cui è ordinata la prova con sentenza del giorno venti del presente mese. Il sig. C.... dichiara che i detti testimoni sono in numero di quattro, cioè:

" Il sig. Nicola B...., legale e procuratore, domiciliato a Milano, contrada del Melone, n. 86.

" Il sig. Alberto P.... medico, domiciliato a Milano, contrada della Gerva, n. 28.

" La signora Adelaide O...., vedova del sig. Luigi S...., mercantessa di tele, domiciliata a Milano, piazza del Duomo, n. 13.

„ Ed Antonio F...., detto Malatesta, portinajo della casa, in cui dimora il sig. D...., contrada del Baggio, n. 67.

„ A Milano il giorno ventiquattro febbrajo mille ottocentosei „.

Sott. L.... Patrocinatore.

" Il presente atto è stato intimato ec..

Se la parte che offerisce la prova testimoniale fosse l' attore, ed il reo convenuto non avesse

patrocinatore in causa, in luogo d'un atto di questa specie, le si darebbe la medesima intimazione, ma nella forma di un atto di citazione, che s'intima nella persona, o al domicilio. Parimente, se la parte che nega i fatti volesse approfittare della facoltà di far la prova contraria, darebbe, nel termine prescritto dal decreto che avrà riportato dal giudice delegato, una simile intimazione al suo avversario, indicandogli egualmente il nome, la professione, ed il domicilio dei testimonj.

§. VI.

Citazione ai testimonj.

In fine della copia del decreto del giudice delegato, l'usciere stende in questa guisa il suo atto di citazione.

" L'anno mille ottocento sei; il giorno quattro febbrajo, in virtù del decreto proferito jeri, dal sig. M..., giudice, e di cui si trova copia qui sopra, ad istanza del sig. C..., negoziante, domiciliato a Milano, contrada del Monte Napoleone, num. 177., io Enrico T..., usciere presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 125. ivi domiciliato, contrada di Creta, n. 5. ho citato il sig. Nicola B..., legale e patrocinatore, domiciliato a Milano, contrada del Melone, n. 86. a comparire il giorno venti del presente mese nella residenza del tribunale, a dieci ore della mattina, avanti detto giudice delegato, all'oggetto di prestare il giuramento e deporre nell'esame dei testimonj, che l'istante intende di far seguire, in esecuzione della sentenza che ve lo autorizza, proferita il giorno venti di questo mese, tra l'istante ed il sig. C.... Ho dichiarato al detto sig. B..., chiamato qual testimonio che gli saranno passate le sue diete, e che non comparendo sarà condannato ad una multa che non potrà essere minore di dieci lire. Gli ho inoltre dichiarato che il sig. L.... continuerà ad agire per l'istante.

" Unitamente alla copia del presente atto di citazione ho lasciata copia del decreto, di cui si è fatta menzione di sopra, al domicilio del detto sig. B..., consegnandola ad una persona che mi ha detto essere sua moglie.

" L'importo del presente atto è di cinque lire (1) ".

Sott. T.... Usciere.

(1) Notisi che se lire espresse per l'importo dell'atto sono messe per grazia di esempio, non istabilir tassa locchè appartiene al Sovrano. Lo stesso protestiamo ogni qual volta nelle nostre formole s'incontrerà l'importo di un atto fissato in una somma determinata.

§. VIII.

Processo verbale dell'esame dei testimonj.

Questo processo verbale si scrive in seguito del precedente, sul medesimo quinterno, in questi termini.

" Il giorno venti febbrajo, a dieci ore della mattina, nella residenza del tribunale, avanti di noi giudice delegato.

" E' comparso il sig. T...., patrocinatore del sig. C....; ha detto che si presentava, per dimandarci di sentire i testimonj che ha fatti citare con atto del giorno ventiquattro di questo mese, di cui ci ha presentato l'originale, all'oggetto di venire a deporre oggi, in esecuzione del nostro decreto del giorno ventitre sopradetto. Ci ha parimente presentato l'originale dell'intimazione da esso fatta al patrocinatore del sig. D... il giorno medesimo, perchè abbia a trovarsi oggi all'esame dei testimoni.

" E' comparso il sig. L...., patrocinatore del sig. D..., che ci ha presentata la copia dell'intimazione fattagli ad istanza del sig. C..., all'effetto di trovarsi presente all'esame dei testimonj citati per oggi. Il detto sig. L.... dal canto suo ha dichiarato, che non si opponeva al detto esame, riservandosi però tutte le sue ragioni.

" Noi in conseguenza abbiamo quì menzionato la comparsa delle parti, la presentazioni dell'intimazione sopradetta, e le loro dichiarazioni, e riserve. Dopo di che in presenza dei detti sigg. T.... ed L.... abbiamo sentito i testimonj gli uni dopo gli altri e separatamente nell'ordine che segue.

" Il sig. Nicola B..., legale e patrocinatore, domiciliato a Milano, contrada del Melone, n. 86, dell'età di anni trentasette, intimato con atto di citazione di T..., usciere, il giorno ventiquattro di questo mese, com'è comprovato dalla copia del detto atto di citazione che ci ha presentato. Dopo il giuramento da esso prestato di dire la verità, dopochè gli è stata fatta lettura della sentenza che ordina l'esame dei testimonj; dopo la dichiarazione ad esso fatta, che non è nè parente, nè affine, nè domestico, o famigliare di alcuna delle parti.

" Ha deposto che nei primi giorni dello scorso ottobre fu incaricato dal sig. C...., di cui è agente, di pagare la somma di secento lire al sig. D..., per la rata di affitto ch'era scaduta il giorno primo del detto mese; che nel giorno sette del medesimo mese, verso le ore quattro pomeridiane, il deponente portò egli stesso la somma di secento lire a casa del sig. D..., dove non trovò che la moglie di quest'ultimo, cui credette di poter consegnare il danaro, affidato alla promessa

ch'essa gli fece di rimettere la ricevuta al deponente, tostochè suo marito sarebbe di ritorno; che la sig. D.... era in compagnia del suo medico e di un altra donna, la quale udendo che la somma di cui si tratta era per il pagamento della rata d'affitto scaduta il giorno primo di questo mese, non potè trattenersi dall' esclamare che si era ben avventurosi di avere dei conduttori sì esatti a pagare; ecco tutto ciò che dice di sapere.

" Letta la sua deposizione, ha detto ch' essa conteneva la verità e che persisteva nella medesima. Avendogli in seguito dimandato se pretendeva indennizzazione ha risposto di no, e si è sottoscritto unitamente a noi ed al nostro cancelliere.

Sott. B..... Testimonio.
A.... Giudice.
F..... Cancelliere.

" Prima di ritirarsi il deponente ha aggiunto alla sua dichiarazione, che il Portinajo della casa, in cui dimora il sig. D..... vedendo il deponente a montare presso il detto sig. D.... con un sacco di moneta sotto il braccio, gli disse che con una simile raccomandazione si era ben ricevuti, alla qual cosa il deponente rispose ch' era una rata d'affitto che portava per un conduttore.

" Avendo detto, che nulla aveva più da aggiungere, letta la sua deposizione e questa aggiunta, ha persistito nella medesima, e si è sottoscritto unitamente a noi ed al nostro cancelliere. "

Sott. B..... Testimonio,
A..... Giudice.
F..... Cancelliere.

" La sig. Adelaide O..., vedova del sig. Luigi S..., mercantessa di tele a Milano, dell' età di anni cinquantatre, domiciliata a Milano, piazza del Duomo, n. 13., è stata citata con atto di citazione di T....., usciere, del qual atto di citazione essa ci ha presentata la copia che porta la data del giorno ventiquattro del presente mese; dopo il giuramento da essa prestato di dire la verità; dopo letta la sentenza che ha ordinato l' esame dei testimonj; dopo di aver dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè domestica, nè famigliare di alcuna delle parti.

" Essa ha deposto che il giorno sette ottobre scorso, ha pranzato in casa del sig. D..... nella quale è arrivata verso le tre ore e mezza; che dopo qualche tempo è entrata una persona a lei sconosciuta, che ha consegnato alla sig. D..... in assenza di suo marito, una somma di danaro, l'ammontare della quale non si ricorda precisamente; che la sig. D...., ricevendola, ha detto che niuno era più esatto a pagare del conduttore, da cui riceveva questa somma; che il medico della sig. D... e la deponente hanno convenuto quanto fosse comoda ad un proprietario siffatta esattezza; che la persona è stata accompagnata fino alla porta della camera dalla sig. D...., che si sono detta qualche parola, che la deponente non ha intesa; ciò è tutto quello che ha detto di sapere.

" Letta alla deponente la sua deposizione, essa ha detto che conteneva la verità ed ha dichiarato di persistere nella medesima. Avendo poscia chiesto alla deponente, se pretendeva indennizzazione, ha risposto di no, e si è sottoscritta unitamente a noi ed al nostro cancelliere. "

Sott. Vedova O.... Testimonio.
A.... Giudice.
F.... Cancelliere.

" Il sig. T...., patrocinatore del sig. C.... ci ha richiesto di dichiarare la contumacia contro il sig. Alberto P....., medico domiciliato a Milano, contrada della Cerva, n. 28., citato come testimonio, con atto di citazione, del giorno ventiquattro di questo mese, come ci è stato giustificato colla presentazione dell' originale del detto atto di citazione. Questo testimonio non essendo comparso, malgrado che sia già mezzogiorno, il detto sig. T.... ha dimandato, che il contumace sia condannato nella somma di dieci lire a profitto del sig. C..., e che sia autorizzato di far citare il medesimo testimonio a sue spese.

" Noi abbiamo dichiarato la contumacia contro il detto sig. P....., lo condanniamo a pagare la somma di dieci lire in via di danni ed interessi il sig. C...., decretiamo che sarà citato per la seconda volta a sue spese, per comparire il primo giorno del mese venturo, a dieci ore della mattina, avanti di noi nella residenza del tribunale.

" Il sig. T....., patrocinatore, ci ha presentato anche la copia dell'atto di citazione consegnato il giorno ventiquattro di questo mese al nominato Antonio D....., detto Malatesta, portinajo della casa in cui dimora il sig. D..., all' effetto di venire a deporre nel presente esame di testimonj; ha detto di essere incaricato di rappresentare che il detto T... non ha potuto comparire oggi, perchè si trovava per affari alla campagna per più giorni, allorchè gli è stata intimata la citazione, e che non deve essere di ritorno che questa sera; ha richiesto un nuovo termine per questo testimonio, cui non si può rinfacciare nè cattiva volontà, nè negligenza.

" Sulla qual cosa, avendo riguardo alla dimostranza, abbiamo accordato una dilazione al detto D... per comparire il primo giorno del mese

ventura, in dieci ore della mattina, al qual effetto sarà citato di nuovo.

„ Essendo terminata la presente seduta, noi abbiamo aggiornata la continuazione del nostro processo verbale al detto primo giorno del mese venturo, nella residenza del tribunale, a dieci ore della mattina, avvisando le parti comparenti di trovarvisi, altrimenti vi si procederà in loro assenza.

„ I patrocinatori delle dette parti si sono sottoscritti unitamente a noi ed al nostro cancelliere. „

Sott. T.... L.... Patrocinatori.
A.... Giudice.
F.... Cancelliere.

„ Il giorno primo marzo mille ottocento sei; nella residenza del tribunale, a dieci ore della mattina, giorno al quale nell'ultima nostra seduta noi abbiamo rimessa la continuazione del nostro processo verbale.

„ E' comparso il sig. T...., patrocinatore del sig. C....; ha detto che si presentava per far sentire i due testimonj che ha fatto citare per la seconda volta a norma del nostro decreto proferito nell'ultima seduta, e ci ha in conseguenza presentato l'originale dell'atto di citazione, fatto da T...., usciere, il giorno ventinove del mese scorso all'uno ed all'altro dei testimonj. Dopo di aver aspettato più di un'ora la parte contraria, il detto T.... ha dimandato che sia dichiarata contro di essa la contumacia e che si proceda la continuazione dell'esame dei testimonj, anche in assenza della detta parte.

„ Noi abbiamo dato atto al sig. T.... della sua comparsa, della presentazione dell'atto di citazione e della sua istanza; abbiamo dichiarata la contumacia contro il sig. D.... e decretato che l'esame dei testimonj si continuerà anche in assenza della detta parte.

„ In conseguenza noi abbiamo sentito i testimonj nell'ordine che segue:

„ Antonio D...., detto Malatesta, dell'età d'anni quarant'otto, portinajo della casa in cui dimora il sig. D.... a Milano, contrada del Baggio, n. 6. è stato citato per la seconda volta con atto di citazione di T...., usciere, in data del giorno ventinove del mese scorso, in virtù del nostro decreto enunciato nella precedente seduta, come ci è stato giustificato, mediante la presentazione del detto atto di citazione. Dopo aver prestato il giuramento di dire la verità, di aver intesa la lettura della sentenza che ordina l'esame dei testimonj: di aver dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè famigliare di alcuna delle parti, ha dichiarato di essere domestico del detto sig. D...., essendo suo salariato, come portinajo della casa che abita il detto sig. D....

„ In questo frattempo è comparso il sig. L...., patrocinatore del sig. D...., ha detto di presentarsi per essere presente all'esame dei testimonj rimesso ad oggi in conformità del giudicato nell'ultima nostra seduta, ha aggiunto che prima di lasciar cominciare la deposizione, osservava, che non è ammissibile il testimonio, essendo egli salariato dal sig. D...., e non potendo perciò in questa qualità deporre nè a favore, nè contro di esso.

„ Noi abbiamo dato atto al detto sig. L.... della sua comparsa e della sua osservazione, ed abbiamo decretato che il testimonio farà la sua deposizione, salvo al tribunale di avervi quel riguardo che sarà di ragione.

Il detto testimonio ha deposto, che in uno dei primi giorni dello scorso ottobre non potendo richiamar alla memoria in qual giorno precisamente ha veduto il sig. B.... entrare nella casa del sig. D...., con un sacco che sembrava contenesse del danaro; che lo ha rimarcato ad alta voce al detto sig. B...., il quale, correndo, ha risposto qualche parola, che non potè essere intesa dal deponente: ecco tutto ciò che ha detto di sapere.

„ Allora il sig. T...., patrocinatore del sig. C...., ci ha richiesto di dimandare al testimonio se il sig. B.... sortendo della Casa del sig. D...., tenesse ancora il sacco di danaro, di cui era caricato entrando nella medesima; ed inoltre se il sig. E.... era in casa allorchè vi è andato il sig. B.... Noi abbiamo di conformità interpellato il testimonio.

„ Ha risposto, che non ha fatto attenzione se il sig. B...., sortendo teneva il sacco che aveva portato entrando; che crede di ricordarsi, che il sig. D.... era sortito di buon mattino il giorno di cui si tratta, e che non è rientrato che assai tardi per pranzare, senza però poter precisare a qual'ora.

„ Letta al deponente la sua deposizione e le risposte alle nostre interrogazioni, ha assicurato ch'essa conteneva la verità e vi ha persistito.

„ Richiesto di dire se pretendesse indennizzazione il testimonio ha risposto affermativamente; e perciò sulla copia dell'atto di citazione noi abbiamo tassato la sua dieta nella somma di due lire.

„ Il testimonio ha dichiarato di non saper scrivere; ed è per questo che la presente deposizione è stata sottoscritta soltanto da noi e dal nostro cancelliere.

Sott. A.... Giudice.
F.... Cancelliere.

Il sig. Alberto P...., medico dell'età d'anni

sessantadue, domiciliato a Milano, contrada della Cerva, n. 18, citato per la seconda volta, in virtù del nostro decreto consegnato nel processo verbale dell'ultima seduta, con atto di citazione di T. . . . . usciere, in conformità della copia in data del giorno ventinove dello scorso mese, che ci è stata presentata, ci ha esposto che non è stata sua colpa se non è comparso avanti di noi il giorno ventotto dello scorso mese; ch'era stato chiamato da un commissario di polizia del suo circondario per assistere alla ricognizione di un cadavere; ch' essendo allora otto ore della mattina aveva luogo di credere, che a dieci o undici ore sarebbe in libertà di comparire in conformità della citazione del sig. C..., ma che per diversi incidenti sopravvenuti nell'operazione della ricognizione del cadavere essa non era stata terminata che ad un'ora dopo mezzogiorno; ciò che ha giustificato mediante un certificato rilasciato a quest'effetto dal commissario di polizia del suo circondario, in data del giorno ventinove del mese scorso. Il testimonio, in conseguenza, ci ha richiesto di assolverlo dalla multa pronunciata contro di esso col nostro decreto proferito nell' ultima seduta e dalle spese della seconda citazione.

„ Il sig. T....., patrocinatore del sig. C....., avendo dichiarato di nulla avere a rispondere alla giustificazione del testimonio, noi abbiamo decretato che la deposizione sarebbe ricevuta prima di ogni altra determinazione.

„ Il testimonio dopo di aver prestato il giuramento di dire la verità; di aver intesa la lettura della sentenza che ordina l'esame dei testimonj; di aver dichiarato di non essere nè parente, nè famigliare di alcuna delle parti;

„ Ha deposto che nei primi giorni dello scorso ottobre, mentre faceva visita alla sig. D...., la quale l'aveva fatto chiamare per consultarlo intorno alla sua salute, non potendo precisamente dire in qual giorno del mese, una persona si è presentata con un sacco di danaro; che ha contato il tutto o parte di questo danaro sopra una tavola posta nel vano di una finestra della camera, ove il deponente trovavasi; che in seguito la sig. D..... ha accompagnato la stessa persona fino alla porta della camera, che ivi la sig. D.... ebbe con questa persona, per pochi istanti, una conversazione, di cui il deponente nulla intese: e questo è tutto quello ch' ei dice di sapere.

„ Letta al testimonio la sua deposizione, aggiunge che aveva inteso dire o dalla sig. D...., o dalla detta persona, non potendo assicurare da quale delle due, che il danaro ch'era in vista sulla tavola formava l'ammontare di una rata d'affitto. Fatta lettura della deposizione e di questa aggiunta, ha dichiarato ch'esse contenevano la verità e che persisteva nelle medesime.

„ Sull' interpellazione se pretende indennizzazioni, il testimonio ha risposto negativamente, ed ha sottoscritto, unitamente a noi ed al nostro cancelliere.

Sott. P..... Testimonio.
A..... Giudice.
F..... Cancelliere.

„ Pronunziando ora sulla dimanda del testimonio, avendo riguardo alla sua giustificazione, noi l'abbiamo assolto dal pagamento delle dieci lire a titolo di multa e delle spese della seconda citazione, di cui era stata pronunziata la condanna contro di esso col nostro decreto riportato nel processo verbale dell' ultima seduta.

„ Essendo stati sentiti tutt'i testimonj ed avendo le parti dichiarato, che nulla avevano più a dire, noi abbiamo chiuso il presente processo verbale, il detto giorno primo marzo mille ottocento sei, ed è stato sottoscritto tanto dai patrocinatori delle parti, quanto da noi e dal nostro cancelliere. „

Sott. T..... ed L.... Patrocinatori,
A.... Giudice.
F.... Cancelliere.

Si rileva abbastanza da questo esempio, come si fa un processo verbale di esame di testimonj, tanto per quel che riguarda la parte che ha richiesto l'esame, quanto per quella che fa la prova contraria col mezzo di un altro esame di testimonj. E' facile di comprendere come si possono verificare tutte le circostanze, che si riscontrano nel corso di questa operazione.

„ La spedizione dell'esame dei testimonj si rilascia alla parte che la dimanda, e questa è sempre quella che crede di trarne delle induzioni in suo favore. Dietro l' intimazione che ne viene fatta all' avversario con un atto di patrocinatore le parti si presentano all' udienza, nella quale, dopo le discussioni, si proferisce sentenza. Noi abbiamo dato così spesso delle formole di questo genere di intimazioni e di tante specie di sentenze, che sarebbe inutile esporne qui nuovi esempj.

TITOLO XIII.

Dell' accesso del giudice sul luogo della controversia.

§. 1. La prova di un fatto non è sempre affidata al solo detto di testimonj; v'ha delle prove, ch' essendo riunite alle località il magistrato può procurarsi colla ispezione di queste. Ciò è quello che s' intende per *accesso sul luogo*. Se è ne-

[illegible] il tribunale l' ordine *ex officio*; s' è per supplire alla insufficienza di una semplice relazione di periti, allora è ordinato ad istanza di una delle parti. Questa procedura ha luogo sovente nelle cause di servitù, ove occorre di confrontare i titoli allegati colle località: *Articolo* 295.

§. 2. Le forme che il Codice prescrive per questa operazione sono semplici ed economiche. Cominciamo per porre un esempio.

Un conduttore domanda la rescissione del contratto di affitto, perciocchè ha riconosciuto che la casa locata è soggetta ad una servitù nascosta troppo incomoda. Il proprietario della casa sostiene che la servitù ha dei segni apparenti, che la casa locata è soggetto ad una servitù nascosta troppo incomoda. Il proprietario della casa sostiene che la servitù ha dei segni apparenti, che il conduttore ha potuto vedere, e per conseguenza non ha più diritto di chiedere lo scioglimento del contratto.

Ora nel caso supposto, una visita di periti potendo risultare non abbastanza acconcia a scoprire la verità, un giudice che si recasse sul luogo per sentire le discussioni delle parti intorno ai titoli costitutivi della servitù ed alla di lei qualità, sarebbe più che ogni altro a portata d' istruire il tribunale sul merito della controversia.

§. 3. Il tribunale che ordina l' accesso di un giudice sul luogo, deve delegare uno de' suoi membri intervenuti alla pronunziazione della sentenza che ordina la visita, e questa delegazione sarà ordinata nella medesima sentenza. Tal' è la disposizione dell' *art.* 296.

§. 4. La parte più sollecita si fa rilasciare una spedizione di questa sentenza che precisa l'oggetto della visita del giudice e la presenta a questi unita ad una istanza scritta, a piè della quale il giudice scrisse il suo decreto che determina il giorno e l' ora in cui si porterà sul luogo della controversia. Questo decreto viene così notificato all'avversario con atto di patrocinatore a patrocinatore, e vale intimazione a trovarsi presente all' operazione.

§. 5. La legge più non prevede il caso che il reo convenuto non avesse costituito patrocinatore, perciocchè l'accesso del giudice non viene ordinato che allora quando il fatto è controverso, locchè non può accadere se non quando vi ha dalla parte del reo convenuto il patrocinatore che si presenti in giudizio per contraddire. Nulladimeno, se per un caso straordinario l' accesso del giudice fosse giudicato necessario prima di pronunziare la contumacia contro il reo convenuto mancante di patrocinatore, la citazione dovrebbe farsi con atto di usciere alla persona o al domicilio.

§. 6. Arrivato sul luogo il giudice accompagnato dal cancelliere, questi apre il processo verbale cominciando dal riferire la comparsa delle parti o la contumacia di quella che non si trovasse presente, ed in questo caso farà menzione del decreto del giudice che ordina di procedere alla visita anche in assenza della parte. Non vi è particolarità rimarchevole rispetto a questo processo verbale. esso dovrà redigersi in modo da provare tutto ciò che si è operato in quella circostanza.

§. 6. Quindi conterrà una esposizione naturale di ciò che il giudice osserva sui luoghi e di ciò che può condurre allo rischiaramento di fatti. Vi si farà menzione delle deduzioni e domande delle parti; se occorre ripetere la visita, a la fine di ciascuna seduta s' indicherà il giorno e l' ora della seguente; il giudice ed il cancelliere firmeranno a ciascuna seduta il processo verbale, e si specificherà in fine dell' operazione i giorni impiegati nel viaggio, soggiorno e ritorno. *Art.* 298.

§. 8. Per quel che riguarda le parti, non occorre alcuna citazione per le susseguenti sedute; il decreto che ordina la proroga e che è inserito nel processo verbale importa citazione. Quanto alla loro firma, che non è ordinata dalla legge; conseguentemente la di lei omissione non vizia di nullità il processo verbale. Ciò non ostante è ragionevole, e si costuma in Francia di far firmare le parti tanto alla fine di ciascheduna seduta, quanto alla chiusura del processo verbale, o di farvi menzione del loro rifiuto.

§. 9. Siccome un' operazione di questa natura può occasionare delle spese tanto riguardo al giudice che riguardo al cancelliere, i quali non conviene che lo sopportino per anticipazione, così l' *art.* 301. esige che la parte requirente depositi in cancelleria le spese del viaggio occorrenti, prima che si dia principio all' operazione.

§. 10. Se l' affare per cui è ordinata la visita del luogo controverso è di quelli che sono da comunicarsi al regio procuratore, dovrà egli esservi presente? l' *art.* 300. distingue: se il ministero publico è egli stesso parte in giudizio, la sua presenza è necessaria. Ma allorchè il ministero publico non prende comunicazione della causa che per adempire una delle sue attribuzioni, senza che v' intervenga come parte, la sua assistenza alla visita non è punto necessaria.

§. 11. Chiuso il processo verbale, si porta in cancelleria, d' onde la parte più sollecita se ne fa rilasciare una spedizione, che fa notificare all'avversario, con atto di patrocinatore. Tre giorni dopo questa notificazione la parte medesima può citare all' udienza con un atto di semplice chiamata. *Art.* 299.

§. I.

Formola della dispositiva di una sentenza che ordina l' accesso del giudice sopra il luogo della controversia.

„ Il tribunale, prima di pronunziare, decreta che M....., uno dei giudici che delega a quest' effetto, si porterà sul luogo della controversia per esaminare la posizione, farne il confronto coi documenti che potranno essere presentati, ricevere anche le dichiarazioni dei confinanti, stendendo di tutto l'opportuno processo verbale, durante la confezione del quale le parti potranno personalmente o col mezzo dei suoi patrocinatori fare quelle conclusioni, ed osservazioni, che riputeranno del caso; all' oggetto che, fatto e riferito il detto processo verbale, le parti possano spiegare le proprie conclusioni, ed il tribunale possa ordinare ciò che sarà di ragione, salve tutte le spese „.

§. II.

Formola dell' istanza da presentarsi al giudice delegato.

„ Al sig. M....., giudice delegato ec.

„ Il sig. A....., domanda, che vista la sentenza proferita nella causa fra l' esponente ed il sig. . . . in data delli sette luglio mille ottocento sei, mediante la quale voi siete delegato per portarvi sul luogo della controversia, all'oggetto di esaminarne la posizione e stenderne processo verbale, vi piaccia indicare il giorno e l'ora nel quale potrete effettuare la visita e procedere alle operazioni ordinate nella detta sentenza „.

Sott. A.....

Il giudice delegato risponde alla detta istanza con suo decreto, conceputo nei termini seguenti.

Decreto.

„ Noi decretiamo, che ci trasporteremo sopra il luogo della controversia nel giorno di sabbato dodici corrente luglio mille ottocento sei, alle ore otto della mattina, per procedere alle operazioni indicate nell' istanza sopradetta.

„ Fatto a Milano, in una delle stanze del tribunale, il giorno otto luglio mille ottocento sei „.

Sott. Giudice delegato.

§. III.

Formola dell' intimazione dell' istanza e del decreto sopradetti.

„ Il sig. Luigi O....., patrocinatore del sig. A.,

„ Dichiara al sig. S..., patrocinatore del sig. A..

„ Che colle presenti gli ha fatto dar copia dell' istanza da esso presentata al sig. giudice delegato e del suo decreto . . ., portanti l' indicazione del giorno e dell' ora della visita sopra il luogo, acciò il detto sig. . . . . . ., non lo ignori.

„ Fatto ec. „.

§. IV.

Formola del processo verbale del giudice delegato nella visita sul luogo della controversia

„ L'anno mille ottocento sei il giorno dodici corrente luglio, alle ore otto della mattina.

„ Noi . . . . . giudice del tribunale di Milano, delegato a questo effetto, in conformità del decreto da noi proferito e scritto appiè dell' istanza il giorno . . ., debitamente registrato sotto li . . . il detto atto statoci or ora presentato.

„ Noi ci siamo trasportati, assistiti dal cancelliere del tribunale; a . . . (*qui bisogna indicare il luogo, la casa, o il podere, la posizione; e se è un luogo lontano da quello in cui risiede il tribunale, indicare la distanza*):

„ Dove essendo comparso il sig. A..., assistito dal sig. . . . ., suo patrocinatore;

„ Ci ha presentato la spedizione della sentenza interlocutoria proferita nella causa fra esso ed il sig. B..... il giorno . . ., intimata da patrocinatore a patrocinatore il giorno . . . unitamente all' intimazione fatta del nostro decreto pure da patrocinatore a patrocinatore; con atto delli . . scorso; instando che ci piaccia di procedere alle operazioni decretate dalla sentenza, e si è sottoscritto unitamente al detto sig. . . ., suo patrocinatore „.

(*Sottoscrizione dell' istante e del suo patrocinatore*).

„ E' pure comparso il sig. B. . . . , assistito dal sig. . . . , suo patrocinatore;

„ Il quale ha detto che non si oppone, anzi aderisce che si proceda alla visita, facendo però tutte le riserve delle sue ragioni, e si è sottoscritto col detto sig. . . . ., suo patrocinatore „.

(*Sottoscrizione del suo convenuto, e del suo patrocinatore*),

„ Delle quali comparse, conclusioni, istanze, e consegna di documenti, noi abbiamo dato at-

to alle dette parti; ed in seguito, essendo accompagnati da esse, e da' loro patrocinatori, noi abbiamo percorso, o visitato (*la casa o il podere, di cui deve essere fatta una descrizione sommaria enunciando i confini*); abbiamo esaminato con attenzione la parte su cui cade principalmente la controversia, ed abbiamo rimarcato che.. ec. „.

(*Qui il giudice delegato rende conto del risultato della sua ispezione sul luogo, riceve le dichiarazione dei vicini confinanti, se lo reputa opportuno, e le osservazioni che le parti, ed i patrocinatori possono fare*).

„ Essendo compite le nostre operazioni, noi abbiamo chiuso il presente processo verbale, nel quale abbiamo impiegato pel nostro trasporto e ritorno due giorni e sette ore, e le dette parti unitamente ai loro rispettivi patrocinatori si sono sottoscritte con noi giudice delegato, e cancelliere „.

(*Sottoscrizione delle parti de' patrocinatori, del giudice delegato e del cancelliere*).

§. V.

Formola dell' intimazione del processo verbale della visita.

„ Il sign..... patrocinatore del sig. A.....

„ Dichiara al sig. . . patrocinatore del sig. B.,

„ Che gli fa, come presenti, dar copia della spedizione del processo verbale, redatto dal sig.. giudice delegato alla visita ec., in esecuzione della sentenza proferita nella causa fra le parti il giorno . . ., acciò non l' ignori.

„ Fatto ec. „.

TITOLO XIV.

Delle relazioni dei periti.

Le forme che riguardano le perizie esigono uno sviluppamento maggiore di quello per la procedura del semplice accesso del giudice sul luogo. Sovente la causa esige delle cognizioni straniere ai giudici, i quali per fondare la loro convizione han bisogno di ricorrere a persone esperte nell' arte relativa all' oggetto controverso. Queste persone, il di cui officio è in tale circostanza quello d' illuminare la giustizia, si chiamano *periti*. Per esempio: rovina il tetto d' una casa fabbrica di recente; il proprietario chiama in giudizio il capo maestro che ne ha diretto la costruzione. Il punto da decidersi consiste allora in sapere, se l' accidente è provenuto da vizio di costruzione e per cause sopraggiunte. In questo stato di cose non v' hanno che i maestri nell' arte di fabbricare che possano giudicare intorno alle vere cause dell' avvenimento. Si chiamera dunque il loro esame per essere riferito al tribunale. L' operazione loro si nomina dai forensi comunemente *perizia*.

Questa specie di magistratura confidata ai periti, l' intelligenza, e soprattutto l' imparzialità ch' ella esige, presentano molti argomenti da analizzare; ma l' analogia delle disposizioni generali che abbiamo di già spiegato con quelle che esporremo in questo titolo toglierà qualunque difficoltà sull' intelligenza delle forme di questo giudizio.

Divideremo questo titolo in sei articoli. Il primo tratterà della nomina de' periti; il secondo, delle eccezioni contro i medesimi; il terzo, del loro giuramento; il quarto, della perizia; il quinto, del giudicato che interviene in questa procedura: il sesto finalmente, delle formole degli atti occorrenti nella medesima.

ART. I.

Della nomina dei periti.

§. 1. La legge non prescrive particolari regole per determinare in quai casi abbiasi a ricorrere al giudizio dei periti. Lo stato della causa somministrerà al tribunale i motivi onde riconoscere la necessità di nominare persone dell'arte per rischiarare i fatti che sortono dalla sfera delle cognizioni richieste ne' giudici. Ma, allorchè il tribunale è convinto di questa necessità, dovrà pronunziare sentenza che ordina la perizia, ed enunciare in essa con chiarezza e precisione gli oggetti della medesima perizia. *Art.* 302.

§. 2. Secondo gli antichi metodi quest' operazione si eseguiva da due periti; ciascuno dei litiganti nominava il suo; ma quale n'era l' effetto? il perito si costituiva difensore della parte che l' aveva eletto, e si scordava che le sue funzioni assai più nobili ed elevate esigevan da lui l' imparzialità d' un arbitro, il di cui giudizio preparar doveva quello del tribunale, e spesse volte servirgli di unico fondamento di decisione. Da ciò nasceva che le opinioni dei periti erano per lo più fra loro in opposizione, ed allora era necessaria la nomina d' un terzo perito, e per conseguenza una seconda perizia, ed una terzà relazione.

§. 3. Il Codice ha ridotto questa procedura ai soli suoi elementi necessarj, ordinando che non si eseguirà alcuna perizia, se non da tre periti nominati simultaneamente, ammenochè le parti non siano convenute in un solo. Le parti adunque danno la spinta a questa procedura; in un affare d' estrema confidenza, la legge ha voluto costituire alla nomina parziale la nomina conve-

unta, ed anticipare, per così dire, la scelta del terzo per risparmio di spesa e di tempo. *Articolo* 303.

§. 4. Quando le parti non si siano rimesse volontariamente al giudizio d'un solo perito, esse dovranno nominare tre avanti che il tribunale ordini la perizia. Allora non v'ha inconveniente a che ognuna indichi il suo, sempre che entrambe convengano nel terzo che debbono dichiarare simultaneamente. Il tribunale allora pronunzia la sentenza che ingiunge la perizia, e nella medesima sentenza dichiara che la nomina dei tre periti è stata fatta d'accordo fralle parti: designando il nome dei periti eletti (1). *Art.* 304.

§. 5. Se le parti non hanno peranco nominato i tre periti, il tribunale ordina nella sentenza medesima che siano tenute di convenire entrò tre giorni nella detta nomina; frattanto procede a farla egli *ex officio* sempre nella medesima sentenza, dichiarando che se le parti non si metteranno d'accordo entro i detti tre giorni, si procederà all'operazioni da quei periti che trovansi nominati in prevenzione dal tribunale. *Art.* 305.

§. 6. Da ciò si raccoglie da una sola e medesima sentenza dovrà ordinare la perizia e contenere la nomina di tre periti. Se le parti li hanno scelti da per loro stesse avanti che la sentenza sia pronunziata, allora l'ufficio del tribunale rispetto alla nomina non è necessario, e i periti che designerà la sentenza saranno quelli nominati dalle parti. Se le parti non li hanno scelti, si nominano *ex officio*, ma la nomina di questi non sarà diffinitiva che nel caso, in cui le parti non ne avessero indicati altri entro i tre giorni che sono loro a quest' effetto accordati (2).

Nella stessa sentenza si destina un giudice del medesimo tribunale a ricevere il giuramento dei periti. *Ibid.*

§. 7. Se nei tre giorni, cominciando da quello in cui la sentenza è stata pronunziata, le parti scelgono i periti di loro comune volontà, i patrocinatori dovranno farne la loro rispettiva dichiarazione in cancelleria, e questi periti in tal maniera designati sono i soli che procederanno alla operazione loro ingiunta, ad esclusione di quelli che per precauzione erano stati nominati *ex officio Art.* 306.

§. 8. Non concertandosi le parti nella scelta dei periti, la parte più sollecita, spirato l'anzidetto termine, si fa rilasciare un decreto dal giudice delegato, in forza del quale fa intimare ai periti nominati *ex officio* di venire a prestare il loro giuramento. Con tale intimazione i periti scelti dal tribunale rimangono irrevocabilmente incaricati dell'operazione, *Art.* 307.

§. 9. Può darsi che uno dei Periti scelti dalle parti e nominati *ex officio* non accetti l'incarico addossatogli. In tal caso le parti dovranno concertarsi immediatamente per la scelta di un altro perito che lo rimpiazzi, altrimenti verrà questi nominato dal tribunale. *Art.* 316. Per fare questa scelta o questa nomina *ex officio* si procede così: conosciuta la rinunzia del perito e convenendo le parti nella persona che dovrà rimpiazzarlo, ne faranno la loro dichiarazione in cancelleria; ma se le parti non potranno concertarsi per tale rimpiazzo, la più sollecita chiamerà l'altra alla più prossima udienza per farlo ordinare *ex officio* (1).

§. 10. Le precedenti disposizioni indicano quello che si abbia a fare quando uno dei periti manchi di comparire al giorno ed all' ora indicati per prestare il giuramento; se le parti sono presenti si concerteranno all' istante per rimpiazzarlo, ed il giudice delegato dichiarerà nel processo verbale il seguito rimpiazzo, ed autorizzerà le parti a farcitare questo nuovo perito. Se le parti non sono presenti, o se, locchè vale lo stesso, non possono concertarsi, allora il nuovo perito dovrà nominarsi *ex officio*; locchè non potendo eseguirsi dal solo giudice delegato, la parte più sollecita chiamerà l'altra all' udienza più prossima, per farlo nominare dal tribunale. *Art.* 316.

§. 11. Per egual modo, se dopo avere prestato il giuramento qualcheduno de' periti non si presentasse al luogo della perizia, le parti provvederanno se sono presenti, al suo immediato rimpiazzo, e lo dichiareranno in cancelleria per farlo

---

(1) Il testo dice: *La stessa sentenza darà ad esse l'atto di nomina*: è questo un errore d'impressione, deve dire: *ad esso*, cioè alle parti. *Dare atto* vuol dire, dichiarare nella sentenza che la nomina è stata fatta di comune consentimento.

(2) Le parole dell'*art.* 305. *i periti da nominarsi*, indicano un' operazione da farsi incontinenti nella medesima seduta del tribunale. Tutte le descritte operazioni dovranno, come si è detto, contenersi in una sola sentenza. Vedi le formole §. 1.

(1) Siccome questa maniera di *chiamare all' udienza* senza previo ordine di giudice è nuova fra noi, taluno potrà credere che sarà lecito alle parti di dar la legge al tribunale, designando a loro volontà il tempo delle udienze. Ma cesserà il dubio quando si rifletta che queste chiamate sono fatte dagli officiali del tribunale che ne devono dar conto regolare al presidente, e che l'usciere chiama le cause all' udienza dietro una nota di cui una consimile sta in mano del presidente, se le cause già discusse hanno assorbito tutto il tempo, quella che per ordine vien chiamata tardi, sarà rimessa ad un altra udienza. D'altronde un patrocinatore che ha premura di ottenere una pronta provvidenza dal tribunale può prevenire il presidente dell'atto di chiamata che ha fatto fare, e il presidente secondo l'udienza può ordinare che la causa venga chiamata prima delle altre.

indi chiamare dietro un decreto del giudice delegato. Nel caso che le parti o non siano presenti al luogo della perizia, o non siano d'accordo, si procede come sopra con una chiamata all'udienza per farvi provvedere dal tribunale. *Ibid.*

§. 12. Riflettendo agli aggiramenti di procedura pei quali bisognava anticamente seguire una perizia, a quelle citazioni ripetute, a quei dibattimenti interminabili sulla capacità de' periti che la gente del foro aveva l'arte di moltiplicare, ed a quella animosità di partito che la ricusa ben più facile faceva nascere nello spirito de' periti, non si può fare a meno di sentire tutto il vantaggio di queste nuove forme concepute in Francia fin dal tempo della formazione del Codice Napoleone, e felicemente applicate a tutti i casi delle procedure. *Cod. Nap.*, *art.* 1678.

Art. II.

Della ricusa de' periti.

§. 1. La iniziativa della perizia non finisce colla nomina de' periti; prima di procedere alla loro operazione bisognava vedere, se le parti non abbiano eccezioni da proporre contro le persone dei periti già nominati. Se ne hanno, vediamo prima entro qual termine, poi in qual modo dovranno proporle, indi quale ne sarà l'effetto.

§. 2. Egli è evidente che le parti non potranno ricusare i periti che hanno esse medesime volontariamente nominati. La ricusa adunque non può cadere generalmente che sopra quelli nominati *ex officio*. Nulladimeno, se dopo la nomina volontaria fosse sopraggiunta una causa di ricusa contro uno, o più periti, le parti sono autorizzate a proporla, purchè lo facciano prima della prestazione del giuramento. La legge ha considerato che la loro acquiescenza alla prestazione del giuramento potesse valere per una tacita rinunzia ai motivi di ricusa. *Art.* 309.

§. 3. Ma se gravi motivi di sospetto sopraggiungessero, sopra un perito scelto delle parti, anche dopo la prestazione del giuramento? La legge non ammette altri reclami. Per render ragione di questo rigore, notate che dalla prestazione del giuramento alla perizia non dovrà interporsi che un brevissimo spazio di tempo; che la legge per provvedere ad un caso raro non doveva stabilire in principio generale una facoltà che eluderebbe nei casi frequenti ed ordinarj lo spirito della legge stessa tendente ad accorciare per quanto è possibile le procedure, e che se quel caso raro accadesse, la parte potrebbe fidarsi alla religione del giuramento già prestato.

§. 4. Circa al termine entro il quale la ricusa dovrà essere proposta, l'*art.* 309. dice ch'esso è di tre giorni, a contare da quello della nomina. Quindi la prestazione del giuramento dovrà intanto restare sospesa per quei tre giorni; fate però attenzione che questo termine non incomincia dalla nomina materiale fatta *ex officio* ed in prevenzione, ma avendo avuto le parti tre giorni ancora per concertarsi dacchè il tribunale ha nominato i periti in prevenzione, incomincia dacchè passati questi tre giorni la nomina del tribunale è divenuta diffinitiva.

Spirato l'anzidetto termine, si procede alla prestazione del giuramento, ed i periti non potranno più per qualsisia causa essere ricusati. *Ibid.*

§. 5. Per conoscere poi quali sono le eccezioni che possono essere legittimamente allegate contro i periti, non occorre che consultare il titolo *degli esami dei testimonj*. L'*art.* 310. dice espressamente che i periti possono essere ricusati per gli stessi motivi che i testimonj.

§. 6. Passiamo ora al modo con cui la ricusa dovrà essere proposta: la ricusa deve essere prima di ogni altro appoggiata a legittimi motivi. *Art.* 310. Questi motivi si allegano mediante un semplice atto di patrocinatore. La legge esige che quest'atto oltre la firma del patrocinatore porti quella della parte stessa o di un suo procuratore specialmente autorizzato. Il patrocinatore potrà avere egli stesso questo mandato, ma se ne dovrà fare menzione nell'atto, ed in ogni caso la procura vi dovrà essere annessa, e si dovrà esibirne l'originale quando venisse richiesto. Notate ancora che non basterà esporre i motivi di ricusa, ma bisognerà produrre le prove nell'atto stesso. *Art.* 310. Conseguentemente il tribunale non dovrà fare alcun caso di un atto di ricusa che fosse proposto senza essere state osservate le forme prescritte. *Art.* 309.

§. 7. Notificato alla parte contraria l'atto di ricusa, la parte più sollecita cita all'udienza con un semplice atto, dappoichè un tale incidente dovrà essere giudicato nelle forme sommarie, ove tutto è deciso dietro informazioni prese all'udienza. *Art.* 311.

§. 8. Tutte le cause nelle quali trattasi di ricusa di giudici debbono essere comunicate al ministero pubblico. *Art.* 83. §. 4. Conseguentemente a tenore del detto *art.* 311. la sentenza sul merito delle eccezioni allegate contro i periti non potrà pronunziarsi se prima non sono sentite le conclusioni del regio procuratore (1). La

(1) Il testo italiano dice: che saranno comunicate al ministero pubblico tutte le cause che contengono ricusa di *giudici art.* 83. §. 4. Il testo francese dice: *les recusations*, ed in questa espressione generale ognun vede che comprendonsi tutte le ricuse: il Regol. organ., *art.* 111. § 5. non parla che de' soli *giudici*. Il Codice dunque doveva essere d'accordo col regolamento, ed esige ora l'intervento del ministero pubblico nelle ricuse de' periti: perchè si considera come magistrati nella funzione che è loro affidata.

ricusa di un perito è considerata, come quelle di un giudice.

§. 9. Ma se prima di pronunziare, le eccezioni allegate sembrano al tribunale capaci di essere messe in chiaro per via di deposizioni, i giudici potranno ordinare la prova testimoniale. Questa prova si eseguisce però colle forme sommarie, vale a dire, che l'esame de' testimonj dovrà farsi all' udienza dietro le formalità richieste riguardo gli *art.* 407. e seg. del Codice di procedura, tit. *delle materie sommarie*.

§. 10. Vediamo infine quali effetti produce la ricusa legittimamente e regolarmente proposta contro i periti; se è ammessa, il tribunale nella sentenza medesima, che ammette la ricusa di uno od anche de' tre periti, nomina quelli che dovranno rimpiazzarli. Le parti in questo caso non hanno facoltà di fare altra scelta. *Art.* 313. Se la ricusa è rigettata, la parte che l'aveva proposta verrà condannata al risarcimento dei danni ed interessi secondo le circostanze; lo stesso perito allegato per sospetto potrà domandare questo risarcimento se la ricusa lo avesse danneggiato. *Art.* 314.

§. 11. Quando la ricusa è rigettata, l'effetto è, che il perito inutilmente ricusato procederà cogli altri alla perizia; sempreché però non avesse domandato il risarcimento de' danni ed interessi. Allora sarebbe in contestazione colla parte sugl' interessi della quale dovrebbe giudicare, e la legge non presume più in lui quello spirito d imparzialità che deve guidare un perito. *Ibid.*

In questo caso adunque bisogna distinguere; o il perito ha formato la sua dimanda d indennità prima della sentenza che rigetta la ricusa proposta contro di lui, ed allora la sentenza stessa nomina *ex officio* un nuovo perito per rimpiazzarlo; o la sentenza è già stata pronunziata quando il perito inutilmente ricusato propone la sua domanda, ed allora la parte più sollecita lo chiama con un atto di usciere all' udienza, perchè il tribunale ne pronunzii il rimpiazzo.

§. 12. In ogni caso e qualunque sia la sentenza che interviene sulla ricusa dei periti, essa si eseguisce non ostante l'appello che le parti ne avessero interposto; le operazioni adunque relative alla perizia non sarebbero sospese dalla interposta appellazione. *Art.* 312.

Del resto l' intervenuto del ministero pubblico potrà aver luogo tutte le volte ch' ei lo richiede o che è richiesto *ex officio*, qualunque sia la natura della causa.

Art. III.

Dei giuramenti dei periti.

§. 1. I periti non potranno operare legalmente se prima non abbiano prestato il giuramento di adempire con fedeltà la missione loro affidata; dopo la nomina, e giudicati i motivi di ricusa se ne sono stati proposti, la parte più sollecita presenta un' istanza scritta dal patrocinatore al giudice delegato, e questi vi mette abbasso il suo decreto indicante il giorno e l' ora in cui i periti dovranno recarsi alla residenza del tribunale per prestare il giuramento nelle mani del giudice delegato. Non è necessario di chiamare le parti a questa operazione, quindi non si farà ad esse alcuna intimazione; potranno però se lo vogliono trovarvisi presenti *Art.* 307.

§. 2. Quando il tribunale nell' atto di ordinare la perizia avesse trovato opportuno, secondo le circostanze, di far prestare questo giuramento davanti il giudice di pace del cantone in cui la detta perizia dovrà eseguirsi, potrà prescriverlo nella medesima sentenza, invece di delegare uno de' suoi membri. In questo caso la parte più sollecita si presenta al giudice di pace delegato colla copia della sentenza che gli commette di ricevere il giuramento, ed il giudice rilascia una cedola per intimare i periti. L' intimazione si fa con atto di usciere alla persona o al domicilio di ciascuno di essi. *Art.* 307, §. 2.

§. 3. Quando la sentenza ha delegato uno dei membri del tribunale a ricevere il giuramento, la parte più sollecita munita del decreto di questo giudice delegato, che è scritto a piè della sua istanza come sopra presentatagli, fa intimare i tre periti con atto di usciere a comparire nel giorno ed ora indicati per prestare il loro giuramento. *Art.* 307.

§. 4. Se alcuno dei periti non comparisce al giorno ed ora prefissi per prestare il giuramento, un altro ne è scelto nella forma qui sopra incaricata. *Art.* 316. (1). Questo nuovo scelto presta cogli altri il giuramento, ma le spese di questa prestazione sono senza rimborso, a carico della parte che ha scelto il perito, il quale benchè citato non è comparso. *Art.* 308. (2).

(1) Ved. sopr. *art.* 1., §. 10.

(2) Il testo francese porta: *Si l' expert de la partie sommée ne se presente pas, les frais de la prestation de serment seront à la charge de cette partie, sans repetition*, *art.* 308. Il sig. *Lepage* spiega le parole, *la partie sommée par celui contre qui l' expertise est poursuivi*, e che è il reo convenuto nel processo di perizia; non però crediamo che debbano intendersi indistintamente per l' uno per l' altro dei litiganti. *L' art.* 316. spiega questo passo: ivi è detto che non presentandosi un perito a prestare il giuramento e le parti

§. 5. Presentandosi tutt' i periti, il giudice delegato riceve il loro giuramento di adempire fedelmente alle funzioni che confida ad essi la giustizia; di questo giuramento fa fede un processo verbale che si redige espressamente, e determina il giorno e l'ora in cui i periti procederanno all' ingiunta operazione.

§. 6 Abbiamo detto che non è necessario che le parti siano presenti alla prestazione del giuramento dei periti, e quindi abbiam soggiunto che non occorreva alcuna citazione per questo alle medesime. La legge però non proibisce che esse vi si trovino o in persona, o col mezzo dei loro patrocinatori. In questo caso dovrà farsi menzione della loro presenza nel processo verbale di prestazione del giuramento, e la medesima loro presenza darà intimazione ad intervenire alla successiva perizia, dappoichè nel suddetto processo verbale è indicato, come abbiam detto or ora, il giorno ed il tempo della perizia suddetta. *Art.* 315, §. 1. c. 2.

§. 7. Se le parti non si sono trovate presenti alla prestazione del giuramento, la più sollecita citerà l'altra con atto di patrocinatore ad intervenire al giorno ed all' ora indicati nel luogo ove i periti procederanno alle loro incombenze. *Ibid.* §. 3.

§. 8. Si è veduto di sopra, *art.* 1, §. 11. del presente titolo, in qual modo si rimpiazzi un perito, che dopo aver prestato il giuramento non si presenta al luogo indicato per la perizia. Ora aggiungeremo soltanto, che questo perito può essere condannato a tutte le spese divenute inutili per la sua mancanza, ed anche al risarcimento dei danni ed interessi, se col non adempire all' incarico da lui accettato avesse cagionato pregiudizio ad una delle parti. *Art.* 316, §. 2.

§. 9. Lo stesso *art.* 316, §. 2. dice che questa condanna sarà pronunziata dal *tribunale*; conseguentemente l'azione, per far condannare il perito contumace dovrà intentarsi dalla parte lesa necessariamente davanti il tribunale ove pende la causa. Il ministero dei periti non è forzato finchè non hanno accettato la commissione, ma lo diventa dopo che hanno prestato il loro giuramento; allora il corso della giustizia è ritardato per fatto loro, e se la legge non può costringerli a procedere alla perizia, potrà punirli della loro inobbedienza.

non concertandosi in rimpiazzarlo, il tribunale nominerà il nuovo perito *ex officio*. Ora in questo caso ambe le parti sono nella medesima condizione, l'una e l'altra s'intenderà abbastanza avvertita, *sommèe*, l'attore perchè è quegli che insta, il reo convenuto perchè, è chiamato all' udienza e come tali dovranno o l'uno o l'altra sopportare le spese occasionate dalla contumacia del rispettivo perito. Ved. sop. *art.* 1., §. 10. di questo *tit.* e l'*art.* 316., §. 1, del Cod.

Art. IV.

Della perizia.

§. 1. Al giorno indicato i periti si riuniscono nel luogo ove debbon procedere alle loro ispezioni ed al loro giudizio. Niun officiale li accompagna: la legge affida l'operazione interamente ai loro lumi ed alla loro coscienza. La sentenza che ordina il loro giudizio e tutte le carte necessarie alla loro istruzione sono passate ai medesimi o preventivamente dal cancelliere nell' atto della prestazione del giuramento o dalle parti medesime che interverranno alla loro visita. I periti però, dopo di averle attese per uno spazio di tempo competente, procederanno anche in assenza delle parti alle loro operazioni. *Art.* 317.

§. 2. Le parti quando sono intervenute potranno fare ai periti quei rilievi e quelle domande che crederanno convenienti. I periti dovranno farsene carico ed accennarle nella loro relazione. *Ibid.*

§. 3. Dopo che i periti, rilevato lo stato della controversia, avranno inteso le deduzioni delle parti, osservato le località e presi anche se occorre i lumi opportuni dai vicini, procederanno alla loro relazione. Questa sarà da' medesimi estesa, se si può, nel tempo della loro visita, mentre sono sulla faccia del luogo. Ma se per la moltiplicità dei dettagli fosse difficoltoso l'eseguirla immantinente, i periti potranno prendere soltanto delle annotazioni di quello che avranno osservato, e ritirarsi per compirla in un luogo ed in un'ora che sembrerà ad essi più comoda. Di tutte queste particolarità dovranno però far menzione nella loro relazione, e se dovessero rimetterne il compimento ad un altro giorno, dovranno pur menzionarlo nella relazione, ed avvisare le parti di questa proroga, affinchè, prima che il loro giudizio sia steso definitivamente, abbiano esse il campo di esternare ulteriori deduzioni o domande, se ne volessero fare. *Ibid.* Quando poi i periti si ritirano per combinare la formazione della loro relazione, le parti saranno da essi licenziate. E' quello il momento in cui, esercitando il loro ufficio, dovranno rimanere in piena libertà appunto come i giudici quando sono per sentenziare.

§. 4. I periti non faranno che una sola relazione, e la conclusione loro sarà il risultato della maggiorità delle opinioni. Questa conclusione però dovrà essere motivata, e fin quì il loro giudizio si forma nello stesso modo che se le sentenze dei tribunali, nelle quali i pareri indivisi quali de' giudici si confondono nella persona mo-

rale del tribunale, che presa collettivamente non presenta nè può presentare che un solo risultato. Ma i periti non sono definitivamente giudici, il loro giudizio ha bensì tutta la forza che può avere in quanto stabilisce una prova in processo, ma questa prova è essenzialmente subordinata al giudizio del tribunale; appartiene al tribunale il calcolare nella sua saggezza i gradi più o meno di forza della perizia stessa; perchè la prova che ne risulta sia giudicata avere più o meno d'influenza nella decisione del merito principale. Questo criterio dovendosi fondare sul carattere stesso della perizia, ne segue che se il risultato de' pareri non sia stato unanime, e se vi siano stati de' dispareri modificativi della opinione trionfante, il tribunale dovrà rivolgervi una particolare attenzione, e quindi è che questi dispareri e queste modificazioni dovranno menzionarsi non solo nella relazione, ma anche motivarsi, senza che pertanto sia permesso di nominare gli autori o l'autore de' pareri contrarj, o modificativi. Saggia precauzione che la legge ha resa comune ai tribunali, togliendo l'abuso di far registrare negli atti l'opposizione di un giudice contro il parere decisivo del tribunale. Egli è possibile che uno vedi meglio ed intenda meglio di due o di tre; ma la legge presume il contrario, ed il voler presumere contro la legge, sarebbe sciogliere il freno all'amor proprio e cagionare scandali ed irriverenze. *Art.* 318.

§. 5. Uno dei periti scriverà la relazione e tutti e tre la sottoscriveranno. Nel caso poi che niuno dei periti sappia scrivere, l'*Art.* 317. §. 2. dice che la relazione sarà scritta e sottoscritta dal cancelliere del giudice di pace del luogo, ove si è eseguita la perizia. La legge, come ognun vede, non ha provveduto che al caso ove si abbia dovuto scegliere de' periti illetterati sì, ma più periti di ogni altro quando la visita dovesse eseguirsi in campi o luoghi da persone ivi dimoranti meglio conosciuti; per le perizie poi da eseguirsi nelle città o in altri luoghi frequenti di popolazione, si è supposto che si scelgano dei periti i quali abbiano una sufficiente coltura, ma qualora venissero anche scelte persone che non sappiano scrivere, il tribunale nella sua prudenza vi provvederebbe, od i periti stessi si farebbero assistere da qualche loro amico, senza che però questa operazione abbia a costare alcun aumento di spesa. Tali erano in Francia le disposizioni fondate sull'ordinanza del 1667. che il Codice nostro di procedura non ha abolite, quantunque non le abbia espressamente richiamate.

§. 6. L'originale della relazione vien deposto alla cancellaria del tribunale che ha ordinato la perizia, senza nuovo giuramento per parte dei periti (1). Questa rimessa è eseguita dal cancelliere del giudice di pace del luogo della perizia quando è stato incaricato di stendere la relazione; ma se è stata scritta da uno de' periti, è il redattore stesso che ha quest'obbligo. E' per conseguenza necessario che nella medesima relazione sia indicata la persona del perito che dovrà farne la rimessa in cancelleria. Questa rimessa però si eseguirà *brevi manu*, consegnando la carta al cancelliere senz' alcuna formola. *Art.* 319.

§. 7. Dopo che la relazione è prevenuta in cancelleria, il presidente tassa a piè della medesima le competenze e diete dei periti. La dovranno essere tassate del pari le competenze del cancelliere del giudice di pace qualora si avesse avuto bisogno del di lui ministero, e delle somme risultate, il presidente stesso rilascerà rispettivamente mandato esecutivo contro la parte che ha richiesta la perizia, e se questa è stata ordinata *ex officio* contro la parte che ne ha sollecitata l'esecuzione, *Ibid.*

§. 8. Qualora i periti tardassero o ricusassero di presentare la loro relazione, è permesso di farli citare a comparire entro tre giorni davanti il tribunale da cui ricevettero la commissione. Non è perciò necessario di ottener decreto abbreviatorio del termine ordinario delle citazioni; la legge medesima l'autorizza e dispensa egualmente lo sperimento della conciliazione. *Art.* 320.

§. 9. La parte che ha fatto citare i periti conchiude nel suo atto di citazione che essi siano condannati, anche mediante arresto personale, al predetto deposito; ed il tribunale pronunzia su questo incidente in via sommaria e senza alcuna forma di processo. *Ibid.*

§. 10. Si conosce da questa ultima disposizione quanto sia utile di far designare in fine della relazione la persona che tra' periti si è incaricata di deporre la relazione in cancelleria; giacchè sarà essa tenuta di garantire i di lei colleghi dalle conseguenze della sua negligenza.

ART. V.

Della sentenza che interviene dietro la relazione dei periti.

§. 1. Dopo che la relazione originale dei periti è stata portata in cancelleria, la parte più sollecita, per provare il giudizio del tribunale

---

(1) Il Codice doveva ordinare così per togliere l'antica disposizione che vigeva in Francia di far confermare il giuramento davanti il tribunale. La nostra legge del medesimo giudiziato dispensava dal secondo giuramento quei periti che lo avessero già prestato nell'assumere l'abilitazione del loro officio.

sulla perizia, se ne fa rilasciare una spedizione, ne fa notificare una copia con atto di patrocinatore all'avversario, e lo chiama all'udienza. L'*art.* 321. dice, *con un semplice atto*, per dinotare che non occorre presentare alcuna *difesa* o scrittura di allegazione, e che il merito della perizia dovrà discutersi verbalmente all'udienza.

§. 2. Il tribunale dopo di avere inteso la lettura della relazione e le diverse interpretazioni che i rispettivi patrocinatori cessassero di dare alla medesima, se trova che i fatti siano sufficientemente rischiarati, può passare alla decisione prendendo per base la relazione stessa. Ma se per lo contrario il tribunale non trova in essa sufficienti lumi onde passare ad una decisione diffinitiva nella causa per cui aveva ordinato la perizia, potrà ordinarne una seconda anche *ex officio*, ed in questo caso nominerà per procedervi uno o più periti, nella medesima sentenza. *Art.* 322.

§. 3. Si vede adunque che a tenore del citato articolo i litiganti non debbono avere alcuna parte nella nomina di questi nuovi periti, e che il numero di essi è lasciato all'arbitrio del tribunale. Egli potrà nominarne uno o molti; ciò dipenderà dal grado di prova che avrà somministrato la prima relazione, e da' nuovi rischiaramenti de' quali il tribunale potrà abbisognare. Del rimanente il nuovo, o i nuovi periti eletti potranno domandare ai primi quelle spiegazioni e quei lumi che credessero conducenti all'accerto delle loro ispezioni. *Ibid.*

§. 4. I periti nuovamente eletti saranno citati a venire a prestare il giuramento davanti al giudice delegato; il modo è lo stesso che quello adoperato per li primi. Parimente per proporre i motivi di sospetto, se ve ne fossero, per rimpiazzare i periti in caso di rifiuto o di non comparsa; in una parola tanto per preparare, quanto per compire le loro operazioni si osserveranno le stesse formalità che sono state prescritte per la prima perizia; e quindi la relazione di questi ultimi periti si redigerà, si depositerà in cancelleria e si porterà all'udienza nello stesso modo che la prima.

§. 5. Per terminare questo titolo diciamo che qualunque sia il merito della relazione dei periti, sia stato o no unanime il loro sentimento, il tribunale, per li principj che abbiamo esposti al §. 4. dell'articolo precedente, non è obbligato a conformarsi nella sua decisione a quanto i periti hanno conchiuso; i giudici potranno allontanarsene e decidere altrimenti se la loro coscienza fondata sullo stato in cui si trovano le prove del processo, suggerisci loro altri motivi di giudicare. *Art.* 322.

ART. VI.

Formole per relazioni dei periti.

§. I.

Sentenza che decreta una relazione di periti.

Se le parti nelle scritture o all'udienza convengono nella nomina dei tre periti, la dispositiva della sentenza, sarà concepita nei seguenti termini:

„ Il tribunale, prima di pronunziare, dà atto alle parti della nomina ch'esse fanno, cioè di Pietro C...., maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, n. 195. per parte di B...., di Natale G...., falegname, domiciliato a Milano, contrada di Brera, n. 88., per la parte di L...., e di Giacomo D...., capo maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada del Gallo, n. 7., scelto per terzo d'accordo fra le parti;

„ Decreta, che la casa di cui si tratta sarà visitata dai detti periti, i quali daranno s'essa è costruita secondo le regole dell'arte; indicheranno se è per difetto di costruzione, che una delle sommità del tetto è caduta, ed i mezzi per rimediarvi; come pure faranno la stima di ciò che dovrà spendersi per ricostruire la detta sommità del tetto, le perdite che questo accidente può aver arrecate alla parte di B...., ed i danni e interessi che possono esservi; nel tempo della qual relazione le parti potranno fare quelle conclusioni ed istanze che troveranno opportune; nomina il sig. A...., membro del tribunale, per ricevere il giuramento dei periti nominati, salve le spese.

„ Giudicato a Milano ec.

Allorchè, all'epoca della sentenza, le parti non hanno nominato i periti, la dispositiva della medesima è alquanto differente.

„ Il tribunale, prima di pronunziare, decreta che la casa, di cui si tratta, sarà visitata da tre periti, dei quali si converrà fra le parti, entro tre giorni dopo la presente sentenza; altrimenti, e scorso il detto termine, la visita sarà eseguita da Q...., architetto, domiciliato a Milano, contrada del Laghetto, n. 2086; da E...., parimente architetto a Milano, contrada del Monte Napoleone da F...., capo-maestro muratore, i quali sono nominati *ex officio*.

„ I periti riferiranno, se la detta casa è costruita secondo le regole dell'arte ec. „

Il resto come nell'esempio precedente.

§. II.

Dichiarazione delle parti per la nomina dei periti.

„ Oggi, giorno sei aprile mille ottocento sei, sono comparsi alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. B...., patrocinatore del sig. M.., chirurgo a Milano da una parte.

„ Ed il sig. L...., patrocinatore del sig. S...., maestro muratore a Milano, dall'altra parte.

„ In esecuzione, della sentenza proferita nella causa fra le parti, il giorno tre di questo mese, dalla prima sezione, e che decreta ch'entro tre giorni esse saranno obligate di convenire nella nomina dei periti, altrimenti che quelli nominati d'ufficio colla medesima sentenza procederanno all'operazione prescritta, i comparenti hanno dichiarato che i loro clienti si sono trovati d'accordo in nominare per periti il sig. C..., maestro muratore domiciliato a Milano, contrada della Foppa n. 195., per la parte del sig. B..., il sig. C..., falegname, domiciliato a Milano, contrada di Brera, n. 88, per la parte del sig. L...., ed il sig. D...., capo-maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada del Gallo, per il terzo

„ In conseguenza i tre periti sopra nominati sono definitivamente incaricati dalle parti di procedere all'operazione decretata nella detta sentenza.

„ Si è steso processo verbale di questa dichiarazione, la quale è stata sottoscritta dai detti sigg. B.... ed L...., come pure dal cancelliere. „

Sott. B.... L.... Patrocinatori.
Q.... Cancelliere.

§. III.

Istanza e decreto per citare i periti.

„ Al sig. A...., giudice nel tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. M.... chirurgo a Milano, attore.

„ Contro il sig. S...., maestro muratore a Milano reo convenuto.

„ Espone che con sentenza proferita il giorno tre di questo mese nella causa fra le parti, e di cui è quì unita la spedizione, voi siete stato nominato delegato, per ricevere il giuramento dei periti incaricati di fare l'operazione ivi ordinata.

„ Per atto passato alla cancelleria il giorno sei di questo mese, e di cui è parimente quì unita la spedizione le parti d'accordo hanno dichiarato, ch'esse nominavano il sig. C...., per perito dell'attore, il sig. G... per perito del reo convenuto ed il sig. D... per terzo perito.

„ Per queste ragioni l'istante dimanda che vi piaccia, sig., di ordinare che i detti periti saranno citati nel giorno ed ora, che indicherete per prestare avanti di voi il giuramento di adempir bene e fedelmente la loro missione.

Sott. B.... Patrocinatore

„ Si permette di citare i tre periti, in conformità dell'istanza sopra spiegata per il giorno dodici del presente mese, a mezzogiorno.

„ Fatto nella camera del consiglio il giorno sei aprile mille ottocento sei. „

Sott A.... Giudice.

§. IV.

Citazione ai periti.

Dopo di aver copiato l'istanza ed il decreto nella forma dell'esempio precedente, l'usciere stende il suo atto di citazione, come segue:

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno otto aprile ad istanza del sig. M.., chirurgo domiciliato a Milano, in virtù del decreto del sig. A...., giudice delegato, in data del giorno sei di questo mese, posto appiè della dimanda dell'istante, e di cui esiste copia quì sopra, io sottoscritto Paolo T..., usciere presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 55., ivi domiciliato, contrada de' Piatti, n. 82, ho citato.

„ Il sig. C...., maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, n. 195.

„ Il sig. G...., Falegname domiciliato a Milano, contrada di Brera, n. 88.

„ Il sig. D...., capo-maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada del Gallo, n. 71.

„ Tutti e tre periti nominati dalle parti (o d'ufficio) per procedere all'operazione decretata con sentenza proferita il giorno tre di questo mese, fra l'istante ed il sig. S....,

„ A comparire il giorno dodici di questo mese nel locale del tribunale, avanti il sig. giudice delegato, per prestare il giuramento di disimpegnare bene e fedelmente la missione, di cui sono incaricati e per fissare nel medesimo tempo il giorno, l'ora ed il luogo dell'operazione.

„ Copia del presente atto di citazione, come pure dell'istanza e del decreto di sopra menzionati è stata lasciata da me a ciascuno dei detti periti, cioè una copia al domicilio del sig. C...., consegnandola al suo portinajo, il quale richiesto, non ha voluto dirmi il suo nome; al domicilio del sig. G...., consegnandola ad una donna, che disse essere la serva di casa, ed al domicilio del sig. D..., consegnandola a sua moglie.

„ Il sig. B...., patrocinatore, continuerà ad agire per l'istante.

„ L'importo del presente atto di citazione è di nove lire. „

Sott. T.... Usciere

§. V.

Atto di ricusa contro un perito.

„ Io sottoscritto Giovanni Battista S...., maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada dell'Orso, dichiaro che ricuso la persona del sig. Q., perito nominato d'ufficio con sentenza proferita il giorno tre di questo mese nella causa fra me ed il sig. M...., chirurgo, domiciliato a Milano.

„ Il motivo di questa ricusa è, che dopo proferita la sentenza il sig. Q.... è stato a pranzo in casa del detto sig. M...., locchè mi offro di provare col mezzo di testimonj. In conseguenza vado a procedere all'effetto di far pronunziare sulla presente ricusa.

„ Fatto a Milano, il giorno sette aprile mille ottocento sei. „

Sott. S....

„ Ad istanza del sig. S...., reo convenuto,

„ Sia intimata al sig. B...., patrocinatore del Sig. M...., attore.

„ La ricusa, di cui si trova copia qui sopra e che è stata proposta contro la persona del sig. Q., perito nominato d'ufficio con sentenza del giorno tre di questo mese, nulla causa fra le parti, sia dichiarato parimente, che questa ricusa è stata sottoscritta tanto sull'originale, che sulla copia dal medesimo sig. S....

„ In conseguenza è intimato al detto sig. B...., di comparire all'udienza il giorno nove di questo mese, per veder pronunziare sommariamente sulla detta ricusa e nominare d'ufficio altro perito.

„ A Milano il giorno sette aprile mille ottocento sei. „

Sott. L. Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato da me sottoscritto usciere delle udienze ec. „

Questa intimazione sarebbe valida quand' anche essa non contenesse la chiamata per far pronunziare all'udienza. Ma in tal caso la parte più sollecita, subito dopo l'intimazione, chiamerà all'udienza per far pronunziare sul merito della ricusa, la quale finchè non sia giudicata sospende l'operazione.

Se la parte non avesse sottoscritto la ricusa si sarebbe fatta la stessa dichiarazione dal suo procuratore speciale; questi avrebbe indicata nell'atto la procura e ne sarebbe stata unita colla copia all'intimazione. Ciò accade, per esempio, quando quegli che ricusa non sa o non può sottoscrivere; ei fa in questo caso il suo atto di procura davanti notaro, ed il procuratore adempie alla formalità prescritta.

§. VI.

Processo verbale della prestazione del giuramento.

„ Oggi, giorno dodici aprile mille ottocento sei, a mezzogiorno, nella residenza del tribunale, avanti noi Giuseppe A...., giudice delegato con sentenza proferita il giorno tre di questo mese, nella causa fra il sig. M.... ed il sig. S...., dal tribunale di prima istanza di Milano, prima sezione, all'effetto di ricevere il giuramento dei periti incaricati dell'operazione loro ordinata.

„ E' comparso il sig. B...., patrocinatore del sig. M...., ha detto che in virtù del nostro decreto, da esso ottenuto il giorno sei di questo mese, ha fatto citare per oggi, a mezzogiorno, i tre periti nominati dalle parti, all'effetto di prestare il giuramento e d'indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'operazione. In conseguenza ci ha dimandato di ricevere il giuramento dei detti periti, se si presentano, riservandosi di procedere per far rimpiazzare quelli che non comparissero.

„ In questo frattempo si sono presentati:

„ 1. Il sig. Pietro C...., maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada della Foppa, n. 195;

„ 2. Il sig. Natale G...., falegname, domiciliato a Milano, contrada di Brera, n° 88;

„ 3. Ed il sig. Giacomo D...., capo mastro muratore, domiciliato a Milano, contrada del Gallo, n° 71.

„ Dopochè ci è stata presentata da ciascuno di loro la copia dell'atto di citazione, in virtù del quale compajono, hanno successivamente prestato nelle nostre mani il giuramento di procedere fedelmente e secondo la loro coscienza all'operazione di cui si tratta.

„ In conseguenza hanno convenuto di portarsi sopra il luogo della controversia, il giorno quindici di questo mese, per ivi procedere all'operazione a nove ore della mattina.

„ Noi abbiamo dato atto delle comparse, conclusioni, istanze, prestazione di giuramento sopra menzionate, come pure della fissazione del giorno e dell'ora dell'operazione; noi abbiamo in conseguenza intimato alla parte presente di trovarvisi, e decretato che alla parte che non è comparsa sarà fatta l'intimazione al domicilio del suo patrocinatore.

„ In fede di che il presente processo verbale è stato sottoscritto da noi e dal nostro cancelliere „

Sott. A... Giudice.

Q.... Cancelliere,

Qualche volta il processo verbale si fa sottoscrivere dalle parti comparenti, specialmente se esse fanno qualche osservazione importante, la legge però non esige tale sottoscrizione, come non prescrive quella dei periti.

§. VII.

Intimazione alla parte per assistere alla perizia.

„ Ad istanza del sig. M.... chirurgo a Milano, attore.

„ Sia dichiarato fal sig. L... patrocinatore del sig. S...., maestro muratore a Milano, reo convenuto.

„ Qualmente col processo verbale del giorno dodici di questo mese i tre periti eletti dalle parti, hanno prestato il giuramento ed hanno fissato l'operazione pel giorno quindici di questo mese, a nove ore della mattina.

„ In conseguenza sia intimato al detto sig. L... di trovarsi nel detto giorno ed ora, contrada di Chiaravalle, nella casa al n. 333. per ivi assistere, se gli piace, alla visita ed alla relazione decretata colla sentenza proferita nella causa fra le parti il giorno tre di questo mese, dichiarando che si procederà alla perizia, tanto presenti che assenti le parti.

„ Fatto a Milano il giorno tredici aprile mille ottocento sei. „

Sott. B.... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato ec. ec. „

§. VIII.

Relazione dei periti.

Gli stessi periti redigono la loro relazione. Nel caso che alcuno di essi non sappia scrivere la legge incarica della relazione il cancelliere del giudice di pace, nel cantone del quale si fa la perizia. Nell'esempio seguente è uno dei periti che scrive la relazione.

„ Oggi, giorno quindici aprile mille ottocento sei, a nove ore della mattina, noi sottoscritti.

„ Pietro C...., maestro muratore domiciliato a Milano, contrada della Foppa, n. 195.

„ Natale G...., falegname, domiciliato a Milano, contrada di Brera n. 88.

„ E Giacomo D...., capo-maestro muratore, domiciliato a Milano, contrada del Gallo, n. 71.

„ Tutti e tre periti nominati, in virtù della sentenza proferita il giorno tre del presente mese, dalla prima sezione del tribunale civile di Milano, tra i sigg. M...., chirurgo, e S..., maestro muratore, all'effetto di fare la relazione sull'oggetto ivi enunciato, noi ci siamo portati ad una casa appartenente al detto sig. M..., situata a Milano, contrada di Chiaravalle, n. 333. Vi abbiamo trovato il sig. M..... assistito dal sig. B...., suo patrocinatore. Dopo di averci consegnata la spedizione della sentenza di sopra menzionata, il detto sig. M....., ha dimandato, che si proceda alla visita, ed in seguito alla relazione decretata nella detta sentenza.

„ E' pure comparso il sig. S.... assistito dal sig. L...., suo patrocinatore, il quale ci ha detto che comparisce in obedienza dell'intimazione a lui fatta il giorno tredici di questo mese e che acconsente che si proceda da noi alla perizia decretata.

„ In conseguenza, avendo esaminato il luogo della controversia, abbiamo rilevato ciò che segue:

„ La casa, di cui si tratta, sembra fabbricata recentemente; e secondochè le parti stesse ne sono convenute, è stata terminata da soli sei mesi; essa ha trenta metri di facciata sopra sette di profondità e sopra un'altezza di dieci metri. La sommità del tetto a levante è rovinata fino quasi alla metà della sua altezza, locchè ha prodotto la rottura, di un terzo circa del coperchio del tetto che è di regole. Questa rottura, come asseriscono le parti, si è fatta da se; ma una delle medesime pretende, che è derivata da difetto di costruzione; l'altra, che è stato per fatto del proprietario, per aver ammonticchiato della terra, appoggiandola al muro di mezzo che sostiene la parte superiore del tetto.

„ Su questo proposito il sig. S..... ci ha fatto osservare, che la terra ammonticchiata si elevava lungo il detto muro di mezzo fino all'altezza di tre metri, e ci ha dimandato di farne menzione nella nostra relazione.

„ Dal canto suo il sig. M.... ci ha dimandato di verificare, che i materiali della parte rovinata erano caduti esteriormente: dalla qual cosa deduce che la terra ammonticchiata contro il muro di mezzo non ha potuto essere causa della caduta.

„ Dopo di aver ben esaminato indettaglio tutto ciò che riguarda la detta casa, e di averne fatte le annotazioni necessarie, noi siamo convenuti di riunirci il giorno venti del corrente mese, a dieci della mattina, in casa del sig. G...., uno dei nostri colleghi, per redigere la presente relazione, ed abbiamo avvisate di conformità le parti.

„ Il giorno venti aprile mille ottocento sei noi ci siamo dunque riuniti nel luogo ed ora indi-

casi ove abbiamo trovato il sig. M..... assistito dal sig. B....., suo patrocinatore, il quali ci ha detto che compariva per essere presente alla redazione della nostra relazione, e dopo aver aspettato sig. S.... dalle dieci fino alle undici passate, senzachè sia comparso, nè alcuno per esso, il Sig. M...... ci ha chiesto atto della sua comparsa come pure dell' assenza del sig..... ; ci ha richiesto di procedersi alla redazione della nostra relazione, e si è ritirato col sig. B.. per lasciarci liberamente discorrere. Essendoci trovati tutti e tre di unanime opinione, noi l'abbiamo motivata come segue.

„ E' fuor di dubbio, che la sommità del tetto ha rovinato per vizio di costruzione.

„ 1. Il muro di questa sommità del tetto, che secondo le regole dell' arte doveva avere sessanta centimetri di grossezza, non ne ha effettivamente che quarantacinque nella parte più solida.

„ la sommità del tetto non essendo appoggiata sopra alcun' altra fabbrica, il muro doveva essere legato con due chiavi di ferro, e non ve ne ha alcuna.

„ La terra ammonticchiata contro il muro di mezzo non è d'una altezza tale da avere cagionata la rovina del tetto; e d'altronde non è rovinato che nell'alto.. Se la terra avesse in qualche modo contribuito alla caduta del tetto, ciò non avrebbe potuto aver luogo, se non perchè è costruito secondo le regole dell' arte.

„ La ricostruzione di questa sommità del tetto, per rimetterlo colla grossezza e qualità dei materiali opportuni, servendosi però di quelli che essendo già stati messi in opra potranno riconoscersi buoni può essere valutata in seicento lire per li materiali da muratore, trecento lire pe' legnami e duecento lire per il coperchio di tegole. Totale mille e cento lire.

„ Rapporto alle indennizzazioni che il sig. M... potrebbe reclamare, esse risultano dal non godimento della sua casa, non avendo avuto, come ha asserito, nel farla fabbricare, altro oggetto che di abitarla. Questo non godimento deve dunque calcolarsi dall' epoca della rovina della sommità del tetto cioè da tre mesi fa fino al giorno in cui la casa sarà ricostruita, locchè può essere effettuato in altri tre mesi: Ora valutando questo non godimento, avuto riguardo al quartiere in cui è posta la casa ottocento lire all' anno, l' indennizzazione sarebbe di quattrocento lire per li sei mesi del non godimento, indipendentemente dal prezzo della ricostruzione, che deve parimente stare a carico del sig. S...

„ In fede di che noi abbiamo redatta la presente relazione, nella quale abbiamo impiegate due mattine, tanto per la visita che per la redazione del nostro parere. E' stata sottoscritta da noi tre ed è stata scritta da uno di noi, cioè dal sig. C....., che si è incaricato di depositarla presso la cancelleria.

„ Fatto a Milano il giorno venti aprile mille ottocento sei. „

Sott. ec.

Questa formola basta per far conoscere, come i periti si spiegano ed in qual maniera accennano nella loro relazione tutte le circostanze che variano giusta la natura dei diversi affari.

Se essi non fossero dello stesso parere, lo accennarebbero e lo spiegherebbero separaramente, senza attribuirlo ad alcuno dei medesimi in particolare a un di presso in questa maniera:

„ Noi abbiamo messo ciascuno un parere diverso.

„ L'uno ha creduto, che prima di portare il suo giudizio sulla causa della rovina bisogna far visitare i fondamenti ec.

„ Un altro è sembrato convinto, che la terra ammonticchiata contro il muro di mezzo abbia potuto alterarne l' equilibrio, non avendo ancora la massa della fabbrica avuto tempo di rassodarsi ec.

„ Il terzo ha risposto, che era inutile di far visitare i fondamenti, perchè in una simile circostanza ec.

„ Quanto al sentimento di quello che crede, che la terra ammonticchiata contro il muro ha potuto far rovinare il tetto gli è stato risposto che ec.

„ Lo stesso perito ha conchiuso che la sommità del tetto non ha potuto cadere, che per difetto di costruzione ec.

„ Procedendo a formare un sol parere, due di essi hanno convenuto nell' ultima opinione; che in conseguenza si trova ottenere la maggiorità.

„ Io fo fede ec... „

TITOLO XV.

Degl' interrogatorj sopra fatti e loro circostanze.

„ Fra i differenti mezzi de' quali la legge si serve in un processo per iscoprire la verità si annoverano gl' interrogatorj sopra alcuni fatti o circostanze, che possono essere concludenti a stabilire la prova di cui si va in cerca, e che non può essere somminisrrata nè da istrumenti, nè da scritture nè da testimonj. Una delle parti, riportandosi in questi casi alle dichiarazioni del suo avversario, può chiedere l' ufficio del giudice per farlo interrogare: *ut confitendo aut denegando*

se exmeret. Secondo le espessioni del Dritto romano (1).

Pare a prima vista che avendo la legge autorizzato il giuramento decisorio che le parti possono rispettivamente deferirsi in giudizio, l'introduzione degl'. interrogatorj sia una procedura di più, che importi perdita di tempo, ed aumento di spesa.

Ma bisogna fare attenzione alla differenza che passa tra il giuramento e l'interrogatorio. Il giuramento si deferisce per farne dipendere la decisione della causa, e quindi chiamasi *decisorio* (1). L'interrogatorio non si cerca che nella speranza di ottenere alcune presunzioni per convalidare; la prova d'un fatto: se non vi fosse altro mezzo che il giuramento da deferirsi, la parte che non avesse fede alla religione del suo avversario, non avrebbe altro presidio che d'esporsi a sentirlo mentire giurando, ed assoggettarsi così ad un fatale sperimento. Nell' interrogatorio l'ufficio del giudice non è astretto a prendere un partito più tosto che un altro; egli è libero di fondare la sua decisione sulle risposte della parte interrogata, o sopra tutt' altra circostanze del processo, preterendole: non così dopo che una parte ha giurato chiesta a farlo giuridicamente o dal suo competitore o dal giudice; il giudice allora, se altre contro prove non ismentiscono il fatto, deve ritener per vero tutto quanto viene sotto la fede del giuramento affermato; il giuramento ha forza di presunzione di legge (3).

E' dunque una salutare disposizione quella che la legge ci ha voluto conservare in questo titolo. Il giuramento è un'altra specie di prova, che è prescritta e regolata dal Codice Napoleone. Quella che si ottiene col mezzo degl' interrogatorj è trattata qui dal Codice di procedura. Noi ci occuperemo delle sue forme in cinque articoli. Nel primo vedremo in quai casi l' interrogatorio può essere richiesto. Nel secondo in qual guisa è ordinato, e davanti a chi si eseguisce. Nel terzo come viene preparato ed iniziato. Nel quarto in che consiste il processo verbale che deve contenerne l'esecuzione. Nel quinto finalmente delle formole degli atti occorrenti in questa parte di processo.

A R T. I.

De' casi ne' quali ha luogo l' interrogatorio.

Per ben distinguere i casi, ne' quali gl' interrogatorj, di cui trattasi, possono aver luogo, bisogna esaminare due cose: 1. Quali persone possono essere interrogate. 2. Su quali materie deve versare l'interrogatorio. Vedremo ciò nei due seguenti capitoli.

(1) Ciò che in alcune parti del Regno dicevasi; *Posizioni*.

(2) Cod. Nap. art. 1357. §. 3.

(3) Cod. Nap. art. 1350. §. 5.

C A P. I.

Quali persone possono essere interrogate.

§. 1. La prova d'un fatto che non risulta da documenti o scritture, può ottenersi con una dichiarazione di quelle persone, le quali si presumono scienti di circostanze da altri ignorate. Se questa dichiarazione viene da terze persone non interessate in causa, chiamasi testimonianza; se mancano ancora terze persone presunte scienti, questa dichiarazione non può provenire che dalle parti istesse litiganti; essa si ottiene di tre maniere; o col mezzo della confessione, o col mezzo del giuramento, o col mezzo di semplici risposte a' fatti o circostanze distintamente articolate e pertinenti alla causa. Egli è dunque evidente che in questo genere di prova le sole persone che possono essere interrogate sono le parti contendenti. *Art.* 324. Noi le chiameremo, per facilitare il discorso, la parte *ponente*, e parte *rispondente*.

§. 2. Ma le parti contendenti possono ritrovarsi in giudizio sostenendo non gl' interessi proprj, ma quelli degli altri; tali sono un tutore che sostiene una lite per un suo papillo, il marito che sta in giudizio per difendere i diritti della moglie sul *mobiliare*, gli amministratori d'un'unione di creditori, il curatore, ad un eredità vacante ec. ec. Questi litiganti potranno eglino essere interrogati sopra fatti appartenenti alla causa, nella quale non hanno un interesse personale? Per regola generale si dovrebbe decidere negativamente, per la ragione che non pare giusto di far dipendere da un tutore, da un marito da un amministratore qualunque, di nuocere colle sue dichiarazioni agl' interessi altrui che gli sono confidati per migliorarli.

§. 3. Il nostro Codice però porta all' *art.* 336. una disposizione, la quale sebbene sia particolare alle amministrazioni di pubblici stabilimenti, pure potrebbe per ragione d'analogia servire d'introduzione agli altri casi simili sopra esposti; la sua disposizione riguardo alle amministrazioni di pubblici stabilimenti è questa; allorchè, nel corso d'un giudizio vien richiesto l'interrogatorio contro una tale amministrazione, essa è tenuta di nominare un individuo del di lui corpo, o un agente per rispondere sui fatti che le saranno stati comunicati. A qual' effetto l'amministrazione munisce il nominato d'una procura speciale, in cui le risposte, che dovrà dire saranno spiegate ed affermate per vere; ed il procuratore non potrà fare altre risposte che quelle

determinate nel suo mandato; l' omissione che facesse l' amministrazione di tali formalità farebbe nascere la presunzione legale della verità de' fatti: però l' amministrazione stessa potrà richiedere che quei fra suoi membri, che hanno avuto ingerenza in tai fatti, siano personalmente interrogati intorno ai medesimi, salvo al tribunale di fare delle loro risposte quell' uso che crederà convenirne.

§. 4. Da questa disposizione possiamo, senza tema di fallare, dedurre una pari conseguenza per gli altri esposti casi: se i fatti che vogliono mettere in chiaro concernono la persona del tutore, del marito, dell' amministratore, egli è fuori di dubbio, che si avrà il diritto di far interrogare queste persone, quantunque non siano nominatamente interessate nella causa; per esempio: un tutore domanda la somma d' un' obbligazione stipulata a favore del suo pupillo; il debitore gli obbietta che l' ha già pagata nelle sue mani come tutore, che non avendo al momento la facilità di farne la ricevuta, promise di rilasciarla posteriormente locchè poi non ha adempito. Come mai si potrà venire in cognizione di questo fatto, che è personale al tutore, se non si assoggetta il medesimo a subire un interrogatorio? Siccome però gl' interessi del minore non dovranno essere pregiudicati in menoma parte per opera di colui che non deve altro ufficio che quello di difenderli e di aumentarli, così, se i giudici osservano che le confessioni del tutore compromettono la causa del minore, avranno alle dette confessioni quel riguardo che dal complesso de' fatti potran meritare secondo la convizione della loro coscienza.

§. 5. Lo stesso dirassi del marito e di altri amministratori. Non possiamo però convenire nel sentimento di alcuni autori, cui dà peso l' assenso del sig. *Lepage*, che vogliono autorizzare i giudici ad interrogare anche la moglie, ed i minori che non sono in causa, per il motivo che trattasi de' loro interessi. La ragione del nostro dissenso è, che la legge autorizza le parti a chiedere l' interrogatorio, e non *le persone interessate* nella causa. Per quanto grande sia il bisogno di scoprire la verità, dobbiamo guardarci che l'indagine troppo estesa non degeneri in arbitrio, è non urti in un opposto estremo.

CAP. II.

Entro qual termine e su quali materie deve versare l' interrogatorio.

§. 6. L' interrogatorio può essere richiesto in qualunque materia civile, come anche in qualunque stato di causa. I fatti poi sui quali verserà, dovranno essere concludenti a somministrare o una prova, o un principio di prova, o il complemento d' una prova incominciata. Se il tribunale conoscesse non aver bisogno del soccorso di questi fatti per formare il suo concetto intorno alla contestazione in generale, o se prevedesse che gli articoli proposti per soggetto d' interrogatorio non fossero per essere concludenti, potrebbe rigettarne la domanda. *Art.* 324.

§. 7. L' interrogatorio su questi fatti, articolati, come fra poco diremo, riconosciuti tendenti a somministrare i lumi anzidetti, non potrà però, secondo il citato *art.* 324., ritardare nè l' istruzione della causa, nè la prolazione della sentenza; ciò vuol dire che il tempo che s' impiegherà per l' interrogatorio, non potrà ritardare il corso dei termini accordati all' istruzione della causa: qualunque specie d' istruzione, di cui la causa sarà suscettibile, si dovrà continuare, come se non si trattasse d'interrogatorio (1). Conseguentemente, se fosse stato ordinato un accesso di giudice sul luogo, una relazione di periti, o una verificazione di carattere, dovrebbevisi procedere colle prescritte formalità, senza che il chiesto interrogatorio abbia ad apportarvi il menomo ritardo o la menoma sospensione.

§. 8. Per la medesima ragione, se la causa è in istato di essere definitivamente decisa, la parte domanderebbe invano di prorogare la decisione per procedersi all' interrogatorio. La legge ha voluto togliere qualunque speranza di dilungare i processi. La domanda così tardi presentata, non sarà ricevuta, ed il tribunale pronunzierà senz' avervi riguardo.

ART. III.

Come l' interrogatorio viene iniziato ed ordinato, e davanti qual giudice si subisce.

§. 1. Fralle differenti specie d' istruzione ve n' ha di quelle che sono ordinate *ex officio* anche senza istanza di parte. Tali sono per esempio, un esame di testimonj, una visita di periti, una *comparsa delle parti all' udienza* (2).

---

(1) In questa, come in parecchie altre serie ed utili prescrizioni del nostro testo, riscontriamo con piacere molta analogia colle disposizioni del Cod. Estense. Ved. lib. 2. tit. 19. §. 1. *Delle Posizioni.*

(2) Ved. di quest' Analisi lib. 2. tit. 7. art. 4. §. 1. La *comparsa delle parti all' udienza* differisce dall' *interrogatorio* principalmente in ciò che per esse non occorre alcuna istruzione, ma la sentenza che le ingiunge è presa con semplice deliberazione all' udienza e non contiene alcuna circostanza particolare su cui le parti abbiano a rispondere nominatamente. Ved. tom. 1. formol pag. 68. Laddove per l' *interrogatorio* necessario, come si vedrà in quest' articolo esprimere i fatti e le circostanze su cui dovrà versare, è tali *posizioni* dovranno enumerarsi distintamente,

L' interrogatorio però non può essere ordinato *ex officio*. Questa specie di prova dipende per sua natura da dettagli e da circostanze che la sola parte è a portata di specificare e di proporre; se la parte non fa istanza per questa prova, non sarà lecito al giudice d' ingiungerle a rivelare delle particolarità che è libera di lasciar ignorare, anche in pregiudizio de' proprj interessi. Quindi la legge non permette l'interrogatorio che quando è formalmente richiesto. *Art.* 325.

§. 2. La domanda dell' interrogatorio dovrà farsi con atto da patrocinatore a patrocinatore: essa dovrà contenere le *posizioni*, ossiano i fatti concludenti alla causa, sui quali si pretende che la parte debba essere interrogata. I fatti o le *posizioni* dovranno essere chiare, speciali, distinte, contenenti il fatto proprio del rispondente, o almeno la di lui scienza probabile del fatto altrui, non involute, non capziose o criminose, e però sarà ufficio del tribunale di riconoscere quali sieno da ammettersi e quali da rigettarsi, prima di obbligare la parte a rispondervi.

§. 3. In virtù di questo atto di patrocinatore, le parti si presentano all' udienza. Il tribunale esamina se l' istanza è regolare; a termini del §. precedente, indi pronunzia una sentenza interlocutoria, colla quale riconoscendo le posizioni concludenti, ed enumerandole come nella istanza, dichiarerà che si farà luogo al chiesto interrogatorio: La stessa sentenza indicherà se l' interrogatorio dovrà essere subito davanti un giudice, che sarà contestualmente designato. Se alcun giudice non è designato, l'interrogatorio si eseguirà davanti il presidente, che ne ha l' autorizzazione dalla legge stessa. *Art.* 325.

§. 4. Se la parte da interrogarsi abiti troppo lontano dalla residenza del tribunale, il presidente commetterà, o al presidente del tribunale, più più vicino alla parte, o al giudice di pace del luogo del di lei domicilio, a fare eseguire l' interrogatorio. Questa delegazione si scriverà a piedi della istanza che il ponente ha presentata a questo effetto al presidente del tribunale delegante. *Art.* 326.

ART. III.

Di ciò che precede l' interrogatorio.

§ 1. Dopo che si è pronunziata la sentenza che permette l' interrogatorio, la parte ponente presenta, come si è detto, la sua istanza al presidente. Se questo magistrato s' incarica della operazione, apporrà a piè della istanza un decreto per fissare il giorno e l' ora dell' interrogatorio; se non può egli stesso incaricarsene, commetterà col decreto medesimo un membro del tribunale o in caso di lontananza della parte rispondente, commetterà o al presidente del tribunale vicino, o al giudice di pace del cantone in cui dimora la parte suddetta.

§. 2. Qualunque sia il giudice destinato, gli si presenterà l' istanza già decretata, ed ei fisserà in seguito il giorno e l' ora dell' interrogatorio. Notate, che per ottenere gli anzidetti decreti non occorre far processo verbale per iscrivervi i medesimi e la istanza del ponente. Questa istanza che sarà decretata, come si è detto, è la sola forma che la legge autorizza.

§. 3. In caso d' impedimento legittimo della parte rispondente, il giudice accompagnato dal cancelliere si porterà sul luogo ov'essa dimora. *Art.* 328. Per eseguire la disposizione di questo articolo, osserveremo, che se il detto impedimento è precedentemente alla cognizione del giudice, egli menzionerà nel decreto stesso che fissa il giorno e l' ora dell' interrrogatorio, la disposizione del suo accesso presso la parte rispondente; ma se l' impedimento sopraggiunge, o se il giudice n' è informato dopo che col suo decreto ha fissato il giorno e l' ora dell' interrogatorio, allora aggiungerà in seguito alla prima, la sua nuova disposizione senz' altra istanza, nè decreto separato, nè processo verbale.

§. 4. Siccome per una disposizione assai giudiziosa, di cui parleremo nell' articolo seguente, la parte dovrà rispondere personalmente, senza ministero di patrocinatore, nè di procuratore speciale, la legge ha ingiunto che fosse avvertita direttamente non solo delle posizioni, ma benanco del giorno e dell' ora della comparsa. Quindi l' *art.* 329 esige, che ventiquattr' ore per lo meno avanti l' interrogatorio, si abbiano a notificare con un solo atto al rispondente in persona o al di lui domicilio tanto l' istanza articolata dal ponente, quanto la sentenza del tribunale, non che i decreti del presidente o del giudice che dovrà procedere all' interrogatorio. Questa notificazione si fa col ministero di un usciere, che vien destinato a tal effetto nel decreto stesso che fissa il giorno e l'ora della comparsa. In fine la notificazione suddetta dovrà contenere intimazione a comparire in persona senza farsi assistere da chicchessia.

§. 5. Alcuni antichi metodi che ammettevano questo genere di prova sotto la denominazione di *posizione* o altrimenti, proibivano da una parte che si manifestassero al rispondente i fatti o le circostanze intorno alli quali doveva esser interrogato, e dall' altra parte permettevano che le persone idiota potessero farsi assistere da

tanto nell' istanza, quanto nell' interlocutoria che lo permette.

ler.. d f nsori o procuratori. Il Codice ha ordinato tutto il contrario, ammettendo la prima disposizione e vietando la seconda: ei sarebbe stato in opposizione allo spirito liberale della nostra legislazione il procedere in modo inquisitorio in una materia meramente civile. Temevasi, che conoscendo le domande la parte non venisse ad eludere con risposte preparate; ma si è contato sulla sagacità del giudice per iscoprire dal tenore delle risposte medesime se portino il carattere della sincerità o della menzogna. Di più, la legge che non permette al magistrato di provocare *ex officio* questo genere di prova, lo autorizza, dopo ch'è stato provocato dalla parte, a servirsi del suo criterio, e per renderla utile a fare altre interrogazioni diverse da quelle già proposte ed alle quali il rispondente non si attendesse.

Dall'altra parte si vuole che il rispondente si presenti isolato da tutto ciò che potrebbe inspirargli coraggio onde perseverare nelle concertate menzogne. Si sa quanta perturbazione inspiri nell'animo del malvagio la presenza del magistrato; l'impostura più raffinata depone sovente le armi a piè della giustizia. Ora in una procedura diretta soltanto ad indagare le tracce di un fatto, ove non si ricercano ragionamenti ma risposte precise, quanto più semplici sono ed idiote le persone da interrogarsi, tanto più dovranno essere abbandonate all'impulso della loro coscienza.

ART. IV.

Dell'interrogatorio.

§. 1. Al giorno prefisso nel decreto del presidente o del giudice delegato, se il rispondente non comparisca o se comparendo, ricusi di rispondere, se ne fa processo verbale sommario, cioè, si dichiara soltanto la contumacia del rispondente.

§. 2 Quale sarà l'effetto di questa contumacia? Alcuni metodi di procedura portavano, che in caso di contumacia del rispondente, i fatti articolati dovevano essere dichiarati dal giudice per confessarsi; l'*art.* 330. dice soltanto: che *potranno essere ritenuti per verificati*; effettivamente in qualunque giudizio contumaciale la sola non comparsa della parte non prova niente, ed il giudice dovrà cercare altrove gli elementi della sua convizione, nel caso però di cui trattiamo il complesso delle circostanze potrà determinare il criterio del giudice ad ammettere i fatti anzidetti o come prova, o come principio o complemento di prova.

§. 3. Dichiarata la contumacia, la parte ponente munita di una spedizione del processo verbale anzidetto, ne fa notificare una copia all'avversario con atto di patrocinatore, e con chiamata all'udienza, ove sarà pronunziato sulla diffinitiva ammissione o rejezione de' fatti.

§. 4. Nulladimeno, se la parte che ha incorso in contumacia si presenta prima della sentenza, il giudice passerà ad interrogatoria; ben inteso che resteranno in tal caso a di lei carico tanto le spese del processo verbale, ov'è dichiarata la contumacia, quanto quelle della di lui notificazione e della chiamata all'udienza, e senza poterle ripetere anche in caso che riuscisse vittoriosa nella causa principale. *Art.* 331.

§. 5. Alle volte il rispondente, ch'è stato nella impossibilità di giustificare a tempo opportuno i motivi che gl'impedivano di presentarsi all'interrogatorio, potrà farne pervenire le prove al giorno stesso della comparsa; l'*art.* 341. vuole, che in questo caso il giudice, dopo di avere riconosciuto la legittimità della scusa, indichi nel suo processo verbale un altro giorno in cui la parte impedita dovrà comparire, senza che perciò incorra nuova citazione. Lo stesso farà, se d[illegible]vesse indicare il di lui accesso presso il rispondente, nel caso di un impedimento troppo prolungato.

§. 6. Date le disposizioni intorno ai casi che riguardano la contumacia, il Codice passa a regolare il modo di eseguire l'interrogatorio quando il rispondente comparisce: altre volte esegu[illegible] il giuramento, il Codice sopprime questa formalità. La prescrizione del giuramento in questo genere di prova sarebbe superflua ed immorale; sarebbe superflua, perchè le risposte dell'interrogato non fanno in se stesse una prova legale a favore di lui, come il giuramento decisorio; immorale, perchè non facendo pruova stabilirebbe nel tempo stesso la presunzione dello spergiuro (1).

Le regole dell'interrogatorio sono contenute nell'*art.* 383, ch'esporremo di parte in parte ne' seguenti paragrafi.

§. 7. Prima di tutto nè la parte ponente, nè alcuno per lei potrà assistere all'interrogatorio: essa ha già avuto il tempo di meditare le sue posizioni, e dopo che le ha fatte non avrà più facoltà di aggiungere, nè d'interrogare; la sua presenza toglierebbe parte di quella libertà che la legge vuol accordare tutta intera al rispondente; il presidente o il giudice delegato fa leggere dal cancelliere la sentenza che ordina l'interrogatorio e che contiene le posizioni, a seconda delle quali comincia le sue domande l'una dopo l'altra successivamente. A ciascuna posizione potrà però il giudice aggiungere delle do-

(1) Ved. Rapporto fatto al corp. legisl. di Francia dal sig. *Perrin* oratore del tribunato sul lib. 1 e 2 della prima parte del Cod. di proced. civ.

mande non contenute nell' istanza del ponente, ma queste domande fatte *ex officio* dovranno avere connessione evidente col fatto stesso, di cui si tratta, altrimenti la parte potrebbe ricusare di rispondervi.

§. 8. Le risposte della parte egualmente che il di lei rifiuto di rispondere sono consegnate nel processo verbale, tanto se le domande siano state di quelle esposte e conosciute, quanto se siano state nuove e non prevedute. Ma se la parte ricusasse di rispondere alle posizioni già da lei conosciute, i fatti articolati si avranno essi per confessati? Non già, assolutamente parlando; vi avrà però contro di lei una forte presunzione, che sarà a giudizio del tribunale presa in considerazione nel complesso delle altre prove risultanti dal processo. *Art.* 330.

§. 9. La parte dovrà rispondere verbalmente senza poter far uso di alcuna nota preparata in iscritto e senza essere assistita da alcuno. Questa precauzione non impedisce però che il suo patrocinatore l' accompagni per legittimar la persona, e che l'assicurazione del patrocinatore sia menzionata nel processo verbale; provata però l' identità della persona, il patrocinatore dovrà ritirarsi. *Art.* 333.

§. 10. Le risposte della parte dovranno essere precise e concludenti sopra ciascun fatto, vale a dire, talmente affermative o negative che non lascino alcun dubbio sull' articolo che cercasi di mettere in chiaro. Le risposte ambigue dell' interrogato darebbero forte presunzione contro di lui. Finalmente le risposte dovranno essere decenti e congrue, non ingiuriose o calunniose contro chi si sia; il giudice richiamerà la parte che uscisse dai limiti, a rientrare nel suo dovere, *Art.* 330. 333.

§. 11. Compito l' interrogatorio, il cancelliere lo legge, ed il giudice domanda infine alla parte che l' ha subito, se le sue risposte contengono la verità, e se vi persiste. Di quest' interpellazione e della risposta della parte, si farà menzione nel processo verbale. Se la parte volesse aggiungere qualche cosa alle sue prime dichiarazioni, le aggiunte si scriveranno al margine o in seguito dell' interrogatorio, si leggeranno alla parte, le si farà la stessa interpellazione, e la sua risposta sarà inserita nel processo verbale. *Art.* 334.

§. 12. Finalmente il processo verbale dell' interrogatorio sarà sottoscritto dal rispondente, dal giudice e dal cancelliere; se il rispondente non sapesse o non volesse scrivere, dovrà farsene menzione. *Ibid.*

§. 13. Quale sarà la procedura successiva all' interrogatorio? Nessuna, eccettuata la notificazione che la parte più sollecita ne farà dare all' avversario dopo d' aversene fatta rilasciare una spedizione. L' *art.* 335. vieta espressamente che l' interrogatorio possa formare soggetto di nuove scritture per una parte o per l' altra; vale a dire, che non vi potrà essere che una semplice chiamata all' udienza, senza notificare allegazioni o difese, col pretesto di dimostrare le conseguenze dell' interrogatorio; il tribunale le dedurrà con suo solo criterio; le parti diranno le loro ragioni all' udienza, ed il risultato che presenteranno le discussioni, riunito al rimanente dell' istruzione, servirà ad illuminare la coscienza del tribunale nella decisione del merito principale.

§. 14. Termineremo questo titolo osservando due cose: 1. Che secondo i principj generali del diritto, le posizioni dell' attore nell' interrogatorio dovranno valere una confessione di quei fatti che per lui sono assentati. 2. Che non potranno scindersi le risposte dell' interrogato, ciò dovranno queste essere prese nella loro totalità, essendo ingiusto e fuor di ragione che si ammetta isolatamente una parte, e si distacchi dal rimanente di una sola e medesima risposta; per esempio; il rispondente è richiesto di dichiarare, se in realtà il ponente gli ha imprestato una somma di danaro; ei dice di sì, ma soggiunge immediatamente d' avergliela poi restituita. La prima e la seconda parte di questa risposta non ne costituiscono che una sola, ed il giudice deve calcolarla nella somma delle due proposizioni.

A R T. V.

Formole per dimandare l' interrogatorio sui fatti o loro circostanze.

§. I.

Istanza per dimandare l' interrogatorio.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. Giuliano T...., mercante chincagliere, reo convenuto.

„ Contro il sig. Lorenzo P...., fabbricatore di majolica;

„ Espone che nella causa pendente fra le parti, la quistione consiste nel sapere, se il sig. P... ha pagata effettivamente la somma stipulata nell' obbligazione fatta per scrittura privata, che forma l' oggetto delle controversie. Aveva egli promesso di saldarla il giorno appresso alla stipulazione, ma ha sempre ricusato di pagare la somma dell' obbligazione, o di restituire quest' atto a colui che l' aveva sottoscritto.

„ Non ostante, alla scadenza dell' obbligazione, il sig. P.... ha osato di far citare il sig. T...., per essere condannato al pagamento della som-

ch'esso da un subalterno incidente, e così successivamente.

Per esempio: Cajo fa citar Paolo per il pagamento di un obbligo già scaduto. Paolo reo convenuto pretende di aver pagato, e dice di avere in potere la ricevuta del supposto creditore; siccome la ricevuta è fatta con scrittura privata, così per produrla in prova del pagamento, domanda che l'attore ne riconosca il carattere e la firma. L'attore nega il carattere e quindi bi ognerà procedere alla verificazione della scrittura. E' questo, come ognun vede, un incidente, che interrompe l'istruzione della causa principale, fintantocchè non sia verificato il carattere e la firma della ricevuta. Tal'è un primo incidente.

§. 4. Ma se, insistendo sempre nello stesso esempio, uno de' periti nominati *ex officio* per verificare il carattere, avesse contro di lui una eccezione di sospetto, sarebbe tal'eccezione un secondo incidente dipendente dal primo sì, ma formante una domanda a parte; quindi nè la domanda principale sull'obbligo di pagamento, nè quella del primo incidente sulla verificazione del carattere, potrà aver corso, se prima non si sarà giudicato intorno alla eccezione di sospetto.

§. 5. Finalmente, se questo stesso incidente ne producesse ancora un terzo, cioè quanto si allegasse nullità della prova per testimonj fatta per istabilire l'eccezione di sospetto, la cognizione di questa nullità ritarderebbe il corso della istruzione de' due primi incidenti e della causa principale.

Ed ecco in qual modo una procedura semplice e breve da principio può diventare lunga e complicata per effetto delle diverse specie d'incidenti che le circostanze diverse degli affari possono far nascere in una lite.

§. 6. Il Codice, come abbiamo già detto, non si è occupato che de' principali incidenti, i quali occorrono più di frequente, e che sono li già da noi esposti nei titoli IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XV.. Tutto il resto delle domande che possono formarsi nel corso di un giudizio e che ne interrompono il corso vanno nella generale categoria, e sono regolate colle prescrizioni contenute nel presente titolo.

§. 7. Il legislatore ha giudicato inopportuno ed imbarazzante il fare introdurre le domande incidenti colle stesse forme di una domanda principale: in sostanza esse non sono che specie di *difese* o *risposte*, ed i litiganti essendo già in processo, basterà che le introducano nello stesso modo con cui presentano le loro semplici conclusioni.

Perlocchè l'*art.* 337. ha deciso che le domande incidenti saranno fatte con un *semplice atto* di patrocinatore contenente i motivi e le conclusioni, con offerta di comunicarne i documenti giustificativi, contro ricevuta o depositandoli in cancelleria.

§. 8. L'incidente s'introduce con *atto di patrocinatore*, perchè non può nascere che fra le parti che sono già in causa e che hanno costituito ciascuna il suo patrocinatore. Esso s'introduce con un *semplice atto* a differenza delle *difese* principali, che si fanno con *atto di patrocinatore* detto in Francia *requête*, ch'è un'allegazione più estesa de' fondamenti delle rispettive intenzioni. L'*art.* 409. al tit. *delle materie sommarie* porta: „ che le domande incidenti e d'intervento in causa debbono farsi per via di *ricorso* di patrocinatore contenente le *semplici* conclusioni motivate. „ In somma il *semplice atto* di cui si tratta sarà la stessa cosa che una citazione, fatta però non da un usciere, ma da un patrocinatore. Il reo convenuto presenterà parimente la sua *difesa* alla domanda incidente con un semplice atto di patrocinatore. *Art.* 337., §. 2. Non vi saranno nè risposte, nè repliche; la legge non ammette altre scritture: e bisognerà riservare per le discussioni che avranno luogo all'udienza tutto ciò che si volesse aggiungere intorno all'incidente.

§. 9. Bisogna però fare attenzione, che ove la legge ha regolato specialmente l'istruzione di qualche incidente, come sarebbe quella dell'*interrogatorio sopra fatti o loro circostanze*, o quella dell'*intervento in causa*, dovrà aver luogo un atto di patrocinatore motivato ed esteso come quello delle *difese* principali. Da ciò si può conchiudere che la procedura prescritta in questo titolo è diretta a regolare quelle domande incidenti delle quali il Codice non ha nominatamente trattato.

§. 10. Per rispondere ad una domanda qualunque possono nascere parecchi incidenti a difesa della parte provocata; poniamo che trattisi del pagamento di un debito; se il reo convenuto, volendo opporre di averlo soddisfatto, non avesse che un principio di prova, potrebbe domandare un esame di testimonj; di più, se avesse l'eccezione di compensazione, potrebbe opporla sussidiariamente nel caso che non riuscisse nella prova testimoniale; infine, se volesse opporre un vizio di nullità all'atto in forza del quale soffre le coerzioni, potrebbe farlo egualmente, semprechè però riunisse in un solo atto tutte queste domande incidenti che si credesse in diritto di fare. *Art.* 338.

§. 11. Avvertasi però, che la legge non proibisce in modo assoluto di formare molte domande incidenti successivamente, essa vuole soltanto, che quando non sono riunite in un solo atto, le spese di quelle intentate dopo la prima siano a carico della parte stessa che la ha intentate e sen-

za rimborso, ancorchè l'esito della lite sia per esserle favorevole. *Ibid.*

§. 12. Intorno poi all' obbligo di proporre i diversi incidenti simultaneamente, bisogna distinguere quelli di cui le cause esistevano già all' epoca della prima domanda da quelli le di cui cause siano sopravvenute; egli è evidente che obbligando le parti a comprendere in un solo atto tutti gl' incidenti, la legge non intende parlare che di quei della prima classe; avvegnachè rispetto alle azioni od eccezioni che non siano aperte o verificate che dopo la proposizione del primo incidente; egli è giusto che la parte possa farne un soggetto d' istanza separata senza timore di doverne sopportare le spese. *Ibid.* Un esempio metterà in chiaro questa decisione: il reo convenuto ha già opposto per incidente la nullità dell' atto in forza del quale è stato citato per il pagamento di una somma; nel corso della procedura l' attore diventa erede di un debitore del reo convenuto. In questo caso il reo convenuto opporrà con tutto il fondamento di ragione, e senza timore di soffrirne le spese, l'incidente della compensazione, la di cui causa non esisteva all' epoca dell' intentato incidente di nullità.

§. 13. Subitochè la domanda incidente è prodotta in giudizio, il tribunale dovrà prima di ogni altra cosa esaminare s' è di natura da potersi giudicare preventivamente, ed in caso affermativo non si occuperà della domanda principale fintantochè non abbia definito l' incidente. In fatti se, per esempio, si domandasse un esame di testimonj onde completare una prova di cui esiste un principio in iscritto, sarebbe somma ingiustizia il continuare l'istruzione in merito prima di aver pronunziato, se l' incidente fosse o no ammissibile. Tal' è la disposizione dell' *art.* 338. §. 2. *in princ.*

§. 14. Acciochè non si creda che nelle cause, la di cui istruzione si fa per iscritto, gl' incidenti che vi nascono abbiano ad assoggettarsi al medesimo genere d'istruzione, il cit. *art.* 338. §. 2. *in fin.* dice espressamente, che questi tali incidenti sono portati all' udienza; volendo dire, che s' intentano con un semplice atto di patrocinatore, come tutti gli altri incidenti, a cui il reo convenuto risponda nella stessa forma, e senza altra istruzione la parte più sollecita chiami all' udienza per esservi giudicato come di ragione.

Notisi non pertanto che un tale incidente potrebbe anche essere riunito al merito per essere istruito coll' istanza principale, e per essere giudicato con essa con una sola e medesima sentenza, ma in questo caso l' unione dovrà essere ordinata con una sentenza preparatoria, ed il tribunale non la ordinerà che allorquando avrà riconosciuto una tale riunione innocua alla marcia del giudizio principale, *Ved. il tit. delle eccez. artic. delle eccez. dilat.*

A R T. II.

Dell' intervento in causa.

§. 1. Un terzo venendo in cognizione che si agita una causa, che ei crede doverlo interessare, può presentarsi in giudizio per esservi ricevuto come parte contendente. Il corso dell' istruzione della causa principale viene allora ad essere interrotto non per fatto delle parti, ma per fatto di un terzo. Questa specie d' incidente si chiama *intervento in causa*, o semplicemente *intervento*. Noi ne abbiamo un esempio nella garanzia *formale*: colui che ha venduto un podere viene a sapere che il compratore è stato turbato nel suo possesso. Quest' ultimo ha senza dubbio il diritto alla evizione, ma se non cura domandarlo, il venditore ha però interesse di non abbandonarne la difesa. Egli avrà dunque buon diritto d' intervenire nella causa che ha avuto principio senza la sua partecipazione.

§. 2. L' intervento in causa deve proporsi con atto di patrocinatore contenente i motivi e le relative conclusioni; è questo un caso eccettuato dalla regola generale di sopra enunciata, che prescrive gl' incidenti doversi proporre con un *semplice atto*. L'atto con cui si propone l' intervento dovrà essere più esteso, come appunto sono le scritture delle *difese* e non come le semplici citazioni; e nella intestazione dovrà essere diretto al tribunale, laddove il semplice atto si fa colla intestazione al patrocinatore. Colla copia di questo atto si dovrà notificare all' avversario una copia dei documenti giustificativi, sui quali si fonda la domanda d' intervento. *Art.* 339.

§. 3. Dopo quello che abbiamo esposto nell' *art.* antecedente, poco ci resta a dire sopra questo incidente. Se vi sono molti collitiganti, l' anzidetta notificazione dovrà farsi egualmente a tutti i loro patrocinatori, i quali sono interessati a conoscere l' intervento ed i suoi motivi. Con tutto ciò la legge sempre attenta ad abbreviare le liti, dice espressamente, *art.* 340. che l' intervento in causa non potrà ritardare il giudizio della causa principale, e vuole che la sentenza su di essa sia pronunziata appena ne è terminata l' istruzione. Questa disposizione avverte il terzo interveniente a presentarsi di buon' ora, se vuole avere il tempo di difendere i suoi interessi.

§. 4. Se le parti che sono già in causa non fanno opposizione, risponderanno aderendovi; quindi portata la domanda all' udienza, il tribunale la riceverà con una sentenza. Ma se vi è opposizione, questa è notificata in risposta all' interveniente, e dietro le discussioni che si fa-

sig. T...., il quale ci ha detto, che in virtù del nostro decreto del diciotto di questo mese, ha fatto citare il detto sig. P...., il venti di questo mese, con atto di citazione di T...., usciere, da noi destinato, a comparire avanti noi oggi a mezzogiorno, per essere interrogato sui fatti, e loro circostanze enunciate nell' istanza notificata al patrocinatore il giorno dodici di questo mese, e di cui gli è stata intimata la copia con atto di citazione. Il detto sig. D.... ha giustificato l' esposto producendo l' originale della detta istanza, la spedizione dell' accennata sentenza, il decreto del sig. presidente, ed il nostro, in fine l' originale dell' atto di citazione fatto da T...., usciere, e contenente la notificazione de' documenti sovra enunciati, come pure la citazione al detto sig. P....

„ Dopo d' aver aspettato la parte citata, fino ad un' ora dopo mezzogiorno, senzachè essa sia comparsa, nè alcuna persona che fosse incaricata di legittimare la sua assenza, il sig. D.... ha richiesto che fosse dichiarata la contumacia contro il sig. P...., riservandosi di procedere all' udienza, per far pronunziare che i fatti da esso allegati, nella sua istanza sovramenzionata, saranno ritenuti per verificati.

„ Noi abbiamo dato atto della comparsa, conclusioni, ed istanze del sig. D...., ed abbiamo pure dichiarata la contumacia contro il detto sig. P....

„ In fede di che, noi abbiamo steso il presente processo verbale, che il sig. D.... ha sottoscritto con noi, ed il nostro Cancelliere. „

Sott. D.... Patrocinatore.
A.... Giudice.
Q.... Cancelliere.

Se la parte citata comparisce, il processo verbale non deve far parola della parte requirente, la quale dovrà allora allora ritirarsi;

Ma quegli che deve essere interrogato presenta la copia, che gli è stata intimata, dei documenti necessarj per la redazione del processo verbale, come si vede nell' esempio seguente:

„ Oggi ventidue maggio mille ottocento sei, a mezzogiorno, nella residenza del tribunale, avanti noi Luigi A...., giudice delegato con decreto del sig. presidente, in data dei diciassette di questo mese, per procedere all' interrogatorio sui fatti e loro circostanze, decretato colla sentenza proferita il giorno quindici di questo mese nella causa fra il sig. Giuliano T...., mercante chincagliere, domiciliato a Milano, e Lorenzo P...., fabbricatore di majolica, domiciliato pure a Milano.

„ E' comparso il detto sig. P...., assistito dal sig. B...., suo patrocinatore: ha detto, che si presentava per obbedire alla sentenza sovraccennata, ed al susseguente decreto proferito dal sig. presidente, il giorno diciassette di questo mese, non che al nostro del diciotto, per subire l' interrogatorio sui fatti enunciati nell' istanza fatta dal sig. T...., il giorno dodici di questo mese. Il detto sig. B...., ci ha presentata la copia dell' atto di citazione, del giorno venti di questo mese, col quale T...., usciere da noi destinato, gli ha notificato la domanda, la sentenza e i decreti di sopra menzionati, e lo ha citato, ad istanza del sig. T...., a comparire avanti di noi, oggi a mezzogiorno, per essere interrogato.

„ Dopo di aver dato atto della comparsa del detto sig. P.... e del sig. B...., suo patrocinatore, quest' ultimo si è ritirato, e noi siamo proceduti all' interrogatorio del detto sig. P.... come segue:

„ Interrogato sul suo nome, cognome, età, professione e domicilio;

„ Ha risposto chiamarsi Lorenzo P...., essere dell' età di trentadue anni, essere fabbricatore di majolica e domiciliato a Milano, contrada del Cappuccio, circondario secondo.

„ Interrogato, se conosce Giuliano T...., mercante chincagliere a Milano, contrada del Cappello;

Ha risposto, che aveva avuto con quest' uomo degli affari più volte; ma che essi sono cessati da più d' otto mesi.

„ Interrogato in qual tempo e dove gli ha pagata la somma dell' obligazione stipulata con scrittura privata, che forma l' oggetto della loro controversia;

„ Ha risposto che glie l' aveva consegnata il giorno dopo la data di questa stessa obligazione, in sua propria casa, ove si era recato il detto sig. T.... verso il mezzogiorno.

„ Interrogato d' ufficio, perchè siasi disgustato col detto sig. T...., sono circa otto mesi, epoca in cui la detta obligazione fu sottoscritta;

„ Ha risposto che il detto sig. T.... gli aveva dato delle mercanzie di cattiva qualità, locchè lo aveva obligato a cambiar chincagliere.

„ Interrogato perchè non pagò la somma portata dall' obligazione nel medesimo istante, in cui questa venne sottoscritta;

„ Ha risposto, che allora non aveva abbastanza danaro, che ne doveva ricevere il giorno appresso, e che in effetto l' indomani della sottoscrizione dell' obligazione, ne pagò egli stesso in persona la somma al sig. T....

„ Interrogato perchè un mese dopo la data di quest' obligazione disse al sig. C...., che essa non era stata sottoscritta; e che diversamente non avrebbe mancato di sborsarne all' istante la somma;

„ Ha risposto che non aveva parlato così col sig. C....

„ Interrogato d'ufficio, in qual tempo e dove il sig. C... gli ha dimostrato il desiderio di riconciliarlo col sig. T...., e gli ha consigliato di pagare al più presto la somma contenuta nell' obbligazione.

„ Ha risposto che credeva, che fosse sul fine della scorsa estate, senza poter indicare più precisamente l' epoca di questa conversazione.

„ Interrogato d'ufficio, perchè non ha voluto ascoltare il parere del sig. M..., il quale nel mese di novembre scorso, in presenza del sig. G..., gli rappresentava, come egli facesse torto alla sua riputazione, persistendo a negare la somma di un' obbligazione, che gli era stata confidenzialmente rimessa.

„ Ha risposto, che quando il sig. M.... gli parlò su questo proposito, aveva da lungo tempo pagato la somma dell'obbligazione, e che quindi non aveva bisogno di consigli su questo particolare.

„ Interrogato perchè essendo stato più volte incontrato dal sig. T...., ha ricusato costantemente d'ascoltarlo.

„ Ha risposto, che si è ricusato, perchè il sig. T.... persisteva nel chiedere una somma, che aveva già ricevuta.

„ Letto al detto sig. P... l' interrogatorio, e le sue risposte, ed interpellato di dire, se queste ultime contengano la verità, e se vi persista, ha risposto, ch' esse contenevano la verità, e che vi persisteva.

„ In fede di che il detto sig. P.... ha sottoscritto il presente processo verbale unitamente a noi, ed al nostro cancelliere. „

Sott. ec.

TITOLO XVII

Delle domande incidenti e dell' intervento in causa.

Qualunque domanda introdotta con citazione tra persone che non erano in lite, chiamasi *domanda principale*.

Abbiamo osservato come si conduce l' istruzione sopra una simile domanda sino alla sentenza diffinitiva e senza interruzione, semprecchè alcuna proposizione intermedia non distrugga le parti dal merito della discussione.

Abbiamo egualmente osservato da quante e quali circostanze l' istruzione sulla domanda principile può essere interrotta sia per elidere totalmente la domanda medesima, sia per ottenere delle prove necessarie in merito tanto per l' una, quanto per l'altra parte.

Ora queste circostanze sopravvenienti nell' istruzione e che la rendono complicata, e la ritardano, vengono chiamate *incidenti*, dalla voce latina *incidere*; che vuol dire *interrompere*; percioc-chè in effetto un incidente interrompe il corso d' una istruzione principale.

Il Codice di procedura dopo di aver prescritto le regole per la istruzione delle dimande principali, si occupa a regolare le incidenti.

Fra gl' incidenti ve n' ha che son l'effetto delle circostanze e che la giustizia approva: questi sono i soli che la legge doveva prevedere, sia con disposizioni generali, e che si applicano a tutte le domande incidenti, sia con disposizioni particolari, relative ad avvenimenti che si presentano più di frequente. Ma ve n' ha ancora che sono l' effetto della cavillazione curialesca, contro la quale la legge non può premunirsi, e che per conseguenza restano abbandonati alla severità dei tribunali, onde sconcertarne i progetti e chiuder loro l'adito alla giustizia.

Ora fra gli approvati dalla legge si distinguono due specie d' incidenti: quelli che son provocati dalle parti stesse contendenti, e che vengon dalla legge chiamati semplicemente *domande incidenti*, e quelli che sono provocati da terze persone estranee alla contestazione, e che la legge chiama *domande d' intervento in causa* o semplicemente *intervento*. Non ci faremo a parlare di queste due specie d' incidenti in due articoli separati. In un terzo articolo daremo due formole, una per ciascheduna specie.

A R T. I.

Delle domande incidenti.

§. 1. Sarebbe impresa malagevole lo enumerare tutte le domande incidenti che le parti possono introdurre nel corso di un giudizio. Ci limiteremo adunque alle nozioni generali avvalorate di qualche esempio.

In generale, intentata un' istanza dall' attore ed appoggiata nel modo più per lui concludente, il reo convenuto può, secondo i mezzi che ha, rispondervi o con semplici *difese*, o formando anch' egli una domanda, diretta ad esigere quella dell' attore. Tale domanda, poichè sopraggiugne nel corso del giudizio, è veramente un' incidente, ed è quella che dianzi chiamavasi *riconvenzione*.

§. 2. L'attore dal canto suo può servirsi di mezzi legittimi onde contraddire le difese prodotte dal reo contro l' azione. Se per far questo ha bisogno d' intentare un' altra domanda tendente a procurargli qualche mezzo di prova, tale domanda perchè fatta col corso della causa chiamasi anch' ella incidente.

§. 3. In terzo luogo, siccome il corso di una domanda principale può essere intertotto da un incidente, così l' incidente stesso può esserlo an-

ma contenuta nel medesimo atto. Invano ha questi osservato, che non aveva punto ricevuto la detta somma (1): il sig. P.... ha formalmente insistito, negando le deduzioni dell' istante: in questo stato di cose il sig. T..... non ha altra risorsa, per somministrare la prova del fatto che espone, e dal quale dipende la decisione della causa, che di fare interrogare il suo avversario sui fatti, e le loro circostanze, come segue:

„ 1. Qual è il suo nome e cognome, età, professione, e domicilio, e se conosce il sig. S...., mercante chincagliere a Milano, contrada del Cappello.

„ 2. In qual tempo, e dove ha pagato al detto sig. T..... la somma stipulata nell' obligazione, di cui si tratta, somma che aveva promesso di rimettere entro ventiquattr'ore.

„ 3. Perchè non ha pagata questa somma o al momento della sottoscrizione, o nella giornata appresso, come aveva promesso.

„ 4. Perchè un mese dopo la data di quest' obligazione, ha detto al sig. C....., che essa non era stata sottoscritta, giacchè diversamente non avrebbe tardato a pagare la somma.

„ 5. Perchè avendo incontrato più volte il sig. T....., ha costantemente ricusato di ascoltarlo.

„ Tutto ciò considerato, il sig. T..... conchiude che piaccia al tribunale di permettergli di far interrogare il detto sig. P....., sui fatti sovra enunciati, avanti il sig. presidente, o quell'altro giudice che verrà destinato, sotto tutte le riserve di ragione, e specialmente sotto la riserva di spiegare, dopo l' interrogatorio, quelle conclusioni che troverà convenienti. „

sott. D..... Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata, e ne è stata lasciata copia, da me sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 111., al domicilio del sig. B......, patrocinatore, consegnandola ad un giovine di studio, il giorno dodici maggio mille ottocento sei. „

sott. C..... Usciere.

§. II.

Sentenza sull' istanza tendente ad ottenere l' interrogatorio.

Dopo le narrative, l' enunciativa dei punti di fatto, e di diritto, e l' esposizione dei motivi, la dispositiva si concepisce in questi termini.

„ Il tribunale, avendo riguardo alla domanda incidente che T..... ha fatto colla sua istanza intimata il giorno dodici di questo mese, e tendente a fare interrogare P..... sopra i fatti e loro circostanze ivi contenute, decreta che si procederà, senza ritardo dell' istruzione della causa, al detto interrogatorio, avanti il sig. presidente, o quell' altro giudice che sarà da esso delegato; salve le spese.

„ Giudicato a Milano dal sig. ..... il giorno quindici maggio mille ottocento sei. „

sott. ec.

Allorchè i fatti enunciati nell' istanza non sono trovati ammissibili; la sentenza che pronunzia sul merito della controversia contiene una disposizione, mediante la quale la domanda incidente è rigettata; essa è conceputa in questi termini:

„ Il tribunale, per ciò che riguarda la domanda incidente che la parte di D..... ha fatto colla sua istanza del giorno dodici di questo mese, e diretta a far interrogare la parte di B..... sui fatti e circostanze ivi contenute, dichiara inammissibile la stessa domanda della detta parte di D....., e pronunziando sul merito condanna la parte di D.. a pagare a quella di B..... la somma di...., ammontare dell' obligazione, di cui si tratta, cogl' interessi della detta somma, a contare dal giorno della domanda, ed alle spese liquidate in lire...

„ Giudicato ec. „

§. III.

Istanza e decreto preparatorio.

„ Al sig. presidente del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. Giuliano T....., mercante chincagliere a Milano espone che il giorno quindici di questo mese, con una sentenza, di cui è qui unita la spedizione, e proferita nella causa fra esso ed il sig. P....., fabbricante di majolica, domiciliato a Milano, è stato decretato che il detto sig. P... sarebbe interrogato sui fatti e loro circostanze enunciate nell' istanza, che l' esponente ha fatto intimare il giorno dodici dello stesso mese.

„ Quindi vi prega, sig. presidente, di voler indicare il giorno e l' ora dell' interrogatorio, se giudicate che sarà subito avanti di voi; altrimenti di delegare uno dei membri del tribunale. „

sott. D..... Patrocinatore.

„ Noi deleghiamo il sig. A....., giudice del tribunale, per procedere all' interrogatorio, di cui si tratta.

(1) E' questa un' eccezione che chiamavasi dal diritto romano; *exceptio non numeratae pecuniae.*

„ Fatto nella camera del consiglio, il giorno diciassette maggio mille ottocento sei. „
Sott. P.... Presidente.

Questo decreto, posto a piè dell' istanza della parte che domanda l'interrogatorio, viene comunicato al giudice delegato, il quale vi appone in seguito il suo decreto in questi termini:

„ Noi, giudice delegato, col decreto sovrascritto, decretiamo che il sig. P.... sarà citato per essere interrogato avanti di noi, il giorno ventidue di questo mese, a mezzogiorno. La citazione gli sarà fatta col mezzo di T...., usciere delle udienze del tribunale, che noi destiniamo a quest' effetto:

„ Fatto nella residenza del tribunale, il giorno diciotto maggio mille ottocento sei. „
sott. A.... Giudice.

Se la parte, che dev'essere interrogata, dimora molto lontano, il presidente sarebbe istruito di questa circostanza dalla scrittura della parte che ha chiesto l'interrogatorio; allora per procedere all'interrogatorio, il presidente o delegherebbe il presidente d' un altro tribunale, od un giudice di pace.

In questo caso è facile il comprendere, che questo decreto è presentato al giudice delegato, sia presidente, o sia giudice di pace. Il giudice delegato mette appiè del decreto medesimo la sua deliberazione che fissa un giorno, ed un'ora, e contiene la destinazione d'un usciere, per fare la citazione.

§. IV.

Citazione alla parte che si deve interrogare.

Primieramente si fa una copia della scrittura, e contiene la domanda di far interrogare, e le posizioni articolate; in seguito si copia la sentenza che ordina l' interrogatorio, il decreto del presidente, e quello del giudice da esso delegato.

Dietro tutte queste copie, l' usciere stende il suo atto di citazione in questi termini;

„ L' anno mille ottocento sei, il giorno venti maggio, ad istanza del sig. Giuliano V...., mercante chincagliere, domiciliato, a Milano, contrada del Cappello, n.128, io Natale T.... usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 443. ivi domiciliato, contrada Risara, circondario terzo, e destinato a quest' effetto, ho intimato e consegnato copia al sig. Lorenzo P...., fabbricatore di majolica, domiciliato a Milano, contrada dei Bossi, n. 9.

„ 1. Di un' istanza intimata al patrocinatore e sig. P...., il giorno dodici di questo mese, contenente i fatti suoi quali l' istante domanda che sia interrogato il detto sig. P.... ;

„ 2. Di una sentenza proferita nella causa fra l' istante ed il detto sig. P...., il giorno quindici maggio mille ottocento sei, e nella quale è decretato l' interrogatorio sui fatti e loro circostanze.

„ 3. Di un' istanza presentata dall' istante al sig. presidente, in esecuzione della sentenza sovramenzionata;

„ 4. Di un decreto posto appiè della detta istanza, il giorno diciassette di questo mese, col quale il sig. presidente destina il sig. A...., giudice del tribunale, per procedere all' interrogatorio;

„ 5. Del decreto proferito in seguito del precedente dal sig. giudice delegato, che fissa l' interrogatorio pel giorno ventidue di questo mese, a mezzogiorno, e mi destina per fare la presente intimazione.

„ In esecuzione di quest' ultimo decreto, ho citato il detto sig. Lorenzo P.... a comparire il giorno ventidue di questo mese, a mezzo giorno avanti il sig. giudice delegato, nella residenza del tribunale, per subirvi l' interrogatorio sui fatti e loro circostanze di sopra accennate; dichiarandogli che non comparendo, o non rispondendo al detto interrogatorio, potranno ritenersi per verificati i fatti che ne formano l' oggetto: l' istante si riserva di spiegare, dopo l' interrogatorio, quelle conclusioni che crederà opportune

„ La copia del presente atto di citazione e dei documenti ivi menzionati, è stata lasciata da me al domicilio del sig. P...., consegnandola a sua moglie.

„ L' importo del presente atto è di nove lire„

sott. T.... Usciere. „

§. V.

Processo verbale dell' interrogatorio.

Se la parte citata non comparisce, il giudice delegato fa stendere il suo processo verbale in questi termini.

„ Oggi, ventidue maggio mille ottocento sei, a mezzogiorno, nella camera del consiglio, avanti noi Luigi A...., giudice delegato con decreto del sig. presidente; in data delli diciassette di questo mese, per procedere all' interrogatorio sui fatti e loro circostanze, decretato con sentenza proferita nella causa tra il sig. Giuliano T.., mercante chincagliere a Milano, ed il sig. Lorenzo P..., fabbricatore di majolica, il giorno quindici di questo mese;

„ E' comparso il sig. D...., patrocinatore del

Questi diversi avvenimenti meritavano di essere preveduti; essi appresteranno dunque la materia del titolo presente. Si vedrà che i medesimi producono due sorte d' impedimenti, gli uni assoluti, gli altri relativi; la morte delle parti e la privazione de' loro patrocinatori sono impedimenti assoluti, de' quali parleremo in un articolo separato; il cangiamento di stato e la perdita della qualità, in virtù della quale le parte stava in giudizio, sono impedimenti relativi, e faranno il soggetto di un secondo articolo. Un terzo articolo conterrà le formole.

ART. I.

Della morte di un litigante e della privazione del suo patrocinatore.

Quando una parte viene a morire o è privata del ministero del suo patrocinatore, bisognerà distinguere, se la causa si trova o no in istato di decisione.

Spiegheremo questi due casi in due capitoli. Un terzo parlerà della riassunzione d' istanza che si fa dal successore del litigante defunto; un quarto capitolo parlerà della costituzione di un nuovo patrocinatore nel caso in cui deve aver luogo.

CAP. I.

Del caso in cui la causa è in istato di decisione.

§. 1. Quando l' istruzione di un processo è compiuta, la decisione non potrà esserne ritardata nè per la morte di una delle parti, nè per la morte, interdizione o dimissione di uno de' patrocinatori. Dopo che le parti hanno fatto e detto tutto quanto era loro necessario per far conoscere al tribunale le loro domande e le ragioni cui le appoggiano, la legge suppone che l' ufficio de' difensori è finito, e che quello de' giudici dovrà cominciare senza ritardo. *Art.* 342.

§. 2. Qual' è però l' epoca dalla quale la causa comincia ad essere in istato di decisione? L' *art.* 343 la determina distinguendo le cause semplici che decidonsi all' udienza, e le complicate per le quali si è ordinata la istruzione in iscritto; distingueremo anche noi colla legge questi due casi, per applicare a ciascuno la disposizione che lo riguarda.

§. 3 Una causa semplice s' intende portata allo stato di decisione quando le aringhe sono incominciate contraddittoriamente, vale a dire quando tanto l' una, quanto l' altra parte ha spiegato le sue conclusioni all' udienza; ciocchè corrisponde in qualche modo alle antiche *conclusioni in causa* (1) in quanto all' effetto. In quanto alle forme però le conclusioni di cui parla il Codice sono essenzialmente differenti, avvegnachè in oggi presentate le *difese* e le *risposte*, non entra in processo altra istruzione, ed il resto si riduce al dibattimento verbale all' udienza ove le *conclusioni* sono dimostrate e discusse largamente ed qualche volta, ma sempre verbalmente.

§. 4. Queste discussioni verbali potendo però per la importanza della causa protrarsi a più di una udienza, non si dirà essersi conchiuso in causa, se non quando le parti abbiano rispettivamente parlato. Per esempio, l' avvocato od il patrocinatore dell' attore ha assorbito colla sua aringa tutto il tempo di un' udienza; l' avvocato adunque od il patrocinatore del reo parlerà nell' udienza seguente, ed è allora che le *conclusioni* essendo *rispettivamente* spiegate, la causa dirassi essere *in istato di decisione* (2). Ora io questo stato se una delle parti mancasse di vivere o uno de' patrocinatori non fosse per qualunque motivo in esercizio, tale accidente non ritarderebbe la decisione.

§. 5. Si potrebbe domandare, se una causa nella quale è stato ordinato il *verbale rapporto* (3) potrà dirsi in istato di decisione anche prima che il rapporto sia fatto al tribunale? L' affermativa è fuori di dubbio; il verbale rapporto non è ordinato che per l' istruzione del tribunale, dopo che le parti hanno allegato le loro ragioni, e dopo che hanno spiegato contraddittoriamente le loro conclusioni.

§. 6. Questo, rispetto alle cause semplici. Le cause poi complicate delle quali il tribunale ha ordinato l' istruzione in iscritto, si reputano in

---

(1) Ved. metod. giudiz. civ. art. 50 e 462.

(2) I tribunali di Francia quanto in una causa semplice prevedono che le discussioni verbali possono andare a lungo, sogliono ordinare, che i patrocinatori prima di aringare, spieghino all' udienza le rispettive loro conclusioni, le quali sono riportate dal cancelliere nel libro della udienza. Ciò corrisponde in parte alla chiusura del protocollo che era ordinata dall' antico metodo nel processo verbale sommarissimo. Ved. tit. 2. met. giud. civ. Per questo modo la causa per quel che riguarda le aringhe può essere rimessa ad altre udienze, ma per quanto queste siano prorogate, dopo che le conclusioni spiegate contraddittoriamente sono state registrate nel libro delle udienze, il tribunale non sarà impedito di pronunziare la sentenza definitiva per uno de' motivi di morte o di dimissione ec. Quest' uso utilissimo sarebbe desiderabile che pur si adottasse da tribunali del regno. Esso è nello spirito della legge, la quale nelle cause di procedura semplice, dopo le difese e le risposte, non dà altri termini, che quelli necessarj alla convizione de' giudici.

(3) Ved. Cod. di proc. civ. lib. 2. tit. VI. Analisi vol. 1. cod. art. 1. §. 3.

istato di decisione dopo che la istruzione ordinaria è compiuta, o dopo che sono ispirati i termini fissati per le produzioni e per le risposte. *Art.* 343, §. 2. Locchè dicevasi anticamente *coordinazione* o *introduzione* degli atti. Effettivamente o che le parti abbiano rispettivamente prodotto, o che abbiano lasciato scorrere i termini senza produrre le loro scritture, s'intende che per parte loro si riportano alla giustizia del tribunale, e quindi altro non resta che il rapporto del giudice istruttore per completa informazione del tribunale, e la causa si dirà in istato di decisione senza che uno degli accennati impedimenti di morte o di dimissione ec. potesse ritardarla.

Cap. II.

Del caso in cui la causa non è in istato di decisione.

§. 7. Se il Codice esige da un canto la massima prontezza nella spedizione delle cause allorchè gl'interessi delle parti sono al coperto, altrettanto è sollecito di ordinare che nulla si faccia precipitosamente per poco che questi medesimi interessi potessero risentirne pregiudizio. Per la qual cosa l'*art.* 344 decide espressamente che nelle cause che sono in istato di decisione tutti gli atti fatti dopo la notificazione della morte di una delle parti sono nulli. Sia che trattasi di un processo semplice, sia che trattasi di un processo da istruirsi in iscritto, appena un litigante è mancato di vita, il suo patrocinatore è tenuto di avvisarne l'avversario con un semplice atto. Perchè dopo una tale notificazione si possa procedere validamente, bisognerà che l'istruzione riprenda il suo corso e che l'erede del defunto litigante si presenti per istare in giudizio in proprio nome; dippiù, i poteri del patrocinatore essendo cessati per la morte del costituente, bisognerà che per continuare l'istanza, l'erede o gli dia nuovi poteri, o costituisca un altro patrocinatore. Questo è quello che chiamasi *riassunzione d'istanza*, di cui spiegheremo la forma nel capitolo seguente, e *costituzione di nuovo patrocinatore*, di cui nel susseguente capitolo.

§. 8. Se la parte che ha ricevuto l'anzidetta notificazione volesse sostenere che il suo avversario non è altrimenti mancato di vita, farebbe chiamare il patrocinatore all'udienza, ove, il tribunale intese le prove di tale assunto, deciderebbe secondo le risultanze di dette prove.

§. 9. Può darsi il caso che un patrocinatore negligente mancasse di notificare la morte del suo cliente, e che intanto la causa continuasse nelle regole, poichè la nullità affetta soltanto quegli atti che si facessero dopo questa notificazione. Come bisognerà comportarsi in tale circostanza? La legge ha rimesso la decisione di questo caso, come quella di tutti gli altri da lei non preveduti, alla prudenza del tribunale. Allora, se la trascuratezza del patrocinatore è provata, i giudici potranno condannarlo alla rifusione di quei danni ed interessi che risulteranno proporzionali al giudizio, che una delle parti ne avesse risentito: ed inoltre il medesimo patrocinatore sarà esposto alla *disapprovazione* che l'erede del defunto litigante potrebbe proporre contro di lui.

Cap. III.

Della riassunzione d'istanza.

§. 10. La morte di uno dei litiganti non estingue l'istanza, ella non fa che sospenderla fintanto che le persone che succedono ai diritti del litigante la riprendono volontariamente, o che siano obbligate a riprenderla. Segue da ciò che vi ha due specie di riassunzione d'istanza, una volontaria, l'altra forzata.

§. 11. La riassunzione volontaria si fa nel seguente modo: subitochè un erede vuole riassumere l'istanza in cui era parte il suo autore, comincia dal rinnovare il mandato del patrocinatore ch'era già in causa, o dal costituire un nuovo patrocinatore. Questi fa noti al suo avversario la sua costituzione, in forza della quale agirà per l'erede in continuazione d'istanza. Questo è il senso dell'*art.* 347 che dice: *l'istanza si restaura con atto da patrocinatore a patrocinatore.*

§. 12. Non sempre però l'istanza potrà restaurarsi con atto di patrocinatore; per esempio, muore l'attore mentre il reo convenuto non ha ancora costituito patrocinatore; egli è evidente che la riassunzione volontaria dalla parte dell'erede dell'attore non può farsi con atto di patrocinatore, quindi dovrà farsi con atto di usciere, vale a dire che il reo convenuto dovrà esser citato di nuovo a comparire entro i termini ordinarj delle citazioni per essere presente alla riassunzione. *Art.* 345, §. 2. Notate, che per tale circostanza non occorre subire l'esperimento della conciliazione, non trattandosi che di una specie d'incidente. *Ibid.*

§. 13. La riassunzione forzata ha luogo quando l'erede o trascura di presentarsi, o vorrebbe dispensarsene. La parte contra in questo caso avendo interesse di terminare il processo provocherà l'erede alla riassunzione. Ma anche in questo caso, siccome il mandato del patrocinatore è spirato colla morte del suo costituente, la domanda di riassunzione non potrà farsi con atto di patrocinatore. In conseguenza dovrà citarsi di

nuovo l'erede in persona od al domicilio intimandogli di riprendere l'istanza, e dichiarando che nel caso contrario sarà ritenuta per riassunta e che la procedura continuerà sulle ultime tracce fino alla sentenza definitiva. *Art.* 349.

§. 14. E' questa una vera citazione, quindi i termini a comparire ed a costituire i patrocinatori sono gli stessi di quelli prescritti al *tit. delle citazioni*; e parimente l'atto di citazione dovrà indicare il nome e cognome tanto di quelli che erano stati patrocinatori in causa, quanto del giudice relatore se ve ne sia. *Art.* 346.

§. 15. Fatta la citazione, se l'erede consente a riassumere l'istanza, lo dichiarerà con atto di patrocinatore, conformemente abbiam detto per il caso in cui la riassume volontariamente; quando però dichiara di non volere riassumere l'istanza, questo incidente è portato con una semplice chiamata all'udienza, ed è giudicato sommariamente. *Art.* 348.

§. 16. Spirato però il termine della citazione senza che l'erede abbia nulla dichiarato, e senza che comparisca la parte contraria farà dichiarare la contumacia e nella medesima sentenza il tribunale ordinerà, che la causa s'intenda riassunta, e che si continui cominciando dall'ultimo stato in cui trovavasi la procedura. *Art.* 389.

§. 17. Tale sentenza contumaciale sarà notificata da un usciere che il tribunale destinerà nominatamente nella medesima; e se la causa di cui si tratta è in rapporto, il tribunale dovrà esprimere questa particolarità nella sentenza ed enunciare il giudice relatore. *Art.* 310.

§. 18. Nel caso che il contumace facesse opposizione alla sentenza, l'*art* 351 vuole che questa opposizione sia giudicata all'udienza, ancorchè il caso della riassunzione d'istanza concernesse una procedura da istruirsi in iscritto.

§. 19. Dopo la notificazione della sentenza contumaciale, che dichiara riassunta l'istanza, non potranno accordarsi altri termini per completare l'istruzione che quei soli che restavano a decorrere all'epoca della notificazione dalla morte del litigante. *Art.* 349.

Spirati questi termini, la causa vien giudicata come se l'erede avesse riassunto l'istanza; e se risulta succumbente, la sentenza viene eseguita tanto contro di lui personalmente, quanto contro i beni ereditatj. In effetto egli non può allegare una scusa legittima per non istare in giudizio, nè anche se non volesse assumere la qualità di erede. Se al momento in cui è citato per la riassunzione d'istanza egli non è ancora deciso di prendere questa qualità, niuno potrà contrastargli il diritto di proporre l'eccezione dilatoria del termine per fare inventario e per deliberare. Ei non ha dunque alcun ragionevole motivo di non comparire; per la qual cosa il suo silenzio è riguardato come una tacita adesione alla qualità di erede con cui è caratterizzato nella citazione di riassunzione d'istanza.

Cap. IV.

Della costituzione del nuovo patrocinatore.

§. 20. Dopo di avere regolato il caso di morte di uno dei litiganti, la legge si occupa di quello in cui uno dei patrocinatori cessasse di esercitare le sue funzioni per morte, interdizione, destituzione, o rinunzia.

Si dovrà egualmente distinguere, come nei precedenti capitoli, se la causa è in istato di decisione o se non lo è ancora. Nel primo caso la causa continua ad avere il suo corso, e la sentenza non è ritardata; nel secondo qualunque atto che facciasi dopo l'avvenimento che prima una delle parti del suo patrocinatore è nullo, nè occorre di fare in questa occasione notificazione alcuna dell'impedimento sopravvenuto. E in questa parte il caso dell'impedimento proveniente dalla persona del patrocinatore differisce da quello che deriva dalla persona del litigante. La ragione della differenza è, che un patrocinatore può ignorare ragionevolmente la morte del cliente del patrocinatore contrario, fintantocchè non gli viene notificata; laddove i patrocinatori addetti ad un medesimo tribunale sono sempre informati di tutto ciò che accade alle persone dei loro colleghi relativamente al loro ministero, e quindi sarebbe superfluo di esigere su di ciò una notificazione. *Art.* 344.

§. 21. La necessità di avere un patrocinatore nelle cause davanti i tribunali non permette di continuare una procedura quando uno de' patrocinatori che l'ha incominciata non può più esercitare le sue funzioni; bisogna che questi sia rimpiazzato da un altro cui la parte dia gli opportuni poteri. La nuova costituzione di patrocinatore può essere, come la riassunzione d'istanza, volontaria o forzata. Quando è volontaria, il nuovo patrocinatore costituito fa notificare la sua costituzione al patrocinatore contrario, e da questo momento l'istruzione si riprende sulle ultime tracce. *Art.* 347. Quando la parte che ha perduto il suo patrocinatore ritarda a costituirne un altro, l'avversario ha il diritto di costringervelo con una istanza di costituzione di patrocinatore.

§. 22. Notate che la riassunzione d'istanza e la costituzione di un nuovo patrocinatore non esigono che una sola e medesima procedura; i testi della legge che abbiamo citati nel capitolo antecedente comprendono nelle loro disposizioni l'una e l'altra operazione. Quindi la citazione tanto per costituire il nuovo patrocinatore, quanto

per comparire a questo oggetto; le notificazioni e di sentenza in contumacia e di opposizione a questa medesima sentenza, e tutti gli atti occorrenti in tale incidente sono esattamente regolati dagli articoli del Codice che riguardano la riassunzione d'istanza. Ved. *infr. formol.*, *art.* 3.

Art. II.

Del cangiamento di stato o della perdita della qualità con cui la parte stava in giudizio.

§. 1. Un litigante o esercita i proprj diritti, o legalmente autorizzato difende gli altrui. Tali, in questa seconda classe, sono il tutore che agisce per il pupillo, il marito per la moglie, il direttore di unione per li creditori, l'amministratore per lo stabilimento che gli è affidato. Colui che non ha il libero esercizio de' suoi diritti non può stare in giudizio senza l'autorità della persona, alla di cui direzione la legge ha affidato i di lui interessi. Del pari colui che amministra gli affari altrui non può più agire, se i suoi poteri sono cessati.

§. 2. Posti questi principj di ragione, che cosa dovrà decidersi allorquando nel corso di un'istanza incominciata da una persona che godeva la pienezza de' suoi diritti, questa stessa persona venga a perderli sia per motivo d'interdizione, sia perchè essendo una vedova è passata a seconde nozze? La giurisprudenza di alcuni paesi teneva per costante, che dopo la notificazione del cangiamento di stato fatta all'avversario, ogni procedura dovesse cessare fintantochè l'istanza non fosse stata riassunta dalla persona che aveva diritto di stare in giudizio, come sarebbe il curatore dell'interdetto o il secondo marito. Quindi per una tale riassunzione d'istanza il foro seguitava le stesse regole stabilite per il caso della morte del litigante. Ma il Codice di procedura all'*art.* 345 non riguarda il cangiamento di stato come un motivo sufficiente a sospendere un momento il corso dell'istanza; vuole anzi che questa continui anche dopo la notificazione del cangiamento di stato.

§. 3. La stessa giurisprudenza aveva luogo nei casi in cui un amministratore di uno stabilimento o un direttore di unione di creditori, che avesse incominciato l'istanza, cessasse dalle sue funzioni nel corso della medesima. Notificato questo cangiamento, la procedura cessava fintantochè l'istanza non veniva riassunta posteriormente dal nuovo amministratore o direttore. Il nuovo Codice però estende la medesima disposizione dell'*art.*345 agli anzidetti casi, e vuole che per la perdita della qualità colla quale un litigante stava in giudizio l'istanza non venga interrotta, dovendo continuare come se niente di nuovo fosse avvenuto.

§. 4. Queste nuove disposizioni del Codice e procedura sono fondate sul principio che abbiamo già spiegato di sopra; cioè che i processi non dovranno mai soffrire un ritardo quando le ragioni delle parti sono al coperto degli effetti di qualsiasi avvenimento. Il legislatore, nel caso di cui trattiamo, ha considerato che la perdita della qualità ed il cangiamento di stato di un litigante non sono impedimenti tali, a' quali, come nel caso di morte, l'interesse dell'altro litigante debba cedere. Colui che è colpito da un avvenimento di questa natura, è sempre, agli occhi della legge, nella possibilità di difendersi se non personalmente, almeno col ministero di un altro che ne è incaricato; dappoichè non si cangia uno stato, nè si perde una qualità senzachè nel primo caso vi sia un difensore, e nel secondo una persona che immediatamente rimpiazzi la prima.

Aggiungasi che non potendo alcuno comparire in giudizio senza il ministero d'un patrocinatore, la legge suppone che le parti abbian sempre un mezzo pronto e regolare onde essere informate degli avvenimenti che sopraggiungono per apporvi l'opportuno riparo.

§. 5. Nulladimeno il citato *art.* 345 al §. 2 fa una eccezione per il caso che il reo convenuto non avesse costituito patrocinatore prima del cangiamento di stato dell'attore. Allora, in qualunque stato si trovi la procedura contumaciale, colui che sostiene le ragioni dell'attore è obbligato di far citare di nuovo il reo convenuto nell'ordinato termine di giorni otto e di un giorno per ogni 18 miglia di distanza, senzachè vi sia bisogno dello sperimento della conciliazione.

Notisi però che questa nuova citazione ha solamente luogo allorchè trattasi di cangiamento di stato dell'attore (o di morte), che se si trattasse di perdita di qualità, la detta formalità non sarebbe necessaria, perciocchè la legge non ha preveduto questo caso nella sua disposizione.

Art. III.

Formole per la riassunzione dell'istanza e per la costituzione di un nuovo patrocinatore.

§. I.

Atto che annuncia la morte di una delle parti.

„ Il sig. A..., già patrocinatore del sig. C...

„ Dichiara al sig. M..., patrocinatore del sig. D...

„ Che il detto sig. C... è morto il giorno cinque di questo mese. Intima al sig. M... di non procedere ad alcun atto nella causa col detto sig. C..., protestando di nullità di tutto ciò che

potrebbe essere fatto in pregiudizio della presente dichiarazione.

„ Fatto a Milano ec. „

Sott. A... Patrocinatore.

„ Il presente atto è stato intimato e n'è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale di prima istanza di Milano, al sig. M..., patrocinatore, nel suo domicilio, consegnandola ad un giovine di studio.

„ A Milano, il giorno ec. „

Sott. C... Usciere.

§. II.

Citazione per la riassunzione d'istanza, e per la costituzione di un nuovo patrocinatore.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno quindici d'ottobre, ad istanza del sig. Dionigi D..., negoziante, domiciliato a Milano, contrada dei Visconti, al n. 3, io Luigi N..., usciere presso il tribunale di prima istanza di Milano, come da matricola registrata al n. 68, ivi domiciliato, contrada del Pesce, n. 85, ho citato il sig. Antonio C..., notaro a Milano, contrada del Gambaro, a comparire, entro otto giorni, avanti il tribunale di prima istanza di Milano, alla seconda sezione, per riassumere, in qualità di erede del sig. Giovanni C..., suo padre, l'istanza nella causa fra l'istante, attore per atto di citazione del giorno venti agosto scorso, ed il detto defunto, reo convenuto in conformità delle conclusioni spiegate nel detto atto di citazione.

„ L'oggetto di questa domanda è una somma di quattro mila lire, che l'istante reclama, come da lui prestata al sig. C..., padre, mediante obbligazione del giorno sei giugno mille ottocento due, stipulata avanti R..., ed il suo collega, notai a Milano. Il sig. C..., padre, ha prodotto le sue difese, intimate il giorno otto settembre scorso, col mezzo del sig. A..., patrocinatore; e l'istante vi ha risposto con atto del giorno dodici del medesimo mese, col mezzo del sig. M..., suo patrocinatore, il quale continuerà a procedere.

„ L'attore dichiara, che non riassumendosi l'istanza, di cui si tratta, dal detto sig. C..., essa si avrà per riassunta; e che in conseguenza le conclusioni enunciate nel suo atto di citazione, e nelle sue scritture, di cui sopra si è fatta menzione, gli saranno aggiudicate colle spese.

„ La copia tanto del presente atto di citazione, quanto de' due atti di procedura che ivi sono accennati, è stata lasciata da me al detto sig. C..., figlio, nel suo domicilio, consegnandola ad uno de' suoi giovani di studio.

„ L'importo del presente atto è di quattro lire. „

Sott. N... Usciere.

Il medesimo esempio serve per la citazione di costituzione d'un nuovo patrocinatore, essendo prescritte per essa le medesime forme. Invece di conchiudere che la parte citata sia obbligata a riassumere l'istanza, s'intima di nominare un altro patrocinatore, in luogo di quello che essa non ha più, dichiarandole, che in difetto, saranno aggiudicate le conclusioni spiegate nel merito.

§. III.

Atto di riassunzione d'istanza, e costituzione di un nuovo patrocinatore.

Se prima della citazione per la riassunzione d'istanza, o dopo per obbedire a tale citazione, l'erede vuole volontariamente proseguire il processo incominciato, esso fa intimare un atto di riassunzione d'istanza in questi termini:

„ Ad istanza del sig. Antonio C..., figlio, in nome, e qual erede del sig. Giovanni C..., suo padre,

Sia intimato al sig. M..., patrocinatore del sig. D.,

„ Che il detto C..., figlio, nella suddetta qualità di erede di suo padre, riassume l'istanza già pendente avanti la seconda sezione di questo tribunale nella causa fra il detto defunto suo padre, ed il detto sig. D..., all'effetto di procedere sulle ultime tracce.

„ Fatto a Milano, ec. „

Allorchè il cambiamento è proveniente dal patrocinatore, sia a cagione di morte, d'interdizione, o dimissione, la parte che si trova sprovvista di patrocinatore, ne sceglie un altro, il quale fa intimare una nuova costituzione concepita in questi termini:

„ Il sig. P..., patrocinatore presso il tribunale di prima istanza di Milano,

„ Dichiara al sig. A..., patrocinatore del sig. C..., negoziante a Milano,

„ Che è incaricato di procedere per il sig. D..., nell'istanza pendente avanti la seconda sezione di questo tribunale, fra le dette parti, in luogo del sig. M..., già patrocinatore del detto sig. D...

„ Fatto a Milano, il giorno, ec. „

Questi due atti sono intimati nella forma ordinaria col mezzo d'un usciere delle udienze del tribunale.

§. I.

Sentenza sulla dimanda di riassunzione d' istanza.

Se la parte citata acconsente a riassumere l' istanza, essa lo fa conoscere mediante atto di patrocinatore, simile a quello di cui si è dato l' esempio nel paragrafo precedente.

Ma se la parte non riassume l' istanza, ne segue o che comparisce per sostenere che è stata male a proposito citata, o veramente che si lascia condannare in contumacia.

Nel primo caso, se le sue difese sono ammesse, la sentenza rigetta, o dichiara non ammissibile la domanda di riassunzione d' istanza, e condanna l' attore nelle spese.

Ma se si decide che la parte citata riassumerà l' istanza, la dispositiva della sentenza si concepisce nel seguente modo:

„ Il tribunale, pronunciando sulla domanda di riassunzione d' istanza, decreta che C...., figlio, riassumerà l' istanza, che è pendente fra suo padre, di cui è l' erede, e D...., non facendolo entro tre giorni, dichiara, fin da ora, e senzachè vi sia bisogno d' altra sentenza, che la detta istanza s' intenda riassunta; e che si pronuncierà sulla medesima tostocchè saranno spirati i termini dell' istruzione; condanna il detto C...., figlio, nelle spese dell' incidente.

„ Giudicato a Milano ec.

Nel secondo caso, cioè, se la parte citata per la riassunzione d' istanza non comparisce, viene dichiarata la contumacia contro la medesima in questi termini:

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro C...., figlio; e pronunziando sulla domanda in riassunzione d' istanza fatta contro di esso, in qualità d' erede di suo padre, dichiara che la detta istanza, nella causa pendente fra suo padre e D...., si avrà per riassunta; in conseguenza decreta, che l' istruzione sarà continuata, per pronunciare sulla medesima contro il contumace, quando esso sarà in istato di decisione; destina L...., usciere delle udienze presso questo tribunale, per fare l' intimazione della presente sentenza, e condanna il contumace nelle spese dell' incidente.

„ Giudicato a ec. „

TITOLO XVIII.

Della disapprovazione dell' operato dei patrocinatori (1).

Il contratto che passa tra il litigante ed il patrocinatore (dice il sig. *Perrin* oratore del tribunato nel suo rapporto al corpo legislativo di Francia) partecipa di tutte le qualità e di tutte le prerogative che costituiscono gli attributi del *mandato*. Ma questo contratto ha di particolare sopra gli altri di simil natura, che la di lui esecuzione è strettamente sotto la vigilanza della legge, tanto perchè i patrocinatori sono da lei considerati come funzionarj pubblici, quanto perchè l' interesse sociale prescrive che i contratti auspicati dalla potestà giudiziaria portino un certo carattere di solennità, tutto proprio e superiore ai contratti ordinarj.

Egli è perciò che la legge ha accordato alla parte il diritto di disapprovare in certi casi l' operato del proprio patrocinatore.

In generale la disapprovazione è un atto col quale una persona dichiara di non aver dato il potere di fare certi atti che si sono eseguiti in di lei nome, e che essa non vuol confermare.

Il nostro Codice non s' occupa che della sola disapprovazione concernente l' operato dei patrocinatori. Rispetto agli altri mandatarj si seguiteranno le massime del diritto.

Facendoci dunque a ragionare di questa sola specie di disapprovazione, la definiremo: un atto col quale un litigante dichiara che una procedura in totalità o in parte è stata fatta da un patrocinatore, eccedendo i limiti dell' autorizzazione da lui ricevuta.

Divideremo la materia in quattro articoli. Nel primo vedremo, in quali circostanze e come s' introduce la domanda di disapprovazione. Nel secondo, ove e come s' istruisce. Nel terzo vedremo le particolarità della sentenza che viene pronunciata. Nel quarto finalmente le formole degli atti che occorre di fare in questo giudizio.

ART. I.

In quali circostanze e come s' introduce la domanda di disapprovazione.

§. 1. Perchè un patrocinatore s' intenda costituito non fa di mestieri che riceva alcun mandato scritto. Noi l' abbiam detto al *tit.* 3 del 2 *lib.*, *art.* 1, §. 3. La semplice consegna che gli si fa dell' originale o della copia di citazione imposta autorizzazione a procedere in nome del costituente. Questo mandato tacito ha però i suoi confini: esso non autorizza il patrocinatore che a fare soltanto quegli atti dalla legge prescritti per la regolare istruzione del processo. Che se si trattasse di fare atti non strettamente necessarj all' andamento della procedura, bisognerebbe che il patrocinatore ne ottenesse dal cliente uno speciale mandato. *Ibid.* §. 4.

§. 2. Gli atti che sortono dall' andamento or-

(1) In Francia *desaveu*.

dinario di una procedura sono di differenti specie: essi hanno però generalmente per oggetto o una *offerta* (1), o un consentimento, o una confessione. Per esempio: proporre una somma di pagamento per parte del cliente o accettare una somma offerta dall'avversario senz'averne avuto mandato speciale; dare al cliente la qualità d'erede senza che questi l'avesse presa o senza che avesse autorizzato il patrocinatore a qualificarlo per tale; offerire all'asta al di là dell'oblazione compresa nel mandato dato dal cliente ec. Ora il Codice decide all'*art.* 352 che senza uno speciale mandato della parte nessun patrocinatore può fare od accettare alcuna offerta o confessione, prestare alcuno assenso sotto pena della disapprovazione.

§. 3. In casi simili è inutile lo esaminare se l'atto che si disapprova abbia o no da considerarsi come compreso nel mandato generale che il patrocinatore ha ricevuto dal suo cliente. La legge ha positivamente deciso la negativa: quindi è che se l'atto suddetto contiene offerta, confessione o consenso ec. senza speciale mandato, la disapprovazione è ammessa senza discussione alcuna.

§. 4. Ma vi è una circostanza alla quale bisogna fare attenzione: se in forza dell'atto che vuolsi disapprovare è intervenuta sentenza definitiva passata in giudicato, in qual modo si provvederà per impugnare l'atto del patrocinatore? La sentenza allora non sarebbe più soggetta in via ordinaria nè ad opposizione, nè ad appello. Nulladimeno, per quel che riguarda la domanda di disapprovazione, la parte potrà intentarla entro giorni otto a contare dal giorno in cui a termini dell'*art.* 159 la sentenza si reputa eseguita. Passato un tal termine, la domanda non sarà più ammessa: l'*art.* 362 che porta questa disposizione, considera che la parte abbia tutto approvato subitochè non ha reclamato contro gli atti esecutivi della sentenza, de' quali non è possibile che possa allegare ignoranza. Ved. *Vol.* 1, *pag.* 336 e *seg.*

§. 5. Passiamo ora ad esporre il modo con cui questa domanda è intentata: la disapprovazione s'inizia in un modo a se particolare; prima di tutto essa non è soggetta in alcun caso allo sperimento della conciliazione. *Art.* 49, *n.* 7.

In secondo luogo non s'introduce con atto di citazione, ma dalla parte medesima: la parte si presenta in cancelleria, o per lei un procuratore speciale munito di mandato autentico; ivi in un atto che stende il cancelliere si esprime la procedura che non è stata autorizzata, e che è formalmente disapprovata. Quest'atto deve contenere i motivi della disapprovazione, e terminarsi con le relative conclusioni e colla costituzione di un nuovo patrocinatore. In fine è sottoscritto dalla parte o dal suo procuratore speciale. *Art.* 353.

§. 6. Il cancelliere rilascia copia di quest'atto perchè sia notificato; la notificazione però si eseguisce differentemente secondo le circostanze.

Se la disapprovazione è fatta nel corso di una lite ancora pendente, mentre il patrocinatore disapprovato esercita tuttavia le sue funzioni davanti lo stesso tribunale, la notificazione si fa a lui medesimo con atto del patrocinatore nuovamente costituito; e se vi fossero altri patrocinatori in causa, dovrà darsi notificazione parimente a costoro dell'atto che disapprova, avendo tutti interesse di vedere se la procedura o parte di essa dovrà essere annullata per un fatto di un loro collega.

Tale notificazione così eseguita costituisce l'introduzione dell'istanza di disapprovazione, ed equivale, quanto al patrocinatore disapprovato ad una citazione a rispondere ed a formarvi opposizione. *Art.* 354.

Quantunque però la lite, nel corso della quale si fa la disapprovazione, sia ancora pendente, pure se accade che intanto il patrocinatore cessi dalle sue funzioni, e la notificazione non possa indirizzarsi al medesimo con atto di patrocinatore; in questo caso l'*art.* 355. dice, che dovrà farsi o a lui personalmente, o ai di lui eredi con atto di citazione, contenente chiamata a comparire davanti il tribunale ove pende la lite principale. Rispetto però alle altre parti in causa la notificazione si farà come sopra con atto di patrocinatore.

§. 7. Dal fin quì detto pel caso che la lite è tuttavia pendente risulta, che per la causa definitivamente decisa, l'atto di disapprovazione dovrà notificarsi con citazione, dappoichè allora non si tratta più in un incidente, ma la disapprovazione diventa un'istanza principale da introdursi come una domanda ordinaria.

In ogni caso però l'atto di disapprovazione dovrà sempre farsi in cancelleria, e la citazione alla persona od al domicilio sarà sempre esente dallo sperimento della conciliazione.

---

(1) Le *offerte* sono in generale proposizioni di pagare o di fare qualche cosa. Esse sono *verbali*, *scritte*, *reali*. Le offerte *verbali* si fanno o davanti testimonj, od all'udienza. Le *scritte* con atto notificato alla parte contraria. Le *reali* col deposito effettivo in danaro di qualunque specie siano, possono farsi per atto giudiziale o per atto estragiudiziale, ma si rinnovano comunemente all'udienza. Ved. gli *art.* 812 e *seg.* del Cod. di proc. civ. *Sulle offerte di pagamento*; e gli *art.* 1257. e *seg.* del Cod. Nap. sulla stessa materia.

Art. II.

Del tribunale ove s'istruisce l'istanza di disapprovazione, e del modo della di lei istruzione.

§. 1. La prima domanda che può farsi in questa tesi è di sapere davanti qual tribunale dovrà portarsi l'istanza di disapprovazione. Abbiamo già detto che quando questa ha luogo in una lite pendente, s'introduce come accessorio nello stesso tribunale ove pende la lite. Ma se stando voi in giudizio vi si allegasse per contro un atto di procedura fatto in un altro tribunale ed a cui non avevate dato il potere opportuno, volendo voi intentare l'istanza di disapprovazione, quale de' due tribunali dovreste adire? L'*art.* 356 risponde che la disapprovazione è sempre della competenza del tribunale ov'è stata istrutta la procedura che vuolsi disapprovare, quand'anche l'istanza che dà luogo alla disapprovazione sia pendente in un altro tribunale. Le forme della dichiarazione da farsi in cancelleria e le notificazioni di quest'atto che valgono citazione tanto allo stesso patrocinatore disapprovato, quanto ai suoi eredi con atto o di patrocinatore, o di usciere, e quanto agli altri patrocinatori che vi fossero in causa, sono le stesse di quelle spiegate nell'articolo precedente.

§. 2. Siccome la disapprovazione tende a far annullare una procedura, la di cui validità o invalidità dovrà influire sulla causa principale, così l'istruzione di quest'ultima dovrà sospendersi, a pena di nullità, fino alla sentenza definitiva sulla disapprovazione. *Art.* 357.

§. 3. Il tribunale della causa principale potrà intanto fissare un termine al disapprovante, perchè faccia entro il medesimo spedire il suo incidente, spirato il quale e non giudicato l'incidente della disapprovazione, si potrà procedere oltre nella causa principale. *Ibid.*

§. 4. Per terminare tutto ciò che concerne la competenza diremo, che l'*art.* 358 prevede il caso che la disapprovazione ferisca un atto su cui non siavi lite, come per esempio, per l'acquisto di uno stabile fatto davanti notaro ad un prezzo eccedente quello fissato nel mandato; il citato *art.* decide che in tal caso l'istanza dovrà essere portata davanti al tribunale del foro della persona contro cui è diretta la disapprovazione.

§. 5. Finalmente, qualunque sia il modo con cui il patrocinatore disapprovato è chiamato in giudizio, s'egli vuole evitare la contumacia, deve difendersi sia ch'eserciti ancora le sue funzioni, sia che abbia cessato di esercitarle, ed in questo ultimo caso deve anch'egli costituirsi un patrocinatore. Nello stesso modo, se dopo la di lui morte siano stati citati gli eredi, questi dovranno presentare le loro difese sempre col mezzo di patrocinatore.

§. 6. Quanto all'istruzione di questo incidente, ella dovrà farsi in concorso di tutte le parti che sono nella causa principale e nel modo prescritto per le altre cause, egli è perciò che debbono essere tutte legalmente avvertite. *Art.* 345. E ciò non solo per l'interesse principale che hanno che la disapprovazione non sia giudicata valida, ma ben anche per rapporto alle spese ed a' danni ed interessi che potranno ripetere dal patrocinatore disapprovato.

§. 7. Ogni dimanda di disapprovazione deve essere comunicata al ministero pubblico. La condotta de' patrocinatori relativa alle loro funzioni è particolarmente commessa alla di lui vigilanza, perciocchè importa alla integrità de' diritti de' cittadini e per conseguenza all'ordine pubblico che i patrocinatori non abusino del loro ministero. *Art.* 359.

Art. III.

Della sentenza nella causa di disapprovazione, e de' di lei effetti.

§. 1. Poichè l'istruzione di questo incidente si fa come in tutte le altre cause, esso sarà del pari giudicato come le medesime, cioè all'epoca in cui la sua istruzione è compiuta. Quindi non aggiungeremo altro su questo particolare, nè sulle conclusioni che le parti potranno dedurre a seconda de' loro interessi per motivare ciò che il tribunale crederà giusto di decidere. Porteremo piuttosto le nostre riflessioni su l'effetto che la disapprovazione produce quando ella è giudicata valida e ben fondata.

§. 2. O la causa principale in cui ha avuto luogo l'atto disapprovato è stata definitivamente giudicata o non lo è stata. In quest'ultimo caso colla sentenza che interviene nella causa incidente, se il tribunale trova bene appoggiata l'istanza, dichiara nullo l'atto disapprovato; questa decisione non ha niente d'imbarazzante nella sua esecuzione; l'istruzione si rettificherà, di modo che l'atto dichiarato nullo non potrà in conto alcuno influire nel giudizio della causa principale. Ma se l'atto che ha dato motivo alla disapprovazione fosse stato seguito da una sentenza definitiva nel merito principale, quale sarà la sorte di questa sentenza che avrà potuto aggiudicare de' diritti a terze persone non risponsabili de' torti del patrocinatore disapprovato?

§. 3. La decisione è nello spirito generale delle leggi: fatto il dì un mandatario ch'eccede i confini del mandato è nullo, conseguentemente sono nulli tutt'i suoi effetti; è quindi nulla la sentenza o la parte della sentenza relativa ai

capi che hanno dato luogo alla disapprovazione già ammessa. Tal è la disposizione precisa dell' *art.* 360.

§. 4. Lo stesso *art.* 360 vuole, che il tribunale che pronuncia la nullità, condanni colla stessa sentenza il patrocinatore disapprovato al risarcimento de' danni ed interessi tanto verso il suo cliente, quanto verso le altre parti che fossero state in quel giudizio per effetto della nullità pregiudicate, e lo punisca ancora, se il caso lo esige, colla interdizione dal suo ufficio e con pene più severe.

E' da osservarsi che la legge non pronuncia niente di positivo su quest' ultima parte di condanna. Sarebbe stato troppo severo ed anche di cattivo esempio l' attaccare costantemente a questo eccesso di mandato l' idea della prevaricazione, e di comminare una pena rigorosa contro un fatto che potrebbe essere stato l' effetto di una inconsideratezza, ed alle volte di eccesso di zelo. Egli è perciò che la legge ha rimesso questo giudizio alla prudenza del tribunale ed alla vigilanza del ministero pubblico.

§. 5. Ma se la disapprovazione non è trovata fondata, la giustizia deve al patrocinatore una conveniente riparazione. L' istanza allora viene colla sentenza rigettata, e di questa sentenza si fa annotazione in margine dell' atto di disapprovazione, affinchè la giustificazione non sia mai scompagnata dall' ingiusta imputazione. Di più la parte succumbente può essere condannata in quelle riparazioni ch' esige l' onore offeso del patrocinatore, secondo le circostanze; ed inoltre in tutti quei danni ed interessi che ne fossero derivati tanto a lui, quanto alle altre parti stanti in giudizio. *Art.* 361.

A r t. IV.

Formole per la disapprovazione dell' operato de' patrocinatori.

Noi non daremo delle formole che per quello che riguarda gli atti particolari di disapprovazione; quanto agli altri atti che occorrono per la disapprovazione e che sono comuni a tutte le procedure, se ne conoscono già le forme.

§. I.

Atto di disapprovazione fatto alla cancelleria.

„ Oggi, dieci settembre mille ottocento sei, è comparso alla cancelleria del tribunale di prima istanza residente a Pavia, dipartimento d' Olona il sig. Giuseppe D..., distillatore, domiciliato a Milano, contrada delle Ore, circondario primo; il quale assistito dal sig. V..., che costituisce suo patrocinatore, ha dichiarato che disapprova il sig. D..., patrocinatore presso questo tribunale, per avere ecceduti i poteri che gli erano stati conferiti, all' oggetto di procedere per l' istante, nella controversia che sosteneva contro il sig. Enrico M.., capo d' uffizio presso la viceprefettura di Pavia, e che fu decisa con sentenza contraria all' istante nel giorno tre di questo mese.

„ Il sig. M... dimandava gli affitti scaduti di una casa situata a Pavia, e da esso affittata al sig. Simeone P..., zio dell' istante, e morto a Pavia nello scorso mese di marzo. L' istante rispondeva col mezzo del sig. B..., che aveva rinunciato all' eredità di suo zio; produceva l'atto che il sig. B... ha ancora nelle sue mani insieme colla procedura. L' avversario pretese, che anteriormente alla rinuncia l' istante aveva fatto degli atti proprj d' erede, pagando egli stesso qualche debito dell' eredità, specialmente gli arretrati di una rendita costituiti dal defunto a favore del sig. G..., orefice a Pavia.

„ L' istante non comprende come il sig. B... abbia potuto arbitrarsi di confessare, nelle difese che ha fatto intimare, che questo preteso pagamento fosse stato effettuato con danari dell'istante, poichè niente è più contrario alla verità.

„ La conseguenza di questo fatto è molto pregiudizievole agl' interessi dell' istante. Da una parte ne è risultata una sentenza di condanna contro di lui; in secondo luogo questa sentenza gli viene opposta oggi, in una causa che sostiene avanti il tribunale di Milano, contro un altro creditore che parimente pretende di essere creditore del defunto.

„ Siccome l' istante non ha fatta alcuna procura speciale nella persona del sig. B... per riconoscere come reale il preteso pagamento degli arretrati, così lo disapprova formalmente; in conseguenza conchiude che l' atto in forma di difesa intimato dalla parte del sig. B... e contenente i fatti presentemente disapprovati, sia dichiarato nullo; che la sentenza di condanna, in data del giorno tre di questo mese, unicamente motivata dai fatti disapprovati, sia riguardata come nulla e non avvenuta; che sia inibito al sig. M... di metterla in esecuzione; che inoltre il sig. B... sia condannato in mille e duecento lire di danni ed interessi verso l' istante, e nelle spese.

„ Della detta dichiarazione se ne è steso il presente atto, ch' è stato sottoscritto dallo stesso sig. D..., come pure dal sig. V... suo patrocinatore, e dal cancelliere. „

Sott. ec.

§. II.

Sentenza che pronuncia sulla disapprovazione.

Supponiamo che si tratti di una disapprova-

zione ammessa: la redazione della sentenza si fa come quella di tutte le altre sentenze. E' d'uopo osservare, che dopo di aver enunciato le conclusioni di tutte le parti che sono state chiamate, si fa menzione di quella del ministero pubblico come segue:

„ Il regio procuratore è stato sentito, e le sue conclusioni sono dirette ad ottenere, che pronunciando sulla dimanda di disapprovazione, il documento scritto disapprovato sia dichiarato nullo, unitamente alla sentenza del giorno tre settembre scorso, proferita nella causa fra il sig. D... ed il sig. M..., in conseguenza che il sig. B... sia condannato in quei danni ed interessi verso le parti che piacerà al tribunale di arbitrare.

„ Il regio procuratore ha conchiuso inoltre che il detto B... fosse sospeso dalle sue funzioni durante un mese.

Questa enunciativa deve essere seguita da quella de' punti di fatto e di diritto, e poscia da' motivi; infine viene la dispositiva in questi termini:

„ Il tribunale, avendo riguardo alla disapprovazione fatta in cancelleria dal sig. D.. il giorno dieci settembre scorso contro B..., dichiara nullo e come non avvenuto il documento scritto disapprovato, dichiara egualmente nulla la sentenza del giorno tre di questo stesso mese di settembre, proferita nella causa tra il sig. D... ed M..., condanna B... nella somma di cinquecento lire di danni ed interessi verso D..., ed in trecento lire di danni ed interessi verso M.., pronunciando sull' istanza del regio procuratore, decreta che B... sarà sospeso dalle sue funzioni di patrocinatore durante lo spazio di un mese, condanna il detto B... nelle spese verso tutte le parti; sul rimanente delle dimande lo mette fuori di causa.

„ Giudicato a Milano ec. „

Quest' ultima disposizione si adopera ordinariamente quando le conclusioni delle parti sono complicate, acciò la sentenza non possa venire attaccata per avere omesso di pronunciare su qualche dimanda. Nell' esempio citato vi sono più parti; il disapprovante, il disapprovato, quegli che aveva riportata la sentenza annullata e le parti dell' istanza che il disapprovante sostiene avanti un altro tribunale. Queste diverse parti hanno potuto spiegare delle conclusioni contenenti de' capi più o meno numerosi; il tribunale non ha avuto riguardo che a qualcheduno di essi; per pronunciare su ciò che non ha meritato la sua attenzione era necessaria l'ultima disposizione della sentenza data per esempio.

Nel caso in cui la disapprovazione è rigettata, le narrative della sentenza sono le medesime del caso precedente: si fa parimente in esse menzione delle conclusioni del ministero pubblico; dopo l' enunciativa de' punti di fatto e di diritto e dopo l' esposizione de' motivi segue la dispositiva in questi termini:

„ Il tribunale dichiara la disapprovazione fatta in cancelleria da D..., il giorno dieci settembre scorso, contro B... nulla e vessatoria; decreta che in margine dell' atto, che contiene la detta disapprovazione, si farà dal cancelliere menzione della presente sentenza: condanna il detto D... ad emettere una dichiarazione autentica entro tre giorni, a datare dal' intimazione della presente sentenza, portante che riconosce il detto B... per uomo d' onore; altrimenti la presente sentenza sarà in luogo della detta dichiarazione; autorizza B... a far affiggere la presente sentenza nel numero di cinquanta esemplari; condanna D... nella somma di cinquecento lire di danni ed interessi verso B...; condanna inoltre il detto D... nelle spese verso tutte le parti.

„ Giudicato a Milano ec. „

TITOLO XIX.

Delle competenze giurisdizionali fra giudici.

Quando una persona è chiamata in giudizio non nel suo foro naturale, la legge accorda la facoltà di proporre eccezione *declinatoria*, mercè la quale si domandi remissione al giudice competente. Questa materia è stata da noi trattata al *tit. delle eccezioni*, *art.* 1, *cap.* 1.

Ivi però scopo primario della legge è stato di provvedere all' interesse della parte, senza che siasi esaminato il caso di un conflitto di giurisdizione fra giudici.

Conveniva quindi trattare *ex professo* delle competenze giurisdizionali, le quali vanno regolate a parte con disposizioni principalmente fondate nell' interesse dell' ordine pubblico.

Il potere giudiziario è uno: ma nell' amministrazione della giustizia vi ha un ordine gerarchico, che percorrendo diversi gradi di potere va a riporne tutte le fila nelle mani dell' autorità che deve dirigerne i movimenti.

E' questa gerarchia di poteri che il Codice stabilisce nel presente titolo; la posizione è la seguente: una medesima causa è portata simultaneamente davanti differenti giudici; allora o la parte citata avendo proposto l' eccezione declinatoria è risultata succumbente, o non essendo a tempo di più proporre la detta eccezione, potrà intentare una domanda principale d' *incompetenza giurisdizionale*.

Questo giudizio si chiama in Francia *conflit de jurisdictions*, e l' azione: *réglement de juges*, che è quanto dire norma, direzione, regola che dirime le controversie giurisdizionali e rimette i poteri de' giudici nei confini loro assegnati. A ciò essendo indispensabile l' intervento di un' au-

torità superiore, la legge ha questo giudizio stabilito per massima generale, che la quistione di competenza dovrà portarsi davanti il tribunale che è immediatamente superiore, e che estende la sua giurisdizione sopra i due giudici o tribunali che sono in conflitto.

Vedremo adunque noi in due separati articoli: 1. qual'è il tribunale che decide sulle competenze: 2. come si procede in questo giudizio. Un terzo articolo esporrà le formole opportune nella procedura.

Art. I.

Del tribunale che giudica sulle competenze giurisdizionali.

§. 1. La base delle disposizioni che si contengono in questo articolo è desunta dall'*art.* 103 del Regolamento organico. Ivi è detto, che la corte di cassazione pronuncia sulle competenze di giurisdizione, se il conflitto insorge fra più corti di prima istanza o di appello; o fra più tribunali di prima istanza indipendenti l'uno dall'altro e non soggetti alla giurisdizione della stessa corte di appello.

A questa disposizione bisogna aggiungere l'altra dell'*art.* 89, §. 2 dello stesso Regolamento organico, ove è detto in generale, che contro i giudici proprietarj o interlocutorj ha luogo il ricorso immediato in cassazione prima della sentenza sul merito, quando trattasi di competenza.

§. 2. Ciò premesso, occorrendo che una persona venga chiamata per uno stesso oggetto sia davanti due giudici di pace (1), sia davanti due o più tribunali di prima istanza, sia davanti due o più corti d'appello, non è obbligata a rispondere a queste differenti domande; non è nè anche prudente il farlo, dapoichè allora potrebbero intervenire sullo stesso oggetto delle sentenze fra di loro contrarie. Qual'è dunque la condotta che dovrà tenere in tal caso la persona citata? Agire preliminarmente onde far giudicare la competenza.

§. 3. La prima ricerca che si presenta adunque in questa tesi si è di sapere davanti qual giudice dovrassi intentare l'istanza suddetta. Per rispondere con ordine, parleremo successivamente delle competenze giurisdizionali che nascono fra giudici di pace, di quelle fra tribunali di prima istanza, e di quelle fra le corti di appello.

1. Quando una stessa causa è portata davanti due o più giudici di pace bisogna distinguere, se sono nella medesima giurisdizione di un tribunale civile o se risiedono in differenti giurisdizioni. *Art.* 363.

Nel primo caso il giudice della competenza è naturalmente il tribunale, nella di cui giurisdizione si trovano le giustizie di pace in conflitto. *Ibid.*

Nel secondo caso il giudice della competenza è la corte di appello, nel cui circondario son situati i giudici di pace soggetti a differenti giurisdizioni del tribunale di prima istanza. *Ibid.*

Se però le giustizie di pace in conflitto sono situate in circondarj giurisdizionali di differenti corti di appello, allora la decisione della competenza è domandata alla corte di cassazione. *Ibid.*

2. Quando una stessa causa è portata davanti due o più tribunali di prima istanza che sono nel circondario giurisdizionale di una stessa corte di appello, la quistione di competenza è portata davanti questa corte. *Ibid.*

Se i tribunali trovansi sotto differenti giurisdizioni di appello, la competenza è portata alla corte di cassazione. *Ibid.*

3. Finalmente è chiaro che le competenze giurisdizionali delle corti di appello dovranno essere portate alla decisione della corte di cassazione. *Ibid.*

§. 4. Tutto ciò ha luogo non solo quando la competenza giurisdizionale è dedotta nel primo ingresso del giudizio, ma sibbene allorquando non è stato possibile di evitare di essere giudicato da due o più giudici, tribunali, o corti differenti. Allora il giudizio si versa sul punto di far decidere quale delle sentenze pronunciate dovrà prevalere.

Art. II.

Della procedura nelle competenze giurisdizionali fra giudici.

§. 1. Primieramente convien ricordare a tenore del n. 7 dell'*art.* 59 qualunque quistione di competenza giurisdizionale fra giudici è esente dallo sperimento della conciliazione.

La parte adunque che vuol far giudicare la competenza, presenterà col ministero del suo patrocinatore un'istanza al tribunale che dovrà pronunciare. A questa istanza che si consegna al cancelliere vanno uniti i documenti che provano il conflitto. *Art.* 364. Il cancelliere, allor-

---

(1) Il Regol. organ. cit. art. 103. non parla delle competenze giurisdizionali de' giudici di pace. Ma è chiaro, che la detta disposizione abbraccia nella sua generalità anche tali competenze, e che l'ordine de' poteri richiede che il giudizio ne competa a' tribunali immediatamente superiori. La corte di cassazione giudica anco dell'incompetenza de' giudici di pace quando questi hanno pronunciato definitivamente. Regol. organ. art. 90. Queste disposizioni riunite e spiegate positivamente dal Codice giudiziario tolgon qualunque dubbio che potesse sembrare riflessibile intorno alla disposizione dell'art. 103.

chè va a prendere gli ordini del presidente (1), gli presenterà la detta istanza ed i documenti, ed il presidente o ne farà egli stesso un rapporto all'udienza, o destinerà un giudice a farlo. Pervenuti all'udienza ed intese le conclusioni del regio procuratore, il tribunale o la corte pronuncia una sentenza o decisione, la quale permette di citare la parte contendente per procedere all'istanza della competenza giurisdizionale., e può ordinare nel tempo stesso che sia sospesa qualunque procedura nei tribunali in conflitto. *Ibid.*

§. 2. Se la sospensione non è stata ordinata, non potrà sottintendersi; essa però viene ordinariamente ordinata soprattutto negli affari che non presentano pericolo nel ritardo; ma non si dovrebbe omettere che ne' casi urgentissimi, come per esempio, se trattandosi di esame di testimonj, questi sono necessitati a partire ec.

§. 3. Siccome la parte che ha ottenuto questa sentenza potrebbe abusarne tirando a lungo la citazione, soprattutto quando la medesima sentenza ha ordinato la supercessoria; per ovviare a questo inconveniente l'*art.*365, §. 2 dispone che la citazione dovrà eseguirsi entro giorni quindici a contare da quello in cui la sentenza è stata pronunciata. Adunque la parte se ne farà rilasciare una spedizione che farà intimare con la relativa citazione nel detto termine. Mancando di farlo sarà decaduta *ipso jure* da questo suo diritto senza che vi sia bisogno di dichiarazione o di sentenza; ed in questo caso la procedura della causa che ha dato luogo al conflitto viene continuata dal reo convenuto senza contraddizione davanti il tribunale ove quest' ultimo trovavasi in giudizio. *Art.* 366.

§. 4 La citazione sopradetta si fa come le ordinarie, ma s'intima a' patrocinatori rispettivi delle parti che hanno citato l'istante in differenti tribunali con chiamata a comparire per difendersi nel giudizio di competenza. *Art.* 365.

§. 5. Per comparire in questo giudizio la parte citata, o se son molte, ciascuna di esse avrà otto giorni, che è il termine ordinario delle citazioni (2); e questo termine sarà aumentato di un giorno per 18 miglia in proporzione della distanza che vi avrà dal luogo di residenza del tribunale al rispettivo domicilio de' patrocinatori citati, *Ibid.*

§. 6. A proposito di questa citazione non sarà inopportuno l'avvertire, che se il conflitto di giurisdizione ha luogo tra differenti giustizie di pace, ove, come si sa, non è ammesso ministero di patrocinatori, la detta citazione dovrà farsi necessariamente alla persona o al domicilio della parte o delle parti.

§. 7. Niente vi ha da aggiungere intorno alla istruzione di questo giudizio, esso s'istruisce come tutti gli altri; ma dovrà però indispensabilmente essere comunicata al ministero pubblico, nè si pronuncierà sentenza se prima il tribunale o la corte non avrà inteso le di lui conclusioni.

§. 8. La parte succumbente nel giudizio di competenza giurisdizionale non è condannata ad alcuna multa. In ciò il Codice ha voluto considerare il ragionevole motivo che abbiano potuto avere le parti d'impegnarsi in questo giudizio, le une inscientemente, le altre con fondamento; quindi non ha parlato di multa, che è una pena; ma per quello però che riguarda i danni ed interessi, l'*art.* 307 ha voluto che l'attore succumbente in questo giudizio possa esservi condannato, locchè è rimesso al prudente arbitrio del tribunale che ha esaminato le circostanze, e la rispettiva situazione delle parti.

Art. III.

Formole degli atti relativi alle competenze giurisdizionali fra i giudici.

§. I.

Istanza per essere abilitato a citare nelle cause di conflitto di giurisdizione.

„ A' sigg. presidente e giudici componenti la corte d'appello, residente a Milano.

„ Il sig. A... negoziante, domiciliato a . . .

„ Espone, che in forza di una società, che è esistita tra esso, ed i sigg. B.. C... e D... si trova tradotto ad istanza di ciascuno de' sovranominati avanti tre tribunali differenti, cioè:

„ Per parte del sig. B... con atto di citazione delli . . . al tribunale civile di prima istanza di Pavia;

„ Per parte del sig. C... con atto di citazione delli . . . al tribunale di prima istanza di Cremona;

„ E per parte del sig. D... con atto di citazione delli . . . al tribunale di prima istanza residente a Como.

(1) Regolarmente il cancelliere dovrà presentarsi al presidente due o tre volte la settimana, per prendere i suoi ordini intorno agli atti che sono stati rimessi in cancelleria o che desiderano una providenza, come sarebbe un decreto ad un' istanza, una delegazione d'un giudice, una destinazione di usciere ec. ec.

(2) Il testo dice: nel tribunale che è stato adito dal reo convenuto nel giudizio di competenza. Il reo convenuto è qui l'altra parte, o per meglio dire, l'altro nella causa principale il quale continuerà le sue procedure davanti il tribunale che aveva adito, e se son molti, ciascuno nel suo; come nell'esempio della formola art. seg.

„ L'esponente si è presentato avanti i giudici del tribunale di Pavia, che ha creduto essere i suoi veri giudici.

„ 1. Perchè ivi è domiciliato;

„ 2. Perchè è quello il luogo in cui fu stabilita la società.

„ Ha declinato dal tribunale di Cremona, il quale malgrado la sua declinatoria ha ritenuta la causa;

„ Ha parimente declinato dal tribunale di Como, il quale ha decretato che le parti dovessero intentare il giudizio di competenza.

„ In queste circostanze l'esponente non potendo sostenere la medesima causa avanti tre tribunali differenti e ritenuto, 1 che i detti tre tribunali risiedono nel circondario della giurisdizione della medesima corte; 2. che la controversia di cui si tratta è stata portata dal sig. B.., una delle parti, avanti il tribunale di Pavia giudice naturale del reo convenuto, conchiude:

„ Che la corte voglia permettergli di citare avanti di essa il sig. B.., C... e D... per il giudizio di competenza, all'oggetto di veder decretare che la causa continuerà ad essere istrutta avanti il tribunale di Pavia, dove saranno rimesse le altre dimande; inibire alle parti di procedere altrove; dichiarare nulle le procedure fatte avanti i tribunali di Cremona e di Como; e condannare li sigg. C... e D... nelle spese.

„ È provvisoriamente l'esponente dimanda che la corte voglia decretare che sarà soprasseduto da qualunque procedura sull'oggetto controverso ne' tre tribunali sovraenunciati, finchè non sia stato pronunciato sul giudizio di competenza giurisdizionale.

„ Per giustificare il contenuto nella presente istanza, l'esponente vi unisce le copie delle tre citazioni e sentenza ricordate di sopra.

„ Fatto a Milano, il giorno, ec. „

Sott. V... Patrocinatore.

§. II.

Decisione interlocutoria che si pronuncia sopra quest' istanza.

„ Vista l'istanza di A... negoziante, domiciliato a Pavia, contrada del Ticino, n. 400, presentata il giorno ... per mezzo del sig. V... patrocinatore, e nella quale conchiude, che la corte voglia permettergli di far citare pel giudizio di competenza giurisdizionale B..., C... e D... (al loro domicilio), all'oggetto di veder decretare, che nella controversia fra le parti, che si trova portata nello stesso tempo e per la medesima causa avanti il tribunale di Pavia, avanti il tribunale di Como, ed avanti quello di Cremona; esse dovranno procedere unicamente avanti il tribunale di Pavia; dichiarare nulle le procedure fatte a Como ed a Cremona; e condannare i sei convenuti nelle spese.

„ Viste le conclusioni provvisorie spiegate nella detta istanza e dirette ad ottenere che si soprasseda da qualunque procedura sull'oggetto controverso ne' tre tribunali sovraenunciati; finchè non sia stato pronunciato sulla competenza di giurisdizione.

„ Viste, in appoggio della detta istanza, le copie degli atti delle citazioni fatte all'stante, li ... scorso, per comparire avanti i detti tribunali;

„ Sentito il regio procuratore, il quale ha conchiuso, che fosse pronunciato sulla detta istanza;

„ Ritenuto che nell'oggetto delle dette domande non vi è alcuna diversità.

„ La corte abilita l'attore a far citare i detti B..., C... e D... per rispondere alla domanda di regolamento di competenza, restando intanto la procedura nel medesimo stato in cui si trova.

„ Giudicato a Milano da' sigg. ec. „

§. III.

Formola dell' intimazione della decisione interlocutoria con citazione.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno sette aprile, ad istanza del sig. A..., negoziante, domiciliato a Pavia, contrada del Ticino, n. 400.

„ Io sottoscritto Giacomo P... usciere ..., ho intimato, e lasciata copia delle presenti.

„ Al sig. B... domiciliato a ...

„ Al sig. C... domiciliato a ...

„ Al sig. D... domiciliato a ... ne' detti loro domicilj, consegnandola ...

„ D'una decisione interlocutoria della corte d'appello residente a Milano, in data delli ..., acciò non l'ignorino; ed in forza della detta decisione, io sottoscritto usciere suddetto, e dietro la medesima istanza, ho citato ciascuno de' sovranominati nel suo domicilio, consegnandola come sopra ec., a comparire il giorno ... prossimo, a dieci ore della mattina (*qui si pongono i termini ordinarj delle citazioni, fatto riflesso alle distanze*), all'udienza, ed avanti i sigg. giudici componenti la corte d'appello di Milano, alla terza sezione, per procedere in conformità della detta decisione, e veder pronunciare sulla competenza giurisdizionale ivi enunciata; dichiarando che il sig. V... patrocinatore presso la detta corte, procederà per l'istante; ed ho a ciascuno de' sunnominati, consegnandola, come sopra, lasciato copia della detta decisione con quella del presente atto di citazione. „

Sott. F... Usciere.

§. IV.

Dispositiva della decisione definitiva.

„ La corte, ritenuto che l'oggetto delle diverse domande è precisamente lo stesso, dichiara che vi è luogo a regolare la competenza; in conseguenza ordina, che le parti procederanno avanti il tribunale civile di Pavia, e condanna C... e D... nelle spese. „ *Sott. ec.*

TITOLO XX.

Della remissione delle cause da un tribunale ad un altro per titolo di parentela o affinità.

Una delle basi della libertà civile è la confidenza nell'integrità de' magistrati, quando la ragione inspira un sentimento tutto opposto, la legge viene al soccorso del litigante. Questo sentimento d'inconfidenza può nascere o contro un intero tribunale, o contro un solo giudice. In questo titolo si parla del primo caso; nel titolo seguente parleremo del secondo.

Se è ragionevole di non fare alcun caso, dice il sig. *Treilhard* (1), de' timori immaginarj de' litiganti inquieti sempre dell'esito de' giudizj, egli è giusto del pari di togliere dal loro animo apprensioni fondate di parzialità. Egli è certamente da presumersi che la maggiorità di un tribunale, tutti anche i giudici sian superiori a qualunque affezione di famiglia; ma la posizione di un litigante che è per essere giudicata da' parenti del suo avversario, merita d'esser presa in considerazione. Ella sarebbe troppo crudel cosa il non offrirgli alcun mezzo onde invocare il giudizio d'un altro tribunale.

Di questi mezzi parlando noi nel titolo presente ne formeremo la materia di quattro articoli differenti. Nel 1 esporremo i casi, in cui un litigante può chiedere di essere rimesso ad un altro tribunale. Nel 2 vedremo qual'è la forma di procedere in tale istanza. Nel 3 qual'è la sentenza che ne interviene. Nel 4 finalmente quali sono le formole degli atti che hanno luogo in questa procedura.

ART. I.

In quali casi può domandarsi la remissione da un tribunale ad un altro per titolo di parentela e di affinità.

§. 1. Quando una delle parti è parente o affine di più di un giudice, la parte contraria può domandare che la causa sia rimessa ad un altro tribunale. Non è qui il caso di provvedere con de' supplenti; è difficile che l'influenza de' giudici rimpiazzati non agisca nell'animo de' loro colleghi; ed è anche possibile che cotesti giudici si credano autorizzati a sollecitare in favore del loro parente, appunto perchè in quella tal causa non esercitano le loro funzioni.

§. 2. Ma quando era giusto il sedare siffatte ragionevoli inquietitudini, altrettanto era prudente il prescrivere una certa misura a' mezzi stessi di farle cessare. Quindi la legge fondata sulle presunzioni più o meno forti d'inconfidenza distingue alcuni casi e prescrive differenti norme, secondo che la causa si trova portata davanti il tribunale di prima istanza o davanti una corte d'appello. Queste diverse disposizioni sono le seguenti:

§. 3. Se il giudizio è pendente davanti un tribunale di prima istanza (1), ove fra i giudici vi siano due parenti od affini di una delle parti fino al grado di cugino, figlio di cugino germano inclusivamente, la parte contraria può domandare che la causa sia rimessa ad un altro tribunale. *Art.* 368.

§. 4. Ma se uno de' litiganti è membro egli stesso di questo tribunale, basta che vi abbia un solo parente od affine in detto grado, perchè l'altro litigante possa domandare la remissione della causa. *Ibid.*

§. 5. In una corte d'appello, per il medesimo effetto, bisognerà che si contino tre membri nelli detti gradi con uno de' litiganti, e se il litigante è anche egli giudice della corte, che ne contino due. *Ibid.*

§. 6. Quanto al tempo utile per chiedere che la causa sia rimessa ad un altro tribunale o ad un'altra corte, l'*art.* 369 dice che questa domanda potrà farsi fino a tanto che la causa non sia in istato di decisione, cioè per le procedure semplici finchè non sian prese le conclusioni rispettive all'udienza, e per le procedure in iscritto fintanto che non sia terminata l'istruzione, o che non ne siano spirati i termini. Ved. ciò che abbiamo spiegato al tit. XVII.

ART. II.

Delle formalità necessarie per domandare che una causa sia rimessa da un tribunale ad un altro.

§. 1. Il tribunale competente ne' giudizj di remissione, è lo stesso tribunale o la stessa corte, la di cui giurisdizione vuolsi declinare; quindi

(1) Exposé des motifs au corps législatif de France etc.

(1) Qui la legge deve intendersi anche per le corti di giustizia civile e criminale, che sono tribunali di prima istanza. Regol. organ. tit. 3.

la parte che ha intenzione di proporre l'istanza, di cui si tratta, dovrà recarsi alla cancelleria del tribunale o della corte, o mandarvi un suo procuratore speciale munito di mandato autentico. Ivi si forma un atto, in cui si spiegano i motivi della domanda, i quali non possono essere fondati in altro che nella parentela od affinità; quest'atto dev'essere firmato dalla parte stessa o dal suo procuratore, e restare in potere del cancelliere, che ne fa una copia. *Art.* 370.

§. 2. A questa copia dal cancelliere autenticata, egli unisce i documenti giustificativi, e senza che siavi bisogno d'altra istanza scritta nè di parte, nè di patrocinatore, il cancelliere presenta il tutto al presidente. Il presidente ne fa rapporto al tribunale all'udienza, ed il tribunale visti i documenti, e sentite le conclusioni del ministero pubblico, pronuncia una sentenza interlocutoria, la quale contiene:

1. Un ordine che siano comunicati a' giudici, de' quali si allega la parentela o l'affinità, l'atto fatto in cancelleria e gli annessivi documenti; ed un termine stabilito, entro il quale i detti giudici dovranno scrivere le loro risposte in calce della spedizione della sentenza.

2. Un ordine di comunicare il tutto al ministero pubblico, il quale conseguentemente dovrà prendere cognizione delle risposte de' giudici.

3. La nomina di uno de' membri del tribunale per fare rapporto dell'affare ad un'udienza, di cui il giorno è fissato nella stessa sentenza. *Art.* 371.

§. 3. Quest'ordine di procedura è, come apparisce, fin qui puramente amichevole; le ordinate comunicazioni non si fanno che col mezzo della cancelleria; i giudici, de' quali allegasi la parentela o l'affinità, vi si recano per esaminare i documenti presentati, e per farvi le loro risposte. Per tal modo nell'atto che si provvede all'indennità de' litiganti, assicurasi a' giudici il rispetto dovuto al loro carattere. Quest'ordine di procedura è lo stesso per le corti d'appello che pe' tribunali di prima istanza.

§. 4. Riguardo poi alle parti che sono in giudizio, l'attore in quest'incidente, fattasi rilasciare una spedizione della detta sentenza interlocutoria, dovrà farla notificare alle medesime unitamente al suo atto fatto in cancelleria, ed agli annessivi documenti giustificativi; le parti hanno interesse di non essere private senza buone ragioni de' loro giudici naturali. Questa notificazione si fa con atto di patrocinatore. *Art.* 372.

§. 5. Subitochè i giudici han fatto le loro risposte appiè della detta sentenza, o subitochè il termine loro assegnato è scorso, rimettono le carte al ministero pubblico, ed in seguito al giudice relatore.

§. 6. La procedura, come ognun vede, continua ad essere semplicissima sino al giorno dell'udienza. Non entrano scritture, nè altra istruzione fuori di quella che abbiamo esposta. Siffatto modo sommario è il solo che conviene in una prova facile a verificarsi, e che si deduce per lo più dalla risposta de' giudici indicati come parenti od affini.

A r t. III.

Della sentenza che si pronuncia sull'istanza di remissione da un tribunale ad un altro.

§. 1. Al giorno indicato nella sentenza interlocutoria, apresi l'udienza col rapporto del giudice relatore, sentesi in seguito il ministero pubblico, indi il tribunale pronuncia. Le parti non sono chiamate, e se intervengono all'udienza, non hanno la parola; esse non potrebbero aggiungere, nè detrarre cos'alcuna a' fatti semplicissimi che si tratta di verificare, ed i loro dibattimenti non potrebbero che cagionar dello scandalo.

§. 2. Il tribunale, riconoscendo che le cause allegate sono giustificate, o non contradette, nel pronunciare la sua sentenza definitiva sull'incidente, ordina che la causa e le parti siano rimesse ad un altro tribunale o ad un'altra corte di prima istanza compresa nella giurisdizione della medesima corte d'appello col tribunale che pronuncia. Se però trattasi d'una causa vertente avanti la corte d'appello, la causa e le parti vengono rimesse ad una delle corti d'appello più vicine. *Art.* 373.

§. 3. Il cancelliere trasmette immediatamente gli atti al cancelliere del tribunale o della corte che subentra nel giudizio (1). L'attore nell'incidente fa indi citare avanti questo tribunale o questa corte l'avversario alla persona od al domicilio, e la procedura continua ivi sulle sue ultime tracce, vale a dire che il processo già fatto nel primo tribunale è valido, e per conseguenza gli atti già fatti non dovranno essere ricominciati di nuovo. *Art.* 375.

§. 4. Ciò però ha luogo, se non siavi stata interposta appellazione, o se interposta, è stato deciso contro l'appellante. *Ibid.* Generalmente però quando la sentenza sull'incidente proferita da un tribunale di prima istanza può essere impugnata coll'appellazione tanto dall'una, quanto dall'altra parte, il tribunale che ha pronunciato, sia che ammetta, sia che rigetti la domanda di

(1) L'art. 375 non parla di questa particolarità, ma si sottintende, ed in questo caso le spese della rimessa devono essere pagate dall'attore del cancelliere, e si rilascerà a questi, occorrendo, un mandato esecutorio.

remissione, non può ordinare che la sua sentenza sia eseguita non ostante l'appellazione; e quando anche lo avesse fatto per inavvertenza, questa clausola sarebbe considerata come non avvenuta; dappoichè l'*art.* 376 dice esplicitamente, che in ogni caso l'appellazione dalla sentenza di remissione produce effetto sospensivo fino al giudicato su l'appello.

§. 5. La legge ha voluto impedire che questa sorta di domande non siano temerariamente moltiplicate. Egli è perciò che l'*art.* 374 prescrive, che la parte succumbente dovrà essere condannata ad una multa non minore di lire cinquanta, oltre a' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.

§. 6. Infine l'*art.* 377 vuole, che per interporre appellazione da questo giudicato, per istruire causa in appello, e per giudicarvi questo incidente, bisogna seguire le forme prescritte dagli *art.* 392, 393, 394, 395 al tit. XXI. Quantunque il Codice ci rimandi a questi citati articoli, i quali sono esposti nel titolo seguente, ciò non ostante ci sembra opportuno enunciare brevemente anche in questo luogo ciò che contengono. Le ripetizioni non nuocono mai in un' opera elementare.

§. 7. L'appellante dovrà entro cinque giorni dalla prolazione della sentenza farne la sua dichiarazione in cancelleria della corte d'appello, motivarla, e deporre i documenti giustificativi. Il cancelliere del tribunale da cui si è appellato dovrà spedire entro giorni tre dalla detta sentenza al cancelliere della corte d'appello: 1. Copia dell'atto fatto in cancelleria con cui si è originariamente domandata la remissione. 2. Copia della sentenza interlocutoria proferita su questo atto dal suo tribunale. 3. Copia della risposta de' giudici che sono stati indicati per parenti od affini. 4. Copia della sentenza definitiva. Il tutto a spese dell'appellante, che dovrà anticiparle o che vi sarà costretto con mandato esecutorio.

§. 8. Entro tre giorni successivi dalla ricevuta di dette carte, il cancelliere della corte d'appello le presenta alla medesima, la quale indica un giorno per la decisione, e delega uno de' suoi membri per farne rapporto. Dietro questo rapporto e sentito il regio procurator generale, la corte pronuncia la sua decisione all'udienza, senza che occorra di chiamarvi le parti.

§. 9. Pronunciata la decisione, il cancelliere entro ventiquattr'ore rimette tutto il processo a quello di prima istanza. Per quel che riguarda la decisione della corte d'appello, gli articoli, dal Codice riferiti, che noi qui epiloghiamo non dispongono cosa alcuna. Noi però pensiamo, che il cancelliere dovrà anche unire al processo una spedizione della decisione suddetta, la quale si farà a spese della parte succumbente in appello; perciocchè in caso di rifiuto si lascerà al cancelliere un mandato esecutorio.

Tutto il rimanente di questa procedura in appello, e di quello che succede alla decisione sarà da noi spiegato con maggior dettaglio nel titolo seguente.

ART. IV.

Formole nel giudizio di remissione da un tribunale ad un altro, a titolo di parentela o di affinità.

§. I.

Atto che si fa in cancelleria, contenente la dichiarazione della dimanda di remissione.

„ Oggi trenta marzo mille ottocento cinque, è comparso alla cancelleria del tribunale di prima istanza residente a Pavia, dipartimento d'Olona, il sig. S..., patrocinatore presso il tribunale, il quale ha presentato un mandato di procura speciale del sig. Filippo G..., tenente di gendarmeria alla residenza di Binarco. In virtù della detta procura stipulata avanti notaro, a Binarco, il giorno ventisei del presente mese, e ch'è rimasta annessa al presente atto; il detto sig. S... ha dichiarato:

„ Che il sig. G... ha fatto citare avanti il tribunale di prima istanza di Pavia il sig. Gaspare P..., conservator del registro nella detta città di Pavia, all'oggetto di farlo condannare al pagamento della somma di due mila lire, ammontare di un' obbligazione sottoscritta da quest' ultimo, il giorno tre di ottobre mille ottocento due, e scaduta il giorno tre ottobre scorso.

„ Durante l'istruzione di questa, il sig. G... G... ha saputo, che il sig. D..., uno de' membri del tribunale, ha sposata la cugina germana del detto sig. P..., e che il sig. N... altro de' membri del tribunale, è personalmente cugino figlio di cugino germano del detto sig. P...

„ Sull' affinità del sig. D... con una delle parti, il dichiarante si riporta a quello che dirà questo tribunale.

„ Quanto alla parentela del sig. N..., il dichiarante produce ed unisce al presente la spedizione di un atto del consiglio di famiglia, in data del giorno venti gennajo mille ottocento quattro, rilasciata dal cancelliere della giustizia di pace della città di Pavia.

„ Per queste ragioni il sig S... in detto nome dimanda, che la controversia pendente avanti il tribunale di Pavia, tra il sig. G... e P..., sia rimessa ad un altro tribunale di prima istanza.

„ In fede di che è stato steso il presente atto,

ch' è stato sottoscritto dal sig. S... in detto nome e dal cancelliere. „

Sott. G.... Patrocinatore.
Q.... Cancelliere.

§. II.

Sentenze con cui si pronuncia sull' atto fatto in cancelleria.

„ Vista la spedizione dell' atto fatto in cancelleria il giorno trenta marzo scorso da S.... patrocinatore, munito di mandato di procura speciale ed autentico del S. G...., tenente di gendarmeria, di residenza a Binasco.

„ Vista la copia autentica della procura, di cui si tratta, e ch' è rimasta annessa alla minuta del detto atto;

„ Vista la spedizione per estratto di un atto del consiglio di famiglia in data del giorno venti gennajo mille ottocento quattro, dalla quale apparisce che il sig. N....; membro di questo tribunale, vi è comparso come parente del sig. P....;

„ Sentito il rapporto fatto dal presidente;

„ Considerando che la dimanda di remissione è motivata sopra una delle cause espresse nella legge;

„ Il tribunale ordina che il detto atto con cui si chiede la remissione, i documenti adesso annessi e la spedizione della presente sentenza saranno comunicati ai sigg. giudici D.. ed N.., i quali nel termine di tre giorni, apporranno ciascuno la loro dichiarazione appiedi della spedizione della presente sentenza; decreta inoltre che scorso il detto termine tutt' i detti documenti saranno comunicati al sig. R..., procuratore, e delega il sig. giudice A.... per fare il rapporto dell' affare all' udienza del giorno dodici del presente mese.

„ Giudicato a Pavia da ec. „

Questa sentenza, unitamente a tutti gli altri documenti, viene intimata, con atto di patrocinatore, dalla parte dell' attore nell' incidente all' avversario, il quale da quel momento diventa reo convenuto nella dimanda di remissione.

§. III.

Sentenza con cui si pronuncia sulla remissione.

Cominciamo dal caso in cui venga decretata la remissione.

„ Tra il sig. Filippo G...., tenente di gendarmeria, alla residenza di Binasco, attore nella dimanda di remissione per causa di parentela, in conformità del suo atto fatto in cancelleria, il giorno trenta marzo scorso, comparente col mezzo del sig. S., patrocinatore, da una parte

„ Contro il sig. P..., conservatore del registro a Pavia, reo convenuto in conformità delle conclusioni del detto atto fatto in cancelleria, comparente col mezzo di L..., patrocinatore dall' altra parte.

„ Le conclusioni del sig. G... tendono ad ottenere che la controversia pendente avanti questo tribunale tra esso ed il sig. P... sia rimessa ad un altro tribunale di prima istanza nel circondario soggetto alla giurisdizione della corte d'appello di Milano, attesa la parentela di uno dei giudici e l'affinità di un altro giudice col detto sig. P.., e che il detto sig. P... sia condannato nelle spese.

„ Dal canto suo il sig. P... conchiude che gli sia dato atto, ch' egli si riporta al tribunale sulla dimanda di remissione; ed in conseguenza che il sig. G... sia condannato nelle specie.

„ Dopo il rapporto fatto dal sig. A..., giudice delegato a quest' effetto con sentenza del giorno tre di questo mese, è stato sentito il regio procuratore, il quale ha conchiuso per l' addimandata remissione.

„ In punto di fatto è verificato, mediante la dichiarazione dei sigg. ed D... N... che l' uno è cugino figlio di cugino germano, e che l' altro è affine nel grado di cugino germano col sig. P...

„ In punto di diritto si tratta di decidere, se la parentala ed affinità allegate siano una causa sufficiente per la remissione.

„ Considerando che il Codice di procedura civile riguarda una parentela ed una affinità della natura di quella di cui si tratta, come motivo sufficiente per la remissione da un tribunale all' altro, quando esse riguardano due giudici dello stesso tribunale di prima istanza: e che allora la remissione dev' essere fatta ad uno dei tribunali del circondario soggetto alla giurisdizione della corte d' appello.

„ Il tribunale rimette la causa di cui si tratta avanti il tribunale di Lodi; le parti dovranno procedere sulle ultime tracce della causa, salve le spese per essere aggiudicate unitamente a quelle della procedura principale.

„ Giudicato a Pavia ec.

Se la dimanda di remissione fosse stata contrastata dal reo convenuto, sarebbe stato condannato nella spese, ma egli se n' è riportato al tribunale, ed in conseguenza, per quanto lo poteva, ha consentito alla remissione. Il motivo per cui si richiede la remissione non può essere imputato ad alcuna delle parti; e benchè fossero d' accordo su questo punto, la remissione non poteva eseguirsi, senza che fosse pronunciata dal tribunale. Sembra adunque che le spese, in simile caso debbono essere riservate, per essere soddisfatte da quello che rimarrà succumbente nella controversia rimessa ad altro tribunale.

Supponendo che la dimanda di remissione sia rigettata, il punto di fatto ed il motivo sarebbero enunciati di conformità, e la dispositiva si concepirebbe in questi termini.

„ Il tribunale senz' aver riguardo alla dimanda di remissione fatta da G..., ch'è rigettata, decreta che le parti continueranno a procedere sulla controversia introdotta; e pronunzianda dietro le conclusioni del regio procuratore, condanna il detto G... nella multa di cinquanta lire, ed in sessanta lire di danni ed interessi verso F... e nelle spese dell' incidente liquidate in...

„ Giudicato a Pavia. „

TITOLO XXI.

Del giudice dato a sospetto:

Per declinare un tribunale abbiam veduto che vi hanno diversi mezzi dalla legge apprestati: i quali sono l' incompetenza, un conflitto di giurisdizione, la parentela o l' affinità, dei quali tutti abbiam parlato negli antecedenti titoli. Rimane ora a vedere cosa abbiasi a fare, allorchè vi sia ragionevole motivo di sospetto contro la persona di un solo giudice sedente in un tribunale d' altronde competente.

Questo titolo è a ciò dedicato.

Noi lo divideremo in cinque articoli: parleremo nel primo del carattere di questa eccezione e del tempo in cui si deve proporre; nel secondo vedremo quali cause possono renderla ammissibile; nel terzo come vi si procede; nel quarto parleremo dell' appellazione in questo incidente; nel quinto delle formole.

ART. I.

Del carattere della eccezione di sospetto, e del tempo in cui deve proporsi.

CAP. I.

Del carattere della eccezione di sospetto.

§. 1. La legge che apre la strada di ricusare un giudice, fissa in una maniera precisa i fatti che possono dare adito a questa eccezione all' oggetto che i litiganti non ne abusino. E' per farne un buon uso che sono state prescritte forme di procedure particolari le quali conciliano l' interesse de' litiganti col rispetto dovuto al carattere de' giudici. Egli è certo da una parte che le disposizioni legislative in questa materia suppongono che in un giudice il sentimento imparziale della giustizia possa esser vinto da altre affezioni umane dalle quali il giudice deve riputarsi impassibile; ma dall' altra parte dobbiamo ripetere per l' onore de' magistrati del regno quello che con molta lode della verità diceva l' oratore del tribunale per li magistrati dell' impero Francese (1): che *se la legge ha dovuto prevedere de' casi onde sostenere l' umana debolezza; gli esempj di questi casi sono infinitamente rari, ed appena se ne incontra qualcheduno negli annali dei tribunali.*

§. 2. Abbiamo osservato altrove, (2) che un giudice onesto che sente un movimento di predilezione verso una delle parti litiganti non mancherà di astenersi volontariamente dal giudicare in quella tal causa. Ma dovrà egli cedere senza esame al primo movimento della sua delicatezza? Da una parte i motivi di sospetto essendo specificatamente enumerati dalla legge, un giudice che si astenesse per qualunque altro motivo, potrebbe esser tacciato di mancare al dato giuramento di adempiere alle sue funzioni; dall' altra parte; se avendo in sua coscienza motivi suggeriti dalla sua delicatezza, si astenesse per non recar ombra ad uno dei litiganti, non priverebbe egli l' altro litigante del suo giudice naturale.

§. 3. A questa posizione imbarazzante in cui un giudice potesse per avventura trovarsi, l' *art.* 380. accorre provvidamente con una misura di prudenza, la quale gli prescrive di dichiarare i suoi dubbj al tribunale convocato nella camera del consiglio; per tal modo mettendosi da una parte al coperto da qualunque critica non prenderà dall' altra parte sopra di se una risoluzione che potrebbe essere appoggiata a leggieri motivi. Il tribunale deciderà quello che crederà conveniente (3).

§. 4. Proveduto in questo modo quasi per anticipazione alla convenienza del giudice, ed al decoro della magistratura, la legge rivolgendosi alla indennità dei litiganti, stabilisce: che qualunque giudice di un tribunale di prima istanza o di una corte di appello può essere, quando è permesso, ricusato come sospetto; può esserlo del pari il magistrato che esercita le funzioni del ministero pubblico allorchè però non è par-

(1) In sig. *Porrin* disc. al corp. legisl. sul lib. 2. del Cod. di proc. civ.

(2) Tit. IX. art. 1. §. 1.

(3) Questa disposizione è fondata in Francia nell' *ordinanza* del 1667., la quale essa stessa era fondata nello spirito della legislazione romana. Parlando del tutore, che assimilato ad un pubblico magistrato, domandava la scusa della tutela per motivi timoti, così esprimevasi; *ignoscendum iis qui suspicionem sinistram hoc obtentu, vitare, et antevenire remotionem cupiunt.* Questa prudentissima risoluzione applicavasi a più forte ragione ad un giudice rivestito d' un carattere pubblico permanente, che ad un tutore esercente per un determinato tempo e per una sola terminata causa.

te principale nella causa; ma semplice interveniente; i regi procuratori non giudicano, e quando agiscono principalmente, non solo non è loro proibito di avere della parzialità nella parte pubblica che difendono, ma è loro per dovere di ufficio inculcato di sostenere le parti dell'ordine sociale con tutto il possibile interessamento.

Egli è facile il concepire che le cause nelle quali il ministero pubblico interviene come parte principale sono quelle specificate dalla legge Tit. IV, e quelle nelle quali non è parte principale, sono le cause, ove, non essendo contemplate dalla legge, ei domanda la comunicazione, o dove il suo intervento è richiesto *ex officio* del tribunale *Art.* 83. §: 8.

C A P. II.

Del tempo in cui si deve proporre l'eccezione di sospetto.

§. 5. Per determinare in quale stato di causa dovrà proporsi la eccezione di cui parliamo, bisogna distinguere se trattasi di ricusare un giudice e in una di quelle cause semplici che si definiscono senza rapporto all'udienza, od un giudice delegato a qualche operazione, come un esame di testimonj, una verificazione di scritture, una istruzione per iscritto ec. Nel primo caso la ricusa deve proporsi prima che incominci la discussione all'udienza, e se la causa è in rapporto, prima che sia terminata l'istruzione, o prima che ne siano spirati i termini; a meno però che i titoli di allegazione di sospetto non siano posteriormente sopravvenuti. *Art.* 382.

§. 6. Se si tratta di giudici delegati a visite locali, esame di testimonj, ed altre operazioni l'allegazione a sospetto deve essere proposta entro tre giorni, i quali decorrono: 1. dal quello della sentenza che delega un giudice, se essa è stata proferita in contradittorio; 2. dal giorno della scadenza degli otto giorni a farvi opposizione se la sentenza è stata proferita in contumacia; 3. e nel caso che sia stata fatta opposizione, dal giorno del a reiezione della medesima quand'anche fosse proferita in contumacia. *Art.* 383.

Nel limitare in questo modo i termini di questa eccezione, la legge ha voluto impedire che le dette operazioni da per se stesse dilatorie, non siano ritardate in pregiudizio della causa principale, a motivo di un sospetto che può essere mal fondato.

A R T. II.

Dei motivi di sospetto.

§. 1. I motivo che rendono legittima l'allegazione di sospetto contro un giudice; i soli ai quali è egli obbligato di cedere, sono enumerati dall'*art.* 378, e sono i seguenti.

1. Se il giudice è parente od affine delle parti o di una di esse fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente (1);

2. La parentela o l'affinità nei gradi sovraindicati è motivo di sospetto quando ha luogo tra la moglie del giudice ed uno de' litiganti, o tra la moglie di un litigante col giudice: ma allora bisogna che la donna donde proviene il vincolo sia vivente, o che essendo defunta, abbia lasciato prole superstite. Diversamente il motivo di sospetto si restringe al caso in cui il giudice sia o suocero, o genero, o cognato di uno dei litiganti.

La disposizione relativa alla moglie defonta è applicabile alla donna divorziata semprecchè esistano figli del disciolto matrimonio.

3. Se il giudice, la sua moglie; loro ascendenti e discendenti consanguinei, od affini in linea retta hanno in qualche tribunale, e con qualunque terza persona una lite pendente, eguale a quella che agitasi fra le parti.

4. Se una delle dette persona abbia una lite in un tribunale in cui sia giudice uno dei litiganti;

5. Se una delle dette persone è creditrice o debitrice di uno de' litiganti (2):

6. Se nel decorso di cinque anni precedenti all'allegazione di sospetto abbia esistito un processo criminale fralle dette persone ed uno dei litiganti od il conjuge, parenti, od affini rispettivi in linea retta.

7. E' motivo di sospetto una causa civile esistente fra il giudice o la sua moglie od i loro parenti ed affini in linea retta da una parte, ed uno dei litiganti dall'altra parte; bisogna però che la causa sia stata intentata prima di quella nella quale si allega il sospetto, o che il sospetto si alleghi entro i sei mesi dacchè la causa civile è terminata.

8. Può darsi a sospetto un giudice se è tutore; tutore surrogato, curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di uno dei litiganti o se uno de' litiganti è suo erede presuntivo;

9. Lo stesso ha luogo se il giudice è amministratore di qualche stabilimento, società o di-

---

(1) Facevasi altre volte questione, se un giudice parente od affine di ambe le parti poteva essere allegato per sospetto. Oggidì la questione è risoluta affermativamente dalla legge, la quale ha considerato, che quantunque i vincoli siano eguali pure, è difficile che i gradi di affezione restino perfettamente in bilancia.

(2) Il testo italiano dice, *se il* GIUDICE *è creditore* ec. Bisogna rettificarsi. Il testo francese dice, *s'ils sont creanciers etc.*; e comprende non solo il giudice, ma i suoi parenti nominati nel num. 3.

rezione, la quale parte sia in causa:

10. Se il giudice non fosse che parente od affine del tutore, tutore surrogato, o curatore di uno de' litiganti, o parente od affine di un amministratore od agente di uno stabilimento, di una società, direzione od unione di persone, che siano in causa, non vi sarebbe motivo di sospetto, ammeno cchè le dette persone non abbiano nella causa un interessse distinto e personale. *Art.* 37.

11. Vi ha motivo di sospetto contro un giudice, se questi ha consultato, arringato, o scritto; se ha precedentemente conosciuto della controversia come giudice o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della lite, o se vi ha deposto come testimonio;

12. Lo stesso ha luogo, se dopo cominciata la procedura, il giudice abbia mangiato o bevuto con uno de' litiganti in casa loro, o se ha ricevuto da uno di essi qualche regalo o dono (1).

13. L'inimicizia capitale tra un giudice ed uno de' litiganti è un motivo di sospetto.

Quali sono le circostanze che indicano questa inimicizia? Siccome possono variare, così la legge le rimette alla prudenza dei tribunali, la quale sarà regolata dalla natura de' fatti che si allegheranno.

14. Finalmente qualunque giudice può essere dato a sospetto tutte le volte che dopo l'introduzione della causa od entro sei mesi anteriori alla allegata ricusa, egli abbia insultato, ingiuriato o minacciato alcuno de' litiganti, sia verbalmente, sia in iscritto.

§. 1. Ciascuno di questi motivi di sospetto essendo abbastanza caratterizzato non ha bisogno di alcuna dimostrazione, quindi noi passeremo a spiegare le forme della procedura in questa incisione.

A R T. III.

Delle forme della procedura nella eccezione di sospetto.

Ciò che forma la materia di questo articolo sarà diviso in due capitoli. Nel primo si esporrà il modo con cui questa eccezione si propone, si ammette o si rigetta. Nel secondo si parlerà della sentenza definitiva che interviene in tale incidente.

(1) In forza di questa disposizione non è motivo di sospetto, se un giudice sia trovato commensale con uno de' litiganti in una casa terza.

C A P. I.

Come l'eccezione di sospetto si propone, si ammette o si rigetta.

§. 1. Procedesi in questo incidente come in quello della remissione della causa ad un altro tribunale per titolo di parentela; le forme sono prescritte in modo che si osservi il rispetto dovuto al carattere di giudici nell'atto che si provede alla indennità delle parti.

Colui adunque che vuole addurre un motivo di sospetto contro la persona di un giudice, dovrà presentarsi in cancelleria o personalmente o col mezzo di un procuratore speciale munito di autentico mandato. Ivi si formerà l'atto nel quale saranno spiegate le allegazioni di sospetto, e che sarà sottoscritto dalla parte o dal procuratore. Quando è comparso il procuratore la procura resterà unita al detto atto. *Art.* 384.

§. 2. Il cancelliere rilascia una spedizione di quest'atto alla parte che agisce nell'incidente, e questo la rimette allo stesso cancelliere in un coi documenti giustificativi, se ne ha; quest'ultimo è obbligato di presentare il tutto entro ventiquatt'ore al presidente, il quale ne fa rapporto al tribunale nella prossima udienza in cui è inteso il ministero pubblico. Se il tribunale conosce che i motivi di sospetto sono mal fondati, per esempio se non sono di quelli previsti dalla legge, li rigetta con una sentenza, ed ordina in essa, che il processo della causa principale sia continuato, e che si proceda alla operazioni per le quali fosse stato delegato il giudice dato a sospetto *Art.* 385.

§. 3. Se il tribunale trova ammissibili i motivi di sospetto, lo dichiara egualmente con una sentenza, e ne ordina la prova. Quindi nella medesima sentenza prescrive: 1. Che l'atto fatto in cancelleria sia comunicato al giudice allegato per sospetto, affinchè entro un dato termine, si spieghi in modo preciso intorno ai fatti esposti; 2. che il detto atto, e le risposte del giudice ricusato vengano passati al ministero pubblico; 3. nomina uno dei giudici per farne rapporto al tribunale in un determinato giorno all'udienza. *Ibid.*

§. 4. L'atto anzidetto fatto in cancelleria, la sentenza che lo dichiara ammissibile, ed i documenti giustificativi si notificano alla parte contraria con atto di patrocinatore, dapoichè importa alla medesima di non essere privata di un giudice in cui confida, e che la legge le assegna.

§. 5. Queste forme, come ognuno vede, sono semplici; non entra alcuna sorta di scrittura: contando dal giorno in cui è pronunciata la sentenza che ammette la prova

sospetto, è evidente che la causa principale non può essere decisa: quindi si sospenderà qualunque operazione preparatoria, come, visita sopra il luogo, esame di testimonj, verificazione di scritture, ed altre per le quali il giudice dato a sospetto fosse stato delegato *Art.* 387.

§. 6. Ma se importasse di procedere con sollecitudine ad una delle enunciate operazioni, la quale, ritardata, potesse arrecar pregiudizio alla causa principale, la parte rea convenuta nel giudizio di sospetto farà citare l'attore con un semplice atto all'udienza, ed il tribunale, a misura che trova giustificata, o no, l'allegata urgenza, ammette o rigetta la domanda di esecuzione provvisoria; e nel primo caso delega un altro giudice per procedere all'operazione. *Ibid.*

§. 7. Notisi che se il giudice dato a sospetto non fosse quello che è stato delegato alla operazione, ma un altro, questa non sarebbe sospesa per l'incidente. Lo stesso dicasi delle altre procedure che dipendono dai litiganti, come le scritture di difese e risposte che sono autorizzati a presentare, e le rispettive notificazioni fra di loro. Questi atti possono continuarsi senz'alcuno inconveniente, e per la stessa ragione i termini accordati per li medesimi non cessano di decorrere, affinchè la istruzione della causa principale non soffra una irragionevole interruzione.

§. 8. Per ovviare ad un ritardo arbitrario che questo incidente potrebbe occasionare, abbiamo detto che la sentenza la quale ordina la istruzione sui motivi di sospetto, fissa un termine entro il quale il giudice ricusato è tenuto di fare la sua risposta. A questo effetto, senza che sia permesso di fargli alcuna notificazione, il giudice si renderà in cancelleria, ove gli saranno comunicati tutti gli atti relativi alla sua ricusa, indi scriverà la sua risposta in seguito dell'originale dell'atto della parte e la sottoscriverà. *Art.* 486. Egli è giusto che questo originale il quale contiene fatti che possono incolpare un giudice, non sia separato dalla sua giustificazione; questo è il motivo per cui la legge ha voluto che la risposta del giudice sia scritta nell'istesso atto di ricusazione. Per una necessaria conseguenza la stessa risposta del giudice è copiata dal cancelliere nella spedizione dell'atto di ricusa, dappoichè bisogna avvertire per regola generale, che giammai gli atti originali non sortono dalla cancelleria, e che le cause non sono esaminate e giudicate che sulle spedizioni.

CAP. II.

Della sentenza definitiva sulla eccezione di sospetto.

§. 9. Fatte le risposte del giudice dato a sospetto o spirato il termine a ciò designato, il cancelliere comunica al ministero pubblico tutti gli atti relativi a questo incidente e dopo questa comunicazione li rimette al giudice relatore; questi all'udienza indicata fa il suo rapporto; indi, sentite le conclusioni del ministero pubblico, il tribunale pronunzia definitivamente.

§. 10. Se le risposte del giudice ricusato controvertono i fatti che hanno motivato il sospetto, è indispensabile che la parte ne somministri la prova: quindi s'essa presentasse un principio di prova scritta, il tribunale non potrebbe dispensarsi dall'ordinare un esame di testimonj per completarla. Ma se i fatti allegati non fossero appoggiati da prova scritta nè da un principio di prova, è lasciato allora alla prudenza del tribunale o di rigettare l'eccezione dietro la semplice dichiarazione del giudice, o di ordinare la prova testimoniale. *Art.* 389.

Questa seconda parte è una eccezione al principio stabilito dall'*art.* 1347. del Cod. Nap., il quale nei casi ivi contemplati non permette la prova testimoniale se non quando vi ha principio di prova per iscritto. L'eccezione è però fondata nella necessità di non lasciare dubbio alcuno sulla condotta di un giudice, allorchè fatti gravi sono stati allegati contro lui: dall'altro canto il tribunale peserà nella sua prudenza la gravezza di questi fatti, nè il giudice su cui cade il sospetto dovrà temerne le conseguenze, s'egli non ha cosa alcuna a rimproverarsi.

§. 11. Se il giudice dato a sospetto risponde ammettendo i fatti allegati dalla parte, oppure, se i detti fatti sono provati, la dispositiva della sentenza porterà, che il giudice abbia in quella tale causa ad astenersi dall'esercizio delle sue funzioni, e s'è necessario, ordinerà che venga rimpiazzato da un supplente. Se si tratta di un giudice delegato a qualche operazione, la stessa dispositiva nominerà un altro delegato od un altro relatore. *Art.* 388.

§. 12. Quando la sentenza rigetta l'eccezione di sospetto, la dispositiva medesima ordinerà che la causa sarà continuata cominciando dagli ultimi atti. In conseguenza il giudice ricusato resta giusto e procederà alle sue funzioni particolari s'è delegato a qualche operazione, o se è relatore.

§. 14. La parte succumbente dovrà essere condannata ad una multa più o men forte secondo le circostanze, ma che non potrà essere minore di lire cento *Art.* 302. Notate che questa multa si pronuncia senza pregiudizio dell'azione che potesse avere il giudice ricusato male a proposito per riparazione di onore e per danni ed interessi; osservisi però che il giudice fattosi parte con tale azione, dovrà astenersi di giudicar nella causa. *Ibid.*

ART. IV.

Dell' appellazione della sentenza sulla eccezione di sospetto.

Premettiamo una ovvia riflessione, ed è che in questo articolo non si tratta che di sentenze di tribunali di prima istanza, dapoichè le decisioni delle corti di appello pronunciate sopra le eccezioni di sospetto sono in prima ed ultima istanza, come in tutt' altra materia.

Vedremo in tre capitoli. 1. Quando e come viene interposto l' appello. 2. Quale n' è la procedura. 3. Quali sono le conseguenze della decisione della corte di appello di questo incidente

CAP. I.

Del tempo e del modo d' interporre l' appellazione.

§. 1. Quando la ricusa di un giudice è stata proposta in un tribunale di prima istanza all' occasione di una causa appellabile, è fuori di dubbio che la sentenza che interviene sull' incidente, sarà anch' essa appellabile. Ma se la ricusa è proposta in una causa inappellabile, la sentenza che vi si pronuncia sarà ella del pari inappellabile? L' incidente essendo considerato come un accessorio sembrerebbe che dovesse seguire la natura del suo principale.

Ma la legge avendo riguardo all' importanza della causa in cui è interessata la considerazione dovuta alla magistratura, ha stabilito che l' incidente formi anch' esso un ogge to principale, e come tale sia soggetto all' appellazione quand' anche si trattasse di una causa di sua natura inappellabile. *Art.* 391.

§. 2. Quando la ricusa è stata rigettata, la parte succumbente può adunque interporre sempre l' appellazione. Può appellare anche il giudice ricusato, quando la ricusa è ammessa; ed in qualunque cosa l' appellazione sospende l' esecuzione della sentenza.

Frattanto se la sospensione fosse per essere pregiudizievole all' istruzione della causa principale, una delle parti può portare l' incidente con una chiamata all' udienza; ed il tribunale giudicherà s' è il caso di far procedere all' operazione urgente da un altro giudice, non ostante l' appello sia che la sentenza abbia ammesso, sia che abbia rigettato la ricusa *Ibid.*

§. 3. Circa il tempo in cui è permesso d' interporre l' appellazione, l' *art.* 392. lo restringe a cinque giorni contando da quello in cui è stata proferita la sentenza. Osservisi prima di ogni altro, che non è necessario di notificare alle parti questa sentenza, dapoichè dovendo le medesime essere presenti all' udienza, ne avranno avuto un sufficiente notizia.

§. 4. Il modo d' interporla è regolato dallo stesso *art.* 392. come segue: essa si fa con un atto in cancelleria del tribunale che ha giudicato. In questo atto si dedurranno o motivi che determinano l' appellante, e si enuncieranno i documenti che son per rimettersi alla corte di appello, in appoggio dell' appellazione e della domanda di ricusa; vi si dichiarerà infine che questi medesimi documenti sono stati depositati in cancelleria. Tai documenti sono le spedizioni. 1. Dall' atto di ricusa; 2. della sentenza interlocutoria che o la rigetta, o ne ordina l' istruzione e la comunicazione al giudice ricusato, che contiene la risposta di quest' ultimo; 3. Della sentenza definitiva dell' incidente, 4. finalmente de' documenti tutti giustificativi.

§. 5. La legge non dice se l' atto di appellazione dovrà essere sottoscritto dalla parte stessa o da un suo procuratore speciale, come l' atto di ricusa; convien quindi conchiudere che questa formalità non si esige di rigore: però non ostante bisogna che i patrocinatori avvertano una particolarità essenziale nelle procedure delle appellazioni. Essi non potranno appellare a nome de' loro clienti, senza esserne specialmente autorizzati: che se facessero un atto di appellazione di loro proprio movimento sì nell' incidente di cui si tratta, come in qualunque altra materia, sarebbero esposti alla disapprovazione (1).

CAP. II.

Delle forme della procedura in appello.

§. 6. Proposto l' atto di appellazione e depositate le carte enunciate nel capitolo antecedete, l' appellante farà *i stanza* al cancelliere (2) perchè le trasmetta al cancelliere della corte di appello, e nel medesimo tempo anticiperà le spese necessarie per questa trasmissione. E' da questa anticipazione di spese che il termine accordato al cancelliere per fare la trasmissione comincerà a decorrere; esso è di tre giorni; il cancelliere è risponsabile del suo esatto adempimento.

§. 7. Ordinariamente i cancellieri non avranno bisogno d' impulso per eseguire tutto ciò che concerne il loro ufficio entro i termini che la

---

(1) Ved. *art.* 456. ove è detto in generale che l' atto d' appello si fa, come l' introduzione d' istanza, col mezzo di una *citazione*, e per conseguenza dovrà contenere costituzione di patrocinatore.

(2) Quest' istanza può esser fatta verbalmente, ed in caso di ritardo per negligenza del cancelliere può farsi al tribunale in iscritto, quindi il testo francese, *art.* 393. si serve dell' espressione, *requête*.

legge ha prescritti. Ma se le parti fossero obbligate di ricorrere al tribunale per iscuotere la loro indolenza, il tribunale conoscendo che i termini dalla legge prescritti sono trascorsi senza che si alleghi dal cancelliere un ragionevole motivo di ritardo, può colla sua prudenza procedere a' mezzi coattivi necessarj; se poi il cancelliere si fosse espressamente ricusato all'istanza della parte e se la sua pertinacia a non osservare i termini imposti dalla legge, avesse cagionato del danno alla parte istante, i mezzi coattivi che prenderà il tribunale potranno estendersi alla condanna ne danni ed interessi, alla sospensione, interdizione, all'arresto personale od altre pene secondo la gravezza dei casi.

Queste riflessioni serviranno a dimostrare, che non mancano i mezzi di fare eseguire la legge, quando per avventura ne mancasse la volontà nei suoi ministri.

§. 8. Dopo che il cancelliere della corte di appello ha ricevuto le carte anzidette, dovrà sottometterle entro tre giorni al presidente; questi fattone rapporto al tribunale nella prossima udienza, e sentito il procurator generale provoca dalla corte una decisione interlocutoria colla quale vien nominato un giudice relatore per esaminare i documenti e farne rapporto all' udienza in un giorno che sarà fissato nella medesima decisione interlocutoria. Nell' intervallo il regio procurator generale prenderà comunicazione dei documenti, i quali in seguito si rimetteranno al giudice relatore. Queste comunicazioni si eseguiscono in cancelleria. *Art.* 394.

§. 9. Arrivato il giorno della decisione definitiva, il giudice relatore fa il suo rapporto alla udienza, le conclusioni del procurator generale sono sentite, indi la corte pronuncia. Tutto ciò ha luogo senza che occorra di chiamare le parti. *Ibid.*

Non è inutile di ripetere una disposizione generale: la parte succumbente è condannata nelle spese del giudizio di appello: e se succumbe lo appellante, viene inoltre condannato alla multa di dieci lire, come in qualunque altro giudizio.

C A P. III.

Della procedura che segue la decisione della corte d' appello.

§. 10. La parte vittoriosa se ne fa rilasciare una spedizione, e dentro ventiquattr' ore a contare dalla consegna della detta spedizione, il cancelliere della corte di appello è obbligato di trasmettere a quello del tribunale di prima istanza tutte le carte che ne aveva ricevute. *Art.* 34. Osservisi che la parte che domanda la spedizione della decisione, dovrà anticipare le spese necessarie per la trasmissione delle carte, e che è da questo momento che il termine delle ventiquattre ore incomincia a correre a carico del cancelliere della corte. Ved. *sop. cap.* 2. §. 6.

§. 11. Una disposizione finale contenuta nell' *art.* 305. vuol suggerire che in questo incidente non abbiasi a mettere un tempo più lungo d'un mese, e nell' atto stesso vuole, che quel litigante che diffida d'un magistrato abbia a sostenere delle obbligazioni particolari che la legge gl' impone: la disposizione è la seguente.

Quando i motivi di sospetto sono stati rigettati dal tribunale di prima istanza, l'appellante è necessariamente quello che li aveva proposti; ora la legge esige che sia egl' incaricato di far tutto l' occorrente per la trasmissione delle carte. Per questa ragione egli dovrà entro il mese, contando dal giorno della sentenza dalla quale ha appellato, far notificare al suo avversario la decisione definitiva della corte di appello, o per lo meno un certificato del cancelliere della detta corte comprovante che la corte non ha ancora pronunciato, e contenente l' indicazione del giorno fissato per la decisione. Mancando l' appellante di fare la detta notificazione, la sentenza proferita in prima istanza sarà provvisoriamente eseguita, e sarà valido tutto ciò che sarà operato inconseguenza della detta esecuzione provvisoria, quantunque la corte d' appello ammettesse poscia l' allegazione a sospetto.

A R T. V.

Formole nel giudizio di ricusa di un giudice.

§. I.

Atto di ricusa in cancelleria.

„ Oggi, nove aprile mille ottocento cinque, è comparso alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Milano il sig. T... mercante di panni, domiciliato a Milano, contrada del Rebecchino, circondario primo, assistito da L..... suo patrocinatore.

„ Ha dichiarato che ricusava la persona del sig. G... membro di questo tribunale, nella terza sezione, il quale non può esser giudice nella controversia che pende presso la detta sezione, tra il dichiarante, ed il sig. Ilario M... sensale, domiciliato a Milano contrada dei Servi, circondario secondo.

„ Il motivo di questa ricusa è che il sig. G..... è debitore del sig. M... della somma di due mila trecento lire. Ne fa pruova una lettera data il giorno dodici gennajo, debitamente

registrata a Milano dal sig. P..., e nel quale il sig. M.... scrive al sig. N... che è creditore verso il sig. G.... della detta somma.

„ Per queste ragioni il dichiarante domanda, che il sig. G... si astenga delle sue funzioni di giudice nell'istanza, di cui si tratta, e che un altro giudice sia delegato per fare la visita sopra luogo, che è stata decretata ec.

„ In fede di che il presente atto è stato steso e sottoscritto dal detto sig. T.... personalmente, dal suo patrocinatore e dal cancelliere. „

Sott. ec.

§. II.

Sentenza con cui si ammettono i motivi di sospetto.

„ Vista la spedizione d'un atto deposto in cancelleria il giorno nove di questo mese, portante la ricusa della persona del sig. G. . . . , altro dei membri di questa sezione, fatta da T.... il quale ha in un istanza pendente avanti la stessa sezione, con L....;

„ Vista una lettera unita alla detta spedizione, scritta in data delli venti gennajo scorso da M..., a N..., nella quale lo scrivente dice di essere creditore verso il sig. G... della somma di due mila e trecento lire, pagabile nel mese di maggio prossimo venturo.

„ Sentito il rapporto del presidente, e le conclusioni del regio procuratore, tendenti a far procedere sull'atto di ricusa;

„ Considerando che il motivo di sospetto allegato è uno di quelli espressi nella legge;

„ Il tribunale decreta che i detti documenti saranno comunicati al sig. G...., il quale scriverà la sua risposta nel termine di tre giorni sull'originale dell'atto di ricusa; decreta parimente che, scorso il detto termine, i detti documenti, come pure la risposta all'atto di ricusa, se è stata fatta, sarà comunicata al ministero pubblico; delega il sig. D. . . per fare la relazione di quest'affare, all'udienza del giorno venti di questo mese.

„ Giudicato a Milano, ec. „

§. III.

Sentenza con cui si rigettano i motivi di sospetto.

Si è veduto ciò che viene pronunciato nel caso, in cui i motivi di sospetto sono ammissibili. Ma se non fossero nel numero di quelli contemplati dalla legge, per esempio, se l'atto di ricusazione fosse motivato sul fatto, che dopo l'istanza si è introdotta una causa tra il padre della moglie del giudice allegato per sospetto, ed il ricusante, nella quale quest'ultimo è attore, la sentenza sarebbe concepita in questi termini.

„ Vista la spedizione d'un atto deposto in cancelleria il giorno nove di questo mese, col quale V..., che ha una controversia pendente avanti questa sezione contro il sig. M..., allega per sospetto il sig. G..., uno dei membri di questo tribunale;

„ Visto l'originale d'un atto di citazione fatta dal detto T... al padre della sposa del sig. G... il giorno venticinque febbrajo scorso, avanti il tribunale di Pavia.

„ Sentito il rapporto fatto all'udienza dal presidente:

„ Sentite le conclusioni del regio procuratore, dirette a far dichiarare inammissibile il motivo di sospetto.

„ Considerando che la causa fra T..., ed il suocero del giudice allegato sospetto è stata intentata dal ricusante, e posteriormente all'atto con cui si è introdotta l'istanza pendente avanti questo tribunale tra il detto T... ed M....

„ Considerando che queste due circostanze, secondo la legge non permettono di riguardare come motivo di sospetto la causa pendente far l'ascendente della moglie d'un giudice, e una delle parti; Ved. *art.* 373. N *6.*)

„ Il tribunale dichiara inammissibile il motivo di sospetto proposto da T...; decreta che le parti continueranno a procedere sulle ultime traccie della causa; decreta che sarà fatta menzione della presente sentenza in margine, ed in calce dell'originale dell'atto di ricusazione, deposto in cancelleria il giorno nove di questo mese; condanna T... nella multa di cento lire, e nelle spese dell'incidente.

„ Giudicato a Milano ec. „

§. IV.

Sentenza con cui viene nominato provvisoriamente un altro giudice delegato.

I due esempi precedenti offrono solamente delle sentenze proferite in conseguenza dell'esposizione dei documenti, perchè in effetto, dopo la forma prescritta per introdurre l'incidente della ricusazione, il ricusante procede da se solo fin dopo la sentenza che decreta la comunicazione dei documenti.

Ma allorchè una delle parti crede, che un'operazione, per esempio, una visita di giudice sopra luogo, non può essere ritardata senza arrecare pregiudizio fino alla sentenza definitiva della ricusazione, essa chiama l'avversario all'udienza

con un semplice atto; ed ivi si discute, per sapere se l'operazione si farà provvisoriamente da un altro delegato, o se è d'uopo aspettare che sia deciso l'incidente della ricusazione; le due parti contrarie procedono su questo nuovo incidente, come in tutti gli altri affari, e si redige la sentenza nella forma ordinaria, esprimendo, cioè, le narrative delle parti; le loro conclusioni, i punti di fatto e di diritto, ed i motivi; in seguito viene la dispositiva, portante:

Il tribunale, avendo riguardo alla domanda provvisoria di M.....; delega il sig. A.....; giudice di questo tribunale, per rimpiazzare il sig. C....., e procedere provvisoriamente alla visita sopra luogo decretata con sentenza proferita il giorno due di questo mese tra il detto M...., ed il detto T...., condanna quest'ultimo nelle spese dell'incidente.

„ Giudicato a Milano ec. „

§. V.

Sentenza definitiva sulla ricusa.

Siccome la sentenza proferita in conseguenza dell'ispezione dei documenti, e che ne decreta la comunicazione, è intimata dal ricusante alla parte contraria, così questa dev'essere presente alla relazione dell'affare, ed allora divenuta parte nell'incidente essa all'udienza spiega le sue conclusioni, sia per sostenere che non v'ha luogo alla ricusazione, sia per riportarsi alla giustizia del tribunale; in conseguenza la sentenza che si pronuncia è redatta nella forma ordinaria, enunciando le narrative delle parti, le loro conclusioni, quelle del ministero pubblico; i punti di fatto e di diritto, ed i motivi; la dispositiva con cui si termina, se la ricusazione è ammessa, è così concepita:

„ Il tribunale, avendo riguardo ai titoli di ricusazione proposti da T....., decreta che il sig. G....., giudice di questo tribunale, si asterrà dal conoscere nella causa pendente fra i detti T..... ed M.....; delega il sig. A...., membro di questo tribunale, per procedere alla visita sopra luogo decretata con sentenza proferita il giorno due di questo mese fra le dette parti; condanna il detto M..... nelle spese dell'incidente.

„ Giudicato a Milano ec. „

Se il tribunale, sia dopo la risposta del giudice allegato sospetto, sia dopo la visita sul luogo, se è stata fatta, non trova giustificata la ricusa, la sentenza redatta nella medesima forma porta nel la sua dispositiva la rejezione della ricusa, come nell'esempio del §. IV.

§. VI.

Atto di appellazione della sentenza di ricusa.

„ Oggi, ventiquattro maggio mille ottocento cinque, è comparso alla cancelleria del tribunale di prima istanza di Milano il sig. L....., patrocinatore del sig. Graziano T...., mercante di panni, domiciliato a Milano, contrada del Morone, circondario secondo.

„ Ha dichiarato, che in conformità del mandato conferitogli, dal detto sig. T...., interponeva l'appello della sentenza proferita il giorno venti di questo mese, e che ha rigettata la ricusa proposta dal detto sig. T.... contro il sig. G..... uno dei giudici di questo tribunale.

„ Questa sentenza suppone, che la causa fra il sig. S..... padre della moglie del sig. G....., ed il ricusante è stata intentata da quest'ultimo. Egli è bensì vero che l'atto di citazione è stato emesso a di lui istanza; ma questo si è fatto soltanto perchè cessassero gli atti rigorosi di oppignorazioni, e sequestri che il detto sig. S..... faceva ingiustamente contro il sig. T....., appoggiato ad un titolo che l'appellante sostiene essere già estinto.

„ In siffatta circostanza non si può dire che la ricusa fra il sig. S.... e l'appellante sia stata intentata per procurare un titolo di ricusazione; è evidente al contrario che il sig. S..... è l'aggressore.

„ Perlocchè il dichiarante ha deposto alla cancelleria, 1. la spedizione dell'atto di ricusazione, in data del giorno nove di questo mese, e delle risposte che il giudice allegato per sospetto vi ha fatte, 2. della sentenza da cui si è appellato, e l'originale della citazione fatta ad istanza del sig. T..... al sig. S....., in data del giorno venticinque febbrajo scorso; 3. tre copie intimare al sig. T..... l'una di un' oppignorazione fatta de' suoi mobili ad istanza del sig. S....., in data del giorno venti del detto mese di febbrajo scorso; le due altre di due sequestri fatti ad istanza della medesima parte il giorno ventuno dello stesso mese nelle mani dei conduttori di una casa appartenente al ricusante e situata a Milano, contrada dell'Orso, N. 4. 7.

„ Il presente atto di appellazione è stato steso per aderire all'istanza del sig. L....., il quale si è sottoscritto unitamente al cancelliere. „

Sott. ec.

Non vi sarebbe differenza nella forma di quest' atto, se fosse interposta l'appellazione dalla prima sentenza, che decreta la comunicazione della ricusazione o che dichiara inammissibili i motivi.

§. VII.

Decisione con cui si ammette l'appellazione.

„ Vista la spedizione di una sentenza proferita dal tribunale di prima istanza di Milano il giorno venti di questo mese tra T....., ed M..... , e che rigetta la ricusa proposta dal detto T...... contro il sig G....., membro del medesimo tribunale.

„ Vista la spedizione dell'atto che il detto T.. ha deposto in cancelleria del medesimo tribunale il giorno ventiquattro di questo mese , per dichiarare che si appella della detta sentenza ;

„ Visti gli altri documenti annessi alla detta sentenza , cioè : la spedizione dell'atto di ricusa proposta dal detto T...... il giorno nove di questo mese , e della risposta che il giudice allegato per sospetto ha fatta; l'originale dell'atto di citazione fatta il giorno venticinque febbrajo scorso ad istanza del detto T..... a S..... , padre della moglie del giudice allegato per sospetto ; tre copie intimate dal detto S.... l'una di una oppignorazione di mobili di T....., in data dei venti febbrajo scorso, e le due altre di sequestri fatti il giorno appresso nelle mani del conduttore di una casa appartenente a T.... e situata a Milano ; contrada dell'Orsn ec. :

„ Sentito il rapporto del presidente ;

„ Sentite le conclusioni del regio procuratore generale, tendenti a farammettere l'appellazione:

„ La corte delega il sig. O....., altro de' suoi membri , per fare il rapporto di quest'appellazione all'udienza del giorno otto di questo mese , nella quale si pronuncierà dopochè ne sarà stata fatta comunicazione al procurator generale .

„ Giudicato a Milano ec.

La decisione sarebbe concepita nella medesima forma, se la sentenza da cui si è appellato avesse ammessa la ricusazione .

§. VIII.

Decisione definitiva sull' appellazione.

L'oggetto della decisione che proferisce dietro il rapporto decretato, è di stabilire , se la sentenza di prima istanza abbia o no giudicato bene , sia ammettendo la ricusa , sia rigettandola . Sono dunque le medesime parti che vi sono qualificate , le loro conclusioni vi sono riportate , e menzionate quelle del procuratore generale ; sono egualmente gli stessi punti di fatto e di diritto , come pure i motivi ; la decisione si termina colla dispositiva che conferma o revoca la sentenza di prima istanza . In caso di conferma sia che la sentenza abbia ammessa , sia che abbia rigettata la ricusa , la decisione si pronuncia in questo modo :

„ La corte annulla l'appellazione e decreta che la sentenza , da cui si era appellato avrà il suo pieno ed immediato effetto, condanna l'appellante nella multa e nelle spese della dimanda di ricusa tanto in prima istanza , che in appello .

„ Giudicato a Milano ec. „

La multa qui pronunciata è di dieci lire , alla quale è condannato qualunque appellante che rimane succumbente , come vedremo in appresso allorchè spiegheremo il modo di procedere nella corte d'appello .

Allorchè la sentenza di prima istanza è rivocata , è d'uopo distinguere , se questa sentenza ammette o rigetta la ricusa. Supponiamo che essa sia stata ammessa in prima istanza e che la corte voglia rigettarla ; la dispositiva della decisione sarà nel modo seguente :

„ La corte annulla l'appellazione e ciò da cui si è appellato; e riformando la sentenza di prima istanza , rigetta la dimanda di ricusa ; decreta che le parti continueranno a procedere in prima istanza sulle ultime tracce della causa ;

„ Decreta inoltre che sarà fatta menzione della presente decisione in margine od in seguito dell'originale atto di ricusazione deposto nella cancelleria del tribunale di prima istanza, condanna il ricusante in una multa di cento lire; lo condanna inoltre nelle spese della dimanda di ricusa tanto in prima istanza , che in appello,

„ Giudicato a Milano ec. „

Supponiamo ora che la sentenza di prima istanza abbia rigettata la ricusa, e che la corte voglia ammetterla; ecco in tal caso la dispositiva della decisione:

„ La corte annulla l'appellazione e ciò da cui si è appellato; riformando la sentenza , dichiara ben fondata la ricusa ; decreta che il giudice allegato per sospetto si asterrà dal conoscere sulla controversia fra le parti ; condanna il reo convenuto nell'istanza di ricusa nelle spese fatte nell'incidente tanto in prima istanza , che in appello .

„ Giudicato a Milano ec. „

Se il giudice allegato per sospetto era relatore o delegato nell'istanza sul merito; la decisione lascerebbe la facoltà al tribunale di nominarne un altro .

TITOLO XXII.

Della perenzione d'istanza.

Dopo che il Codice si è occupato di ogni specie d'incidenti che ritardano , rendono complicate e sovente fanno cambiar di natura le procedure , viene ora a parlare di due modi coi quali esse finiscono senza discussione nè decisio.

ne, che sono la *perenzione d'istanza* e la *rinuncia* : Del primo si tratterà in questo titolo, dell'altro modo nel seguente.

La voce *perenzione* viene dal latino *perimere* che significa *annientare*, *estinguere*, *finire*. Il Codice in questa parte di legislazione ha seguito i dettami del diritto romano in quanto alla teoria, togliendo però, rispetto alla pratica tutto ciò che poteva renderne difficoltosa l'applicazione. La teoria è fondata nella *legge* 13. *Cod. de judiciis*: *Properandum*, *nobis visum est*, dice l'Imp. Giustiniano, *ne lites fiant pene immortales*, & *vitae hominum modum excedant*.

Toccando a noi di parlare della pratica, divideremo questo titolo in cinque articoli, ne' quali vedremo: 1. Cosa s'intende per noi con questo nome di perenzione d'istanza. 2. Come ella si incorre e come è sanata. 3. Contro quali persone decorre. 4. Quali sono le forme per farla valere in giudizio. 5. Come dovranno concepirsi gli atti opportuni.

Art. I.

Cosa è, per noi, la perenzione d'istanza.

§. 1. Secondo le disposizioni dell'*art.* 397. del Codice la perenzione si può definire: il termine di una procedura mediante la cessazione degli atti per lo spazio di tre anni.

Per comprendere la materia di questo titolo bisogna distinguere, come, in qualunque causa, l'*azione* dall'*istanza*. L'azione è il diritto che si ha di domandare qualche cosa in giudizio. L'istanza è il modo con cui si domanda, che consiste nella procedura. Qui adunque non trattasi che della estinzione della procedura incominciata, quando gli atti della medesima sono cessati per il corso di tre anni: Quindi subitochè la perenzione è invocata ed ammessa, le parti si considerano in quella tal causa come se mai non fossero state in litigio: ma i diritti loro e loro azioni rimangono intere, e l'attore principale potrà ricominciare la procedura quando gli aggraderà. *Art.* 401.

§. 2. Accade talvolta che la perenzione d'istanza produce indirettamente l'estinzione dell'azione; per esempio: qualunque azione è prescritta col decorso di trent'anni (1). Ora se un creditore di una somma di danaro escuta dopo ventinove anni il suo debitore, e questa istanza resta indecisa per due anni, essa è necessariamente perenta, nè potrà più essere ricominciata; perciocchè il lasso del tempo che ha importato la perenzione ha compito egualmente la prescrizione, nè l'istanza precedentemente intentata ha potuto aver forza d'interrompere la prescrizione, per la ragione che l'istanza subitochè è perenta, è considerata come se mai non fosse esistita.

§. 3. La perenzione non s'interrompe per qualsivoglia avvenimento: non per morte di un litigante, non di un patrocinatore, nè per cessazione del titolo a stare in giudizio per modo che non occorre far costituzione di nuovo patrocinatore, nè di notificare alcun atto perchè la perenzione continui validamente. Soltanto allorchè accade il caso di riassunzione d'istanza per li motivi esposti nel tit. XVII, il termine di tre anni è aumentato di sei mesi. *Art.* 397. §. 2. La legge ha voluto concedere all'erede di un litigante, od al litigante che ha perduto il suo patrocinatore, il tempo per deliberare o per fare un'altra scelta.

Art. II.

Come la perenzione s'incorre e come è sanata.

§. 1. Il citato *art.* 397., §. 1. porta: che ogni qualvolta siasi abbandonata la procedura per lo spazio di tre anni, l'istanza è perenta, *quantunque non sia stato in essa costituito patrocinatore*. Poniamo dunque che sia stato incominciato un giudizio contumaciale contro il reo convenuto che non ha costituito patrocinatore, il quale giudizio sia poi stato interrotto per lo spazio di tre anni, il reo convenuto può domandare la perenzione dell'istanza col mezzo di un patrocinatore costituito *ad hoc*, senza che si occupi del merito dell'istanza già perenta.

§. 2. Egli è essenziale però di osservare primieramente in questo articolo, che il solo decorso del tempo che compie la perenzione non basta a farla incorrere *ipso jure*, ma bisogna che essa sia nominatamente richiesta. Finchè non lo sarà, la perenzione s'intenderà sanata con qualunque atto legittimo che susseguentemente si fosse fatto nella istanza, quantunque dopo il decorso dei tre anni; nè più potrà aver luogo la domanda di perenzione. *Art.* 399.

§. 3. Abbiamo detto: qualunque atto *legittimo* susseguente; segue da ciò, che se una delle parti avesse fatto di quegli atti che la legge non prescrive, come quelli che non possono entrare in essa, questi atti non avranno la forza d'interrompere lo perenzione, perchè non son essi *legittimi* agli occhi della legge.

§. 4. Osserviamo del pari, che basterà introdurre la domanda di perenzione perchè essa s'intenda incorsa. La sentenza che interviene non ha altro oggetto che di decidere se i fatti contenuti nella domanda sono sussistenti; quindi se il tribunale pronuncia l'affermativa, la peren-

(1) Cod. Nap. 11. 2262.

zione si retrotrae al giorno in cui è stata richiesta.

§. 5. Notiamo in fine, che la perenzione potendo essere sanata finchè non è richiesta, differisce per questo dalla prescrizione, la quale si compie col semplice decorso del tempo assegnato dalla legge. Colui al quale la prescrizione viene opposta non può in alcun modo sanarla, qualunque atto egli faccia, anche prima che gli venga opposta.

Del rimanente la perenzione può essere richiesta in qualsivoglia causa civile, sia in prima istanza, sia in appello. La disposizione della legge è generale e non ammette restrizione.

Art. III.

Contro quali persone decorre le perenzione.

§. 1. L'*art.* 398. ha equiparato il fisco e tutte le persone privilegiate a qualunque siasi litigante, quindi ha disposto, che la perenzione d'istanza abbia a decorrere anche contro lo stato, contro gli stabilimenti pubblici e contro qualsisia persona anche minore.

Lo stesso articolo vuole che gli amministratori incaricati di pubblici affari, o della direzione di stabilimenti del pari che di pupilli o minori, siano personalmente tenuti de' pregiudizj e danni che possono essere avvenuti agli amministrati per la perenzione da loro incorsa, mentre la legge con questa disposizione liberale non ha permesso che lo stato, i pubblici stabilimenti, i minori ec. ricavin vantaggio dalla negligenza dei loro amministratori ha provveduto colla pena a questi minacciata alla indennità di quelli che non potevano maneggiare i loro affari da per loro stessi.

Art. IV.

Della procedura per dimandare la perenzione, e de' suoi effetti.

§. 1. La forma colla quale l'*art.* 400. esige che la perenzione sia richiesta, è un semplice atto di patrocinatore; effettivamente è questa una domanda incidente, ora qualunque incidente non può intentarsi con atto di citazione come una domanda principale, ma con un semplice atto. Ved. *art.* 337. Pure se allorchè trattasi d'invocare la perenzione il patrocinatore dell'avversario sia defunto, interdetto o sospeso, allora sarà forza di domandarla con atto di usciere, fatto alla persona od al domicilio dell'avversario, che è quanto dire con citazione.

§. 2. Conforme è stato da noi detto all' articolo 1., il principale effetto della perenzione è di estinguere la procedura cominciando dall'atto introduttivo d'istanza fino all'ultimo atto, e di rimettere le parti nello stato di prima, come se mai fra di esse vi fosse stato litigio; per conseguenza processi verbali, esami di testimonj, relazioni di periti, ed altro che avesse avuto luogo nel corso della istanza perenta, tutto è riputato come non avvenuto.

Potrebbesi però domandare in proposito: una sentenza provvisionale intervenuta all' occasione e nel corso della istanza principale già perenta, dovrà anch' essa quasi accessorio riputarsi incorsa nella perenzione? Noi pensiamo negativamente col sig. *Lepage*, dapoichè una istanza provvisionale, subitochè è stata terminata con una sentenza *Diffinitiva*, forma una causa a parte, la quale non può essere più soggetta a perenzione, perchè più non esiste. Non così delle operazioni sopraccennate, le quali non sono che l' effetto di sentenze interlocutorie, relative all'istruzione e dipendenti tutte dalla decisione che il tribunale dovrà pronunziare dipoi definitivamente.

§. 3. Un altro effetto della perenzione d'istanza è, che le spese occasionate dalla medesima restano a carico dell' attore nella istanza perenta, il quale per aver mancato di sollecitare le procedure è solo causa della perenzione, quindi è fuori di dubbio che invocata dal reo convenuto la perenzione, e quest'ammessa dal tribunale, l'attore dovrà essere condannato alle spese non solo della istanza perenta, ma eziandio a quelle della domanda stessa di perenzione. *Art.* 401, §. 2.

Art. V.

Formole per la perenzione d'istanza.

§. I.

Istanza per dimandare la perenzione

„ Ai sigg. giudici componenti la seconda sezione del tribunale di prima istanza di Milano.

„ Il sig. M.... capo maestro di fabbriche a Milano; reo convenuto, col mezzo del sig. G..., patrocinatore.

„ Contro il sig. D...., fabbricatore di bottoni a Milano, attore, col mezzo del sig. B..., patrocinatore.

„ Espone ch'è stata fatta per parte del sig. D.... una dimanda diretta ad ottenere il pagamento di una somma di mille e cinquecento lire contro l'istante, con atto di citazione del giorno venti ottobre mille ottocento due. L' istante vi ha risposto colle sue difese intimate il giorno diciassette novembre seguente. Da quell'epoca il sig. D.... non ha proseguito alcun atto relativo alla detta dimanda, dimodochè sono oggi più di tre anni che non è stato fatto il minimo atto di

procedura in questi causa, locchè produce la perenzione dell' istanza.

„ In queste circostanze l' istante conchiude, che la detta dimanda del pagamento delle lire mille cinquecento, unitamente a tutta la procedura fatta nella causa introdotta colla detta dimanda, siano dichiarate perente; in conseguenza che il detto sig. D.... sia condannato nelle spese della detta causa ed in quelle del presente incidente.

„ Fatto a Milano il giorno trenta novembre mille ottocento cinque.

Sott. G.... Patrocinatore.

Sopra questa dimanda intimata nelle forme usate, le parti si presentano all' udienza per discutere e per far pronunziare.

§. II.

Sentenza sulla perenzione d' istanza.

La dispositiva della sentenza, se ammette la perenzione, è così concepita:

„ Il tribunale, pronunciando sulla dimanda di perenzione d' istanza, dichiara che l' istanza introdotta dalla parte di B...., con atto di citazione del giorno venti ottobre mille ottocento due, contro quella di G....., pel pagamento di una somma di lire mille cinquecento, come pure tutto ciò che l'ha seguita, è perenta; in conseguenza condanna la detta parte di B.... nelle spese dell' istanza perenta ed in quelle fatte per la dimanda di perenzione.

„ Giudicato a Milano ec. „

Quando la sentenza rigetta la perenzione, pronuncia in questi termini:

„ Il tribunale senz' aver riguardo alla dimanda di perenzione fatta dalla parte di G....., ch' è rigettata, decreta che le parti procederanno nella causa pendente in questa sede sulle ultime tracce della medesima; condanna la detta parte di G.... nelle spese dell' incidente.

„ Giudicato a Milano ec. „

Se il merito della causa, di cui si chiede la perenzione, fosse maturo, si pronuncierebbe colla medesima sentenza, invece di decretare che le parti procederanno sulle ultime tracce della causa.

TITOLO XXIII.

Della rinunzia alla lite (1).

Venghiamo a parlare dell' altro modo di finire una causa senza dibattimenti e senza decisione. Questo modo più nobile ne' suoi motivi e più sicuro ne' suoi effetti è la rinunzia alla lite. Esso ha questo di particolare che lo distingue dalla perenzione, cioè che l' istanza perenta può essere ricominciata, ma l' istanza cui si è rinunziato importa perenzione di procedura e di azione, e quindi non può essere rinnovata; nulladimeno se la rinunzia porta soltanto sulla procedura, e se contiene delle riserve relative all' azione, potrà questa venire nuovamente intentata quando non fosse prescritta.

Parleremo della rinunzia in due articoli: nel primo, data la sua definizione, vedremo quale ne è la forma e quali ne sono gli effetti; nel secondo esporremo le formole che la concernono.

A R T. I.

Della forma e degli effetti della rinunzia.

§. 1. La rinunzia consiste in una dichiarazione che fa l' attore, con la quale mostra la sua volontà di desistere dalla già intentata domanda.

§. 2. La rinunzia alla lite, come la perenzione d' istanza sono argomenti di diritto piuttosto che di procedura; quindi l' antico metodo giudiziario civile non ne parlava; in Francia la legislazione variava in questa parte come in molte altre: quindi il nuovo Codice volle provvidamente trattarne per istabilire una teoria ed un metodo uniforme. Noi ne raccogliamo gli stessi vantaggi che in Francia, perciocchè le leggi de' diversi stati che formano in oggi il Regno d' Italia avevano su di ciò disposizioni fra loro differenti.

§. 3. Riguardo alla teoria, abbiamo veduto nel titolo antecedente che gli amministratori o agenti altrui, ai quali fosse imputabile la perenzione d' istanza, sono personalmente risponsabili dei danni ed interessi verso gli amministrati. *Art.* 398. Qui per ragione di analogia potrebbe domandarsi, se i predetti amministratori od agenti possono o proporre una rinunzia di lite, o consentirvi;

Siccome questi amministratori sono dalla legge costituiti per fare il bene delle persone o degli stabilimenti commessi alle loro cure, così potrebbesi decidere affermativamente nel caso che la rinunzia tornasse a profitto degli amministrati.

Prudentemente però per la loro risponsabilità, e opererebbero tali persone se prima di rinunziarad una lite, o di accettare una rinunzia, si facessero *causa cognita* autorizzare sia dal consiglio di famiglia se sono tutori o curatori, sia dall' amministrazione se sono agenti, sia dal corpo de' creditori, se sono direttori di un' unione.

§. 4. Riguardo alla pratica, per rinunziare alla lite non è necessario nè di presentare alcuna istanza al tribunale, nè per conseguenza di sollecitare alcun giudicato; basterà un semplice at-

(1) Detta nel foro francese: *Desistement*.

to firmato dalla parte stessa o da un suo procuratore speciale, e che questo atto sia notificato da patrocinatore a patrocinatore. *Art.* 402. (1).

§. 5. Perchè la rinuncia possa essere obbligatoria, dovrà accettarsi dal reo convenuto. Conseguentemente fintantocchè costui non manifesta la sua adesione, la rinunzia può esser rivocata. Una volta però ch'ella è accettata non è più in facoltà dell'attore di ritornare in causa.

Egli è prescritto che l'accettazione dovrà farsi nello stesso modo col quale la rinunzia è stata offerta. *Ibid.*

§. 6. Il primo effetto della rinunzia già accettata è d'importare il consenso de' litiganti a che le cose ritornino da una parte e dall'altra nello stato in cui erano prima della lite; nè è necessario che si esprima una tale condizione; essa risulta *ipso jure* dalla medesima offerta e dall'accettazione della rinunzia. *Art.* 463.

§. 7. Un altro effetto della rinunzia è l'obbligo che contrae colui che l'ha fatta di pagare tutte le spese della lite. Se questa offerta di pagamento non è espressa nell'atto di rinunzia, ella è supplita dalla legge. *Ibid.*

§. 8. Segue da ciò che colui che accetta la rinunzia acquista il diritto di costringere il rinunziante al pagamento delle spese come se ne avesse ottenuto la condanna con sentenza. Per regolare questa domanda di pagamento di spese, ne formerà una specifica, e farà con atto di patrocinatore intimare il rinunziante di recarsi davanti al presidente nel giorno e nell'ora in cui questa specifica gli sarà presentata per la di lei tassa regolare.

Il presidente, siasi o no presentata la parte, tassa la spese, ed in piedi della tassa scrive il suo decreto, il quale fa l'effetto di una sentenza condannatoria in favore di colui che ha accettato la rinunzia e contro il rinunziante. *Detto art.* 403. (2).

(1) Il testo nel dire, che la rinunzie alla lite *può farsi* con atto di parte *notificato al patrocinatore*, non esclude le altre maniere, come per esempio di rinunziare alla lite o per atto fatto davanti notaro, o per atto d'usciere a persona od a domicilio, od anche all'udienze. Nel dire, con *semplici atti*, la legge ha voluto escludere gli atti di patrocinatore che in Francia chiamansi *requêtes*. E ciò per risparmiare le spese.

(2) Vi sono de' casi in cui le spese delle procedure sono tassate del presidente del tribunale, come in questo incidente, e ve ne sono in cui le spese sono tassate dalle *camere* de' patrocinatori, che saranno stabilite presso ciascun tribunale. Del resto, siccome a termini dell' *art.* 1042. del Codice, queste tasse dovranno essere determinate da particolari regolamenti di amministrazione, non ci crediamo in dovere di anticipare altre dichiarazioni intorno a disposizioni amministrative e regolementari non ancora pubblicate.

§. 9. Quando l'anzidetto decreto per regolare le spese si emana da un tribunale di prima istanza, viene eseguito non ostante opposizione od appellazione. Quando si emana da una corte di appello, è eseguito non ostante opposizione. *Ibid.* §. 2.

Notisi però che tanto l'opposizione quanto l'appello non possono riguardare che il detto decreto sulle spese, non già la rinunzia alla lite, la quale, accettata una volta, diventa, come si è detto, una legge irrevocabile fralle parti.

Art. II.

Formole per la rinuncia alla lite.

§. I.

Atto di rinunzia alla lite.

„ Io sottoscritto Claudio B......, mercante di tele domiciliato a Pavia, dipartimento dell'Olona dichiaro che rinunzio alla lite introdotta a mia istanza con atto di citazione intimato il giorno undici scorso aprile contro il sig. Michele D...... speziale domiciliato pure a Pavia, avanti il tribunale di prima istanza residente nella stessa città, come pure a tutte le procedure che l'hanno seguita, offrendo di pagare le spese secondo la tassa.

„ Mediante la presente rinunzia, il sottoscritto non intende di rinunciare all'azione che ha di reclamare la somma di seicento lire, che forma l'oggetto della lite, cui rinunzia: si riserva espressamente la facoltà di far valere le proprie ragioni su questo proposito, in quel tempo e sotto quelle altre forme, che riputerà convenienti, sia contro il detto sig. D..... sia contro qualunque altro, secondo che converrà.

„ Fatto a Pavia, il giorno due maggio mille ottocento cinque.

„ *Sott.* B....

„ Ad istanza del sig. Claudio B..., mercante di tele a Pavia. attore;

„ Sia intimata al sig. C......, patrocinatore del sig. D...., speziale a Pavia; reo convenuto;

„ La rinunzia sopradetta che è sottoscritta dal detto sig. B...., di sua propria mano, tanto sull'originale, quanto sulla copia del presente atto.

„ Sia parimenti ordinato al detto sig. C..... di far intimare l'accettazione del sig. D...., protestando inoltre di nullità contro qualunque procedura, che venisse fatta nella causa vertente fra le parti, posteriormente alla presente rinunzia.

„ A Pavia, il giorno . . . ec.;

Sott. C...., Patrocinatore.

Il presente atto è stato intimato; ed unitamente alla rinuncia che si trova in testa, ne è stata lasciata copia da me sottoscritto, usciere delle udienze presso il tribunale civile di prima istanza di Pavia, al sig. C...., nel suo domicilio, consegnandola ad un giovine di studio.

„ A Pavia il giorno tre maggio mille ottocento cinque. „

Sott. F... ec.

§. II.

Accettazione della rinunzia alla lite.

L'accettazione della rinuncia alla lite può essere fatta mediante atto di patrocinatore come segue.

„ Io sottoscritto Michele D... speziale, domiciliato a Pavia, dipartimento d'Olona, dichiaro, che accetto la rinunzia alla lite intimata ad istanza del sig. Claudio B.... mercante di tele a Pavia con atto di patrocinatore, il giorno tre di questo mese, ed agli altri atti di procedura da esso fatti contro di me, avanti il tribunale ordinario di questa città con atto di citazione del giorno undici aprile.

„ A Pavia il giorno ec. „.

Sott. C...., Patrocinatore.

„ Ad istanza del sig. D...., speziale a Pavia, reo convenuto.

„ Sia intimata al sig. E...., patrocinatore del sig. B.... mercante di tele a Pavia attore;

„ L'accettazione fatta dal detto sig. D... della rinunzia alla lite, intimata ad istanza del detto B.... il giorno tre di questo mese. Questa accettazione, che è di sopra trascritta, è stata sottoscritta dal sig. D.... di propria mano tanto sull'originale, che sulla copia del presente atto.

„ Sia dichiarato nel medesimo tempo al detto sig. E... che il sig. D.... va a far tassare le spese della procedura, di cui è accettata la rinunzia, e ad ottenere il mandato di esecuzione contro il sig. B....

„ A Pavia il giorno sei maggio mille ottocento cinque. „

Sott. C..., Presidente.

„ Il presente atto, e l'accettazione che vi è annessa sono stati intimati, e ne è stata lasciata copia da me sottoscritto usciere delle udienze presso il tribunale di Pavia, al domicilio del sig. E.... consegnandola ad un giovine di studio.

„ A Pavia il giorno sei maggio mille ottocento cinque.

Sott. F. Usciere.

TITOLO XXIV.

Delle materie sommarie.

Comunemente le procedure dividevansi in ordinarie, sommarie, ed esecutive; presso alcuni paesi ve n'era una quarta che chiamavasi sommariissima; la loro differenza specifica consisteva principalmente nella dimidiazione o prolungamento dei termini, siccome la differenza specifica delle cause ripetevasi dalla loro diversa natura.

Il Codice, non facendo distinzione di nomi, ha sempre più semplificato le cause e le procedure. Secondo quello che abbiamo fin qui osservato, tutte indistintamente le procedure possono oggidì appellarsi sommarie nel senso antico, perciocchè in tutte sono sensibilmente abbreviati i termini da quello che erano. Per tal modo le procedure che il Codice chiama ora *sommarie*, sono ancor più compendiate, e per loro natura non ammettono in generale alcuna forma, se si eccettua la semplice petizione che in oggi costituisce un solo e medesimo atto colla citazione.

E' adunque una tale semplicissima forma che bisognerà seguire oggi innanzi, tutte le volte che o il presente Codice, o qualunque altra legge ordinerà di procedere *sommariamente* in certi casi particolari.

Nel prescrivere le forme di questa procedura il Codice ha indicato alcuni distintivi caratteristici per riconoscere in generale quali sono le materie cui si applica la procedura sommaria. Quindi noi divideremo il presente titolo in tre articoli. Conterrà il primo l'enumerazione delle materie sommarie e le forme d'istruzione per le medesime. Nel secondo osserveremo in qual modo si eseguiscono sommariamente alcuni esami di testimonj. Nel terzo esporremo le formole di questi atti.

ART. I.

Quali sono le materie sommarie e qual'è la forma della loro istruzione.

CAP. I.

Quali sono le materie sommarie.

§. 1. Tutte le cause che possono spedirsi mediante una breve istruzione sono in una maniera generale compendiate nell'*art.* 404. coll'ordine seguente.

1. Le appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace:

2. Le azioni puramente personali, fondate, per esempio, sopra un biglietto od obbligazione scritta, qualunque sia l'ammontare della somma

dovuta, quante volte il documento onde emana no non sia controverso (1).

Quindi se l'azione non fosse appoggiata che ad un semplice principio di prova scritta, la procedura non potrebbe essere sommaria, dovendo l'istruzione completarsi con altre forme.

Parimenti, se il debitore negasse il carattere dell'obbligo su cui è fondata l'azione dovrebbe farsi una verificazione di scrittura, e la procedura non potrebbe essere sommaria.

3. Le azioni puramente personali, non appoggiate da documento scritto, quando non eccedono mille lire.

La ragione che può allegarsi di questa disposizione è, che in tali materie non essendovi appello, un'istruzione più estesa sarebbe inutile.

4. Le domande di provvidenze provvisionali o che richiedono celerità.

Tali sono per esempio: lo sprigionamento di un debitore; il dissequestro di mercanzie soggette a deperimento; il pagamento di somme dovute ad albergatori od operaj per somministrazioni di alimenti o di abiti; le restituzioni di depositi, pegni, carte od altri effetti celati o dispersi; pignoramenti di frutti, bestiami ed altro ove sarebbevi pericolo nel ritardo ec.

In tutti questi e simili casi il giudice può abbreviare i termini ordinarj e permettere che si citi a comparire lo stesso giorno o l'indomani al più tardi. Questa è stata fin qui la giurisprudenza che si è osservata in Francia, che il Codice non ha immutata; essa corrisponde nel suo scopo al nostro antico modo di procedere nel sommarissimo.

5. Le azioni per pagamento di pensioni od affitti di case, o di fondi, ed insieme di rendite costituite (2).

Ognun vede dopo l'esposizione generale di queste materie che il Codice chiama sommarie, che quelle contenute ne' numeri 1., 2., e 3. sono le materie puramente personali, e quelle contenute ne' numeri 4., e 5. sono le materie che ricercano celere spedizione.

Tanto le une quanto le altre dovranno essere istrutte e giudicate colle forme che si espongono nel seguente

Cap. II.

Delle forme con le quali si istruiscono, e si giudicano le materie sommarie.

§. 2. La distinzione delle materie sommarie sopramenzionata in materie, cioè, puramente personali ed in materie che ricercano celerità, è utile a ritenersi per determinare quali di queste materie dovranno essere soggette al preliminare della conciliazione e quali no. Tutte le materie contenziose, anche le sommarie, sono in generale soggette a questo sperimento; le materie provvisionali sono però espressamente eccettuate; queste richiedendo per lo più una celere spedizione, l'assoggettarle ad un tale ritardo sarebbe una vera denegazione di giustizia.

§. 3. La citazione nelle materie sommarie si fa nella forma medesima, ed i termini a comparire sono gli stessi che in tutt'altra materia. Bisogna per conseguenza che la citazione contenga costituzione di patrocinatore, onde questi rappresenti, come in ogni altra causa, la parte contendente.

§. 4. Ciò che forma essenzialmente la differenza della procedura sommaria dalle altre procedure si è che in queste, scaduti i termini della citazione, si potranno presentar le *difese* e le *risposte*, laddove nella sommaria non entra che un semplice atto di chiamata all'udienza. Ivi, come fanno le parti stesse nelle giustizie di pace, i rispettivi patrocinatori allegano le loro deduzioni verbali ed il tribunale procede alla sentenza.

Il reo convenuto che vuole scansare la contumacia dovrà dunque costituire il suo patrocinatore. La chiamata all'udienza si fa dalla parte più sollecita. *Art.* 405.

§. 5. Risulta da ciò che in una causa sommaria non può ordinariamente farsi luogo ad un'istruzione per iscritto. Nulladimeno un verbale rapporto può essere ordinato, perciocchè questa forma non esige comunicazione di scritture, ma semplici difese verbali delle parti, se voglion farle, ed un esame sommario che farà il giudice relatore sulla petizione e sui documenti ammessi.

§. 6. Vi sono però dei casi che possono rendere complicata una causa sommaria, la quale può avere anch'essa, come le altre, i suoi incidenti: un terzo, per esempio, può avere interessi di chiedere al suo intervento, allora occorreranno di necessità ed altri termini e più lunghe istruzioni. Tali circostanze sono state prevedute dall'*art.* 406. Ivi è prescritto che le domande incidenti e l'intervento in causa nelle materie sommarie dovranno farsi con un'istanza di patrocinatore contenente *semplici conclusioni motivate*.

Questa disposizione ricorda la differenza del modo d'introdurre le domande incidenti in altre cause non sommarie. Ivi queste domande si formano bensì con atto di patrocinatore, ma oltre alle conclusioni quest'atto che è del genere delle *difese* contiene lo sviluppamento di tutte le ragioni, e la parte contraria può rispondervi con un'eguale scrittura: laddove in un'istanza sommaria le risposte alla domanda incidente non possono farsi che verbalmente all'udienza.

---

(1) Ciò corrisponde alle cause che anticamente chiamavano esecutive.

(2) Il testo francese dice *arrerages de rentes* locchè corrisponde a' nostri censi costituiti a perpetuità, o *consegnativi*.

Art. II.

Come si procede ad un esame di testimonj in una causa sommaria.

Fra le circostanze che possono ritardare più d'ogni altro incidente la marcia delle procedure sommarie, ve n'ha una che ha bisogno di particolari provvedimenti. E' questa la necessità che può nascere di una prova testimoniale. Il Codice se n'è quindi occupato particolarmente cercando di stabilire le forme più speditive per l'esame de' testimonj. Noi spiegheremo queste forme nei tre capitoli seguenti; parleremo: 1. della procedura che precede l'esame: 2. della forma dell'esame; 3. di ciò che è applicabile alle cause sommarie, ricavato dalle disposizioni generali del tit. XII.

Cap. I.

Della procedura che precede l'esame de' testimonj.

§. 1. Se dalla discussione che si apre all'udienza in una causa sommaria il tribunale conosce la necessità di una prova testimoniale, pronuncierà una sentenza interlocutoria con la quale, nell'ordinare l'esame de' testimonj, articolerà precisamente i fatti controversi, sui quali i testimonj dovranno essere sentiti; ciò è indispensabile, percioccchè tali fatti controversi non possono rilevarsi altrimenti che dal dibattimento dell'udienza, non entrando nella procedura alcun atto o *difesa* scritta. In secondo luogo il tribunale destinerà nella medesima sentenza il giorno e l'ora in cui i testimonj dovranno presentarsi all'udienza per essere interrogati. *Art.* 407.

§. 2. I testimonj dovranno essere intimati a persona od a domicilio un giorno intero per lo meno avanti il loro esame: *Art.* 408. Aggiungendone un altro, occorrendo, per ogni 18. miglia di distanza. L'intimazione che si dà al testimonio dovrà contenere una copia della sola dispositiva della sentenza che lo riguarda. Senza di una tale precauzione la deposizione del testimonio sarebbe nulla, come vedremo in seguito.

§. 3. Se la parte contraria domandasse la riprova, potrà farlo a tenore delle disposizioni generali contenute nel tit. XII. Quindi ciascuna delle parti dovrà far notificare nello stesso atto d'intimazione dato al suo avversario il nome, la professione ee il domicilio delle persone che si è proposta di far esaminare come testimonj. Questa formalità omessa renderebbe nula e non attendibile la deposizione del testimonio non specificato nella notificazione data alla parte. Si possono vedere su di ciò le formole da noi esposte nel titolo suddetto *Degli esami de' testimonj*.

§. 4. Se una delle parti domandasse proroga di termini, questo incidente sarà giudicato immediatamente nella stessa udienza. I motivi che fossero per allegarsi onde prolungare la comparsa de' testimonj, potranno essere facilmente valutati dal tribunale. La legge non ammette alcun pretesto dilatorio in questa materia. *Art.* 409.

Cap. II.

Della forma dell' esame sommario.

§. 5. La prova testimoniale nelle cause sommarie si compisce all'udienza. Al giorno designato i testimonj si presentano l'un dopo l'altro, secondo l'ordine con cui sono chiamati. Il presidente interpella il testimonio di dire il suo nome e cognome, la sua professione, la sua età ed il suo domicilio, e di dichiarare se è parente o affine, domestico o famigliare di alcuna delle parti. Indi il testimonio presta il giuramento di dire la verità, e dopo di aver inteso dal cancelliere la lettura di quella parte di sentenza che enuncia i fatti da verificarsi, fa la sua deposizione a voce intelligibile.

§. 6. Di tale esame sommario si forma processo verbale quando la causa è di sua natura appellabile. Come in questo caso bisogna conservare gli elementi tutti dell'esame, affinchè la corte d'appello possa apprezzarne il merito; così l'*art.* 411. dice che il processo verbale dovrà contenere non solo i nomi e cognomi, la professione, l'età ed il domicilio de' testimonj, ma che vi si dovrà far menzione del giuramento prestato dai medesimi, della loro dichiarazione se sono parenti o affini, domestici o famigliari di alcuna delle parti, non che delle allegazioni di sospetto che avessero potuto farsi contro di essi.

Tale processo verbale non si scriverà nel libro delle udienze, ma in un foglio separato. Noi abbiamo dato al tit. XII. *Dell' esame de' testimonj* una formola del suddetto processo verbale.

§. 7. Quando però l'esame sommario ha luogo in una causa di sua natura inappellabile, l'*art.* 410. dispensa dal processo verbale. Basterà allora che la sentenza che si pronunzia dopo l'esame de' testimonj faccia menzione de' loro nomi e del risultato delle loro deposizioni.

§. 7. In materia sommaria se i testimonj abitano molto lontano dalla residenza del tribunale e se son legittimamente impediti, il tribunale può delegare od il tribunale od il giudice di pace del luogo ove abitano per ricevere le loro deposizioni. In questo caso non si esaminerà se la causa è appellabile o no, ma si dovrà fare in ogni caso processo verbale dell'esame; essendo questo il solo mezzo di trasmetterne il risultato

al tribunale che deve giudicare del merito. *Articolo* 412.

§. 9. Ci asterremo di ripetere quì tutto quello che abbiamo esposto al titolo degli esami in generale intorno al modo di eseguire questo genere di prova davanti un giudice delegato. Diremo, che le cose non previste particolarmente nella procedura dell'esame sommario, dovranno regolarsi a tenore delle disposizioni generali prescritte per gli esami in altre materie. Ben inteso però che dovrà conservarsi il carattere della istituzion sommaria, che principalmente consiste in non doversi fare alcuna difesa scritta, ed in caso di domande incidenti non presentare che una scrittura di semplici conclusioni motivate.

Cap. III.

Delle disposizioni del tit. XII. degli esami de' testimonj, applicabili alle materie sommarie.

§. 10. A tenore dell'*art.* 413 del Codice, negli esami sommarj dovranno osservarsi le disposizioni del tit. XII. *degli esami de' testimonj*, relative alle formalità enunciate ne' seguenti numeri:

1. La copia della dispositiva della sentenza per quella sola parte che concerne i testimonj individualmente, dev'essere ai medesimi notificata unitamente all'atto di citazione che si fa loro a comparire, a pena di nullità. *Art.* 260.

2. Il nome e cognome, la professione ed il domicilio de' testimonj che una delle parti vuol fare esaminare devono essere notificati all'avversario con intimazione a comparire il giorno indicato per l'esame. Questa formalità è richiesta egualmente a pena di nullità. *Art.* 261.

3. I testimonj contumaci sono tenuti verso le parti che li hanno fatti chiamare, al risarcimento de' danni ed interessi, che non può essere minore di dieci lire; ed inoltre ad una multa, secondo i casi, la quale non potrà eccedere cento lire.

Queste condanne sono pronunciate dal giudice delegato il di cui decreto si eseguisce non ostante opposizione, od appellazione. *Ibid.*

I testimonj contumaci sono, inoltre, citati di nuovo a loro spese. *Ibid.* (1)

4. In materia sommaria non dovranno essere sentiti come testimonj, nè per conseguenza citati, i parenti o gli affini in linea retta di alcuna delle parti, nè il conjuge quantunque fosse divorziato. *Art.* 263.

5. Ciò che concerne le eccezioni di sospetto che potessero proporsi contro i testimonj dalla parte prelodata, il modo di giudicarne, le interpellazioni ch'è permesso di fare ai medesimi, le indennizzazioni che potessero pretendere, si eseguirà nelle cause sommarie nel modo stesso che nelle altre materie. Le disposizioni relative essendo troppo estese, rimettiamo il lettore al tit. XII.

6. Ciascun litigante può far esaminare tanti testimonj quanti ei crede che siano necessarj a completare la prova da lui proposta. Nulladimeno la parte vittoriosa non può ripetere le spese di viaggi pagate a quei testimonj che avesse fatto esaminare al di là del numero di cinque, il solo ch'è permesso per entrare in tassa. *Art.* 281.

7. In fine si può, anche in materia sommaria, ricevere il testimonio degl'impuberi, per avervi però quel riguardo che sarà di ragione. *Art.* 285.

Art. III.

Formole per le materie sommarie.

La forma di procedere nelle materie sommarie, è la medesima che quella prescritta per le altre materie in tutto ciò che non è indicato nel titolo di cui parliamo, e che deve avere una forma particolare.

Basterà dunque di dare la formola di un'istanza che non contiene se non se delle conclusioni motivate, e la formola di una sentenza che si pronuncia dietro un esame sommario del quale non si fa processo verbale. Riguardo alla forma da seguirsi per tutti gli altri atti della procedura sommaria, è d'uopo vedere ciascun di questi atti nei diversi titoli dove noi ne abbiamo parlato.

§. I.

Domanda incidente in materia sommaria.

„ Ai sigg. giudici componenti il tribunale di Milano nella seconda sezione.

Il sig. E...., orefice in Milano, reo convenuto per atto di citazione del giorno diciotto aprile scorso, col mezzo del sig. D...., patrocinatore.

„ Contro il sig. C...., medico in Milano, attore in conformità delle conclusioni del detto atto di citazione, col mezzo del sig. B...., patrocinatore.

„ Espone che nella causa pendente fra le parti domanda incidentemente, che il tribunale voglia:

„ Ritenuto, che il padre del sig. C...., prima

(1) Vedete il tit. XII. ove abbiamo parlato dei testimonj doppiamente contumaci; e di quelli che si presentano dopo la seconda citazione, o che si giustificano di non aver potuto presentarsi la prima volta.

di morire, ha preso in affitto una casa appartenente all' istante; ritenuto che il sig. C..... è solo ed unico erede di suo padre, ritenuto che cominciando dal primo aprile scorso è debitore di sei mesi d'affitto della detta casa: ritenuto, che i due anni di arretrati nel censo, che reclama il sig. C......, non ammontano che a mille duecento lire: ritenuto che i due debiti rispettivamente reclamati sono compensati in modo che il sig. C..... resta debitore verso l'istante della somma di seicento lire:

„ Dichiarare, che la compensazione delle lire mille duecento, dovute per li due anni di arretrati di cui si tratta, è seguita *de jure*, perciocchè l'attore è dimostrato debitore del reo convenuto di una somma maggiore della domandata.

„ In conseguenza, pronunziando sulla domanda incidente dell' istante, condannare il detto sig. C..... a pagargli la somma di seicento lire, di cui rimane debitore per gli affitti scaduti, e condannare inoltre il detto sig. C..... agl' interessi di ragione, ed alle spese.

„ A Milano il giorno ..... ec. „

Sott. D...., Patrocinatore.

„ La presente istanza è stata intimata e n'è stata lasciata copia da me usciere delle udienze presso il tribunal civile di Milano, come da matricola registrata al n. 23., al sig. B....., patrocinatore, nel suo domicilio, consegnandola ad un giovane di studio.

„ A Milano il giorno ..... ec. „

Sott. P..... Usciere.

§. II.

Sentenza sopra un esame sommario di cui non si fa processo verbale.

„ Tra il sig. Nicola B....., mercante di stoffe di seta, domiciliante in Milano, contrada di Borgogno, attore per atto di citazione del giorno quattro gennajo scorso, comparente col mezzo di G..., patrocinatore da una parte.

„ Ed il sig. Giacomo D....., negoziante, domiciliante in Milano, contrada del Lauro, reo convenuto nel detto atto di citazione, rappresentato da F..., patrocinatore dall'altra parte.

„ Per il sig. B....., è stato concluso che il tribunale volesse condannare il sig. D..... a pagargli la somma di quattrocento lire, in saldo del prezzo dei mobili, che gli ha venduti, e che guernivano l'appartamento che il sig. B... occupava, come il tutto è provato mediante atto per iscrittura privata delli sei settembre scorso, debitamente registrato in Milano il giorno diciannove decembre seguente, niente ponendo in contrario l'esame de' testimonj eseguito oggi, in forza della sentenza proferita il giorno ventisette gennajo scorso; condannare inoltre il detto sig. D..... agl' interessi della detta somma, a datare dal giorno della citazione all'uffizio di conciliazione, ed alle spese.

„ Dal canto suo il sig. D..... ha conchiuso che fosse rigettata la domanda del sig. B... e che fosse condannato alle spese.

„ In punto di fatto il sig. B..... ha venduto al sig. D ....., diversi mobili, per la somma di ottocento lire, di cui è stata pagata la metà al momento della sottoscrizione dell' atto di vendita sovrenunciato; l' altra metà doveva essere pagata due mesi appresso, in conformità di una clausola dell'atto medesimo. Il sig. B... pretende che non è stato effettuato il pagamento, mentre che il sig. D.... assicura di aver saldata la totalità del prezzo convenuto. Il reo convenuto produce una lettera data il giorno trenta novembre scorso, ed un altra lettera del giorno otto decembre seguente, tutte e due ad esso scritte dal sig. B...., e debitamente registrate in Milano il giorno diciannove decembre scorso. Siccome risulta da queste due lettere un principio di prova per iscritto, così la sentenza del giorno ventisette gennajo scorso ha permesso al sig. D.... di provare col mezzo di testimonj il pagamento delle quattrocento lire che gli vengono domandate, salva al sig. B.... la prova contraria: ed a questo effetto è stato fissato ad oggi dalla stessa sentenza l'esame dei testimonj.

„ Il sig. D.... in conseguenza ha fatto citare i suoi testimonj; i quali sono stati sentiti oggi all' udienza.

„ E' comparso il sig. Antonio F.... possidente, dell' età d'anni quaranta, domiciliante in Milano, contrada dei Fiori, proprietario della casa, in cui il detto sig. D.... occupa l'appartamento, nel quale si trovano i mobili da esso acquistati. Dopo il giuramento di dire la verità, il testimonio, che non è nè parente, nè affine, nè domestico, nè familiare, di alcuna delle parti ha dichiarato che il sig. B.... gli aveva detto che il prezzo dei mobili gli era stato totalmente pagato dal sig. D.

„ Il sig. Giuseppe Q....., dell' età d'anni ventidue, agente, alloggiando e mangiando in casa del sig. B...., non essendo altronde nè parente, nè affine, nè domestico, nè familiare delle parti, dopo aver prestato il giuramento di dire la verità, ha detto che aveva veduto una volta il sig. D.... a portare del denaro al sig. B... il pagamento dei mobili, di cui si tratta, ma che ignora s'i era per saldare il conto.

„ La signora Enrichetta C....., mercantessa di biancheria, contrada di S. Ambrogio, dell' età di anni trentadue, dopo aver dichiarato di non es-

fere nè parente, nè affine, nè domestica, nè familiare d' alcuna delle parti, ha prestato il giuramento di dire la verità, ed ha dichiarato che il sig. B... le aveva detto alla fine dello scorso decembre, che il sig. D... nulla più gli doveva.

„ Natale G..... di mestiere facchino, che abitualmente si trova sull' angolo della contrada dei Minori, dell' età d' anni ventotto, e dimorante nella contrada del Cappello, ha prestato il giuramento, e dopo di aver dichiarato di non essere nè parente, nè affine, nè domestico, nè famigliare delle parti, ha detto ch' era stato incaricato verso la fine dello scorso decembre di accompagnare il detto sig. D.... in varj luoghi con un sacco di moneta, ch' è stato a casa del sig. B...., dove il sig. D... ha estratto dal sacco che il deponente recava duecento cinquanta lire, che ha riposte sul banco, dicendo, *eccovi soddisfatto*. Questo testimonio ha richiesto indennizzazione, ch' era stata tassata in due lire.

„ Il sig. B.... non ha fatto sentire alcun testimonio per la prova contraria.

„ La questione di diritto è di sapere, se la detta prova testimoniale è concludente, e se da essa è sufficientemente dimostrato il pagamento della somma di cui si tratta.

„ Considerando che tutti i testimonj depongono che D... ha fatto dei pagamenti della seconda metà del prezzo de' mobili; che molti fra di essi dichiarano che B.... ha detto di essere stato saldato del prezzo de' suoi mobili.

„ Il tribunale, giudicando inapellabilmente, rigetta la domanda di B...., e lo condanna alle spese liquidate nella somma di ....

„ Giudicato ec.

TITOLO XXV.

Del modo di procedere avanti i tribunali di commercio.

La qualità che essenzialmente appartiene alla giustizia distributiva in materia di commercio è una spedizione quasi egualmente rapida che quella con cui si formano le stesse transazioni commerciali. Bisognerebbe, se fosse possibile, spedire le differenze che insorgono fra negozianti quasi nell' istesso momento che sono portate in giudizio. Importa allo stato, che riconosce gran parte del suo ben essere dalla prosperità del commercio, che i negozianti non siano distratti nelle loro speculazioni da processi e discussioni giuridiche. Quindi i legislatori di tutti i tempi e di tutti i paesi, che si sono occupati di regolare le procedure intorno alle cause mercantili, hanno prescritto in se la massima rapidità di giudizio e la più grande insieme semplicità di forme. Quindi i legislatori dell' impero francese han messo, quasi per epigrafe in questo titolo l' *art.* 414, il quale porta, che *le procedure davanti i tribunali di commercio si fanno senza ministero di patrocinatori*.

Divideremo il presente titolo in nove articoli; nei quali tratteremo; 1. Della composizione e della competenza dei tribunali di commercio. 2. Della forma delle citazioni davanti questi tribunali. 3. Della comparsa delle parti. 4. Delle eccezioni declinatorie. 5. Della riassunzione di istanza. 6. Dell' istruzione delle cause mercantili. 7. Delle sentenze. 8. Della loro esecuzione. 9. Delle formole.

Si vede da questa divisione, che nelle disposizioni legislative che si riferiscono alle procedure nelle materie di commercio, è riassunto tutto ciò che può renderle complicate. Queste disposizioni presentano conseguentemente un metodo giudiziario compendiato, particolare a queste materie e distinto, come quello che presentava la nostra legge 26 agosto 1802, pubblicata separatamente da quella del metodo giudiziario civile, cui il nostro Codice di procedura ha posto fine.

ART. I.

Della composizione e della competenza dei tribunali di commercio.

§. 1. Quelle che chiamavansi finora camere di commercio, istituite con giurisdizione contenziosa dalla legge 26 agosto 1802, chiamansi, in forza dell' *art.* 2. del Regolamento organico, tribunali di commercio.

Il governo istituisce inoltre delle camere con giurisdizione amministrativa economica, di cui non è nostro istituito di ragionare.

§. 2. Il governo ha stabilito tanti tribunali di commercio quanti ne esigeva la nostra attuale industria. La loro residenza motivata dall' importanza delle piazze più che dalla frequenza della popolazione, e della nazione de' paesi sarà fissata proporzionatamente ai nostri bisogni. Per altro nei dipartimenti, ove non è stabilito alcun tribunale di commercio, il tribunale civile residente nel capo-luogo, secondo l' *art.* 23. del Regol. organ., ne esercita, alle occorrenze le funzioni colle regole e forme prescritte pei tribunali commerciali.

Parimenti, per la disposizione dell' *art.* 24. del citato Regol. organ., nei luoghi ove non risiede nè tribunale di commercio, nè tribunale civile, le cause che emergono per contratti seguiti in pubbliche fiere e mercati si giudicano dal competente giudice di pace, unito a due mercanti, o negozianti, semprecchè però l' istanza

vengа proposta durante la stessa fiera o mercato, e si trovino ancora in luogo tanto l'attore, quanto il reo.

§. 3. La composizione dei tribunali di commercio trovasi determinata dagli *art.* 137, 138 e 139 del Regol. organico, di cui ecco le precise disposizioni;

„ I giudici dei tribunali di commercio sono nominati sopra lista tripla della sezione de' commercianti di ciascun collegio dipartimentale. Le liste sono composte di negozianti, banchieri e manifatturieri che da cinque anni almeno siano domiciliati, ed esercitino il commercio nel luogo di residenza del tribunale.

„ Sono parimenti nominati sopra liste triple, come sopra, mercanti o negozianti, che uniti al giudice di pace giudicano le cause indicate nell' *art.* 24.

„ I commercianti che fanno parte delle sezioni di commercio presso la corte d'appello, sono scelti nel comune di residenza della corte rispettiva fra gl'individui che compongono la sezione de' commercianti del collegio dipartimentale. „

§. 4. L' *art.* 22. del medesimo Regolamento prescrive, che i giudici nei tribunali di commercio pronunciano in numero di tre. Non v'ha ministero pubblico presso questi tribunali: la legge non lo ha voluto, seguitando il sistema dell' impero francese.

§. 5. La competenza dei tribunali di commercio è fissata dalla sezione 2a. del tit. 2. del citato Regol.organ. L' *art.* 17 dice: Tutti gli affari commerciali di terra e di mare sono di competenza dei tribunali di commercio. „

§. 6. Si vede dalla disposizione di quest' articolo che la competenza è fondata nella materia più che nelle persone, che non è un foro accordato per privilegio ad un ceto di cittadini, ma un beneficio immediatamente diretto al vantaggio della causa, che tanto importa allo stato di favorire. Conseguentemente tutti gli affari che un negoziante può avere nella società, e che non sono nella sfera del commercio che esercita, sono della competenza de' tribunali ordinarj. Un mercante di panni compra della tela per uso della sua famiglia; per tale compra e vendita insorge una lite: il venditore è mercante anch' egli: la causa sarà per questo portata davanti il tribunale di commercio? Non già, dapoichè l'acquisto della tela non forma un oggetto di commercio per il compratore, il quale in tale circostanza è considerato come un semplice consumatore. Adunque, perchè una causa sia della competenza dei tribunali di commercio, bisogna che il soggetto della medesima serva al commercio dell'una parte, e dell'altra.

§. 7. Tale è la massima generale stabilita dal cit. *art.* 17 del Reg. org. Del rimanente il nuovo Codice di commercio, che succederà alla legge 26 agosto 1802, regolerà questa materia secondo i principj del Diritto, che non è dover nostro d'analizzare, basterà per noi scorrere rapidamente le altre disposizioni del Regolamento organico, che si riferiscono alle attribuzioni generali dei tribunali di commercio.

§. 8. Questi tribunali sono autorizzati a giudicare sovranamente tutte le domande, il di cui oggetto non eccede il valore di lire mille e duecento italiane, e tutte quelle in cui le parti abbiano dichiarato di voler essere giudicate senza appello. *Art.* 18, *Regol. organ.*

Gli altri giudizj proferiti dai tribunali di commercio sono appellabili. L'appello si porta davanti la sezione di commercio stabilita presso ogni corte d'appello *Ibid. art.* 19.

I tribunali di commercio giudicano parimente le cause che insorgono per contratti seguiti nelle pubbliche fiere e mercati, osservate le regole prescritte ne' tre articoli precedenti *Ibid. art.* 21 (1).

Ciò premesso, entriamo in materia.

A r t. II.

Delle citazioni ne' tribunali di commercio.

Vedremo in un capitolo quale ne è la forma, davanti qual tribunale dovrà comparire la persona citata. In un altro, quali ne sono i termini.

C a p. I.

Della forma della citazione, e del tribunale della comparsa.

§. 1. Le domande relative ad affari di commercio sono nominatamente eccettuate dallo sperimento della conciliazione. *Art.* 49. Noi abbiamo altrove osservato, che la giustizia che si rende in queste tali domande consiste principalmente nella pronta e celere spedizione delle medesime. Una dilazione qualunque, anche a buon fine, renderebbe inutili tutti i beneficj accordati a queste cause.

§. 2. L'istanza s' introduce direttamente con semplice atto di citazione, il quale dovrà farsi con tutte le formalità prescritte per simili atti davanti i tribunali ordinarj, meno la costituzione d'un patrocinatore. *Art.* 414, 415, e più

(1) Dell' *art.* 20. *Regol. org.* faremo parola allorchè tratteremo dell' esecuzione delle sentenze ne' tribunali di commercio nell' infr. *art.* 8.

la domanda dell'arresto personale. Vedi le formole. La citazione si fa conseguentemente alla persona, ed al domicilio.

§ 3. Dubitavasi altre volte, se la citazione consegnata alla persona già imbarcata mentre lo bastimento sta pronto alla vela, fosse valida. Coloro che sostenevano la negativa, dicevano che una persona si reputa come partita da un luogo, subitochè non ha più il piede in terra. Ma l'*art.* 419., conforme in ciò alle disposizioni della legge 26. agosto 1802. *art.* 52. e 5. toglie tutte le incertezze, stabilendo che è valida qualunque citazione fatta alla persona a bordo del bastimento. Quindi qualunque consuetudine marittima, che potesse essere contraria a questa formale disposizione del Codice, deve cessare.

§. 4 A qual tribunale di commercio dev'essere intimata la comparsa? L'*art.* 420. dice, che è in facoltà dell'attore di far citare o davanti il tribunale del domicilio del reo, o davanti quello del circondario ove è stata fatta la promessa, o consegnata la mercanzia, o finalmente davanti quello del circondario in cui doveva effettuarsi il pagamento.

§. 5. Siccome i tribunali ordinarj conoscono necessariamente delle materie commerciali in quei luoghi ove non esiste tribunale di commercio, (Regol. organ. *art.* 23.) così è ad essi applicabile la disposizione del citato *art.* 420. Per esempio: un contratto è stato stipulato in Milano tra un negoziante di aromi all'ingrosso, domiciliante a Vicenza, ed un mercante venditor al minuto della stessa merce, domiciliante in Padova, ove i capi venduti sono stati consegnati. I contraenti son convenuti che il pagamento si farebbe in un dato giorno in Venezia, Sorge una controversia intorno a questo contratto, che è evidentemente su d'una materia commerciale, Il mercante di Padova, che fosse attore, potrebbe citare il suo avversario sia davanti il tribunale di prima istanza di Vicenza, (domicilio del reo convento) ove non ci è tribunale di commercio, sia davanti il tribunale di commercio di Padova; (luogo della consegna) come egualmente potrebbe citarlo davanti il tribunale di commercio di Milano; (luogo del contratto) o il tribunale di commercio di Venezia, (luogo convenuto per il pagamento.

Cap. II.

Dei termini della citazione.

§. 6. In materie di commercio il principale scopo della legge è la pronta spedizione de' processi; quindi il termine di otto giorni accordato al reo convenuto nelle cause ordinarie per comparire è stato in quelle di cui trattiamo abbreviato ad un giorno intero. *Art.* 416. Bisogna però aggiungervene ancor uno per ogni 18 miglia di distanza conformemente a ciò che è prescritto al titolo: *Delle Disp. gen. art.* 1033. Quindi, una citazione data oggi non importa obbligo a comparire che dopo domani quando il reo convenuto dimori o nella stessa città di residenza del tribunale, o nella distanza di 18 miglia al più; che se dimorasse a 36 miglia, non sarebbe obbligato a comparire che il quarto giorno, contando da quello della citazione.

§. 7. La disposizione dell'*art.* 416. ha luogo ne' casi ordinarj, quando non siavi pericolo nel ritardo; ma presentandosi un caso che esiga di sua natura una celere spedizione, l'attore farà istanza scritta al presidente del tribunale, che vi scriverà in calce un decreto portante il permesso di citare a comparire in un termine più breve, come da oggi a domani, dalla mattina alla sera, ed anche da un'ora all'altra; il presidente potrà altresì, secondo la natura dell'affare, ordinare collo stesso decreto che siano assicurati gli effetti mobiliari del reo convenuto. *art.* 417. (1).

Del rimanente, per ovviare al giudizio che potrebbe cagionare un'esecuzione precipitata, sopratutto quando è stata fatta istanza preliminare di un pignoramento di mobili, il presidente è autorizzato dallo stesso *art.* 417 ad ordinare, credendolo conveniente, che l'attore presti cauzione, o giustifichi sufficientemente la sua solvibilità.

§. 8. Il citato articolo decide che tutti i decreti apposti dal presidente in calce delle istanze che gli sono presentate, sono esecutorj provvisionalmente: non ostante opposizione od appello. Come si procederà adunque nel caso che vi sia opposizione? Essa dovrà portarsi all'udienza; dopo che il tribunale avrà giudicato sull'opposizione, la sentenza, quando la causa non è di natura inappellabile, potrà essere impugnata colla via dell'appellazione, Ora la decisione della fine dell'*art.* 417. è che di tutta questa procedura, alla quale può dar luogo un decreto del presidente, non se ne sospenderà l'esecuzione provvisionale.

§. 9 Fra tanto la natura delle circostanze ha fatto stabilire delle massime più rigorose che trovansi nell'*art.* 418, portanti: che negli affari marittimi quando i contendenti non sono domiciliati e che per conseguenza possono imbarcarsi e scomparire da un momento all'altro, e parimenti ove si tratti di *attrezzi*, *viveri*, *equipaggi*, *e ripara-*

(1) Vedi le formole al tit. *delle citazioni*, ove abbiamo parlato di simili istanze e di decreti per citare a breve termine, fatte, ed ottenute davanti il presidente del tribunale di prima istanza,

zioni di navi pronte a far vela e di altri affari urgenti che richiedono una pronta provisionale provvidenza, potrà citarsi a comparire l'istesso giorno e da un ora all'altra col sol ministero di un'usciere senza ordine di giudice, ed in tal caso, presentata la semplice citazione all'udienza, il tribunale potrà immediatamente pronunciare la contumacia ed ordinare con sentenza ciò che trova giusto intorno alla domanda di provvidenza provvisionale, e indi passare a decidere il merito (1).

A r t. III.

Della comparsa delle parti al tribunale di commercio.

§. 1. I giudici che compongono i tribunali di commercio, sono, come abbiamo veduto, dei negozianti, banchieri e manifatturieri (Regol. organ., *art.* 137.), conseguentemente persone per essenza straniere al linguaggio ed alle forme de' processi complicati, essi non hanno altra incumbenza che di scoprire la verità in fatti di commercio, gli usi dei quali sono loro famigliari. Per la qual cosa semplici spiegazioni date alla udienza devono essere sufficienti all'istruzione delle cause, ed inutile si rende qualunque scrittura preliminare. Ed ecco la ragione principale per cui il ministero de patrocinatori è vietato presso i tribunali di commercio. Quindi le parti saranno obbligate di comparirvi in persona o col mezzo di un procuratore speciale. *Art.* 421. (2).

§. 2. Quando la causa non trovasi sufficientemente posta in chiaro alla prima udienza onde essere definitivamente decisa, le parti non domiciliati nel luogo di residenza del tribunale sono tenute di farvi elezione di domicilio. *Art.* 422. Ivi dovranno farsi tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti. Notate, che per effetto di una tale precauzione non vi ha più bisogno di aumento o proroga di termini per riguardo alle distanze de' luoghi.

§. 3. In qual modo però si eseguirà l'elezione di domicilio davanti un tribunale ove non è permesso di presentare scritture? Il §. 2. del citato articolo 422. provvede a ciò, prescrivendo che il cancelliere nell'enunciare nel *libro delle udienze* la comparsa delle parti dovrà farvi menzione che le medesime hanno dichiarato all'udienza di aver eletto il domicilio che la legge prescrive.

§. 4. Se una delle parti manchi di fare una tale dichiarazione, l'*art.* vuole che tutte le notificazioni necessarie, compresa quella della sentenza definitiva, sian fatte in cancelleria, e saranno legittime come se fossero eseguite alla persona, o al domicilio.

§. 5. Allorchè abbiamo parlato della cauzione *judicatum solvi*, abbiamo detto che essa poteva esigersi da qualunque straniero che sia attore o interveniente. Ma in materia commerciale gli stranieri non sono punto soggetti a questo genere di cauzione poco importa che la domanda o l'intervento di uno straniero sia portato davanti un tribunale di commercio, o davanti un tribunale civile nei luoghi ove non esiste tribunale di commercio basta che la causa sia mercantile perchè questa cauzione non abbia luogo. *Art.* 423.

§. 6. Non bisogna però confondere la cauzione *judicatum solvi* con quella alla quale l'attore in causa commerciale può essere soggetto con decreto del presidente, come abbiamo osservato all'*art.* 417., quest'ultima specie di cauzione può esigersi da qualunque negoziante che sia attore, italiano o straniero, secondo la natura del paese,

---

(1) *Attrezzi, agrès*, sono tutti i cordami, arredi vela e tutto ciò che è necessario per mettere una nave in istato di viaggiare.

Viveri: victuailles, sono tutte le provvisioni da bocca per le persone che formano l'equipaggio di una nave proporzionato al tempo della proposta navigazione.

Equipaggi: equipages, devono significare qui tutti quelli arnesi necessarj per montare un bastimento come di alberi, legname, ferro ec., e per armarlo, come di cannoni, moschetti, non che le munizioni a ciò necessarie.

Riparazioni: radoubs, sono i lavori che si fanno per riparare le avarie del legno, impiegandovi assi, lastre di piombo: stoppe, pece a tutto ciò che potrà impedirgli di far acqua.

(2) Presso di noi era proibito il ministero de patrocinatori nelle cause mercantili. La legge 26 agosto 1802 ammetteva talvolta anche le allegazioni in iscritto. *Art.* 80. In Francia è stato sempre vietato. (*Ordonnance du commerce du.* 637.) Però per non lasciare i litiganti indecisi si era introdotto un costume di tollerare una specie di difensori, che sotto il nome di *habitués o agréés*, vale a dire, di persone *dotte* negli affari commerciali, ed *approvate* da medesimi tribunali di commercio detti anche tribunali *consolari*, facevano mestieri di difendere i litiganti o assenti, o idioti. Quest'uso dice il sig. *Lepage*, non è contrario alla legge; soggiunge però che tali difensori, quantunque riconosciuti dal tribunale, non sono dispensati dal dovere di farsi dare un mandato speciale delle parti.

Per noi che non abbiamo questi difensori conosciuti in Francia col nome di *habitués*, o *agréés*, niente osta che gli stessi patrocinatori od anche avvocati si presentino ne' tribunali di commercio in qualità di procuratori speciali delle parti. perciocchè allora non compajono come esercenti di loro officio, nè per far atti o difese in regola ordinaria, com'era generalmente prescritto dal *met. giud. civ. art.* 16., ma per rappresentare semplicemente le persona dei litiganti come parti, non come loro difensori. Ben inteso che tali procuratori speciali non potranno esigere cosa alcuna a titolo di onorario.

(2) Questa dispos. è fondata nell'*art.* 16. del Cod. Nap.

ma dell' urgenza dell' affare.

Art. IV.

Delle eccezioni declinatorie nelle cause commerciali.

§. 1. Nel titolo delle eccezioni abbiamo distinto l'incompetenza *ratione materiae* da quella *ratione personae*, ed abbiam detto che la prima è assoluta, l'altra relativa. È facile il comprendere che l'incompetenza assoluta nascendo da mancanza di giurisdizione nei giudici, intacca di nullità radicale qualsivoglia procedura. Egli è perciò che l'*art.* 424 dice, che se un tribunale di commercio conosce di essere incompetente *ratione materiae*, è obbligato di rimettere le parti al tribunale commerciale, quantunque la declinatoria del foro non fosse concepita.

§. 2. Quanto all'incompetenza *ratione personae* siccome essa dipende dalla parte che sola ha il diritto d'invocarla, è necessario che sia proposta prima di qualunque altra difesa ossia eccezione in merito; diversamente non sarà ammissibile. *Cit. art.* §. 2.

§. 3. Ma quale si sia il titolo cui appoggia l'eccezione declinatoria, se è ammessa, il tribunale di commercio rimetterà le parti al tribunale competente, se però l'eccezione è rigettata, il tribunale può con una sola sentenza, se la causa è in istato di decisione, pronunciare sulla declinatoria e sul merito. In questo caso l'*art.* 425 vuole che la sentenza contenga due disposizioni distinte, l'una riguardo alla declinatoria, l'altro riguardo al merito, dapoichè il caso della sentenza che riguarda la declinatoria può *sempre* essere impugnato con la via dell'appellazione.

La legge colla parola *sempre* intende stabilire che i giudicati che i tribunali di commercio pronunziano sull'eccezione d'incompetenza, anche in cause di loro natura inappellabili, sono suscettibili di appellazione.

Art. V.

Della riassunzione d'istanza ne' tribunali di commercio.

§. 1. Allorquando uno dei litiganti manca di vivere lasciando indecisa una causa davanti un tribunale di commercio, l'altra parte ha diritto di citare l'erede del suo contendente a riassumere l'istanza, come davanti i tribunali ordinarj. Lo stesso osservasi nelle vedove dei litiganti in materia di commercio.

§. 2. La parte citata è tenuta di procedere nel detto tribunale sulle ultime tracce degli atti fatti in concorso del suo attore, quantunque l'erede non sia negoziante; egli non è chiamato che per continuare la causa del defunto, ed in questa disposizione si rende sempre più palese l'intenzione della legge, che è di accordare il foro mercantile alla causa principalmente che alla persona. *Art.* 426.

§. 3. Se però il litigante superstite giudicasse più conveniente di citare l'erede con atto introduttivo di nuova istanza, che con atto di riassunzione, lo stesso *art.* decide che potrebbe farlo davanti lo stesso tribunale, semprechè questa nuova istanza non sorta dai limiti dell'oggetto in questione, basterà che la causa sia di una natura mercantile perchè l'erede debba assoggettarsi al tribunale di commercio, quantunque non sia commerciante; ei sarà tenuto a continuare, come sopra, il processo, cominciando dallo stato in cui lo aveva lasciato il suo attore.

§. 4. Tutto questo ha luogo quando la parte citata non contrasta la qualità di erede del litigante defunto. Se la contrasta sostenendo non essere erede, un tale incidente sorte dalla sfera delle competenze del tribunale di commercio, e questi dovrà rimettere le parti al tribunale ordinario, ivi si pronuncierà sull'incidente, il quale definitivamente deciso, il merito principale della causa ritornerà al tribunale di commercio. *Cit. art.* 426.

§. 5. Si conosce da ciò quanto la legge sia attenta a non affidare al giudizio di commercianti che le questioni che sono alla loro portata. Gli incidenti, come quello relativo alla qualità di erede, si decidono coi principj del dritto, di cui persone dedite al commercio non sono di ordinario abbastanza informate. Nel seguente articolo incontreremo tratto tratto degli esempj di questa providenza.

Art. VI.

Della istruzione delle cause davanti i tribunali di commercio.

Generalmente parlando l'istruzione degli affari di commercio consiste, come l'abbiamo già osservato, nel semplice atto di citazione contenente i motivi e le conclusioni dell'attore, e nelle discussioni verbali che hanno luogo all'udienza. Abbiamo del pari osservato, che nascendo qualche incidente ordinario, la proposizione del medesimo è parimenti verbale, e la menzione che ne fa il cancelliere nel libro delle udienze basta per far prova che la proposizione è stata fatta, e le notificazioni si danno dagli uscieri a persona o a domicilio delle parti. Finalmente si è detto or ora che quando gl'incidenti presentano una questione di diritto sono rimessi ai tribunali ordinarj.

Ma possono insorgere anche nelle cause com-

merciali incidenti di tale importanza che domandino una istruzione alquanto più estesa, e quindi la legge doveva occuparsi del modo di regolarne la procedura colle norme particolari. Di queste norme faremo parola nel titolo presente, dividendole in quattro capitoli. Nel primo spiegheremo come si procede quando i documenti presentati in un tribunale di commercio non sono riconosciuti. Nel secondo parleremo del caso in cui le parti contendenti sono chiamate a comparire in forza d'una sentenza del medesimo tribunale. Nel terzo della nomina di periti o d'arbitri. Nel quarto finalmente della prova testimoniale nelle cause di commercio.

CAP. I.

Della istruzione di verificazione di scritture.

§. 1. Negli affari ordinarj il creditore suol domandare al suo debitore che il di lui obbligo privatamente scritto sia volontariamente riconosciuto con atto autentico davanti notaro, come l'abbiam detto al tit. X. di questo libro in princip. Ma negli affari commerciali i negozianti che riposano sulla buona fede, non sono in uso di esigere da' loro debitori una tale ricognizione, per esempio quando trattasi d'un biglietto privato, come d'una quietanza, d'un conto di somministrazioni fatte vidimato dal debitore, di una vendita qualunque privata, di una lettera missiva, di una polizza di carico, ed anche di una cambiale ec. ec. Quindi il commerciante, sia attore, sia reo convenuto, producendo in appoggio della sua intenzione uno degli anzidetti documenti non autenticamente riconosciuti, potrà accadere che la parte contraria o non lo riconosca, o lo neghi, o lo impugni come falso, o come falsificato. In questo caso l'incidente non potendo insorgere che all'udienza, la parte che impugna il documento domanderà al suo avversario, se vuole assolutamente servirsene; qualora questi vi persista, si dovrà necessariamente procedere alla verificazione, la di cui forma dipende da regole ordinarie di dritto. Quali saranno adunque le incumbenze del tribunale di commercio? Il cancelliere scriverà nel libro delle udienze le rispettive dichiarazioni verbali delle parti, ed il tribunale si regolerà come è detto all'*art.* 14. de' giudici di pace. Cioè che il tribunale dà atto della dichiarazione (1), vidima lo scritto e rimette la causa al tribunale competente.

§. 2. Queste operazioni sono indicate in una sentenza interlocutoria che il tribunale di commercio profferisce conchiudendo nella dispositiva colla remissione anzidetta al tribunale competente. *Art.* 427.

§. 3. La parte istante si farà rilasciare dal cancelliere una spedizione della detta sentenza, la quale farà notificare all'avversario con atto di citazione, a comparire davanti il tribunale che dovrà giudicare l'incidente. Il documento impugnato, già vidimato dal presidente del tribunale di commercio o da chi ne fa le veci, verrà rilasciato alla parte che l'aveva prodotto per presentarlo all'anzidetto tribunale ordinario. Se trattasi di fallo o di falsificazione, la parte istante potrà intentare azione di falso principale, ed in questo caso dovrà dirigersi alla corte di giustizia criminale, cui ne appartiene il giudizio.

§. 4. Conseguenza dell'anzidetta sentenza di remissione è, che il tribunale di commercio dovrà sospendere qualunque procedura nella causa principale finchè non sia deciso sulla sorte del documento impugnato. *Cit. art.* 427. Nondimeno, se il documento si riferisce soltanto ad uno dei capi della domanda, il tribunale di commercio potrà passare alla decisione degli altri capi della medesima. *Ibid.* §. 2.

CAP. II.

Della comparsa delle parti in forza di sentenza.

§. 5. Si è veduto di sopra (art. 3. §. 1., in not.) che i litiganti in materia di commercio avendo la facoltà di comparire per mezzo di procuratori speciali, danno ordinariamente il loro mandato a quelle persone dette in Francia *habitués o agréés*, e che presso di noi non vi sarebbe inconveniente a che i litiganti scegliessero per loro procuratori speciali gli stessi patrocinatori addetti a' tribunali ordinarj per comparire per essi e appresentarli davanti i tribunali di commercio. Vi sono però de' casi, e specialmente in materie commerciali, ne' quali non basta alla istruzione de' giudici la sola comparsa e le discussioni de' procuratori speciali delle parti. Il tribunale può aver bisogno di intendere le parti stesse a spiegarsi personalmente, all'udienza, senza l'ajuto di alcuno, onde scoprire da qual lato stia la verità e la buona fede. In questi casi l'*art.* 428. autorizza i tribunali di commercio a pronunciare in qualunque stato di causa, in tutti i casi, ed anche *ex officio* una sen-

(1) *Dar atto* è qui, come altrove, far costare della dichiarazione. Locchè nel caso presente si fa dal cancelliere nel libro delle udienze. In questo caso la procedura che da norma è quella prescritta per la giustizia di pace, perchè ne' tribunali di commercio la procedura è essenzialmente sommaria, e perchè le disposizioni del Codice, come abbiam prevenuto in principio di quest'opera, si spiegano e si supplliscono fra di loro vicendevolmente.

tenza interlocutoria, colla quale si ordini che le parti saranno sentite personalmente all'udienza o nella camera del consiglio se le circostanze lo esigono.

§. 6. Ma se un legittimo impedimento non permettesse a qualcheduna delle parti di comparire in persona, il tribunale può deputare uno de' suoi membri affinchè accompagnato dal cancelliere si renda presso la medesima onde ricevere le sue dichiarazioni, e farne processo verbale. Ciò però suppone che la parte impedita abiti nel luogo di residenza del tribunale; se abitasse a qualche distanza, il tribunale nella medesima sentenza commetterebbe al giudice di pace del cantone ov'è la parte di riceverne la dichiarazione. *Ibid.*

§. 7. Notisi che in tutti e due i casi, cioè quando la parte non è ascoltata all'udienza, dovrà stendersi processo verbale di tutto quanto ella dice, e che quando è ascoltato da un giudice di pace, il cancelliere del medesimo dovrà immediatamente trasmettere il processo verbale al tribunale di commercio committente. E notisi in generale che per quel che concerne le incumbenze delle parti nella procedura davanti i tribunali di commercio, gli obblighi de' cancellieri quanto alla dichiarazione delle parti, spedizioni, trasmissioni di atti, e quelli degli uscieri quanto alle citazioni, notificazioni e chiamate, le norme sono le medesime che quelle che regolano le procedure davanti i tribunali ordinarj, accomodate però alla natura delle cause mercantili, nelle quali l'istruzione è strettamente sommaria.

CAP. III.

Degli arbitri e dei periti.

§. 8. La conciliazione che non è sempre richiesta nelle cause ordinarie, non la è mai; come si è veduto, nelle mercantili; pure la legge non perde di vista siffatta liberale istituzione, e la ripete in parte e sotto altre forme nelle cause di cui trattiamo; in esse le moltiplici combinazioni del commercio possono indurre la necessità di esaminare conti, scritture, registri, ec.; allora conformemente al sistema de' giudizj arbitrali e di perizie, introdotto dal Codice Napol. e ripetuto dal presente Codice tit. XIV, il tribunale di commercio rimette le parti agli arbitri per sentirle e per conciliarle se si può, o per dare, in difetto, il loro, parere. *Art.* 429.

§. 9. L'utilità di questa specie di tribunale è sensibile: se non ne risulta sempre una provvida conciliazione, il parere che danno gli arbitri produce per lo meno il vantaggio di ridurre a' suoi veri termini la controversia e di facilitare il giudizio del tribunale di commercio. Quindi la missione degli arbitri è una delegazione officiosa che si adempie senza alcuna formalità per mezzo della semplice rimessa che loro vien fatta della spedizione della sentenza che contiene la loro nomina, ed il soggetto del loro esame. Se riescono a conciliare le parti, tutta la controversia è finita, e la causa davanti al tribunale non ha più seguito il processo verbale però di conciliazione dovrà sempre essere trasmesso al tribunale, affinchè il cancelliere lo registri nel libro delle udienze onde attestare che la lite ha avuto fine felicemente colla conciliazione.

§. 10. Questa specie di giudizio di pace ha luogo quando trattasi di esame di conti, scritture, registri ec., ma se occorra di passare a visite di luoghi, stime o perizie di merci o di manifatture, si ricorrerà al giudizio di periti. *Cit. art.* 429, §. 2.

§. 11. Ciò che precede le operazioni tanto degli arbitri quanto dei periti è regolato dalla legge quasi nello stesso modo: affine di evitare le lunghezze e gl'imbarazzi di una diversità di opinioni, il §. 3. *del cit. art.* decide che siano nominati simultaneamente all'udienza tre o arbitri, o periti, od anche un solo. Quindi, se prima della prolazione della sentenza interlocutoria, le parti sono di accordo in tre od in un solo arbitro, in tre od un solo perito, il tribunale, adottando la loro scelta, pronunzia nella sua sentenza, altrimenti la nomina è fatta e pronunciata nella medesima sentenza *ex officio*. *Ibid.* §. 3.

§. 12. Egli è chiaro che le parti non potranno allegare motivi di sospetto contro degli arbitri o dei periti da loro medesime nominati, ammenochè li detti motivi non fossero sopravvenuti dopo la nomina: (Ved. *art.* 309.). Quelli però che sono stati nominati *ex officio* potranno essere ricusati, semprechè l'eccezione si proponga entro tre giorni dalla nomina. *Art.* 430. Dopo i tre giorni l'eccezione non è più ammissibile, se non per cause sopraggiunte (Ved. *cit. art.* 309.)

§. 13. In qual modo però si proporrà questa eccezione di sospetto in un tribunale ove il ministero de' patrocinatori è vietato? Il modo di fare una domanda o di presentare un' eccezione ne' tribunali di commercio non è nè può essere che un atto di parte fatto e notificato col ministero di un usciere. Conseguentemente l'eccezione di sospetto si dovrà notificare alla parte contraria in persona o nel domicilio da lei eletto nel luogo di residenza del tribunale, e con questa medesima notificazione si dovrà intimarla a comparire, con un giorno d'intervallo, all'udienza del tribunale per procedersi al giudizio definitivo su tale incidente.

§. 14. I motivi di sospetto pe' quali un'arbitro od un perito può essere ricusato in un tribunale di commercio, sono necessariamente gli stessi che quelli pe' quali i periti possono essere ricusati nei tribunali ordinarj. Il Codice non lo dice espressamente; ma noi abbiamo già spiegato che le disposizioni del Codice si suppliscono fra di loro vicendevolmente.

§. 15. Abbiam detto che gli arbitri adempiono una missione officiosa, e sono riputati in certo modo ministri di conciliazione; quindi non prestano giuramento, nè sono intimati come i periti; basterà dar loro una copia della sentenza che li destina ad una operazione benefica diretta a far terminare amichevolmente la controversia. I periti però adempiono una funzione dalla quale dipende la sorte della lite; trattasi di stabilire lo stato od il valore di opera o di mercanzie. Dovranno dunque essere intimati in virtù della sentenza che contiene la loro nomina, ad oggetto principalmente di prestar giuramento come in qualunque causa ordinaria, e procedere in seguito alla perizia nel giorno e nell'ora che essi medesimi indicheranno. Ved. a questo proposito tutto quello che abbiamo esposto al *tit. delle relaz. de' periti*.

§. 16. Ciò che concerne l'operazione degli arbitri e de' periti, cioè la composizione della loro relazione, della maggioranza, e della discordanza de' voti, è regolato com'e detto al medesimo tit. cit. Quindi il risultato è scritto da uno di essi, o se nessun sappia scrivere, dal cancelliere del giudice di pace. Ved. *Ibid.*

§. 17. Quando gli arbitri o i periti avranno redatto la loro relazione od il loro parere, dovranno depositarlo, in tutt'i casi, alla cancelleria del tribunale di commercio da cui han ricevuto la missione. Tal'è la disposizione dell'*art.* 431. Ciò eseguito, la parte più sollecita se ne fa rilasciare una spedizione, che farà notificare al suo avversario con intimazione di venire all'udienza ove si procederà al giudizio definitivo del merito dietro le risultanze della relazione o del parere. Queste serie d' intimazioni si fanno, come abbiam detto, con atto di usciere alla persona od al domicilio della parte, e non hanno che il termine di un giorno intero a comparire, tale essendo quello che la legge ha assegnato alle intimazioni in materie mercantili. E' a questo fine che l'*art.* 432. ha prescritto che le parti non domiciliate nel luogo di residenza del tribunale saranno tenute di eleggervi domicilio, altrimenti qualunque intimazione sarà validamente fatta in cancelleria del medesimo tribunale.

C A P. IV.

Dell' esame de' testimonj in materie di commercio.

§. 18. Spesse volte la decisione d' una causa mercantile dipende dalla prove testimoniale. Ora presentandosi il caso questo genera di prova sarà permesso tanto se vi sia un principio di prova scritta, quanto se non ve ne sia alcuno: tanto se si tratti di una somma minore di centocinquanta lire, quanto se l'oggetto della lire ecceda questa somma.

§. 19. Quantunque questa conclusione appaja contraria ai principj stabiliti dagli *art.* 1341. e seg. del Cod. Nap. pure non lo è infatti, se si considera che lo stesso *art.* 1331. soggiunge che resta in vigore quanto è prescritto nelle leggi relative al commercio. Ora fin qui le leggi e le consuetudini del commercio hanno lasciato alla prudenza de' giudici di ordinare la prova testimoniale senza esaminare nè il *quantum* della somma richiesta, nè se esiste principio di prova scritta; la natura delle circostanze dovrà dunque determinarla ad arbitrio del tribunale, salvo ad avere a questa prova del riguardo che sarà conforme alla ragion della legge.

§. 20. Quando il tribunale giudica opportuno di permettere la prova testimoniale, l'*art.* 432. dice che vi si procederà colle forme prescritte per gli esami sommarj. Quindi noi ci rimettiamo a quello che abbiamo spiegato in proposito nel tit. antecedente. Una particolarità non bisogna dimenticare, poichè la legge la ricorda, ed è, che nelle cause inappellabili non si fa processo verbale dell' esame dei testimonj; la sentenza conterrà solo i nomi, ed il risultato delle loro deposizioni; ma nelle cause appellabili si fa processo verbale dell'esame separatamente dalla sentenza: ciascun testimonio firmerà la propria deposizione; e se non sappia o non possa scrivere, se ne farà menzione.

A R T. VII.

Delle sentenze dei tribunali di commercio.

Siam pervenuti al punto per cui le procedure sono generalmente istituite. Le contestazioni devon finire con un giudizio, i di cui materiali stanno nell'istruzione del processo; portata questa al suo compimento, sia semplice la causa, sia complicata, non aspetta che la sua decisione. Quindi il tribunale di commercio, sentiti nel primo caso i dibattimenti delle parti all'udienza, e nel secondo, terminati tutti gl' incidenti, passerà a pronunciare la sentenza definitiva sul merito. Ciò formerà il soggetto del presente ar-

ticolo, che per meglio analizzare la materia, divideremo, ſecondo il noſtro coſtume, in tre capitoli. Parleremo dunque nel primo della redazione delle ſentenze de' tribunali di commercio; nel ſecondo, delle ſentenze contumaciali dei medeſimi tribunali; nel terzo, dell' opposizione che può farſi a queſte ultime ſentenze.

C A P. I.

Della redazione delle ſentenze de' tribunali di commercio.

§. 1. Nella redazione e nelle ſpedizioni delle ſentenze dei tribunali di commercio ſi oſſervano le forme preſcritte per le ſentenze che emanano dai tribunali ordinarj. Tale è il diſpoſto dello *art.* 433. Queſte forme ſono indicate dagli *art.* 141., e 146. del preſente Codice di procedura. Conſeguentemente noi rimettiamo i noſtri lettori all' analiſi fatta al titolo: *Delle ſentenze*, che è il VII. di queſto libro.

§. 2 Segue dall' anzidetta diſpoſizione, che gli originali delle ſentenze dei tribunali di commercio dovranno contenere le narrative delle parti, le loro concluſioni, le eſpoſizioni dei punti di fatto e di diritto, ed infine la diſpoſitiva.

§. 3. Nei tribunali di commercio non vi han patrocinatori, quindi le narrative delle ſentenze non poſſono eſſere comunicate preventivamente come nei tribunali ordinarj. La redazione adunque ſarà fatta dal cancelliere ſul libro delle udienze. Nel margine della pagina che contiene la ſentenza ſcrivonſi i nomi dei giudici che hanno pronunziato, e queſt' originale, in un colle indicazioni marginali, ſono ſottoſcritti dal preſidente e dal cancelliere.

§. 4. Le ſentenze dei tribunali di commercio ſono eſecutorie come quelle delle altre autorità giudiziarie; per conſeguenza le ſpedizioni delle medeſime dovranno eſſere intitolate e terminate colla formola preſcritta all' *art.* 146 Le formole che abbiamo dato a queſto oggetto al titolo *delle ſentenze*, han già ſpiegato tutte queſte particolarità.

C A P. II.

Delle ſentenze contumaciali de' tribunali di commercio.

§. 5. Non vi è alcuna particolarità di rilievo che diverſifichi i caſi della contumacia che s' incorre nei tribunali di commercio da quella che s' incorre nei tribunali ordinarj. L' impegno della legge è che la parte ſuccumbente ſia in qualunque modo legittimamente informata della ſentenza contumaciale che la colpiſce. Quindi le forme di queſto giudizio da noi dettagliatamente ſpiegate nel tit. VIII. di queſto 2. libro ſi applicano compatibilmente nei tribunali di commercio.

§. 6. L'attore che non compariſce, nè alcuno ſpecial procuratore per lui, incorre la contumacia, che ſi chiama in Francia *congè*, le cc è produce la liberazione del reo convenuto. *Art.* 434. Del pari, non comparendo il reo nè perſonalmente, nè col mezzo di procuratore ſpeciale, incorre la contumacia; il tribunale la dichiara, e ſe trova nel merito giuſta e provata la domanda dello attore, gliel' aggiudica con una ſola e medeſima ſentenza, *Ibid.*

§. 7. Per procederſi all' eſecuzione di una tale ſentenza la parte che l' ha ottenuta se ne fa rilaſciare una ſpedizione, e deve farla notificare all' avverſario da un uſciere a ciò deſtinato nella medeſima ſentenza. *Art.* 435. Se i litiganti ſono entrambi domiciliati nel luogo di reſidenza del tribunale, o ſe vi hanno eletto domicilio a tenore dell' *Art.* 422., non s' incontra alcuna difficoltà per la detta notificazione. Ma ſe il contumace non vi è domiciliato, o non eſſendo mai comparſo non ha fatto elezione di domicilio, la notificazione non potrà farſi altrimenti che al ſuo domicilio naturale. Quale ſarà in queſto caſo l' uſciere a ciò deſtinato? Egli è fuori di dubbio, che il Tribunale che ſa queſta circoſtanza diſporrà la deſtinazione di un uſciere di un tribunale qualunque, purchè la notificazione facciaſi al domicilio del contumace. Per eſempio, un contratto in materia di commercio ſi è ſtipulato in Milano tra due negozianti, uno domiciliato a Bologna, l' altro a Sondrio; colui di Sondrio avendo incorſo la contumacia per non eſſere comparſo nè lui, nè alcun ſuo procuratore ſpeciale, il tribunale di commercio di Milano dirà nella ſua ſentenza contumaciale che eſſa verrà notificata da un uſciere che ſarà deſtinato dal tribunale di Sondrio, od anche dal giudice di pace del detto cantone; quindi la parte, che inſta per l' eſecuzione della ſentenza, dovrà prima cominciare dal fare le ſue incumbenze preſſo il tribunale delegato, conformemente abbiam detto *paſſim* nel corſo della noſtra Analiſi quante volte ſi è trattato di far notificare atti o ſentenza da uſcieri diverſi da quelli del tribunale che conoſce del merito di una cauſa. *Vid. di queſto tomo pag.* 89. §. 18. *e* 19.

Non fa obbietto la diſpoſizione dell' *Art.* 422. che dice doverſi fare in cancelleria qualunque notificazione in materia di commercio quando le parti non hanno eletto domicilio nel luogo di reſidenza del tribunale, perciocchè il caſo del citato articolo non contempla la contumacia, ma parla di parti comparenti e di proroga di giudi-

zio dopo la prima udienza.

§. 8. Per giovarsi d'una sentenza contumaciale parte vittoriosa, che ne sollecita l'esecuzione, se non è domiciliata nel luogo di residenza del tribunale, dovrà eleggervi domicilio, dichiarandolo nell'atto medesimo di notificazione senza di che la notificazione sarà nulla. *Ibid.* Egli è giusto che la parte succombente sappia ove far notificare, occorrendo, la sua reiterata opposizione alla sentenza contumaciale, o la sua prima opposizione fatta per atto separato. Ved. cap. seg.

§. 9. Egli è importante che questa tale notificazione non sia trascurata, ed è per questo che la legge vuole che vi si destini nominatamente un usciero per rendernelo risponsabile: non è che da questa notificazione, che si misura il tempo da cui comincia ad essere esecutoria la sentenza proferita in contumacia. Questo tempo è d'un giorno intero, come dice l'*art.* 435. §. 2. Ma se il contumace notificato dichiara incontinenente di voler fare opposizione alla sentenza, la di lei esecuzione si sospende fino alle ulteriori incumbenze da una parte e dall'altra; locchè si vedrà nei seguente

CAP. III.

Dell' opposizione alle sentenze contumaciali dei tribunali di commercio.

§. 10. La dichiarazione di voler fare opposizione alla sentenza contumaciale potrà farsi dalla parte notificata al momento in cui riceve dall' usciere la notificazione. L'usciere è obbligato di inserire questa dichiarazione tanto sull'originale, quanto sulla copia della notificazione che è per consegnare al dichiarante. Questa dichiarazione può egualmente farsi con atto separto che s'intima alla persona od al domicilio reale o eletto dall'istante, purchè però l'opponente la faccia entro un giorno intero darchè la sentenza gli è stata notificata. Se lasciasse passare questo giorno (1), l'istante potrebbe procedere ai mezzi coattivi d'esecuzione, sebbene l'opposizione potrà farsi sempre contro il primo atto esecutivo intimato, la quale opposizione inserita dall'usciere nell'atto stesso intimato, basta per sospendere per allora l'atto esecutivo. *Art.* 438.

§. 11. Abbiam detto or ora che la opposizione fatta al momento della esecuzione basta a sospenderla; diciamo ora che questa sospensione è passaggiera, se l'opposizione non è reiterata. Dunque per sospendere totalmente gli atti esecutivi è l'opponente in obbligo di citare entro tre giorni l'avversario, affinchè comparisca nel termine di un giorno all'udienza (1), ove si pronuncierà intorno alla validità della opposizione. Che se l'opponente, dopo di aver fatto la sua prima dichiarazione, sia al momento della notificazione della sentenza, sia al momento dell'intimazione dell'atto esecutivo, lasciasse scorrere gli anzidetti tre giorni senza reiterare la sua opposizione col detto atto di citazione, tale prima dichiarazione è riguardata come nulla e non avvenuta, e l'istante può procedere alla esecuzione. *Cit. art.* 438.

§. 12. Fatta la notificazione, il contumace provvederà bene a'suoi interessi, siccome abbiam detto di sopra, si opporrà o immediatamente o entro un giorno dalla notificazione della sentenza; allora alcun atto coattivo, non potrà incominciare contro di lui entro i detti tre giorni; ma se ei non si oppone immediatamente, allora, finchè l'istante non procede alcun atto coattivo di esecuzione, il contumace ha otto giorni per far opposizione alla sentenza con atto separato. Questa è la disposizione dell'*art.* 439. Questo termine di otto giorni è un'eccezione alla disposizione generale contenuta nell'*art.* 158. del presente codice, ove è detto: che se la sentenza contumaciale è pronunciata contro la parte non avente patrocinatore (che è il caso nostro), l'opposizione si riceve *fino all' esecuzione della sentenza* (2). In materia commerciale, la celerità necessaria alle operazioni non ha permesso di accordare il diritto di fare opposizione al detto termine indefinito accordato nelle materie ordinarie. Spirato adunque il termine di otto giorni non si ammette alcuna opposizione contro una sentenza contumaciale proferita da un tribunale di commercio. Conseguentemente non si ammetterà più l'opposizione contro gli atti esecutivi che s'intimano al succumbente, come di sopra è stato detto.

§. 13. L'opposizione reiterata, o una prima opposizione fatta con atto separato, dovrà essere notificata al domicilio eletto dall'istante nell'atto medesimo di notificazione della sentenza. Questo atto di opposizione dovrà primieramente contenere i motivi ai quali è appoggiata, ed inoltre una citazione a comparire davanti il tribunale per procedersi al giudizio sulla opposizione. Il termine a comparire, dice l'*art.* 437, è quello fissato dalla legge, ed è, come già l'abbiam replicatamente detto, di un giorno *intero*, coll'au-

(1) Notate che un giorno intero importa tre giorni, non includendosi il giorno in cui si fa la notificazione, nè quello in cui si fa opposizione. E' questa la regola generale stabilita dall' *articolo* 1033:

(1) Ogni citazione davanti un tribunale di commercio porta il termine di un giorno a comparire. *Art.* 416.

(2) Per conoscere a qual epoca si considera eseguita una sentenza. *Vedi di questo tomo pag.* 89. §. 13. e 14.

mento d'un altro giorno per 18 miglia di distanza.

ART. VIII.

Della esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio.

Le disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio son contenute negli *art.* 439., 440. e 441. del nostro Codice, e compendiate dall'*art.* 20. del Regol. organ. il quale si esprime in questi termini.

„ Ogni sentenza (di tribunale di commercio) proferita in prima istanza si eseguisce provvisoriamente anche in caso d'appello, a fronte d'idonea cauzione. E' in facoltà del tribunale di farla eseguire provvisoriamente, anche senza cauzione; qualora siavi documento non impugnato, o condanna precedente non appellata ...... Esporremo in dettaglio, com'è nostro dovere, queste disposizioni, e vedremo in tre capitoli: 1. Quando, e come può ordinarsi l'esecuzione provvisoriamente delle sentenze de' tribunali di commercio. 2. De' casi in cui l'esecuzione è ordinata previa cauzione. 3. Delle differenze che insorgono intorno all'esecuzione delle dette sentenze.

CAP. I.

Della esecuzione provvisoria delle sentenze dei tribunali di commercio senza cauzione della parte appellata.

§. 1 I tribunali di commercio, come tutti gli altri tribunali inferiori, sono autorizzati ad ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze non ostante opposizione od appello. Bisogna però osservare prima di ogni altra cosa, che una tale disposizione dovrà essere esplicitamente inserita nella sentenza; che se fosse stata omessa per obblio o per altra cagione, non sarebbe possibile di supplirvi con altra sentenza o decreto. Queste regole stabilite all'*art.* 136 per l'esecuzione provvisoria delle sentenze de' tribunali ordinarj, sono applicabili ai tribunali di commercio.

§. 2. Questa esecuzione provvisoria si può ordinare anche senza cauzione della parte che la domanda, non ostante l'appello, quando la sentenza è fondata su di un documento autentico non impugnato, come una cambiale, un ordine di pagamento al presentatore, un pubblico istrumento, o quando vi è stata una precedente sentenza condannatoria non impugnata colla via dell'appellazione. *Art.* 439.

§. 3. La parte vittoriosa che insta per l'esecuzione della sentenza, non ostante l'appellazione, se ne farà rilasciare una spedizione, in forza della quale qualunque usciere potrà procedere agli atti esecutivi come di *precetto*, pignoramento, sequestro ed altre legali vie nello stesso modo che se si trattasse d'esecuzione di sentenza di tribunali ordinarj.

CAP. II.

Dei casi in cui l'esecuzione provvisoria è ordinata previa cauzione.

§. 4. In tutti gli altri casi nei quali non trattasi di documento antentico non impugnato, o di sentenza condannatoria non appellata, l'esecuzione provvisoria può essere ordinata egualmente, ma bisogna che la parte instante o presti cauzione, o giustifichi la sua sufficiente solvibilità. *Ibid.* Questa facoltà di giustificare la solvibilità concessa a colui che insta per la esecuzione della sentenza non ostante l'appello, è una prova del riguardo che la legge ha voluto avere alla riputazione di un negoziante: egli non sarà obbligato a prestare cauzione quando ha in piazza credito bastante a cautelare il giudizio che potrà intervenire in appello contro di lui, e questo credito non sarà altrimenti provato che dalla fama e dalla opinione di cui gode in piazza fra le persone colle quali esercita abitualmente il commercio. Esigere di vantaggio sarebbe esporre al discredito di patrimonio più prezioso di un negoziante. I suoi giudici però essendo persone del suo ceto, saranno più che ogni altro al caso di deliberare secondo le circostanze, e la gravità degli affari; se sarà più espediente di cautelare l'appellante coll'uno piuttosto, che coll'altro mezzo che la legge ha apprestato.

§. 5. Quando sarà il caso della cauzione, questa si presenta con atto notificato al domicilio reale dell'appellante, se questi abita nel luogo della residenza del tribunale, altrimenti al domicilio da lui eletto conformemente all'*art.* 422. Questo atto dovrà contenere citazione ad un giorno ed ora determinati, perchè l'appellante venga in cancelleria, onde aver comunicazione, senz'asportarli, dei titoli di solvibilità di colui che interviene come sicurtà (1), se è ingiunto che la sicurtà debba presentarne. Parimente lo stesso atto dovrà contenere chiamata all'udienza per lo stesso giorno, e ad un'ora determinata, affinchè l'appellante vi comparisca per contraddire, se gli sembra, alla cauzione, ed alle prove

(1) Il testo italiano dice: *per avervi in comunicazione il documento di cauzione se* QUESTA *è stata ingiunta*; è un errore di stampa, deve dire: *se questo*, riferendosi *al documento*, e per *documento* deve intendersi la prove che il terzo che interviene come sicurtà deve dare della sua solvibilità, quando queste prove sono state ordinate.

suddette di solvibilità, e per intendere a pronunziare sull'ammissibilità della detta cauzione. *Art.* 440.

§. 6. Se l'appellante non comparisse al giorno indicato, o se comparendo non contraddice alla cauzione, la sicurtà fa la sua offerta in cancelleria. Ved. la forma di quest'atto al *tit. del modo di ricevere le cauzioni*. *intr.*

Se l'appellante contraddice, il tribunale pronuncia definitivamente ciò che crede giusto intorno alla validità della cauzione. *Art.* 441.

Qualunque sia però la decisione del tribunale, essa sarà eseguita non ostante opposizione od appello, quando anche il tribunale avesse omesso di esprimere questa particolarità, dappoichè in questo caso l'esecuzione provvisoria è ordinata dalla legge. *Ibid.*

§. 7. L'atto che fa la sicurtà in cancelleria è un obbligo ch'essa contrae di restituire, sotto le pene ordinarie, le somme provvisoriamente pagate dall'appellante in caso che la parte appellata, per cui interviene cauzione, venisse a soccombere in appello. Quest'obbligo importa *de jure* le coerzioni necessarie; anche dell'arresto personale, senza che occorra di farlo dichiarare da alcun'altra sentenza *art.* 519.

CAP. III.

Delle differenze intorno all'esecuzione delle sentenze dei tribunali di commercio.

§. 8. I tribunali di commercio non possono conoscere della esecuzione delle loro sentenze. Tal'è la disposizione dell' *art.* 442. Nascendo adunque qualche differenza intorno alla esecuzione di dette sentenze, il giudizio sarà sottomesso ai tribunali ordinarj. *Art.* 553.

§. 9. Questa disposizione, limitando la giurisdizione dei tribunali di commercio, li fa rientrare nel circolo delle loro attribuzioni. Essi primieramente non sono che i tribunali speciali; istituiti quasi per eccezione dell'ordine giudiziario generale; dopo che han giudicato, le loro funzioni sono finite, e le susseguenti contestazioni ritornano nell'ordine comune dell'amministrazione della giustizia.

D'altronde le differenze intorno ai loro giudizj più non presentano quistioni di commercio ma punti di diritto che sono esclusivamente della competenza dei tribunali ordinarj. Si può dire infine delle loro sentenze quello che dicesi degli atti rogati da notari, e delle sentenze de' giudici di pace: gli atti rogati da notari subitochè sono rivestiti delle forme autentiche volute dal Regolamento sancito da S. M. li 17 giugno 1806 sono esecutorj egualmente che le sentenze dei tribunali, ma se difficoltà insorgono sulle loro esecuzione, sono i tribunali che le definiscono, non già i nostri. Lo stesso avviene delle difficoltà sulla esecuzione delle sentenze proferite dai giudici di pace, a tenore della disposizione dell' *art.* 31, §. 2. del Regolam. organ.

§. 10. Dagli esposti principj risulta, che se per esempio la parte succombente in un tribunale di commercio ricusasse di aprire le porte della sua casa per lasciare eseguire il pignoramento dei suoi mobili, in virtù della sentenza che lo condanna ad un pagamento, oppure, se, eseguito il pignoramento sostenesse ch'è nullo, o se si presentassero de' terzi creditori per esercitare i loro diritti revendicatorj sopra alcuni effetti ec. Tutti questi articoli di controversia dovranno essere giudicati dal tribunale di prima istanza del circondario in cui si fa l'esecuzione, come se la sentenza fosse stata pronunciata da questo medesimo tribunale.

ART. IX.

Formole degli atti nei tribunali di commercio.

§. I.

Formole di citazione avanti il tribunale di commercio.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno venti aprile, ad istanza del sig. A.... (*si devono osservare tutte le formalità prescritte nell'articolo delle citazioni*).

„ Io Antonio P....., usciere...., ho citato il sig. A...., domiciliato a Milano, consegnando la citazione a sua moglie.

„ A comparire il giorno..... (*il termine deve essere almeno di un giorno*) all'udienza ed avanti i sigg. giudici componenti il tribunale di commercio, residente a Milano, dipartimento dell' Olona;

(*Si può far citare avanti il tribunale del domicilio del reo convenuto, avanti quello che esiste nel circondario in cui è stata fatta la promessa e rilasciata la mercanzia, ed avanti quello finalmente che si trova nel circondario, in cui deve effettuarsi il pagamento*).

„ Per vedersi condannare, anche con arresto personale, a pagare all'attore la somma di seicento lire per prezzo di mercanzie di tela, venduteglì e consegnategli, secondo la fattura prodotta, di cui unitamente alle presenti viene data copia, negl'interessi e nelle spese: ed ho lasciata copia al reo convenuto tanto della detta fattura, che del presente. „

Sott. P.... Usciere.

I legislatori hanno tacitamente prescritto l'abu-

so di citare di nuovo. Se il reo convenuto non comparisce, l'attore riporta una sentenza in contumacia; ma per evitare ogni sorpresa, la sentenza dev'essere intimata da un usciere destinato dal tribunale a quest'effetto.

§. II.

Formola della dispositiva della sentenza in contumacia.

„ Il tribunale dichiara la contumacia contro B....., non comparente nè personalmente, nè mediante alcun altro; e condanna il contumace con arresto personale a pagare all'attore la somma di secento lire per l'ammontare del prezzo delle mercanzie di tela ad esso fornite e rilasciate secondo la fattura, negl'interessi e nelle spese, che il tribunale ha liquidate nella somma di....

„ La presente sentenza sarà intimata al contumace da...., usciere, che il tribunale destina a quest'effetto ec. „

§. III.

Formola dell'atto d'intimazione delle dette sentenze.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno trenta aprile, ad istanza del sig. A...., domiciliato a Milano;

(*Se l'attore non è domiciliato nella comune in cui si fa l'intimazione, essa deve contenere l'elezione del domicilio nella detta comune, sotto pena di nullità.*)

„ Io sottoscritto usciere . . . ., destinato per la presente intimazione, ho intimato, e colle presenti ne ho dato copia al sig. B....., domiciliato a Milano, nel suo domicilio, consegnandola a sua moglie.

„ Della sentenza del tribunale di commercio residente a Milano, dipartimento d'Olona, proferita in contumacia contro di esso il giorno...., debitamente registrata, perchè non l'ignori; ordinandogli di obbedirvi, sotto pena di esservi costretto entro le ventiquattr'ore a termini dell'articolo 345 del Codice di procedura civile; ed al sovra nominato ho lasciato copia della detta sentenza e della presente. „

Sott. A.... Usciere.

§. IV.

Formole d'opposizione ad una sentenza contumaciale.

L'anno mille ottocento sei, il giorno trenta aprile ad istanza del sig. B..... domiciliato a Milano ec...

„ Io sottoscritto, usciere..., ho intimato e dichiarato al sig. P....., domiciliato a..... (*questa intimazione deve essere fatta al domicilio eletto dall'attore che non è domiciliato nella comune in cui si fa intimazione*) che l'istante ed opponente, come fa colle presenti, si oppone alla esecuzione della sentenza contumaciale contro di esso sorpresa, il giorno..... scorso, intimata al medesimo oggi.

„ E per far deliberare sulla presente opposizione, vedere che l'istante nulla deve al detto sig. P..... per alcun titolo (*o per altri motivi ch'è necessario di esporre*), la detta sentenza sarà dichiarata come nulla e non avvenuta, ed assoluto l'istante dalle condanne contro di esso pronunciate, io usciere suddetto e sottoscritto, ho citato il detto sig. P....

„ A comparire il giorno di ..... alle ore ..... all'udienza del tribunale di commercio residente a....., dipartimento di ....., per essere inoltre condannato nelle spese ec. „

Se segue una sentenza che rigetta l'opposizione alla sentenza contumaciale, essa è proferita nella forma delle sentenze ordinarie, e decreta l'esecuzione della sentenza contumaciale; ed a seconda dei casi pronuncia l'esecuzione provvisoria, o con cauzione o senza, allorchè può esserne interposto l'appello.

§. V.

Sentenza di remissione da un tribunale all'altro a motivo d'incompetenza.

„ Napoleone I. ec.

„ Tra Carlo N...., mercante di vino, domiciliato a Mortara, dipartimento dell'Agogna, attore in conformità della citazione di Q..., usciere, in data del giorno quattro di questo mese, comparente in persona, o col mezzo di P.., suo procuratore speciale da una parte.

„ E Claudio B..., mercante di panni domiciliato a Milano, contrada de' Servi, reo convenuto, comparente in persona dall'altra parte.

„ Dal detto N...., attore, è stato esposto che ha fatto citare il detto B..... a comparire oggi avanti di noi per essere condannato, e con arresto personale a pagarli la somma di secento lire per l'ammontare di trenta misure di vino che ha vendute e consegnate al detto B.... il giorno diciassette luglio scorso, in ragione di lire venti la misura, come risulta dalla obbligazione di quest'ultimo.

„ A ciò il detto B.... ha replicato ch'egli non è altrimenti mercante di vino, e che non ne fa un commercio; che quello che gli è stato ven-

duto dall' attore doveva servire per propria sua consumazione e per la di lui famiglia; e per questa ragione il tribunale è incompetente per pronunciare sopra siffatta dimanda; e perciò il detto B. . ha conchiuso istando, perchè la causa e le parti siano rimesse avanti i giudici che devono conoscerne, e perchè il detto Q. . sia condannato nelle spese.

„ Per parte dell' attore è stato osservato che il sig. B. . esercita pubblicamente in Milano il commercio di mercante di panni; che per questo titolo deve essere giudicato dal tribunale di commercio; perlocchè persiste nella sua istanza, colle spese.

„ Sopra di che, sentite le parti e fatta lettura dell' originale della citazione, il tribunale considerando: 1. che malgrado che la controversia di cui si tratta penda fra due mercanti, nulla di meno ha per oggetto il vino venduto dall' attore al reo convenuto per propria consumazione e della sua casa; 2. che la competenza del tribunale è ristretta alle pure controversie fra mercante e negoziante per affari di mercanzie, di cui le parti fanno rispettivamente commercio; il tribunale, senz' aver riguardo alla dimanda fatta dal detto sig. Q. . ha rimesso la causa e le parti avanti i giudici che ne devono conoscere, ed ha condannato il detto Q. . nelle spese liquidate nella somma di . . ., non compreso in queste l' importo e l' intimazione della presente sentenza, la quale sarà eseguita non ostante l' appellazione e senza pregiudicarvi.

„ Fatto e giudicato all' udienza del tribunale di commercio residente in Milano oggi dieci settembre mille ottocento sei.

„ Ordiniamo ec.

§. VI.

Formola della dispositiva di una sentenza, la quale a motivo della verificazione di scrittura rimette la causa avanti il tribunale di prima istanza.

„ Napoleone ec.

„ Tra Romualdo T. ., banchiere, domiciliato a Milano, contrada del Marino, attore in conformità dell' atto di citazione di N. ., usciere ordinario di questo tribunale, in data delli . . comparente col mezzo di E. ., suo procuratore speciale.

„ E Dionigi R. ., mercante di tela, domiciliato a Milano, contrada di Brisa, reo convenuto, comparente personalmente.

„ Il detto Romualdo T. . ha esposto, come ha fatto citare il detto sig. R. . , a comparire oggi avanti di noi per essere condannato, ed anche con arresto personale, a pagargli la somma di due mila lire, moneta italiana, per l' ammontare d' una lettera di cambio tirata da Bologna il giorno dieci luglio scorso da S. ., negoziante nella detta città, scaduta il giorno quattro di questo mese, e debitamente accettata dal detto sig. R. . ., e protestata per difetto di pagamento, unitamente alla somma di centocinquanta lire per rimborso dei conti della girata, cogl' interessi delle dette due somme.

„ A favore del detto R. . ., reo convenuto, è stato esposto, che la lettera di cambio, di cui si tratta, e ad esso presentata, non essendo stata da lui accettata, e la sottoscrizione, che forma l' accettazione, non essendo la sua, ma una sottoscrizione falsa, ricusa formalmente di pagare la detta lettera di cambio. E per istabilire la prova di questa falsità il detto sig. R. . . ha offerto di sottoscriversi alla presenza del tribunale; il reo convenuto ha perciò conchiuso istando, perchè la causa di cui si tratta sia rimessa ad un altro tribunale, colle spese.

„ Il detto T. . ha replicato, che è certo che la sottoscrizione R . . apposta per accettazione sulla lettera di cambio, di cui si tratta, è assolutamente quella del reo convenuto, e che persiste quindi nella sua domanda, colle spese.

„ Su di che, sentite le parti e fatta lettura della domanda del detto sig. T . . ., contenuta nella citazione in data delli . . di questo mese, il tribunale dà atto alle parti delle loro allegazioni, e rispettive dichiarazioni, e ritenuto che si tratta di denegazione e di verificazione di sottoscrizione, rimette le parti medesime avanti il tribunale di prima istanza di Milano per ivi procedere alla detta verificazione, come di ragione, salve le spese.

„ Giudicato all' udienza del tribunale di commercio residente a Milano oggi . . . . settembre mille ottocento sei.

„ Ordiniamo ec.

§. VIII.

Formola della dispositiva di una sentenza che rimette le parti davanti gli arbitri per ivi liquidare i loro conti.

„ Sopra di che sentite le parti in contraddittorio sulle loro domande, allegazioni, risposte, osservazioni, e pretese rispettive, ritenuto che si tratta di liquidazione d' un conto, la verificazione del quale dipende dall' esame, e riconoscizione di carte, lettere, fatture, registri, ed altri documenti, il tribunale decreta che le parti si porteranno avanti il Sig. . . . per sentire le loro allegazioni, esaminare i detti conti, e conciliarle, se è possibile, altrimenti emettere il suo parere, dopo del quale il tribunale giudicherà come troverà conveniente, salve le spese.

„ Giudicato ec.

Si è veduto precedentemente, che le sentenze proferite dai tribunali di commercio sono definitive, ed inappellabili fino alla somma di mille e duecento lire italiane, e che oltre questa somma possono essere esecutorie provvisionalmente, non ostante l'appellazione, dando una cauzione. Così allo chè la parte succumbente ha interposta l'appellazione da una sentenza, che eccede la somma di mille e duecento lire, se il creditore vuol procedere per l'esecuzione provvisoria, deve primieramente presentare una cauzione, e far citare il suo debitore condannato avanti il medesimo tribunale per far ricevere siffatta cauzione.

§. VIII.

Formole di una citazione per far ricevere una cauzione.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno venti settembre, ad istanza di Pietro C..., negoziante, domiciliato a Pavia, il quale elegge il suo domicilio a Milano nella mia casa, io sottoscritto Luigi M..., usciere delle udienze presso il tribunale di commercio residente a Milano, come da matricola registrata al n. 5 ivi domiciliato, contrada della Foppa, ho dato citazione al sig. Giovanni N... negoziante in Milano, ivi domiciliato, contrada del Pesce, nel suo domicilio, conseguandola ad una donna, che mi disse essere sua moglie, per comparire il giorno di lunedì diciotto del presente mese a dieci ore della mattina all' udienza ed avanti i giudici componenti il tribunale di commercio di Milano, per veder decretare, che il sig. B.., negoziante, domiciliato nella detta città di Milano, contrada del Morone, sarà ricevuto per cauzione dell'attore col detto N.., delle cause spiegate nella sentenza in contradditorio proferita fra le parti dal tribunale di commercio, il giorno sei settembre del presente mese, in conseguenza, volendo, prenderà dal detto sig. N.., comunicazione alla cancelleria, senza asportazione, delle prove di solvibilità, che il detto B.., vi ha deposte, dichiarandogli, che altrimenti, e ciò non facendo, si procederà in sua assenza all' ammissione della detta cauzione, la quale farà le offerte che si costumano, e che dopo l'ammissione di quelle, la sentenza, da cui il detto sig. N... ha appellato, sarà eseguita provvisionalmente, non ostante la detta appellazione, e si procederà inoltre per le spese; in fine ho lasciato copia del presente al detto N.., nel suo domicilio consegnandola a sua moglie.

§. IX.

Formole dell' atto di offerta della cauzione presentata.

„ E' comparso oggi alla cancelleria del tribunale di commercio di Milano il Sig. B.., negoziante di questa città, ivi domiciliato, contrada... il quale ha dichiarato, che volontariamente si costituisce cauzione del sig. Pietro C.., per la somma di..., e per le altre cause spiegate nella sentenza proferita in contradditorio da questo tribunale il giorno... del presente mese, fra il sig. Pietro C.., e Giovanni N.., per garanzia della qual cauzione il detto B., ha presentemente depositati li documenti comprovanti la proprietà d' una casa che gli appartiene, situata nella detta città di Milano; della quale offerta e deposito di documenti il detto B.., ha chiesto atto, che gli è stato rilasciato, e si è sottoscritto sulla minuta insieme a noi.

„ Fatto a Milano il giorno ec. „

Questa cauzione è soggetta a discussione. La parte condannata colla sentenza può contrastare la solvibilità, ed allora il tribunale pronuncia la rejezione, o l'ammissione della cauzione. Se il reo convenuto non comparisce, la cauzione è ammessa di diritto, e quest' ammissione è pronunciata con una pura e semplice sentenza del tribunale.

§. X.

Formola della notificazione dell' atto di cauzione e della sentenza di ammissione.

„ L'anno mille ottocento sei, il giorno venti del mese di settembre, ad istanza del sig. Pietro C...., negoziante, domiciliato a Pavia, il quale elegge il suo domicilio nella mia casa, io sottoscritto Luigi M...., usciere delle udienze presso il tribunale di commercio di Milano, come da matricola registrata al n. 5, ivi domiciliato, contrada della Foppa, ho notificato e lasciato copia al detto Giovanni N.., negoziante di Milano, contrada.., nel suo domicilio, consegnandola ad un uomo, che mi disse essere suo domestico, 1. dell' atto di cauzione prestata dal sig. B.., pure negoziante, domiciliato in questa città, alla cancelleria del tribunale di commercio di Milano il giorno... di questo mese; 2. della sentenza contumaciale proferita dal detto tribunale il giorno... di questo mese, portante l'ammissione della detta cauzione, acciò il detto sig. N..., non l'ignori. Inoltre gli ho lasciata copia del presente. „ *Sott. ec.*

Adempita in tal modo questa formalità, l'attore può far eseguire provvisionalmente la sentenza di condanna da esso riportata, salvo di fare in seguito pronunciare sull' appellazione interposta dalla parte condannata.

FINE DEL PRIMO TOMO.

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO PRIMO TOMO.

FINE DELL INDICE DI QUESTO PRIMO TOMO